

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 854

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

21/04/2024 - 06:24

Indice

1. DDL S. 854 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 854.	4
1.2.2. Testo correlato 854 (SUPPLEMENTO)	80
1.2.3. Relazione 854-A	217
1.2.4. Testo approvato 854 (Bozza provvisoria)	296
1.2.5. Testo 1	316
1.3. Trattazione in Commissione	463
1.3.1. Sedute	464
1.3.2. Resoconti sommari	465
1.3.2.1. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	466
1.3.2.1.1. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 9 (pom.) del 05/09/2023	467
1.3.2.1.2. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 6 (ant.) del 12/09/2023	474
1.3.2.1.3. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 12/09/2023	475
1.3.2.1.4. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 7 (pom.) del 13/09/2023	478
1.3.2.1.5. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 11 (pom.) del 19/09/2023	479
1.3.2.1.6. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 12 (pom.) del 20/09/2023	653
1.3.2.1.7. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 13 (ant.) del 27/09/2023	661

1.3.2.1.8. 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 14 (nott.) del 27/09/2023	710
1.3.2.1.9. 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 15 (ant.) del 28/09/2023	723
1.4. Trattazione in consultiva	747
1.4.1. Sedute	748
1.4.2. Resoconti sommari	749
1.4.2.1. 1ª (Affari Costituzionali)	750
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023	751
1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 116 (ant.) del 28/09/2023	758
1.4.2.2. 2ª (Giustizia)	759
1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 05/09/2023	760
1.4.2.2.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) del 06/09/2023	761
1.4.2.3. 4ª (Politiche dell'Unione europea)	763
1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 85 (pom.) del 12/09/2023	764
1.4.2.3.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 86 (ant.) del 13/09/2023	770
1.4.2.3.3. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (ant.) del 20/09/2023	776
1.4.2.4. 5ª (Bilancio)	783
1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 12/09/2023	784
1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023	794
1.4.2.4.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 122 (pom.) del 20/09/2023	801
1.4.2.4.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 124 (pom.) del 27/09/2023	811
1.4.2.4.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 125 (ant.) del 28/09/2023	814
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	818
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/09/2023	819
1.4.2.6. 6ª (Finanze e tesoro)	821
1.4.2.6.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 71 (ant.) del 06/09/2023	822
1.4.2.6.2. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/09/2023	827
1.4.2.6.3. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 73 (ant.) del 13/09/2023	831
1.4.2.6.4. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 74 (pom.) del 19/09/2023	835
1.4.2.6.5. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 75 (pom.) del 20/09/2023	841
1.4.2.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	848
1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023	849
1.4.2.8. 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	851
1.4.2.8.1. 7ª(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 59 (pom.) del 12/09/2023	852
1.4.2.9. 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	856

1.4.2.9.1. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) del 06/09/2023	857
1.4.2.9.2. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) del 12/09/2023	877
1.4.2.9.3. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 111 (ant.) del 13/09/2023	881
1.4.2.10. Comitato per la legislazione	883
1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 23 (ant.) del 13/09/2023	884
1.5. Trattazione in Assemblea	891
1.5.1. Sedute	892
1.5.2. Resoconti stenografici	893
1.5.2.1. Seduta n. 106 del 27/09/2023	894
1.5.2.2. Seduta n. 107 del 28/09/2023	905

1. DDL S. 854 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 854

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 854

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** dal **Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)** dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** dal **Ministro della salute (SCHILLACI)** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHELLO FRATIN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2023 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

() Già presentato alla Camera dei deputati il 10 agosto 2023 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, come di seguito si illustra.

CAPO I MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

Articolo 1 (Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)

La disposizione interviene in materia di trasporto aereo da e per le isole, a tutela di esigenze di continuità territoriale messe a rischio da strategie commerciali di revenue management che puntano a sfruttare i picchi di domanda legati alla stagionalità giungendo a praticare tariffe elevatissime e proibitive, soprattutto per gli utenti che, per motivi di lavoro, familiari, o di salute non riescono a programmare con congruo anticipo il volo.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, a seguito dell'elevato *trend* di crescita del trasporto aereo passeggeri che l'ISTAT ha quantificato per il mese di maggio 2023 in un incremento tendenziale (rispetto quindi a maggio 2022) del +37,9 e che sale al +43,9 per i voli nazionali, ha avviato apposta indagine conoscitiva sui prezzi dei biglietti venduti su alcune tratte nazionali.

Dall'indagine settoriale emerge come, con particolare riguardo alle rotte che collegano la penisola alle due isole maggiori, siano stati rilevati incrementi medi mensili del valore dei biglietti venduti per volo fino al 70% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Vi sono stati casi in cui il prezzo medio dei biglietti aerei venduti a ridosso della partenza era almeno sette volte il prezzo medio dei biglietti venduti oltre una settimana prima della partenza.

Le tariffe medie dei voli dall'Italia

(in euro, a tratta - collegamenti nazionali e internazionali)



Fonte: servizi di Economy Services su dati piattaforma eBird/Enac - Creato con Datawrapper


(Fonte: Relazione ENAC trasmessa al MIMIT)

Tale contesto generalizzato di aumenti – rilevato dalle indagini del Garante per la sorveglianza dei prezzi - avviene in controtendenza rispetto alla sensibile riduzione sul fronte dei costi del carburante per aerei: la dinamica del jet-fuel mostra a giugno 2023, rispetto all'anno precedente, una riduzione del - 45,4%.(Fonte: Relazione ENAC trasmessa al MIMIT)



Landamento del costo del cherosene e dei biglietti aerei

(confronto con un anno prima, voli dall'Italia nazionali e internazionali)



Fonte: analisi di Leonard Berberis su dati Iata, Flotta, piattaforme specializzate - Creato con Datawrapper

Non v'è dubbio che a mente dell'art. 22 par. 1, del Regolamento (CE) 24 settembre 2008, n. 1008/2008 "I vettori aerei comunitari e, per reciprocità, i vettori aerei dei paesi terzi fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari". Tuttavia alcune tecniche di revenue management, come emerso dai contributi trasmessi, nel corso dell'istruttoria, dagli Enti di settore (ad esempio quelle che al crescere delle richieste per una determinata tratta chiudono le classi di volo più basse, nascondendole ai sistemi di prenotazione, oppure quella dei c.d. prezzi civetta così bassi da non consentire la copertura dei costi) ove applicate in relazione a voli effettuati nei periodi di forte domanda, e in un momento, quale quello attuale, in cui l'offerta di vettori non è stata ancora pienamente adeguata alla forte ripresa del turismo che sta caratterizzando il post covid, sono suscettibili di creare un forte ostacolo alla mobilità dei viaggiatori che non hanno la possibilità di programmare per tempo il proprio viaggio da e verso le isole. Tratte, queste ultime, per le quali non sussistono valide alternative di trasporto.

Alla luce di questo quadro, il **comma 1** della disposizione prevede che la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo. Il **comma 2** stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le violazioni di cui al comma 1, prevedendo, in particolare, che in merito all'accertamento e sanzione delle violazioni si applichi l'articolo 27, commi da 1-bis a 15, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Il **comma 3** interviene su un'altra fattispecie che incide sulla dinamica dei prezzi nella vendita on line dei biglietti: quella dell'utilizzo di algoritmi che sulla base della "profilazione" dell'utente, ossia dell'analisi delle sue esigenze, abitudini e comportamenti rilevati on line elaborano prezzi personalizzati con effetto potenzialmente discriminatorio per alcuni utenti rispetto ad altri. Dall'istruttoria condotta e dai contributi acquisiti, è emerso che gli algoritmi, oltre a valutare la tempestività dell'acquisto, sfruttano la geo-localizzazione, individuano il tipo di dispositivo utilizzato e il particolare programma per navigare in Internet. L'utilizzo senza limiti dell'algoritmo comporta che gli incrementi di prezzo legati al profilo soggettivo dell'utente non si riscontrano unicamente a ridosso delle vacanze, bensì anche in occasione di incidenti ed eventi calamitosi che rendono non fruibili alternative tipologie di trasporto quali quello ferroviario o su strada

La disposizione - limitatamente al trasporto da e per le isole, ossia laddove sussistono esigenze di continuità territoriale - considera pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio economico



per l'utente. Conseguentemente dispone l'applicazione alla fattispecie in esame degli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Il **comma 4** affronta un'ulteriore problematica che esula dalle esigenze di collegamento con le isole. L'utilizzo dell'algoritmo basato sulla profilazione comporta infatti che gli incrementi di prezzo non si riscontrano unicamente in relazione ai picchi di domanda legati alla stagionalità, bensì anche in occasione di incidenti ed eventi calamitosi che rendono non fruibili alternative tipologie di trasporto quali quello ferroviario o su strada come è recentemente accaduto in occasione del deragliamento del treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello o dell'alluvione in Emilia-Romagna. Nelle citate occasioni, alla soppressione dei collegamenti ferroviari e all'inagibilità di alcuni tratti autostradali è conseguita un'impennata della domanda di trasporto aereo e l'utenza ha lamentato eccessivi incrementi dei prezzi dei biglietti aerei che, con riferimento a specifiche rotte domestiche, sono arrivati a toccare anche i 1.000 € l'uno (Fonte Enac).

Per tale ragione il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al comma 3 (ossia quelle che considerano la pratica commerciale scorretta, se determina un pregiudizio all'utente) si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli da e per le isole, in presenza di uno stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante Codice della Protezione civile, ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

Al **comma 5**, infine, la disposizione chiarisce – intervenendo sull'articolo 47, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 206 del 2005 - che gli obblighi informativi previsti dall'art. 49, comma 1, lettera e-bis, del suddetto decreto per i contratti conclusi online devono osservarsi anche per il trasporto aereo quando il prezzo è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato basato sulle caratteristiche soggettive dell'utente rilevate dal web, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni.

Articolo 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)

Come è noto, gli oneri di servizio pubblico (OSP) sono gli oneri a carico di un gestore pubblico o privato di un servizio di pubblica utilità al fine di garantire uno standard minimo predefinito di servizi, per i quali non sia possibile l'equilibrio economico.

Gli articoli 16, 17 e 18 del Reg. (CE) n.1008/2008, costituiscono il punto di riferimento per l'analisi del sistema degli OSP in Europa.

Per il trasporto aereo è previsto che uno Stato membro possa imporre oneri riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.

Nel valutare la necessità e l'adeguatezza di un onere di servizio pubblico previsto, gli Stati membri tengono conto dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata, della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati, delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi.



In particolare, l'articolo 16 citato prevede un meccanismo in due fasi: nella prima fase (paragrafo 8), lo Stato membro interessato impone l'OSP su una o più rotte accessibili a tutti i vettori comunitari a condizione che essi rispettino i suddetti oneri in termini di garanzia dei servizi minimi e del periodo di vigenza precisato. In tale fase qualsiasi vettore aereo, in qualsiasi momento, è autorizzato a istituire servizi aerei di linea conformi a tutti i requisiti degli oneri. Nella seconda fase (paragrafi 9 e 10), se nessun vettore comunica all'Autorità (in Italia all'ENAC) competente la propria disponibilità ad effettuare servizi aerei di linea sulla rotta onerata, senza usufruire dei diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finanziario, lo Stato membro può limitare l'accesso alla rotta ad un solo vettore per un periodo non superiore a 4 anni (5 anni nel caso delle regioni ultraperiferiche) e concedere il diritto all'esercizio dei servizi aerei di linea sulla rotta interessata dagli OSP.

In questo contesto, si inserisce l'articolo 2 che stabilisce che ove siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o a eventi straordinari, nazionali o locali. Tale livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara qualora l'amministrazione si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 9 dell'articolo 16 del citato regolamento.

Articolo 3 (Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

Il trasporto pubblico non di linea è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, legge "quadro", che detta la disciplina "cornice" del settore. Trattasi di una legge che è stata oggetto nel corso dei decenni di reiterati interventi di modifica, finalizzati ad allinearne i contenuti alla regolamentazione del servizio di trasporto pubblico locale affidata alle competenze degli Enti locali, nonché a definire in maniera più chiara e definita l'offerta di settore e le peculiarità di ciascun servizio.

Nel trasporto pubblico non di linea rientra, infatti, oltre al servizio di noleggio con conducente (NCC), il servizio di taxi, che è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, i quali comportano, in particolare, la doverosità delle prestazioni, l'obbligatorietà del servizio e la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta, nonché la capillarità territoriale e sociale della fomitura e l'accessibilità per l'utenza del servizio sotto il profilo dei costi.

Specialmente dal 2006 ad oggi, si è reso necessario promuovere una regolazione del servizio di taxi pienamente coerente agli obblighi di servizio pubblico, tipizzando, in parallelo, le caratteristiche proprie del servizio NCC. In tale scenario, da ultimo è intervenuto a disciplinare la materia l'art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019. Tra i punti principali dell'art. 10-bis si segnala, in particolare: l'istituzione, presso il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del registro delle imprese taxi e NCC, collegandovi una moratoria per il rilascio di nuove autorizzazioni NCC; l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'interno per disciplinare il "foglio di servizio elettronico"; l'emanazione di un DPCM, su proposta del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), per disciplinare le piattaforme tecnologiche di intermediazione.

Il decreto istitutivo del registro delle imprese è stato adottato dal competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 19 febbraio 2020 e poi sospeso con successivo decreto del 20 febbraio, che ne ha subordinato l'efficacia alla entrata in vigore del decreto sul foglio di servizio e a quello inerente alle Piattaforme di intermediazione. Il percorso attuativo dei predetti decreti è stato interessato sia dall'avvio dell'EU Pilot 9411/19/MOVE volto a verificare la compatibilità del sopra menzionato art. 10-bis con il diritto UE, sia dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020. Il completamento di tale iter è attualmente all'esame del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo di addivenire al più presto all'adozione di tutti i decreti attuativi previsti dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018.

Nel contesto di tale quadro regolatorio, il settore ha da ultimo registrato deficit temporanei di offerta del servizio taxi che stanno interessando, in particolare, le grandi città metropolitane anche in ragione dell'incremento dell'afflusso turistico nelle grandi città dell'ultimo anno. Dati provvisori dell'ISTAT



sulle tendenze dei primi mesi del 2023 testimoniano infatti una definitiva ripresa del settore, pari ad un +45,5% delle presenze complessive rispetto ai corrispondenti periodi 2022. Tali dati lasciano presupporre che, alla fine dell'anno, sarà possibile registrare il pieno recupero, e persino il superamento, dei livelli pre-pandemici. Inoltre, le prospettive di traffico aereo nei prossimi anni lasciano presupporre un significativo ulteriore incremento di tali trend nei prossimi anni; si tratta di stime collegate anche alla presenza di grandi eventi di grande richiamo internazionale, come il Giubileo 2025, le Olimpiadi di Milano-Cortina e il Giubileo 2033.

Tali previsioni e le criticità già oggi registrate nell'allineamento dei servizi di trasporto pubblico locale ai flussi di presenze sul territorio nazionale impongono l'adozione di misure che, ferme restando le competenze degli enti locali, consentano di rimuovere gli ostacoli che ad oggi spesso inibiscono una regolazione efficace e flessibile del servizio di taxi e un adeguamento del numero delle licenze alla domanda del territorio.

La norma in oggetto si prefigge pertanto di intervenire con disposizioni urgenti e immediatamente operative per ovviare alle problematiche sopra rappresentate, sempre nell'ottica di garantire la piena regolarità e la massima valorizzazione del servizio taxi, introducendo previsioni destinate ad operare nelle more del completamento della ricognizione dei dati relativi ai servizi pubblici non di linea connessa all'adozione del registro delle imprese taxi e NCC.

In dettaglio, il **comma 1** detta misure finalizzate a soddisfare un temporaneo incremento della domanda del servizio di taxi in relazione – a titolo esemplificativo – a variazioni dei flussi turistici o a grandi eventi. In particolare, prevede che, nelle more della ricognizione dei dati relativi alla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, i comuni - in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21- possano rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive – a carattere temporaneo o stagionale – per l'esercizio del servizio di taxi.

Tale previsione è volta a fronteggiare lo straordinario incremento della domanda, spesso legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Per questi motivi, si prevede che la determinazione del numero delle licenze avvenga in proporzione alle esigenze dell'utenza, in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell'esigenza, e con una durata, in ogni caso, non superiore ai dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla predetta ricognizione dei dati. Sul punto, si precisa, inoltre, che le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 oppure la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge.

La possibilità di rilasciare licenze stagionali o temporanee è già prevista a legislazione vigente come una delle attività amministrative di competenza dei Comuni, che conseguentemente sono già chiamati a svolgere in via ordinaria tali funzioni. L'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede, in particolare, alla lettera c), la possibilità di rilasciare titoli autorizzatori temporanei o stagionali ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti associati in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Con la disposizione in esame, si intende agevolare l'individuazione di soggetti idonei ad esercitare a titolo temporaneo o stagionale le predette licenze:

- a) prevedendo esplicitamente che i titoli autorizzatori temporanei o stagionali possano essere attribuiti anche ai soggetti titolari di licenze taxi iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- b) riconoscendo la possibilità di valorizzare le licenze temporanee o stagionali mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 oppure la gestione in proprio, anche secondo le modalità



di cui all'articolo 10 della medesima legge. Con tale disposizione si intende quindi rimuovere il vincolo della non cedibilità del titolo autorizzatorio temporaneo o stagionale attualmente previsto dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

E' infatti evidente che solo un soggetto che già oggi dispone dei mezzi e dei titoli per lo svolgimento del servizio taxi è in grado di soddisfare in via temporanea l'esigenza avanzata dalle amministrazioni territoriali di gestire i picchi della domanda con il rilascio di licenze aggiuntive, di durata limitata.

I **commi 2 e 3** prevedono un meccanismo straordinario di incremento delle licenze per il servizio di taxi, destinato ad operare nelle more della ricognizione dei dati relativi alla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea. Tale meccanismo, che si aggiunge quindi agli ordinari strumenti di programmazione dell'offerta di servizi taxi previsti a legislazione vigente, è finalizzato a consentire ai comuni che registrano sul proprio territorio un'offerta del servizio taxi inadeguata alla domanda di attivare una procedura semplificata di incremento delle licenze.

In particolare, si autorizzano i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitana e i comuni sede di aeroporto internazionale a bandire un concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento di quelle esistenti. Per tale concorso, non è richiesto il preventivo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37, comma 2, lett. m) del decreto-legge n. 201 del 2011, e l'incremento può essere disposto in assenza della preventiva istruttoria di cui al punto 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lett. m). Oltre alle semplificazioni procedurali sopra richiamate, la specialità del predetto concorso straordinario si misura:

a) rispetto alla previsione, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, dell'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂. Tale condizione è sostenuta dagli incentivi di cui ai commi 5 e seguenti;

b) rispetto all'onerosità della licenza, il cui rilascio è vincolato al versamento di un contributo, fissato dal comune competente sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Si evidenzia a tal fine che l'Agenzia delle entrate ha predisposto appositi studi ricognitivi del valore locale di mercato delle licenze, che possono essere utilizzati dai comuni per individuare il corretto valore del contributo per l'assegnazione delle licenze aggiuntive. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere, da esprimere entro quindici giorni, ferme restando eventuali richieste di approfondimento istruttorio. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema o dell'integrazione istruttoria senza che l'Autorità si sia pronunciata, il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. La pronuncia dell'Autorità si intende limitata alla validazione del valore del contributo per il rilascio delle licenze, mentre si esclude una valutazione della medesima sulla congruità del numero di licenze aggiuntive messe a bando, purché coerenti con il vincolo normativo del 20% delle licenze in essere. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza al momento della pubblicazione del bando. Si evidenzia che il principio di compensazione è già oggi previsto dall'art. 37, comma 2, lettera m), punto 1) del decreto-legge n. 201 del 2011. Non si applica quindi al concorso in esame il vincolo della destinazione del 20% dei proventi al finanziamento di iniziative dei comuni volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 248 del 2006.

Il **comma 4** prevede che ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma precedente sia riconosciuto, sino al 31/12/2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Il **comma 5** prevede che sino al 31 dicembre 2026, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli di cui al medesimo comma 4 è altresì riconosciuto: a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio; b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del



servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

Per veicolo non inquinante da acquistare deve intendersi il veicolo: nuovo di fabbrica; con emissioni di CO₂ non superiori a 135 g/km; di Classe Euro 6 o superiore; con prezzo di listino comprensivo di optional (IVA esclusa) di 35 mila euro per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO₂ o di 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km di CO₂. Il contributo per l'acquisto di auto elettriche o ibride (fasce 0-20 o 21-60 g/km CO₂) è riconosciuto solo previa rottamazione della vecchia auto. Il DPCM 6/4/2022 attuativo dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 prevede l'obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo nuovo per almeno 12 mesi.

Il **comma 6** chiarisce che la misura di incentivazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti "de minimis" ai sensi della quale non occorre notifica alla Commissione UE.

Il **comma 7** reca la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria dei commi 4 e 5.

Il **comma 8** prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto deve essere stipulata un'intesa in sede di Conferenza unificata - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – avente ad oggetto:

- l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi,
- la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni.

Al riguardo si precisa che dalla stipula dell'intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** integra le disposizioni finalizzate ad ampliare l'offerta di servizi taxi tramite misure volte a favorire l'utilizzo dell'istituto – già previsto a legislazione vigente, ma scarsamente utilizzato a causa delle relative complessità amministrative – dell'attivazione di turni integrativi di servizio.

A tal fine, la lettera a) è volta ad integrare l'articolo 9 della suddetta legge relativamente alle cd. turnazioni integrative. In dettaglio, al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater prevedono che ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. Inoltre, la norma prevede che i sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti ex lege e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.

Al riguardo si precisa che trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 relativi al rapporto tra il titolare della licenza e dei sostituti. Ciò anche al fine di precisare che nel caso in cui il titolare della licenza si avvalga, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, trova applicazione l'istituto dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

A tal proposito, per soddisfare esigenze di maggiore certezza e sicurezza stradale, si precisa, inoltre, che il titolare di licenza deve presentare al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione integrativa, apposita comunicazione di inizio attività, attestante la sussistenza dei prescritti requisiti, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione aggiuntiva e che i comuni devono garantire idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. La ratio di tale intervento è rendere strutturale il ricorso all'istituto dei turni integrativi, che la legislazione vigente rimette invece alla valutazione discrezionale di ciascun comune.

Al fine di semplificare le procedure amministrative che oggi ostacolano la piena operatività dell'istituto dei turni integrativi, la lettera b) del comma 9 modifica l'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, precisando che l'esame da parte della commissione regionale, preordinato all'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, avvenga con cadenza almeno mensile. Ciò al fine di assicurare una frequenza regolare dell'esame ed uno svolgimento dello stesso ad un intervallo temporale ragionevole, posto che le associazioni di categoria



hanno lamentato che i predetti esami si svolgono di rado, tanto da non consentire una rapida iscrizione nel ruolo da parte di nuovi soggetti interessati a svolgere l'attività di tassista, di noleggiatore o di sostituto alla guida. L'introduzione di tale precisazione appare quindi funzionale ad assicurare maggiore certezza temporale nella calendarizzazione degli esami svolti dalle commissioni regionali. Il **comma 10** interviene con disposizioni di coordinamento normativo a sopprimere le lettere a) e c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si tratta delle previsioni relative alle turnazioni integrative e al rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, in conseguenza delle nuove previsioni introdotte sul punto dalla disposizione in esame.

Articolo 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

A causa della moltitudine di roghi divampati nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 in diverse aree della Regione Siciliana (che hanno determinato la chiusura, in particolare, degli aeroporti delle città di Catania e Palermo), nonché della Regione Sardegna, i viaggiatori e gli operatori del settore turistico-ricettivo hanno subito ingenti danni economici causati, non soltanto dall'interruzione del traffico aereo, ma anche dall'impossibilità di raggiungere le destinazioni turistiche e conseguentemente di fruire dei servizi turistici connessi.

In tal senso, l'intervento normativo mira a garantire l'effettività della tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Tale fondo è finalizzato al rimborso dei costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, della fruizione di servizi extra e di riprotezione dei viaggiatori direttamente ricollegabili ai disagi nei collegamenti o, ancora, di altri costi a questi assimilabili (**comma 1**).

Il **comma 2** prevede che la fase attuativa sia realizzata mediante l'adozione di un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con cui sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

L'intervento normativo si inserisce nell'alveo della disciplina comunitaria tracciata dagli articoli 107, paragrafo 2, lett. b) e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essendo l'efficacia della disposizione de qua subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni e integrazioni, e, ove non applicabile, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni (**comma 3**).

Il **comma 4**, infine, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA'ECONOMICHE



Articolo 5 (Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)

La disposizione prevede una misura incentivante in materia di microelettronica, che trova il suo fondamento e le sue ragioni di urgenza nella necessità di porsi in linea con gli obiettivi del cd. CHIPS ACT europeo, un pacchetto normativo appena approvato dall'Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici. L'industria dei chips è ormai considerata una filiera strategica a livello globale e ciò ha indotto le istituzioni europee a ritenere improrogabile l'adozione dei provvedimenti normativi necessari a definire gli obiettivi strategici da perseguire a livello europeo nel settore della microelettronica, autorizzando una più flessibile applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l'individuazione delle misure da attuare e delle risorse nazionali da impiegare. L'obiettivo dell'intervento in esame è quindi quello di definire e adattare alla realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea.

La disposizione in commento disciplina, in particolare, il "Credito di imposta per Ricerca e lo Sviluppo nella Microelettronica e il Comitato tecnico per la microelettronica".

Il **comma 1** prevede che, nelle more dell'attuazione della riforma fiscale e con l'esigenza di cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più digitalizzati indicati dalla Comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 dell'8 febbraio 2022, concernente "Una normativa sui chip per l'Europa", si riconosce un incentivo - sotto forma di credito d'imposta e nel rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato - alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Il **comma 2** stabilisce il modo in cui il credito d'imposta è calcolato e utilizzato.

Il **comma 3** estende l'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 1 anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Il **comma 4** prevede che le imprese, che vogliano fruire del credito di imposta, richiedano la certificazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

Il **comma 5** stabilisce l'alternatività del credito d'imposta previsto dalla disposizione in esame rispetto al credito d'imposta previsto per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019.

Il **comma 6** prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative della disposizione in esame.

Il **comma 7** istituisce il "Comitato tecnico per la Microelettronica" permanente presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. Esso è composto da un rappresentante rispettivamente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca.

Il **comma 8** prevede le funzioni del Comitato, il quale svolge attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche con l'obiettivo di prevenire e segnalare eventuali crisi di approvvigionamento al Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Inoltre, si stabilisce che il Comitato



predispone – ogni tre anni - e sottopone all’approvazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* un “Piano nazionale della microelettronica”, in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, oltre agli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio effettuato nel periodo precedente.

Il **comma 9** prevede che il Comitato, nell’esercizio delle sue funzioni in materia di microelettronica si avvale del “Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore” di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2022) istituita al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore. Diversamente, per le attività di segreteria il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Infine, il **comma 10**, prevede che per la partecipazione al Comitato non sono previsti compensi.

Il **comma 11** prevede l’apposita copertura finanziaria.

Articolo 6 (Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei)

La disposizione interviene in materia di partecipazione italiana ai programmi europei e, in particolare, alla linea pilota “Chips Joint Undertaking” – che rappresenta uno sforzo collaborativo finalizzato a rafforzare la posizione dell’Europa come leader globale nell’industria dei semiconduttori. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rispondere alla crescente domanda di tecnologie avanzate per i chip e al riconoscimento della loro importanza strategica in diversi settori. Attraverso lo European Chips Act, la Joint Undertaking riunisce, in particolare, importanti esponenti dell’industria e organizzazioni di ricerca, promuovendo sinergie e stimolando l’innovazione lungo l’intera catena del valore della microelettronica. La piattaforma del Chips Joint Undertaking vuole fungere da facilitatore per le collaborazioni pubblico-privati, incoraggiando la collaborazione tra le parti coinvolte e lo scambio di conoscenze per affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità nel settore. Tale forma di partenariato europeo è collegata alla strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final dell’8 febbraio 2022, concernente “Una normativa sui chip per l’Europa”, nonché per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca Beyond-Nano (“Materials and processes Beyond the Nanoscale”).

Pertanto, al **comma 1**, in relazione alle accresciute esigenze per la partecipazione dell’Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo CHIPS Joint Undertaking, si prevede l’incremento dello stanziamento annuale dei seguenti Fondi:

- a) Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale (cap. 7345), per cui si prevede un incremento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- b) Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per cui sullo stanziamento annuale è stabilito un aumento di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Il **comma 2** prevede l’apposita copertura finanziaria.

Articolo 7 (Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche)

L’articolo 7 attiene all’utilizzo dei poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche.

Come è noto, per salvaguardare gli assetti proprietari e intervenire sull’attività delle società operanti in settori reputati strategici per l’interesse nazionale, principalmente a fronte di investimenti diretti esteri, il legislatore, nell’ambito del quadro normativo europeo, ha organicamente disciplinato la



materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo con il decreto-legge n. 21 del 2012. Per mezzo del decreto, in seguito più volte modificato, sono stati definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte del Governo dei poteri speciali, che si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, dettare impegni e condizioni in caso di acquisto di partecipazioni in tali imprese, ovvero opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.

I poteri speciali riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale (art. 1 decreto-legge n. 21/2012), nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni (art. 2 del decreto-legge n. 21/2012) e negli ulteriori settori da individuare con regolamento, fra quelli indicati dalle norme europee (in particolare i settori individuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452). Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G).

L'esercizio dei poteri speciali è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attività strategiche, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che con la nullità delle delibere e degli atti adottati in violazione degli obblighi.

Con l'articolo in esame si autorizza l'esercizio dei poteri speciali anche all'interno del medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere abbiano ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardino uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Tale esercizio è consentito al ricorrere del pericolo e dei pregiudizi per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 21/2012. È fatta salva la verifica sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

L'obiettivo che si vuol raggiungere è quello di monitorare il trasferimento all'estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo.

Il **comma 2** prevede l'adeguamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi della disciplina dei poteri speciali.

Articolo 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)

La disposizione definisce le modalità relative al rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione e prevede una specifica modifica all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"), in materia di limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti.

In particolare, con la norma in esame si prevede che il termine di decadenza di cinque anni, indicato nella norma suddetta, sia innalzato a dieci anni per le grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

La norma tende a rafforzare la reazione dell'ordinamento quando il comportamento delocalizzativo sia adottato da una "grande" impresa. I cinque anni infatti potrebbero, in relazione a grandi investimenti, favorire comportamenti tesi a lucrare il vantaggio economico derivante dagli aiuti di Stato per il tempo strettamente necessario ad impiantare gli investimenti, per poi programmare



delocalizzazione dei beni strumentali agevolati verso Paesi che possono assicurare un basso costo del lavoro. L'aumento a dieci anni del periodo di sorveglianza vale ad inibire o scoraggiare siffatti comportamenti.

Articolo 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico)

Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica promuove la ricerca scientifica. Uno degli ambiti in cui la ricerca scientifica italiana risulta particolarmente avanzata è quello dello spazio e dell'aerospazio. Infatti, l'Italia – attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti internazionali – ha dimostrato una significativa autonomia strategica che ha consentito all'Industria nazionale di maturare competenza e competitività sul mercato internazionale per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti e servizi per il segmento in orbita, cd. upstream (servizi di lancio, sviluppo e produzione di satelliti, infrastrutture, payload, sensori, moduli abitati, robotica, ecc.), nonché per il segmento di terra, cd. midstream (operazioni, sicurezza, terminali, ecc.), e per la filiera dei servizi ed applicazioni, cd. downstream.

Dal 2010, con l'introduzione degli articoli 4 e 189 nel Trattato di Funzionamento dell'UE, anche l'Unione Europea ha preso consapevolezza che lo Spazio è una risorsa strategica, motivo per cui ha intensificato gli sforzi intesi ad acquisire un'autonoma capacità di erogare servizi satellitari. L'importanza di tale settore a livello Unionale è confermata dall'istituzione dell'Agenzia Spaziale Europea, che interviene sulla materia in stretta collaborazione con le Agenzie spaziali nazionali.

In Italia, la competenza aerospaziale è attribuita all'Agenzia Spaziale Italiana, la cui disciplina è regolata dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Successivamente, con la legge 11 gennaio 2018, n.7, al Presidente del Consiglio dei Ministri è stata conferita l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche di tutti i Ministeri interessati ai programmi spaziali ed è stato istituito il "Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio" (COMINT), intervenendo anche sul d.lgs. 128/2003 cit.

In particolare, all'articolo 3 comma 1, lett. a-bis) del suddetto decreto legislativo, è stabilito che "l'ASI predispone, sulla base degli indirizzi del COMINT e del Programma Nazionale per la Ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN) il Documento di visione strategica per lo spazio (DVSS)."

Secondo l'atto del Presidente del Consiglio dei ministri "Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale" del 25 marzo 2019, spazio e aerospazio sono due settori fondamentali e strategici per l'interesse del Paese per tutti i servizi ed applicazioni che possono essere offerti all'utenza nazionale e verso i mercati esteri, così come per il grande impulso alla ricerca scientifica, al progresso tecnologico e alle capacità di sviluppo e produzione dell'industria nazionale.

La disposizione in oggetto si inserisce nel contesto sopra delineato al fine di consentire la realizzazione di interventi, opere e costruzioni afferenti al settore spaziale, con specifico riguardo alla costruzione di Osservatori Astronomici, in un'ottica di semplificazione. L'intervento così realizzato è volto a consentire il pieno raggiungimento delle attività degli Osservatori Astronomici sul territorio nazionale, comprensive dei programmi coordinati e finanziati anche dall'Agenzia Spaziale Italiana o dall'Agenzia Spaziale Europea. La norma in oggetto, quindi, composta da un unico articolo strutturato in tre commi, si applica alle ipotesi in cui le attività degli Osservatori Astronomici implicino la costruzione di nuove opere e relative infrastrutture.

Nello specifico, la disposizione, al **comma 1**, stabilisce che la realizzazione di Osservatori sul territorio nazionale è ritenuta di rilevante interesse strategico per lo sviluppo dell'economia spaziale e della ricerca scientifica e tecnologica.

Al **comma 2** si prevede quindi che l'approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture strettamente funzionali e necessari alle attività di ricerca svolte dall'Osservatorio



equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. È previsto, inoltre, che gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere d), f), g), d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

Articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)

La norma ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) che sta infestando alcune zone costiere italiane creando gravi danni all'economia del settore ittico e dell'acquacoltura. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca, comprendendo con tale termine tutte le forme associative del settore quali ad esempio le cooperative, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)

Con il **comma 1**, la disposizione deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consentendo l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell'andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, possono deliberare la proposta di declaratoria al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale entro trenta giorni dal ricevimento provvede all'istruttoria ed all'emanazione del decreto di declaratoria.

Il **comma 2** stabilisce i criteri di determinazione del fabbisogno di spesa ai fini della ripartizione delle risorse disponibili tra le Regioni.

Il **comma 3** prevede la copertura.

Articolo 12 (Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)

La disposizione normativa prevede misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa ed Alitalia Cityliner Spa, modificando quanto disposto dall' art. 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

In particolare, al **comma 1** si prevede una ulteriore, e non prorogabile, estensione del periodo di fruizione dello strumento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'impres e del made in Italy del 10 gennaio 2023 che ha previsto il termine di esecuzione del programma di cessione delle Società interessate alla data del 14 gennaio 2024 con il conseguente avvio della fase meramente liquidatoria, al solo fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa ed Alitalia Cityliner Spa e consentire anche l'attuazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle Regioni e Province autonome nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

Al **comma 2**, si introduce un meccanismo innovativo per il quale, dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale non viene riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero, della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,



convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale fine viene previsto un meccanismo di certificazione da parte dell'INPS attraverso una richiesta d'ufficio da parte del datore di lavoro all'Istituto con riguardo all'età anagrafiche e contributive vicine alla maturazione del primo diritto utile a pensione. Inoltre, si rinvia ad un decreto interministeriale per la definizione delle relative modalità attuative.

Al **comma 3**, in materia di integrazione da parte del FSTA, si prevede di erogare la misura al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Al **comma 4**, si prevede un massimale retributivo mensile, comprensivo del trattamento di cigs e trattamento straordinario di integrazione salariale del FSTA, pari a 2.500,00 euro

Al **comma 5**, si prevede che le società Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Rispetto alla previsione di cui al **comma 6**, in materia di esonero contributivo si prevede che per i datori di lavoro che assumono, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 13 (Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)

Il presente articolo reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale, in attuazione di accordi internazionali.

In particolare, al **comma 1** prevede che il Consiglio dei ministri possa, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati tra i diversi livelli di governo (amministrazioni statali ed enti territoriali) e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

Il **comma 2** chiarisce che per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.

Il **comma 3** prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nominato, d'intesa con il presidente della Regione territorialmente interessata, un Commissario straordinario di governo al fine di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la realizzazione del programma di investimento. Si prevede, inoltre, che al Commissario non sia corrisposto alcun gettone o emolumento, comunque denominato, e che la struttura commissariale, costituita anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche interessate, operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il **comma 4** dispone che il Commissario straordinario possa provvedere mediante ordinanza, immediatamente efficace, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di antimafia, di misure di prevenzione, nonché dei vincoli unionali. Si prevede che le amministrazioni interessate si esprimano entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza del parere e che, ove la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza sia adottata previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Ai sensi del **comma 5**, si prevede che – fermo restando che il Commissario può procedere, ove ritenuto necessario, con ordinanza in deroga ai sensi del comma 4 - gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento di preminente interesse strategico siano rilasciati dal Commissario nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. Tale autorizzazione unica è rilasciata dal Commissario straordinario all'esito di apposita conferenza di servizi, dallo stesso convocata, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Per la disciplina della conferenza di servizi si opera il rinvio alle vigenti disposizioni previste dalla legge sul procedimento amministrativo.

Il **comma 6** prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati, consentendo altresì la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Inoltre, all'autorizzazione unica si attribuisce l'effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, precisando che la stessa è sostitutiva dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale autorizzazione, comunque denominata, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

Il **comma 7** prevede che resta ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del Regolamento (UE) 2019/452 nonché del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Articolo 14 – (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

L'articolo in oggetto è volto ad introdurre disposizioni urgenti relative al funzionamento della società concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, Società Stretto di Messina S.p.A. (di seguito, la "Società"). In generale, le disposizioni sono volte a consentire il dispiegarsi di una piena e rapida operatività della Società al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria. Ciò, anche al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo in oggetto, da un lato, prevedono deroghe in favore della Società in relazione a talune previsioni di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed alla disciplina di determinazione dei compensi (**comma 1, 2 e 3**) e, dall'altro, autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere un aumento di capitale della Società (**comma 4**).

Si illustra, nel prosieguo, il contenuto analitico delle disposizioni di cui alla norma in oggetto.



Ferma restando la qualificazione della Società quale società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di garantire alla medesima maggiore efficienza e celerità d'azione, i **commi 1 e 2** prevedono che non si applichino le seguenti disposizioni:

- l'articolo 11, comma 6, relativamente alla determinazione del trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e dipendenti della Società, e comma 7, e l'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relativo alle modalità di reclutamento e gestione del personale (**comma 1**);
- in relazione ai dipendenti e dirigenti della stessa, l'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla definizione del tetto al trattamento annuo onnicomprensivo (**comma 2**);
- in relazione agli amministratori della società, l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori, che non possono superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Tale parametro, infatti, non è rilevante per la Società Stretto di Messina, che nel 2013 era in stato di liquidazione (**comma 2**).

Il **comma 2** inoltre prevede, per gli amministratori, la classificazione della Società nella fascia più alta delle cinque fasce individuate dall'articolo 23-bis del d.l. n. 201 del 2011 e dall'articolo 11, comma 6 del d.lgs. n. 175 del 2016. Si evidenzia infatti che gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi definiti dal DM 24 dicembre 2013, n. 166, adottato in attuazione del predetto articolo 23-bis - riferiti al valore di produzione, agli investimenti e al numero di dipendenti, desunti dal valore medio degli ultimi tre esercizi - non sono applicabili alla Società Stretto di Messina, che dal 2013 al 2023 è stata sottoposta a gestione liquidatoria. Resta per gli amministratori della Società il rispetto del tetto annuo onnicomprensivo di cui al predetto articolo 23-bis.

Articolo 15 - Disposizioni urgenti in materia servizi di ormeggio

Al fine di dare urgente attuazione in via amministrativa dal Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, la norma delega il Governo a modificare la disciplina del servizio di ormeggio contenuta nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.

La disciplina recata dal citato Regolamento prevede per il servizio di ormeggio il rispetto di specifiche regole concernenti l'individuazione del numero dei prestatori del servizio e la loro selezione, individuando anche, fra i modelli organizzativi compatibili con l'ordinamento dell'Unione, quello dell'operatore interno, a cui i prestatori del servizio di ormeggio erano di fatto assimilabili. In particolare, al fine di assicurare una efficace organizzazione dei servizi di ormeggio, il regolamento reca disposizioni per regolare l'accesso al mercato per la fornitura di tali servizi nei porti marittimi introducendo le seguenti condizioni:

- requisiti minimi per la fornitura di servizi di ormeggio;
- limitazioni al numero di prestatori;
- obblighi di servizio pubblico;
- restrizioni applicabili agli operatori interni.

La norma, inoltre, consente di dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 1° dicembre 2016, n. 230 che, nel modificare l'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha ridefinito le competenze in materia di obbligatorietà dei servizi tecnico nautici, stabilito l'ambito spaziale di operatività dei predetti servizi e, con specifico riferimento al servizio di ormeggio, ha previsto, tra l'altro, che gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa.



Alla luce di quanto rappresentato l'adeguamento delle disposizioni concernenti il servizio di ormeggio si rende pertanto necessario ed urgente per dare attuazione in via amministrativa al citato Regolamento 2017/352 e assicurare la conformità della disciplina di settore alla normativa eurounitaria e per garantire un'efficiente gestione delle attività portuali afferenti alla sicurezza della in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

Infine, la norma specifica che sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recanti la disciplina per il rilascio di concessioni di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale. Conseguentemente, restano altresì fatti salvi i contenuti delle Linee Guida sulle modalità di applicazione del predetto regolamento emanate con decreto del Ministro il 21 aprile 2023, volte a chiarire alcuni aspetti per il rilascio delle concessioni di aree e banchine e volto ad orientare la valutazione ed il processo decisionale delle Autorità di sistema portuale in materia di rilascio delle concessioni di aree e banchine di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Articolo 16 – Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali

La norma modifica l'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale", introducendo il comma 3-bis al fine di prevedere una procedura semplificata ed accelerata per l'iter di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali indicati nell'Allegato IV-bis al citato decreto-legge 77/2021 per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione del progetto esecutivo previsti dai Piani economici e finanziari (PEF) dei concessionari. L'urgenza dell'intervento è legata all'esigenza di procedere celermente alla conclusione dell'iter autorizzatorio e all'avvio dei cantieri di opere di preminente interesse nazionale, le cui coperture sono inserite nei PEF dei concessionari.

In particolare, la norma mira ad introdurre una procedura semplificata al fine di garantire la rapida realizzazione delle opere che sono di preminente interesse nazionale e che hanno carattere d'urgenza, i cui progetti siano già stati trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e per i quali siano scaduti i termini per la relativa approvazione nel piano economico finanziario di riferimento. La norma prevede infatti che in tali ipotesi la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto, la coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e la presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere sia soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Allegato I.7 al decreto legislativo 30 marzo 2023 n. 36. Pertanto, al fine di garantire una verifica contenuta della suddetta relazione, l'attività è effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

In tali casi, al fine di velocizzare la conclusione dell'iter di approvazione del progetto, non è più richiesto che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprima con un parere sugli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto.

Tale modifica consente di rendere più celere ed efficace il controllo della documentazione a corredo del progetto, essendo svolta dai medesimi soggetti preposti alla verifica preventiva della progettazione, e di assicurare il rapido inizio dei lavori per i seguenti interventi:

- A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2);
- A14 - Bologna-dir. Ravenna;
- A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2);
- A1 - Milano Sud-Lodi;
- Gronda di Genova;
- A14 - Passante di Bologna;
- A13 - Bologna-Ferrara;



A13 - Monselice-Padova;

A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle.

Articolo 17 - Misure urgenti per il settore del trasporto pubblico locale

Il **comma 1, lettera a)** è volto a modificare le modalità di riparto del Fondo Nazionale TPL, al fine di prevedere che una quota pari al 50% delle risorse del medesimo sia distribuita tenendo conto non solo dei costi standard, ma anche dei servizi di TPL complessivamente eserciti in ciascuna regione, come risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL. Tale procedura è, tra l'altro, diretta ad assicurare una contribuzione equa ed uniforme, tra i richiamati Enti, per tutti i servizi di trasporto pubblico locale attualmente eserciti.

Il **comma 1, lettera b)** prevede l'applicazione in via esclusiva delle modalità di riparto delle risorse sopra indicate, al fine di non bloccare la ripartizione del Fondo nelle more dell'adozione del decreto MIT che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi.

Tale modifica si rende altresì necessaria al fine di superare le difficoltà tecniche e di condivisione in sede di Conferenza Unificata per l'adozione del decreto con cui sono definiti gli indicatori necessari a determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi possa ritardare o impedire la ripartizione del citato Fondo. Il **comma 2** reca una modifica all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, ed è finalizzata ad ampliare, non limitandola ai soli funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio, la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da poter essere nominati Gestori della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como da parte del Ministro. L'urgenza della disposizione è legata all'esigenza di provvedere ad una tempestiva sostituzione dei predetti Gestori. A fini di completezza si rileva che la legge 18 luglio 1957, n. 614 reca disposizioni per la sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. In particolare, all'articolo 1, comma 1, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio, per un periodo di cinque anni rinnovabile per una sola volta.

Il **comma 3** prevede che al Commissario straordinario nominato per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma siano attribuiti i compiti relativi a tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, per i quali compiti lo stesso può avvalersi della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione.

Articolo 18 – Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L'articolo in oggetto introduce disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

In particolare, si introducono misure semplificatorie e acceleratorie di modifica del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e come successivamente modificato dal decreto-legge n. 13/2023. In particolare, le nuove disposizioni:

– modificano l'articolo 48, comma 5, al fine di applicano l'iter procedurale disciplinato dall'art. 48 (i.e. conferenza di servizi a cura di RFI) per l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie i cui progetti, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario (**comma 1, lettera a)**);



– modificano l'articolo 48-bis, stabilendo che, per i progetti PNRR/PNC o cofinanziati da fondi strutturali UE, la procedura semplificata di cui agli articoli 44 e 48 del medesimo decreto può applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario; in un'ottica di accelerazione, la modifica consentirà a RFI di avviare l'iter per approvare le sole opere relative alle infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ivi incluse le opere di risoluzione delle interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, con i medesimi effetti previsti dalla normativa di riferimento (i.e. art. 52-bis e ss. del DPR 327/2023) (**lettera b**)).

In linea con le finalità dianzi descritte, la disposizione di cui **comma 2** detta disposizioni urgenti di carattere finanziario per consentire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

Segnatamente, i contratti interessati dalla disposizione in esame sono relativi ai seguenti interventi:

- la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale;
- la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale; e
- la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Trattasi di interventi di particolare rilevanza strategica, inseriti tra gli investimenti obiettivi del PNRR. Al riguardo, si rileva che la tratta 'Terzo Valico dei Giovi' rappresenta un importante tassello del corridoio TEN-T "Reno-Alpi" volta a consentire il trasferimento di una parte molto significativa del traffico merci dalla strada al ferro oltre alla riduzione dei tempi di viaggio tra le principali città del nord-ovest (Genova, Milano e Torino).

La disposizione in esame si configura pertanto quale intervento eccezionale finalizzato ad adeguare i quadri economico e finanziari di tre opere associate a specifici obiettivi di PNRR, ma la cui progettazione è risalente nel tempo. In particolare, si evidenzia che l'Atto integrativo del Terzo Valico dei Giovi risale al 2011, l'Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Tratta Brescia – Verona è stato sottoscritto tra le parti nel 2018 e l'Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Tratta Verona – Vicenza è stato sottoscritto tra le parti nel 2020.

Le variazioni rispetto ai prezzi di materiali da costruzione, dell'energia e dei carburanti intervenute dalla data di sottoscrizione dei predetti contratti ad oggi, ma anche le esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante rendono necessario prevedere – in via straordinaria – una integrazione del quadro economico e finanziario dei tre predetti interventi.

Con l'intervento in esame, volto a promuovere un adeguamento dei quadri economici e finanziari dei predetti interventi, si intende quindi anche promuovere il rispetto dei cronoprogrammi dei relativi lavori e degli obblighi di rendicontazione imposti dall'accesso ai finanziamenti europei. In relazione tale ultima esigenza, la disposizione si prefigge altresì di evitare le incertezze regolatorie che potrebbero compromettere il rispetto degli obiettivi assunti nei confronti dell'Unione europea.

In particolare, il **primo periodo** del comma 2 prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del 'Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche', istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente.

In particolare, il predetto Fondo è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze ovvero per



temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Successivamente, a seguito dell'aumento dei materiali da costruzioni, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.

Inoltre, la disposizione specifica che le predette somme sono riconosciute al contraente generale anche in deroga a specifiche clausole contrattuali di revisione dei prezzi. Ciò in coerenza con il principio dell'equilibrio contrattuale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in ogni caso, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti laddove ricorrano le condizioni per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023.

Al fine di assicurare lo svolgimento da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, il **comma 3** autorizza la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Articolo 19 - Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali

Al fine di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene necessaria l'istituzione di un apposito fondo, denominato 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' (di seguito il "Fondo").

In particolare, il **comma 1**, prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di:

- euro 18 milioni di euro per l'anno 2023;
- euro 20 milioni di euro per l'anno 2024;
- euro 12 milioni di euro per l'anno 2025.

Al Fondo possono accedere i comuni individuati, in relazione al rispettivo numero di abitanti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia determinata con il predetto decreto. Al riguardo la norma specifica che sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.

Inoltre, si prevede che nell'anno 2023, le risorse del Fondo sono prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile.

Al fine di attivare il Fondo, i **commi 2, 3, 4 e 5** stabiliscono le tempistiche e modalità di accesso al Fondo, come di seguito illustrate.

- entro il 15 ottobre 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto volto a definire:
 - o i requisiti per la partecipazione dei comuni
 - o l'importo massimo finanziabile;
 - o i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza da parte dei comuni;
 - o i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria e le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
 - o le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate;
- entro il 31 ottobre 2023, i comuni dovranno presentare le istanze di accesso al Fondo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali. Al riguardo, si specifica che gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il CUP;



- entro il 15 novembre 2023, il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento approva la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l'elenco degli interventi beneficiari;
- entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 120 giorni.

Il **comma 6** specifica che il monitoraggio degli investimenti realizzati è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni».

In relazione alla procedura dianzi menzionata, il **comma 7** prevede che per le annualità 2024 e 2025, i predetti termini sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

Il **comma 8** reca la copertura finanziaria dell'intervento.

Il **comma 9** è volto ad assicurare un'accelerazione della ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" (costruito tra il 1964 e 1966).

Gli eventi sismici occorsi tra maggio e giugno 2012 tra il territorio mantovano e quello emiliano hanno aggravato le già precarie condizioni di stabilità del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" (costruito tra il 1964 e 1966) compromettendo, in particolare, la struttura di attraversamento dell'alveo fluviale. Con ordinanza, la Provincia di Mantova ha pertanto dovuto limitare la circolazione sul ponte, riducendo il limite di velocità a 50 km/h e vietando il transito ai mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate (bus compresi), con rilevanti ripercussioni sul territorio e tessuto economico locale. Nel 2015 è stato approvato il progetto preliminare del nuovo ponte in alveo e, successivamente, la Provincia di Mantova ha affidato l'appalto integrato per la sua realizzazione del suddetto ponte, il cui collaudo è previsto nella seconda metà del 2024. Per la riapertura al traffico del ponte senza alcuna limitazione e in conformità con gli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, risulta necessario ed urgente completare l'intervento sul tratto di viadotto in golena. Per questi motivi, nel 2021 la Provincia di Mantova ha approvato un nuovo progetto di fattibilità tecnica economica "*Ristrutturazione Antisismica del tratto golenale del Ponte sul fiume Po*" che potesse consentire il transito di tutti i mezzi senza alcuna limitazione. A tal fine, si autorizza la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l'anno 2025.

Articolo 20 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

Il **comma 1** apporta modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, all'articolo 37 che istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti.

In particolare, si introduce una precisazione al citato articolo 37, comma 2, lettera a), al fine di escludere dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti il settore dell'autotrasporto merci, dal momento che le medesime, all'attualità, sono già svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l'effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti.



L'urgenza dell'intervento è legata al fatto che dalla modifica deriva la conseguente soppressione, di cui al **comma 2**, del contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori all'ART, che è stato oggetto di reiterati interventi di sospensione per sostenere, nell'attuale congiuntura, le richieste avanzate da un comparto fortemente gravato dal caro benzina.

Il Ministero svolge infatti le seguenti attività e funzioni:

- disciplina dell'autotrasporto nazionale e internazionale di merci;
- rapporti con organismi sopranazionali e con i Ministeri dei trasporti dei Paesi extra U.E. per le problematiche inerenti il trasporto su strada, tenuto conto degli orientamenti in materia di trasporto combinato e intermodale di merci internazionale;
- negoziazione e stesura di accordi bilaterali in materia di autotrasporto merci;
- rilascio autorizzazioni per il trasporto internazionale di cose in conto terzi e autorizzazioni CEMT;
- rapporti con il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le questioni attinenti il trasporto internazionale di merci;
- disciplina dell'autotrasporto nazionale di merci;
- formazione professionale;
- supporto per i rapporti con le associazioni di categoria del settore;
- fornitura delle valutazioni di settore per la disciplina della materia delle limitazioni e divieti alla circolazione;
- monitoraggio e statistica per quanto di competenza nel settore del trasporto merci su strada;
- attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di controlli su strada nel settore del trasporto merci;
- programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa dell'Unione europea nel settore del trasporto merci su strada;
- strategia e metodologia dei controlli e organizzazione delle attività di controllo sul trasporto merci, in collaborazione con le altre istituzioni competenti;
- disciplina dell'accesso alla professione di trasportatore su strada e al mercato del trasporto su strada di merci per conto di terzi, anche ai fini di uniforme applicazione nel territorio nazionale;
- registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento n. 1071/CE/2009 e rapporti con la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione per gli aspetti tecnici;
- rapporti con soggetti istituzionali in materia di tenuta degli Albi degli autotrasportatori;
- formazione ed attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di trasporto stradale di merci;
- rilascio di licenze per il trasporto di merci in ambito U.E.;
- interventi finanziari nel settore dell'autotrasporto;
- normativa sociale dell'autotrasporto (periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo; posizionamento per mezzo dei tachigrafi; orario di lavoro; distacco dei conducenti; AETR etc.) per quanto di competenza e raccordo con le altre amministrazioni competenti per la materia;
- rapporti con il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le questioni attinenti l'accesso alla professione ed il trasporto di merci in ambito U.E..

Alla luce delle funzioni e dei compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dell'autotrasporto merci sopra riportate emerge pertanto la necessità di chiarire che esula dalle competenze dell'Autorità per la regolazione dei trasporti il settore dell'autotrasporto merci.

Al riguardo si precisa altresì che, proprio in relazione a tali attività, nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e, in particolare:



- formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto;
- promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;
- provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
- elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;
- propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici.

Occorre, precisare infine, che, in conseguenza della modifica apportata dalla disposizione, a far data dalla entrata in vigore della norma, gli operatori del settore autotrasporto merci non sono tenuti a versare all'Autorità il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non svolgendo la stessa alcuna attività pertinenti al predetto settore, per le ragioni ampiamente enucleate in premessa.

Al riguardo si ricorda che il comma 6, lettera b) del citato articolo 37 prevede, al fine di garantire il funzionamento dell'Autorità e l'esercizio delle relative competenze si provveda mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione alla sopra richiamata disposizione, da ultimo, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022 che individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2023. Tale delibera individua i seguenti soggetti tenuti alla contribuzione che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- e) operazioni e servizi portuali;
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- g) servizio taxi;
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- k) servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;



l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima.

Sono, inoltre, individuate nella medesima delibera dell'Autorità, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui al precedente comma 1, lettera l), e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2022, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

Delle entrate sopra riportate sono teoricamente imputabili al settore dell'autotrasporto merci i servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere f) e l) e comma 2 della citata delibera dell'Autorità.

Articolo 21 (Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

L'articolo dal **comma 1 al comma 5**, mira ad agevolare il risanamento finanziario degli enti in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL). In particolare, al fine di facilitare il pagamento dei debiti di tali enti, è previsto l'utilizzo di una anticipazione di liquidità a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUOEL, fondo volto, appunto, ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

Si evidenzia che l'ipotesi in questione ripropone, per le annualità 2024, 2025 e 2026, quanto già previsto per gli anni dal 2016 al 2020 dall'articolo 14 del decreto-legge del 24 giugno 2021, n. 113 (misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 194. In attuazione di tale ultima disposizione sono state assegnate anticipazioni agli enti in dissesto finanziario al 31 dicembre 2017, mentre la disposizione in esame individua quali enti beneficiari quelli che hanno deliberato il dissesto finanziario a fa data dal 1° gennaio 2018.

Nello specifico, la norma individua nella massa passiva censita e nella dimensione demografica i criteri per ripartire le somme disponibili tra gli enti dissestati e prevede, altresì, che le risorse sono concesse ed erogate dal Ministero dell'interno. Inoltre, al fine di una celere liquidazione dei debiti censiti, sono introdotti tempi stringenti per il trasferimento delle risorse dal comune all'Organo Straordinario della Liquidazione e sono fissati i tempi della restituzione ed il tasso di interesse da corrispondere. Infine, per gli altri aspetti procedurali di dettaglio, la norma rinvia al decreto interministeriale dell'11 gennaio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2 del TUOEL n. 267/2000.

Il **comma 6** prevede, infine, l'incremento di 2 milioni di euro del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, destinati ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto finanziario, da distribuire in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al decreto in esame.

Articolo 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

La disposizione è finalizzata a superare la situazione di grave impasse che si è venuta a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 luglio 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 26 luglio 2023) in materia di riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge regionale Lombardia n. 30/2006, con il quale veniva delegata ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel d.lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo V.

Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in tema di delega di funzioni amministrative e in materia ambientale, la Corte ha confermato che la potestà legislativa dello Stato in materia



ambientale è esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di derogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito.

A livello nazionale, la decisione rischia di avere effetti significativi. Infatti, deve considerarsi che, in questi anni, la quasi totalità delle Regioni italiane ha delegato agli enti territoriali le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati e che, proprio tale delega, ha permesso la realizzazione degli interventi di bonifica favorendo sia la rigenerazione urbana che la riqualificazione del territorio.

Diventa fondamentale, quindi, intervenire con urgenza al fine di garantire e fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato e dimostratosi più che funzionante, in assenza del quale si rischierebbe di bloccare lo svolgimento delle attività di bonifica.

La proposta normativa contiene, inoltre, specifiche previsioni finalizzate, comunque, a consentire un'attività di verifica e controllo delle funzioni delegate, nonché misure organizzative per consentire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni. E, infatti, previsto che la legge regionale di conferimento disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. L'ultima disposizione fa salve le disposizioni regionali, in modo tale che sia garantita la prosecuzione dei procedimenti in corso.

La norma è estesa anche alle funzioni in materia di rifiuti (art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006), in ragione del richiamo contenuto nella citata sentenza della Corte Costituzionale ai *“principi affermati nella sentenza n. 189 del 2021, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale (l’art. 6, comma 2, lettere b e c, quest’ultima limitatamente al riferimento alla lettera b, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»)», nel rilevato contrasto della delega della funzione amministrativa ivi conferita dall’ente regionale ai comuni – in tema di autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti derivanti dall’autodemolizione e rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti – con la diversa allocazione di detta funzione, prevista dal codice dell’ambiente in favore della regione”*.

Articolo 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

La disposizione reca modifiche concernenti il Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, autorizzando il commissario all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale.

In relazione agli interventi di ricostruzione dei beni privati danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si prevede altresì che l'autorizzazione di spesa inerente agli interventi di parte corrente (di 120 milioni di euro per l'anno 2023) sia incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023 e che tali risorse aggiuntive siano prioritariamente destinate ad alcune tipologie di intervento o danno.

Premesso che, nello stato di previsione del MEF è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

La norma estende dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche di cui alla lettera b) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono



beneficiare del 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

Articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

In tema di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 1 della presente disposizione introduce un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La predetta disposizione si applica a partire dal 1° dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30 novembre 2023 la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024.

In caso di mancata comunicazione entro i sopracitati termini, è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al presente articolo saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 26 (Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)

La norma istituisce per il 2023 una imposta straordinaria a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se operanti tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a seguito dell'andamento dell'economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie.

Ai sensi del **comma 2** l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra i seguenti:

- a) l'ammontare del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- b) l'ammontare del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il **comma 3** stabilisce che l'imposta straordinaria è dovuta, in ogni caso, fino a concorrenza di una quota pari allo 0,1 per cento del valore dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Il **comma 4** disciplina il versamento dell'imposta straordinaria. In particolare, l'imposta è versata in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare per i quali il predetto termine scade nel 2023 effettuano il versamento nel 2024, entro il 31 gennaio.

Il **comma 5** prevede l'indeducibilità dell'imposta straordinaria dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

Il **comma 6**, al fine dell'individuazione della disciplina relativa a riscossione, accertamento e contenzioso applicabile all'imposta straordinaria, rinvia alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.



Il **comma 7** prevede la destinazione delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo al finanziamento del fondo mutui sulla prima casa e a interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

L'articolo interviene DL n. 73 del 2021 e, in particolare, sull'art. 11-octies che detta disposizioni in materia bancaria e creditizia. L'intervento è volto a reintrodurre l'originaria formulazione del comma 2 del predetto articolo, che è stato modificato in sede di conversione del DL n. 69 del 2023 (c.d. "salva infrazioni"). Più precisamente, si vuole ripristinare la regola, in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia).

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 (Disposizioni finanziarie)

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Articolo 29 (Entrata in vigore)

Dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



CAPO I MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

Articolo 1 (*Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali*)

La norma non introduce nuove funzioni in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avendo già la stessa i compiti riferiti alla tutela dei consumatori ai sensi di quanto previsto dal codice del consumo. Nell'ambito dell'AGCM è, infatti, già presente un Dipartimento per la tutela del consumatore articolato in tre direzioni settoriali competenti, nello specifico, in materia di trasporti e turismo, già destinate alla trattazione di questioni relative alle pratiche commerciali scorrette; l'Autorità è, pertanto, già dotata di adeguate competenze professionali e strutture in grado di offrire una prima tutela al consumatore anche con il servizio di *call center* e di comunicazione e segnalazioni *online*, assistere e orientare in merito alle segnalazioni di pratiche commerciali scorrette e gestire la fase istruttoria dei procedimenti relativi alle violazioni previste nell'ambito delle procedure esistenti in materia di pratiche commerciali scorrette. Peraltro, si segnala che, in relazione alle attività previste, infatti, l'AGCM provvederà con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si segnala che nel mese di maggio 2023 si sono concluse le seguenti procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di nuove figure di funzionari:

- concorso pubblico, per titoli ed esami, a **dodici posti** nella qualifica di funzionario in prova, con formazione giuridica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei Funzionari dell'Autorità (F6G) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV[^] Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 69 del 30/08/2022: oltre alle dodici unità già previste ed immesse in ruolo a partire dal 1° giugno 2023, con delibera 30 maggio 2023 l'Autorità ha disposto lo scorrimento delle graduatorie, disponendo l'assunzione degli idonei ulteriormente collocati nelle posizioni comprese dalla tredicesima alla ventitreesima, con conseguente immissione in ruolo di totali **23 nuovi funzionari** di formazione giuridica;
- concorso pubblico, per titoli ed esami, a **otto posti** nella qualifica di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei Funzionari dell'Autorità (F6EC), bandito con Delibera del 5 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV[^] Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 55 del 12/07/2022: oltre alle otto unità già previste, l'Autorità ha disposto lo scorrimento delle graduatorie, disponendo l'assunzione degli idonei ulteriormente collocati di ulteriori cinque unità con conseguente immissione in ruolo di totali **13 nuovi funzionari** di formazione economica.

Si riporta quindi il contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2022.

1



Personale in servizio al 31 dicembre 2022

Qualifica	Personale (n.)		Totale
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	
Dirigente*	21		21
Funzionario**	139	11	150
Operativo***	68	4	72
Esecutivo	10		10
<i>Totale</i>	238	15	253
Comando/distacco			21
<i>Totale</i>			274

A tale contingente vanno quindi aggiunti i nuovi funzionari assunti a tempo indeterminato nel numero di 36 unità, con un aumento di circa il 25% del numero dei funzionari.

Alla luce dei dati sopra riportati, in considerazione del rilevante aumento del contingente dell'Autorità, dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità può provvedere alle attività aggiuntive sopra riportate con le risorse umane, finanziarie e strumentali sussistenti a legislazione vigente.

Articolo 2 (*Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili*)

La disposizione è destinata ad applicarsi ai futuri accordi tra amministrazione e compagnie aree che, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 accettano gli obblighi, ovvero partecipino alla gara per l'affidamento in esclusiva del servizio di trasporto sulla rotta interessata da OSP. Prevedendo semplicemente un livello massimo tariffario, la disposizione incide soltanto sulla politica di *revenue management* della compagnia area e non ha incidenza sulle risorse statali, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*)

Il **comma 1** interviene con misure finalizzate a soddisfare un temporaneo incremento della domanda del servizio di taxi in relazione – a titolo esemplificativo – a variazioni dei flussi turistici o a grandi eventi. In particolare, prevede la possibilità di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive – di durata non superiore a dodici mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla predetta ricognizione dei dati - per l'esercizio del servizio di taxi. Segnatamente, si prevede che la determinazione del numero delle licenze avvenga in proporzione alle esigenze dell'utenza, in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell'esigenza, e con una durata,



in ogni caso, mai superiore ai dodici mesi. Sul punto, si precisa, inoltre, che le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle attraverso la gestione in proprio oppure mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi.

La possibilità di rilasciare licenze stagionali o temporanee è già prevista a legislazione vigente come una delle attività amministrative di competenza dei comuni, che conseguentemente sono già chiamati a svolgere in via ordinaria tali funzioni. Rispetto a tale quadro normativo, la novità introdotta dalla disposizione in esame riguarda esclusivamente la possibilità di attribuire le licenze stagionali o temporanee anche ai soggetti già titolari di licenze taxi, in deroga ai limiti fissati dall'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Trattasi, pertanto, di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi 2 e 3** disciplinano le modalità di svolgimento del concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive per il servizio di taxi, destinato ad operare nelle more della ricognizione dei dati relativi alla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea.

Si tratta di un meccanismo di ampliamento dell'offerta di servizi taxi aggiuntivo agli ordinari strumenti già previsti a legislazione vigente, che tuttavia può essere svolto dai comuni individuati dalla disposizione in esame (comuni capoluogo di regione, comuni capoluogo sede di città metropolitane e città sede di aeroporto internazionale) con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si tratta, infatti, dell'attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di una disposizione che semplifica le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni.

Il concorso straordinario prevede quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, nonché il versamento di un contributo, il cui importo è fissato dal comune competente sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. I comuni potranno determinare l'importo del contributo avvalendosi anche degli studi ricognitivi pubblicati dall'Agenzia delle entrate.

Trattasi, pertanto, di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiranno in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e saranno destinati a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi alla data di pubblicazione del bando.

Si evidenzia che nei comuni interessati dalla presente disposizione non risultano ad oggi pendenti bandi di concorso per il rilascio di licenze aggiuntive. In ogni caso, la norma in esame non sostituisce le procedure ordinarie per l'ampliamento dell'offerta di servizio, per le quali si conferma la disciplina di settore anche rispetto alla gratuità o onerosità della licenza e alla destinazione degli eventuali proventi.

Il comma 4 prevede che ai soggetti vincitori del concorso straordinario sia riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024 e ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari



al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Il comma 5 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli di cui al medesimo comma 4 è, altresì, riconosciuto: a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio; b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

In proposito si osserva che l'art. 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, per quanto qui rileva, a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella GURI n. 113 del 16 maggio 2022, si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo per le annualità 2022, 2023 e 2024 destinando una quota parte al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Le risorse, in questione sono state allocate sul capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy numero 7323 piano gestionale 2 denominato credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria m1, n1 e n2 - somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 agenzia delle entrate

Attualmente vi sono ancora disponibili risorse 2023 da distribuire per € 139.029.500,00 su M1 CO2 0-20 e per € 207.491.750,00 su M1 CO2 21-60.

Per il 2024 le risorse M1 per tutte e tre le fasce (0-20; 21-60 e 61-135) sono ancora in toto disponibili e ammontano complessivamente 590 milioni di euro.

Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consigli dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

Il **comma 8** prevede la stipula, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato



utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni.

Dalla stipula dell'intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in ogni caso, le risorse per la realizzazione delle soluzioni e interventi dinanzi menzionati saranno individuate nell'ambito della predetta intesa in sede di Conferenza unificata a valere sui programmi di finanziamento già presenti a legislazione vigente.

Il **comma 9** integra le disposizioni finalizzate ad ampliare l'offerta di servizi taxi tramite misure volte a favorire l'utilizzo dell'istituto – già previsto a legislazione vigente, ma scarsamente utilizzato a causa delle relative complessità amministrative – dell'attivazione di turni integrativi di servizio.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 10** interviene con disposizioni di coordinamento normativo volte a sopprimere le lettere a) e c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si tratta delle previsioni relative alle turnazioni integrative e al rilascio di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, in conseguenza delle nuove previsioni introdotte sul punto rispettivamente al comma 3, lettera b), e al comma 2.

Trattasi, pertanto, di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 4 (*Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo*)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo. L'intervento è stato ponderato in considerazione del limitato arco temporale di riferimento, compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, nonché con specifico riferimento alla circoscritta area territoriale di interesse turistico della regione Siciliana e della regione Sardegna colpite dagli eccezionali eventi verificatesi nel suddetto periodo.

Inoltre, le modalità di attuazione dell'intervento normativo sono definite sulla base di specifiche fattispecie individuate dalla norma e di precisi criteri di erogazione dei rimborsi analiticamente individuati con successivo decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Alla luce di quanto sopra, le risorse stanziare, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, sono, dunque, congrue per procedere all'erogazione dei rimborsi a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico-ricettivo così come individuati dalla norma.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito presso il Ministero del turismo e provvisto di una adeguata dotazione finanziaria per l'anno 2023 e pertanto utilizzabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'intervento normativo in esame.

CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 5 (*Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica*)

Commi da 1 a 6: Si riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nel paragrafo 3 dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nei limiti della risorse di cui al comma 11.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che la misura determina oneri corrispondenti ai limiti di spesa previsti normativamente ai sensi della medesima disposizione, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.



Commi da 7 a 10: prevedono l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy del Comitato tecnico permanente per la microelettronica, la composizione e le relative funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati e che per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Comma 11: Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

Articolo 6 (*Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei*)

La disposizione, in relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «*Chips Joint Undertaking*», nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore incrementa: a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 derivanti dalle esigenze di assicurare la partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «*Chips Joint Undertaking*», nonché per garantire lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore, pari a 3 milioni per l'anno 2023, a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.



Articolo 7 (*Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche*)

La disposizione, in materia di poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche, integra l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21/2012, inserendovi un periodo aggiuntivo che ricomprende, all'interno della disciplina di settore, specifiche operazioni riferite ad attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali e di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché alle tecnologie di produzione alimentare. La disposizione in esame non attribuisce nuovi compiti e funzioni all'amministrazione competente a ricevere e istruire le relative notifiche (ossia il Dipartimento appositamente preposto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), ma prevede soltanto, al comma 1, che l'esercizio dei poteri speciali è consentito anche all'interno del medesimo gruppo quando concerne gli asset indicati nell'ambito di attività infragruppo che riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea e, al comma 2, che i dPCM adottati ai sensi dell'art. 2, decreto-legge n. 21/2012 siano adeguati all'art. 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge. All'attività amministrativa conseguente si provvede, in seno alla Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni eventualmente competenti per materia, nell'ambito delle risorse umane specializzate, finanziarie e strumentali già disponibili per le questioni afferenti all'esercizio dei poteri di Golden power.

Articolo 8 (*Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione*)

La disposizione si limita ad ampliare l'arco temporale in cui vigono restrizioni per le grandi imprese (individuata ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003) che hanno ricevuto l'agevolazione e che intendono delocalizzare in tutto o in parte la propria attività. Essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (*Interventi in materia di opere di interesse strategico*)

Prevede che siano considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati da ESA e ASI. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 (*Misure urgenti nel settore della pesca*)

La norma ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all'economia del settore ittico. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca, comprendendo con tale termine tutte le forme associative del settore, quali, ad esempio, le cooperative, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si



provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 11 (*Misure urgenti per le produzioni viticole*)

Con il comma 1, l'articolo deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consentendo l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell'andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale entro trenta giorni dal ricevimento provvede all'istruttoria ed all'emanazione del decreto di declaratoria.

Il comma 2 stabilisce i criteri di determinazione del fabbisogno di spesa ai fini della ripartizione delle risorse disponibili tra le regioni.

Il comma 3 destina nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori", come finanziato annualmente con le risorse provenienti dal Fondo protezione civile.

Articolo 12 (*Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa*)

Dagli archivi gestionali INPS la proroga della concessione di ulteriori 10 mesi di CIGS per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 riguarderebbe un numero di dipendenti pari a 3.238 lavoratori attualmente fruitori del trattamento di integrazione salariale (lettura maggio 2023).

Tale platea è stata nettizzata della parte di lavoratori che maturano il requisito per il diritto alla pensione nell'anno 2023 (pari a 450 lavoratori).

Per coloro che maturano il diritto a pensione nel corso dell'anno 2024 la prestazione CIG è stata calcolata pro-quota per i mesi fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La platea oggetto del comma 1 del presente articolo, alla luce di quanto sopra esposto, si riduce a 2.788 lavoratori, di cui 186 prossimi pensionati nel 2024. La quantificazione dell'onere derivante dalla prestazione in esame è stata effettuata sui dati individuali relativi alle retribuzioni (comprensive dell'indennità di volo se presente), decorrenze della pensione e mesi di CIG concedibili.

Tuttavia, per fornire una indicazione media dei parametri utilizzati, dagli archivi si evince che la retribuzione media mensile individuale 2023 è pari a 2.286 euro, il numero medio di mesi di prestazione CIG concedibili nel 2024 è pari 9,65 con importo medio mensile CIG 2024 pari a 1.288,4 euro.

I massimali di CIGS e Naspis sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2023 deliberato l'11 aprile 2023 ed è stata considerata un'aliquota contributiva IVS pari al 33%.

Si precisa che, si prevede un onere per l'anno 2024 per effetto del licenziamento al termine dell'ulteriore periodo di proroga CIGS di cui al presente provvedimento in relazione all'esonero dalla corresponsione del ticket licenziamento.



La quantificazione dell'onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori oggetto della presente norma è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

Platea oggetto di sgravio: dai 2.788 lavoratori potenziali beneficiari della proroga CIGS 2024 sono stati esclusi i 186 lavoratori per i quali matura il requisito pensionistico nel corso del 2024. Della platea risultante è stata ipotizzata l'assunzione per il 20% dei lavoratori in data 1° luglio 2024.

Durata sgravio 36 mesi;

Limite massimo annuo di sgravio: 6.000 euro;

- Retribuzione media mensile 2024: 2.366 euro;
- Importo medio mensile CIGS 2024: 1.288,4 euro;
- Aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro: 31%;
- Aliquota fiscale media: 23%

In considerazione dell'esonero contributivo di cui al comma 6, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni dei lavoratori percettori della proroga CIGS, nella tabella seguente è riportato l'onere per tale proroga CIGS prevista dalla disposizione in esame al netto del minor onere derivante dalla mancata fruizione della CIGS fino al 31/10/2024 dalla data di assunzione ipotizzata al 1° luglio 2024.

ALITALIA - STIMA ONERI NETTI PER PROROGA CIGS 10 MESI NEL 2024

(importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	Oneri 10 mesi CIGS 2024			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo (60% retr. nel limite di 2.500 euro) – commi 3 e 4	Onere per esonero versamento quote di accantonament o TFR Comma 5	Onere per esonero versamento Ticket licenziament o Comma 5
	Prestazioni	Coperture figurative	Totale (comma 1)			
2024	-32,0	-19,2	-51,2	-5,8	-6,6	-8,7

Nella tabella seguente è riportato l'onere derivante dalla concessione dell'esonero contributivo di cui al comma 6.



**ALITALIA - Onere derivante dall'esonero contributivo per
l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal
1/1/2024 al 31/10/2024
(Importi in milioni di euro)**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la
finanza pubblica)

Anno	Onere di esonero al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di esonero al netto degli effetti fiscali
2024	-1,3	0,0	-1,3
2025	-3,1	0,5	-2,6
2026	-3,1	1,0	-2,1
2027	-1,8	0,7	-1,1
2028	0	0,2	0,2
2029	0	-0,3	-0,3
2030	0	0,0	0,0
2031	0	0,0	0,0
2032	0	0,0	0,0
2033	0	0,0	0,0

Agli oneri del comma 1 pari a 51,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità

Agli oneri del comma 3 pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Agli oneri del comma 5 pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Agli oneri del comma 6 pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,0 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6;



b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029 mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 13 (*Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale*)

In relazione a programmi di investimento strategici nazionali individuati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, la disposizione intende attribuire a un commissario straordinario di Governo, appositamente nominato, i poteri di coordinamento dell'azione amministrativa necessari per la realizzazione degli interventi relativi al programma di interesse strategico nazionale. Il Commissario può provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, dei poteri sostitutivi sugli assetti societari di cui al d.l. n. 21/2012, nonché dei vincoli unionali. Il Commissario al quale non spettano gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione "Attrazione e sblocco degli investimenti", di cui all'art. 30 del DL n. 50 del 2022.

Pertanto, dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (*Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158*)

Il **comma 1** prevede un regime di deroga in favore della Società in relazione a talune previsioni di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei dirigenti e dei dipendenti sono a carico della Società e che vi è capienza nel bilancio della Società per coprire i predetti maggiori oneri.

In linea con quanto previsto dal comma 1, il **comma 2** dell'articolo in oggetto è volto a chiarire la determinazione dei compensi dei dirigenti e dei dipendenti applicabile alla Società, ai quali non si applica la disposizione di cui all'art. 23-bis, comma 1, del DL n. 201 del 2011, anche al fine di assicurare alla stessa la disponibilità di professionalità necessarie e garantire compensi adeguati alle straordinarie responsabilità poste in capo alla Società.

Per gli amministratori, invece, è previsto che ai fini del loro trattamento economico, la società venga ricompresa nella prima fascia di cui al decreto attuativo dell'articolo 23-bis del citato



DL. In particolare, il secondo periodo del comma 2 prevede la classificazione della Società nella fascia più alta delle cinque fasce individuate dall'articolo 23-bis del d.l. n. 201 del 2011 e dall'articolo 11, comma 6 del d.lgs. n. 175 del 2016. Si evidenzia infatti che gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi definiti dal DM 24 dicembre 2013, n. 166, adottato in attuazione del predetto articolo 23-bis - riferiti al valore di produzione, agli investimenti e al numero di dipendenti, desunti dal valore medio degli ultimi tre esercizi - non sono applicabili alla Società Stretto di Messina, che dal 2013 al 2023 è stata sottoposta a gestione liquidatoria. Per le medesime ragioni, si introduce una deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori, che non possono superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Il **comma 3** specifica che sono derogati i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo così una deroga al tetto pari a 240.000,00 euro derivante dal cumulo tra trattamenti previdenziali e altri trattamenti economici.

Come rilevato in relazione al comma 1, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i costi della remunerazione dei membri degli organi sociali sono a carico della Società e che anche rispetto a questi oneri il bilancio della Società si dimostra capiente

Il **comma 4** modifica il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, relativamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società da parte del Ministero dell'economia e delle Finanze.

In particolare, il comma in oggetto prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, un aumento di capitale pari a:

- **50 milioni di euro**, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; e
- **320 milioni di euro**, già stanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35. Al riguardo, si rileva che il citato articolo 4, comma 9 prevede la copertura finanziaria mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'aumento di capitale sarebbe realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze a risorse invariate, utilizzando somme già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 35 del 2023.

Si precisa che tali risorse erano stanziati dal decreto-legge n. 35 del 2023 per le operazioni relative al trasferimento di una quota della partecipazione di ANAS al Ministero



dell'economia e delle finanze, il cui valore doveva essere determinato sulla base di una relazione giurata di stima di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 2023. La complessità di tale determinazione in una società che ha visto di recente (1° aprile 2023) revocato uno stato di liquidazione proseguito per circa dieci anni induce a perseguire ai fini del perfezionamento dell'azionariato la soluzione alternativa dell'aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, alla lettera b), si dispone la sostituzione del comma 3 dell'articolo 2 del DL n. 35/2023 e, in tale contesto, prevede in materia tributaria che tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al comma in parola sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

Articolo 15 *(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)*

Al fine di dare urgente attuazione in via amministrativa al regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, la norma delega il Governo a modificare la disciplina del servizio di ormeggio contenuta nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.

La disciplina recata dal citato regolamento prevede per il servizio di ormeggio il rispetto di specifiche regole concernenti l'individuazione del numero dei prestatori del servizio e la loro selezione, individuando anche, fra i modelli organizzativi compatibili con l'ordinamento dell'Unione, quello dell'operatore interno, a cui i prestatori del servizio di ormeggio erano di fatto assimilabili.

Alla luce di quanto rappresentato l'adeguamento delle disposizioni concernenti il servizio di ormeggio si rende pertanto necessario ed urgente per dare attuazione in via amministrativa al citato regolamento 2017/352 e assicurare la conformità della disciplina di settore alla normativa eurounitaria e per garantire un'efficiente gestione delle attività portuali afferenti alla sicurezza della in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 *(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)*

Il **comma 1**, modificando l'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede una misura di semplificazione del procedimento di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali indicati nell'Allegato IV-bis al citato decreto-legge 77/2021.

In particolare, si prevede che, qualora il progetto esecutivo sia stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto, la coerenza delle scelte



progettuali con le norme vigenti e la presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere sia soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023 n. 36. In tali casi, ai fini della conclusione dell'iter di approvazione dei progetti, non è più richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto.

La disposizione, si limita ad introdurre norme di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, tali da garantire il rispetto del cronoprogramma previsto. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 (*Misure urgenti per il trasporto pubblico locale*)

Il **comma 1, lettera a)**, modifica le modalità di riparto del Fondo Nazionale TPL, al fine di prevedere che una quota pari al 50% delle risorse del medesimo sia distribuita tenendo conto non solo dei costi standard, ma anche dei servizi di TPL complessivamente eserciti in ciascuna regione, come risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede l'applicazione in via esclusiva delle modalità di riparto delle risorse sopra indicate, al fine di non bloccare la ripartizione del Fondo nelle more dell'adozione del decreto MIT che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, che ridefiniscono i criteri di riparto del Fondo Nazionale TPL. Da esse, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614 al fine di ampliare, non limitandola ai soli funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio, la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da poter essere nominati Gestori della navigazione laghi Garda, Maggiore e di Como da parte del Ministro.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 che, in relazione alla determinazione del compenso del gestore, che rimane invariato, continua a prevedere il rinvio alla disciplina recata dal citato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa al limite del trattamento retributivo per gli incarichi dalle amministrazioni dello Stato. Inoltre, la norma reca espressamente la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si precisa che la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto rimane inalterata la fonte di copertura della retribuzione spettante al Gestore, che continua a trovare copertura nell'ambito delle risorse del bilancio dell'ente. La disposizione, infatti, consentendo lo svolgimento delle sopra dette funzioni anche a soggetti estranei al perimetro della pubblica amministrazione non determina un aggravio per la finanza pubblica



in quanto il costo a carico dell'ente rimane invariato a prescindere dal soggetto che svolge la funzione di gestore, a cui viene corrisposto.

Il **comma 3** attribuisce al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma, i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi.

A tale scopo, stante l'elevato grado di complessità degli interventi infrastrutturali da realizzare, si prevede che il Commissario Straordinario operi continuando ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche, nel caso di fusione di detta società con altra ugualmente sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. In relazione a tale facoltà di avvalimento, il Commissario straordinario può riconoscere una remunerazione per le funzioni tecniche a valere sul Quadro Economico degli interventi, in linea con quanto previsto dall'allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (articolo 45, comma 1 codice dei contratti).

Le descritte disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per la realizzazione degli interventi, il Commissario opera nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi e gli oneri connessi al previsto avvalimento della Società sono posti a carico dei quadri economici degli interventi.

Articolo 18 *(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

L'articolo in oggetto introduce disposizioni volte a **garantire il rispetto del cronoprogramma** dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

In particolare, si introducono misure semplificatorie e acceleratorie di modifica del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e come successivamente modificato dal decreto-legge n. 13/2023. In particolare, le nuove disposizioni:

- modificano l'articolo 48, comma 5, al fine di applicare l'iter procedurale disciplinato dall'art. 48 (i.e. conferenza di servizi a cura di RFI) per l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie i cui progetti, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario (**lettera a**));
- modificano l'articolo 48-bis, comma 1, stabilendo che, per i progetti PNRR/PNC o cofinanziati da fondi strutturali UE, la procedura semplificata di cui agli articoli 44 e 48 del medesimo decreto può applicarsi anche nel caso in cui, per indisponibilità dei relativi progetti, non sia stato possibile approvare le predette opere unitamente al progetto ferroviario; in un'ottica di accelerazione, la modifica consentirà a RFI di avviare l'iter per approvare le sole opere relative alle infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali



alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ivi incluse le opere di risoluzione delle interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, con i medesimi effetti previsti dalla normativa di riferimento (i.e. art. 52-bis e ss. del DPR 327/2023) (**lettera b**)).

Il **comma 2** detta disposizioni finalizzate ad adeguare il contributo statale per lo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prezzi energetici riconosciuti ai contratti pubblici affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.a. e finanziati anche in parte sulle risorse del PNRR. Per tali contratti, in ragione dell'esigenza di garantire il rispetto dei cronoprogrammi e degli obblighi di rendicontazione imposti dall'accesso ai finanziamenti europei, si rende necessario adeguare le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 per gli anni 2023 e 2024.

In particolare si prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente.

Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche - allocato nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 7007 M/P/A 14/10/2) - è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze, motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Con normativa successiva, a seguito dell'aumento dei materiali da costruzioni causato dalla pandemia e poi dalla guerra russo-ucraina, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.

Le risorse assegnate a partire dall'anno 2020 si sono rivelate congrue e coprono, ad oggi, tutte le richieste presentate secondo le tempistiche e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare, per l'anno in corso è stata liquidata per intero la prima *tranche* di istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2023 (prima finestra), mentre è in corso di verifica e liquidazione la seconda *tranche* di istanze, presentate entro il 31 luglio (seconda finestra). Rimangono da attivare la terza e quarta *tranche* di istanze, che potranno essere presentate, rispettivamente, entro il 30 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024.

Alla data del 1° agosto 2023, sono disponibili sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche euro 998.079.349,65 in termini di residui di lettera f) di provenienza 2022 ed euro 1.495.320.291,48 in termini di competenza 2023, oltre che euro 550.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (dati Sicoge).

A valere sulle risorse sopra indicate si prevede di procedere alle seguenti erogazioni:



- seconda finestra chiusa il 31 luglio 2023: sono state presentate n. 2962 istanze, per complessivi **euro 454.724.021,75**. Considerando un integrale accoglimento di tali istanze, tale importo verrà erogato utilizzando le risorse in conto residui 2022.
- terza finestra, chiusura entro il 30 ottobre 2023: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi **euro 500.000.000,00**. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando le risorse in conto residui 2022.
- quarta finestra, chiusura entro il 31 gennaio 2024: sulla base di un cautelativo trend di spesa, si stimano richieste per complessivi **euro 500.000.000,00**. Considerando un integrale accoglimento delle istanze, il predetto importo verrà soddisfatto utilizzando, nell'esercizio finanziario 2024, le risorse disponibili in conto residui 2022 e 2023.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui al comma 2, la stima è stata effettuata sulla base della produzione attesa. In particolare, R.F.I. rappresenta che l'incremento richiesto è volto ad allineare i riconoscimenti da effettuare ai contraenti generali a quelli derivanti dall'applicazione dei tariffari aggiornati negli appalti ordinari. Le stime sono state effettuate mediante la verifica dell'incremento medio delle tariffe RFI 2023 rispetto alle tariffe del 2011 (l'Atto integrativo del Terzo Valico dei Giovi risale infatti al 2011), del 2018 (l'Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Trattata Brescia – Verona è stato sottoscritto tra le parti nel 2018) e del 2020 (l'Atto integrativo del 1° lotto funzionale della Trattata Verona – Vicenza è stato sottoscritto tra le parti nel 2020). Si tratta quindi di variazioni rispetto ai prezzi di materiali da costruzione, dell'energia e dei carburanti intervenute dalla data di sottoscrizione dei predetti contratti ad oggi, ma anche le esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante rendono necessario prevedere – in via straordinaria – una integrazione del quadro economico e finanziario dei tre predetti interventi

Al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, il **comma 3** autorizza la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

A tal fine, è individuata la copertura finanziaria degli oneri, disponendo la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La quantificazione del costo annuale a regime derivante dalla norma in esame è di euro 180.000, calcolata secondo i dati riportati nella seguente tabella.



Preliminarmente, si rappresenta che l'Unità di missione PNRR dovrà attivare controlli sostanziali per il 10% del totale dei CUP rilasciati (pari a n. 1.200). Ciascuna missione *in loco* richiede la presenza necessaria di n. 3 dipendenti e la permanenza di n. 2 giorni sul luogo del controllo.

La stima delle spese per vitto è stata effettuata sulla base dei limiti vigenti previsti per il personale della pubblica Amministrazione, considerando anche la presenza di un dirigente di seconda fascia (due pasti giornalieri: euro 44,26 per il personale delle Aree ed euro 61,10 per il personale con qualifica dirigenziale). La stima delle spese per trasporto è stata quantificata considerando un tragitto medio di 800 km a/r, con trasporto ferroviario o aereo. Le spese per alloggio sono state quantificate considerando un costo medio per pernottamento, per persona, pari a 200 euro.

numero missioni annuali	personale coinvolto	vitto giornaliero	alloggio giornaliero	trasporto	costo per persona per missione	costo totale annuo
120	3	50,00 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €	180.000,00 €

Articolo 19 (*Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali*)

Al fine di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene necessaria l'istituzione di un apposito fondo, denominato 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' (di seguito il "**Fondo**").

In particolare, il **comma 1**, prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di:

- 18 milioni di euro per l'anno 2023;
- 20 milioni di euro per l'anno 2024;
- 12 milioni di euro per l'anno 2025.

Al Fondo possono accedere i comuni individuati, in relazione al rispettivo numero di abitanti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia determinata con il predetto decreto interministeriale. Al riguardo la norma specifica che sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.

Si evidenzia che il decreto interministeriale di attuazione della disposizione in esame potrà prevedere l'erogazione ai comuni beneficiari, all'esito della pubblicazione della graduatoria, di una anticipazione ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento. Attraverso tale meccanismo di anticipazione, potrà essere garantito un utilizzo delle risorse disponibili da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coerente con i limiti temporali di impegno contabile.



Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto tengono conto del presumibile grado di realizzo degli interventi e della predetta anticipazione.

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 stabiliscono le tempistiche e modalità di accesso al Fondo. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che recano la procedura per l'accesso al Fondo dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in relazione alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2 del DL n. 154/2008 per un importo di 12,6 milioni per l'anno 2024.

Il **comma 9** è volto ad assicurare un'accelerazione della ristrutturazione antisismica del ponte del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito lungo la S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" (costruito tra il 1964 e 1966) nella sua interezza (alveo+golena).

La disposizione autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golendale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.

Si riportano di seguito i dettagli dell'opera e il relativo stato di avanzamento progettuale del "tratto golendale".

Il problema originario afferente alla completa ristrutturazione del ponte lungo la S.P. Ex S.S. n.413 "Romana" è legato alla diversa tipologia di intervento prevista inizialmente per il "tratto in golena" e per il "tratto in alveo" del manufatto esistente. Per il primo era previsto un risanamento conservativo e miglioramento statico, mentre per il secondo la completa ristrutturazione antisismica (in corso di esecuzione).

La scelta dei tipi di intervento da eseguire è stata vincolata sia al diverso grado di ammaloramento dei due tratti di ponte (degrado calcestruzzo e acciaio per il primo, gravi cedimenti fondazionali con conseguenti deformazioni del piano viario per il secondo), sia alla disponibilità di risorse finanziarie da investire da parte dell'Ente.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori per il "tratto in alveo" è emersa in modo decisivo l'inattuabilità di un "mero" intervento di risanamento conservativo e miglioramento statico del "tratto golendale" e la contemporanea necessità di eseguirne invece una completa ristrutturazione antisismica per garantire l'omogeneità di risposta al sisma da parte di tutto il manufatto, quindi garantire la miglior sicurezza possibile agli utenti della strada e la durabilità dell'opera nel tempo.

A seguito del reperimento di nuove risorse finanziarie è stato possibile per la Provincia di Mantova pervenire alla redazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la completa ristrutturazione antisismica* (per brevità P.F.T.E.) per il tratto golendale del ponte. Ad oggi quindi, sul "tratto golendale", il P.F.T.E. è l'unica fase progettuale affrontata dalla



Provincia. Attualmente tale fase progettuale è in procinto di essere perfezionata intervenendo su alcuni aspetti tecnico-realizzativi del manufatto a seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

- a) il notevole aumento dell'importo del quadro economico dell'opera, non più sostenibile da parte dell'Ente;
- b) l'improcrastinabile necessità di mettere in sicurezza il ponte esistente che ha spinto la Provincia di Mantova all'esigenza di realizzare una campata di transizione provvisoria in acciaio (lavori in corso di esecuzione) tra il nuovo ponte ad arco e il tratto golenale dell'esistente al fine di affrancarsi dal "tratto in alveo" gravemente deformato e deviare il traffico sul nuovo ponte ad arco collocato in posizione provvisoria. Scelta, questa, dettata dall'impossibilità da parte dell'Ente di poter affidare all'attuale R.T.I. esecutore dei lavori del "tratto in alveo" anche la *progettazione definitiva ed esecutiva oltre l'esecuzione dei lavori del "tratto golenale"* del ponte, sia per quanto indicato al precedente punto a), sia per la conferma a non procedere in tal senso, avuta da ANAC con propria delibera n.504 del 02.11.2022.

Quadro riassuntivo fonti di finanziamento.

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento in disponibilità della Provincia di Mantova per un complessivo di euro **15.561.536,06**.

pSBPo tratto golenale		
Importo impegnato [€]	Fonte finanziamento	CAPITOLO uscente
900.000,00 €	Regione Lombardia	67118/50
475.000,00 €	Provincia di Mantova (da Autostrada A22)	67118/50
1.000.000,00 €	Avanzo libero Provincia MN 2017	67118/60
3.142.308,70 €	Decreto Ponti annualità 2021	67118/57
3.581.157,38 €	Decreto Ponti annualità 2022	67118/11
5.251.000,00 €	Contributo Struttura Commissariale Sisma 20 e 29 maggio 2012	67118/55
1.212.069,98 €	Ulteriore Avanzo libero Provincia MN 2020	67118/61
15.561.536,06 €		

Cronoprogramma dell'intervento.

Alla luce di quanto espresso, è previsto l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori che, all'epoca dell'approvazione in linea tecnica del P.F.T.E. (Decreto del Presidente n.91 del 02-08-2021), prevedeva la completa ristrutturazione antisismica del manufatto in 425 gg naturali e consecutivi.

Quadro economico dell'opera.

L'importo complessivo quantificato nel Q.E.G. per l'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è pari a Euro 25.367.000,00 (Allegato n.1).



Ad oggi la Provincia di Mantova è in grado di far fronte a tale importo per un valore pari a euro 15.561.536,06.

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto a luglio 2023 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia - Provincia di Mantova relativo al cofinanziamento dell'intervento denominato *S.P. ex S.S. n. 413 "Romana" - Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po (CUP G41B21003100005)*, prevede l'impegno del Ministero a finanziare l'intervento per un importo pari a euro 6.500.000,00, di Regione Lombardia per un importo pari a euro 3.500.000,00 (totale cofinanziamento euro 10.000.000,00) e della Provincia di Mantova (soggetto beneficiario dei predetti contributi) in qualità di responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione.

Per quanto concerne la quota di finanziamento di competenza della Regione Lombardia, essa è garantita dalla delibera n. XII/690, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 17 luglio 2023, recante *"Piano Lombardia – Programma degli interventi per la ripresa economica. Aggiornamento dell'Allegato 1 della DGR n. XI/6047/2022. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per l'intervento S.P. ex S.S. n. 413 "romana" - intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia e Provincia di Mantova - CUP G41B21003100005"*. In particolare, la citata delibera dispone che «la copertura degli oneri finanziari previsti a carico di Regione Lombardia per il finanziamento dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 3.500.000,00 a favore della Provincia di Mantova è garantita dalle risorse stanziare sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" del bilancio 2023/2025, annualità 2024 e 2025».

La disposizione pertanto autorizza la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 20 (*Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto*)

Il **comma 1** introduce una precisazione all'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di escludere il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, essendo (già) competente in tale settore il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e del controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l'effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti.

Alla luce delle funzioni e dei compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dell'autotrasporto merci emerge la necessità di chiarire che esula dalle competenze dell'Autorità per la regolazione dei trasporti il relativo settore.



La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 2 – Si premette che il comma 6, lettera b), del citato articolo 37 prevede, al fine di garantire il funzionamento dell’Autorità e l’esercizio delle relative competenze la stessa provveda mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In attuazione alla sopra richiamata disposizione, da ultimo, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022 che individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023.

Si precisa, tuttavia, che i predetti contributi non sono mai stati incassati dall’Autorità anche in ragione del fatto che nelle annualità 2021, 2022 e 2023 il legislatore ha disposto l’esonero dal pagamento del citato contributo obbligatorio di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.

Pertanto il comma 2 precisa, infine, che, in conseguenza della modifica apportata dalla proposta normativa, a far data dalla entrata in vigore del presente decreto, il contributo che gli operatori del settore trasporto merci sono tenuti a versare all’Autorità è soppresso, non svolgendo la stessa alcuna attività pertinente al predetto settore.

Articolo 21 (*Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria*)

I commi da 1 a 5 prevedono l’attribuzione ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del d.lgs. n. 267 del 2000, di un’anticipazione, previa apposita istanza dell’ente interessato, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata. In particolare, vengono disciplinate le modalità di riparto dell’anticipazione, prevedendo che sia concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell’interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del testo unico di cui



al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante). Sono, inoltre, stabilite le modalità di restituzione e di recupero da parte del Ministero dell'interno in caso di mancata autonoma restituzione.

Le norme in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è concessa a valere sul fondo di rotazione ed è destinata a estinguere la massa passiva degli Organi straordinari di liquidazione, senza ampliare la capacità di spesa degli enti.

Alla data del 7 agosto 2023 la relativa contabilità speciale presentava una capienza pari a euro 941.867.802,43, al netto dei pignoramenti inestinti pari ad euro 52.391.744,12. Le richieste complessive di accesso al fondo non ancora erogate sono pari a complessivi euro 217.901.851,55. Pertanto, l'effettiva disponibilità del fondo alla suddetta data del 7 agosto 2023 è pari ad euro 723.965.950,88. Al fondo sono inoltre versate le rate semestrali di ammortamento delle anticipazioni già concesse scadenti nel mese di aprile e ottobre di ciascun anno pari a complessivi euro 104.090.295 per l'anno 2023 (già versate per 18.337.002), euro 98.452.817 per l'anno 2024, euro 68.105.537 per l'anno 2025 ed euro 53.948.717 per l'anno 2026.

Il comma 6 prevede che ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati Istat nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente decreto-legge. La norma determina un onere per il 2023 pari a 2 milioni di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 22 (*Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti*)

La norma proposta, finalizzata a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (*Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*)

Comma 1, lettera a), punto 1): la norma è volta a consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Comma 1, lettera a), punto 2): la disposizione modifica l'articolo 20-quinquies del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. In particolare, la norma, per ragioni di efficienza e di celerità, autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale, al fine di consentirgli di procedere ai soli pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento:

- alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
- agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali;
- agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1).

Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Comma 1, lettera b): la disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-sexies, comma 6 del decreto legge 61 del 2023 per un importo di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023 da finalizzare alle attività produttive, situate nei territori di cui all'allegato 1 del citato decreto-legge, che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

Sulla base delle informazioni aggiornate che si sono rese disponibili, si stima una riduzione complessiva, con riferimento al II trimestre 2023, del fabbisogno finanziario relativo alle misure di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del DL 34/2023. Per quantificare i risparmi di spesa è stata seguita la seguente metodologia.

Alla luce della riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas registrata nel secondo trimestre del 2023, si stima che gli oneri, per il 2023, derivanti dall'art. 4, commi 2-5 del DL 34/2023 siano pari 1.199,01 milioni di euro, in luogo di quelli stimati nella relazione tecnica originaria pari a 1.348,66 milioni di euro. In particolare, dal monitoraggio del sito del GME Gestore Mercati Energetici si desume che i prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre del 2023 sono stati pari rispettivamente a 115,24 €/MWh e 38,40 €/MWh (mentre quelli considerati ai fini della stima ex ante da ARERA erano stati rispettivamente pari a 130 €/MWh e 43 €/MWh).

Pertanto, applicando i prezzi medi consuntivati nel secondo trimestre 2023 in luogo di quelli stimati ex ante, si stimano economie di spesa per il 2023 pari a 149,65 milioni di euro, distribuiti come riportato nella tabella seguente:

	Risparmi di spesa
Energivori	48,91
Non energivori	43,44
Gasivori	45,96



Non gasivori	11,34
Totale	149,65

In milioni di euro

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 24 (*Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica*)

La norma dispone l'estensione dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110% di cui all'articolo 119 del DL 34/2020, per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023 - DL 11/2023), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità.

Articolo 25 (*Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*)

Le disposizioni del comma 1, che introducono un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, sono di carattere procedurale e, pertanto, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 2, che stabiliscono che in caso di mancata comunicazione entro termini previsti dal comma 1 è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro, sono suscettibili di determinare effetti positivi di gettito che prudenzialmente non vengono quantificati.

Il comma 3 non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26 (*Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse*)

La norma istituisce per il 2023 un'imposta straordinaria a carico delle banche. Detta imposta è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra i seguenti:

- l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno



il 10 per cento il medesimo margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In ogni caso, l'ammontare dell'imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo patrimoniale relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati. Al riguardo, il comma 7 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

Articolo 27 (*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*)

L'articolo 27, sotto l'aspetto strettamente tributario, non determina effetti considerato che, nello stesso, è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 (*Disposizioni finanziarie*)


Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29 (*Entrata in vigore*)

Reca l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

10/08/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	1		Istituzione di un fondo per tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali verificatisi dal 17 al 31 luglio 2023 e che hanno interessato il territorio della Regione Sicilia	s	c	15,00				15,00				15,00			
4	4		Riduzione Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'art. 1, c. 366, della L n. 234/2021	s	c	-15,00				-15,00				-15,00			
5	1		Credito di imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica	s	k		10,00	130,00	130,00		10,00	130,00	130,00		10,00	130,00	130,00
5	11		Riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative di cui all'art. 23, c. 1 del D.L. 17/2022	s	k		-10,00	-130,00	-130,00		-10,00	-130,00	-130,00		-10,00	-130,00	-130,00
6	1	a	Incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) - sezione destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale	s	k		6,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00
6	1	b	Incremento stanziamento sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. n. 83/2012	s	k		3,00	5,00	5,00		3,00	5,00	5,00		3,00	5,00	5,00
6	2		Riduzione del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative di cui all'art. 23, c. 1 del D.L. 17/2022	s	k		-3,00	-9,00	-9,00		-3,00	-9,00	-9,00		-3,00	-9,00	-9,00
6	2		Trasferimento risorse dalla sezione nazionale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) alla sezione del medesimo fondo destinata al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale	s	k		-2,00	-2,00	-2,00		-2,00	-2,00	-2,00		-2,00	-2,00	-2,00
10	1		Misure a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu (<i>Callinectes sapidus</i>)	s	c		2,90				2,90				2,90		
10	1		Riduzione Indennità giornaliera omnicomprensiva per il sostegno al reddito lavoratori dipendenti nel settore della pesca di cui all'art. 1, c. 346, della L. n. 232/2016	s	c		-2,90				-2,90				-2,90		
12	1		Proroga del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - prestazione	s	c		32,00				32,00				32,00		
12	1		Proroga del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - contribuzione figurativa	s	c		19,20										
12	1		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del DL n. 185/2008	s	c		-51,20				-35,84				-35,84		
12	3		Prestazione integrativa Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo	s	c		5,80				5,80				5,80		
12	3		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del DL n. 185/2008	s	c		-8,30				-5,81				-5,81		
12	5		Esonero versamento quote di accantonamento TFR per Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa	s	c		15,30				15,30				15,30		



Decreto legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
12	5		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del DL n. 185/2008	s	c		-21,90				-15,33				-15,33		
12	6		Esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal 1/1/2024 al 31/10/2024	e	co						-1,30	-3,10	-3,10		-1,30	-3,10	-3,10
12	6		Esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal 1/1/2024 al 31/10/2024	s	c		1,30	3,10	3,10								
12	6		Esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal 1/1/2024 al 31/10/2024 - effetti fiscali	e	t			0,50	1,00			0,50	1,00			0,50	1,00
12	6		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del DL n. 185/2008	s	c		-1,90	-3,72	-3,00		-1,33	-2,60	-2,10		-1,33	-2,60	-2,10
18	3		Svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati	s	c		0,05	0,18	0,18	0,18	0,05	0,18	0,18	0,18	0,05	0,18	0,18
18	3		Riduzione Tabella A - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	s	c		-0,05	-0,18	-0,18	-0,18	-0,05	-0,18	-0,18	-0,18	-0,05	-0,18	-0,18
19	1		Istituzione Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni	s	k		18,00	20,00	12,00		5,40	32,60	12,00		5,40	32,60	12,00
19	8		Riduzione Tabella B - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	s	k		-18,00	-20,00	-12,00		-18,00	-20,00	-12,00		-18,00	-20,00	-12,00
19	8		Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2 del DL n. 154/2008	s	k							-12,60			-12,60		
19	9		Affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito	s	k		4,00	2,50			0,00	4,00	2,50		0,00	4,00	2,50
19	9		Riduzione Tabella B - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	s	k		-4,00	-2,50			0,00	-4,00	-2,50		0,00	-4,00	-2,50
21	6		Contributo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitane della Regione siciliana	s	c		2,00				2,00				2,00		
21	6		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, c. 5 del D.L. n. 282/2004	s	c		-2,00				-2,00				-2,00		
23	1	b	Incremento dotazione e risorse Comissariato per la ricostruzione privata del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-sexies, c. 6 del DL n. 61/2023	s	c		149,65				149,65				149,65		
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata previsto dall'art. 4, c. 2 del DL n. 34/2023	s	c		-48,91				-48,91				-48,91		



Decreto legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici																		
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese con potenza disponibile non superiore a 4,5 kW di diverse dalle imprese a forte consumo di energia in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata previsto dall'art. 4, c. 3 del DL n. 34/2023	s	c	-43,44				-43,44	0,00	0,00	0,00	-43,44				
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 4 del DL n. 34/2023	s	k	-45,96												
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 4 del DL n. 34/2023	s	c					-45,96				-45,96				
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 5 del DL n. 34/2023	s	k	-11,34												
23	1	b	Minori spese associate al contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas previsto dall'art. 4, c. 5 del DL n. 34/2023	s	c					-11,34				-11,34				
Entrate						e	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,3	-2,6	-2,1	0,0	-1,3	-2,6	-2,1
Spese						s	0,0	-9,7	-0,6	0,1	-12,6	-5,2	-2,6	-2,1	-12,6	-5,2	-2,6	-2,1
SALDO							0,0	9,7	1,1	0,9	12,6	3,9	0,0	0,0	12,6	3,9	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023.

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire su alcuni settori considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo, i quali, a causa dell'esponentiale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, prevedendo misure di sostegno ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo;

Ritenuta la necessità e urgenza di adeguare, in relazione al rapido e imponente incremento dei flussi turistici in Italia, l'offerta del servizio pubblico locale non di linea;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della ricerca nel settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine di ridurre la dipendenza in un settore che assume rilevanza strategica per il prossimo futuro;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità di creare le condizioni e le premesse per il potenziamento dei servizi di connettività, in linea con le politiche di sviluppo tecnologico e industriale dell'Unione europea;

Considerata, in particolare, la necessità di adeguare i valori emissivi soglia a quelli ritenuti sicuri e non pregiudizievoli per la salute pubblica dalla normativa dell'Unione europea e dalle più recenti e accreditate indagini scientifiche, nel rispetto del principio di massima cautela;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare le politiche industriali attraverso investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica e dei semiconduttori;

Considerata la necessità e urgenza di potenziare il servizio taxi per fronteggiare i *deficit* temporanei di offerta che stanno interessando i comuni nei quali si ravvisano problematiche connesse alla carenza ed inefficienza dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea a fronte dell'incremento dell'afflusso turistico;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;

Considerata la necessità e urgenza, correlata agli aumenti eccezionali dei carburanti e dei prodotti energetici, di intervenire in relazione all'individuazione della base di calcolo per aggiornamento annuale dei canoni di concessione da applicare ai concessionari delle aree gestite dalle Autorità di sistema portuale;

Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volti a consentire un tempestivo riparto delle risorse alle regioni;

Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia ambientale volte a consentire la possibilità per le regioni di delegare le proprie funzioni in materia di bonifica dei siti e di smaltimento dei rifiuti agli enti locali;

Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finanziarie in materia di incentivi per l'efficienza energetica degli edifici unifamiliari e di andamento del credito e del costo degli interessi;

Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a opere pubbliche, ivi inclusi i progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del *made in Italy*, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, del turismo, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

Articolo 1.

(Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)

1. La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole;

- b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
- c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le violazioni di cui al comma 1. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni si applica l'articolo 27, commi da 1-*bis* a 15 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), è considerata pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. All'articolo 47, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo le parole: « fatti salvi » sono aggiunte le seguenti: « l'articolo 49, comma, 1 lettera e-*bis*), quando il processo decisionale automatizzato è basato sulla profilazione *web* dell'utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, ».

Articolo 2.

(Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)

1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992.

2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *m*), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera *m*) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.
3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.
4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
 - a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
 - b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura « *de minimis* ».
7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse

finanziare disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. »;

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: « apposita commissione regionale » sono inserite le seguenti: « , con cadenza almeno mensile, »;

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.

Articolo 4.

(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 5.

(Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)

1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, concernente « Una normativa sui *chip* per l'Europa », alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da

un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da uno del Ministero dell'università e della ricerca.

8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del *made in Italy* eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.

9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.

Articolo 6.

(Chips Joint Undertaking - partecipazione italiana ai programmi europei)

1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo « *Chips Joint Undertaking* », nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 *Final*, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore:

a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.

Articolo 7.

(Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche)

1. All'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la

disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. ».

2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-*ter* del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1.

Articolo 8.

(Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « dell'iniziativa agevolata » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003, ».

Articolo 9.

(Interventi in materia di opere di interesse strategico)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere *d*), *f*) e *g*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

Articolo 10.

(Misure urgenti nel settore della pesca)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.

Articolo 11.

(Misure urgenti per le produzioni viticole)

1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande

riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.

3. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 12.

(Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma è riconosciuta, per il 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero, della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore, non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.

5. Le società Alitalia-Sai S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società area italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal

primo periodo del presente comma pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

- a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,0 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
- b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 13.

(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)

1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione « attrazione e sblocco degli investimenti » di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti concessione, di autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario

straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonché del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

1. Alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-*bis* della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della società di cui al comma 1, la medesima è classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 201 del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'articolo 20, comma 3-*undecies*, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente

decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. »;

c) al comma 4, al primo periodo le parole: « Al fine di » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di » e il secondo periodo è soppresso..

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Articolo 16.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente

« 3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo. ».

Articolo 17.

(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244. »;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo. ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: « e scelto, » e le parole: « fra i funzionari dell'amministrazione dello stato in servizio » sono soppresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma sono attribuiti i

compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi. A tal fine, il predetto Commissario è autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 18.

(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore. ».

b) all'articolo 48-bis, comma 1:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture. ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche

dei contratti ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 36 del 2023. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza.

3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 19.

(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni », con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera *a*), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera *b*). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:

- a*) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
- b*) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c*) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;
- d*) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4, primo periodo, nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
- e*) le procedure di erogazione monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

3. Entro il 31 ottobre 2023, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).

4. Entro il 15 novembre 2023, con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari.

5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.

6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono classificate sotto la voce « Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni ».

7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5, sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 20.

(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: « , nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti », sono inserite le seguenti: « ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci. ».

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso.

Articolo 21.

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

2. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro-capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 22.

(Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.

Articolo 23.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-quinquies:

l) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i

contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. »;

2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n.

1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. »;

b) all'articolo 20-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del presente articolo. Al relativo onere, pari a 149,65 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. ».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'articolo 121, comma 3, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 26.

(Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo

- 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:
 - a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
 - b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 27.

(Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

1. All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: « Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*
Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*
Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Piantedosi, *Ministro dell'interno*
Garnero Santanchè, *Ministro del turismo*
Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Schillaci, *Ministro della salute*
Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Tabella 1
(Articolo 21, comma 6)

Ente	Popolazione al 1/1/2022	Riparto
PALERMO	635.439	1.097.677
CATANIA	301.104	520.136
MESSINA	221.246	382.187
Totale	1.157.789	2.000.000

1.2.2. Testo correlato 854 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 854

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro delle imprese e del made in Italy (URSO)** dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** dal **Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)** dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** dal **Ministro della salute (SCHILLACI)** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2023 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

() Già presentato alla Camera dei deputati il 10 agosto 2023 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2023.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

TITOLO: Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; **Ministeri:** delle imprese e del made in Italy; delle infrastrutture e dei trasporti; dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del lavoro e delle politiche sociali; dell’Interno; del turismo; dell’economia e delle finanze; della salute; dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia di imprese (articoli 1, 2, 5, 9)
- 2) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
- 3) Disposizioni in materia di turismo (articolo 4)
- 4) Disposizioni in materia di agricoltura (articolo 10)
- 5) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (articolo 12)
- 6) Disposizioni in materia di economia e finanze (articoli 24, 25, 26)
- 7) Disposizioni in materia di affari europei (articolo 27)

Disposizioni in materia di imprese: artt. 1 (Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali), 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili), 5 (Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica), 6 (Chips Joint Undertaking - partecipazione italiana ai programmi europei), 7 (Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche), 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione) e 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico)

Referente ATN: Ministero delle imprese e del made in Italy

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Gli interventi normativi in esame si rendono necessari per l'attuazione del programma di Governo. Il decreto-legge in oggetto, infatti, trova il suo fondamento nella necessità e urgenza di intervenire nei contesti normativi di riferimento sia a tutela degli utenti, che in materia di asset considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese.

Si interviene, in particolare, nei settori del trasporto e della microelettronica, nonché su altri asset di rilevanza strategica, Golden power e delocalizzazione.

In questa prospettiva, risulta urgente intervenire per salvaguardare gli utenti dei servizi di trasporto aereo, i quali, a causa dell'esponentiale aumento delle tariffe non riescono, nel periodo di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale.

Con riferimento alle misure in materia di microelettronica, le stesse trovano il loro fondamento nella necessità di allinearsi con gli obiettivi del c.d. CHIPS ACT europeo, quale pacchetto normativo che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici in un settore che assume rilevanza strategica per il prossimo futuro.

Ancora, in un contesto di concorrenza tecnologica globale, risulta urgente la necessità di ampliare la normativa in materia di Golden Power con riferimento a tecnologie di peculiare rilievo quali quelle afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza e alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, attualmente appannaggio di imprese collocate fuori dall'Unione Europea.

Il decreto in oggetto, inoltre, al fine di contrastare la diffusa tendenza delle imprese ad effettuare manovre di delocalizzazione delle proprie attività a seguito di percepimento di benefici sotto forma

di aiuti di Stato, interviene sul tema, sanzionando in maniera più incisiva i comportamenti adottati dalle grandi imprese.

Infine, si è ritenuto di primaria importanza introdurre misure in materia di opere di interesse strategico, volte a consolidare e rafforzare la competitività dell'intera filiera spaziale italiana.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti norme:

- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, che agli articoli da 18 a 32 si occupa di pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali e all'articolo 47 prevede apposite ipotesi di esclusione dalle norme in materia di informazioni precontrattuali e altri diritti del consumatore;
- decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” che, all'articolo 23, prevede l'istituzione di un apposito Fondo per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” che, all'articolo 17 e seguenti definisce l'ambito di applicazione e le definizioni in materia di riscossione, versamento unitario e compensazione;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, che, all'articolo 1, comma 53, prevede un limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti di imposta;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” che, all'articolo 34, reca misure in materia di compensazione e versamenti diretti;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” che, all'articolo 8, disciplina le Sezioni A e B del Registro dei revisori legali;

- decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, recante l'“elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”;
- decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” che all’articolo 23 reca apposite disposizioni “in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione”;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che all’articolo 1, comma 200, stabilisce le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta”;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che all’articolo 1, comma 404, stabilisce l’istituzione della fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore»;
- decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese” precisa le competenze afferenti al “Fondo per la crescita sostenibile”;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che all’articolo 1, comma 870 disciplina il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST ;
- decreto- legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni” che all’articolo 2 si occupa di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
- decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” che, all’articolo 5, pone limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” che all’articolo 142 disciplina le aree tutelate per legge ritenute di interesse paesaggistico.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In generale, l'articolo 1 incide sulla fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree quando ricorrano determinate condizioni congiunte (rotte nazionali con le isole, periodo di picco della domanda, prezzo di vendita superiore del 200% alla media dei voli). In particolare, si segnala che l'art. 1 comma 5 integra la disciplina dell'art. 47, comma 1 lett. m) del decreto legislativo n. 206 del 2005 (che esclude gli obblighi precontrattuali di cui alle Sezioni I a IV del Titolo III del Codice del Consumo), prevedendo che venga fatta salva anche l'ipotesi di cui all'art. 49 comma 1 lettera e-bis), laddove il processo decisionale automatizzato sia basato sulle caratteristiche soggettive dell'utente rilevate dal web, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni. L'articolo 2 non incide su leggi e regolamenti vigenti, ma si limita a precisare l'attività dell'amministrazione competente nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico, prevedendo la possibilità di fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree.

L'articolo 5, nel prevedere una forma di credito di imposta, non incide su leggi e regolamenti vigenti, si pone anzi in continuità rispetto alla normativa già presente (si segnalano l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 e l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Parimenti, l'articolo 6 incide sullo stanziamento di fondi già sussistenti in appositi capitoli di bilancio, senza comportare modifiche normative conseguenti.

L'art. 7, in materia di poteri speciali nell'utilizzo di tecnologie critiche, modifica l'art. 2, comma 1-ter, del decreto legge 5 marzo 2012, n. 21, prevedendo l'esercizio dei relativi poteri anche all'interno del medesimo gruppo societario o verso altra sede estera dell'impresa nazionale quando gli atti e le operazioni hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e sono disposti a beneficio di imprese collocate fuori dall'Unione europea, con l'intento di monitorare e verificare il trasferimento all'estero di tecnologia particolarmente critica in tali ipotesi.

L'art. 8 rafforza il contrasto alle manovre di delocalizzazione prevedendo una specifica modifica all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese") volta ad innalzare il termine di decadenza di cinque anni indicato nella norma suddetta per il periodo di sorveglianza, laddove le suddette condotte vengano integrate da grandi imprese.

L'articolo 9, nel prevedere interventi in materia di opere di interesse strategico, prevede anche una possibile deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f), e g) del codice dei beni culturali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97, 81 e 117 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza statale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non incidendo sulle competenze degli enti territoriali, l'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione, né sussiste la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano, allo stato attuale, altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si pone in particolare in linea con il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità; con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 dell'8 febbraio 2022, concernente "Una normativa sui chip per l'Europa" e con la disciplina del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare le seguenti norme:

- articolo 47, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- articolo 6, comma 3 e articolo 10, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”;
- articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”;
- articolo 5, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono stati indicati ulteriori atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Con riferimento all'articolo 1, sono stati considerati dati statistici relativamente all'aumento delle tariffe aeree rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come rilevato in relazione illustrativa (Uffici Tecnici MIMIT).

Non si ravvisa la necessità di commissionare ulteriori elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti: articoli 3 (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*), **14** (*Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158*), **15** (*Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio*), **16** (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali*), **17** (*Misure urgenti per il settore del trasporto pubblico locale*), **18** (*Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*), **19** (*Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali*), **20** (*Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Articolo 3: L'intervento si è reso necessario in quanto il settore del trasporto pubblico non di linea ha registrato deficit nell'offerta del servizio taxi che stanno interessando, in particolare, le grandi città metropolitane, anche in ragione dell'incremento dei flussi turistici nell'ultimo anno. L'intervento è coerente con il programma di governo e, in particolare, con l'obiettivo di realizzare un servizio di trasporto sempre più efficiente e adeguato alle esigenze dei cittadini.

Articolo 14: L'intervento si è reso necessario in considerazione della necessità di accelerare l'attuazione della riorganizzazione della Società Stretto di Messina dettata dal decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, attraverso disposizioni che rafforzino la struttura patrimoniale della Società e che chiariscano le modalità di determinazione dei compensi relativi ai dirigenti e ai dipendenti della società medesima. L'obiettivo principale dell'intervento è, infatti, quello, per un verso, di consentire la ridefinizione del capitale sociale della concessionaria nel modo più idoneo a garantire l'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze; per altro verso, quello di chiarire il quadro giuridico in materia di compensi dei componenti dei dirigenti e dei dipendenti e amministratori. L'intervento è coerente con il programma di governo e, in particolare, con l'obiettivo di realizzare l'opera infrastrutturale del Ponte sullo Stretto.

Articolo 15: L'intervento si rende necessario al fine di dare urgente attuazione in via amministrativa al regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, mediante il conferimento di una delega al Governo per modificare la disciplina del servizio di ormeggio

contenuta nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328. La disciplina recata dal citato regolamento prevede per il servizio di ormeggio il rispetto di specifiche regole concernenti l'individuazione del numero dei prestatori del servizio e la loro selezione, individuando anche, fra i modelli organizzativi compatibili con l'ordinamento dell'Unione, quello dell'operatore interno, a cui i prestatori del servizio di ormeggio erano di fatto assimilabili. La disposizione, inoltre, consente di dare attuazione alle previsioni di cui alla legge 1° dicembre 2016, n. 230 che, nel modificare l'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha ridefinito le competenze in materia di obbligatorietà dei servizi tecnico nautici, stabilito l'ambito spaziale di operatività dei predetti servizi e, con specifico riferimento al servizio di ormeggio, ha previsto, tra l'altro, che gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. L'adeguamento delle disposizioni concernenti il servizio di ormeggio si rende necessario ed urgente al fine di dare attuazione in via amministrativa al citato Regolamento UE/2017/352, assicurando la conformità della disciplina di settore alla normativa eurounitaria, e di garantire un'efficiente gestione delle attività portuali. L'intervento è coerente con il programma di governo e, in particolare, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza dei porti.

Articolo 16: L'intervento è finalizzato a consentire l'approvazione urgente dei progetti esecutivi degli interventi autostradali indicati nell'Allegato IV-bis al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione del progetto esecutivo previsti dai Piani economici e finanziari (PEF) dei concessionari. L'urgenza dell'intervento è legata all'esigenza di procedere celermente alla conclusione dell'iter autorizzatorio e all'avvio dei cantieri per la realizzazione di opere di preminente interesse nazionale, le cui coperture sono inserite nei PEF dei concessionari. L'intervento è coerente con il programma di governo e, in particolare, con l'obiettivo di realizzare importanti opere di infrastrutturazione.

Articolo 17: La disposizione prevede alcune modifiche normative della disciplina del settore del trasporto pubblico locale. Si interviene, in primo luogo, sulle modalità di riparto del 50% delle risorse del Fondo Nazionale TPL stante la necessità e urgenza di assicurare una contribuzione equa ed uniforme tra le Regioni dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente eserciti. Si prevede, quindi, l'applicazione in via esclusiva delle sopra citate modalità di riparto delle risorse del Fondo Nazionale TPL nelle more dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi. L'intervento normativo consente, inoltre, di ampliare la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da nominare quali Gestori della navigazione dei laghi Garda,

Maggiore e di Como da parte del Ministro, non limitandola ai soli funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio, così da consentire la tempestiva sostituzione dei predetti Gestori. La norma dispone, infine, misure finalizzate ad agevolare il completamento e la realizzazione delle linee A e B della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, intervenendo sui poteri del "*Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma*". I citati interventi normativi sono coerenti con il programma di governo e, in particolare, con l'obiettivo di realizzare un servizio di trasporto locale sempre più efficiente e adeguato alle esigenze dei cittadini.

Articolo 18: L'intervento normativo di cui al comma 1, lett. a) si è reso necessario per assicurare l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie che, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario. Il citato intervento consente di applicare l'iter procedurale disciplinato dall'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (i.e. conferenza di servizi a cura di RFI) per l'approvazione dei menzionati progetti. L'intervento normativo di cui al comma 1, lett. b) si è reso necessario per garantire l'approvazione dei progetti riguardanti interventi infrastrutturali ferroviari, anche nel caso in cui il relativo progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. Il citato intervento consente di applicare la procedura semplificata di cui agli articoli 44 e 48 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 per l'approvazione dei menzionati progetti. L'intervento normativo di cui al comma 2 si è reso necessario per assicurare il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021 (segnatamente la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale; la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale; e la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi). L'intervento normativo di cui al comma 3 si è reso necessario per garantire lo svolgimento, da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Il citato intervento autorizza la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per assicurare lo svolgimento delle menzionate attività di controllo da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'intervento è coerente con il programma di governo e,

in particolare, con gli obiettivi di rispettare gli impegni derivanti dal PNRR e di realizzare un servizio di trasporto sempre più efficiente e adeguato alle esigenze dei cittadini.

Articolo 19: Al fine di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, la disposizione è volta a introdurre disposizioni di *favor* per le comunità locali, prevedendo, in dettaglio, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo (cd. "*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*") e l'autorizzazione alla spesa di 6,5 milioni di euro per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito. La messa in sicurezza della rete viaria e di ponti e viadotti ha, infatti, da sempre costituito un tema di rilevanza cruciale e risalente, come testimoniato, da ultimo nel 2021, dai fondi messi a disposizione (1,15 miliardi di euro) per Province e Città Metropolitane dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentavano problemi strutturali di sicurezza (D.M. 5 maggio 2022). L'intervento è in linea con il programma di Governo, poiché assicura notevoli impatti positivi e benefici dal punto di vista socioeconomico e introduce soluzioni concrete ed efficaci rispetto alle criticità riscontrate dalle comunità locali, con particolare riferimento al tema della sicurezza della circolazione stradale.

Articolo 20: La disposizione apporta modifiche all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). In particolare, si introduce una precisazione al fine di escludere il settore dell'autotrasporto merci dal novero delle competenze dell'ART, posto che all'attualità la maggior parte di tali funzioni sono già svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e controllo delle attività svolte dagli operatori del settore: tale intervento è funzionale a garantire l'effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché il contenimento dei costi per gli utenti. Obiettivo principale dell'intervento deve, invero, individuarsi nella conseguente soppressione del contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori all'Autorità, che, come noto, è stato oggetto di reiterati interventi di sospensione nel corso degli ultimi anni, con il precipuo scopo di sostenere, nell'attuale congiuntura, le richieste avanzate da un comparto già fortemente gravato dal caro benzina. L'opzione prescelta appare funzionale ad assicurare una più efficiente gestione delle attività connesse al settore dell'autotrasporto merci, tenuto conto, inoltre, del fatto che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale già esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. Con riferimento al settore delle

attività produttive e alla regolazione dei trasporti, la disposizione mira, dunque, a contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle ripercussioni della pandemia da Covid-19 e dalla grave crisi internazionale in Ucraina, con particolare riguardo al necessario contenimento dei prezzi dell'energia sul mercato italiano. Rilevati il notevole aumento del costo dei carburanti per autotrazione nel corso degli ultimi anni e i conseguenti disservizi e interruzioni delle forniture che ne sono derivati, il principale impatto dell'intervento sarà quello di assicurare il contenimento dei prezzi delle merci trasportate e, più in generale, una più efficace gestione delle attività connesse al settore dell'autotrasporto merci, ora centralizzate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'intervento è in linea con il programma di Governo, poiché assicura notevoli impatti positivi e benefici dal punto di vista economico e sociale e introduce soluzioni concrete ed efficaci rispetto alle criticità riscontrate, prevedendo l'abbattimento definitivo di una rilevante voce specifica di costo, quale il versamento del contributo ordinariamente dovuto dagli operatori di settore all'ART.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 3: Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104;
- decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 14: Il quadro normativo nazionale è costituito dalle presenti disposizioni:

- legge 17 dicembre 1971, n. 1158;

- decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58;
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 15: Il quadro normativo nazionale è costituito dalle presenti disposizioni:

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;
- legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima.

Articolo 16: Il quadro normativo nazionale è costituito dalle presenti disposizioni:

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e, in particolare, l'articolo 44-bis e l'Allegato IV-bis;
- decreto legislativo 30 marzo 2023 n. 36, recante codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Articolo 17: Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- legge 21 dicembre 2007, n. 244;

- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- legge 18 luglio 1957, n. 614;
- decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in particolare l'articolo 4;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 18: Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articoli, 44, 48 e 48-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120;
- articolo 120, comma 1, lett.c), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Articolo 19: Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 20: Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- legge 6 giugno 1974, n. 298;
- decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;
- articolo 37, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- articolo 35 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 3: La norma modifica l'articolo 10, comma 5, e l'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992. Infine, per ragioni di coordinamento, le lettere a) e c) dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse. La norma interviene in deroga all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2.

Articolo 14: L'intervento normativo incide:

- sulle disposizioni contenute negli articoli 11, commi 6 e 7, e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo una loro deroga;
- sulle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo una loro deroga;
- sull'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prevedendo delle modifiche;
- sull'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, prevedendo delle modifiche.

Articolo 15: La disposizione delega il Governo a modificare, in materia di servizi di ormeggio, il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima.

Articolo 16: La disposizione incide sull'articolo 44-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, inserendovi il comma 3-*bis*.

Articolo 17: La norma, al comma 1, modifica l'articolo 27, commi 2, lett. a), e 6, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, al comma 2, modifica l'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. La previsione di cui al comma 3 non interviene su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 18: La norma proposta modifica l'articolo 48, comma 5, e l'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 19: L'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 20: L'intervento normativo apporta modifiche all'art. 37, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di escludere il settore del trasporto merci dal novero delle competenze dell'ART e sopprimere il contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto merci all'Autorità.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: L'intervento è compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Articolo 3: Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. La norma, infatti, lascia inalterate le competenze e le funzioni di regioni ed Enti locali.

Articolo 14: Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 15: Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali. Essendo il servizio di ormeggio un servizio di interesse generale finalizzato alla sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell'approdo, la competenza per la sua disciplina, sia normativa che amministrativa, è affidata in via esclusiva allo Stato, nella sua articolazione centrale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e periferica (Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto). Altresì, trattandosi di recepire i principi di cui al Regolamento (UE) 352/2017, concernente la disciplina della concorrenza, la competenza appartiene in via esclusiva allo Stato.

Articoli 16, 17, 18, 19, 20: L'intervento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Articolo 3: L'intervento regolatorio è compatibile con i suddetti principi, poiché, come anzidetto, non incide sulle competenze degli enti territoriali, ed anzi consente ai medesimi di esercitare concretamente le proprie funzioni.

Articoli 14, 15, 16: L'intervento regolatorio è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze di enti territoriali diversi dallo Stato.

Articoli 17, 18, 19, 20: Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: La materia oggetto dell'intervento normativo non è oggetto di interventi di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: Attualmente, non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 3: Ai soli fini di completezza, si ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, che ha censurato alcune disposizioni della legge n. 21/1992, come modificata dal decreto-legge n. 135 del 2018. In particolare, nella sentenza citata, la Corte ha affermato che se il servizio di trasporto locale non di linea costituisce legittimo oggetto della potestà legislativa regionale, nondimeno anche su di esso lo Stato può esercitare la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che, stante la sua natura trasversale e il suo carattere finalistico, assume rilevanza prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro

cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. Inoltre, si evidenzia, che non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente articolo.

Articolo 14: Con riguardo agli amministratori della società, si prevedono delle specifiche deroghe all'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in relazione ai criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori (che non possono superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013), in quanto tale parametro non è rilevante per la Società Stretto di Messina, che nel 2013 era in stato di liquidazione. Il punto di riferimento per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società pubbliche è rappresentato dalla giurisprudenza della Corte dei conti e delle varie sezioni regionali di controllo, sebbene alcuni casi abbiano dimostrato che il riparto di giurisdizione non è così netto, ben potendo pronunciarsi sulla materia anche il giudice ordinario (tanto di primo grado, quanto di legittimità). Tanto premesso, l'analisi della giurisprudenza maggiormente rilevante consente di affermare che, per un ente pubblico che controlla, totalmente o parzialmente, una società partecipata, gli elementi ai quali prestare particolare attenzione nella politica retributiva degli amministratori e delle altre figure operative nelle medesime società, allo scopo di non incorrere in responsabilità erariale, concernono principalmente due aspetti: anzitutto, la problematica applicazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, rispetto alla quale, supponendo corretto l'agire amministrativo, molto dipende dalla propensione o meno del giudice contabile ad applicare in modo flessibile il limite in esso contenuto; in secondo luogo, l'adeguata motivazione che ha indotto l'ente pubblico a corrispondere un certo compenso, la cui giustificazione sarà particolarmente impegnativa laddove i precedenti storici risultino assenti o poco significativi. In estrema sintesi, i parametri principali intorno ai quali far ruotare la determinazione del compenso sono rappresentati dai compiti che l'amministratore è chiamato a svolgere (particolare qualità della prestazione resa, peculiari mansioni affidate all'amministratore, importanza dell'incarico e impegno che esso comporta, carico di responsabilità) e la situazione della società intesa in senso lato (dimensioni e giro di affari), senza che si possa omettere di considerare le diverse variabili che soltanto la peculiarità della singola fattispecie può evidenziare. Con specifico riferimento alla materia delle operazioni di aumento del capitale sociale, non si rileva la presenza di giurisprudenza significativa ai fini dell'adozione delle presenti disposizioni.

Articoli 15, 16: Non risultano specifici pronunciamenti giurisprudenziali nella materia.

Articolo 17: Non risultano indirizzi giurisprudenziali rilevanti né giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto del presente intervento normativo.

Articoli 18, 19: Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto della norma.

Articolo 20: In ordine alla natura del contributo dovuto all'ART e ai soggetti obbligati al relativo versamento, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza amministrativa evidenziano che *“il presupposto del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti è rinvenibile nello svolgimento di attività economica di trasporto in uno dei mercati per cui sia stato anche soltanto avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge da parte dell'Autorità, senza limitazione alcuna in ragione della tipologia di competenza o di attività in concreto rilevante; il soggetto passivo inciso è l'operatore economico esercente l'attività di trasporto, senza si debba distinguere tra i gestori delle infrastrutture e dei servizi e gli operatori economici che si avvalgono di tali infrastrutture e servizi per l'attività di trasporto”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 10044) e che *“gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, diversi dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati non erano inizialmente soggetti al contributo ex art. 37, comma 6, lett. b), del D.L. n. 201 del 2011”*, posto che, solamente dopo la riforma del 2018, il contributo in favore di ART è divenuto esigibile anche nei loro confronti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2023, n. 2845).

Per completezza, si evidenzia, inoltre, che non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente articolo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Articoli 3, 14, 16, 17, 18, 19, 20: L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 15: L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario ed è, anzi, attuativo del Regolamento (UE) 352/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 3: Si ricorda l'EU Pilot 9411/19/MOVE, volto a verificare la compatibilità dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 con il diritto europeo.

Articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: Non si è a conoscenza di procedure di infrazione aperte sull'oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: Non risultano giudizi pendenti sulla medesima materia dinanzi alla Corte di Giustizia europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: Non vi sono indicazioni in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Articolo 3: La norma proposta modifica l'articolo 10, comma 5, e l'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992.

Articolo 14: La norma modifica l'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. La norma apporta modifiche, altresì, all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58.

Articolo 15: La disposizione delega il Governo a modificare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nello specifico nella parte di disciplina del servizio di ormeggio.

Articolo 16: La disposizione modifica l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, inserendovi il comma 3-*bis*.

Articolo 17: La norma apporta modifiche all'articolo 27, commi 2, lett. a), e 6 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. La previsione di cui al comma 3 non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 18: La norma proposta modifica l'articolo 48, comma 5, e l'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 19: La norma non utilizza la tecnica della novella legislativa.

Articolo 20: L'intervento apporta modifiche all'art. 37, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di escludere il settore del trasporto merci dal novero delle competenze dell'ART e sopprimere il contributo dovuto all'Autorità dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto merci.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 3: La norma in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. La norma interviene in deroga all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2.

Articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: La norma in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Articolo 3: È prevista, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la stipula di apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Il termine indicato appare congruo, in quanto in linea con i termini ordinariamente previsti per la stipula di intese in Conferenza unificata.

Articolo 14: Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il termine indicato appare congruo con gli adempimenti necessari.

Articolo 15: La disposizione prevede l'emanazione di un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, per modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio. Non sono previsti termini per l'adozione del regolamento.

Articolo 16, 17, 18: Non sono previsti atti successivi attuativi.

Articolo 19: L'intervento normativo prevede che, al fine di consentire la celere attivazione del Fondo, entro il 15 ottobre 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un decreto volto a definire: i requisiti per la partecipazione dei comuni e l'importo massimo finanziabile; i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza da parte dei comuni; i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria e le modalità di scorrimento della medesima graduatoria; le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

Articolo 20: La disposizione non prevede l'emanazione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Articoli 3, 14, 15, 16: Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati in possesso dell'Amministrazione.

Articolo 17: Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, ma si è tenuto conto delle informazioni in possesso dell'Osservatorio nazionale TPL.

Articolo 18: Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici.

Articolo 19, 20: Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati in possesso dell'Amministrazione.

Disposizioni in materia di turismo: articolo 4 (*Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo*)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del turismo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo

La presente relazione viene redatta con riferimento ai soli profili di stretta competenza del Ministero del turismo riferibili all'articolo 4 del decreto-legge in oggetto.

La disposizione normativa è stata adottata per fronteggiare le conseguenze dannose subite da viaggiatori e operatori del comparto turistico, a causa della moltitudine di roghi divampati in diverse aree della Sicilia e della Sardegna nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023.

A tal fine, l'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per il rimborso dei costi sostenuti a causa dei suddetti eventi eccezionali (comma 1). La definizione dei criteri di determinazione del rimborso, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione, di verifica, di controllo e di revoca delle menzionate risorse è demandata ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (comma 2), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (comma 3). È stabilito che agli oneri previsti dall'articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La *ratio* sottesa all'introduzione della disposizione in commento si ravvisa nell'esigenza di prevedere misure di sostegno assicurando un ristoro celere ed effettivo dai danni economici subiti dai viaggiatori e dagli operatori economici del comparto turistico, a causa delle difficoltà riscontrate da questi ultimi nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, nella mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati e di servizi extra e nella riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti atti:

- legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;*
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *«Codice della protezione civile»;*
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;*
- legge 2 agosto 2008, n. 130, recante *“Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007”.*

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento in commento non impatta sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali, in particolare, si colloca nell'ambito della potestà legislativa statale esclusiva, nella materia *“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”*, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. g).

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, e Regioni ed enti locali, dall'altra. In particolare, non risultano pregiudicate le competenze in materia di turismo che l'articolo 117 della Costituzione riconosce alle Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La disposizione non comporta rilegificazioni ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto del presente intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento normativo è coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del decreto-legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La disposizione in esame non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, in quanto si inserisce nell'alveo della disciplina tracciata dagli articoli 107, paragrafo 2, lett. b) e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'efficacia della disposizione *de qua* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni, e, ove non applicabile, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le norme recate dall'intervento non presentano profili di incompatibilità rispetto ad obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto della disposizione in commento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento effettuato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo, per la parte d'interesse (articolo 4), non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo effettuato non comporta l'abrogazione espressa o implicita di altri testi normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non si prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo richiede l'adozione di un decreto del Ministro del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, per definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione, di verifica, di controllo e di revoca delle risorse stanziare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione della norma in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso di questo Ministero; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di agricoltura: articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023. È stata quindi autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, è stato predisposto lo schema di norma in esame con il quale si intendono introdurre le necessarie disposizioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro della programmazione nazionale sulla pesca si è andato sviluppando a partire dagli anni '70 del secolo scorso, quando con la legge n. 41/1982 fu introdotto per la prima volta un meccanismo di governo del settore attraverso il Programma triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura che ne individua obiettivi e strumenti.

L'entrata in vigore del D.lgs. n. 153/2004, sulla pesca marittima, e D.lgs. n.154/2004, sulla modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, adottati in conseguenza del conferimento al Governo, ad opera della legge n. 38/2003, di una delega per la modernizzazione dei settori foreste, pesca e acquacoltura, ha segnato l'abrogazione integrale della originaria legge n. 41/1982.

Successivamente, il D.L. n. 225/2010 (art. 2, commi da 5-novies a 5-duodecies) ha riformato procedure e contenuto del Programma, prevedendone l'adozione ad opera del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e acquacoltura, e stabilendo che esso disciplini gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela

dell'ecosistema marino e della incentivazione della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.

La norma attualmente più importante per la regolamentazione del settore è il D.lgs. n. 4 del 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo proposto non incide in alcun modo su leggi e regolamenti ad oggi vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di norma all'esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente Stato-regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza né risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento all'esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non sussistono obblighi internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Nessuna.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono introdotte nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni in oggetto non utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il testo normativo non reca norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono norme con effetto retroattivo né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema di provvedimento in oggetto.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo in questione prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente.

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: art. 12 (*Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa*)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

I provvedimenti normativi adottati dal Governo con l'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2023 hanno l'obiettivo di introdurre misure che accompagnino i processi di formazione e ricollocazione dei lavoratori di Alitalia SAI SpA in liquidazione e di Alitalia Cityliner SpA, sostenendone il reddito e favorendone la riassunzione presso altre aziende.

Infatti, la crisi del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale italiano, conclusasi con il commissariamento dell'Alitalia e la previsione della sua liquidazione definitiva, ha manifestato le sue conseguenze più gravi nei confronti dei lavoratori della compagnia e delle sue controllate, rendendo necessario l'intervento dello Stato, che ha introdotto un trattamento salariale straordinario a partire dal commissariamento della compagnia e successivamente ha provveduto, con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, alla proroga della misura.

La natura temporanea del sostegno al reddito ha reso, tuttavia, necessaria ed urgente una sua ulteriore proroga a cui si è accompagnata l'esigenza di una integrazione economica, al fine di renderlo più efficace. La definitiva liquidazione di Alitalia, inoltre, ha reso opportuno introdurre anche un incentivo all'assunzione, attraverso la previsione di sgravi contribuiti a favore delle aziende che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori ex dipendenti della compagnia aerea e della sua controllata.

Più in particolare, l'art. 12 stabilisce una nuova estensione di 10 mesi, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, del periodo di fruizione dello strumento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, a cui si accompagna un meccanismo innovativo di risparmio della spesa pubblica per il quale, dal 1° gennaio 2024, il predetto trattamento di integrazione salariale non viene riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione anticipata.

Per garantire un sostegno salariale più adeguato la norma prevede, altresì, che venga erogata, dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, una prestazione salariale integrativa del sostegno al reddito sopra descritto tale da garantire che il trattamento

complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e con il limite di un massimale retributivo mensile pari a 2.500,00 euro.

La normativa introdotta prevede, inoltre, che le società Alitalia-Sai SpA e Alitalia Cityliner SpA siano esonerate, previa autorizzazione dell'INPS, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Infine, per favorire l'assunzione dei lavoratori delle due società è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, in favore dei datori di lavoro che assumono, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale ex Alitalia.

L'attuazione dei provvedimenti sopra delineati, caratterizzati da necessità ed urgenza, apporterà una tutela significativa e tempestiva ai lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, resasi necessaria dalla prossima scadenza delle misure di sostegno già in vigore, ed attuerà nel contempo le politiche di sostegno all'occupazione perseguite dal Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La normativa di riferimento, per l'attuazione della cassa integrazione guadagni in favore dei dipendenti di Alitalia SAI SpA in liquidazione e di Alitalia Cityliner SpA, è costituita dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante *“Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”*, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*.
- decreto-legge 12 ottobre 2021, n. 146, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*.

La previsione del meccanismo innovativo di risparmio della spesa pubblica per il quale, dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 non viene riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione anticipata, fa riferimento alla normativa pensionistica del settore aereo e a quella relativa alla riduzione della spesa per le pensioni:

- decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, recante *“Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea”*;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'integrazione della prestazione salariale di sostegno al reddito con il ricorso al contributo del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale richiama il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95269 del 7 aprile del 2016, che disciplina il predetto Fondo.

Il quadro di riferimento per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, è costituito dalle seguenti norme:

- legge 29 maggio 1982, n. 297, recante *“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”* e s.m.i.;
- legge 28 giugno 2012, n. 92, recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*.

La normativa generale sull'obbligo di versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è costituita dalle seguenti norme:

- legge 8 agosto 1995, n. 335, recante *“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”*;
- decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante *“Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

L'esonero dagli adempimenti contributivi avviene nel rispetto dei principi europolitani, dettati dalle seguenti disposizioni:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8 agosto 2008 - Suppl. ordinario n. 188;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto-legge n. 104 del 2023, con l'articolo 12, comma 1, stabilisce la proroga del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 10 del decreto-legge del 12 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, mentre il comma 2 dell'articolo 12 introduce una limitazione al versamento del predetto trattamento collegata alla maturazione dei presupposti pensionistici.

Il comma 3 dell'art. 12 introduce una deroga alla previsione dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95269 del 7 aprile del 2016.

L'articolo 12, con il comma 5, introduce un esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, di cui alla legge n. 297 del 1982, e dal versamento previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il comma 6 dell'articolo 12 introduce, in favore dei datori di lavoro che assumono ex dipendenti Alitalia-Sai SpA e Alitalia Cityliner SpA, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa vigente in materia, di cui le principali disposizioni di riferimento sono la legge 8 agosto 1995, n. 335 e il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale, risultando l'intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazione di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né l'efficacia delle sue disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea secondo i trattati vigenti.

In particolare, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro che assumono, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale ex Alitalia, avviene nel rispetto dei principi eurounitari e, in particolare, delle seguenti disposizioni:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8 agosto 2008 - Suppl. ordinario n. 188;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Il comma 3 dell'art. 12 introduce una deroga alla previsione dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95269 del 7 aprile del 2016.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Le disposizioni in esame non dispongono espressamente in merito all'adozione di provvedimenti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati anche dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale: Articoli: 24 (*Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica*); **25** (*Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*); **26** (*Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse*).

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'**articolo 24** estende dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche di cui alla lettera b) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono beneficiare del 110% (c.d. Superbonus) sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome che, alla data del 30 settembre 2022, avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

Tenuto conto delle esigenze rappresentate sia dai cittadini che delle imprese la disposizione ha l'obiettivo di concedere un congruo lasso di tempo per concludere gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio e, di conseguenza, permettere a tutti i contribuenti interessati di poter usufruire delle misure agevolative in materia. Pertanto, l'intento è quello di tutelare quei contribuenti e quelle imprese che hanno interventi avviati ma che, a causa dei ritardi nell'avanzamento dei cantieri, hanno necessità di ulteriore tempo per saldare i conti e definire i lavori.

L'**articolo 25** obbliga i titolari di crediti non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge e derivanti da cessioni o dallo "sconto in fattura" di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a inviare una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione. Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione di 100 euro. Tali disposizioni si applicheranno a far data dal 1° dicembre del 2023; nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre di quest'anno, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.

La comunicazione deve essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento a firma del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'obiettivo dell'articolo 25 consiste nel consentire all'Agenzia delle entrate di aggiornare le banche dati, espungendo i crediti non più utilizzabili, in modo da consentire un monitoraggio della

situazione attuale, tenuto conto del significativo ammontare dei crediti oggetto di cessione e sconto in fattura in materia di bonus edilizi.

Con l'**articolo 26**, si introduce, poi, per il 2023, una imposta straordinaria a carico delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ha come base imponibile la crescita del margine di interesse.

In particolare, in base alla disposizione introdotta, le banche sono tenute a versare una imposta straordinaria determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra i seguenti:

- a) l'ammontare della quota del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- b) l'ammontare del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L'imposta straordinaria è dovuta, in ogni caso, fino a concorrenza di una quota pari allo 0,1 per cento del valore dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L'imposta deve essere versata nel 2024. Nello specifico, l'imposta è versata in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare per i quali il predetto termine scade nel 2023 effettuano il versamento nel 2024, entro il 31 gennaio.

La misura si rende necessaria ed urgente in conseguenza della dinamica dei tassi di interesse attivi e passivi che ha sensibilmente inciso sul debito contratto verso le banche dalle imprese e dalle famiglie. In particolare, è cresciuto il margine di interesse delle banche, ossia la differenza tra i ricavi della banca per gli interessi attivi che applica alla propria clientela e i costi che la banca sostiene per riconoscere ai clienti e ai propri finanziatori la remunerazione per la raccolta di liquidità. Tale differenziale è cresciuto in quanto mentre gli interessi attivi sui finanziamenti concessi sono stati adeguati rapidamente alle modifiche del tasso di interesse stabilite dalla BCE, gli interessi passivi che le banche sono tenute a pagare ai clienti non sono stati adeguati in maniera altrettanto veloce.

L'aumento del costo dei conti correnti a carico dei clienti, proposto da alcune banche con modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ha, peraltro, indotto la Banca d'Italia a raccomandare alle banche, con nota del 15 febbraio 2023, di "valutare con estrema attenzione simili modifiche contrattuali a sfavore dei clienti, considerato che l'aumento dei tassi di interesse ufficiali avviato lo

scorso luglio dalla Banca Centrale Europea può avere effetti positivi sulla redditività complessiva dei rapporti tra le banche e i loro clienti, potenzialmente in grado di compensare l'aumento dei costi indotto dall'inflazione".

Questa fase della politica monetaria segue un lungo periodo di tassi di interesse bassi o negativi che avevano già spinto alcune banche ad azzerare la remunerazione dei depositi in conto corrente e ad aumentarne gli oneri a carico dei clienti; l'aumento dei tassi di interesse oggi in corso ha indotto la Banca d'Italia a richiedere a tali banche una revisione delle condizioni in senso favorevole ai clienti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'**articolo 24**, si rappresenta che con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) è stata riconosciuta una detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, oltre che all'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. *superbonus*).

Il comma 1, lettera a), numero 2), dell'art. 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 (decreto Aiuti-quater), modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto Rilancio, ha esteso l'applicazione dell'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di cui al comma 9, lettera b), del citato articolo 119, con riferimento agli interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'articolo 01 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha successivamente prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine per fruire del Superbonus in relazione agli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

In continuità con le proroghe precedentemente disposte e tenuto conto del perdurare delle difficoltà riscontrate dagli operatori nel concludere i lavori entro i termini previsti, l'**articolo 24** del presente decreto differisce al 31 dicembre 2023 la data per l'effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110% in relazione agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette), nonché su unità indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno. Rimane invariata la condizione di accesso all'agevolazione, ossia l'effettuazione dei lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo alla data del 30 settembre 2022.

Con riferimento all'**articolo 25** si evidenzia che la possibilità prevista dall'articolo 121 di operare cessioni e sconti in fattura, con riferimento ai bonus edilizi, è caratterizzata da importi significativi. Si stima, infatti, che l'ammontare dei crediti oggetto di prime cessioni e sconto in fattura al 1° luglio 2023 sia pari a 142.560,2 milioni di euro e che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione sia pari a 21.804,3 milioni. A ciò si aggiunge che al 1° marzo 2023, il numero complessivo di crediti relativi a bonus residui in capo alle imprese della sezione ATECO "F – Costruzioni" erano pari a 20.187,8 milioni di euro. In tale contesto e tenuto conto dei numeri sopra citati è emersa l'esigenza di monitorare quei crediti oggetto di cessione che non siano più suscettibili di utilizzazione per cause diverse da quelle di decadenza.

Le banche sono soggette all'Ires e all'Irap, dalle cui basi imponibili l'imposta straordinaria di cui all'**articolo 26** del decreto-legge in commento, non è deducibile. Le banche sono, altresì, assoggettate all'addizionale Ires di cui all'articolo 1, comma 65, della Legge n. 208 del 2015.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 24** modifica l'art. 119, comma 8-*bis*, secondo periodo del d.l. n. 34 del 2020, prorogando dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui è possibile usufruire della detrazione nella misura del 110 per cento, in relazione alle spese sostenute per interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti che siano stati realizzati per almeno il 30 per cento alla data del 30 settembre 2022.

L'**articolo 25** non incide direttamente sulla normativa esistente.

Il successivo **articolo 26**, poiché introduce un'imposta straordinaria per le banche, non ha impatti su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

In relazione agli articoli 24, 25 e 26 non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi normativi di cui agli articoli 24, 25 e 26 non incidono sulle competenze e sulle funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi normativi contenuti negli articoli 24, 25 e 26 non incidono sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Per quanto riguarda gli articoli 24 e 25 è stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

Anche l'intervento normativo dell'articolo 26, avendo rango primario, non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla stessa materia di cui agli articoli 24, 25 e 26.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto riguarda gli articoli 24, 25 e 26, non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi normativi di cui agli articoli 24, 25 e 26, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto degli articoli 24, 25 e 26.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le misure contenute negli articoli 24, 25 e 26 non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto degli articoli 24, 25 e 26.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia disciplinata dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In relazione all'oggetto degli articoli 24, 25 e 26, non risultano linee prevalenti di regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nelle norme inserite negli articoli 24, 25 e 26 non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti negli articoli 24, 25 e 26 sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda l'articolo 24, si è fatto ricorso alla tecnica della novella, intervenendo al comma 8-bis, secondo periodo del d.l. n. 34 del 2020, e sostituendo le parole «30 settembre 2023» con le parole «31 dicembre 2023».

Gli articoli 25 e 26 del decreto non fanno, invece, ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Per quanto riguarda le norme contenute negli articoli 24, 25 e 26, non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto degli articoli 24, 25 e 26 del provvedimento in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni contenute negli articoli 24 e 26 in esame non necessitano dell'approvazione di provvedimenti attuativi. La disposizione di cui all'articolo 25 prevede, invece, l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà stabilire le modalità con le quali deve essere effettuata la comunicazione alla stessa Agenzia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per quanto riguarda gli articoli in commento non si è necessario operare specifiche elaborazioni statistiche al fine di una valutazione dell'impatto economico-finanziario.

Disposizioni in materia di affari europei: art. 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

La disposizione in esame muove dall'esigenza di adeguare le disposizioni dell'ordinamento domestico all'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, successiva alla sentenza della stessa Corte nella causa *Lexitor* (11 settembre 2019, C-383/18). In particolare, si fa riferimento agli articoli 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di credito al consumo, e all'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE in materia di mutui immobiliari, a norma dei quali viene riconosciuto, al consumatore che adempia agli obblighi contrattuali posti a proprio carico, il diritto ad una riduzione del costo totale del credito comprendente gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Tali disposizioni sono state successivamente oggetto di apposita lettura interpretativa ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Infatti, con riferimento all'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, è intervenuta la pronuncia resa nella causa *Lexitor* (11 settembre 2019, C-383/18), in occasione della quale i giudici comunitari hanno, con espressione cristallina, che la norma in esame deve essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Quanto, poi, all'art. 25 della direttiva 2014/17/UE, con la sentenza del 9 febbraio 2023, *Unicredit Bank Austria* (C-555/21), la Corte di giustizia UE ha chiarito che il diritto dell'Unione – e, segnatamente, le pertinenti disposizioni della Direttiva 2014/17/UE sui mutui immobiliari, identiche a quelle dell'art. 16 della direttiva 2008/48/UE sul credito al consumo già oggetto della sentenza *Lexitor* – “*non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito*”, con esclusione quindi dei c.d. costi *una tantum* (indipendenti cioè dalla durata del credito). Al contempo, integrando e precisando quanto espresso nella precedente sentenza *Lexitor*, la Corte UE ha anche evidenziato la *ratio decidendi* della conclusione formulata in *Unicredit Bank Austria*. Più specificamente, la Corte ha chiarito che la riduzione di costo riconosciuta al consumatore, in caso di estinzione anticipata, può essere limitata ai soli costi connessi alla durata del credito (*recurring*), qualora il consumatore sia trasparentemente

informato, prima della conclusione del contratto, così da poter identificare correttamente, e distinguere, i costi *recurring* rispetto a quelli *una tantum*: una tale garanzia di trasparenza è ritenuta dalla Corte idonea ad elidere *ex ante* ogni rischio di abuso ai danni del consumatore in sede di conclusione del contratto e di estinzione anticipata del rapporto. La proposta normativa va ovviamente interpretata ed applicata in conformità ai principi e alla *ratio decidendi* enunciati dalla Corte nella sentenza *Unicredit Bank Austria*, secondo il radicato principio della interpretazione conforme, in linea quindi con gli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede europea.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Stante il quadro normativo e giurisprudenziale comunitario illustrato nel paragrafo precedente, con la presente proposta normativa viene novellato l'articolo 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) nella parte in cui provvede a riformulare, sostituendolo integralmente, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), disciplinante le ipotesi di rimborso anticipato nei contratti di credito al consumatore. La suddetta norma del TUB, nella sua nuova formulazione, prevede espressamente che, nelle ipotesi di rimborso anticipato del credito, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito – con esclusione delle sole imposte – ossia sia dei costi c.d. “recurring” (legati alla naturale durata del contratto) che i costi c.d. “up front” (relativi, invece, alla stipulazione del contratto). Tuttavia, il d.l. n. 73/2021 ha limitato temporalmente l'applicazione del nuovo art. 125-sexies TUB alle sole ipotesi di contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto; un aspetto, questo, successivamente censurato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita il diritto alla riduzione spettante al consumatore ai soli costi legati alla naturale durata del contratto (c.d. “recurring”) e stabilendo, per l'effetto, che il diritto alla riduzione sia dei costi recurring che di quelli up front deve poter trovare applicazione a tutti i contratti, sia antecedenti che successivi alla data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 125-sexies TUB (ossia, il 25 luglio 2021). La normativa ora descritta è stata da ultimo novellata ad opera dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103), che ha stabilito, relativamente ai contratti sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021:

- che l'art. 125-sexies TUB trova comunque applicazione nella formulazione vigente alla data di sottoscrizione del contratto; ciò comporta l'applicazione anche a tali contratti della riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la

vita residua del contratto, trattandosi di una previsione già presente anche nella precedente formulazione dell'art. 125-sexies;

- che, tuttavia, tra i costi a carico del consumatore soggetti a riduzione proporzionale non sono ricompresi anche i costi sostenuti per la conclusione del contratto (oltre alle imposte), i c.d. costi “up front”.

Pertanto, l'irripetibilità dei costi “up front” per i contratti già precedentemente sottoscritti, sancito dal d.l. n. 69/2023, si pone in contrasto con il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce sopra descritte, e con la Carta costituzionale, nella lettura offerta dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 263/2022. Di qui, la necessità del presente intervento normativo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo proposto incide, in via diretta, sul d.l. n. 73/2021 e, in ultima analisi, sull'art. 125-sexies del TUB, che vengono ambedue novellati nel senso illustrato nel paragrafo che precede.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è pienamente coerente con il dettato costituzionale, ponendosi perfettamente in linea e dando attuazione ai principi stabiliti nella sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto all'esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, non trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva delle Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Relativamente agli orientamenti della giurisprudenza comunitaria e costituzionale ai quali la presente disposizione intende dare attuazione, si rinvia a quanto illustrato nei paragrafi che precedono.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'intervento all'esame è pienamente in linea con la disciplina comunitaria di riferimento, ossia le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, alle quali ha la finalità di adeguare l'ordinamento nazionale.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Non sussistono obblighi internazionali in materia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

In relazione all'adeguamento dell'ordinamento giuridico interno in agli orientamenti espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea 11 settembre 2019, C-383/18 (sentenza Lexitor) e 9 febbraio 2023, Unicredit Bank Austria (C-555/21), si rinvia ai paragrafi che precedono.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si hanno notizie in merito all'eventuale regolamentazione della materia in discorso all'interno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non risultano introdotte definizioni normative ulteriori rispetto a quelle già presenti nel vigente ordinamento giuridico interno.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti ed aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

La disposizione in oggetto provvede a novellare, in via diretta, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, a sua volta incidente sull'art. 125-sexies del TUB. Si rinvia, sul punto, a quanto esposto nei paragrafi precedenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

La disposizione proposta abroga, in maniera implicita, l'articolo 1, secondo periodo, della legge n. 103/2023, di conversione del decreto legge n. 69/2023.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono norme con effetto retroattivo né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie alla disposizione in oggetto.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

La disposizione in esame non contempla l'attuazione di successivi provvedimenti di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione della disposizione in esame non è stato necessario ricorrere all'utilizzo di dati o riferimenti statistici.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

TITOLO: Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.”*.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; **Ministeri:** delle imprese e del made in Italy; delle infrastrutture e dei trasporti; dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del lavoro e delle politiche sociali; dell’Interno; del turismo; dell’economia e delle finanze; della salute; dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali, relativamente ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia di imprese (articoli 1, 2, 5-9)
- 2) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 3, 14-20)
- 3) Disposizioni in materia di turismo (articolo 4)
- 4) Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 10 e 11)
- 5) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (articolo 12)
- 6) Disposizioni in materia di economia e finanze (articoli 24, 25, 26)
- 7) Disposizioni in materia di affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (articolo 27)

Disposizioni in materia di imprese: artt. 1 (Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali), 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili), 5 (Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica), 6 (Chips Joint Undertaking - partecipazione italiana ai programmi europei), 7 (Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche), 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione) e 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico)

Referente AIR: Ministero delle imprese e del made in Italy

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con riferimento alle norme di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la presente relazione è stata articolata analizzando il contesto normativo di riferimento. I settori su cui si è ritenuto necessario e urgente l'intervento sono stati individuati nel trasporto aereo e nella microelettronica, nonché in altri asset strategici ritenuti rilevanti quali Golden power e delocalizzazione, tecnologie avanzate e asset tecnologici, ritenuti particolarmente sensibili per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese.

La scelta normativa si è resa necessaria per consentire un effettivo efficientamento e una maggiore chiarificazione del quadro normativo attualmente vigente con riferimento ai settori individuati, anche per adeguare la normativa italiana a quella internazionale di riferimento.


Sono quindi stati individuati gli obiettivi generali, quali la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo, di adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della ricerca nel settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine di ridurre la dipendenza dall'estero, considerando che questo assume rilevanza strategica per il prossimo futuro. Ulteriori obiettivi che il presente decreto-legge si pone di realizzare sono quelli di creare le condizioni e le premesse per il potenziamento dei servizi di connettività, in linea con le politiche di sviluppo tecnologico e industriale dell'Unione Europea, oltre alla necessità di intervenire su impianti ritenuti di interesse strategico per il Paese, in quanto posti alla costruzione di osservatori astronomici. Agli stessi sono stati individuati gli obiettivi specifici come indicati nella sezione dedicata.

Si è quindi proceduto a valutare, per quanto possibile in una fase ex ante, i possibili impatti dell'intervento per ciascuna norma considerata.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto in cui opera il presente decreto- legge risulta caratterizzato da molteplici profili critici sui quali si è inteso operare.

Innanzitutto, in materia di trasporto aereo, si evidenzia che un'apposita analisi di settore sulle piattaforme specializzate relativamente a tutte le compagnie aeree, tradizionali e low cost, che operano nel nostro Paese, ha riscontrato che nei primi sei mesi del 2023 le tariffe dei voli dall'Italia — nazionali e verso l'Europa — sono salite del 47,5%, con un aumento del +52% a giugno, mentre il cherosene è invece calato del 22%, nello stesso periodo di tempo, con punte del -40 e -45% tra aprile e maggio 2023. Inoltre i dati preliminari di luglio mostrano un aumento del 50% delle tariffe rispetto allo stesso mese del 2022, i prezzi di agosto segnano +50,4% e quelli di settembre +39%. Il tutto al netto dei costi accessori come l'imbarco prioritario, la scelta del posto, il bagaglio in stiva. A maggio — ultimo mese contabilizzato — negli scali italiani sono transitate quasi 18 milioni di persone, +4,1% rispetto al periodo preCovid, calcola Assaeroporti. Nei primi cinque mesi del 2023 il dato progressivo è di appena lo 0,8% inferiore al 2019. La Iata, l'associazione internazionale dei vettori, prevede per il 2023 un ritorno dei volumi pre pandemia con 4,35 miliardi di viaggiatori. Addirittura sono stati riscontrati aumenti fino al 700% per un volo fra Roma e Palermo, con tariffe di oltre 280 euro per raggiungere Lamezia Terme da Torino con un aumento a 369 euro per un volo che colleghi Verona a Napoli. Tuttavia, l'aumento rilevante dei prezzi non trova una concreta giustificazione se si considera che il prezzo del cherosene è invece calato del 22%, nello stesso periodo di tempo, con punte del -40 e -45% tra aprile e maggio 2023, come riportato dalla tabella sottostante e indicato in Relazione Illustrativa.



Inoltre i dati preliminari di luglio mostrano un aumento del 50% delle tariffe rispetto allo stesso mese del 2022, i prezzi di agosto segnano +50,4% e quelli di settembre +39%. Il tutto al netto dei costi accessori come l'imbarco prioritario, la scelta del posto, il bagaglio in stiva. A maggio — ultimo mese contabilizzato — negli scali italiani sono transitate quasi 18 milioni di persone, +4,1% rispetto al periodo pre Covid, calcola Assaeroporti. Nei primi cinque mesi del 2023 il dato progressivo è di appena lo 0,8% inferiore al 2019. La Iata, l'associazione internazionale dei vettori, prevede per il 2023 un ritorno dei volumi pre pandemia con 4,35 miliardi di viaggiatori (Fonte Enac – Uffici tecnici MIMIT).

In ragione di un'effettiva assenza di giustificazione, si ritiene che tale aumento dei prezzi arrechi non pochi danni ai consumatori, considerando che la profilazione dell'utente non consente di individuare un prezzo base che valga uniformemente per ciascun utente, differenziando l'importo della tariffa anche in ragione del differente dispositivo utilizzato per la ricerca.

Appare utile in questa sede rilevare che l'AGCM, con delibera n. 30408 del 2022 (procedimento I863) aveva già avviato un'attività istruttoria sul prezzo dei biglietti aerei da e per la Sicilia nel periodo natalizio: tale procedimento è tuttora in corso e dovrà concludersi in data 23 dicembre 2023. In particolare, l'AGCM rileva che in data 14 dicembre 2022 è stata effettuata una comparazione che tiene conto dell'acquisto di biglietti "andata e ritorno" (a/r), ipotizzando, per i biglietti acquistati in data 23 dicembre, un ritorno a due settimane di distanza, in modo da includere l'intero periodo di festività (cfr. tabella 3).

Tabella 1.

		23 dicembre 2022											
		MPX	MPX	LIN	LIN	BGY	BGY	Bologna	Bologna	FCO	FCO	Torino	Torino
		Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo
Compagnia A		174 €	255 €	----	----	164 €	171 €	249 €	365 €	332 €	373 €	218 €	205 €
Compagnia B		----	----	188 €	190 €	----	----	/	123 €	/	206 €	/	253 €
Compagnia C		/	247 €	----	----	----	----	189 €	----	----	----	159 €	----
Compagnia D		214 €	212 €	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tabella 2.

		8 gennaio 2023											
		MPX	MPX	LIN	LIN	BGY	BGY	Bologna	Bologna	FCO	FCO	Torino	Torino
		Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo
Compagnia A		9 €	9 €	----	----	29 €	22 €	9 €	19 €	14 €	40 €	27 €	29 €
Compagnia B		----	----	67 €	59 €	----	----	73 €	73 €	62 €	71 €	77 €	77 €
Compagnia C		24 €	19 €	----	----	----	----	19 €	----	----	----	49 €	----
Compagnia D		30 €	16 €	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tabella 3.

		A / R 23 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023											
		MPX	MPX	LIN	LIN	BGY	BGY	Bologna	Bologna	FCO	FCO	Torino	Torino
		Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo	Catania	Palermo
Compagnia A		318 €	379 €	----	----	292 €	279 €	336 €	463 €	400 €	438 €	389 €	392 €
Compagnia B		----	----	371 €	310 €	----	----	/	274 €	/	285 €	/	358 €
Compagnia C		/	330 €	----	----	----	----	259 €	----	----	----	259 €	----
Compagnia D		375 €	379 €	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[L'ipotesi in cui la compagnia aerea, ad oggi, non presta un volo nella tratta individuata è rappresentata con il segno "----"; l'ipotesi in cui i biglietti sono già esauriti nella data prescelta si rappresenterà con il segno "/".]

Come rilevato dalla stessa AGCM, dai dati riportati nelle tabelle emerge quanto segue. In prossimità delle festività natalizie, si assiste ad un innalzamento generale e consistente dei prezzi dei biglietti aerei. Ad esempio, il prezzo medio del volo da Milano (MPX, LIN, BGY) verso Catania e Palermo (tabella 2 supra) è di 201 €, oltre il 700% del prezzo che si registra nel periodo successivo alle festività, pari a circa 28 € (tabella 2 supra), nonostante questa costituisca una tratta ad alta intensità di voli giornalieri (oltre 20), offerti da quattro operatori. Solo alcune tratte, anche in estrema prossimità delle festività, resistono alla dinamica di innalzamento generale dei prezzi. Inoltre, soprattutto con riferimento alle tratte in partenza da Milano e al prezzo complessivo dell'intero percorso andata e ritorno, si riscontra un sostanziale allineamento dei prezzi praticati dalle diverse compagnie.

Tutto ciò considerato, si interviene con la norma relativa ai prezzi praticati sui voli nazionali per le isole, considerando che è soprattutto su tale tratta che si vuole evitare qualsiasi tipo di speculazione a danno degli utenti (art. 1).

Parimenti, in materia di oneri di servizio pubblico (di seguito anche OSP) si rileva che gli stessi sono gli oneri a carico di un gestore pubblico o privato di un servizio di pubblica utilità al fine di garantire uno standard minimo predefinito di qualità di servizi, per i quali non sia possibile l'equilibrio economico. La fonte normativa primaria degli oneri di servizio pubblico è individuabile nel Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, entrato in vigore il 11 novembre 2008 che sostituisce il precedente Reg. CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, ora abrogato. I contenuti degli artt. 16, 17 e 18 del 1008/2008, costituiscono il punto di riferimento per l'analisi del sistema degli OSP in Europa. In particolare, il Reg. (CE) n. 1008/2008, prevede, in capo ai singoli Stati, ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di emanare interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni dagli Stati stessi individuate. In Italia, il quadro normativo per l'implementazione del sistema di oneri di servizio pubblico è stato definito per la prima volta nel 1999, con la Legge 144 che allocava fondi per operare voli da/per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, introducendo il sistema della cd. "continuità territoriale", con interventi normativi analoghi nel corso dei decenni successivi.

L'art. 16 del Regolamento 1008/2008 espone i principi generali per gli OSP. Più specificamente, il regime giuridico degli oneri di servizio pubblico prevede che uno Stato membro possa imporre oneri riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.

La necessità di intervento si giustifica in relazione a quanto già rilevato in materia di caro voli, con la conseguenza che si è riscontrata la necessità di intervenire nei casi in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi del predetto articolo 16, stabilendo effettivamente la necessità che le compagnie aeree si adeguino ai livelli massimi tariffari. (Art. 2)

Con riferimento invece al settore dei semiconduttori e della microelettronica, si segnala la sussistenza a livello europeo del cd. CHIPS ACT, quale pacchetto normativo che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici. L'industria dei chips è ormai considerata una filiera strategica a livello globale e ciò ha indotto le istituzioni europee a ritenere improrogabile l'adozione dei provvedimenti normativi necessari a definire gli obiettivi strategici da perseguire a livello europeo nel settore della microelettronica, autorizzando una più flessibile applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l'individuazione delle misure da attuare e delle risorse nazionali da impiegare. Proprio in tale ottica si è ritenuto improrogabile l'intervento sulla materia, tanto prevedendo misure di incentivi sotto forma di credito di imposta, tanto istituendo un Comitato tecnico per la microelettronica, al fine di svolgere attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche in modo da prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Ulteriore fine di intervento vuole essere quello di ridurre la dipendenza in un settore che assume sempre maggiore rilevanza strategica per il prossimo futuro, e per farlo si è ritenuto opportuno consentire alle imprese di effettuare investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori ottenendo un effettivo incentivo. Evidentemente destinatari di tale intervento sono le imprese che operano nel settore, oltre alle Amministrazioni pubbliche che lavorano in coordinamento nel Comitato per tecnico per la microelettronica (art. 5). Con riferimento al numero di imprese operanti in Italia nel settore della microelettronica, si rappresenta che l'utilizzo dei codici ATECO non consente una adeguata perimetrazione del settore in quanto la gran parte delle imprese all'interno dei codici Ateco di riferimento 26.11 e 26.12 non sono riconducibili alle attività della microelettronica. Inoltre, esistono numerose aziende che, pur operando nella microelettronica, sono classificate con altri codici Ateco. Nel rapporto sui Semiconduttori (MEF- PDC ottobre 2022), un'indagine ad hoc basata sul confronto con gli attori dell'industria e della ricerca dei semiconduttori ha consentito l'individuazione di 40 aziende operanti nel settore della microelettronica in Italia, a cui sono state aggiunte ulteriori 44 imprese sulla base di un controllo incrociato tra le fonti di Asia Imprese e AIDA. Da tale controllo si riscontra che le imprese che operano nel settore della microelettronica in Italia possono essere stimate in circa 88 unità (Dati pervenuti dagli Uffici Tecnici del MIMIT).

Parimenti, nel rispetto della normativa europea, si segnala il ruolo sempre più centrale che assumono progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking", nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45

Final. L'iniziativa nasce dall'esigenza di rispondere alla crescente domanda di tecnologie avanzate per i chip e al riconoscimento della loro importanza strategica in diversi settori. Attraverso lo European Chips Act, la Joint Undertaking riunisce, in particolare, importanti esponenti dell'industria e organizzazioni di ricerca, promuovendo sinergie e stimolando l'innovazione lungo l'intera catena del valore della microelettronica. Proprio in ragione di tale ruolo in crescente ascesa, si è ritenuto necessario intervenire attraverso l'incremento di appositi Fondi, al fine di consentire un maggiore investimento nel settore della ricerca e dello sviluppo, in coerenza con la normativa europea. Destinatari di tale intervento sono sicuramente le Amministrazioni coinvolte, ma anche e in particolar modo gli operatori del settore (art. 6).


Altresì, si deve rilevare come ulteriore profilo critico nel contesto in cui si è deciso di operare, che in materia di Golden power non si sono riscontrati interventi dell'ordinamento qualora gli atti e le operazioni abbiano ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e siano disposti a beneficio di imprese collocate fuori dall'Unione europea. Infatti, non è chiarito dal d.l. 21/2012 la possibilità di intervenire con poteri speciali sulle attività infragrupo. Destinatarie della norma sono quindi le imprese che operano in questo settore (art. 7). Inoltre, la fattispecie della delocalizzazione trova nel contesto normativo italiano un ampio spazio, soprattutto per la necessità di coordinare tale ipotesi con il percepimento di aiuti di Stato. In particolare, l'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 prevede, nella sua attuale versione, limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti, individuando in 5 anni il termine entro il quale l'impresa non può delocalizzare dopo aver percepito un aiuto. Si è ritenuto che tale disposizione non sia adeguata a tutelare il mercato e soprattutto i lavoratori in caso di grandi imprese, per questo si è ritenuto necessario intervenire aumentando tale limite cd. di sorveglianza a dieci anni (art. 8).

In particolare, si segnala che in termini numerici, si riscontra che a delocalizzare all'estero siano soprattutto le grandi imprese, il 5,6% contro il 3% delle medie, e il 4,6% delle imprese appartenenti a Gruppi contro lo 0,6% delle imprese indipendenti. La dimensione aziendale e l'appartenenza a Gruppi di impresa risultano quindi essere fattori determinanti per orientare la scelta. Tra le imprese che hanno delocalizzato, il 69,3% ha trasferito all'estero attività o funzioni di supporto dell'attività principale, il 43,4% l'attività principale. L'internazionalizzazione ha attratto maggiormente le imprese industriali (4%) rispetto a quelle del settore dei servizi (2%). Nel settore manifatturiero, in particolare, le industrie ad alta e medio-alta tecnologia trasferiscono all'estero con percentuali pari a più del doppio della media generale, rispettivamente all'8,5% e al 6,6% del totale. Secondo una

recente indagine dell'ISTAT, nel periodo 2018-2020 il 2,4% delle imprese (3,0% nell'Industria e 1,9% nei Servizi) ha dichiarato di aver trasferito all'estero attività o funzioni aziendali svolte precedentemente all'interno dell'impresa, quota in calo di 0,9 punti percentuali rispetto ai tre anni precedenti (3,3%). Il 45,3% delle imprese ha trasferito all'estero l'attività principale (50,4% nell'Industria e 37,8% nei Servizi), il 70,2% un'attività di supporto. In entrambi i casi il trasferimento si è svolto prevalentemente all'interno del gruppo di appartenenza (45,5% e 71,5% rispettivamente). L'attività o funzione aziendale più trasferita è quella dei "Servizi amministrativi, contabili e gestionali" (43,1%), seguita dalla "Produzione di beni" (31,3%). Con il 7,6% l'attività di ricerca e sviluppo è quella meno trasferita all'estero. Le imprese industriali hanno trasferito all'estero come attività o funzione aziendale soprattutto la "Produzione di beni" (48,5% delle imprese rispondenti) mentre per le imprese dei Servizi l'attività o funzione aziendale maggiormente trasferita all'estero è quella dei "Servizi amministrativi, contabili e gestionali" (65,1%).

L'ISTAT ha stimato che negli ultimi anni circa 700 imprese - pari al 3,3% delle grandi e medie imprese industriali e dei servizi - hanno trasferito all'estero attività o funzioni aziendali precedentemente svolte in Italia. L'internazionalizzazione ha interessato più diffusamente le imprese industriali (4,2%) rispetto a quelle operanti nel settore dei servizi (2,3%). In particolare, nel settore manifatturiero sono le industrie ad alta e medio-alta tecnologia a trasferire all'estero, con percentuali pari rispettivamente all'8,5% e al 6,6%. La dimensione aziendale e l'appartenenza a gruppi di impresa rappresentano fattori importanti per tale scelta. Delocalizza all'estero il 5,6% delle grandi imprese contro il 2,9% delle medie e il 4,6% delle imprese appartenenti a gruppi contro lo 0,6% delle imprese indipendenti.

L'ultima international sourcing effettuata dall'ISTAT su impulso della Commissione europea riporta i dati come nella tabella di seguito specificata, da cui si evince che il trend della delocalizzazione interessa principalmente le grandi imprese, con percentuali superiori rispetto alle medie imprese.



INTERNATIONAL SOURCING: I NUMERI CHIAVE
Impresa, per tipologia, che hanno internazionalizzato funzioni aziendali. Anni 2015-2017, valori percentuali

ATTIVITÀ ECONOMICA	Totale	Grandi imprese	Medie imprese	Appartenenti a gruppi	Non Appartenenti a gruppi
Attività manifatturiere	4,8	8,7	4,2	6,0	1,4
- Industrie ad alta tecnologia	8,5	7,7	8,8	10,0	0,0
- Industrie a medio-alta tecnologia	6,6	12,0	5,6	7,8	0,8
- Industrie a medio-bassa tecnologia	2,7	6,2	2,2	3,3	1,1
- Industrie a bassa tecnologia	4,2	7,2	3,8	6,2	2,1
Industria	4,2	7,5	3,7	6,3	1,1
Servizi	2,3	4,0	1,9	3,6	0,2
TOTALE	3,3	5,6	2,9	4,6	0,6

Alla luce di tali dati si è quindi ritenuto necessario intervenire.

Si è deciso infine di provvedere in materia di opere di interesse strategico, con particolare riferimento alle opere necessarie alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale(art. 9). Al riguardo, si segnala che il contesto di riferimento risulta particolarmente variegato. Innanzitutto, è noto che ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica promuove la ricerca scientifica, che risulta particolarmente avanzata in materia di spazio e di aerospazio. Infatti, l'Italia – attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti internazionali – ha dimostrato una significativa autonomia strategica che ha consentito all'Industria nazionale di maturare competenza e competitività sul mercato internazionale per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti e servizi per il segmento in orbita, cd. upstream (servizi di lancio, sviluppo e produzione di satelliti, infrastrutture, payload, sensori, moduli abitati, robotica, ecc.), nonché per il segmento di terra, cd. midstream (operazioni, sicurezza, terminali, ecc.), e per la filiera dei servizi ed applicazioni, cd. downstream. Dal 2010, con l'introduzione degli articoli 4 e 189 nel Trattato di Funzionamento dell'UE, anche l'Unione Europea ha preso consapevolezza che lo Spazio è una risorsa strategica, motivo per cui ha intensificato gli sforzi intesi ad acquisire un'autonoma capacità di erogare servizi satellitari. L'importanza di tale settore a livello Unionale è confermata dall'istituzione dell'Agenzia Spaziale Europea, che interviene sulla materia in stretta collaborazione con le Agenzie spaziali nazionali. In Italia, la competenza aerospaziale è attribuita all'Agenzia Spaziale Italiana, la cui disciplina è regolata dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. Successivamente, con la legge 11 gennaio 2018, n.7, al Presidente del Consiglio dei Ministri è stata conferita l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche di tutti i Ministeri interessati ai programmi spaziali ed è stato istituito il “Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio” (COMINT), intervenendo anche sul d.lgs. 128/2003 cit. In particolare,

all'articolo 3 comma 1, lett. a-bis) del suddetto decreto legislativo, è stabilito che "l'ASI predisporre, sulla base degli indirizzi del COMINT e del Programma Nazionale per la Ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale (DPSN) il Documento di visione strategica per lo spazio (DVSS)." Secondo l'atto del Presidente del Consiglio dei ministri "Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale" del 25 marzo 2019, spazio e aerospazio sono due settori fondamentali e strategici per l'interesse del Paese per tutti i servizi ed applicazioni che possono essere offerti all'utenza nazionale e verso i mercati esteri, così come per il grande impulso alla ricerca scientifica, al progresso tecnologico e alle capacità di sviluppo e produzione dell'industria nazionale. La disposizione in oggetto si inserisce nel contesto sopra delineato al fine di consentire la realizzazione di interventi, opere e costruzioni afferenti al settore spaziale, con specifico riguardo alla costruzione di Osservatori Astronomici, con l'obiettivo di accelerare la realizzazione di interventi ritenuti strategici in quanto collegati a progetti europei. Peraltro, la realizzazione di tali opere è comunque collegata all'attuazione di opere afferenti al PNRR.

Infatti, nello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono previsti appositi interventi volti a consolidare e rafforzare la competitività dell'intera filiera spaziale italiana, nonché a contribuire alla realizzazione di connessioni satellitari in vista della transizione digitale e verde. In tal modo si intende concorrere allo sviluppo del settore spaziale e alla possibilità di offrire servizi come le comunicazioni sicure e le infrastrutture di monitoraggio: il riferimento è chiaramente alla Milestone MIC2-22 e all'Investimento 4 in materia di Tecnologia satellitare ed economia spaziale, articolato in quattro diversi sub-investimenti (SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, In- Orbit Economy). È quindi necessario prevedere misure di semplificazione per consentire l'efficace utilizzo di risorse statali.

Infatti, per la funzionalità di questa tipologia di opere, si è rilevata la necessità di attivare molteplici procedure autorizzative che vedono coinvolte diverse Amministrazioni, con conseguenti dilatazioni temporali nella ricezione dei pareri di competenza fino anche ad anni per la ricezione di tutte le osservazioni di competenza. Di conseguenza, si intende prevedere che l'approvazione del progetto di realizzazione delle opere vuole equivalere alla dichiarazione di pubblica utilità. Poiché la realizzazione di tali opere comporterebbe tempi lunghi che non sono compatibili con la scadenza dei finanziamenti all'uopo previsti, si è ritenuto necessario un intervento di semplificazione che consenta la realizzazione in tempi più celeri di tali opere, funzionali alla realizzazione degli obiettivi conformi al programma di Governo.

L'intervento così realizzato è volto a consentire il pieno raggiungimento delle attività degli Osservatori Astronomici sul territorio nazionale, comprensive dei programmi coordinati e finanziati anche dall'Agenzia Spaziale Italiana o dall'Agenzia Spaziale Europea, che risultano i destinatari della norma, unitamente alle Amministrazioni centrali e locali coinvolte.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale del decreto-legge è quello di intervenire su alcuni asset considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica, al fine di garantire la competitività in tali settori.

In particolare, obiettivi generali delle norme di riferimento (artt. 1-2; 5-9) sono quindi quelli di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo, i quali, a causa dell'esponenziale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale, di rilanciare le politiche industriali attraverso investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica e dei semiconduttori, di garantire continuità alle attività aziendali.

Proprio per questo, sono individuati i seguenti obiettivi specifici:

- Prevedere il divieto della fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, quando modulata in relazione al tempo della prenotazione;
- Quando siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, definire i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali;
- fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale;
- Definire una misura di incentivo, sottoforma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori;

- Aumentare lo stanziamento dei fondi previsti per la partecipazione italiana ai programmi europei per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "*Chips Joint Undertaking*";
- Prevedere l'esercizio dei poteri speciali anche all'interno del medesimo gruppo nell'ipotesi in cui gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea;
- Istituire un Comitato tecnico per la microelettronica che svolga funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento;
- Rafforzare il contrasto alla delocalizzazione prevedendo un divieto di delocalizzare extra UE nei 10 anni successivi alla percezione di benefici pubblici;
- Definire il rilievo di interesse nazionale per gli osservatori astronomici sul territorio nazionale nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, al fine di consentire una semplificazione delle procedure per la realizzazione delle suddette opere.

2.2 Indicatori

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi potranno essere utilizzati come indicatori:

- il numero di procedure istruttorie e numero di conseguenti sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del Mercato relativamente alle attività vietate di fissazione dinamica delle tariffe e di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente;
- il numero delle procedure avviate dalle amministrazioni competenti per la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo: tale indicatore è da considerarsi nella sola ipotesi in cui siano imposti oneri di servizio pubblico;

- il numero di imprese che facciano richiesta dell'incentivo del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo della microelettronica;
- il numero di procedure avviate per l'esercizio di poteri speciali anche all'interno di un medesimo gruppo qualora gli atti, le operazioni e le delibere abbiano ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardino uno o più soggetti esterni all'Unione europea;
- il numero di procedure sanzionatorie avviate nei confronti delle grandi imprese che abbiano attivato una procedura di delocalizzazione prima dei 10 anni dalla percezione del contributo statale;
- il numero di opere, impianti e infrastrutture funzionali alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale che sono stati approvati.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le disposizioni in esame assumono un rilievo fondamentale per consentire un pieno sviluppo degli asset considerati strategici per l'economia nazionale. In particolare, con riferimento all'iniziativa relativa alla divieto della fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree sussistano specifiche condizioni (rotte nazionali verso le isole, periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, prezzo superiore del 200% rispetto alla tariffa media di volo) abbia un impatto assolutamente positivo sugli utenti fruitori del servizio, considerando che gli stessi non saranno più soggetti ad aumenti irragionevoli di prezzi senza una concreta motivazione, così come con riferimento all'attività di profilazione, la cui assimilazione a pratica commerciale scorretta a determinate condizioni, consente di evitare disparità di trattamento tra i consumatori finali.

Per le stesse ragioni indicate poc'anzi, si ritiene che la fissazione di un livello massimo tariffario in caso di imposizione di oneri di servizio pubblico abbia un impatto assolutamente positivo sugli utenti finali, evitando comunque attività potenzialmente negative con rialzi irragionevolmente spropositati a danno della definizione del prezzo finale.

Parimenti, di impatto sicuramente positivo per le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è il riconoscimento di un incentivo sotto forma di

credito di imposta, che consenta lo sviluppo dell'attività di ricerca in tali ambiti, ove l'Italia si sta dimostrando sempre più all'avanguardia. Proprio per questo motivo, l'incremento delle risorse del programma "Chips joint undertaking" risulta estremamente positivo per le amministrazioni in quanto consente una facilitazione nell'attività di ricerca e sviluppo in materia di nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.

L'intervento afferente ai poteri speciali, sulla scorta di quanto rilevato poc'anzi in materia di ricerca e sviluppo per i semiconduttori, vuole incidere sulle attività che hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare. L'impatto positivo è per l'intera collettività, consentendo l'utilizzo dei poteri speciali anche alle imprese infragruppo.

Parimenti, per garantire un vantaggio ai lavoratori delle grandi imprese che abbiano ricevuto agevolazioni statali nei dieci anni precedenti, si pone un divieto alla delocalizzazione, anche al fine di evitare che le risorse statali impiegate non portino ad effettivi vantaggi per la collettività. L'impatto è quindi sicuramente positivo.

Infine, l'intervento in materia di opere di interesse strategico presenta un indubbio vantaggio per lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, consentendo una più celere realizzazione di osservatori astronomici che diano lustro all'attività italiana a livello europeo ed internazionale.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): In generale, l'intervento presenta effetti positivi per le piccole e medie imprese. Si segnala in particolare l'articolo afferente alla concessione dei crediti di imposta per la ricerca e lo sviluppo della microelettronica, che consente alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori: tale norma produce effetti sicuramente positivi per le imprese, con conseguente impulso all'attività di ricerca e sviluppo in un settore sempre più strategico per il Paese.

B. Effetti sulla concorrenza: l'intervento legislativo presenta effetti positivi sulla concorrenza. Si segnala in particolare l'articolo 1 che, nel prevedere nuove fattispecie vietate in materia di tutela al consumatore nell'acquisto di biglietti aerei, ha l'obiettivo di tutelare gli interessi degli utenti ed evitare possibili speculazioni.

C. Oneri informativi.

Con riferimento all'articolo 5, comma 4, si prevede che ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade con riferimento agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 9, sul Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con riferimento all'articolo 1, l'attuazione è direttamente demandata ad AGCM per quanto di propria competenza.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento agli articoli 2,5, 6, 7 e 9, l'attività di monitoraggio è effettuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre con riferimento all'articolo 1, si prevede un'attività di monitoraggio direttamente da parte di AGCM.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: artt. **3** (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*), **14** (*Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158*), **15** (*Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio*), **16** (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali*), **17** (*Misure urgenti per il settore del trasporto pubblico locale*), **18** (*Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*), **19** (*Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali*), **20** (*Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto*).

Referente AIR: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 3: L'intervento è volto a garantire la piena regolarità e la massima valorizzazione del servizio di trasporto pubblico non di linea, introducendo previsioni destinate ad operare nelle more dell'adozione del registro delle imprese taxi e NCC, nonché a fronteggiare lo straordinario incremento della domanda di servizio legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale.

Destinatari dell'intervento sono gli enti locali e i titolari dei servizi di trasporto pubblico non di linea. Responsabili dell'attuazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Articolo 14: L'intervento è volto ad introdurre disposizioni urgenti relative al funzionamento della società concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, Società Stretto di Messina S.p.A.. Le disposizioni sono volte a consentire il dispiegarsi di una piena e rapida operatività della Società al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria. Ciò, anche al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

L'obiettivo principale dell'intervento è, infatti, quello, per un verso, di consentire la ridefinizione del capitale sociale della concessionaria nel modo più idoneo a garantire l'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze; per altro verso, quello di chiarire il quadro giuridico in materia di compensi dei dirigenti e dei dipendenti e amministratori della società.

Destinatari dell'intervento sono la società Stretto di Messina nonché le amministrazioni coinvolte nelle operazioni di aumento di capitale della medesima.

Articolo 15 La disposizione è volta ad assicurare la tempestiva attuazione, in via amministrativa, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che ha previsto, in particolare, che gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa, che il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto, nonché che lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, la disposizione delega il Governo a modificare la disciplina del servizio di ormeggio contenuta nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

Obiettivo dell'intervento è, pertanto, quello di consentire di aggiornare il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che si presenta in alcuni punti superato e incompleto.

Destinatari del provvedimento sono, innanzitutto, gli ormeggiatori (ANGOPI - Associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli porti italiani, che all'attualità rappresenta 62 società cooperative di ormeggio operanti nei porti nazionali e circa 850 ormeggiatori) nonché i fruitori dei servizi di ormeggio, ossia l'intero mondo armatoriale. Destinatari pubblici sono le Autorità marittime e le Autorità di sistema portuale che amministrano i porti e i traffici marittimi.

L'impatto atteso è l'incremento della sicurezza nei porti e negli altri luoghi di approdo delle navi, atteso che una maggiore professionalizzazione degli ormeggiatori non può che comportare un miglioramento della sicurezza. Inoltre, il provvedimento fornisce all'Amministrazione marittima efficaci strumenti di disciplina e coordinamento del servizio.

Articolo 16. La disposizione è volta a consentire l'approvazione urgente dei progetti esecutivi degli interventi autostradali indicati nell'Allegato IV-*bis* al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione del progetto esecutivo previsti dai Piani economici e finanziari (PEF) dei concessionari. L'urgenza dell'intervento è legata all'esigenza di procedere celermente alla conclusione dell'*iter* autorizzatorio e all'avvio dei cantieri concernenti opere di preminente interesse nazionale, le cui coperture sono inserite nei PEF dei concessionari.

Destinatari dell'intervento sono, pertanto, i soggetti che devono realizzare gli interventi sulle tratte autostradali in questione. Destinatario pubblico è, invece, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale sono già stati trasmessi i progetti esecutivi degli interventi autostradali.

L'impatto atteso è la realizzazione di opere di preminente interesse nazionale e la cui realizzazione presenta, altresì, carattere di urgenza.

Articolo 17: La disposizione prevede alcune modifiche normative della disciplina del settore del trasporto pubblico locale. Si interviene, in primo luogo, al comma 1, sulle modalità di riparto delle risorse del Fondo Nazionale TPL, stante la necessità e urgenza di assicurare una contribuzione equa ed uniforme tra le Regioni dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente eserciti. Si prevede, quindi, l'applicazione in via esclusiva delle sopra citate modalità di riparto delle risorse del Fondo Nazionale TPL per non bloccare la ripartizione delle relative risorse nelle more dell'adozione del decreto MIT che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi.

L'intervento normativo del comma 2 consente, inoltre, di ampliare la platea dei soggetti aventi professionalità altamente qualificate da nominare quali Gestori della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como da parte del Ministro, non limitandola ai soli funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio, così da consentire la tempestiva sostituzione dei predetti Gestori.

La norma dispone, infine, al comma 3, misure finalizzate ad agevolare il completamento e la realizzazione delle linee A e B della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, intervenendo sui poteri del "*Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma*".

Destinatari dell'intervento sono le Regioni, il predetto commissario e la società Roma Metropolitane s.r.l..

Responsabile dell'attuazione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 18. Si introducono disposizioni volte, da un lato, a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e, dall'altro, ad assicurare lo svolgimento da parte dell'Unità di missione per il PNRR del MIT dei controlli sostanziali sullo stato degli interventi.

In relazione ai progetti relativi agli interventi ferroviari, la disposizione in oggetto:

- prevede misure semplificatorie e acceleratorie per garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;
- riconosce un contributo straordinario per la realizzazione di interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021. Segnatamente, i contratti interessati dalla disposizione in esame sono relativi ai seguenti interventi:
 - la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale;

- la linea A/V Milano-Venezia: sottratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale;
- la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Destinatari dell'intervento sono, pertanto, i soggetti che devono realizzare gli interventi e l'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 19: Al fine di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, la disposizione è volta a introdurre disposizioni di *favor* per le comunità locali, prevedendo, in dettaglio, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo (cd. "*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*") e l'autorizzazione alla spesa di 6,5 milioni di euro per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito. La messa in sicurezza della rete viaria e di ponti e viadotti ha, infatti, da sempre costituito un tema di rilevanza cruciale e risalente, come testimoniato, da ultimo nel 2021, dai fondi messi a disposizione (1,15 miliardi di euro) per Province e Città Metropolitane dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentavano problemi strutturali di sicurezza (D.M. 5 maggio 2022). Destinatari dell'intervento sono, pertanto, gli enti che possono accedere al citato Fondo.

Art. 20: La disposizione apporta modifiche all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). In particolare, si introduce una precisazione al fine di escludere il settore dell'autotrasporto merci dal novero delle competenze dell'ART, posto che all'attualità la maggior parte di tali funzioni sono già svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e controllo delle attività svolte dagli operatori del settore: tale intervento è funzionale a garantire l'effettiva concorrenza nei mercati di riferimento e il contenimento dei costi per gli utenti. Obiettivo principale dell'intervento deve, invero, individuarsi nella conseguente soppressione del contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori all'Autorità, che, come noto, è stato oggetto di reiterati interventi di sospensione nel corso degli ultimi anni, con il precipuo scopo di sostenere, nell'attuale congiuntura, le richieste avanzate da un comparto già fortemente gravato dal caro benzina. L'opzione prescelta appare funzionale ad assicurare una più efficiente gestione delle attività connesse al settore dell'autotrasporto merci, tenuto conto, inoltre, del fatto che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale già esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. Con riferimento al settore delle

attività produttive e alla regolazione dei trasporti, la disposizione mira, dunque, a contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle ripercussioni della pandemia da Covid-19 e dalla grave crisi internazionale in Ucraina, con particolare riguardo al necessario contenimento dei prezzi dell'energia sul mercato italiano. Rilevati il notevole aumento del costo dei carburanti per autotrazione nel corso degli ultimi anni e i conseguenti disservizi e interruzioni delle forniture che ne sono derivati, il principale impatto dell'intervento sarà quello di assicurare il contenimento dei prezzi delle merci trasportate e, più in generale, una più efficace gestione delle attività connesse al settore dell'autotrasporto merci, ora centralizzate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 3: Il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina il servizio di trasporto pubblico non di linea. Per tale si intende sia il servizio taxi, che il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.).

Il servizio taxi è interessato da una regolamentazione pubblicistica forte ed è gravato da oneri di servizio pubblico (ad esempio, l'obbligatorietà del servizio, la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta, la predeterminazione amministrativa delle tariffe). Il servizio di n.c.c., invece, è caratterizzato da una regolamentazione più blanda, dettata per lo più a tutela degli utenti del servizio. La normativa citata, piuttosto risalente, è stata interessata nel corso del tempo da plurimi interventi normativi, al fine di tenere conto delle nuove esigenze di mobilità emergenti dalla società e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore.

A partire dal 2009, in particolare, gli interventi del legislatore sono andati nel senso di rimarcare le differenze fra i due tipi di servizio. Per quel che qui rileva, si ricorda, da ultimo, l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, che ha disposto:

- l'istituzione, presso il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di n.c.c., prevedendo altresì, nelle more dell'istituzione del predetto registro, il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di n.c.c.;
- l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'interno per disciplinare il "*foglio di servizio in formato elettronico*", alla cui compilazione sono tenuti i conducenti di n.c.c.;
- l'emanazione di un D.P.C.M., su proposta del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), per disciplinare le

piattaforme tecnologiche di intermediazione, che intermediano fra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

Il decreto istitutivo del registro delle imprese è stato adottato dal competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 19 febbraio 2020 e successivamente sospeso con decreto del 20 febbraio, che ne ha subordinato l'efficacia alla entrata in vigore del decreto sul foglio di servizio e a quello inerente alle piattaforme di intermediazione. Il menzionato articolo 10-bis, inoltre, è stato interessato sia dall'avvio da parte della Commissione europea della procedura EU Pilot 9411/19/MOVE, volta a verificarne la compatibilità con il diritto europeo, sia dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020. Attualmente, è all'esame del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo studio di una soluzione che consenta di addivenire al più presto all'adozione di tutti i decreti attuativi previsti dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018.

Nel contesto di tale quadro regolatorio, il settore ha da ultimo registrato deficit di offerta del servizio taxi che stanno interessando, in particolare, le grandi città metropolitane, anche in ragione dell'incremento dei flussi turistici nell'ultimo anno. Dati provvisori dell'ISTAT sulle tendenze dei primi mesi del 2023 testimoniano, infatti, una definitiva ripresa del settore, pari ad un +45,5% delle presenze complessive rispetto ai corrispondenti periodi del 2022. Tali dati lasciano presupporre che, alla fine dell'anno, sarà possibile registrare il pieno recupero, e persino il superamento, dei livelli pre-pandemici. Inoltre, le prospettive di traffico aereo nei prossimi anni lasciano presupporre un significativo ulteriore incremento di tali trend; si tratta di stime collegate anche alla presenza di eventi di grande richiamo internazionale, come il Giubileo 2025, le Olimpiadi di Milano-Cortina e il Giubileo 2033.

Tali previsioni e le criticità già oggi registrate nell'allineamento dei servizi di trasporto pubblico locale ai flussi di presenze sul territorio nazionale impongono l'adozione di misure che, ferme restando le competenze degli enti locali, consentano di rimuovere gli ostacoli che spesso inibiscono una regolazione efficace e flessibile del servizio di taxi e un adeguamento del numero delle licenze alla domanda del territorio.

Articolo 14: L'intervento normativo in oggetto si inserisce nel contesto delle disposizioni legislative che hanno ridefinito il quadro giuridico della realizzazione del collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria (in particolare, il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35).

Tale intervento si è reso necessario per favorire la riorganizzazione della società Stretto di Messina S.p.A., avviata con il decreto-legge n. 35 del 2023.

Articolo 15. Le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del codice della navigazione, peraltro datate, non sono in linea con la normativa unionale. Inoltre, in considerazione della recente modifica dell'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, al quale è stato aggiunto il comma 1-*quinquies*,

le suddette disposizioni risultano in contrasto anche con la disciplina primaria nazionale. A titolo esemplificativo, si evidenzia che il regolamento di esecuzione del codice della navigazione prevede che nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il Capo del Compartimento può costituire gli ormeggiatori in gruppo. L'articolo 14, comma 5-*quinquies*, della legge n. 84 del 1994, prevede invece che gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. L'ordinamento attuale contiene, pertanto, contraddizioni nella disciplina del servizio di ormeggio che non consentono, nell'ambito del quadro normativo vigente, di disporre di una disciplina chiara applicabile alla materia in questione. Da qui la necessità di affrontare le suddette incongruenze giuridiche mediante un intervento di allineamento della disciplina contenuta nel regolamento di esecuzione del codice della navigazione alla normativa primaria nazionale, a sua volta di derivazione della normativa unionale.

A quanto precede occorre aggiungere che l'attuale regolamento di esecuzione del codice della navigazione non contiene alcuna disposizione in merito ad aspetti del servizio di ormeggio (quali, a titolo esemplificativo, la mobilità e l'idoneità fisica degli ormeggiatori), disciplinati esclusivamente con circolari ministeriali.

Le problematiche sopra evidenziate riverberano i propri effetti nei confronti dei destinatari del provvedimento. Per quanto attiene alla categoria professionale degli ormeggiatori, essi sono rappresentati da ANGOPI - Associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli porti italiani, che all'attualità rappresenta 62 società cooperative di ormeggio operanti nei porti nazionali e circa 850 ormeggiatori. Destinatari indiretti sono i fruitori dei servizi di ormeggio, ossia l'intero mondo armatoriale, rappresentato da Confitarma, Assarmatori, Federagenti e Assoport.

Articolo 16. Per alcuni progetti esecutivi degli interventi autostradali indicati nell'Allegato IV-*bis* al decreto-legge n. 77 del 2021, sono scaduti i termini per l'approvazione del progetto esecutivo previsti dai Piani economici e finanziari (PEF) dei concessionari. Pertanto, alla luce del vigente quadro normativo e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 44-*bis* del citato decreto-legge n. 77 del 2021, è impossibile procedere celermente alla conclusione dell'*iter* autorizzatorio e all'avvio dei cantieri delle opere elencate nel richiamato allegato. Da ciò l'esigenza di una modifica delle previsioni di cui all'articolo 44-*bis* del citato decreto-legge n. 77 del 2021, che nel prevedere la velocizzazione della conclusione dell'*iter* di approvazione del progetto, consenta la rapida realizzazione delle opere che sono di preminente interesse nazionale e che hanno carattere d'urgenza.

Art. 17: L'intervento di cui al comma 1 si è reso necessario per superare le difficoltà tecniche e di condivisione in sede di Conferenza Unificata per l'adozione del decreto con cui sono definiti gli indicatori sulla base dei quali vengono determinati i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi possa ritardare o impedire la ripartizione del citato Fondo. In dettaglio, la

previsione di cui al comma 1, lett. a) è volta ad assicurare una contribuzione equa ed uniforme per tutti i servizi di trasporto pubblico locale attualmente eserciti dalle Regioni, mentre l'intervento di cui al comma 1, lett. b) si rende necessario per non bloccare la ripartizione del Fondo Nazionale TPL nelle more dell'adozione del decreto MIT che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi.

L'intervento regolatorio di cui al comma 2 apporta modifiche alla legge 18 luglio 1957, n. 614, che ha affidato alla Gestione governativa navigazione laghi l'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e Como a mezzo di apposito Gestore, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio, per un periodo di cinque anni rinnovabile per una sola volta. Tale intervento risponde all'esigenza di assicurare che la figura del Gestore possa essere individuata anche fra soggetti in possesso di elevata professionalità, senza limitarne l'individuazione ai funzionari dell'amministrazione dello stato attualmente in servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di cui al comma 3, si evidenzia che la società Roma Metropolitane S.r.l. svolge funzioni di supporto strumentale per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture per la mobilità della città di Roma, con particolare riguardo alle linee metropolitane Linea "C" e Linea "B1" Bologna-Conca d'Oro. Tale società, dopo aver manifestato inefficienze e squilibri gestionali, è stata posta in liquidazione ad ottobre 2019 con la delibera di Assemblea Capitolina n. 79 e ha proseguito nelle sue attività in esercizio provvisorio, ai sensi della Convenzione di cui alla Delibera di Consiglio comunale n. 1/2005 e del Contratto approvato con la Delibera di Assemblea Capitolina n. 148/2018. L'attuale amministrazione di Roma Capitale ha determinato, con la delibera di Assemblea Capitolina n. 109 del 20.12.2022, la fusione per incorporazione di Roma Metropolitane in Roma Servizi per la Mobilità (alla quale affidare le attività ed i servizi che svolge Roma Metropolitane), prevedendo un limite temporale fissato al 30.06.2023. La situazione di Roma Metropolitane sta interferendo con la realizzazione della Linea C, che oggi si trova nella favorevole condizione di avere a disposizione significativi finanziamenti assegnati dal Governo con le ultime due leggi di bilancio (3,8 miliardi ancora da spendere che portano il totale dell'investimento a circa 6,9 miliardi di euro di cui 3,1 circa già spesi).

Alla luce delle criticità sopra evidenziate, appare fondamentale proseguire nella realizzazione degli interventi di completamento delle linee metropolitane e tranviarie di Roma Capitale, anche in vista di un evento di rilevanza internazionale quale il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Articolo 18: L'intervento normativo di cui al comma 1 si inserisce nel contesto delle disposizioni legislative che disciplinano la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare:

- l'intervento di cui al comma 1, lett. a) è necessario per procedere all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie che, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario;
- l'intervento di cui al comma 1, lett. b) è necessario per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi infrastrutturali ferroviari, anche nel caso in cui il relativo progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto ferroviario;
- l'intervento di cui al comma 2 è necessario per consentire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021;
- l'intervento di cui al comma 3 è necessario per assicurare lo svolgimento, da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano.

Articolo 19: L'intervento normativo si inserisce nel solco della *vexata quaestio* della messa in sicurezza della rete viaria e di ponti e viadotti che, da tempo, costituisce un tema di significativa rilevanza, come testimoniato anche dai citati fondi messi a disposizione per Province e Città Metropolitane dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentavano problemi strutturali di sicurezza. Inoltre, sul punto, merita osservare che, tra le misure previste dal PNRR in materia di infrastrutture e trasporti, un ruolo chiave è ricoperto proprio dall'intervento di "*riforma sicurezza stradale 4.0*" (M3C1-21 e M3C1-22), con investimenti a valere sulle risorse nazionali, riguardanti la messa in sicurezza, il contrasto e l'adattamento al cambiamento climatico della rete stradale, con una forte componente di ammodernamento tecnologico attraverso un sistema di monitoraggio digitale avanzato. In proposito, sono già previsti investimenti derivanti dal Fondo complementare (D.L. 59/2021), che contiene le risorse nazionali da aggiungere a quelle del PNRR, a favore della M3C1, con riferimento alla misura "*sicurezza stradale 4.0*", per complessivi 1.450 milioni di euro per il periodo 2021-2026. Al fine di attuare gli obiettivi (nn. 21 e 22) previsti dagli interventi di riforma citati, sono stati emanati il D.M. 493 del 3 dicembre 2021, con cui sono state modificate le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la classificazione, la gestione del rischio e il monitoraggio di ponti, viadotti e cavalcavia lungo le strade statali e autostrade gestite da Anas Spa o da concessionari, al fine di estenderle alle strade gestite da Regioni, Province e

Comuni e il D.M. 485 del 30 novembre 2021 che contiene l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari. L'intervento normativo costituisce, quindi, un ulteriore passo in avanti nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza stradale e ammodernamento della rete viaria e di ponti e viadotti, che tiene conto anche di una pluralità di fattori, quali l'eterogeneità del parco mezzi circolante, la vulnerabilità delle strade rispetto ad eventi sismici o a rischi di dissesto idrogeologico, nonché la consistenza della rete viaria. Per quanto concerne, invece, la ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, si evidenzia che gli eventi sismici occorsi tra maggio e giugno 2012 tra il territorio mantovano e quello emiliano hanno aggravato le già precarie condizioni di stabilità del ponte, compromettendo la struttura di attraversamento dell'alveo fluviale. Per questi motivi, la Provincia di Mantova ha inizialmente dovuto limitare la circolazione sul ponte, riducendo il limite di velocità a 50 km/h e vietando il transito ai mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate (bus compresi), con rilevanti ripercussioni sul territorio e sul tessuto economico locale. Nonostante l'approvazione nel 2015 del progetto preliminare del nuovo ponte in alveo e l'avvenuto affidamento dell'appalto integrato, il collaudo dell'opera è attualmente previsto nella seconda metà del 2024. Tenuto conto della rilevanza strategica dell'infrastruttura nella realtà socioeconomica della provincia di Mantova, appare, quindi, evidente la necessità e l'urgenza di completare l'intervento al fine di consentire la piena riapertura al traffico senza alcuna limitazione, in conformità con gli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore.

Articolo 20: Come anticipato, i costi dei carburanti per autotrazione hanno subito, nell'ultimo periodo, un notevole aumento in conseguenza dei citati eventi emergenziali. L'introduzione della disposizione si giustifica in ragione della necessità e dell'urgenza già riscontrate nel contrastare i relativi effetti economici negativi. A mero titolo esemplificativo, si riportano nella seguente tabella le variazioni dei prezzi dei carburanti riscontrate nei mesi di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022.

DICEMBRE 2021	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	Variazione % febbraio 2022/dicembr e 2021
Benzina: 1.724,25 €/1.00 0 litri	Benzina: 1.764,74 €/1.00 0 litri	Benzina: 1.848,12 €/1.00 0 litri	+ 7,184%

Gasolio auto: 1.589,30 €/1.000 litri	Gasolio auto: 1.632,10 €/1.000 litri	Gasolio auto: 1.720,36 €/1.000 litri	+ 8,246%
Fonte: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php			

Il repentino e consistente aumento dei costi dei carburanti per autotrazione ha determinato un notevole aumento dei costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Da ciò è conseguito il rischio che le imprese interessate subissero danni irreparabili in ragione dell'insostenibile innalzamento dei costi di esercizio, con conseguenziali disservizi nell'erogazione dei servizi del settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e nell'aumento dei costi di tutte le materie trasportate dalle predette imprese. Al fine di mitigare tali effetti economici negativi, l'art. 35 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto che le imprese di autotrasporto non fossero tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'esercizio finanziario 2022. Appare, peraltro, significativo rilevare come analoga esenzione sia stata già concessa per l'anno 2021 alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 allora in atto.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 3: Alla luce di quanto sopra esposto, la norma in oggetto interviene con disposizioni urgenti e immediatamente operative per ovviare alle problematiche sopra rappresentate, nell'ottica di garantire la piena regolarità e la massima valorizzazione del servizio taxi, introducendo previsioni destinate ad operare nelle more del completamento della ricognizione dei dati relativi ai servizi pubblici non di linea connessa all'adozione del registro delle imprese taxi e NCC.

In dettaglio, le misure introdotte sono volte a:

- fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale;
- consentire ai comuni che registrano sul proprio territorio un'offerta del servizio taxi inadeguata alla domanda di attivare una procedura semplificata di incremento delle licenze;
- incentivare l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni (ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂);

- individuare soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane e per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio;
- ampliare l'offerta di servizi taxi tramite misure volte a favorire l'utilizzo dell'istituto – già previsto a legislazione vigente, ma scarsamente utilizzato a causa delle relative complessità amministrative – dell'attivazione di turni integrativi di servizio.

Articolo 14: Obiettivo generale dell'intervento è quello di garantire operatività alla Società Stretto di Messina al fine di consentire una rapida e piena attuazione degli obblighi su di essa incombenti, relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Obiettivi specifici sono:

- quello di consentire il rapido perfezionamento dell'azionariato della società, ovviando alle difficoltà attuative che fino ad oggi hanno impedito di completare la cessione delle quote da ANAS al MEF;
- quello di chiarire il quadro giuridico in materia di compensi dei componenti dei dirigenti e dei dipendenti, al fine di evitare dubbi e incertezze applicative.

Articolo 15: Obiettivo generale dell'intervento è quello di creare urgentemente un quadro normativo chiaro, uniforme, organico e sistematico, in linea con le disposizioni dettate, a livello unionale, dal Regolamento (UE) 352/2017. La disponibilità di un chiaro quadro normativo che disciplini tutte le varie fasi dell'attività lavorativa degli ormeggiatori (procedure concorsuali, attività di controllo, procedimenti disciplinari, visite di controllo dell'efficienza fisica, etc.) permetterà, infatti, di raggiungere una sempre maggiore professionalizzazione della categoria, a vantaggio della finalità ultima dell'attività in questione, ovvero la sicurezza della navigazione che gli ormeggiatori, con il servizio prestato, contribuiscono ad assicurare e a incrementare. Pertanto, la disposizione, nel prevedere la rivisitazione della disciplina del servizio di ormeggio, ha quale obiettivo specifico la maggiore professionalizzazione della categoria degli ormeggiatori, mediante la previsione di disposizioni chiare e dettagliate, anche, ad esempio, in tema di mobilità e di concorso per divenire ormeggiatore.

Articolo 16: Obiettivo della disposizione è quello di assicurare il rapido inizio dei lavori per i seguenti interventi:

- 1) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2);
- 2) A14 - Bologna-dir. Ravenna;
- 3) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2);
- 4) A1 - Milano Sud-Lodi;

- 5) Gronda di Genova;
- 6) A14 - Passante di Bologna;
- 7) A13 - Bologna-Ferrara;
- 8) A13 - Monselice-Padova;
- 9) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle.

Infatti, una procedura semplificata e accelerata per l'*iter* di approvazione dei relativi progetti esecutivi, mediante la previsione che la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto, la coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e la presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere, siano soggette all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023 n. 36, unitamente alla mancata richiesta del parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici in merito agli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto medesimo, consentirà di raggiungere l'obiettivo ultimo della disposizione, ovvero il rapido inizio dei lavori concernenti le opere di preminente interesse nazionale sopra richiamate, la cui realizzazione presenta i caratteri dell'urgenza.

Articolo 17: Obiettivo generale dell'intervento di cui al comma 1 è quello di garantire un efficiente utilizzo delle risorse statali destinate al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. La finalità principale dell'intervento di cui al comma 2 sarà, invece, quella di garantire la continuità della Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como.

Infine, l'intervento normativo di cui al comma 3 è volto a consentire la realizzazione degli interventi di completamento delle linee metropolitane e tranviarie di Roma Capitale, anche in vista di un evento di rilevanza internazionale quale il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Pertanto, obiettivi specifici dell'intervento saranno:

- assicurare una contribuzione equa ed uniforme per tutti i servizi di trasporto pubblico locale attualmente eserciti dalle Regioni;
- consentire la ripartizione del Fondo Nazionale TPL nelle more dell'adozione del decreto MIT che definisce gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi e quello di superare le difficoltà tecniche e di condivisione in sede di Conferenza Unificata per l'adozione del decreto con cui sono definiti gli indicatori sulla base dei quali vengono determinati i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi possa ritardare o impedire la ripartizione del citato Fondo;

- consentire la tempestiva sostituzione dell'attuale Gestore della Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;
- intervenire sui poteri del "*Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma*", nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazione, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevedendo l'attribuzione al medesimo dei compiti relativi alla realizzazione di tutti gli interventi connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma.

Articolo 18: Obiettivo generale dell'intervento di cui ai commi 1 e 2 è quello di assicurare il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Obiettivo generale dell'intervento di cui al comma 3 è quello di garantire il pieno svolgimento di tutte le attività di competenza dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Obiettivi specifici sono:

- quello di garantire l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie che, per indisponibilità degli stessi, non siano stati approvati unitamente al progetto ferroviario;
- quello di assicurare l'approvazione dei progetti riguardanti interventi infrastrutturali ferroviari, anche nel caso in cui il relativo progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto ferroviario; inoltre, in un'ottica di accelerazione, la modifica consentirà a RFI di avviare l'iter per approvare le sole opere relative alle infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ivi incluse le opere di risoluzione delle interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, con i medesimi effetti previsti dalla normativa di riferimento.
- quello di garantire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021 (segnatamente la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale; la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale; e la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi);

- quello di assicurare lo svolgimento, da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano.

Articolo 19: In linea di continuità con gli obiettivi nazionali ed eurounitari in materia di messa in sicurezza della rete viaria e di ponti e viadotti, scopo dell'intervento normativo è quello di introdurre disposizioni di *favor* in materia per le comunità locali. In dettaglio, obiettivi specifici sono individuabili nell'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro (cd. "*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*") e nell'autorizzazione alla spesa di 6,5 milioni di euro per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito. La disposizione detta, infatti, i tempi e le modalità di accesso ai benefici, nonché la copertura finanziaria degli interventi, individuata nel fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con particolare riferimento al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza realizzati dai piccoli comuni, si precisa, inoltre, che ulteriore obiettivo della disposizione è quello di garantire il rispetto delle tempistiche stringenti previste dalla norma, posto che per l'annualità 2023, entro il 15 novembre 2023, dovrà essere approvata la graduatoria degli interventi beneficiari della misura, mentre, per le annualità 2024 e 2025, le scadenze temporali saranno successivamente individuate (comunque entro il 15 gennaio di ciascun anno), ferma restando la necessità che sia in ogni caso assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

Articolo 20: In considerazione degli eventi eccezionali verificatisi nel corso degli ultimi anni e delle connesse ripercussioni sul settore dell'autotrasporto, l'obiettivo delle disposizioni emergenziali adottate in materia è sempre stato quello di mitigare in via d'urgenza gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici mediante la previsione di esoneri dal versamento del contributo dovuto all'Autorità per la regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. L'aumento considerevole dei prezzi dei carburanti ha, infatti, comportato la crescita improvvisa, non programmata e non programmabile, dei costi variabili sostenuti dalle imprese di settore. In dettaglio, il costo per il carburante rappresenta una voce di costo rilevante per le imprese di autotrasporto: da ciò è conseguita la necessità di prevedere

forme di compensazione dei maggiori costi sostenuti, anche mediante la previsione dell'eliminazione dei costi ordinariamente sostenuti per il contributo dovuto all'ART.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è ora quello di apprestare una soluzione di più ampio respiro, volta ad introdurre un rimedio normativo funzionale ad assicurare un risparmio di spesa per gli operatori del settore ed evitare danni e disservizi nell'ambito dell'autotrasporto merci per conto terzi. Più specificatamente, l'accentramento delle competenze e delle funzioni relative al settore dell'autotrasporto merci da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta funzionale al conseguimento di un duplice scopo: da un lato, si apporta una modifica volta a chiarire adeguatamente il riparto di competenze, nell'ottica di garantire una più efficiente azione amministrativa; dall'altro, tale soluzione consente di far fronte ad una situazione ormai patologica nella gestione del settore dell'autotrazione, tenuto conto della sua rilevanza cruciale nell'economia del Paese.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Articolo 3: In relazione agli obiettivi sopra indicati, costituiranno indicatori di riferimento:

- il numero di licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi attivate per esigenze di carattere temporaneo o stagionale;
- il numero di licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi rilasciate tramite concorso straordinario;
- il numero di veicoli non inquinanti adibiti al servizio;
- il costo medio delle tariffe sostenuto dall'utenza;
- il numero di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici realizzate;
- il numero di comunicazioni di inizio attività trasmesse dagli operatori del servizio taxi per l'attivazione di turni integrativi di servizio.

Articolo 14: In relazione agli obiettivi sopra menzionati, gli indicatori saranno rappresentati, in generale, dagli atti posti in essere dalla Stretto di Messina per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla concessione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto (ad es. la stipula di atti aggiuntivi alla Convenzione di concessione), esplicativi della sua effettiva operatività.

Indicatori specifici saranno:

- gli atti posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di attuare le operazioni di aumento del capitale sociale disciplinate dalla norma (e, dunque, l'aumento effettivo del capitale sociale);
- gli atti della concessionaria che definiranno i compensi dei dirigenti e dei dipendenti della società.

Articolo 15: In relazione agli obiettivi sopra menzionati, gli indicatori saranno rappresentati dal numero di concorsi banditi dalle autorità marittime e dal numero di nuovi ormeggiatori, nonché dagli ormeggiatori che saranno oggetto di mobilità tra i diversi porti

Articolo 16: In relazione agli obiettivi sopra menzionati, gli indicatori saranno rappresentati dal numero di progetti esecutivi di infrastrutture autostradali già depositati alla data di entrata in vigore della disposizione approvati.

Articolo 17: In relazione agli obiettivi sopra indicati, costituiranno indicatori di riferimento:

- per il comma 1, la quantità di risorse effettivamente erogate alle Regioni, tenuto conto, peraltro, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale TPL;
- per il comma 2, il lasso temporale necessario alla nuova nomina del Gestore, avuto riguardo all'attuale stato di vacanza del relativo incarico;
- per il comma 3, lo stato di avanzamento dei lavori e il numero di linee tramviarie e metropolitane di Roma Capitale completate dal Commissario straordinario nelle more della celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica.

Articolo 18: In relazione agli obiettivi sopra menzionati, gli indicatori saranno rappresentati, per il comma 1, dall'approvazione degli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, che comprendono l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria; per il comma 2 dalla realizzazione e dal completamento degli interventi ferroviari e, segnatamente, da quelli relativi alla linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale, alla linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale; e la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi; infine, in relazione al comma 3, gli indicatori sono rappresentati dallo svolgimento degli adempimenti, dei report e delle relazioni da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati ai controlli e alla verifica dell'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano.

Articolo 19: In relazione agli obiettivi sopra menzionati, gli indicatori saranno rappresentati, in generale, dall'operato delle amministrazioni coinvolte nelle fasi di riconoscimento del beneficio e di successiva attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati.

Indicatori specifici saranno:

- il numero effettivo di istanze di accesso presentate nel rispetto dei termini da parte dei comuni interessati al riconoscimento del beneficio;
- il numero degli interventi ammessi al finanziamento e l'elenco degli interventi beneficiari, con relativa quantificazione delle somme riconosciute;

- il numero di contratti effettivamente stipulati relativamente ai lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali;
- lo stato di avanzamento dei lavori per la celere ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.

Articolo 20: In relazione agli obiettivi sopra menzionati, gli indicatori saranno rappresentati, in generale, dall'operato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in tema di autotrasporto merci. Al fine di garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, nonché condizioni di accesso eque e non discriminatorie in relazione al settore del trasporto merci, indicatori specifici saranno:

- gli atti posti in essere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- gli atti posti in essere dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori.

3. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 3: L'intervento produce un impatto positivo sugli enti locali, che avranno a disposizione nuovi strumenti per fronteggiare la domanda di servizio di trasporto non di linea da parte degli utenti. L'intervento produce altresì un impatto positivo sui titolari del servizio taxi e n.c.c., in quanto destinatari di incentivi per il rinnovo del parco mezzi. Con specifico riferimento al servizio di taxi, si evidenzia che i tassisti beneficeranno delle misure volte ad agevolarne la circolazione nel traffico e di quelle volte a favorire l'attivazione di turni integrativi.

Nel lungo periodo, tutti gli utenti del servizio di trasporto beneficeranno delle misure introdotte, in quanto volte a colmare la domanda di servizio, attualmente insoddisfatta.

Articolo 14: Per effetto delle modifiche introdotte, la società Stretto di Messina potrà definire il trattamento economico dei dirigenti, dipendenti e amministratori nell'ambito di un quadro normativo più chiaro e meglio definito.

Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà procedere con maggiore speditezza alle operazioni di aumento di capitale della concessionaria, secondo le modalità stabilite dalla norma.

Nel lungo termine, la collettività beneficerà dell'intervento nella misura in cui consentirà alla concessionaria di avviare le operazioni di realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Articolo 15. L'intervento, che in ultima analisi autorizza l'introduzione nell'ordinamento di una disciplina finalizzata a incrementare la sicurezza nei porti e negli altri luoghi di approdo delle navi, nonché a fornire all'Amministrazione marittima efficaci strumenti di disciplina e coordinamento del servizio, presenta positivi impatti per la portualità in termini di efficienza e di competitività.

L'intervento consentirà, infatti, la previsione di disposizioni da cui discenderà una sempre maggiore professionalità degli ormeggiatori, a beneficio della sicurezza degli approdi e di tutto il *cluster* marittimo. Della sicurezza dei porti e, conseguentemente, della loro competitività, verrebbero a beneficiare non solo l'insieme degli operatori portuali, ma le intere collettività territoriali retrostanti e, in particolare, tutto l'indotto portuale. Da un punto di vista ambientale, la maggiore professionalità degli ormeggiatori rafforzerebbe la sicurezza della navigazione, con minor rischio di sinistri nelle fasi di ormeggio e disormeggio delle navi e, conseguentemente, di potenziali rischi di inquinamento. Gli effetti sono attesi, di massima, nel medio periodo.

Articolo 16. L'intervento, che in ultima analisi consente la realizzazione di opere di preminente interesse nazionale, presenta positivi impatti per la viabilità nazionale, atteso che consentirà l'avvio di opere di interesse strategico dal punto di vista infrastrutturale e dei collegamenti terrestri. La realizzazione delle opere in questione comporterà indubbi benefici per tutta le collettività, che beneficerà dell'intervento nella misura in cui verranno realizzate le opere in questione, con miglioramento della viabilità e, conseguentemente, della mobilità. Gli effetti sono attesi, di massima, nel medio e lungo periodo.

Articolo 17: Per quanto riguarda l'intervento normativo di cui al comma 1, le imprese di trasporto locale beneficeranno della equità, uniformità e continuità nelle erogazioni delle risorse destinate al trasporto pubblico locale da parte delle Regioni.

Nel lungo termine, la collettività beneficerà dell'intervento nella misura in cui i sopra menzionati impatti per le imprese di trasporto pubblico locale si tradurranno nel miglioramento della qualità e quantità del servizio offerto.

Per quanto riguarda l'intervento normativo di cui al comma 2, lo stesso avrà impatti favorevoli sulla Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, consentendo una più agevole e tempestiva sostituzione dell'attuale Gestore, eliminando o comunque riducendo i tempi di vacanza del relativo incarico.

Infine, con riferimento alla previsione di cui al comma 3, l'intervento produrrà un effetto positivo sul Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma, in quanto disporrà di nuovo personale a supporto dei compiti affidatigli. La norma produce altresì un impatto positivo sulla società di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, in quanto consentirà il reimpiego del relativo personale.

Nel lungo periodo, tutti gli utenti del servizio di trasporto di Roma Capitale beneficeranno delle misure introdotte, in quanto volte a completare le linee di trasporto e a offrire nuovi servizi ai cittadini.

Articolo 18. Per quanto riguarda l'intervento normativo di cui ai commi 1 e 2, si prevedono positivi impatti sulle imprese che realizzeranno le opere relative, nonché sulle imprese di trasporto ferroviario,

che beneficeranno di un miglioramento della rete infrastrutturale disponibile, con la possibilità di fornire un servizio più efficiente. Conseguentemente, l'intervento avrà positive ricadute nei confronti degli utenti dei servizi del trasporto ferroviario. Infine, il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria, traducendosi in un aumento dell'offerta di trasporto ferroviario, è potenzialmente idoneo a ridurre il traffico autostradale o aereo, con benefici ambientali per l'intera collettività.

Per quanto riguarda l'intervento normativo di cui al comma 3, non si ravvisano impatti economici, sociali ed ambientali da segnalare.

Articolo 19: L'intervento regolatorio determina positivi impatti economici, sociali ed ambientali per le popolazioni e per le imprese interessate dagli interventi di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, sia in termini di miglioramento della sicurezza della circolazione e della viabilità dei territori, sia in termini di ricadute occupazionali ed economiche per i territori in cui si realizzano gli interventi.

Articolo 20 L'intervento regolatorio ha impatti economici favorevoli sulle imprese. L'abbattimento definitivo della voce di costo relativa al versamento del contributo ordinariamente dovuto per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti consentirà di risolvere le criticità e problematiche connesse all'interruzione o alla diminuzione nell'erogazione dei servizi di autotrasporto merci su strada, tenendo adeguatamente conto delle ripercussioni negative e dei rischi legati allo stato di insolvenza delle imprese di settore.

Si rappresenta, inoltre, che, nel lungo periodo, il contenimento dei costi di autotrasporto limiterà l'aumento dei prezzi delle materie trasportate, garantendo il raggiungimento degli obiettivi nel servizio di trasporto senza ripercussioni negative a livello sociale o ambientale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Articolo 3: Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento ha un effetto positivo anche sulle piccole e medie imprese, in particolare quelle artigiane che esercitano il servizio taxi.

Articolo 14: Non si rilevano impatti sulle piccole e medie imprese.

Articolo 15: Non si rilevano impatti sulle piccole e medie imprese.

Articolo 16: Non si rilevano impatti sulle piccole e medie imprese.

Articolo 17: L'intervento normativo di cui al comma 1 avrà un impatto positivo sulle piccole e medie imprese di settore, nella misura in cui verrà garantita con maggiore regolarità l'erogazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale da parte delle Regioni e le imprese otterranno nuovi contributi volti a compensare i costi sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti.

L'intervento normativo di cui al comma 2 consentirà la tempestiva individuazione del nuovo Gestore della Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como. Conseguentemente, le piccole e medie imprese operanti nel settore del trasporto pubblico lacustre avranno a disposizione in tempi rapidi un referente certo e unico per l'esercizio di tali attività. Infine, con riferimento alla previsione di cui al comma 3, non si rilevano effetti positivi o negativi sulle PMI.

Articolo 18. L'intervento normativo di cui ai commi 1 e 2 ha un impatto positivo sulle piccole e medie imprese, nella misura in cui saranno chiamate a partecipare alla realizzazione dei relativi interventi infrastrutturali ferroviari. L'intervento normativo di cui al comma 3 non determina effetti sulle PMI.

Articolo 19: L'intervento normativo potrebbe avere effetti positivi sulle piccole e medie imprese che operano nel settore dell'edilizia infrastrutturale stradale, poiché si ritiene che le procedure di affidamento per la messa in sicurezza della rete viaria e di ponti e viadotti interesseranno soprattutto imprese di piccole e medie dimensioni.

Articolo 20: L'intervento normativo ha effetti positivi sulle piccole e medie imprese che operano nel campo dei servizi di autotrasporto merci su strada. A tal proposito, si evidenzia che l'attuale previsione di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti sia versato un contributo dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio (con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato). Pur essendo previsto che il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione, l'abbattimento definitivo della voce di costo relativa al versamento del contributo ordinariamente dovuto per il funzionamento dell'ART comporterà un evidente beneficio per le imprese operanti nel settore, con particolare riferimento alle PMI per cui la voce di costo relativa al contributo assumeva significativa rilevanza.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 3: L'intervento produce effetti positivi sulla concorrenza, nella misura in cui prevede il rilascio di nuove licenze per il servizio taxi e consente l'ingresso di nuovi operatori sul mercato,

abbattendo, almeno in parte, la situazione di oligopolio determinatasi sul mercato per effetto del contingentamento del numero di licenze per il servizio taxi.

Articolo 14: Non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza.

Articolo 15: Non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza.

Articolo 16: Non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza.

Articolo 17: Non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza. Con particolare riferimento alla previsione di cui al comma 1, si precisa che le risorse saranno, infatti, erogate nel rispetto dei principi europei previsti in materia di compensazioni e aiuti di stato.

Articolo 18. Non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza.

Articolo 19. Non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza.

Articolo 20. Non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza.

C. Oneri informativi

Articolo 3: Non sono posti oneri informativi a carico dei destinatari.

Articolo 14: Non sono posti oneri informativi a carico dei destinatari.

Articolo 15: Non sono posti oneri informativi a carico dei destinatari.

Articolo 16: Non sono posti oneri informativi a carico dei destinatari.

Articolo 17: Non sono posti oneri informativi a carico dei destinatari.

Articolo 18: Non sono posti oneri informativi a carico dei destinatari.

Articolo 19: Non sono posti oneri informativi a carico dei destinatari.

Articolo 20: Non sono posti oneri informativi a carico dei destinatari.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 3: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 14: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 15: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 16: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 17: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 18: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 19: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 20: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

4.1 Attuazione

Articolo 3: Responsabili dell'attuazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, nonché gli enti locali destinatari dell'intervento. Questi ultimi, in particolare, provvederanno a rilasciare licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. I comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale provvederanno a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per l'esercizio del servizio di taxi.

Inoltre si prevede che i comuni trasmettano all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere lo schema di bando recante l'indicazione del contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza e le modalità di calcolo del medesimo.

È prevista, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la stipula di apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Articolo 14: Responsabili dell'attuazione delle presenti disposizioni sono la Società concessionaria, per la parte relativa ai compensi, e il Ministero dell'economia e delle finanze e quello delle infrastrutture e dei trasporti per le operazioni di aumento del capitale sociale.

Entrambi gli interventi dipendono dagli atti specifici che verranno posti in essere dai soggetti responsabili ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni.

Articolo 15. Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 16. Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 17: Responsabile dell'attuazione delle disposizioni è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con particolare riferimento alla previsione di cui al comma 3, si precisa che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, svolgerà i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al

completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma.

Articolo 18. Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 19: Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 20: Responsabile dell'attuazione della previsione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In dettaglio, tenuto conto della sistematizzazione che avrà luogo nel riparto di competenze e funzioni fra il Ministero e il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, si può indicativamente rappresentare che il Ministero svolge le seguenti attività: disciplina dell'autotrasporto nazionale e internazionale di merci; rapporti con organismi sopranazionali e con i Ministeri dei trasporti dei Paesi extra U.E. per le problematiche inerenti il trasporto su strada, tenuto conto degli orientamenti in materia di trasporto combinato e intermodale di merci internazionale; negoziazione e stesura di accordi bilaterali in materia di autotrasporto merci; rilascio autorizzazioni per il trasporto internazionale di cose in conto terzi e autorizzazioni CEMT; rapporti con il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le questioni attinenti il trasporto internazionale di merci; disciplina dell'autotrasporto nazionale di merci; formazione professionale; supporto per i rapporti con le associazioni di categoria del settore; fornitura delle valutazioni di settore per la disciplina della materia delle limitazioni e divieti alla circolazione; monitoraggio e statistica per quanto di competenza nel settore del trasporto merci su strada; attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di controlli su strada nel settore del trasporto merci; programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa dell'Unione europea nel settore del trasporto merci su strada; strategia e metodologia dei controlli e organizzazione delle attività di controllo sul trasporto merci, in collaborazione con le altre istituzioni competenti; disciplina dell'accesso alla professione di trasportatore su strada e al mercato del trasporto su strada di merci per conto di terzi, anche ai fini di uniforme applicazione nel territorio nazionale; registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento n.1071/CE/2009 e rapporti con la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione per gli aspetti tecnici; rapporti con soggetti istituzionali in materia di tenuta degli Albi degli autotrasportatori; formazione ed attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di trasporto stradale di merci; rilascio di licenze per il trasporto di merci in ambito U.E.; interventi finanziari nel settore dell'autotrasporto; normativa sociale dell'autotrasporto (periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo; posizionamento per mezzo dei tachigrafi; orario di lavoro; distacco dei conducenti; AETR etc.) per quanto di competenza

e raccordo con le altre amministrazioni competenti per la materia; rapporti con il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le questioni attinenti l'accesso alla professione ed il trasporto di merci in ambito U.E.. Di converso, il Comitato ricopre le seguenti funzioni: formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto; promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto; provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32; elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza; propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici.

4.2 Monitoraggio

Articolo 3: Il monitoraggio fa capo congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, che si avvarranno dei dati trasmessi dagli enti locali, nonché da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 14: Il monitoraggio dell'intervento fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di controllante della concessionaria. L'attività di controllo verrà espletata secondo le modalità individuate congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 15. Il monitoraggio dell'attuazione della disposizione sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 16: Il monitoraggio dell'attuazione della disposizione sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Articolo 17: Il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con particolare riferimento alla previsione di cui al comma 3, si precisa che il monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui il Commissario straordinario riferisce, però, in ordine ai progetti approvati, al relativo quadro economico, al cronoprogramma dei lavori e al relativo stato di avanzamento, come rilevati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011.

Articolo 18: Il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 19: Il monitoraggio dell'intervento fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di amministrazione competente al riconoscimento del beneficio, e ai singoli comuni interessati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. In particolare il monitoraggio degli investimenti realizzati sarà effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «*Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni*». Per quanto concerne, invece, la ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, il monitoraggio sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla provincia di Mantova.

Articolo 20: Il monitoraggio dell'intervento fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di amministrazione competente in materia di autotrasporto merci per conto terzi. L'attività di controllo verrà espletata secondo le modalità individuate congiuntamente dal Ministero e dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori.

Disposizioni in materia di turismo: articolo 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del turismo.

Sintesi dell’AIR e principali conclusioni

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, obiettivo della disposizione in esame è quello di tutelare i viaggiatori e gli operatori economici del comparto turistico-ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023, hanno colpito i territori della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

La *ratio* dell’intervento normativo è quella di salvaguardare la stagione balneare in corso attraverso la predisposizione di misure che “rassicurino” i turisti e sostengano le imprese del comparto turistico-ricettivo, che hanno affrontato spese maggiori ed impreviste per preservare l’attrattività turistica delle aree interessate, contenendo il fenomeno delle disdette a valanga.

In tale prospettiva, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per il rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell’isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l’acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

I costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione, i criteri di determinazione del rimborso, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse sono definiti da un successivo decreto del Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l’applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e, ove non applicabile, dal

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Agli oneri che l'intervento comporta, pari a quindici milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1. Contesto e problemi da affrontare.

L'intervento in esame scaturisce dalla necessità di fronteggiare i danni subiti a causa degli eventi eccezionali che, nel periodo indicato nella disposizione normativa, hanno colpito il territorio della Regione siciliana e della Regione Sardegna, flagellate da una serie di roghi e incendi devastanti.

In particolare, secondo il report elaborato dal Corpo forestale della Regione Siciliana, si sono verificati nell'isola, nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023, ben 338 incendi, tra i più gravi si segnalano quelli che hanno interessato gli aeroporti di Palermo e Catania. Nel dettaglio, nella notte tra il 16 e il 17 luglio, si è sviluppato un grave incendio all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Fontanarossa a Catania. L'aerostazione è stata invasa dal fumo e le operazioni di controllo e bonifica dello scalo hanno determinato la chiusura dell'aeroporto per molti giorni, provocando grande disagio sia ai passeggeri, che hanno subito pesanti ripercussioni soprattutto in termini di ritardi accumulati, di pagamento di spese extra per raggiungere la meta prefissata, sia agli operatori del settore turistico che sono stati destinatari di una pluralità di disdette e di richieste di risarcimento, a fronte dell'impossibilità di fruire dei pacchetti turistici già prenotati.

La situazione, già grave, è stata inasprita dal vasto incendio che successivamente si è sviluppato sulle montagne attorno all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo arrivando a lambire la zona perimetrale dello scalo che è stato chiuso al traffico e che ha comportato la cancellazione di numerosi voli che erano stati riprogrammati su Palermo da Catania. Le autostrade Palermo-Mazara del Vallo e Palermo-Catania sono state interrotte a tratti. Alcuni voli sono stati dirottati sull'aeroporto di Trapani Birgi e i viaggiatori hanno, tuttavia, impiegato più di dieci ore per raggiungere le destinazioni vicino a Catania.

Anche la Sardegna è stata assediata dal fuoco, con 42 incendi sull'intero territorio regionale, tra i roghi più aggressivi ci sono quelli divampati nella provincia di Nuoro e vicino a Cagliari, sulla costa del Poetto a Quartu Sant'Elena.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'intervento normativo in esame è dettato dalla necessità di predisporre misure per fronteggiare l'emergenza creata nella Regione siciliana e nella Regione Sardegna dal divampare dei roghi, al fine di non compromettere la stagione turistica-balneare estiva.

In quest'ottica, il Ministero del turismo ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione, di uno specifico fondo, con una dotazione di quindici milioni di euro per l'anno 2023, finanziandolo attraverso una corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tra gli obiettivi generali, l'intervento in commento si prefigge di salvaguardare la stagione turistico-balneare – la quale, prima degli accadimenti eccezionali descritti, stava registrando un ottimo risultato, che contribuiva ad innalzare il PIL nazionale - attraverso la predisposizione di misure che “rassicurino” i turisti e sostengano le imprese attive nel segmento turistico-ricettivo, contenendo il fenomeno delle disdette a valanga.

Obiettivo specifico della disposizione in esame è quello di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni a causa degli eventi occorsi nella Regione siciliana e nella Regione Sardegna nella finestra temporale compresa tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023, fornendo un ristoro economico. Destinatari dei rimborsi, infatti, sono i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo; i rimborsi concernono i costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'istituzione del predetto Fondo risulta necessaria per il superamento dell'attuale stato di crisi e di emergenza regionale provocato dagli incendi e dall'eccezionale ondata di calore che hanno interessato la Sicilia e la Sardegna.

Invero, a causa dei menzionati eventi, gli operatori del settore turistico e ricettivo hanno manifestato grande preoccupazione per le numerose disdette pervenute, motivate dai disagi patiti, con danni a livello economico, sociale, strutturale e ambientale.

Di conseguenza, un indicatore del grado di raggiungimento degli obiettivi può essere rinvenuto nel raffronto tra il numero delle cancellazioni delle prenotazioni, nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 17 agosto 2023, a seguito degli eventi accaduti in Sicilia e in Sardegna e quelle registrate nello stesso arco temporale della passata stagione estiva 2022.

Ancora, un ulteriore indicatore dell'efficacia della misura può essere individuato nel numero dei rimborsi concessi ai viaggiatori e dei ristori assegnati alle imprese del settore turistico ricettivo a motivo dell'aggravio dei costi sostenuti per superare l'emergenza.

3. Opzione di intervento e valutazione preliminare.

L'opzione zero, ossia di non intervento, non appare percorribile in quanto risulta conclamato lo stato di crisi e di emergenza regionale in cui si trovano i territori coinvolti dagli incendi e dall'ondata anomala di calore che ha investito la Sicilia e la Sardegna, tale opzione, ove seguita, manterrebbe inalterata la situazione attuale che è proprio quella che ha determinato il disagio in cui versano i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo.

Pertanto, considerata la necessità e l'urgenza di gestire, in tempi rapidi, le criticità emerse mediante la previsione di una serie di interventi volti a mitigare i danni patiti, si ritiene che l'intervento normativo in commento si presenti come necessario per il conseguimento degli obiettivi descritti nel precedente paragrafo a cui si rinvia.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di destinatari.

Destinatari finali dell'intervento in esame sono: a) i viaggiatori; b) le imprese del settore turistico e ricettivo, incluse le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi. I rimborsi concernono i costi sostenuti per far fronte ai predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

È demandato, poi, ad un successivo decreto del Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, il compito di definire puntualmente i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione, i criteri di determinazione del rimborso, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del fondo istituito dal Ministero del turismo.

In generale, secondo le prime stime fatte dalla Protezione civile regionale, in Sicilia servono circa 60 milioni di euro per gli interventi necessari a far fronte ai danni provocati dagli incendi

nell'isola, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per l'eccezionale ondata di calore e gli altri danni, in fase di determinazione.

Nello specifico, la chiusura dell'aeroporto di Catania e il caldo straordinario verificatosi nei giorni tra il 17 luglio e il 31 luglio 2023, con i conseguenti incendi, hanno creato un danno d'immagine incalcolabile a tutto il comparto turistico dell'isola siciliana che si è immediatamente riflesso in una valanga di disdette pervenute agli operatori turistici, calcolate intorno al 40%.

La Regione siciliana, per verificare i danni subiti dalle imprese del settore turistico a causa degli incendi e dell'ondata di calore, ha avviato una rilevazione chiedendo una quantificazione delle perdite alle varie associazioni di categoria.

Non ci sono, invece, ancora stime dei danni causati dalle fiamme nella Regione Sardegna, data la prossimità temporale degli accadimenti; si calcola, tuttavia, che gli incendi abbiano distrutto già 700 ettari di bosco, oltre ai disagi causati alle strutture turistico e ricettive, in considerazione del fatto che la stagione balneare è in corso.

Si osserva che lo stanziamento delle risorse introdotte consentirà, in via mediata, di mitigare la grave situazione che si è creata, salvaguardando la specificità dell'offerta turistica dei territori colpiti a beneficio della collettività.

4.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI:** Tra i beneficiari diretti delle misure in esame ci sono tutti gli operatori del settore turistico e ricettivo quali: le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi che hanno sostenuto costi per le difficoltà incontrate nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, per la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, per l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti. Le misure garantiranno alle imprese un ristoro rispetto alle maggiori ed impreviste spese, minimizzando i danni patiti e salvaguardando, per quanto possibile, l'ulteriore corso della stagione balneare.
- B. Effetti sulla concorrenza:** l'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale del mercato interno, in quanto la misura si rende necessaria per consentire alle imprese colpite dagli eventi eccezionali di far fronte ai costi sostenuti per mantenere su un buon livello l'attrattività turistica dei luoghi coinvolti dai fenomeni estremi,

al pari di altri territori, non interessati da tali eventi. L'intervento regolatorio, pertanto, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività della Nazione.

C. Oneri informativi: il provvedimento non prevede nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: gli interventi vengono effettuati in piena coerenza con il quadro normativo europolitano, in particolare con le disposizioni relative agli aiuti di Stato, infatti, nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge in oggetto è espressamente previsto che l'efficacia delle disposizioni sia subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle gravissime conseguenze derivanti dagli eventi eccezionali che, nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione siciliana e della Regione Sardegna, si ritiene che l'intervento proposto possa sostenere le imprese della filiera turistico-ricettiva coinvolte, consentendo loro di far fronte alle maggiori e imprevedute spese che sono state costrette a fronteggiare per salvaguardare la stagione balneare in corso, evitando che il comparto subisca anche i danni provocati da una raffica di disdette delle prenotazioni effettuate, e preservando, per quanto possibile, l'attrattiva turistica delle aree interessate.

5 Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

L'attuazione della previsione normativa in esame si realizza mediante l'adozione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, di un decreto del Ministro del turismo, a cui è demandato il compito di definire puntualmente i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione, i criteri di determinazione

del rimborso, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo, con dotazione di quindici milioni di euro per l'anno 2023, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. L'articolo 4, comma 4, dispone che agli oneri - pari a quindici milioni di euro per l'anno 2023 - si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio compete al Segretariato Generale del Ministero del turismo e può essere svolto attraverso la verifica delle richieste di rimborso pervenute e le somme erogate ai viaggiatori e alle imprese turistico-ricettive.

Disposizioni in materia di agricoltura: articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come noto, il granchio reale blu (*Callinectes sapidus Rathbun*) è un crostaceo autoctono delle coste atlantiche del continente americano che negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel continente europeo ed in particolare nel Mar Mediterraneo.

La presenza di questa specie nel Mar Mediterraneo ed in particolare nel Mare Adriatico è uno dei sintomi dei cambiamenti climatici che hanno portato all'aumento della temperatura dell'acqua marina che sta facilitando la migrazione di questa specie aliena, facendola diventare una presenza stabile nei nostri mari, dove le acque calme e poco profonde sono l'*habitat* ideale per la sua riproduzione e crescita.

Il granchio blu è una delle 100 specie considerate più invasive del Mediterraneo e dell'Adriatico, si riproduce in modo incontrollato – la femmina depone tra 700 mila e 2.1 milioni di uova a seconda delle dimensioni della femmina – e senza un antagonista marino naturale ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone; è una specie predatoria, voracissima di pesci, molluschi e altri crostacei nonché di quelle specie allevate dalle imprese di acquacoltura e molluschicoltura, portando queste al declino o addirittura all'estinzione.

Dal mese di maggio 2023, subito dopo la prima alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, il granchio blu si sta moltiplicato a dismisura nella sacca di Goro, tra le foci del Po di Volano e del Po di Goro (provincia di Ferrara), tra i comuni di Goro e Comacchio, dove viene prodotto il 55 per cento delle vongole veraci (*Tapes Philippinarum*) consumate in Italia e su cui si fonda l'economia della zona – un valore di circa 100 milioni di euro; i danni per il settore della venericoltura e della pesca di questa zona, infatti, sono notevoli.

Nella sacca di Goro le concessioni per l'allevamento della vongola verace hanno un'estensione di circa 13.000.000 di metri quadrati; la pesca della vongola verace a Goro impiega circa 1.300 addetti, su una popolazione comunale di 3.500 persone attive.

Dal Mare Adriatico la presenza del granchio blu è stata segnalata in quasi tutte le coste italiane (Sardegna, Toscana, Sicilia, Liguria, etc...).

I dati già forniti dalle Regioni dimostrano che i settori della pesca e dell'acquacoltura sono tra i più colpiti alla diffusione del granchio blu "*Callinectes sapidus*", con una stima delle perdite oscillante tra il 50% e il 90% del prodotto nelle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

A seguito di tavoli tecnici attivati dal MASAF, con urgenza, nel mese di luglio ed agosto u.s. con le Regioni, le associazioni di categoria, i consorzi interessati, tra cui quello dei pescatori di Goro, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e i competenti Istituti scientifici, sono state attivate *in primis* misure in favore delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

Nello specifico, con il Decreto-legge "omnibus" n. 104 del 10 agosto 2023, pubblicato in GURI n. 186 in pari data, sono state previste all'articolo 10, misure urgenti nel settore della pesca.

Invero, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è stata autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.

La competente Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sta predisponendo il testo del Decreto attuativo con l'indicazione delle aree geografiche colpite dall'emergenza granchio blu, a seguito di specifica richiesta delle regioni interessate.

Saranno ammissibili al contributo i costi sostenuti per gli interventi attuati per la cattura e lo smaltimento del granchio blu.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore che consentirà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento sarà

costituito dal numero delle imprese di settore che avranno il rimborso delle spese sostenute per la raccolta e lo smaltimento urgente del granchio blu, al fine di impedire e rallentare l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023 e dal ripristino di un normale svolgimento delle attività imprenditoriali legate al settore.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il provvedimento all'esame è necessario per impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, garantendo adeguate risorse per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa.

L'opzione di intervento attraverso un decreto-legge da convertire è stata ritenuta l'unica utile a garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi sopra esposti tenuto conto anche della situazione di contesto.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'opzione prescelta comporta nuovi oneri economici rispetto a quelli attualmente esistenti. Per quanto attiene all'impatto sul mondo produttivo questo è da ritenersi assolutamente necessario e positivo.

I benefici per il mercato e per il consumatore sono legati al ripristino di una situazione di normalità per imprenditori e attività.

Destinatari diretti delle disposizioni della norma sono i consorzi e le imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Scongiorare l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico dalla proliferazione di questa specie aliena a far data dal 1° agosto 2023, garantendo adeguate risorse per l'anno 2023 a

favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

B. Effetti sulla concorrenza

Con l'intervento normativo proposto non si determineranno effetti sulla concorrenza in quanto si pone rimedio ad un fallimento di mercato determinato dal danno connesso alla proliferazione della specie aliene del granchio blu. Trattasi altresì di un rimborso alle imprese delle spese che hanno sostenuto per raccogliere e smaltire i granchi blu presenti sul territorio.

C. Oneri informativi

Non sono previsti ulteriori oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento posto in essere non introduce livelli di regolazione superiori a quanto già imposto dalle norme europee vigenti in materia e nel rispetto dei parametri stabiliti.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5.2 Monitoraggio

Gli strumenti per monitorare l'intervento sono quelli utilizzati ordinariamente.

Il soggetto individuato istituzionalmente quale responsabile del controllo e del monitoraggio sulla corretta attuazione dell'intervento di regolamentazione è individuato, a livello nazionale, nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che si potrà avvalere delle Autorità Marittime territorialmente competenti.

Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

Lo schema di intervento normativo all'esame è stato predisposto dopo confronto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e i competenti Istituti scientifici.

Disposizioni in materia di agricoltura: art. 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come noto, la peronospora della vite, causata dal patogeno *Plasmopara viticola*, è la malattia crittogamica più grave della vite. È in grado di attaccare tutti gli organi verdi della pianta, principalmente le foglie, i germogli e i grappoli, causando ingenti danni.

La peronospora è originaria del Nord America e si è diffusa in Europa a partire dalla fine del XIX secolo. È una malattia “meteo dipendente”, la sua apparizione e il suo sviluppo, infatti, dipendono essenzialmente da alcune variabili microclimatiche. Sono tre i parametri meteorologici che influiscono sullo sviluppo della malattia: l'aumento delle temperature, l'umidità e le piogge.

L'andamento stagionale della scorsa primavera, caratterizzato da continue piogge accompagnate da temperature stagionali al di sopra della norma, ha determinato una pressione infettiva del patogeno, difficilmente controllabile con i mezzi di lotta disponibili, che ha attaccato e distrutto, in diversi areali viticoli del territorio nazionale, la maggior parte dei grappoli, facendo crollare le stime sul prossimo raccolto dell'uva e mettendone in ginocchio il settore.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

A seguito delle segnalazioni ricevute dalle principali organizzazioni professionali di settore e dalle regioni interessate, effettuate le opportune verifiche, il Governo su proposta del Masaf ha attivato misure compensative *ex post* in favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni vinicole.

Con il decreto-legge “omnibus” n. 104 del 10 agosto 2023, pubblicato in GURI n. 186 in pari data, sono state previste all'articolo 11 misure urgenti per le produzioni viticole.

Nello specifico, è consentito l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 102 del 2004, alle imprese agricole che, a causa degli attacchi di peronospora hanno subito danni alle produzioni viticole e che, tuttavia, al momento dell'evento non risultavano coperte per questo rischio sanitario da polizze assicurative o da fondi mutualistici, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 102 del 2004.

Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023.

La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni viene effettuato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 9 del d.lgs. 281 del 1997, sulla base del fabbisogno risultante dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

Per il finanziamento di tali interventi, è previsto l'utilizzo della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'art. 15 comma 3 del d.lgs. n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2023.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore che consentirà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento sarà costituito dal numero delle imprese agricole che avranno diritto al beneficio e, nell'ambito di queste, dalle imprese che continueranno l'attività produttiva, fornendo un riscontro in termini di efficacia dell'intervento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il provvedimento all'esame è necessario per impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore viticolo, garantendo adeguate risorse per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese agricole.

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa considerata la gravità della situazione e l'estensione dei territori colpiti.

L'opzione di intervento attraverso un decreto-legge da convertire è stata ritenuta l'unica utile a garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi sopra esposti tenuto conto anche della situazione di contesto.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'opzione prescelta non comporta nuovi oneri economici rispetto a quelli attualmente esistenti, in quanto viene finanziata con una parte della dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale.

Per quanto attiene all'impatto sul mondo produttivo questo è da ritenersi assolutamente necessario e positivo.

I benefici per il mercato e per il consumatore sono legati al ripristino di una situazione di normalità per imprenditori e attività.

Destinatari diretti delle disposizioni della norma sono le imprese agricole del settore viticolo.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Scongiorare l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore viticolo dalla proliferazione di questa malattia, garantendo adeguate risorse per l'anno 2023 a favore delle imprese agricole interessate.

B. Effetti sulla concorrenza

Con l'intervento normativo proposto non si determineranno effetti sulla concorrenza in quanto si pone rimedio ad una situazione di contesto determinata dal danno connesso alla proliferazione della peronospora della vite, che non incide sulla libera concorrenza.

C. Oneri informativi

Non sono previsti ulteriori oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento posto in essere non introduce livelli di regolazione superiori a quanto già imposto dalle norme europee vigenti in materia e nel rispetto dei parametri stabiliti.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5.2 Monitoraggio

Gli strumenti per monitorare l'intervento sono quelli utilizzati ordinariamente.

Il soggetto individuato istituzionalmente quale responsabile del controllo e del monitoraggio sulla corretta attuazione dell'intervento di regolamentazione è individuato, a livello nazionale, nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si avvale a livello territoriale delle regioni.

5.3 Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

Lo schema di intervento normativo all'esame è stato predisposto dopo confronto con le Amministrazioni competenti e con i principali portatori di interesse.

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: art. 12 (Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’Alitalia ha attraversato negli anni periodi di crisi, l’ultimo dei quali ha condotto al suo commissariamento e alla costituzione di una nuova compagnia aerea, ITA Airways, con gravi conseguenze sotto il profilo occupazionale.

Il Consiglio di amministrazione di Alitalia-SAI SpA, nei primi mesi del 2017, aveva approvato un nuovo piano industriale per il periodo 2017-2021, che prevedeva esuberi ed una forte riduzione delle spese per il personale, con l’obiettivo di generare importanti risparmi e la ricapitalizzazione della compagnia. Atteso che tale piano industriale, sottoposto al referendum dei lavoratori, non è stato accolto, la compagnia aerea è stata sottoposta, con decreto del MISE del 2 maggio 2017, alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della c.d. legge Marzano (artt. 1 e 2 del D.L. n. 347 del 2003), insieme alla sua controllata, Alitalia Cityliner SpA. L’amministrazione straordinaria ha previsto, come per legge, l’adozione della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia, parte dei quali sono stati ceduti alla nuova compagnia aerea ITA Airways, costituita nel novembre 2020 e controllata dal Ministero dell’economia e della finanza (MEF). La nuova compagnia aerea che ha acquisito, tra l’altro, il marchio Alitalia per 90 milioni di euro, insieme ai nomi di dominio alitalia.com e alitalia.it a seguito di una gara promossa dall’amministrazione straordinaria di Alitalia, è divenuta operante dall’ottobre 2021.

Il fallimento di Alitalia-SAI SpA ha avuto un grave impatto sui lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, con conseguente problema del sostegno al reddito per i periodi di riduzione o sospensione lavorativa e del ricollocamento presso altre aziende, dato che la nuova compagnia ha previsto l’iniziale assunzione di soli 2800 lavoratori sui quasi 11mila del settore “aviation” e condizioni contrattuali meno favorevoli, con un taglio medio di circa il 38% degli stipendi rispetto a quelli di Alitalia. Pertanto, per sostenere il reddito dei lavori di Alitalia-SAI SpA durante il periodo di amministrazione straordinaria, sono stati adottati più provvedimenti normativi. In particolare, il decreto-legge del 12 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha previsto la possibilità di concedere ai lavoratori dipendenti delle compagnia aerea in amministrazione straordinaria e della sua controllata il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, per la durata complessiva di 12 mesi.

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato il trattamento di integrazione salariale, prevedendo al comma 131, che *“Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023”*.

In tale contesto e con l'obiettivo di salvaguardare i lavoratori dell'ex Alitalia, si colloca la previsione dell'art. 12 del provvedimento normativo in esame.

Con tale disposizione, il Governo persegue l'obiettivo di tutelare i lavoratori dell'ex compagnia di bandiera e della sua controllata, prorogando lo specifico trattamento di integrazione salariale, in scadenza a fine anno 2023, per il periodo dal 1° gennaio fino al 31 ottobre 2024 “non ulteriormente prorogabile”.

In particolare, la norma stabilisce un'ulteriore estensione di 10 mesi, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, del periodo di fruizione dello strumento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021 (comma 1), alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'impres e del made in Italy del 10 gennaio 2023, che ha previsto il termine di esecuzione del programma di cessione delle Società interessate alla data del 14 gennaio 2024, con il conseguente avvio della fase meramente liquidatoria, nonché un meccanismo innovativo di risparmio della spesa pubblica per il quale, dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale non viene riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione anticipata. A tal fine è stata prevista la certificazione della maturazione del diritto alla pensione da parte dell'INPS, previo invio dei dati da parte del datore di lavoro, e l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità attuative della previsione normativa (comma 2). Per garantire un sostegno salariale più adeguato la norma prevede, altresì, che venga erogata, dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, una prestazione salariale integrativa del sostegno al reddito sopra descritto tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità,

percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario con il limite di un massimale retributivo mensile, pari a 2.500,00 euro (commi 3 e 4).

La normativa introdotta dispone, altresì, che le società Alitalia-Sai SpA e Alitalia Cityliner Spa, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale, siano esonerate, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ossia il contributo pari al 41 per cento del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (comma 5). Infine, per favorire l'assunzione dei lavoratori delle due società è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, in favore dei datori di lavoro che assumono, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale ex Alitalia (comma 6).

L'attuazione dei provvedimenti sopra delineati apporta una tutela significativa e tempestiva ai lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, resasi necessaria dalla prossima scadenza delle misure di sostegno al reddito già in vigore, e sostiene, anche con la previsione di percorsi formativi, la ricollocazione dei lavoratori presso altre aziende.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE, CON RIFERIMENTO ALL'AREA O SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE IN CUI SI INSERISCE L'INIZIATIVA NORMATIVA, CON ILLUSTRAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE CRITICITA' DI TIPO NORMATIVO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E SOCIALE CONSTATATE NELLA SITUAZIONE ATTUALE, CHE MOTIVANO L'INTERVENTO.

Il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale italiano è in una situazione di crisi che si protrae da anni, aggravata dalla nascita delle compagnie low cost, dall'interruzione dei traffici determinata dalla pandemia, e, di recente, dal rincaro del costo dei carburanti. Le conseguenze più gravi di tali crisi, a cui è seguito il commissariamento dell'Alitalia e la previsione della sua liquidazione definitiva, hanno coinvolto i lavoratori della compagnia e della sua controllata, rendendo necessario l'intervento dello Stato con misure di sostegno al reddito e all'occupazione.

La normativa vigente, infatti, è intervenuta con un trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del bacino di Alitalia a partire dal commissariamento della compagnia aerea e

successivamente, con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, ha provveduto alla sua proroga.

La natura temporanea di questa misura ha reso necessario ed urgente un ulteriore prolungamento e la sua integrazione economica, a cui si è aggiunta, quale novità connessa alla definitiva liquidazione di Alitalia, la necessità di introdurre anche un incentivo all'assunzione, attraverso la previsione di sgravi contributi a favore delle aziende che assumo, con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori ex dipendenti della compagnia aerea e della sua controllata.

Pertanto, le misure previste dall'art. 12 del decreto-legge n. 104 del 2023 sono state adottate per accompagnare i processi di ricollocamento dei lavoratori e la realizzazione di programmi formativi finalizzati a nuove assunzioni.

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO.

Obiettivo generale: si sostanzia nel prevedere misure che proroghino e integrino il sostegno al reddito dei lavoratori di Alitalia SAI SpA e di Alitalia Cityliner e li accompagnino alla ricollocazione, anche incentivando le aziende alla loro assunzione.

Obiettivi specifici sono:

- realizzare programmi formativi, nell'ambito delle politiche attive del lavoro di ambito regionale, per favorire la ricollocazione dei lavoratori;
- prorogare le misure di sostegno al reddito e, in particolare, del trattamento di integrazione salariale, per accompagnare la transizione dei lavoratori verso nuove assunzioni;
- integrare il trattamento di integrazione salariale, in modo che sia pari al 60% della retribuzione di riferimento, limitandone nel contempo l'entità, in modo che non sia superiore ai 2500 euro;
- ridurre la spesa sostenuta per il sostegno al reddito, interrompendo l'erogazione dell'integrazione salariale dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia e di pensione anticipata;
- esonerare le società Alitalia-Sai SpA e Alitalia Cityliner SpA dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- introdurre un esonero contributivo a favore delle aziende che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori provenienti da Alitalia-Sai SpA e Alitalia Cityliner SpA.

3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO E DEFINIZIONE DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.

Principali destinatari dell'intervento di cui all'articolo 12 sono i lavoratori di Alitalia-Sai SpA e Alitalia Cityliner SpA.

In particolare, la proroga di ulteriori 10 mesi della CIGS, decorrenti dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, dovrebbe riguardare un numero di dipendenti pari a 3.238 lavoratori, attualmente fruitori del trattamento di integrazione salariale, al netto della parte di lavoratori che maturano il requisito per il diritto alla pensione nell'anno 2023, pari a 450 lavoratori. La platea oggetto di GIGS si riduce a 2.788 lavoratori, nel 2024, di cui 186 prossimi pensionati.

La platea oggetto di sgravio contributivi è individuata nei 2.788 lavoratori potenziali beneficiari della proroga da cui sono stati esclusi i 186 i lavoratori per i quali matura il requisito pensionistico nel corso del 2024. Della platea risultante, per il 20% dei lavoratori è stata ipotizzata l'assunzione a partire dal 1° luglio 2024.

4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, CON DESCRIZIONE E, OVE POSSIBILE, QUANTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI IMPATTI (BENEFICI E COSTI ATTESI) PER CATEGORIE DI DESTINATARI E PER LA COLLETTIVITA' NEL SUO COMPLESSO.

- Per quanto attiene alla proroga della CIGS per 10 mesi nel 2024, di cui al comma 1 dell'art. 12, si sono stimati i seguenti oneri:

Anno	Oneri 10 mesi CIGS 2024			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo (60% retr. nel	Onere per esonero versamento quote di accantonamento TFR	Onere per esonero versamento Ticket licenziament o
	Prestazioni	Coperture figurative	Totale			

				limite di 2.500 euro)		
2023						25,6
2024	-32,0	-19,2	-51,2	-5,8	-6,6	-8,7

- Per quanto attiene agli effetti della disposizione che prevede l'interruzione dell'erogazione dell'integrazione salariale dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia e di pensione anticipata, considerando che le lavoratrici dipendenti di Alitalia SAI SpA e di Alitalia Cityliner SpA hanno diritto al trattamento pensionistico previsto dall'articolo 16, comma 1-bis, lettera c, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a prescindere dall'attivazione del tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli oneri, per un numero di lavoratrici pari a 50 stimate sulla base della distribuzione per età e anzianità dei dipendenti e importo medio di 29.000 euro, sono i seguenti:

anno	maggior numero di pensioni	(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica in milioni di euro)
2023	0	0
2024	50	-0,2
2025	50	-1,5
2026	50	-1,5
2027	40	-1,2
2028	30	-1,0
2029	4	-0,1

- Per quanto attiene all'esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori fruitori della proroga della CIGS dal 1/1/2024 al 31/10/2024 (comma 6), si sono stimati i seguenti oneri:

Anno	Onere di sgravio al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto degli effetti fiscali
------	---	-----------------	--

2024	-1,3	0,0	-1,3
2025	-3,1	0,5	-2,6
2026	-3,1	1,0	-2,1
2027	-1,8	0,7	-1,1
2028	0	0,2	0,2
2029	0	-0,3	-0,3
2030	0	0,0	0,0
2031	0	0,0	0,0
2032	0	0,0	0,0
2033	0	0,0	0,0

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Per quanto attiene alle modalità di attuazione e al monitoraggio delle disposizioni in esame, l'interruzione del versamento della CIGS dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia e di pensione anticipata si attua mediante un'apposita procedura in base alla quale il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'INPS, che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale. I criteri per applicare tale misura sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La prestazione integrativa della CIGS, riconosciuta nei limiti di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024, è monitorata dall'INPS, che verifica il rispetto del limite di spesa sulla base dei provvedimenti di autorizzazione.

L'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 a favore di Alitalia-Sai SpA e Alitalia Cityliner SpA è monitorato dall'INPS, che verifica con cadenza mensile i flussi di spesa. Qualora dal monitoraggio, effettuato anche in via prospettica, dovesse risultare che, a seguito delle domande accolte per la fruizione del beneficio, è stato

raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di 15,3 milioni di euro, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande e porrà in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da Alitalia-SAI SpA e Alitalia Cityliner SpA è monitorato dall'INPS, che verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio, effettuato anche in via prospettica, dovesse risultare che, a seguito delle domande accolte per la fruizione del beneficio, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per il 2027, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale: Articoli: 24 (*Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica*); **25** (*Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*); **26** (*Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse*).

Referente AIR: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Gli **articoli 24 e 25** introducono alcune disposizioni volte a modificare sotto diversi aspetti la disciplina in materia di *bonus* edilizi, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, l'**articolo 24** prevede una proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro cui le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni, possono beneficiare della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute per interventi agevolati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome. Resta comunque ferma la condizione per cui alla data del 30 settembre 2022 debbano essere stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'**articolo 25**, invece, interviene in tema di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, si introduce un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. La comunicazione, obbligatoria dal 1° dicembre 2023, va effettuata entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione e dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento a firma del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30 novembre 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 2 gennaio 2024. È prevista una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro in caso di mancata o ritardata comunicazione rispetto ai termini previsti.

L'**articolo 26** introduce, poi, per il 2023, una imposta straordinaria a carico delle banche, che ha come base imponibile la crescita del margine di interesse.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con gli articoli 24 e 25 si interviene nuovamente in materia di *bonus* edilizi.

A tal riguardo, si evidenzia che il comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo 9 del decreto *Aiuti-quater*, modificando il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto *Rilancio*, aveva precedentemente esteso l'applicazione della percentuale di detrazione nella misura del 110 per cento alla data del 31 marzo 2023, in luogo del previgente termine (individuato al 31 dicembre 2022), delle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di cui al comma 9, lettera b), del citato articolo 119, con riferimento agli interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Successivamente, l'articolo 01 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine per fruire del *Superbonus* nella misura del 110 per cento per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari (villette), sempre che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Nel delineato contesto normativo si inserisce, pertanto, l'**articolo 24** del presente decreto-legge. Il Legislatore, tenuto conto delle difficoltà riscontrate dagli operatori nel terminare i lavori entro i termini previsti, ha ulteriormente differito alla data del 31 dicembre 2023, in luogo del 30 settembre 2023, il termine finale per l'effettuazione delle spese che rientrano nel *Superbonus* nella misura del 110%, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette); resta invariata, in ogni caso, la condizione di accesso alla predetta agevolazione, ossia l'effettuazione dei lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo alla data del 30 settembre 2022.

Con riferimento all'**articolo 25** del presente decreto, invece, si evidenzia che la possibilità prevista dall'articolo 121 di operare cessioni e sconti in fattura, con riferimento ai *bonus* edilizi, è caratterizzata da importi significativi, con conseguente impegno delle risorse finanziarie dello Stato. Si stima, infatti, che l'ammontare dei crediti oggetto di prime cessioni e sconto in fattura alla data del 31 luglio 2023 sia pari a euro 142.560,2 milioni e che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione sia pari a euro 21.804,3 milioni, per un totale di 17.345.757 operazioni.

Alla luce dei dati sopra esposti il Legislatore ha, quindi, avvertito l'esigenza di monitorare i crediti in materia di *bonus edilizi* non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini.

Con l'**articolo 26**, si introduce, poi, per il 2023, una imposta straordinaria a carico delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ha come base imponibile la crescita del margine di interesse.

Al riguardo, si evidenzia che il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla BCE quale misura antinflazione ha avviato una dinamica dei tassi di interesse attivi e passivi che ha sensibilmente inciso sul debito contratto verso le banche dalle imprese e dalle famiglie. In particolare, è cresciuto il margine di interesse, ossia la differenza tra i ricavi della banca per gli interessi attivi che applica alla propria clientela e i costi che la banca sostiene per riconoscere ai clienti e ai propri finanziatori la remunerazione per la raccolta di liquidità. Tale differenziale è cresciuto in quanto mentre gli interessi attivi sui finanziamenti concessi sono stati adeguati rapidamente alle modifiche del tasso di interesse stabilite dalla BCE, gli interessi passivi che le banche sono tenute a pagare ai clienti non sono stati adeguati in maniera altrettanto veloce.

L'aumento del costo dei conti correnti a carico dei clienti, proposto da alcune banche con modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ha indotto la Banca d'Italia a raccomandare alle banche, con nota del 15 febbraio 2023, di "valutare con estrema attenzione simili modifiche contrattuali a sfavore dei clienti, considerato che l'aumento dei tassi di interesse ufficiali avviato lo scorso luglio dalla Banca Centrale Europea può avere effetti positivi sulla redditività complessiva dei rapporti tra le banche e i loro clienti, potenzialmente in grado di compensare l'aumento dei costi indotto dall'inflazione". Questa fase della politica monetaria segue un lungo periodo di tassi di interesse bassi o negativi che avevano già spinto alcune banche ad azzerare la remunerazione dei depositi in conto corrente e ad aumentarne gli oneri a carico dei clienti; l'aumento dei tassi di interesse oggi in corso ha indotto la Banca d'Italia a richiedere a tali banche, una revisione delle condizioni in senso favorevole ai clienti.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1. Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale degli **articoli 24 e 25** è quello di modificare la disciplina in materia di *bonus edilizi*, sia al fine di non pregiudicare alcuni contribuenti e di favorire gli investimenti, pubblici e privati, sia per mettere a punto sistemi efficaci di controllo delle risorse destinate a tale settore.

In particolare, l'**articolo 24** differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche di cui alla lettera b) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono beneficiare della detrazione del 110 per cento relativa al c.d. *Superbonus* sulle spese sostenute per interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome che, già alla data del 30 settembre 2022, risultavano aver raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento.

Tale disposizione ha dunque come **destinatari** diretti i soggetti individuati nella lettera b) dell'articolo 119, comma 9, del decreto *Rilancio*, vale a dire le persone fisiche che agiscono al di

fuori dell'esercizio di attività di impresa, di arti e di professioni; tuttavia, la disposizione coinvolge indirettamente anche le imprese che svolgono gli interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto la proroga del termine finale concede loro un lasso di tempo maggiormente congruo per l'ultimazione dei lavori.

Tenuto conto delle esigenze rappresentate sia dai cittadini che dalle imprese e dalle relative associazioni rappresentative, l'**articolo 24** si pone come **obiettivo** quello di concedere ai destinatari sopra individuati un maggiore lasso di tempo per concludere gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto *Rilancio* e, di conseguenza, permettere a tutti i soggetti interessati di poter usufruire delle misure agevolative in materia. Pertanto, l'intento è quello di tutelare quei contribuenti e quelle imprese che si ritrovano ad aver avviato degli interventi agevolati ma che, a causa dei ritardi nell'avanzamento dei cantieri, necessitano di ulteriore tempo per saldare i conti e concludere i lavori. Il successivo **articolo 25**, invece, obbliga i titolari di crediti non ancora utilizzati e non più utilizzabili, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, derivanti da cessioni o da sconti in fattura ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto *Rilancio*, a inviare una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione del credito. Pertanto, tale comunicazione non risulta necessaria nel caso in cui il mancato utilizzo del credito dipenda dal decorso dei termini utili per la fruizione.

La suddetta comunicazione dovrà essere redatta con le modalità indicate in un successivo provvedimento a firma del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione di 100 euro.

Tali disposizioni si applicheranno a far data dal 1° dicembre del 2023; nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre di quest'anno, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024. Destinatari della detta previsione risultano essere, pertanto, i titolari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto *Rilancio*, vale a dire le imprese che hanno operato lo sconto in fattura e i soggetti che risultano cessionari dei crediti d'imposta a seguito di unica o plurime cessioni.

Dunque, l'**obiettivo** dell'**articolo 25** consiste nel consentire all'Agenzia delle entrate di aggiornare le banche dati, espungendo i crediti non più utilizzabili, in modo da consentire un monitoraggio della situazione attuale, tenuto conto del significativo ammontare dei crediti oggetto di cessione e sconto in fattura in materia di *bonus* edilizi.

L'intervento operato con l'**articolo 26** del decreto-legge è, invece, quello di introdurre, per il 2023, una imposta straordinaria, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da applicare sulla crescita del margine di interesse.

2.2.Indicatori e valori di riferimento

Con riferimento all'**articolo 24** si può individuare come indicatore il numero di interventi conclusi entro il 31 dicembre 2023 su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome che, alla data del 30 settembre 2022, avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30% se sostenuti dalle persone fisiche al di fuori dall'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Per quel che concerne l'**articolo 25** l'indicatore è costituito dal numero di comunicazioni che verranno trasmesse all'Agenzia delle entrate e che consentiranno di quantificare i crediti non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, garantendo un efficiente monitoraggio.

Gli indicatori dell'intervento normativo operato con l'**articolo 26**, del provvedimento in esame sono costituiti dai versamenti relativi all'imposta straordinaria da parte delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1.Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'**articolo 24** ha impatti economici positivi sia sulle imprese sia sui cittadini. Infatti, consente alle aziende del settore edilizio di concludere gli interventi già avviati in un lasso di tempo più congruo, con garanzia di una maggiore qualità delle opere eseguite. Allo stesso tempo si consente ai contribuenti-persone fisiche che abbiano già completato i lavori per almeno il 30 per cento alla data del 30 settembre 2022 su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome di non perdere le agevolazioni fiscali qualora, per cause sopravvenute o mere difficoltà tecniche-operative (anche in relazione all'approvvigionamento delle materie prime), non abbiano avuto la possibilità di rispettare le scadenze previste dalla previgente normativa per la conclusione dei lavori.

Sotto il profilo sociale e ambientale si ricorda che gli interventi in materia di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico perseguono finalità di riduzione dell'inquinamento e maggiore sicurezza degli edifici: pertanto, l'ampliamento dei termini previsto dall'articolo 24 si pone in linea con le citate finalità.

Con riferimento all'**articolo 25** si sottolinea che la norma non ha un impatto economico, sociale e ambientale immediato: tuttavia consente un monitoraggio importante per la gestione dei crediti d'imposta in materia di *bonus edilizi*.

Con l'intervento operato con l'**articolo 26**, le banche sono tenute a versare una imposta straordinaria determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra i seguenti:

- a) l'ammontare della quota del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- b) l'ammontare del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L'imposta straordinaria è dovuta, in ogni caso, fino a concorrenza di una quota pari allo 0,1 per cento del valore dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L'imposta deve essere versata nel 2024. In particolare, l'imposta è versata in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare per i quali il predetto termine scade nel 2023 effettuano il versamento nel 2024, entro il 31 gennaio.

Il gettito derivante dalla istituzione dell'imposta straordinaria a carico delle banche, ai sensi del **comma 7 dell'articolo 26**, affluirà ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinato in un apposito fondo da utilizzare per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

3.2.Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'**articolo 24** avrà effetti positivi per tutte quelle PMI che abbiano, alla data del 30 settembre 2022, concluso almeno il 30 per cento dei lavori effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, le cui spese siano state sostenute da persone fisiche al di fuori dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

L'**articolo 25**, prevedendo un mero obbligo di comunicazione che si rivolge a tutti i cessionari e a coloro che abbiano operato lo sconto in fattura, non ha effetti specifici solo sulle PMI.

La disciplina dell'imposta straordinaria di cui all'**articolo 26** a carico delle banche si applica indipendentemente dai requisiti dimensionali delle banche e, dunque, avrà effetti anche sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Gli interventi degli **articoli 24 e 25** non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Analogamente, l'intervento operato con l'**articolo 26** non sembra comportare effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. Peraltro, gli istituti bancari che hanno già adeguato i tassi sulla raccolta, così come raccomandato lo scorso 15 febbraio con citata nota di Banca d'Italia, non avranno impatti significativi come conseguenza dell'introduzione della imposta straordinaria.

C. Oneri informativi

L'**articolo 24** non comporta ipotesi di introduzione, modifica e/o eliminazione di specifici oneri informativi in capo a cittadini o imprese. Con riferimento all'**articolo 25** si osserva che l'obbligo di comunicazione previsto dalla norma, con relativa sanzione in caso di inosservanza, si rende opportuno al fine di verificare quali siano i crediti non più utilizzabili, con conseguente miglior monitoraggio per la gestione dei crediti d'imposta in materia di *bonus edilizi*.

Gli interventi operati con l'**articolo 26** non comportano ulteriori oneri informativi per i soggetti interessati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con gli interventi operati con gli **articoli 24, 25 e 26** del decreto in commento sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1. Attuazione

L'**articolo 24** non necessita di provvedimenti di attuazione, in quanto la norma si limita a prorogare un termine già precedentemente previsto.

Con riferimento all'**articolo 25** spetta all'Agenzia delle entrate il compito di individuare con provvedimento del direttore le modalità di effettuazione delle comunicazioni con cui si informa l'ente stesso della non utilizzabilità dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Anche in relazione a quanto previsto dall'**articolo 26**, non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione.

4.2.Monitoraggio

Il monitoraggio degli **articoli 24 e 25** avviene tramite gli indicatori individuati al punto 2.2.

La riscossione della imposta straordinaria di cui all'**articolo 26** rientra nella ordinaria attività di accertamento e riscossione posta in essere dall'Agenzia delle entrate

Disposizioni in materia di Affari europei: art. 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

L’articolo ha la finalità di conformare l’ordinamento giuridico nazionale alla disciplina comunitaria in materia di credito al consumo contenuta nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, e nella direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, come successivamente interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Uno dei principali obiettivi delle predette direttive è, infatti, quello di spingere il mercato creditizio ad offrire un elevato livello di tutela dei consumatori in tutto il territorio dell’Unione, in modo da assicurarne la fiducia e favorire, conseguentemente, una più efficiente circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni contrattuali. In tal senso, la disposizione proposta, nelle particolari ipotesi di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo o di mutuo immobiliare e, dunque, con rimborso anticipato dell’importo dovuto al finanziatore, è volta ad integrare e meglio specificare alcuni punti del predetto assetto normativo, allo scopo di prevenire qualsiasi dubbio interpretativo in merito alla conformità delle disposizioni in esame con la giurisprudenza sia della Corte di Giustizia UE che della Corte Costituzionale, come meglio specificato nel successivo paragrafo. Ciò, al fine di evitare che la difformità della disciplina nazionale rispetto alla normativa comunitaria in merito all’aspetto che interessa l’intervento in discorso possa consentire alla Commissione europea l’apertura di una procedura di infrazione, con conseguente rischio di sanzioni nei confronti dello Stato italiano.

In conseguenza della chiarezza e della portata onnicomprensiva delle disposizioni comunitarie di riferimento, come lette dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e costituzionale espressasi al riguardo, inoltre, si rappresenta che non residuano margini di discrezionalità in fase di adeguamento della disciplina interna.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

In particolare, la normativa comunitaria in argomento è, innanzitutto, costituita dall'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, a tenore della quale, nei contratti di credito al consumo, il consumatore che adempia agli obblighi contrattuali posti a proprio carico ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

Tale disposizione è stata poi inequivocabilmente interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/18, Lexitor Sp.z o.o./SpółdzielczaKasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A., nella quale è stato sancito che la norma in esame deve essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

L'altra disposizione di interesse, poi, è rappresentata dall'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, a tenore della quale – specularmente a quanto previsto dall'art. 16 della direttiva 2008/48/CE – il consumatore che adempia in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, comprendente gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

Anche tale norma è stata oggetto di una pronuncia della Corte di Giustizia UE, la sentenza del 9 febbraio 2023, Unicredit Bank Austria (C-555/21), nella quale (sulla scorta della lettura interpretativa già offerta nella sentenza “Lexitor”) è stato ulteriormente chiarito che il diritto dell'Unione – e, segnatamente, le pertinenti disposizioni della Direttiva 2014/17/UE sui mutui immobiliari, identiche a quelle dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/UE sul credito al consumo già oggetto della sentenza Lexitor – non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, con esclusione quindi dei soli costi *una tantum* (indipendenti cioè dalla durata del credito).

Con le modifiche in discorso, pertanto, viene innovato, incidendosi direttamente sul decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), disciplinante le ipotesi di rimborso anticipato nei contratti di credito al consumatore ed integralmente riformulato ad opera del d.l. n. 73/2021, che, allineandosi ai principi della sentenza Lexitor, prescrive che in ipotesi di rimborso anticipato del credito, il consumatore abbia diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte.

Nel novero dei costi soggetti a riduzione, pertanto, sono ora ricompresi sia i costi c.d. “*recurring*” (relativi all'intera durata del contratto) che i costi c.d. “*up front*” (relativi al momento della stipulazione del contratto). Tuttavia, l'applicazione della nuova disposizione è stata prevista per i soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale

decreto. Proprio su tale aspetto, è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 che, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita ai soli costi *recurring* il diritto alla riduzione spettante al consumatore, in caso di estinzione anticipata. Conseguentemente, a valle di tale pronuncia, il diritto del consumatore alla riduzione sia dei costi *recurring* che di quelli *up front* deve poter trovare applicazione a tutti i contratti, sia antecedenti che successivi alla data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 125-sexies TUB (ossia, il 25 luglio 2021).

Sul tema, tuttavia, il vigente art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103), ha infine stabilito che, relativamente ai contratti sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, l'art. 125-sexies TUB trova comunque applicazione nella formulazione vigente alla data di sottoscrizione del contratto – atteso che, come evidenziato dalla stessa Consulta nella sentenza n. 263/2022, la precedente formulazione dell'art. 125-sexies è comunque compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor* – con la precisazione, tuttavia, dell'esclusione dalla riduzione dei costi a carico del consumatore – oltre alle imposte – anche dei costi sostenuti per la conclusione del contratto (ossia, i sopra illustrati costi “*up front*”).

La disposizione proposta, pertanto, è finalizzata ad allineare alla normativa comunitaria, nonché alle letture giurisprudenziali della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale, sopra illustrate, la disciplina dei rimborsi anticipati nei contratti di credito al consumo o di mutuo immobiliare antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, applicando anche a tali ipotesi la riduzione, proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, ivi inclusi quelli sostenuti per la conclusione del contratto stesso.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 27 (*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*)

In generale, la proposta mira ad assicurare – in continuità con le finalità già riconosciute alle direttive comunitarie di cui si dà applicazione – un'adeguata tutela del consumatore nei rapporti con operatori finanziari professionali.

Obiettivo specifico dell'articolo, come indicato, è quello di assicurare l'allineamento della disciplina nazionale in materia di contratti di credito al consumatore con le illustrate normativa e giurisprudenza comunitarie e costituzionale, con un intervento a tutela dei consumatori – contraenti “deboli” – come meglio esplicitato al successivo paragrafo 4.1.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

In termini di indicatori, ai fini della valutazione dell'efficacia delle modifiche proposte, potrà essere preso in considerazione, principalmente, il riconoscimento, da parte delle Autorità dell'Unione europea, della coerenza con l'esposta disciplina normativa comunitaria, tale da non comportare la necessità dell'apertura di procedure di infrazione a carico dello Stato italiano. Altro indicatore che potrà, verosimilmente, essere oggetto di analisi è la concreta soddisfazione dei consumatori parte del rapporto obbligatorio, ai quali venga applicata la conseguente riduzione dei costi complessivi del credito.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

Con riferimento agli impatti economici per categoria di destinatari, non si ravvisano specifici elementi di criticità legati all'applicazione della disposizione in esame, dalla quale derivano, invece, significativi vantaggi in favore dei consumatori che abbiano concluso, con operatori professionali, contratti di credito al consumo o di mutuo immobiliare, principali destinatari della modifica, ai quali continuerà a corrispondersi una proporzionale riduzione dei costi complessivi legati al contratto di credito anticipatamente estinto.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

L'intervento correttivo in esame non prevede una disciplina specifica per le micro e PMI, essendo fondamentalmente indirizzato ai consumatori e, di riflesso, agli operatori professionali erogatori del credito.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

In considerazione della platea dei destinatari esplicitata nel paragrafo precedente – consumatori ed enti creditizi, generalmente intesi – l'intervento non produce effetti diretti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

Con riferimento agli oneri amministrativi, si specifica che l'articolo in oggetto non prevede alcun aggravio di tali oneri.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

L'articolo in oggetto, essendo volto a dare piena attuazione alla normativa comunitaria più sopra illustrata, è pienamente conforme con le stesse e non presenta profili di contrasto con il diritto eurounitario.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 27 (*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*)

Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione della disposizione in parola sono la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2 Monitoraggio

Articolo 27 (*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*)

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verranno svolti nell'ambito dei generali meccanismi di controllo e verifica da parte delle Amministrazioni. Con riferimento, poi, all'attuazione operata dalla Banca d'Italia, le competenti strutture governative provvederanno alla conseguente vigilanza, secondo le competenze di legge.

1.2.3. Relazione 854-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 854-A

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 8^a e 9^a RIUNITE
(8^a - AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
(9^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Relazione orale

Relatori: Bergesio e Rosso

Comunicato alla Presidenza il 28 settembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** dal **Ministro dell'interno** dal **Ministro del turismo** dal **Ministro per gli affari europei** il **Sud le politiche di coesione e il PNRR** dal **Ministro dell'economia e delle finanze** dal **Ministro della salute** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2023 (*)

(*) *Già presentato alla Camera dei deputati il 10 agosto 2023 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

12 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti interventi urgenti in tre gruppi di materie, ossia la tutela degli utenti, le attività economiche e gli investimenti;

constatato che:

gli articoli 12, sulla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, e 21, commi da 1 a 5, recante anticipazioni finanziarie in favore di enti locali in crisi finanziaria, nel prevedere interventi con effetti dall'anno 2024, risultano derogatori rispetto alla norma di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sull'immediata applicabilità delle misure dei decreti-legge;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, recante misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, al comma 8, il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa della stipula dell'intesa ivi prevista volta ad individuare soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane;

all'articolo 10, recante misure urgenti per il settore della pesca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2; in merito all'articolo 13, concernente la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la riconducibilità dei predetti programmi all'attuazione di accordi internazionali, conformemente a quanto riportato nella relazione illustrativa.

sugli emendamenti approvati

28 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a il 27 settembre 2023, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sulla proposta 10.16, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

sugli identici emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito di esplicitare gli enti locali destinatari del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 22, in luogo del generico rinvio all'articolo 114 della Costituzione;

sui restanti emendamenti il parere è non ostativo

PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Estensore: Potenti)

sul disegno di legge

6 settembre 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

sugli emendamenti

27 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Matera)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

20 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, e gli emendamenti ad esso riferiti;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza,

parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure anche relative a un'altra pratica anticoncorrenziale, messa in atto da alcune compagnie aeree, della cancellazione dei voli senza l'applicazione della Carta dei diritti

del passeggero e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista;

in riferimento all'articolo 4, si evidenzia che l'efficacia dei previsti rimborsi alle imprese del settore turistico che hanno subito danni economici a causa degli incendi verificatisi tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 in Sicilia e Sardegna, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato, fatta salva comunque l'eventuale applicazione della normativa *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, e della normativa sull'esenzione di alcune categorie di aiuti, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;

al riguardo si evidenzia l'opportunità di valutare l'estensione della predetta misura di cui all'articolo 4 anche ad altre regioni, in cui si sono verificati, nel medesimo periodo estivo, analoghi eventi calamitosi, con conseguenti danni economici alle imprese del settore turistico;

in riferimento all'articolo 5, che riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, alle imprese che investono in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 che esenta alcune categorie di aiuti, con particolare riguardo alla sezione sugli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si ricorda, al riguardo, che la ivi richiamata comunicazione della Commissione europea COM(2022)/45, concernente « Una normativa sui chip per l'Europa », è accompagnata dalla proposta di regolamento COM(2022)/46, approvata e in attesa di essere pubblicata, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (« normativa sui chip ») e dalla proposta di regolamento COM(2022)/47, in fase di discussione in Consiglio, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune « Chip » (*Chips Joint Undertaking*). Tali regolamenti mirano a istituire l'iniziativa « Chip per l'Europa », volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione, transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione, per consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione, che rafforzino le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'UE. In tale contesto è previsto che gli Stati membri possano, parallelamente, fornire sostegno alle predette attività, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014 sull'esenzione di alcune categorie di aiuti;

in riferimento all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un'estensione della misura a sostegno del comparto viticolo, prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni;

inoltre, all'articolo 11, comma 2, dal punto di vista redazionale, dopo le parole: « Fondo di solidarietà nazionale » inserire le seguenti: « di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, » e sostituire le parole da: « dell'articolo 185-ter » fino alla fine del comma con le seguenti: « degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 »;

in riferimento all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una partecipazione strutturale nella *governance* della società Stretto di Messina anche degli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte;

in riferimento all'articolo 19, che istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni che possono accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti;

in riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, si ricorda che la misura è stata inviata alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE, in base al

quale la BCE viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Si ricorda inoltre che la decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri consultano la BCE, in particolare, per quanto riguarda, tra l'altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, e che ne tengono conto prima di adottare la decisione nel merito, parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 11.3, 13.20, 14.6, 19.1 e 20.16, in quanto rispondenti alle predette osservazioni sul testo, e parere non ostantivo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul disegno di legge

(Estensore: Claudio Borghi)

20 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene precisato, in merito alla compatibilità della norma con la disciplina europea di settore, che le disposizioni euro unitarie sulla libertà tariffaria sono funzionali alla piena tutela delle regole della concorrenza, a vantaggio del consumatore destinatario dei servizi, come chiarito da alcune sentenze della Corte di giustizia dell'unione europea. L'articolo 1, pertanto, non incide direttamente sul gioco concorrenziale, né limita la libertà delle imprese di trasporto aereo di fissare le proprie tariffe, individuando prezzi massimi. Piuttosto agisce sullo scostamento abnorme rispetto alla media del medesimo volo prevenendo la formazione di prezzi meramente speculativi. La norma, in altri termini, persegue l'obiettivo di controllare forme « nascoste » di abuso del potere di mercato in danno dei consumatori, che possono verificarsi in talune ipotesi particolari, quando i vettori aerei - anche in mercati sui quali operano più imprese concorrenti - dispongono di un significativo potere di mercato, che consente loro di applicare prezzi particolarmente elevati, rischi amplificati dall'utilizzo di algoritmi di fissazione dinamica dei prezzi. Peraltro, rappresenta un principio generale del diritto civile degli Stati membri che lo sfruttamento dello stato di bisogno della controparte contrattuale al fine di imporre uno squilibrio eccessivo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto debba essere vietato (articolo 3 della direttiva 93/13/CEE). L'intervento, inoltre, costituisce attuazione del principio di tutela dell'insularità tutelato anche a livello comunitario;

in relazione all'articolo 2, viene confermato che la disposizione si applica esclusivamente ai futuri bandi di gara e non ai bandi già aggiudicati;

con riguardo all'articolo 3, in relazione ai commi 2 e 3, viene segnalato che alla disposizione di cui al comma 2 non può essere attribuito un carattere cogente, in quanto la stessa si limita ad autorizzare i comuni ad incrementare il numero delle licenze secondo modalità semplificate. Sul punto si precisa che non si tratta di attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di facoltà che i comuni hanno già esercitato prima dell'entrata in vigore della norma (ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 6). Pertanto, la norma è volta a semplificare le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni. Tale attività sarà svolta dai comuni con le risorse già destinate a tale scopo a legislazione vigente.

In relazione ai commi da 4 a 7 si rappresenta che l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che il riparto delle risorse tra i vari interventi ammissibili al finanziamento del fondo « *automotive* », per le diverse finalità, sia realizzato mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MIMIT, di concerto con il MEF, il MIT ed il MASE. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, occorre un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per rimodulare le destinazioni delle risorse e assegnarne una percentuale per le

annualità 2023 e 2024, a favore dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Per quanto concerne una stima sull'impatto della misura, si fa presente che le risorse stanziare nell'anno 2023 a favore dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1, tra i quali rientrano i taxi, sono state pari ad euro 575 milioni, mentre le risorse stanziare nell'anno 2024 per le medesime categorie di veicoli sono pari ad euro 570 milioni. Nell'anno in corso sono esaurite le disponibilità finanziarie per i veicoli appartenenti alla categoria M1, fascia di emissione 61-135, mentre permane la disponibilità per la categoria M1 appartenente alle fasce di emissione 0-20 e 21-60 CO₂ gr/km. I dati sulle prenotazioni e sulla disponibilità delle risorse sono verificabili in tempo reale sull'apposita piattaforma informatica *ecobonus.mise.gov.it*. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e degli stanziamenti previsti all'articolo 3, comma 2, lettera b), i contributi per i tassisti, raddoppiati come previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, saranno pari ad euro 10.000 euro nel caso di acquisto di veicolo elettrico (fascia 0-20) con rottamazione ed euro 6.000 senza rottamazione; ad euro 8.000 euro nel caso di acquisto di veicolo ibrido *plug in* (fascia 21-60) con rottamazione ed euro 4.000 senza rottamazione; ad euro 4.000 nel caso di acquisto di veicolo a motore endotermico (fascia 61-135) con rottamazione obbligatoria.

Con riferimento al comma 7, si rappresenta che l'estensione al 31 dicembre 2026 è prevista come una mera facoltà che potrà essere esercitata in sede di definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo per favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* per le annualità 2025 e 2026.

Le stesse considerazioni sopra svolte in relazione ai commi 2 e 3 valgono in relazione all'attività di controllo e monitoraggio e svolgimento delle sessioni d'esame. Peraltro, la cadenza mensile appare ragionevole, in quanto nella precedente formulazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 non era individuato una cadenza temporale, non escludendosi che tale cadenza possa essere anche mensile oppure inferiore;

in relazione all'articolo 4, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate sul capitolo 2025 e che non sono pregiudicati gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 5, viene evidenziato, dal punto di vista strettamente finanziario, che l'onere derivante dalla disposizione in oggetto è corrispondente ai limiti di spesa previsti normativamente. La disposizione rinvia ad un successivo decreto interministeriale la determinazione delle procedure applicative volte a consentire il rispetto dei limiti di spesa. Sotto l'aspetto quantitativo si evidenzia che la misura, avente una natura incentivante rispetto agli investimenti vigenti, in ogni caso sarà attuata in modo da rispettare i suddetti limiti. Con riguardo poi al « controllo » dell'agevolazione, si fa presente che non si ravvisano criticità in relazione alla tipologia di intervento atteso che - al pari di quanto previsto da analoghe discipline agevolative - il rispetto dei limiti di spesa è assicurato dal rinvio al decreto interministeriale (del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) disposto al comma 6 del più volte menzionato articolo 5. Il predetto limite terrà ovviamente conto del rispetto dei limiti di spesa, della massimizzazione della platea dei beneficiari e dell'importo dell'investimento che deve rimanere significativo (fermi i limiti del GBER). Infine si rileva che le percentuali di aiuto e le soglie, per essere certi che si tratti di aiuti compatibili con il mercato interno, sono indicate dall'articolo 25 del regolamento GBER;

in relazione all'articolo 6 viene rappresentato che l'articolazione per sezioni (nazionali ed internazionali) del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) non ha una evidenza di tipo contabile, essendo iscritte entrambe sul medesimo capitolo (7245) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

in relazione all'articolo 10, si rappresenta che l'articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, per l'anno 2023, si provvederà al finanziamento dell'indennità giornaliera/omnicomprensiva per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro. Conseguentemente, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non è suscettibile di inficiare le finalità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. Al riguardo, si conferma la sussistenza delle suddette risorse e che non sono pregiudicati gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 11, viene fatto presente che la copertura indicata al comma 3 dell'articolo non riguarda i residui di stanziamento disponibili a legislazione vigente sul Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori del Masaf ma si riferisce alle risorse che provengono dalla Protezione civile, già versate all'entrata del bilancio dello Stato e che saranno oggetto di riassegnazione sul pertinente capitolo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 7411 « Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori »;

in relazione all'articolo 12, viene confermata la correttezza delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica e si conferma altresì sia che gli elementi indicati e i parametri adottati sono di fonte amministrativa come risultanti dalle ultime informazioni disponibili sia che i relativi oneri evidenziati si sostanziano in ogni caso come limiti di spesa. In particolare con riferimento al confronto dei dati presenti nell'attuale relazione tecnica con quelli indicati nelle relazioni tecniche predisposte in precedenza sullo stesso intervento, si precisa che il dato degli 8.300 lavoratori e le relative retribuzioni furono ipotizzati prudenzialmente sulla base delle informazioni al momento disponibili scambiate ai tempi con Alitalia e Ministeri competenti. Estrapolando il dato sui potenziali beneficiari della norma in esame sulla base delle osservazioni aggiornate degli archivi INPS si è rilevata una notevole scrematura di tale platea iniziale dovuta molto probabilmente, soprattutto nelle qualifiche più elevate, ad una ricollocazione lavorativa nel corso degli ultimi anni e ad un accesso al pensionamento per raggiunti requisiti di vecchiaia o anzianità. La platea indicata in RT di 2.788 lavoratori oggetto della proroga CIGS 2024 è così ripartita:

2.602 lavoratori per i quali è stato stimato per i complessivi 10 mesi concessi dalla norma, sulla base dei relativi dati individuali, l'onere per CIGS, per copertura figurativa, per prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo, per esonero versamento quote di accantonamento TFR, per esonero versamento Ticket licenziamento;

186 lavoratori pensionandi nel 2024 per i quali è stato stimato, sulla base della decorrenza della pensione l'onere e dei dati individuali, gli oneri sopra esplicitati per la parte pro-quota rispetto ai 10 mesi complessivi. Non potendo fornire il dato individuale di tali lavoratori che accedono alla pensione con differenti decorrenze si può fornire un dato medio di CIGS cui mediamente avranno diritto nel 2024 pari a circa 4,8 mesi.

In merito alla distribuzione temporale dell'onere relativo al comma 6 si precisa che la stima è stata predisposta sulla base di una ipotesi di decorrenza delle assunzioni agevolate a decorrere da luglio 2023 ritenuto un mese medio plausibile nel rispetto dei tempi di approvazione del decreto in esame e dell'emanazione delle circolari INPS che ne definiscano in contorni operativi;

in relazione all'articolo 13 viene confermato che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica provvedendosi a tali attività sulla base delle risorse previste a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 14, viene rappresentato che l'organico attuale della Società Stretto di Messina è pari a 40 unità pressoché interamente distaccate da ANAS e RFI, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 58. In relazione alle stime relative alle risorse umane della Società, si prevede che l'organico della società a regime possa raggiungere le 80/100 unità nella fase di riavvio del progetto in vista dell'apertura dei cantieri. Con particolare riferimento agli elementi informativi relativi al quadro contabile delle risorse per il funzionamento della Società, rilevano le disposizioni relative all'aumento di capitale di cui all'articolo dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2023 pari a:

50 milioni di euro, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

320 milioni di euro, già stanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35.

Inoltre, si evidenzia che, dal 2013, dai risultati di bilancio della Società emergono risultati in pareggio o con utili destinati alla riserva legale;

in relazione all'articolo 17, viene fatto presente che con il decreto-legge in esame sono stati affidati al Commissario, in estensione ed analogia con quanto già stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina per la Linea C, stante la stretta interconnessione tecnica e funzionale, i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi urgenti connessi allo sviluppo e al completamento delle linee della metropolitana di Roma, congruenti con le previsioni del P.U.M.S. approvato da Roma Capitale, coerenti con il Piano Giubilare 2025 e funzionali anche per Expo 2030 e per il previsto Giubileo straordinario 2033. A tale scopo, stante l'elevato grado di complessità degli interventi infrastrutturali, è stato previsto che il Commissario Straordinario operi continuando ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche, nel caso di fusione di detta società con altra ugualmente sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Il compenso del Commissario Straordinario per le ulteriori attività affidate resta immutato stante la stretta interconnessione tra le funzioni già attribuite e resta a carico del Quadro Economico degli interventi, nella misura massima per ciascun intervento già stabilita per la Linea C dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina. Per la Linea C si confermano le previsioni della legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 478, che specifica che i finanziamenti con la stessa assegnati all'opera sono da considerare il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte T2 e T1. Eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero risultare necessari saranno a carico esclusivamente di Roma Capitale. Nell'assunzione dei compiti di cui al decreto-legge il Commissario non assume alcuna funzione sostitutiva rispetto all'Organo liquidatorio della Società, che conserva le proprie prerogative e la piena autonomia gestionale sull'operato di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione. Inoltre, per il solo intervento della Linea C, già in avanzata fase di realizzazione e recentemente oggetto dell'assegnazione di significativi finanziamenti per il completamento del Tracciato Fondamentale, il Commissario straordinario, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili e per le medesime finalità di accelerazione dell'intervento, può promuovere tentativi di risoluzione del contenzioso e delle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, anche sulla base delle determinazioni rese dal costituito Collegio consultivo tecnico. Al riguardo si evidenzia che l'attuale disponibilità finanziaria dell'intervento costituisce adeguata copertura agli impegni emersi nel corso della realizzazione e che le risorse aggiuntive - pari ad un massimo di 100 milioni di euro - previste nello stanziamento complessivo di 2.200 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere utilizzate per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi che potrebbero emergere dalla transazione stessa e nel prosieguo dei lavori;

in relazione all'articolo 18, viene confermato che l'utilizzo delle somme disponibili, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è in linea con quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente. Al fine di stimare le erogazioni da assegnare successivamente al 1° agosto 2023 (terza e quarta finestra) si è tenuto conto dei dati relativi all'andamento delle richieste pervenute dalle stazioni appaltanti nelle precedenti finestre temporali. In particolare:

prima finestra 2023: euro 239.874.419,61 (DD n. 140 del 24/06/2023);

seconda finestra 2023: euro 458.441.797,74 (DD n. 190 del 8/09/2023).

Sulla base del pregresso andamento delle richieste pervenute dinanzi citato, in un'ottica prudenziale e sulla base di un cautelativo trend di spesa, al fine di stimare la terza e quarta finestra si è provveduto ad una congrua maggiorazione della stessa stima, attestandosi, dunque, su somme maggiori rispetto all'ultima finestra. Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerate le risorse stanziata a legislazione vigente in relazione al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, sulla base delle predette stime maggiorate, non si ravvisano elementi di criticità in relazione alle finalità del Fondo.

Si conferma inoltre che ciascuna missione di controllo di cui al comma 3 è realizzabile con un solo pernottamento;

in relazione all'articolo 20, viene rappresentato che la relazione tecnica già specifica che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile in cui opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori). Per quanto concerne la possibilità che la predetta esclusione possa avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'Autorità, si fa presente che il fabbisogno finanziario dell'Autorità è determinato annualmente e la relativa copertura è assicurata dai contributi di vigilanza posti a carico degli operatori economici del settore del trasporto per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. Tale contributo è fissato in misura non superiore all'uno per mille del fatturato dell'ultimo esercizio (*ex* articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni). Pertanto, l'Autorità sarà tenuta a rideterminare il proprio fabbisogno finanziario tenendo conto delle attività da svolgere nei delimitati settori di competenza, come da modifiche apportate alla normativa di riferimento. Ad ogni modo, si fa presente che l'Autorità, alla data del 31 dicembre 2022, presenta un avanzo di amministrazione accertato di 29.693.156 euro, di cui solo 9.995.413 euro risulta vincolato;

in relazione all'articolo 23, viene rappresentato che le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo a favore della Guardia di finanza per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, risultano disponibili in termini di competenza e cassa, pertanto libere da impegni contabili. Inoltre, il loro utilizzo è in linea con la destinazione espressa dal nuovo dettato normativo e coerente con quella dei capitoli/piani gestionali, non inficiando le progettualità precedentemente previste che hanno già trovato copertura finanziaria con imputazione degli impegni a valere sugli stanziamenti delle precorse annualità. In merito, si osserva che i dati di consumo non presentano la medesima volatilità dei dati sui prezzi, ma sono piuttosto stabili da un anno all'altro; l'aggiornamento della stima tiene conto solo dei prezzi in quanto è possibile valutare la differenza tra le previsioni e il consuntivo dei prezzi riferiti al trimestre interessato dalla norma; i dati di consumo utilizzati per la stima fanno, invece, riferimento all'ultimo dato disponibile al momento della stima, che è necessariamente il dato consuntivo di annualità precedenti rispetto a quella di interesse. In merito al tiraggio dei crediti, si rappresenta che il termine per usufruire dei crediti riferiti al secondo trimestre 2023 non è ancora scaduto;

in relazione all'articolo 24, si rappresenta che, dal punto di vista strettamente finanziario, come evidenziato nella relazione tecnica, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023 - decreto-legge n. 11 del 2023), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità. Non essendo ampliata la platea di beneficiari, si conferma che i soggetti interessati - avendo al 30 settembre 2022 effettuato lavori per almeno il 30 per cento - sono già inclusi nei dati Enea, che sono stati utilizzati ai fini dell'aggiornamento delle previsioni in sede di monitoraggio;

in relazione all'articolo 26, si rappresenta che, dal punto di vista strettamente finanziario, come evidenziato nella relazione tecnica, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati. La stima del contributo risulta di difficile quantificazione anche in linea di massima in quanto il prelievo straordinario è calcolato con un'aliquota del 40 per cento sul maggior valore tra l'ammontare del margine di interesse di cui al comma 30 del CE relativo alternativamente all'esercizio 2022 e 2023 rispetto all'esercizio 2021. Relativamente all'esercizio 2023, all'attualità non sono disponibili i dati di bilancio;

in relazione all'articolo 28, si asserisce che le variazioni di bilancio autorizzate dall'articolo in

questione sono finalizzate all'attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'inizio del comma 1 all'articolo 28, delle seguenti parole: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge ».

Il parere è reso altresì nel presupposto che, in relazione all'articolo 5, comma 6, i criteri di assegnazione e le procedure applicative del credito d'imposta, rimesse alla determinazione di un decreto interministeriale, prevedano il monitoraggio costante delle erogazioni, anche in via prospettica, al fine di assicurare l'efficacia del limite di spesa di cui al successivo comma 11.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Claudio Borghi)

27 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, trasmessi fino alle 16,30, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 18.3 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « nel limite massimo di cui al primo periodo » inserire le seguenti: « al netto di quanto stabilito al quarto periodo, » e sostituire le parole: « ferme restando le eventuali modifiche dei contratti » con le seguenti: »per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, »;

b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: « Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni per l'anno 2023 e 278 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana e quanto a 278 milioni per l'anno 2024 a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo. ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.1000, 3.34, 5.3, 5.0.4, 7.2, 10.16, 11.3, 11.5, 12.15 (testo 2), 12.0.11, 14.9, 15.1 e 16.5 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 6.1.

sugli ulteriori emendamenti approvati

(Estensore: Claudio Borghi)

27 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, trasmessi fino alle 19, nonché gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 19.3 (testo 2), 19.4 (testo 2), 19.5 (testo 2), 19.6 (testo 2), 19.7 (testo 2), 19.8 (testo 2), 19.9, 19.10, 19.11 (testo 2), 19.12 (testo 2), 19.15 (testo 2), 19.17, 20.8, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.9 (testo 2), 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 24.1, 26.1000 e 28.500.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 6.1 e 23.1000.

sugli ulteriori emendamenti approvati

(Estensore: Calandrini)

28 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, trasmessi alle 22,30 di ieri, nonché gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere

non ostativo sulle proposte 3.10 (testo 2), 3.11 (testo 2), 6.1, 10.14 (testo 3), 10.0.4, 11.0.27 (testo 2), 11.0.28 (testo 2), 11.0.29 (testo 2), 11.0.30 (testo 2), 11.0.31 (testo 2), 12.0.16 (testo 2), 12.0.17 (testo 2), 14.8 (testo 2), 15.5 (testo 3), 17.12 (testo 2), 18.8, 18.0.10 (testo 2), 23.23 (testo 2) e 23.1000.

L'esame resta sospeso sull'emendamento 21.0.15 (testo 2).

sugli ulteriori emendamenti approvati

(Estensore: Claudio Borghi)

28 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, trasmessi alle ore 13,05, nonché la proposta in precedenza accantonata, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 12.0.13 (testo 2), 12.0.14 (testo 2), 13.16 (testo 2), 13.0.1000, 16.4 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.7 (testo 2), 18.3 (testo 2)/5^a, 18.9 (testo 2), 19.0.500 (testo 2), 21.0.15 (testo 2) e 23.1 (testo 2).

Sull'emendamento 11.2 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso 3-*ter*, delle parole: « parte capitale », con le seguenti: « conto capitale ».

A rettifica del parere precedentemente reso sulla proposta 10.14 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'ultimo periodo, delle parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » con le seguenti: « per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, ».

In relazione all'emendamento 23.1000, su cui è stato già espresso parere non ostativo, si segnala, a livello redazionale, che al comma *b-ter*) la cifra: « 7.438.00 » va corretta in: « 7.438.000 ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto- legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.

3. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (*Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali*) - 1. Gli articoli 2 e 3

della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

- a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
- b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
- c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-*quater* e 2-*septies*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-*bis* e 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 14, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più

ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito *web*, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";

b) al comma 15, dopo la parola: "comunicano" è inserita la seguente: "annualmente", dopo la parola: "competitività" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*" ».

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi," sono inserite le seguenti: "inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,".

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti *internet* delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina *web* visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, al primo periodo, le parole: « legge 10 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 11 febbraio 2019 » e le parole « a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale » sono sostituite dalle seguenti: « a eccezionali flussi di presenze turistiche » e, al terzo periodo, le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze » sono sostituite dalle seguenti: « L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza »;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo »;

al comma 2, la parola « internazionale » è soppressa, le parole: « 22 dicembre 2011, n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre 2011, n. 214 », le parole: « punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m) » e le parole: « di g/km di CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO2 »;

al comma 4, le parole: « concorso di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « concorso di cui ai commi 2 e 3 », le parole: « di g/km di CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO2 » e le parole: « dai provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi »;

al comma 5, lettera a), le parole: « licenza taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenza per l'esercizio del servizio di taxi »;

al comma 6, le parole: « La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto » *e le parole:* « in misura » *sono soppresse;*

al comma 7, dopo le parole: « commi 4 e 5 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « dai provvedimenti attuativi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi »;

al comma 8, le parole: « dell'articolo 9, comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 9, comma 2 » *e le parole:* « dei servizi taxi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei servizi di taxi »;

al comma 9:

all'alinea, dopo le parole: « del 1992 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso;*

alla lettera a):

al capoverso 5-bis, le parole: « licenze taxi » *sono sostituite dalle seguenti:* « licenze per l'esercizio del servizio di taxi »;

al capoverso 5-ter, dopo le parole: « presenta al comune » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e dopo le parole:* « ai sensi del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »; *alla lettera b), il segno di interpunzione:* « ; » *è sostituito dal seguente:* « . ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « degli eventi eccezionali » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso, le parole:* « ivi incluse » *sono sostituite dalle seguenti:* « ivi inclusi », *le parole:* « parchi divertimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « parchi di divertimento », *le parole:* « i porti turistici, i campeggi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i porti turistici e i campeggi » *e le parole:* « destinazioni turistiche dell'isola » *sono sostituite dalle seguenti:* « destinazioni turistiche delle isole ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 25 del » *è inserita la seguente:* « medesimo »;

al comma 3, dopo le parole: « attività di ricerca e sviluppo » *sono inserite le seguenti:* « relative al settore dei semiconduttori »;

al comma 4, dopo le parole: « credito d'imposta » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 1 » *e la parola:* « richiedono » *è sostituita dalle seguenti:* « possono richiedere »;

al comma 7, dopo le parole: « per la microelettronica » *sono inserite le seguenti:* « , di seguito denominato "Comitato" » *e le parole:* « e da uno » *sono sostituite dalle seguenti:* « e da un rappresentante »;

al comma 9, le parole: « e semiconduttori » *sono sostituite dalle seguenti:* « a semiconduttore »;

al comma 11, le parole: « nel 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2024 »;

alla rubrica, le parole: « di imposta » *sono sostituite dalle seguenti:* « d'imposta » *e le parole:* « nella microelettronica » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel settore della microelettronica ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy) - 1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « per le nano ed eterostrutture » *sono sostituite dalle seguenti:* « per le nanostrutture e le eterostrutture »;

alla lettera a), dopo le parole: « scientifica e tecnologica (FIRST) » sono inserite le seguenti: « , di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, »;

al comma 2, le parole: « 11 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 11 milioni », le parole: « per gli anni » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni » e le parole: « per il 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2028 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:

"4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking" ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « decreto-legge 5 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 15 marzo » e dopo le parole: « e nucleare, » è inserita la seguente: « e »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 5 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 15 marzo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « del relativo progetto » sono sostituite dalle seguenti: « del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 ».

All'articolo 10:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di

erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro, per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Sanzioni in materia di riproduzione animale) - 1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente", le parole: "dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente";

b) al comma 5, le parole: "dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni vigenti";

c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici" ».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « , previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » sono soppresse, dopo le parole: « Fondo di solidarietà nazionale » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, » e le parole da: « dell'articolo 185-ter » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora »;

al comma 3, le parole: « come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, » sono soppresse e le parole: « 1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. » sono sostituite dalle seguenti: « 7 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-bis. - (*Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*) - 1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Art. 11-ter. - (*Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*) - 1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro

100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro." ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « ed Alitalia Cityliner » sono sostituite dalle seguenti: « e di Alitalia Cityliner », le parole: « decreto-legge 12 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 21 ottobre 2021 », le parole: « decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 » e le parole: « per il 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: « ovvero » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « commi 10 e 11, del » è inserita la seguente: « citato », al secondo periodo, le parole: « Istituto nazionale di previdenza e assistenza » sono sostituite dalle seguenti: « Istituto nazionale della previdenza sociale » e, al terzo periodo, dopo le parole: « e delle finanze » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « trattamento di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, al quinto periodo, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 » e dopo le parole: « per l'anno 2024 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, dopo la parola: « lavoratore » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « Alitalia-Sai S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. » e, al secondo periodo, le parole: « , del Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo sociale per occupazione »;

al comma 6:

all'alinea, al primo periodo, le parole: « Società area » sono sostituite dalle seguenti: « Società aerea », le parole: « ed Alitalia Cityliner » sono sostituite dalle seguenti: « e di Alitalia Cityliner », dopo le parole: « i predetti lavoratori » il segno di interpunzione « , » è soppresso, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascuno di questi ultimi » e le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 3,1 milioni di euro » e, al quinto periodo, dopo le parole: « del presente comma » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,1 milioni di euro », le parole: « di 1,8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1,8 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera a), le parole: « 1,0 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 milione » e dopo le parole: « per l'anno 2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione ».

Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo";

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: "sono adeguate al rischio rilevato" sono inserite le seguenti: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)".

Art. 12-ter. - (*Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) - 1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti".

Art. 12-quater. - (*Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico*) - 1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 13:

al comma 3, primo periodo, la parola: « necessaria » è sostituita dalla seguente: « necessari »;

al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « è adottata » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « atti concessione, di autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « atti di concessione, autorizzazione » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma »;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « dell'autorizzazione unica » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 5 », dopo la parola: « approvazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma » e al terzo periodo, la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma », dopo le parole: « e costituisce titolo per la

localizzazione delle opere » *sono inserite le seguenti*: « , che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, » *e dopo le parole*: « relativa indennità » *è inserito il seguente segno di interpunzione*: « , ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico) - 1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « e all'articolo 19 del » *sono inserite le seguenti*: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 201 » *sono sostituite dalle seguenti*: « decreto-legge n. 201 » *e le parole*: « decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 » *sono sostituite dalle seguenti*: « testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, »;

al comma 3, dopo le parole: « dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, » *sono inserite le seguenti*: « dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e » *e alle parole*: « nonché i limiti » *è premesso il seguente segno di interpunzione*: « , »;

al comma 4, lettera b), capoverso 3, le parole: « d'intesa » *sono sostituite dalle seguenti*: « di concerto » *e dopo le parole*: « delle infrastrutture e dei trasporti » *è inserito il seguente segno di interpunzione*: « , »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile".

4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

"b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, » *sono soppresse, le parole*: « del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328 » *sono sostituite dalle seguenti*: « del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 », *le parole*: « regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) » *sono sostituite dalle seguenti*: « medesimo regolamento » *e le parole*: « , e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » *sono soppresse*;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le

concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202 ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « una società per azioni » sono inserite le seguenti: "in house";

b) al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o il soggetto da essa interamente partecipato", la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:

a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione".

1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-ter ».

All'articolo 17:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale";

2) la lettera e) è abrogata »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-*quater*. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis* del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma" »;
alla lettera b), alle parole: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, » *sono premesse le seguenti:* « Fermo restando quanto previsto dal comma 2-*quater*, »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « progettazione e affidamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla progettazione e all'affidamento » *e le parole:* « per gli scopi » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i predetti scopi » *e, al terzo periodo, le parole:* « nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-*bis* del presente articolo il Commissario straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.

3-*quater*. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-*bis*, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.

3-*sexies*. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* «

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », *le parole*: « della localizzazione, della conformità » *sono sostituite dalle seguenti*: « della localizzazione e della conformità » *e le parole*: « al soggetto gestore." » *sono sostituite dalle seguenti*: « al soggetto gestore"; »;

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: « dal terzo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione*: « , »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « sulle somme » *sono sostituite dalle seguenti*: « a valere sulle somme »;

al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione*: « , », *dopo le parole*: « nel limite massimo di cui al primo periodo » *sono inserite le seguenti*: « al netto di quanto stabilito al quarto periodo, », *le parole*: « ferme restando le eventuali modifiche dei contratti » *sono sostituite dalle seguenti*: « per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, » *e le parole*: « del decreto legislativo n. 36 del 2023 » *sono sostituite dalle seguenti*: « , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";

b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle

funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

alla rubrica, le parole: « interventi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « interventi del PNRR ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art.18-bis. - (Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "di nuova realizzazione", ovunque ricorrono, sono soppresse ».

All'articolo 19:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al »;

al comma 2:

alla lettera b), dopo le parole: « all'articolo 50 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

alla lettera d), le parole: « , primo periodo, » sono soppresse;

alla lettera e), dopo la parola: « erogazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, le parole: « Entro il 31 ottobre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, » e dopo le parole: « umane e strumentali » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « Entro il 15 novembre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3, », le parole: « con provvedimento del Capo del Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Capo del Dipartimento », le parole: « , è approvata » sono sostituite dalle seguenti: « sono approvati » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono concessi i finanziamenti »;

al comma 5, dopo le parole: « dell'investimento » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 7, dopo le parole: « commi 3, 4 e 5 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 9, le parole: « S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, » sono sostituite dalle seguenti: « San Benedetto Po e Bagnolo San Vito », le parole: « del fondo speciale di conto capitale iscritto » sono sostituite dalle seguenti: « dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, », dopo le parole: « allo scopo » è inserita la seguente: « parzialmente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76,

comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.

9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter. ».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-bis. - (Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte) - 1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziare dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: « dell'autotrasporto merci » il segno di interpunzione « . » è soppresso;

al comma 2, le parole: « dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso » sono sostituite dalle seguenti: « non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « a far data dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2017 » e dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » sono inserite le

seguenti: « esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 »;

al comma 2, dopo le parole: « L'anticipazione » *sono inserite le seguenti*: « di cui al comma 1 »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dell'anticipazione » *sono inserite le seguenti*: « di cui al comma 1 » *e, al secondo periodo, le parole*: « da emanare e pubblicare sul sito » *sono sostituite dalle seguenti*: « da pubblicare nel sito »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « predetta contabilità speciale » *sono sostituite dalle seguenti*: « contabilità speciale di cui al comma 3 » *e, al secondo periodo, dopo le parole*: « comma 2, del » *sono inserite le seguenti*: « testo unico di cui al »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720" »;

b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"*11-bis*. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma *3-bis*. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati".

5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-quater. L'anticipazione di cui al comma *5-ter* è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 »;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « n. 267 del 2000 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole*: « tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto ».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« Art. 21-*bis*. - (*Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio*) - 1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal

bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

Art. 21-ter. - (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici) - 1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

4. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

All'articolo 22:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza » *e, al secondo periodo, le parole:* « , l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo";

0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: "620 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "372 milioni";

0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: "253,6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "53,6 milioni";

0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2";

0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: "e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6" »;

alla lettera a), numero 2), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « n. 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e dopo le parole: « l'articolo 27 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 20-sexies:

1) al comma 6, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "490 milioni";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3" »;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) all'articolo 20-septies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base di apposito modello predisposto dal commissario straordinario";

2) al comma 8, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni";

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i

quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b-ter) all'articolo 20-*octies*, comma 4, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione";

b-quater) all'articolo 20-*novies*, comma 2, al primo periodo, le parole: "delegare ai comuni," sono sostituite dalle seguenti: "delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni," e, al secondo periodo, le parole: "può individuare lo stesso ente locale titolare," sono sostituite dalle seguenti: "può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare," »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

b) quanto a 370 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere *0b*) e *0c*) del comma 1.

1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma *1-ter*, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma *1-ter*, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma *1-ter*.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Al capo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia fiscale ».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 121, comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ».

All'articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: « commi 2 e 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « all'articolo 1 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo *10-bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 »;

al comma 3 le parole: « pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

al comma 4, le parole: « nel 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'anno 2024 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione »;

al comma 7, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono inserite le seguenti: « al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

alla rubrica, le parole: « su incremento margine interesse » sono sostituite dalle seguenti: « sull'incremento del margine di interesse ».

Al capo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali ».

All'articolo 28:

al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ».

*Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalle Commissioni riunite

**Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attività economiche e finanziarie e investimenti
strategici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire su alcuni settori considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo, i quali, a causa dell'esponentiale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, prevedendo misure di sostegno ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo;
Ritenuta la necessità e urgenza di adeguare, in relazione al rapido e imponente incremento dei flussi turistici in Italia, l'offerta del servizio pubblico locale non di linea;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della ricerca nel settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine di ridurre la dipendenza in un settore che assume rilevanza strategica per il prossimo futuro;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità di creare le condizioni e le premesse per il potenziamento dei servizi di connettività, in linea con le politiche di sviluppo tecnologico e industriale dell'Unione europea;
Considerata, in particolare, la necessità di adeguare i valori emissivi soglia a quelli ritenuti sicuri e non pregiudizievoli per la salute pubblica dalla normativa dell'Unione europea e dalle più recenti e accreditate indagini scientifiche, nel rispetto del principio di massima cautela;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di

rilanciare le politiche industriali attraverso investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica e dei semiconduttori;
Considerata la necessità e urgenza di potenziare il servizio taxi per fronteggiare i *deficit* temporanei di offerta che stanno interessando i comuni nei quali si ravvisano problematiche connesse alla carenza ed inefficienza dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea a fronte dell'incremento dell'afflusso turistico;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;
Considerata la necessità e urgenza, correlata agli aumenti eccezionali dei carburanti e dei prodotti energetici, di intervenire in relazione all'individuazione della base di calcolo per aggiornamento annuale dei canoni di concessione da applicare ai concessionari delle aree gestite dalle Autorità di sistema portuale;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volti a consentire un tempestivo riparto delle risorse alle regioni;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia ambientale volte a consentire la possibilità per le regioni di delegare le proprie funzioni in materia di bonifica dei siti e di smaltimento dei rifiuti agli enti locali;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finanziarie in materia di incentivi per l'efficienza energetica degli edifici unifamiliari e di andamento del credito e del costo degli interessi;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a opere pubbliche, ivi inclusi i progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del *made in Italy*, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, del turismo, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI
Articolo 1.

(Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)

1. La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole;
- b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
- c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le violazioni di cui al comma 1. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni si applica l'articolo 27, commi da 1-*bis* a 15 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), è considerata pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il

Capo I
MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI
Articolo 1.

(Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati su voli nazionali)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1999, n. 206, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, è accertata che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo facilita, in qualunque modo, comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accertata che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

collocata, in analogia formulazione, quale lettera a) al comma 2 del presente articolo

collocata, in analogia formulazione, quale lettera b) al comma 2 del presente articolo

collocata, in analogia formulazione, quale lettera c) al comma 2 del presente articolo

2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

- a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
- b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
- c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il

territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. All'articolo 47, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo le parole: « fatti salvi » sono aggiunte le seguenti: « l'articolo 49, comma, 1 lettera *e-bis*), quando il processo decisionale automatizzato è basato sulla profilazione *web* dell'utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, ».

territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato e conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, nei mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: *a*) la struttura del mercato; *b*) le modalità di definizione dei prezzi attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; *c*) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi basati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; *d*) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; *e*) le esigenze di territorio difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; *f*) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel caso in cui, dall'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 1-*quater* e 2-*septies*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5 si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-*bis* e 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al comma 14, le parole da: « , secondo modalità da definire » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Al fine di esperire le procedure di cui al comma 14, nel periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori

aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, a
mediante pubblicazione nel proprio sito *web*, ai criteri di
concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il
relativo accesso »;

b) al comma 15, dopo la parola: « comunicano » è
la seguente: « annualmente », dopo la parola: «
competitività » sono aggiunte le seguenti: « nonché
dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie
competenze » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisano
nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi
distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e di
competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese
del *made in Italy* ».

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
aprile 2007, n. 40, dopo le parole: « sono vietati le
i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione
del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi »
sono inserite le seguenti: « inevitabili e prevedibili al
momento della pubblicazione dell'offerta, ».

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un
documento, costantemente aggiornato anche alla luce del
diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla
trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle
compagnie aeree. Nei siti *internet* delle compagnie aeree
contenuto, nella pagina *web* visualizzata al momento della
prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle
competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la
organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo di
carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera
operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.200 per
l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro
1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno
2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.500.000
per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030,
1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno
2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033,
si provvede mediante corrispondente incremento del contributo
contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura stretta e
sufficiente a garantire la copertura integrale dell'organico
le assunzioni.

Articolo 2.

(Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)

Articolo 2.

(Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)

1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico
ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre

Identico.

2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerge il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992.

2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto **internazionale** sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a **eccezionali** flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. **L'ulteriore licenza può essere rilasciata** esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di **licenza** per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) *identica*;

b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992, **come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo**.

2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. **214**, e ai principi di cui al **numero 1)** del me

dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera *m*) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 **di** g/km di CO₂.

3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 **di** g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti **in misura** « *de*

articolo 37, comma 2, lettera *m*) , a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂.

3. *Identico.*

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui **ai commi** 3 e 4 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂ , da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. *Identico:*

a) ai titolari di licenza **per l'esercizio del servizio di taxi** che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) *identica.*

6. **L'incentivo** di cui ai commi 4 e 5 è **riconosciuto** nel rispetto della normativa europea sugli aiuti « *de minimis*

minimis ».

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse in bilancio derivanti dai **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi **di** taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Alla legge n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identico*:

« 5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze **per l'esercizio del servizio** taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-*quater*. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. »;

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: « apposita commissione regionale » sono inserite le seguenti: « , con cadenza almeno mensile, »;

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.

Articolo 4.

(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

5-*quater*. *Identico.* »;

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: « apposita commissione regionale » sono inserite le seguenti: « , con cadenza almeno mensile, ».

10. *Identico.*

Articolo 4.

(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi **inclusi** le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche **delle isole**, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE

Articolo 5.

(Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)

1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, concernente « Una normativa sui *chip* per l'Europa », alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di

4. *Identico.*

Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE

Articolo 5.

(Credito d' imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)

1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, concernente « Una normativa sui *chip* per l'Europa », alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del **medesimo** regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

2. *Identico.*

revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.

4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato.

7. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da uno del Ministero dell'università e della ricerca.

8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del *made in Italy* eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predisporre e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.

9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo **relative al settore dei semiconduttori** nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.

4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta **di cui al comma 1** le imprese **possono richiedere** la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, **di seguito denominato « Comitato tecnico permanente per la microelettronica »**, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da **un rappresentante** del Ministero dell'università e della ricerca.

8. *Identico.*

9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati **a semiconduttore** di cui all'articolo

all'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.

Articolo 6.

(Chips Joint Undertaking - partecipazione italiana ai programmi europei)

1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo « *Chips Joint Undertaking* », nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 *Final*, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore:

a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro

comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

10. *Identico.*

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro **per l'anno** 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.

Art. 5-bis.

(Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy)

1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane nella concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, e del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall'articolo 149, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) ».

Articolo 6.
(*Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking* »)

1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo « *Chips Joint Undertaking* », nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 *Final*, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le **nanostrutture e le eterostrutture** e per i materiali avanzati a semiconduttore:

a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) **di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 29 dicembre 2006, n. 296**, destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

b) *identica.*

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, **a** 11 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.

Articolo 7.

(Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche)

1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. ».

2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1.

Articolo 8.

(Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per **ciascuno degli** anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per **l'anno 2028**, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.

2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:

« 4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato e le mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali ».

Articolo 7.

(Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche)

1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. ».

2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1 **del presente articolo.**

2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2016, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato.

Articolo 8.

(Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « dell'inizio

dell'iniziativa agevolata » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003, ».

Articolo 9.

(Interventi in materia di opere di interesse strategico)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

Articolo 10.

(Misure urgenti nel settore della pesca)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.

agevolata » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della **raccomandazione 2003/361/CE** della Commissione, del 6 maggio 2003 ».

Articolo 9.

(Interventi in materia di opere di interesse strategico)

1. *Identico.*

2. L'approvazione del progetto **delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1** equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

Articolo 10.

(Misure urgenti nel settore della pesca)

1. *Identico.*

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono **individuati** le aree geografiche colpite dall'emergenza **della diffusione del granchio blu**, i beneficiari **del sostegno previsto dal comma 1**, le modalità di presentazione delle domande **per accedere al predetto sostegno**, i costi **sostenuti dai consorzi e dalle imprese di acquacoltura e della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni e dei costi di riparto delle risorse di cui al comma 1.**

2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla emergenza determinata dalla proliferazione della specie granchio blu è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per

riconoscimento di contributi per un esonero parziale del limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese e anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite massimo previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, ai termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2024-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e strumenti per la missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 10-bis.

(Sanzioni in materia di riproduzione animale)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 52 del maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente » e le parole: « dagli articoli 18 e 19 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente »;

b) al comma 5, le parole: « dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « dalle disposizioni vigenti »;

c) al comma 6, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione, obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni, di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi »;

Articolo 11.

(Misure urgenti per le produzioni viticole)

1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, **previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.

3. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, **come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311**, nel limite di 1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi

di impianto embrionale nonché di autocontrollo di del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici ».

Articolo 11.

(Misure urgenti per le produzioni viticole)

1. *Identico.*

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale **decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102**, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi **degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2018**.

2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, delle politiche rurali e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto interventi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

3. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di **1 milione** di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

di cui ai commi 1 e 2.

3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e spese per la missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole che derogano all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'anno di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e spese per la missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse regioni territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche per il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica » sono sostituite con le seguenti: « I termini devono essere comunque contenuti tra il 15 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto del periodo temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori » sono sostituite con le seguenti: « Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno

pubblicano il calendario regionale e il regolamento all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e l'ambiente e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori i cui termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto del temporale massimo indicato al comma 1 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 27 luglio 2010, n. 104 ».

Articolo 11-ter.

(Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro a tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare, dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni con una concentrazione di piombo, espressa in metallo, superiore all'1 per cento in peso all'interno di un contenitore umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 100 ».

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto con riferimento al *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali di protezione istituite a livello nazionale e regionale ».

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto è in grado di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro a tempo.

Articolo 12.

(Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 **sino** al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma è riconosciuta, per il 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero, della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del

(Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana **di** Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge **21** ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma è riconosciuta, per **l'anno** 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per **l'anno** 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del **citato** decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'Istituto nazionale **della** previdenza **sociale** (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del M

Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore, non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.

5. Le società Alitalia-Sai S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024.

All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9

del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.

5. Le società Alitalia - **Società aerea italiana** S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024.

milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società area italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione

Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società **aerea** italiana S.p.a. **e di** Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto **per ciascuno di questi ultimi**, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, **di** 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma.

ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,0 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;

b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;

b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007,

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « **2-bis.** I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano la prevenzione e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivi a ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo »;

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: « **adeguate al rischio rilevato** » sono inserite le seguenti: « **basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d)** ».

Art. 12-ter.

(Misure in favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti ».

Art. 12-*quater*.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, di riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per occupazione e formazione, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 13.

(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)

1. *Identico.*

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 13.

(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)

1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali

e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione « attrazione e sblocco degli investimenti » di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti concessione, di autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3,

2. *Identico.*

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa **necessari** per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione « attrazione e sblocco degli investimenti » di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, di autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del **programma** di investimento, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita

in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, 7. *Identico.* nonché del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Il rilascio dell'autorizzazione unica **di cui al comma 1** sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel **programma**. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del **programma**, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, **che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata**, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o l'acquisto, o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 11 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Gli oneri di cui al presente articolo si provvede mediamente con i più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e con la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

1. Alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-*bis* della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della società di cui al comma 1, la medesima è classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 201 del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'articolo 20, comma 3-*undecies*, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di

finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

1. Alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 11 della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del **testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al** decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della società di cui al comma 1, la medesima è classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del **testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al** decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'articolo 20, comma 3-*undecies*, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, **sono inserite le seguenti:** « **incarichi di studio, di consulenza e di** » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, **di concerto** con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo

cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. »;

c) al comma 4, al primo periodo le parole: « Al fine di » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di » e il secondo periodo è soppresso.

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione **di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327**, e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, **e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.**

comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. »;

c) *identica.*

4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento in base alla normativa applicabile ».

4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunto il seguente:

« **b-quater)** la restituzione da parte dei soggetti affetti dai servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2011, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del **regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)**, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del **medesimo** regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, **e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.**

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto

Articolo 16.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

1. All'articolo 44-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente « *3-bis*. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera *a*), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo. ».

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 12 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 10 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.

Articolo 16.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

1. All'articolo 44-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente

« *3-bis*. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera *a*), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo. ».

1-*bis*. All'articolo 11, comma 5, lettera *c*), della legge 22 dicembre 1992, n. 498, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . In tali casi, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

1-*ter*. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a*) al primo periodo, dopo le parole: « una società per azioni » sono inserite le seguenti: « in house »;**
***b*) al secondo periodo, le parole: « , quale organismo di diritto pubblico, » sono sostituite dalle seguenti: « , quale soggetto da essa interamente partecipato », la parola: « diretto » è sostituita dalle seguenti: « analogo congegno »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , esercitata ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;**

***c*) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Alla scadenza del primo periodo possono altresì essere affidate le attività di realizzazione ».**

Articolo 17.

(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244. »;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-

di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:

a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare le esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione ».

1-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-*ter* ».

Articolo 17.

(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

1. *Identico:*

a) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e **tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale** »;

2) la lettera *e)* è abrogata;

a-bis) dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:
« **2-*quater*.** Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per un importo a quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis* del presente articolo, a determinare le quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si provvede a valere sulle quote residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al comma 2-*ter* del presente comma »;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Fermo restando quanto previsto dal comma 2-*quater* del presente articolo, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo**

legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo. ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: « e scelto, » e le parole: « fra i funzionari dell'amministrazione dello stato in servizio » sono soppresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi. A tal fine, il predetto Commissario è autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo. ».

2. *Identico.*

3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, **alla** progettazione e **all'**affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per **i predetti scopi**. A tal fine, il predetto Commissario è autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo **nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla base delle risultanze della contabilità analitica affettiva delle spese effettivamente sostenute da parte della società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo del comma 3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. e alla completa definizione delle rispettive pretese e azioni pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 128, al comma 3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'ordine al limite massimo del concorso dello Stato a**

derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis del presente articolo il Commissario straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 47 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 47, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.

3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3-quinqies. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida dal rischio di aggressione o interferenza da parte dell'ambiente di soggetti estranei. Il costo di installazione dei protettori e dei dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.

3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'ottimizzazione della catena logistica e all'adozione di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 18.

(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi a competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. *Identico:*

a) all'articolo 48, comma 5, **sono aggiunti**, in fine, i **seguenti periodi**: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi

Articolo 18.

(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR a competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della

determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore. ».

b) all'articolo 48-*bis*, comma 1:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture. ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma

primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore »;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture. ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, **a valere** sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo **al netto di quanto stabilito al quarto periodo, sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, ove ricorrano le condizioni**

parte investimenti con specifica evidenza.

3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

all'articolo 120, comma 1, lettera c) , del **codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 55**. **Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Tronco Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento delle disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute da cause di forza maggiore o sorpresa geologica non prevedibile, per un massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede per un importo quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nel quadro del vigente contratto di programma parte investimenti del Piano di Infrastrutture e Trasporti della Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate nel bilancio di competenza del primo periodo. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del bilancio di programma parte investimenti con specifica evidenza.**

3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno previsto all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 31 è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano di Infrastrutture e Trasporti 3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2026 »;

b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività deiuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 o i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di en vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 stabilisce la struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 18-bis.

(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 1, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica del 26 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, alla data di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di

Articolo 19.

(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni », con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:

a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;

b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;

d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4, **primo periodo**, nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;

e) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

3. Entro il 31 ottobre 2023, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).

4. Entro il 15 novembre 2023, con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche

registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le risorse di nuova realizzazione », ovunque ricorrono, sono soppresse.

Articolo 19.

(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni », con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del **codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.**

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del **codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;**

c) *identica;*

d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4 nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;

e) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

3. Entro **quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2**, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).

4. Entro **quindici giorni dal termine di cui al comma 2** del decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche,

abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari.

5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.

6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono classificate sotto la voce « Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni ».

7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5, sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.

politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **sono approvati** la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari **e sono concessi i finanziamenti**.

5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.

6. *Identico.*

7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5 sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

8. *Identico.*

9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di **San** Benedetto Po e Bagnolo **San** Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni **dello stanziamento** del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo **parzialmente** utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 38, art. 9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite della spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle opere di infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.**
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per gli interventi ricompresi negli allegati 1 e 2 **9-bis** alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o alla verifica dell'assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Commissario straordinario e alla regione interessata la determinazione in merito all'autorità competente. **9-quinquies.** Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto

la nomina del Commissario, di cui al comma 1 del articolo 4-ter.

Art. 19-bis.

*(Commissario straordinario per l'esecuzione della v
Demonte)*

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della v di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto programma stipulato con la società ANAS S.p.A., sulle risorse stanziato dalla legge 29 dicembre 2022 per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi e altri emolumenti comunque denominati. Per l'esecuzione dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20.

(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: « , nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti », sono inserite le seguenti: « ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci. ».

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è **soppresso.**

Articolo 21.

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa

Articolo 20.

(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: « , nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti », sono inserite le seguenti: « ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci ».

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, **non** è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

Articolo 21.

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio **2017** e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **esclusi gli enti ai quali siano**

apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

2. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro-capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

accordate anticipazioni allo stesso titolo, è attribuita apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazioni di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

2. L'anticipazione **di cui al comma 1** è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro-capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente interessato, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

3. La restituzione dell'anticipazione **di cui al comma 1** è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare **nel** sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale **di cui al comma 1**. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del **testo unico di cui al** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. *Identico.*

5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« **3-bis.** L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 720 »;

b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« **11-bis.** L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con il successivo riversamento all'ente delle somme eventualmente dovute. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente non siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati.

5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, in conseguenza dell'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. **5-quater.** L'anticipazione di cui al comma 5-ter è coperta dal valore sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata in base alle disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione

6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nel

residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

misura indicata dalla tabella 1 allegata **al presente decreto** **che** costituisce parte integrante del **medesimo** decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previso che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale di fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale e strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in caso di esercizio provvisorio.

Articolo 21-ter.

(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione

discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, n. 149.

4. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *3-bis*. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile a maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dalla data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, e il netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato in base al rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al comma 1 precedente può essere esercitata a decorrere dall'entrata in vigore del 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che non hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile e il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

Articolo 22.

(Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), an), ao), ap), aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az), ba), bb), bc), bd), be), bf), bg), bh), bi), bj), bk), bl), bm), bn), bo), bp), bq), br), bs), bt), bu), bv), bw), bx), by), bz), ca), cb), cc), cd), ce), cf), cg), ch), ci), cj), ck), cl), cm), cn), co), cp), cq), cr), cs), ct), cu), cv), cw), cx), cy), cz), da), db), dc), dd), de), df), dg), dh), di), dj), dk), dl), dm), dn), do), dp), dq), dr), ds), dt), du), dv), dw), dx), dy), dz), ea), eb), ec), ed), ee), ef), eg), eh), ei), ej), ek), el), em), en), eo), ep), eq), er), es), et), eu), ev), ew), ex), ey), ez), fa), fb), fc), fd), fe), ff), fg), fh), fi), fj), fk), fl), fm), fn), fo), fp), fq), fr), fs), ft), fu), fv), fw), fx), fy), fz), ga), gb), gc), gd), ge), gf), gg), gh), gi), gj), gk), gl), gm), gn), go), gp), gq), gr), gs), gt), gu), gv), gw), gx), gy), gz), ha), hb), hc), hd), he), hf), hg), hh), hi), hj), hk), hl), hm), hn), ho), hp), hq), hr), hs), ht), hu), hv), hw), hx), hy), hz), ia), ib), ic), id), ie), if), ig), ih), ii), ij), ik), il), im), in), io), ip), iq), ir), is), it), iu), iv), iw), ix), iy), iz), ja), jb), jc), jd), je), jf), jg), jh), ji), jj), jk), jl), jm), jn), jo), jp), jq), jr), js), jt), ju), jv), jw), jx), jy), jz), ka), kb), kc), kd), ke), kf), kg), kh), ki), kj), kl), km), kn), ko), kp), kq), kr), ks), kt), ku), kv), kw), kx), ky), kz), la), lb), lc), ld), le), lf), lg), lh), li), lj), lk), ll), lm), ln), lo), lp), lq), lr), ls), lt), lu), lv), lw), lx), ly), lz), ma), mb), mc), md), me), mf), mg), mh), mi), mj), mk), ml), mn), mo), mp), mq), mr), ms), mt), mu), mv), mw), mx), my), mz), na), nb), nc), nd), ne), nf), ng), nh), ni), nj), nk), nl), nm), no), np), nq), nr), ns), nt), nu), nv), nw), nx), ny), nz), oa), ob), oc), od), oe), of), og), oh), oi), oj), ok), ol), om), on), oo), op), oq), or), os), ot), ou), ov), ow), ox), oy), oz), pa), pb), pc), pd), pe), pf), pg), ph), pi), pj), pk), pl), pm), pn), po), pp), pq), pr), ps), pt), pu), pv), pw), px), py), pz), qa), qb), qc), qd), qe), qf), qg), qh), qi), qj), qk), ql), qm), qn), qo), qp), qq), qr), qs), qt), qu), qv), qw), qx), qy), qz), ra), rb), rc), rd), re), rf), rg), rh), ri), rj), rk), rl), rm), rn), ro), rp), rq), rr), rs), rt), ru), rv), rw), rx), ry), rz), sa), sb), sc), sd), se), sf), sg), sh), si), sj), sk), sl), sm), sn), so), sp), sq), sr), ss), st), su), sv), sw), sx), sy), sz), ta), tb), tc), td), te), tf), tg), th), ti), tj), tk), tl), tm), tn), to), tp), tq), tr), ts), tu), tv), tw), tx), ty), tz), ua), ub), uc), ud), ue), uf), ug), uh), ui), uj), uk), ul), um), un), uo), up), uq), ur), us), ut), uu), uv), uw), ux), uy), uz), va), vb), vc), vd), ve), vf), vg), vh), vi), vj), vk), vl), vm), vn), vo), vp), vq), vr), vs), vt), vu), vv), vw), vx), vy), vz), wa), wb), wc), wd), we), wf), wg), wh), wi), wj), wk), wl), wm), wn), wo), wp), wq), wr), ws), wt), wu), wv), ww), wx), wy), wz), xa), xb), xc), xd), xe), xf), xg), xh), xi), xj), xk), xl), xm), xn), xo), xp), xq), xr), xs), xt), xu), xv), xw), xx), xy), xz), ya), yb), yc), yd), ye), yf), yg), yh), yi), yj), yk), yl), ym), yn), yo), yp), yq), yr), ys), yt), yu), yv), yw), yx), yy), yz), za), zb), zc), zd), ze), zf), zg), zh), zi), zj), zk), zl), zm), zn), zo), zp), zq), zr), zs), zt), zu), zv), zw), zx), zy), zz).

Articolo 22.

(Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), an), ao), ap), aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az), ba), bb), bc), bd), be), bf), bg), bh), bi), bj), bk), bl), bm), bn), bo), bp), bq), br), bs), bt), bu), bv), bw), bx), by), bz), ca), cb), cc), cd), ce), cf), cg), ch), ci), cj), ck), cl), cm), cn), co), cp), cq), cr), cs), ct), cu), cv), cw), cx), cy), cz), da), db), dc), dd), de), df), dg), dh), di), dj), dk), dl), dm), dn), do), dp), dq), dr), ds), dt), du), dv), dw), dx), dy), dz), ea), eb), ec), ed), ee), ef), eg), eh), ei), ej), ek), el), em), en), eo), ep), eq), er), es), et), eu), ev), ew), ex), ey), ez), fa), fb), fc), fd), fe), ff), fg), fh), fi), fj), fk), fl), fm), fn), fo), fp), fq), fr), fs), ft), fu), fv), fw), fx), fy), fz), ga), gb), gc), gd), ge), gf), gg), gh), gi), gj), gk), gl), gm), gn), go), gp), gq), gr), gs), gt), gu), gv), gw), gx), gy), gz), ha), hb), hc), hd), he), hf), hg), hh), hi), hj), hk), hl), hm), hn), ho), hp), hq), hr), hs), ht), hu), hv), hw), hx), hy), hz), ia), ib), ic), id), ie), if), ig), ih), ii), ij), ik), il), im), in), io), ip), iq), ir), is), it), iu), iv), iw), ix), iy), iz), ja), jb), jc), jd), je), jf), jg), jh), ji), jj), jk), jl), jm), jn), jo), jp), jq), jr), js), jt), ju), jv), jw), jx), jy), jz), ka), kb), kc), kd), ke), kf), kg), kh), ki), kj), kl), km), kn), ko), kp), kq), kr), ks), kt), ku), kv), kw), kx), ky), kz), la), lb), lc), ld), le), lf), lg), lh), li), lj), lk), ll), lm), ln), lo), lp), lq), lr), ls), lt), lu), lv), lw), lx), ly), lz), ma), mb), mc), md), me), mf), mg), mh), mi), mj), mk), ml), mn), mo), mp), mq), mr), ms), mt), mu), mv), mw), mx), my), mz), na), nb), nc), nd), ne), nf), ng), nh), ni), nj), nk), nl), nm), no), np), nq), nr), ns), nt), nu), nv), nw), nx), ny), nz), oa), ob), oc), od), oe), of), og), oh), oi), oj), ok), ol), om), on), oo), op), oq), or), os), ot), ou), ov), ow), ox), oy), oz), pa), pb), pc), pd), pe), pf), pg), ph), pi), pj), pk), pl), pm), pn), po), pp), pq), pr), ps), pt), pu), pv), pw), px), py), pz), qa), qb), qc), qd), qe), qf), qg), qh), qi), qj), qk), ql), qm), qn), qo), qp), qq), qr), qs), qt), qu), qv), qw), qx), qy), qz), ra), rb), rc), rd), re), rf), rg), rh), ri), rj), rk), rl), rm), rn), ro), rp), rq), rr), rs), rt), ru), rv), rw), rx), ry), rz), sa), sb), sc), sd), se), sf), sg), sh), si), sj), sk), sl), sm), sn), so), sp), sq), sr), ss), st), su), sv), sw), sx), sy), sz), ta), tb), tc), td), te), tf), tg), th), ti), tj), tk), tl), tm), tn), to), tp), tq), tr), ts), tu), tv), tw), tx), ty), tz), ua), ub), uc), ud), ue), uf), ug), uh), ui), uj), uk), ul), um), un), uo), up), uq), ur), us), ut), uu), uv), uw), ux), uy), uz), va), vb), vc), vd), ve), vf), vg), vh), vi), vj), vk), vl), vm), vn), vo), vp), vq), vr), vs), vt), vu), vv), vw), vx), vy), vz), wa), wb), wc), wd), we), wf), wg), wh), wi), wj), wk), wl), wm), wn), wo), wp), wq), wr), ws), wt), wu), wv), ww), wx), wy), wz), xa), xb), xc), xd), xe), xf), xg), xh), xi), xj), xk), xl), xm), xn), xo), xp), xq), xr), xs), xt), xu), xv), xw), xx), xy), xz), ya), yb), yc), yd), ye), yf), yg), yh), yi), yj), yk), yl), ym), yn), yo), yp), yq), yr), ys), yt), yu), yv), yw), yx), yy), yz), za), zb), zc), zd), ze), zf), zg), zh), zi), zj), zk), zl), zm), zn), zo), zp), zq), zr), zs), zt), zu), zv), zw), zx), zy), zz).

trasferito le funzioni amministrative predette.

Articolo 23.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

hanno trasferito le funzioni amministrative predette.

Articolo 23.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. *Identico:*

0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente « 12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con il presente provvedimento, introduce agevolazioni di natura tributaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere o agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne fanno richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che la fornitura o la fornitura è asservita a un'abitazione o una sede risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter della sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, e, in caso di ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo »;

0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole « 372 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 372 milioni »;

0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: « 253,6 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 53,6 milioni »;

0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o i locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2 »;

0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole « degli organismi in house delle medesime amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Casadepositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 »;

a) identico:

a) all'articolo 20-quinquies:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. »;

2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. »;

b) all'articolo 20-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del presente articolo. Al relativo onere, pari a 149,65 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. ».

1) *identico*;

2) al comma 4, **sono aggiunti**, in fine, **i seguenti** per il comma 4: « Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), **numero 1)**. Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. »;

b) all'articolo 20-sexies:

1) al comma 6, le parole: « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 490 milioni »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per **l'anno 2023**. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 »;

b-bis) all'articolo 20-septies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « e verificata dall'autorità statale competente o da parte del perito tecnico del comune o da personale tecnico e specialistico a supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « , sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario »;

2) al comma 8, le parole: « I comuni » sono sostituite

individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso locale titolare, ».

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle opere di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 18 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

b) quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere *0b*) e *0c*) del comma 1-*ter*. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-*quies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e 115 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, in data di intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono individuati i comuni e le modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario straordinario e comunicati al Dipartimento della protezione civile. La Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

1-*quater*. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-*ter*, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-*ter*, possono anticipare le somme di cui al primo periodo del predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-*ter*.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Articolo 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. *Identico.*

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'articolo 121, comma 3, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 26.

(Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:

a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 26.

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine dei medesimi interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 21.

a quello in corso al 1° gennaio 2022;
b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, può essere superiore a una quota pari allo **0,26** per cento **dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio** antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato **nell'anno 2024** e, comunque, entro il 31 gennaio.

5. *Identico.*

5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, l'imposta straordinaria può essere versata, a partire dal 1° gennaio 2024, di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva distribuibile a tal fine individuata un importo non superiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computazione, a meno degli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli degli esercizi recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi concernenti la materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 111 del 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente comma, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro il 31 gennaio.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 27.

(Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

1. All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: « Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

giorni dall'approvazione della relativa delibera.

6. *Identico.*

6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti dei clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,** e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 27.

(Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

1. All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, **il secondo periodo è sostituito dal seguente:** « Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. **Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto,** il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Garnero Santanchè, *Ministro del turismo*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Schillaci, *Ministro della salute*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Tabella 1 (Articolo 21, comma 6)			Tabella 1 (Articolo 21, comma 6)
Ente	Popolazione al 1/1/2022	Riparto	<i>Identica.</i>
PALERMO	635.439	1.097.677	
CATANIA	301.104	520.136	
MESSINA	221.246	382.187	
Totale	1.157.789	2.000.000	

1.2.4. Testo approvato 854 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 854

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 settembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (*Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali*) - 1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

- a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
- b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
- c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera *a)*, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: *a)* la struttura del mercato; *b)* le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; *c)* i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; *d)* le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; *e)* le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; *f)* l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-*quater* e 2-*septies*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-*bis* e 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)* al comma 14, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito *web*, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";
 - b)* al comma 15, dopo la parola: "comunicano" è inserita la seguente: "annualmente", dopo la parola: "competitività" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*" ».
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi," sono inserite le seguenti: "inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,".
9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un

documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti *internet* delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina *web* visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, al primo periodo, le parole: « legge 10 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 11 febbraio 2019 » e le parole « a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale » sono sostituite dalle seguenti: « a eccezionali flussi di presenze turistiche » e, al terzo periodo, le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze » sono sostituite dalle seguenti: « L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza »;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo »;

al comma 2, la parola « internazionale » è soppressa, le parole: « 22 dicembre 2011, n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre 2011, n. 214 », le parole: « punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m) » e le parole: « di g/km di CO₂ » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO₂ »;

al comma 4, le parole: « concorso di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « concorso di cui ai commi 2 e 3 », le parole: « di g/km di CO₂ » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO₂ » e le parole: « dai provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi »;

al comma 5, lettera a), le parole: « licenza taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenza per l'esercizio del servizio di taxi »;

al comma 6, le parole: « La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto » e le parole: « in misura » sono soppresse;

al comma 7, dopo le parole: « commi 4 e 5 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « dai provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi »;

al comma 8, le parole: « dell'articolo 9, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 9, comma 2 » e le parole: « dei servizi taxi » sono sostituite dalle seguenti: « dei servizi di taxi »;

al comma 9:

all'alinea, dopo le parole: « del 1992 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera a):

al capoverso 5-bis, le parole: « licenze taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenze per l'esercizio del servizio di taxi »;

al capoverso 5-ter, dopo le parole: « presenta al comune » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »; alla lettera b), il segno di interpunzione: « ; » è sostituito dal seguente: « . ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « degli eventi eccezionali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso, le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi », le parole: « parchi divertimento » sono sostituite dalle seguenti: « parchi di divertimento », le parole: « i porti turistici, i campeggi » sono sostituite dalle seguenti: « i porti turistici e i campeggi » e le parole: « destinazioni turistiche dell'isola » sono sostituite dalle seguenti: « destinazioni turistiche delle isole ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 25 del » è inserita la seguente: « medesimo »;

al comma 3, dopo le parole: « attività di ricerca e sviluppo » sono inserite le seguenti: « relative al settore dei semiconduttori »;

al comma 4, dopo le parole: « credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e la parola: « richiedono » è sostituita dalle seguenti: « possono richiedere »;

al comma 7, dopo le parole: « per la microelettronica » sono inserite le seguenti: « , di seguito denominato "Comitato" » e le parole: « e da uno » sono sostituite dalle seguenti: « e da un rappresentante »;

al comma 9, le parole: « e semiconduttori » sono sostituite dalle seguenti: « a semiconduttore »;

al comma 11, le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

alla rubrica, le parole: « di imposta » sono sostituite dalle seguenti: « d'imposta » e le parole: « nella microelettronica » sono sostituite dalle seguenti: « nel settore della microelettronica ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy) - 1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « per le nano ed eterostrutture » sono sostituite dalle seguenti: « per le nanostrutture e le eterostrutture »;

alla lettera a), dopo le parole: « scientifica e tecnologica (FIRST) » sono inserite le seguenti: « , di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, »;

al comma 2, le parole: « 11 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 11 milioni », le parole: « per gli anni » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni » e le parole: « per il 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2028 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:

"4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking" ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « decreto-legge 5 marzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 15 marzo » *e dopo le parole:* « e nucleare, » *è inserita la seguente:* « e »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 5 marzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 15 marzo » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « del presente articolo »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003, » *sono sostituite dalle seguenti:* « raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « del relativo progetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 ».

All'articolo 10:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro, per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Sanzioni in materia di riproduzione animale) - 1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente", le parole: "dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente";

b) al comma 5, le parole: "dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni vigenti";

c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici" ».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « , previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » *sono soppresse, dopo le parole:* « Fondo di solidarietà nazionale » *sono inserite le seguenti:* « di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, » *e le parole da:* « dell'articolo 185-ter » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora »;

al comma 3, le parole: « come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, » *sono soppresse e le parole:* « 1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. » *sono sostituite dalle seguenti:* « 7 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

3-*quater*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-*bis*. - (*Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*) - 1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Art. 11-*ter*. - (*Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*) - 1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-*quater*. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-*bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro." ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « ed Alitalia Cityliner » sono sostituite dalle seguenti: « e di Alitalia Cityliner », le parole: « decreto-legge 12 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 21 ottobre 2021 », le parole: « decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 » e le parole: « per il 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: « ovvero » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « commi 10 e 11, del » è inserita la seguente: « citato », al secondo periodo, le parole: « Istituto nazionale di previdenza e assistenza » sono sostituite dalle seguenti: « Istituto nazionale della previdenza sociale » e, al terzo periodo, dopo le parole: « e delle finanze » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « trattamento di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, al quinto periodo, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 » e dopo le parole: « per l'anno 2024 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, dopo la parola: « lavoratore » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « Alitalia-Sai S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. » e, al secondo periodo, le parole: « , del Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo sociale per occupazione »;

al comma 6:

all'alinea, al primo periodo, le parole: « Società area » sono sostituite dalle seguenti: « Società aerea », le parole: « ed Alitalia Cityliner » sono sostituite dalle seguenti: « e di Alitalia Cityliner », dopo le parole: « i predetti lavoratori » il segno di interpunzione « , » è soppresso, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascuno di questi ultimi » e le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 3,1 milioni di euro » e, al quinto periodo, dopo le parole: « del presente comma » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,1 milioni di euro », le parole: « di 1,8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1,8 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera a), le parole: « 1,0 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 milione » e dopo le parole: « per l'anno 2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione ».

Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo";

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: "sono adeguate al rischio rilevato" sono inserite le seguenti: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)".

Art. 12-ter. - (Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) - 1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il

provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti".

Art. 12-quater. - (Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico) - 1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 13:

al comma 3, primo periodo, la parola: « necessaria » è sostituita dalla seguente: « necessari »;

al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « è adottata » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « atti concessione, di autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « atti di concessione, autorizzazione » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma »;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « dell'autorizzazione unica » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 5 », dopo la parola: « approvazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma » e al terzo periodo, la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma », dopo le parole: « e costituisce titolo per la localizzazione delle opere » sono inserite le seguenti: « , che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, » e dopo le parole: « relativa indennità » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico) - 1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « e all'articolo 19 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 201 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge n. 201 » *e le parole:* « decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, »;

al comma 3, dopo le parole: « dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, » *sono inserite le seguenti:* « dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e » *e alle parole:* « nonché i limiti » *è premesso il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 4, lettera b), capoverso 3, le parole: « d'intesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « di concerto » *e dopo le parole:* « delle infrastrutture e dei trasporti » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile".

4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

"b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, » *sono soppresse, le parole:* « del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 », *le parole:* « regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) » *sono sostituite dalle seguenti:* « medesimo regolamento » *e le parole:* « , e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » *sono soppresse;*

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202 ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « piano economico finanziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « piano economico-finanziario »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono

nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: « una società per azioni » sono inserite le seguenti: "in house";
- b) al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o il soggetto da essa interamente partecipato", la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:

 - a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
 - c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione".

1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-ter ».

All'articolo 17:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2:

- 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale";
- 2) la lettera e) è abrogata »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma" »;

alla lettera b), alle parole: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, » sono premesse le seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « progettazione e affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « alla progettazione e all'affidamento » e le parole: « per gli scopi » sono sostituite dalle seguenti: « per i predetti scopi » e, al terzo periodo, le parole: « nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo

periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis del presente articolo il Commissario straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.

3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.

3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « della localizzazione, della conformità » sono sostituite dalle seguenti: « della localizzazione e della conformità » e le parole: « al soggetto gestore." » sono sostituite dalle seguenti: « al soggetto gestore"; »;

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: « dal terzo periodo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « sulle somme » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle somme »;
al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « nel limite massimo di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « al netto di quanto stabilito al quarto periodo, », le parole: « ferme restando le eventuali modifiche dei contratti » sono sostituite dalle seguenti: « per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana

Spa, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, » e le parole: « del decreto legislativo n. 36 del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";

b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

alla rubrica, le parole: « interventi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « interventi del PNRR ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art.18-bis. - (Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al

medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "di nuova realizzazione", ovunque ricorrono, sono soppresse ».

All'articolo 19:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al »;

al comma 2:

alla lettera b), dopo le parole: « all'articolo 50 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

alla lettera d), le parole: « , primo periodo, » sono soppresse;

alla lettera e), dopo la parola: « erogazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, le parole: « Entro il 31 ottobre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, » e dopo le parole: « umane e strumentali » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « Entro il 15 novembre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3, », le parole: « con provvedimento del Capo del Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Capo del Dipartimento », le parole: « , è approvata » sono sostituite dalle seguenti: « sono approvati » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono concessi i finanziamenti »;

al comma 5, dopo le parole: « dell'investimento » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 7, dopo le parole: « commi 3, 4 e 5 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 9, le parole: « S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, » sono sostituite dalle seguenti: « San Benedetto Po e Bagnolo San Vito », le parole: « del fondo speciale di conto capitale iscritto » sono sostituite dalle seguenti: « dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, », dopo le parole: « allo scopo » è inserita la seguente: « parzialmente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.

9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter. ».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-bis. - (*Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte*) - 1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziare dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: « dell'autotrasporto merci » *il segno di interpunzione « . » è soppresso;*

al comma 2, le parole: « dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso » *sono sostituite dalle seguenti:* « non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « a far data dal 1° gennaio 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a far data dal 1° gennaio 2017 » *e dopo le parole:* « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » *sono inserite le seguenti:* « esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 »;

al comma 2, dopo le parole: « L'anticipazione » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 1 »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dell'anticipazione » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 1 » *e, al secondo periodo, le parole:* « da emanare e pubblicare sul sito » *sono sostituite dalle seguenti:* « da pubblicare nel sito »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « predetta contabilità speciale » *sono sostituite dalle seguenti:* « contabilità speciale di cui al comma 3 » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « comma 2, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720" »;

b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati".

5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 »;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « n. 267 del 2000 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto ».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« Art. 21-bis. - (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio) - 1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

Art. 21-ter. - (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici) - 1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

4. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

All'articolo 22:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza » *e, al secondo periodo, le parole:* « , l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter*, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo";

0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: "620 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "372 milioni";

0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: "253,6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "53,6 milioni";

0d) all'articolo 20-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2";

0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: "e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6" »;

alla lettera a), numero 2), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « n. 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e dopo le parole: « l'articolo 27 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 20-sexies:

1) al comma 6, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "490 milioni";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3" »;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) all'articolo 20-septies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base di apposito modello predisposto dal commissario straordinario";

2) al comma 8, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni";

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per

l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b-ter) all'articolo 20-*octies*, comma 4, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione";

b-quater) all'articolo 20-*novies*, comma 2, al primo periodo, le parole: "delegare ai comuni," sono sostituite dalle seguenti: "delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni," e, al secondo periodo, le parole: "può individuare lo stesso ente locale titolare," sono sostituite dalle seguenti: "può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare," »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *I-bis.* Agli oneri di cui al comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

b) quanto a 370 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere *0b)* e *0c)* del comma 1.

1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma *1-ter*, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma *1-ter*, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma *1-ter*.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Al capo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia fiscale ».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 121, comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ».

All'articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: « commi 2 e 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « all'articolo 1 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 »;

al comma 3 le parole: « pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

al comma 4, le parole: « nel 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'anno 2024 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione »;

al comma 7, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » *sono inserite le seguenti:* « al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

alla rubrica, le parole: « su incremento margine interesse » *sono sostituite dalle seguenti:* « sull'incremento del margine di interesse ».

Al capo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali ».

All'articolo 28:

al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ».

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
28 settembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854-
A)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.7

MANCA, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA,
IRTO, MISIANI, MIRABELLI, NICITA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

*(Proroga dei termini per la presentazione delle
domande al Fondo di garanzia prima casa)*

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

1.1

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio, che, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, finalizzati a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati su rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale e i rappresentanti dei consumatori.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1.350

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra Governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio finalizzati, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati sulle rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità, le eventuali penalità a carico delle compagnie aeree in caso di mancato rispetto degli accordi, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti dei consumatori.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.351

NICITA, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « ovvero » fino a: « o un abuso di posizione dominante, da cui derivino un incremento del livello dei prezzi fissati praticato sulle rotte di collegamento nazionali, con particolare riguardo ai periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità e con conseguente pregiudizio per i consumatori. »

b) sopprimere il comma 2

c) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b), »

d) sopprimere il comma 4

1.352 (già 1.1000/3)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « può tener conto » con le seguenti: « tiene conto »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « con le isole; » aggiungere, in fine, le seguenti: « e con i territori geograficamente svantaggiati »;

3) alla lettera b), dopo la parola: « durante » aggiungere le seguenti: « ovvero verso »;

1.353 (già 1.1000/4)

Sabrina LICHERI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « può tener conto » con le seguenti: « tiene conto »

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento, praticata nell'anno precedente.»

1.354 (già 1.1000/5)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «200» con la seguente: «50»

1.355

NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».*

1.356

FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia effettuata direttamente dal passeggero".»

1.357

FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione sia effettuata dal passeggero avvalendosi di soggetti terzi".»

1.8

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di cancellazione del volo, le compagnie aeree che operano su rotte nazionali e rotte di collegamento tra il territorio nazionale e il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le compagnie aeree assicurano l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, riconoscendo in ogni caso, oltre al diritto al rimborso ovvero alla riprotezione, il diritto alla compensazione pecuniaria».

1.9

NICITA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione*

del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 da stanziare a tal fine.»

1.10

NICITA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»*

1.11

FINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia avvenuta direttamente sul sito della compagnia".»

1.358

NICITA

Al comma 6, dopo le parole:« In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità» aggiungere le seguenti:« sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti»

1.359 (già 1.1000/10)

Sabrina LICHERI, DI GIROLAMO

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 14, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co - marketing;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

b) alla lettera b), sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».

1.360

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7- bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli

svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

1.361 (già 1.1000/12)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Sopprimere il comma 10.

1.362

NICITA

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «otto unità» con le seguenti: «10 unità» e le parole: «due unità» con le seguenti: «quattro unità».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

ORDINI DEL GIORNO

G1.300

SIGISMONDI, POGLIESE, LIRIS, BUCALO, RUSSO, SALLEMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure concernenti il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

considerato che:

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano un deficit infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G1.301

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aeree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo;

l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;

valutato che:

la *ratio* dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;

uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni

ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197.»

2.0.1

Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina della continuità territoriale per la Sardegna)

1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Tra i soggetti di cui al comma 3, lettera b), hanno diritto a una tariffa agevolata i residenti in Sardegna e i nati nella medesima regione, nonché il coniuge e i figli dei nati nella stessa, i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del trentesimo anno di età, i giovani dai 2 ai 25 anni e gli anziani sopra i settanta anni di età."»

2.0.2

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura

del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.3

IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia e della Regione Calabria, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra Villa S. Giovanni e la città di Messina, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.4

NICITA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è

stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.0.5

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." »

Art. 3

3.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 in esito della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in aggiunta a quanto previsto al punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono rilasciare e conseguentemente decidere di attivare, in via sperimentale titoli autorizzatori aggiuntivi per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. I titoli autorizzatori di cui al primo periodo, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di altri dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio ulteriormente emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. I predetti titoli autorizzatori possono essere rilasciati, nella misura di una singola unità pro capite, esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vengono eventualmente attivati dai comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, nel numero ritenuto congruo rispetto alle esigenze dell'utenza, con specifica turnazione paritaria tra tutti gli aventi diritto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. Il complesso dei titoli autorizzatori temporanei rilasciati ai sensi del punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248 e integrato di quanto previsto al presente comma non può essere superiore al 10% delle licenze ordinarie in esercizio.

2. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) c) del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 al fine di far fronte al consistente incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, in esito della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui al l'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.

3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:

a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'art 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie, di norma, aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio realizzato con la seconda guida, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del richiamato servizio.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.";

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "apposita commissione regionale" sono inserite le seguenti: ", con cadenza, di norma, mensile,";

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 la lettera a) e' soppressa.»

3.2

PAITA, FREGOLENT

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo pe-

riodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio».

3.3 (testo corretto)

NICITA, MARTELLA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «Nelle more della ricognizione» fino a: «10 febbraio 2019, n. 12,» con le seguenti: «Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.»

b) sostituire le parole da: «i comuni» fino a: «dalla medesima legge n. 21 del 1992» con le seguenti: «All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

3.4

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «possono rilasciare» con le seguenti: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, rilasciano»;

2) sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La licenza supplementare di cui al primo periodo è rilasciata a titolo gratuito ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge, come modificato dal successivo comma 9. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante inserimento in una piattaforma informatica aperta al pubblico istituita e gestita dall'Autorità per i Trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di validità e gode degli stessi diritti ed obblighi degli attuali licenziatari. I cessionari sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui venga documentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal successivo comma 9.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di 24 mesi perdono validità e il Comune emittente le riemette ponendole in vendita per ulteriori 24 mesi attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2 sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione è di pertinenza del Comune.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge.»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «vincitori del concorso di cui al comma 3» con le seguenti: «che acquistano le licenze supplementari di cui al comma 1, inclusi coloro che lo abbiano fatto attraverso la procedura di cui al comma 2»;

e) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»;

f) al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "presso la sede o la rimessa" sono abrogate;

2) il comma 2 è abrogato.

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-*bis* Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea ed un sistema improntato a principi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori e del maggior efficientamento del trasporto locale. A tal fine la regione ed i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici che curino la raccolta e pubblicazione degli indicatori e *standard* di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) punto 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della disciplina regolamentare emanata in sua applicazione. Gli uffici di cui al periodo precedente si coordinano con i comitati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti.";

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda ed offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dalla presente legge ed a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nella indicazioni delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili nonché tramite la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.

6-*ter*. L'Autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni e sui comuni e città metropolitane affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza".

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) aver compiuto i 25 anni di età e possedere idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno 5 anni;

b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta

il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni licenzianti possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture miranti alla riduzione dell'inquinamento;

c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore ad anni 2, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli e/o mezzi di trasporto con uso di sostanze alcoliche o psicotrope;

e) non aver subito quale sanzione accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 codice penale.".

d) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "sono riferite ad un singolo veicolo o natante" sono sostituite dalle seguenti: "sono riferite al singolo soggetto che ottenga la licenza";

2) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "di cui al comma 1".»

e) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22:00;

3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali e/o case di cura;

6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

c) gli sconti riconosciuti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);

d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica la stessa inizia ad esser determinata solo dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero raggiunga il punto di prelievo concordato;

g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno e/o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva»

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Il pagamento del servizio deve esser sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, incluse le carte prepagate. In caso di inadempienza la sanzione è quella prevista dalle disposizioni vigenti e in caso di ripetute violazioni può esser disposta la sospensione della licenza fino ad un massimo di tre giorni per ciascuna violazione segnalata.

4-*ter*. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e/o le prenotazioni in favore di soggetti che operino mediante il servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta."

g) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti introdotti con il presente articolo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

9-ter. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, come introdotto dalla presente disposizione, di vedersi assegnare corse o prenotazioni."».

3.5

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: «licenze aggiuntive», aggiungere le seguenti «, non cedibili a terzi,»

3.350

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche»;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'ulteriore licenza può essere rilasciata,» aggiungere le seguenti: «previa procedura selettiva,»;

b) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo,

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»;

c) al comma 9, lettera a), capoverso "5-quater" aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio».

3.18

NICITA, MARTELLA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « in deroga alla» *con le seguenti:* « nel rispetto della procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge »;

b) *dopo le parole:* « a incrementare» *aggiungere le seguenti:* « previo adeguamento del regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea»

c) *sostituire le parole:* « in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate» *con le seguenti:* « secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto alla mobilità degli utenti.»

3.19

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate,»

3.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» *inserire le seguenti:* «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici.»

3.22

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici.».

3.24

NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.».

3.28

DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere le parole «Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto».

3.29

DI GIROLAMO

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.30

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo,

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.31

DI GIROLAMO

*Al comma 4, sostituire le parole: «ai fini dell'acquisto dei veicoli» con le seguenti: «ai fini dell'acquisto in proprietà, concessione in *leasing* o noleggio a lungo termine»*

3.32

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici,».

3.33

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire «, con priorità per i veicoli elettrici,».

3.35

DI GIROLAMO

*Al comma 5, sostituire le parole: «per l'acquisto di veicoli» con le seguenti: «per l'acquisto in proprietà, concessione in *leasing* o noleggio a lungo termine».*

3.36

DI GIROLAMO

Al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: «sostituiscono» con la seguente: «rottamano».

3.38

FREGOLENT

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree urbane,» inserire le seguenti: «distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli,».

3.39

BASSO

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente.»

3.40

DI GIROLAMO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante, agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL, è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. I medici del lavoro e i medici del servizio sanitario nazionale devono indicare le patologie e le cause di decesso al Registro elettronico. Entro sei mesi dall'entrata in vi-

gore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute adotta con decreto la istituzione e la regolazione del Registro di cui al presente comma.».

3.41

FREGOLENT

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità i Comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi, di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive, a carattere stagionale, diverse da quelle svolte dai titolari»;

b) sopprimere il terzo periodo.

3.42

NICITA, MARTELLA

Al comma 9, dopo le parole: «degli utenti alla mobilità,» aggiungere le seguenti: «i comuni, previo adeguamento del proprio regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, possono consentire» e sostituire le parole da: «è sempre consentito avvalersi» con le seguenti: « di avvalersi, con le modalità e nel numero definiti nel medesimo regolamento»

3.47

DI GIROLAMO

Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «anche».

3.49

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 10, comma 5-*quater*, dopo le parole: "nei turni dichiarati" sono aggiunte le seguenti: "anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio".».

3.50

FRANCESCHELLI, NICITA

Sopprimere il comma 10.

3.53

FREGOLENT

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dai comuni ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

ORDINE DEL GIORNO

G3.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854-A);

premessi che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni inerenti misure per fronteggiare le carenze del sistema di trasporto taxi su gomma (art. 3);

è evidente che il settore, negli ultimi tempi, abbia registrato deficit temporanei di offerta specialmente nelle grandi città metropolitane in virtù dell'incremento dell'afflusso turistico, fenomeno certamente stagionale, e che in ogni città metropolitana interessa un periodo che, nell'arco dell'anno, non supera i sei mesi;

nel provvedimento in esame si prevede la possibilità di concedere licenze temporanee fino a dodici mesi - prorogabili per altri dodici, quindi non tenendo conto della stagionalità - con l'attribuzione solo a chi sia già titolare di licenza (art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) che, a sua volta, può affidarla a terzi non meglio identificati, pur essendo, in ogni caso, il tassista un lavoratore autonomo che gestisce un servizio pubblico del Comune;

le previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3, in tema di licenze strutturali, evidentemente sono dettate dalla necessità di incrementare, con procedimento straordinario, tali licenze a seguito dei ritardi nella ricognizione della situazione del settore, nel bandire i concorsi e portarli a termine; nella fase transitoria, dunque, si possono rilasciare licenze temporanee (senza alcun limite percentuale rispetto agli organici della flotta) e bandire concorsi straordinari per un numero di titoli fino al 20% degli organici esistenti;

nell'articolo 3 non si fa alcun riferimento al Dpcm di regolazione delle piattaforme tecnologiche delle multinazionali di grandi gruppi economici, né al decreto sul foglio di servizio relativo agli NCC, strumenti essenziali per combattere l'abusivismo e l'uso distorto dei titoli autorizzativi del tpl non di linea;

peraltro, con la definizione del R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) si sbloccherebbero i concorsi per le autorizzazioni degli NCC;

ad avviso dei firmatari, il provvedimento in esame, quanto alla materia taxi, rischia in tal modo di creare una flotta di sfruttati, come anche evidente al comma 10 dell'articolo 3, nel quale vengono soppresse, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le lettere a) e c), che già permetteva di erogare, da parte dei comuni, autorizzazioni temporanee cd. "acefale", in quanto rimanevano nella disponibilità del Comune che le affidava - previo esame con la categoria in riferimento al numero delle medesime - ai soggetti di cui all'articolo 7 della Legge 21/92, con preferenza (non esclusività) alle cooperative ed ai consorzi dei tassisti che organizzavano il servizio e fornivano i mezzi e gli operatori professionali;

quanto alle modalità esecutive per concretizzare la seconda guida (comma 9 dell'articolo 3), il provvedimento propone che sulla stessa vettura di una licenza strutturale possano operare diversi soggetti che non hanno titoli autorizzativi personali; anche rispetto a tale ambito, non compare alcun

riferimento al Dpcm di regolazione delle piattaforme tecnologiche, alcuna limitazione temporale o numerica, ovvero alcuna necessaria condizione per attivarla: ogni titolare di licenza può, infatti, attivare la seconda guida con il solo obbligo di comunicarlo al Comune, e con il diritto ad un secondo turno di servizio di lavoro;

tale previsione non può non rappresentare una deregolamentazione vera e propria che rischia di far saltare ogni tipo di programmazione dell'ente territoriale; si rende necessaria una regolamentazione adeguata sul punto, con il coinvolgimento delle Amministrazioni e dei Rappresentanti dei tassisti nelle varie città metropolitane, alla luce delle particolari situazioni dei territori (flussi di lavoro, durata delle turnazioni, etc);

alla luce di tali osservazioni,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, con sollecitudine sui punti illustrati in premessa, in particolare ma puntando a misure strutturali realmente efficaci per il rafforzamento del servizio taxi.

EMENDAMENTI

3.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per l'ampliamento dei contributi straordinari per il caro bollette)

1.All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

3.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

Art. 4

4.1

NICITA, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «7 agosto 2023» con le seguenti: «al 30 agosto 2023»;*

b) *dopo le parole: «Regione Sardegna» aggiungere le seguenti: «nonché a causa degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito la Liguria e la Lombardia nel mese di Agosto»;*

c) *sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

4.3

LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «della Regione Siciliana e della Regione Sardegna» con la seguente: «nazionale».

4.4

LOMBARDO

Al comma 1, dopo le parole: «territorio della Regione Siciliana» inserire le seguenti: «, della Regione Calabria, della Regione Puglia».

4.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,

n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei comma da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai comma da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».

4.0.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli

effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 5 agosto 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, quali costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.9

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite dalle seguenti "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.».

4.0.350

MIRABELLI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, MISIANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro Per l'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.0.351

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

4.0.352

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, NICITA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.

4.0.353

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 110 milioni di euro per l'anno 2023.

4.0.354

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5

5.1

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA, MISIANI, FINA, IRTO

Al comma 1, premettere i seguenti: « 01. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 400 milioni per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

01-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) quanto a quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro 30 settembre 2024 presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il raffor-

zamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 agosto 2024 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera.»

Art. 7

7.350

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2-bis

ORDINE DEL GIORNO

G7.300

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti

a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premessi che,

il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche;

considerato che,

i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

gli Stati Uniti hanno perso la *leadership* nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come *computer*, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della colloca-

zione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,

ritenuto che,

le misure contenute nel presente decreto-legge, alla luce di quanto descritto, appaiono del tutto insufficienti se confrontate con le strategie strutturate come quelle adottate da Germania, Stati Uniti, Francia, Israele, Polonia e Corea del Sud,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

2) a tentare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentoquaranta giorni";

b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

c) al comma 235, le parole: "aumentato del 500 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentato del 700 per cento".»

8.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».»

ORDINE DEL GIORNO

G8.300

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame concerne la predisposizione di misure a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

una situazione di particolare delicatezza occupazionale stanno vivendo i 312 lavoratori già occupati nell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord;

come noto, dopo essersi aggiudicato l'avviso pubblico, lo scorso 25 luglio, il gruppo Teatek ha costituito la società progetto Italian Green Factory Spa per la realizzazione dell'investimento, attività di impresa e del piano industriale per l'ex sito Whirlpool;

alla luce delle condizioni poste nel suddetto avviso pubblico, è previsto il rilevamento e quindi l'assunzione dei 312 lavoratori facenti parte del bacino dei licenziati ex Whirlpool con obbligo ed impegno specifico alla loro ricollocazione agli stessi patti e condizioni sia economiche che normative in godimento alla data di intervenuta risoluzione alle dipendenze della stessa Whirlpool;

medesimo obbligo di riqualificazione e trasformazione riguarda anche le aree su cui incidono gli impianti ex Whirlpool, tenuto conto della nuova vocazione industriale che sarà riferibile allo sviluppo di impianti finalizzati al mondo delle energie rinnovabili;

i lavoratori in questione attualmente usufruiscono dell'indennità di sostegno al reddito (Naspi), il cui termine è fissato per il prossimo 31 ottobre;

è di tutta evidenza la necessità di individuare le soluzioni più opportune che assicurino la continuità reddituale per detti lavoratori, accompagnandoli durante tutto il percorso di riqualificazione professionale e in vista del progressivo reinserimento lavorativo, non appena saranno stati realizzati i dovuti interventi sulle aree e sugli impianti;

nella auspicata ipotesi dell'immediata assunzione dei lavoratori in questione, andrebbe resa disponibile la possibilità di ricorrere alla CIGS per i lavoratori in questione,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di sostegno del rilancio produttivo dell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord, assicurando ogni misura utile ad assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei 312 lavoratori già occupati in detti impianti, anche prevedendo specifiche misure normative volte ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria durante tutta la fase di riqualificazione delle aree e degli impianti e i percorsi di riqualificazione professionale.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

DI GIROLAMO, NAVE, BEVILACQUA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

c-ter. Il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per le attività di formazione, studio, ricerca scientifica, sviluppo di metodi e di nuovi approcci metodologici (NAM) che escludono gli esseri animali per le sperimentazioni scientifiche".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Art. 10

10.1

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: «1° agosto 2023» con le seguenti: «1° luglio 2023».

10.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, BASSO, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "15 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024";*

b) sostituire le parole: "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" *con le seguenti:* "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";

c) sostituire le parole da: "dell'autorizzazione di spesa" *fino alla fine del comma con le seguenti:* "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.3

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «2,9 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni»;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Si applicano altresì le misure di sostegno di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.4

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «2,9 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.5

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» *con le seguenti:* «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura

e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

2) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti:* «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».

10.6

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti:* «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

2) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti:* «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».

10.7

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti:* «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

b) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali».

10.8

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» *con le seguenti*: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

b) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».

10.9

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di acquacoltura» *inserire le seguenti*: «, con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura,».

10.10

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed allo smaltimento».

10.11

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».

10.12

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 500.000 euro, è destinata al sostegno dei consorzi e delle imprese di miticoltura.»

10.13

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».

10.15

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto, nonché i criteri, le modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu.».

10.17

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

10.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA, BASSO, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

10.350

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

*«2-ter. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

10.351

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-bis.1 Gli stanziamenti economici, di cui al comma 1, sono corrisposti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione definiti dalla politica comune della pesca (PCP), ai sensi dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1139/2021, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca per monitorare il rispetto dei criteri e delle priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAM-PA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.".

10.352 (già 10.20)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione stabiliti dalla politica comune della pesca (PCP) ed è elargita, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca che rispettino i criteri e le priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAM-PA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.».

10.0.350 (già 10.0.1)

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.351 (già 10.0.3)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.».

10.0.352 (già 10.0.2)

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Misure di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 10-bis

10-bis.0.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.1 (Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."

Art. 11

11.350

FRANCESCHELLI, BASSO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «50 milioni»,

b) dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente: «3-*quinqüies*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

11.351 (già 11.10)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

11.352 (già 11.11)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 3-*quater*, aggiungere il seguente: «3-*quinqüies*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

11.0.350 (già 11.0.2)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.351 (già 11.0.4)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre

2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.352 (già 11.0.8)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.353 (già 11.0.3)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.354 (già 11.0.1)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.355 (già 11.0.13)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di

eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.356 (già 11.0.9)

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corresponsabilità delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte

salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.357 (già 11.0.5)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.358 (già 11.0.6)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11-ter

11-ter.350

NATURALE, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

11-ter.0.350

BASSO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 11-ter inserire il seguente:

«Art. 11-quater

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12

12.1

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile.» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*

12.2

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non ulteriormente prorogabile»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti «7,7 milioni»*

d) *sopprimere il comma 4.*

12.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

«, non ulteriormente prorogabile».

12.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

12.5

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 2.

12.6

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del primo diritto utile» con le seguenti: «dei diritti utili»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

12.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero, della pensione anticipata», fino alla fine del periodo.

12.8

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;*

b) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti: «7,7 milioni».*

12.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole: «pari al 60 per cento», con le seguenti: «pari all'80 per cento».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «5,8 milioni», con le seguenti: «8 milioni»;*

2) *al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «8,3 milioni», con le seguenti: «12 milioni».*

12.10

PIRRO, PATUANELLI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.»

12.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

12.13

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 4.

12.350 (già 12.14)

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro»;

b) sostituire ovunque ricorrano le parole: «di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027»;

c) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.16

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale.».

12.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico.».

ORDINE DEL GIORNO

G12.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti, quali quelle contenute all'articolo 12;

a parere dei firmatari, non può non apparire grave che i lavoratori reintegrati giudizialmente, anche dopo diversi anni trascorsi dal licenziamento illegittimo subito, se hanno fruito per un periodo di tempo di ammortizzatori sociali a seguito del licenziamento, vengano raggiunti dalla richiesta dell'Inps di restituzione di quanto versato dall'Istituto previdenziale stesso;

tale situazione sta determinando gravi disagi a moltissimi lavoratori che, il più delle volte, hanno atteso per anni, anche dopo la fine dell'erogazione degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di una sentenza che cancellasse l'illegittimo licenziamento subito ed imponesse la loro reintegrazione al lavoro ma che, nella quasi totalità dei casi, ha imposto al datore di lavoro - a titolo di sanzione per l'illegittima espulsione dal servizio comminata al dipendente - l'erogazione dei contributi previdenziali maturati dal giorno del licenziamento stesso, e di un indennizzo equivalente a sole dodici mensilità di retribuzione;

la Riforma Fornero ha, infatti, modificato le previsioni dell'articolo 18 della L.300/70, - anche modificate successivamente dal cd. "Job Act"-

cancellando la previsione che un datore di lavoro potesse essere sanzionato, oltre che con l'obbligo della reintegrazione al lavoro del dipendente e con il versamento dei contributi previdenziali, anche con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza in questione;

a fronte delle modifiche intervenute con la cd. "Riforma Fornero", la sentenza di reintegrazione di un lavoratore non determina il ripristino delle retribuzioni, ma solo un indennizzo;

ad oggi sono molti i lavoratori che, ricevendo lettere dell'Inps di richiesta di restituzione degli importi ricevuti a titolo di mobilità e/o altre prestazioni di ammortizzazione sociale dopo il licenziamento, hanno impugnato tali comunicazioni, chiedendo invano un pronunciamento del Giudice in ordine alla inaccettabilità di tale richiesta;

al momento non c'è ancora una giurisprudenza univoca nel merito, anche se le pronunce dei Tribunali del Lavoro e delle Corti di Appello si stanno purtroppo consolidando - stante la normativa vigente - contro i ricorsi dei lavoratori avverso le richieste dell'Inps;

non può non segnalarsi il contrasto con l'articolo 3 Cost. per l'evidente differenziazione di trattamento tra i lavoratori trovatisi nel medesimo stato di disoccupazione involontaria. I lavoratori reintegrati entro i dodici mesi dal licenziamento non subirebbero alcuna perdita di copertura reddituale, a fronte dell'indennizzo (e magari potrebbero godere anche di una indennità risarcitoria superiore ai mesi di mancata occupazione); i lavoratori reintegrati a distanza di anni dal licenziamento, invece, non solo percepirebbero un indennizzo ragguagliato nella misura massima a dodici mensilità, ma sarebbero addirittura tenuti a restituire la già percepita indennità di mobilità o naspi;

anche l'articolo 24 Cost. sarebbe violato, in quanto è del tutto evidente che il rischio di dover restituire, a distanza di anni, decine di migliaia di euro, percepite a titolo di indennità di mobilità o naspi, a fronte di una reintegra che ripristini, effettivamente, il rapporto di lavoro a distanza di anni, si tradurrebbe in un decisivo deterrente all'azione giudiziaria, comportando essa un potenziale costo non sostenibile da alcun lavoratore;

infine, sarebbero violati anche gli artt. 11 e 117 della Costituzione poiché la normativa italiana introdotta dalla Riforma Fornero confliggerebbe con quella europea, in particolare quanto:

1) al mancato rispetto del Codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964 - Parte IV - Indennità di disoccupazione - nel quale si sostiene l'obbligatorietà del sostegno durante la disoccupazione involontaria;

2) all'aggiramento delle previsioni della Carta sociale europea (riveduta - del 3.5.1996), in base alla quale tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale e tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento;

3) alla mancata applicazione delle previsioni del Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in specifico degli articoli da 61 e 65 che dispongono l'obbligatorietà di misure a copertura della disoccupazione involontaria;

impegna il Governo:

ad intervenire al più presto per sanare la situazione illustrata in premessa, in tal modo evitando che i lavoratori reintegrati nel posto di lavoro debbano restituire quanto percepito come ammortizzatore sociale a seguito del licenziamento illegittimo.

EMENDAMENTI

Art. 12-bis

12-bis.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo

Art. 12-ter

12-ter.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo

Art. 12-*quater*

12-*quater*.0.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12- *quater*.1

1. Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria."

12-*quater*.0.351

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*quinq*ues

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

12-quater.0.352

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) i lavoratori del settore siderurgico a ciclo continuo.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

12-quater.0.353

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12- quater.1 (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012)

"1. L'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del

rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi."

12-quater.0.354

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.12 quater.1:

1. La disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche

in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità-

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - piano di gestione n. 1 del capitolo 2215

12-quater.0.355

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies

(Politiche attive di sostegno all'occupazione)

1. Al fine di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

13.1

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere l'articolo.

13.3

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

13.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole «sul territorio italiano», aggiungere le seguenti:

«che non pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e degli specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e che non interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale e ».

13.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore all'importo di un miliardo di euro» inserire le seguenti: «, erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non de-

termini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

13.8

BASSO, FINA, IRTO, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: « un miliardo di euro» aggiungere le seguenti: « ovvero 200 milioni di euro per opere portuali strategiche.»

13.11

SIRONI

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.12

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

13.14

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la deroga non può riguardare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.»

13.17

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio» con le seguenti: «ad eccezione di quelle in materia ambientale, igienico-sanitaria o antincendio»;

b) sopprimere le seguenti parole: «e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale».

13.18

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai grandi programmi d'investimento esteri nel settore della siderurgia.»

13.19

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano ai programmi d'investimento esteri nei settori dell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto.»

ORDINE DEL GIORNO

G13.300

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge (AS 854) di conversione del decreto legge n. 104/2023 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici",

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicoltura;

con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di

valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.

EMENDAMENTI

Art. 13-bis

13-bis.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo

13-bis.351

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico" aggiungere le seguenti: "e della salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie".

13-bis.352

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" aggiungere le seguenti: " previa relazione illustrativa alle Camere in merito

alle strategie, all'analisi d'impatto economico, industriale e occupazionale e agli assetti di *governance* societaria delle specifiche operazioni, alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione della partecipazione, alla necessità e urgenza dell'operazione rispetto alle finalità di interesse generale da conseguire, al collegamento dell'operazione con gli attivi di rilevanza strategica e l'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2015, n. 21 , e previo il rilascio del parere da parte delle commissioni pertinenti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,".

13-bis.353

NICITA

*Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "*Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR. Inoltre, l'operazione deve prevedere espressamente la possibilità di confluenza di altre infrastrutture private in fibra ottica (VHCN) ovvero quelle per l'erogazione di servizi di connettività in 5G, su richiesta degli operatori interessati."

13-bis.354

NICITA

*Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "*Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR."

13-bis.355

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti:
"Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle finanziate dai bandi PNRR."

13-bis.356

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti:
"Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove la separazione tra rete e servizi sia:

(a) qualificata come rimedio pro-concorrenziale rispetto alla prioritaria strategia di aggregazione in una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN) di tutte le infrastrutture a controllo pubblico, aperta alla confluenza di reti private di altri operatori, ivi incluse quelle finanziate dal PNRR;

(b) corredata da un piano di salvaguardia occupazionale e delle competenze coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa".

ORDINE DEL GIORNO

G13-bis.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premesso che:

con un emendamento governativo è stato aggiunto all'articolato del provvedimento in esame l'articolo 13-bis che raccoglie il contenuto dell'intero decreto legge 31 agosto 2023, n. 118 titolato "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico", attraverso il quale si acconsente di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

nel dettaglio, si tratta quindi di acconsentire all'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e a tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023;

si tratta con tutta evidenza delle risorse necessarie per acquistare azioni della compagnia TIM S.p.a e per consentire l'ingresso del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella compagine societaria e partecipare quindi tramite il Mef alla cordata guidata da KKR che entro il 30 settembre dovrebbe presentare a Tim l'offerta per la rete;

al Mef in conseguenza dell'operazione suddetta, andrebbe fino al 20% della società della rete fissa NetCo, per un impegno economico massimo di 2,2 miliardi di euro, al fondo Usa Kkr andrebbe invece il 65% della società; oltre alla quota del 20% che sarebbe in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, un altro 15% potrebbe essere suddiviso tra F2i, gestore italiano di fondi infrastrutturali, e Cassa depositi e prestiti: al primo andrebbe il 10% mentre Cdp avrebbe un ulteriore 5%; Cdp, partecipata dal Tesoro all'83%, possiede già, oltre al 10% di Tim il 60% del gestore infrastrutturale concorrente, Open Fiber;

la complessa operazione finanziaria condurrà ad un ridimensionamento di TIM Spa, con lo scorporo di rami di azienda che verrebbero acquisiti da altre società;

chiaramente, questa vicenda comporterà importanti conseguenze sul piano occupazionale e le questioni attinenti alle garanzie occupazionali per il personale attualmente in forza alla Società TIM avrà un peso rilevante nell'ambito delle trattative;

secondo numerose indiscrezioni di stampa, la società Vivendi punterebbe infatti ad acquisire un massimo di 8mila dipendenti in ServiceCo e a tal proposito gli analisti di Intermonte fanno notare che il paventato tetto degli 8mila dipendenti in ServiceCo comporterebbe un radicale riassetto occupazionale, posto che il piano di ristrutturazione di Tim prevede che sulla ServiceCo domestica restino circa 19mila dipendenti destinati a scendere a circa 17mila nel 2025-26, quindi più del doppio degli 8mila chiesti da Vivendi;

a rischio vi sarebbero quindi oltre 10mila posti di lavoro;

considerato che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che la direzione intrapresa dal Governo sarebbe quella di "assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro";

si impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa praticabile al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagnie societarie.

EMENDAMENTI

Art. 14

14.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

14.1

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA,
MANCA

Sopprimere l'articolo.

14.2

NAVE, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

14.4

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.5

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA,
MANCA

Sopprimere i commi 1 e 2.

14.6

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La società di cui al comma 1 assicura, in tutte le fasi operative, il coinvolgimento degli enti locali dell'area metropolitana dello Stretto di Messina».

14.7

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA,
MANCA

Sopprimere i commi 3 e 4.

14.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Integrazione della Cabina di regia del Codice ap-
palti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)*

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.».

Art. 15

15.0.3

FREGOLENT, GELMINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di cano-
ni per le concessioni demaniali marittime)*

1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso

che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

Art. 16

16.1

BASSO, NICITA

Sopprimere l'articolo.

16.2

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, capoverso comma "3-bis", sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 17

17.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione pari a 200 milioni di euro";

b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.4

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso

in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.5

BASSO, FINA, IRTO

Sopprimere il comma 2.

17.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

17.350

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater

17.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 , n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, primo periodo:
 - le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;
 - dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";
 - dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica", sono inserite le seguenti: "da loro affidati";
- 2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- 3) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

17.0.350

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 18

18.1

FREGOLENT

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle autorità di sistema portuale che operano in qualità di stazioni appaltanti».

18.350

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 2, 3, 3-bis e 3- quater

18.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività e gli interventi attuati in ogni semestre in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»

Art. 18-bis

18-bis.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

18-bis.0.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 18-bis. 1 (Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata".

Art. 19

19.2

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1 sostituire le parole da: «18 milioni» fino a: «per l'anno 2025» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» aggiungere le seguenti: «per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché dei piccoli comuni delle aree interne e del Mezzogiorno»

b) al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di

euro per l'anno 2025» con le seguenti: « 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

19.350

DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere le parole "Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2; al comma 4, sopprimere le parole " Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3."

19.351

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 9-bis

19.352

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 9-quinquies, aggiungere i seguenti:

"9-quinquies.1. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale."

"9-quinquies.2 Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies.1, si provvede, a decorrere dell'anno 2024, con la progressiva eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015."

Art. 19-bis

19-bis.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo

19-bis.0.350

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 19-bis inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

Art. 20

20.1

NICITA

Sopprimere l'articolo.

20.2

DI GIROLAMO, NAVE

Sopprimere l'articolo.

20.3

BASSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « del settore autotrasporto merci» con le seguenti: « delle attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: « operanti nel settore dell'auto-trasporto merci» con le seguenti: « che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse»;

c) alla rubrica, sostituire la parola: « autotrasporto» con le seguenti: « trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse».

20.5

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione del settore dell'auto-trasporto merci» inserire le seguenti: «e del settore ferroviario del trasporto merci»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci» inserire le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».

c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasporto ferroviario merci».

20.7

NICITA

Sopprimere il comma 2.

20.350

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

20.10

FREGOLENT

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009».

20.11

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 il comma secondo è soppresso; sostituire il quarto comma con il seguente:

"Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".»

Art. 21

21.350

BASSO, FRANCESCELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»

Conseguentemente:

- 1) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole:« con decreto annuale del Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti:« da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno»;
 - b) sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»

2) al comma 5, sostituire le parole: « 20 euro» con le seguenti: « 40 euro»

21.351

NICITA, BASSO

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti: « 5-ter.1. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo una tantum di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

5-ter.2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-bis, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR.

5-ter.3. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-ter.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.16

FREGOLENT

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.17

NICITA, BASSO

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 2 milioni di euro» con le seguenti: « 5 milioni di euro».

21.0.26

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

Art. 21-bis

21-bis.0.350 (già em. 21.0.1)

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis 01

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello

Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il mero e l'importo delle singole rate.

21-bis.0.351

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21- bis.1 (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1.All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023"."

Art. 21-ter

21-ter.0.350

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 21-ter inserire il seguente:

«Art. 21-quater.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»

21-ter.0.351

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 21-ter, inserire il seguente:

«Art. 21-quater.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativo all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

Art. 22

22.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

2) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.9

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA,
BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni».

22.10

FREGOLENT, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni» ed, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.350

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la qualità delle acque dei laghi naturali e artificiali, gli enti locali possono provvedere allo sfalcio e rimozione delle alghe infestanti dall'interno del bacino idrico, durante tutto il periodo dell'anno ad eccezione del periodo di deposizione delle uova della fauna ittica e anfibia. Le attività di cui al presente comma sono considerate attività di manutenzione ordinaria del lago.»

Art. 23

23.350

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera 0c) aggiungere la seguente: "0d) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di ulteriori 10 milioni di euro per investimenti in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «30 milioni» e aggiungere in fine le seguenti parole: «per 20 milioni, e quanto a 10 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

23.4

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato».

23.351 (già 23.11)

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.7

FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.» e, al secondo periodo, sostituire le parole «Le risorse di cui al primo periodo sono» con le seguenti «L'incremento delle risorse pari a 149,65 milioni di euro di cui al primo periodo è».

23.10

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».

23.13

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.», aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10.».

23.352

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO,
PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b.1):

«b.1) all'articolo 7, il comma 12 è soppresso;».

23.353

MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: "b-bis) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate, nonché delle strutture delle amministrazioni delle regioni interessate,";

23.354

MANCA

Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «all'articolo 20-ter,» inserire le seguenti: «dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate." e al»

23.355

MANCA

Al comma 1, lettera b-ter), al numero 2), sostituire le parole da: "8-bis. Gli enti locali" fino alle parole: "d'intesa con le regioni interessate" con le seguenti: "8-bis. Le regioni interessate e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato

lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai suddetti enti, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché a dotarsi di personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori."

23.356 (già 23.1000/7)

CROATTI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, dopo la lettera b-*sexies*), aggiungere la seguente:*

«b-*sexies*- 1) al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo paria 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56".».

23.357

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo la lettera b-*septies*) aggiungere la seguente: "b-*octies*) dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo 21-*bis*:*

"Art. 21-*bis*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso pro-

duttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto

di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

23.358

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente: «b-octies) all'articolo 20-novies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli enti ter-

ritoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e) ; ove necessario, gli enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo."

23.359 (già 23.1000/12)

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «510.138.598 euro per l'anno 2023»;

2) è aggiunta in fine la seguente: «e-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b-ter) all'Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

PG ASSISI Tutto il territorio comunale
PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale
PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale

23.360 (già 23.1000/11)

CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "509.138.598 euro per l'anno 2023";

2) è aggiunta in fine la seguente: "e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN BELLARIA- IGEA MARINA Tutto il territorio comunale

RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale

23.32

LOMBARDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi».

23.361

MARTELLA

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: « 1-sexies. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

23.362

MANCA, FRANCESCHELLI, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, RANDO, ZAMPA

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:«1-sexies. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

23.0.3

TREVISI, SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.4

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.5

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.6

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

23.0.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

23.0.8

MANCA, FRANCESCHELLI, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, RANDO, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)

1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

23.0.9

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022"».

23.0.10

DI GIROLAMO, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

23.0.11

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo"».

23.0.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23- bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.».

Art. 24

24.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025." sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

4. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

5. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta, ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

7. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. Il comma 10-*quater*, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

9. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE dell'Agenzia delle entrate."»

24.4

MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "*entro il 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024*".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei casseti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un

valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

7. Il comma 10-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio".

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell' 11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE."»

24.6

DI GIROLAMO, NAVE, Sabrina LICHERI, TREVISI, NATURALE, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 119, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

24.7

DI GIROLAMO, TREVISI, NAVE

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

24.11

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

24.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

24.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.».

24.15

FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,

n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».

24.17

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024"».

24.18

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

ORDINE DEL GIORNO

G24.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854-A);

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni inerenti misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica (art.24);

in particolare, l'articolo 24 prevede che in riferimento alle persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetti anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

tale disposizione non appare sufficiente, sia in riferimento all'estensione del termine temporale, sia rispetto all'ambito di applicazione;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite VIII e IX sono stati presentati diversi emendamenti sul tema, molti dei quali tesi a migliorare la portata della norma, nessuno dei quali purtroppo approvato;

sarebbe stato auspicabile estendere il termine alla data di scadenza del titolo edilizio o comunque entro il 31 marzo 2024, a titolo esemplificativo; come anche intervenire in riferimento alle imprese, i professionisti, i privati committenti e per i loro fornitori, che, a seguito della mancata monetizzazione dei crediti d'imposta, non abbiano potuto onorare i debiti contratti e siano stati oggetto di protesti, decreti ingiuntivi, azioni legali da parte di banche / fornitori / istituzioni finanziarie o segnalazioni in CRIF per mancati pagamenti, prevedendo la sospensione di tali azioni fino alla data dell'avvenuta cessione e liquidazione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente nel cassetto fiscale del contribuente, nonché disponendo, per tali soggetti, e sino al medesimo termine, la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ovvero le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti;

come noto, il problema degli incentivi in edilizia e dei cd. "crediti incagliati" ha ormai assunto, da oltre un anno e mezzo, proporzioni di carattere

nazionale e necessita di soluzioni immediate e concrete per evitare il collasso socio-economico del Paese;

è assolutamente urgente, dunque, intervenire con misure mirate ed efficaci in riferimento a tutti gli aspetti del tema, nonché ai soggetti, nei diversi ruoli, interessati,

impegna il Governo:

ad intervenire al più presto al fine di introdurre misure e tutele quanto agli incentivi nell'edilizia e ai cd. "crediti incagliati", al fine di introdurre soluzioni immediate e concrete al fine di evitare il collasso socio-economico del Paese.

EMENDAMENTI

Art. 25

25.1

DI GIROLAMO, TURCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il

6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

25.2

DI GIROLAMO, TURCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

25.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).".».

25.0.2

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la

cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la

data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: "1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)."

Art. 26

26.1

FREGOLENT, ENRICO BORGHI, LOMBARDO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

26.2

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE, BARBARA FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Contributo di solidarietà calcolato sul reddito netto incrementale)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle grandi imprese.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso

al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2023, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

26.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento" e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".

26.9

MISIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta straordinaria non è comunque dovuta se l'importo della voce 40 lett. b) risultante dallo stato patrimoniale del bilancio relativo dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, eccede quello della medesima voce relativa al bilancio dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 per almeno il 20 per cento».

26.351

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, dopo le parole: « in corso al 1° gennaio 2023» aggiungere le seguenti: « L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva l'importo dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2»

26.12

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali e di credito cooperativo.»

26.358 (già 26.1000/5)

TURCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la sola esclusione dei titoli di Stato.»

26.13

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva le maggiori entrate derivanti dall'incremento del margine di interesse di cui al comma 2».

26.14

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni.».

26.357 (già 26.1000/9)

TURCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo si applica, altresì, a carico dei soggetti operanti nel settore finanziario ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità attuative del presente comma.»

26.355 (già 26.1000/10)

TURCO

Sopprimere il comma 5-bis

26.360

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 5-bis.

26.354

NICITA, MISIANI, BASSO

Sostituire il comma 5-bis, con i seguenti:« 5-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario una tantum sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

5-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 5-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5-quinquies. Il comitato di cui al comma 5-quater:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 5-bis e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispose i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

5-*sexies*. Il Fondo di cui al comma 5-*bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

5-*octies*. Il Fondo di cui al comma 5-*bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.»

26.352

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Tale maggiorazione dell'importo non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale. »

26.353

NICITA, MISIANI, BASSO

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Una quota fino al 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi del primo periodo può essere altresì destinata dalle banche, con versamenti volontari, come contribuzione alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Il contributo è versato al Fondo in due annualità di pari importo. Il Fondo è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo. Per la validità delle sedute

è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato vigila sull'affluenza dei contributi dovuti e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo e predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione. Il Fondo provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati: a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro; b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento; c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie. Il Fondo scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

26.356 (già 26.1000/15)

TURCO

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di credito cooperativo.»

26.23

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», inserire le seguenti: «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

b) dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui"».

26.28

NICITA, MISIANI, BASSO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al presente articolo, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria di cui al presente articolo, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità

di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

7-ter. Il Fondo di cui al comma *7-bis* è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

7-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma *7-bis*. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

7-quinquies. Il comitato di cui al comma *7-quater*:

- a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma *7-bis* e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;
- b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;
- c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

7-sexies. Il Fondo di cui al comma *7-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

- a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;
- b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;
- c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie.

7-septies. Il Fondo di cui al comma *7-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.».

26.359 (già 26.1000/21)

PATUANELLI, TURCO, NAVE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

7-bis. All'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione".

ORDINI DEL GIORNO

G26.300

MAFFONI, SIGISMONDI, POGLIESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che:

si ritiene opportuno incentivare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani, facilitando tale possibilità;

la legge n. 244 del 2007, all'articolo 475 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e ha anche previsto nei successivi commi la possibilità per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate;

impegna il Governo:

a ricomprendere nel provvedimento in esame quanto previsto dalle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

a prevedere che il Fondo di garanzia per la prima casa non operi in via prioritaria ma esclusivamente per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei

conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui;

a prevedere che le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che riguardano il Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", si applichino, prorogandole, fino al 31 dicembre 2024", e che il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, sia prorogato al 31 dicembre 2023, e che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente indicato nel non superiore a 30.000 euro annui.

G26.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premesso che:

l'articolo 26 in una prima versione istituiva, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, applicando un'aliquota pari al 40 per cento e in ogni caso contenuta entro una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;

le maggiori entrate derivanti dalla disposizione sarebbero affluite in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;

in seguito alla presentazione di un emendamento governativo la disposizione ha subito rilevanti modifiche che ne hanno radicalmente mutuato la funzione e attenuato gli effetti: in particolare, l'imposta si calcolerà «applicando un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine di interessi» dell'esercizio 2023 «che eccede per almeno il 10% il medesimo margine» dell'esercizio 2021;

è stato introdotto inoltre il divieto di traslare gli oneri derivanti dalla tassa sugli extraprofitti «sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione;

il tetto massimo dell'imposta straordinaria sugli extra profitti delle banche sale da 0,1% a 0,26% "dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale", (non più il totale dell'attivo, una precisazione che quindi esclude i titoli di Stato) ma è stata introdotta una alternativa al previsto versamento fiscale: le banche avranno infatti la possibilità di destinare un importo pari a due volte e mezza l'imposta a una riserva non distribuibile. Questa riserva verrà inclusa tra gli elementi del capitale primario di classe 1, contribuendo così a rafforzare il patrimonio delle banche;

considerato che:

ancora una volta l'onda lunga della crisi economica che ha portato ad una eccezionale instabilità del sistema economico statale, in particolar modo a causa delle fluttuazioni del mercato energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, viene fronteggiata dal Governo con una misura redistributiva tiepida ed inadeguata;

il prelievo degli extraprofitti guadagnati nell'attuale contesto di crisi, dalle grandi aziende di particolari settori, come quello bancario, farmaceutico, energetico, a discapito dei piccoli consumatori, normato attraverso versamenti fiscali e attingendo anche solo in parte al totale delle somme accumulate negli ultimi anni, attraverso meccanismo di equa redistribuzione, contribuirebbe ad alleviare gli effetti della crisi sulla fasce di popolazione più sofferenti e condurrebbe il Paese a positivi effetti di crescita nel medio periodo;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure di prelievo fiscale sugli extraprofitti nei settori bancari, energetici, farmaceutici al fine di una più equa distribuzione delle risorse in funzione di una auspicabile riduzione delle disuguaglianze e della povertà.

EMENDAMENTO

26.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "*rich media*", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 9 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(854\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) considerato che il decreto-legge in titolo dovrà essere convertito in legge entro lunedì 9 ottobre, propone di fissare a domani, mercoledì 6 settembre, alle ore 17, il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire, in modo tale che le audizioni possano avere luogo nella giornata di martedì 12 settembre. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 13 settembre, alle ore 13. Invita i Gruppi a circoscrivere il più possibile il numero delle richieste di audizioni, segnalando che, in caso di numero di richieste eccessivamente elevato, la Presidenza si riserva di effettuare una selezione compatibile con i tempi a disposizione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8^a e 9^a anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 118 - recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico - il cui incardinamento verrà valutato alla luce dell'andamento del decreto-legge oggi in esame.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore per l'8^a Commissione, illustra le parti di competenza.

L'articolo 2 prevede che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento europeo n. 1008 del 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure

esigibili, fissi in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o a eventi straordinari, nazionali o locali. Tale livello massimo tariffario è indicato nel bando di gara qualora l'amministrazione si avvalga della facoltà prevista dell'articolo 16 del citato regolamento. L'articolo 3 autorizza i comuni a rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi a carattere temporaneo o stagionale, di durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per altri dodici. In deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente - che vieta il cumulo di più licenze in capo al medesimo soggetto - le licenze aggiuntive possono essere rilasciate esclusivamente in favore di soggetti già titolari di licenze, che possono valorizzarle mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché questi siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, oppure mediante la gestione in proprio. I comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitana e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati a bandire un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di licenze aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento di quelle esistenti, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La condizione obbligatoria per il rilascio della licenza è l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza viene fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza alla data di pubblicazione del bando. Fino al 31 dicembre 2024, ai soggetti vincitori del concorso è riconosciuto, per l'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, che regolano la concessione delle agevolazioni per l'acquisto dei veicoli non inquinanti. Fino al 31 dicembre 2024 il riconoscimento del suddetto incentivo è esteso anche ai titolari di licenza taxi e ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscano il proprio autoveicolo con un veicolo non inquinante. Quest'ultima agevolazione può essere prorogata fino al 31 dicembre 2026. Si prevede poi la stipulazione di un'intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L'articolo reca infine disposizioni volte a favorire l'attivazione di turni integrativi di servizio, che in particolare consentono ai titolari di licenze taxi di avvalersi sempre di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari medesimi. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti *ex lege* e devono espletare l'attività in conformità alla normativa vigente. L'esame da parte della commissione regionale, necessario per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, deve avvenire con cadenza almeno mensile. L'articolo 12 stanziava 51,2 milioni di euro per consentire la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale non è riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. Nel periodo da gennaio a ottobre 2024, il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo eroga una prestazione integrativa tale da garantire un trattamento complessivo pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento. Si prevede un massimale retributivo mensile, comprensivo del trattamento di CIGS e del trattamento straordinario di integrazione salariale del Fondo, pari a 2.500 euro. Le società Alitalia e Alitalia Cityliner che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e di altri contributi previsti dalla normativa vigente. Ai datori di lavoro

che assumano, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale di Alitalia e di Alitalia Cityliner è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e nei limiti massimi di spesa previsti.

L'articolo 14 prevede che alla Società Stretto di Messina S.p.A. non si applichino l'articolo 11, commi 6 e 7, e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di determinazione del trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e dipendenti e di modalità di reclutamento e gestione del personale. Ai dipendenti e dirigenti della Società non si applica l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, sulla definizione del tetto al trattamento annuo onnicomprensivo e, in relazione agli amministratori della Società, non trova applicazione l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, nel definire i criteri di determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi dei predetti amministratori, ha stabilito che essi non possano superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Ai fini della determinazione del trattamento degli amministratori, la Società è classificata nella fascia più alta delle cinque fasce individuate dal suddetto articolo 23-bis e dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche non possono erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Infine, il MEF è autorizzato a sottoscrivere un aumento di capitale della Società.

L'articolo 15 prevede che il Governo modifichi le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, al fine di dettare una disciplina uniforme dei servizi di ormeggio.

L'articolo 16 prevede una procedura semplificata ed accelerata per l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-bis al decreto-legge n. 77 del 2021, già trasmessi al MIT e per i quali siano scaduti i termini di approvazione previsti dal piano economico finanziario.

L'articolo 17 modifica le modalità di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, prevedendo che la quota del 50 per cento delle risorse sia distribuita tenendo conto non solo dei costi *standard*, ma anche dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti in ciascuna regione risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL. Nelle more dell'adozione del decreto del MIT che, in base alla normativa vigente, avrebbe dovuto definire, entro il 31 luglio scorso, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le relative modalità di applicazione, si provvede alla ripartizione integrale delle risorse del Fondo con le nuove modalità ora introdotte. Viene poi ampliata la platea dei soggetti che possono essere nominati gestore della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como, sopprimendo la previsione in base alla quale essi dovrebbero essere scelti tra i funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio. Al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025. A tal fine, il Commissario è autorizzato ad avvalersi della struttura di Roma Metropolitane s.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma capitale.

L'articolo 18 contiene disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del MIT. Con riferimento agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si precisa che la stazione appaltante è abilitata a svolgere la conferenza di servizi al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria, qualora questi non siano stati approvati unitamente al progetto

dell'infrastruttura ferroviaria. Si consente poi l'applicazione della procedura semplificata definita negli articoli 44 e 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi. L'articolo in esame reca poi disposizioni di carattere finanziario, riferite agli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, con le risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021. La relazione illustrativa specifica che i contratti interessati sono quelli relativi agli interventi per la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale; per la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale; per la tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi. Si prevede dunque che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di tali interventi si provveda, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e di 841 milioni di euro per l'anno 2024, sulle somme del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del MIT dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, tali somme sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti, ove ricorrano le condizioni per le varianti in corso d'opera previste dalla normativa vigente. Gli importi riconosciuti sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti con specifica evidenza. Sono infine stanziati 45.000 euro per l'anno 2023 e 180.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul PNRR da parte dell'Unità di missione per il PNRR del MIT.

L'articolo 19 istituisce nello stato di previsione del MIT il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Viene poi autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2024 e di 2,5 milioni di euro per il 2025 per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.

L'articolo 20 esclude il settore dell'autotrasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e sopprime l'obbligo dei soggetti operanti in tale settore di corrispondere il contributo per il funzionamento dell'Autorità.

L'articolo 21 dispone nei confronti degli enti locali in stato di dissesto finanziario un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, che faciliti il pagamento dei debiti. Viene inoltre assegnato un contributo di 2 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto finanziario.

L'articolo 22 autorizza le Regioni a conferire, con legge, agli enti locali le funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23 interviene sulla disciplina del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, prevedendo, in primo luogo, che le somme iscritte nell'anno 2023 nei capitoli di investimento del Corpo della Guardia di finanza dello stato di previsione del MEF possano essere finalizzate al completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché degli interventi destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. Il Commissario straordinario alla ricostruzione è inoltre autorizzato all'apertura di apposito conto corrente limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati. In relazione agli interventi di ricostruzione privata, l'autorizzazione di spesa inerente agli interventi di parte corrente viene incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023 e si stabilisce che tali risorse aggiuntive siano prioritariamente destinate ad alcune tipologie di intervento o danno.

L'articolo 24 sposta dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il termine finale entro il quale le persone

fisiche possono beneficiare dell'agevolazione del 110 per cento per le spese sostenute per gli interventi per l'efficienza energetica effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avessero già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento. L'articolo 25 introduce invece un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini previsti dalla legge.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra le parti di competenza. L'articolo 1 vieta alle compagnie aeree la fissazione dinamica delle tariffe, modulata in relazione al tempo della prenotazione, qualora tale fissazione sia applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, avvenga durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e conduca ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo. L'accertamento delle violazioni è affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sempre in relazione alle rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, è inoltre considerato pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando tale utilizzo comporti un pregiudizio economico per l'utente. L'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate sulla profilazione è considerato pratica commerciale scorretta anche in relazione ai collegamenti nazionali diversi da quelli da e per le isole, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero quando gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità. Si interviene poi sul codice del consumo, al fine di specificare che, nel caso di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate sulla profilazione, devono essere osservati gli obblighi informativi previsti per i contratti conclusi *on line*.

L'articolo 4, al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio di Sicilia e Sardegna, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di un contributo da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo.

L'articolo 5 riconosce un incentivo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Presso il MIMIT, è poi istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato inoltre predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicati in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio svolto. Il Comitato, per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori nonché, per le attività di segreteria, delle strutture amministrative del MIMIT.

L'articolo 6, in relazione alle accresciute esigenze per la partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "CHIPS Joint Undertaking", nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a

semiconduttore, dispone un incremento dello stanziamento annuale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale, nonché del Fondo per la crescita sostenibile.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per autorizzare l'esercizio dei poteri anche all'interno del medesimo gruppo, quando gli atti, le operazioni e le delibere abbiano ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardino uno o più soggetti esterni all'Unione europea. È fatta salva la verifica sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 8 innalza da 5 a 10 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata il periodo durante il quale le grandi imprese che abbiano ottenuto aiuti non possono delocalizzare pena la decadenza dai benefici.

L'articolo 9 stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere *d*), *f*), *g*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

L'articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento del granchio blu.

L'articolo 11 consente alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'articolo 13 prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati tra i diversi livelli di governo e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. Per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro. Si prevede poi la nomina di un commissario straordinario di Governo al fine di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico nazionale. Il commissario straordinario può provvedere, ove necessario, mediante ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di antimafia, delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando il potere di ordinanza, tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento di preminente interesse strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario in esito di un'apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto e costituisce titolo per la localizzazione delle opere. Resta ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452, che ha istituito un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, nonché del decreto-legge n. 21 del 2012, sull'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 26 istituisce, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, che non può in ogni caso essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio

anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2023. Le maggiori entrate sono destinate al finanziamento del fondo di garanzia per la prima casa e di interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

L'articolo 27 ripristina la regola in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito.

L'articolo 28 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.2. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 6 (ant.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

indi del Presidente della 9^a Commissione

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente della 9^a Commissione

[BERGESIO](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 16,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ENAC (ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, ITA AIRWAYS, EASYJET, RYANAIR, FEDERTAXI CISAL, ASSOCIAZIONE TUTELA LEGALE TAXI, URI (UNIONE DEI RADIOTAXI D'ITALIA), ACAI TAXI, CLAAI (CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE), UTI (UNIONE TASSISTI D'ITALIA), URITAXI (UNIONE DI RAPPRESENTANZA ITALIANA DEI TASSISTI), ANITRAV NCC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTO VIAGGIATORI), COMITATO AIR (AUTISTI ITALIANI RIUNITI), SISTEMA TRASPORTI, FEDERNOLEGGIO CONFESERCENTI, FEDERAZIONE IMPRESE NCC, ASSOCIAZIONE NCC ITALIA, AGRINSIEME, COLDIRETTI, FEDERPESCA, FEDAGRIPESCA CONFCOOPERATIVE, ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA), ASSOPOPOLARI, FEDERCASSE, ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI), ASSTRA (ASSOCIAZIONE TRASPORTI), AGENS (AGENZIA CONFEDERALE DEI TRASPORTI E SERVIZI), ANAV (ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [854](#) (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI)

1.3.2.1.3. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalle Commissioni riunite nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [854](#) (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(854\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle richieste formulate da vari Gruppi, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti - già fissato alle ore 13 di domani, mercoledì 13 settembre - è posticipato alle ore 18 dello stesso giorno.

Ricorda che il Governo ha presentato l'emendamento 13.0.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde all'interno del provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 (atto Senato n. 856), recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, già trasmesso nella giornata di ieri a tutti i senatori. A tal proposito, informa che un supplemento di audizioni relative alla materia oggetto dell'emendamento governativo potrà avere luogo domani durante la sospensione dei lavori dell'Aula, compatibilmente con la disponibilità dei soggetti da audire. Eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo potranno essere presentati entro le ore 12 di

giovedì 14 settembre.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), pur apprezzando la proposta di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, ritiene che la complessità del provvedimento richieda uno slittamento almeno a giovedì 14 settembre, alle ore 18, per disporre del tempo sufficiente ad esaminare i documenti depositati durante le audizioni. Sottolinea infatti che finora sono emerse numerose critiche e riserve sulle disposizioni del decreto-legge.

In merito all'emendamento governativo 13.0.1000, che recepisce i contenuti del decreto-legge n. 118, non concorda sulle modalità di lavoro, invocando il rispetto per la qualità dell'attività parlamentare. Occorre dunque un esame approfondito del testo, nonché una relazione tecnica dettagliata che spieghi la provenienza e l'uso delle risorse. Chiede dunque il ritiro dell'emendamento 13.0.1000, al fine di mettere il Parlamento nella condizione di lavorare, con tempi più distesi, sul decreto-legge n. 118, tanto più che si tratta di affrontare una questione di notevole rilievo economico. Alla luce di tale richiesta, non concorda sulla fissazione di un termine per i subemendamenti, deplorando che si utilizzino emendamenti per trasferire i contenuti di altri decreti-legge. Invoca infine un atto di responsabilità e un supplemento di riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) si dice disponibile a venire incontro il più possibile alla richiesta del senatore Martella, ma sottolinea che occorre tenere in considerazione anche i tempi di calendarizzazione in Aula e quelli necessari ad istruire gli emendamenti una volta presentati. Tanto premesso, comunica che sia gli emendamenti al disegno di legge n. 854 sia i subemendamenti all'emendamento 13.0.1000 del Governo dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 14 settembre.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Con riferimento alla trasfusione del contenuto del decreto-legge n. 118 all'interno del decreto-legge n. 104, il [PRESIDENTE](#) osserva che tale decisione esula dalle competenze della Presidenza delle Commissioni riunite e sarà il Governo a valutare quanto richiesto dal senatore Martella.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità a posticipare il termine degli emendamenti a giovedì, tiene a ribadire la contrarietà del proprio Gruppo su tale metodo di lavoro e rinnova la richiesta di ritiro dell'emendamento 13.0.1000, sollecitando il Governo ad intervenire su tale questione.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) si associa, a nome del Gruppo, alla richiesta del senatore Martella, giudicando a sua volta opportuna una discussione approfondita sui contenuti del decreto-legge n. 118. Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [854](#)

Art. 13

13.0.1000

Il Governo

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico", è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118.».

1.3.2.1.4. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 7 (pom.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

indi del Presidente della 9^a Commissione

[DE CARLO](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,20

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFETRA, CONFARTIGIANATO, CNA, CGIL, CISL, UIL E UGL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [854](#) (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI)

1.3.2.1.5. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 11 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che sono stati presentati 549 emendamenti e 6 ordini del giorno, nonché 6 subemendamenti all'emendamento 13.0.1000 del Governo, pubblicati in allegato.

Dà conto, altresì, della presentazione degli emendamenti 3.2 (testo 2), 3.3 (testo corretto), 24.5 (testo 2), 24.6 (testo corretto) e 26.5 (testo corretto), pubblicati in allegato.

Domanda infine se vi siano senatori interessati a intervenire in sede di discussione generale.

Interviene il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), osservando che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite si presenta, di fatto, come un testo *omnibus*, al cui interno figurano disposizioni molto eterogenee. Sembrerebbe inoltre, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, che il Governo abbia già allo studio degli emendamenti modificativi dei primi due articoli del provvedimento.

L'articolato presenta, comunque, numerosi profili di criticità. Per quanto attiene al settore dei trasporti, spicca innanzitutto l'intervento volto a tutelare gli abitanti delle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) contro i recenti rincari dei biglietti aerei. Le disposizioni in materia, tuttavia, a fronte di incrementi che la relazione illustrativa indica essere stati mediamente fino al 70 per cento, pongono un divieto che opera in presenza di un prezzo superiore al 200 per cento. Da un lato non si comprende perché non sia stata fissata una soglia più bassa, dall'altro si fa riferimento come parametro al prezzo medio fissato dagli stessi operatori. Stante quanto precede, il Gruppo del Partito democratico ha presentato una serie di emendamenti volti ad inquadrare più correttamente la questione nell'ambito degli oneri di servizio

pubblico di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, individuando, altresì, il fondo da rifinanziare ai fini della necessaria copertura.

Sempre in relazione al settore dei trasporti, emerge anche la particolare drammaticità dello stato in cui versa il sistema aeroportuale della Sicilia, e l'aeroporto di Catania in particolare, a cui, del pari, si cerca di fare fronte con specifiche proposte emendative volte ad inquadrare la questione nell'ambito delineato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Il testo del decreto-legge non sembra peraltro affrontare correttamente la questione del servizio taxi, limitandosi ad incrementare le licenze temporanee senza definire puntualmente i soggetti che erogano e che ricevono le medesime licenze, con il rischio, emerso nel corso delle audizioni, di allargare il mercato anche ad operatori non rientranti nella figura tipo del taxista. Ulteriori emendamenti, pertanto, mirano a regolamentare razionalmente la questione, offrendo un approccio più strategico e prospettico. Con riferimento alla delicata tematica della tassazione degli extra profitti delle banche, l'oratore, dopo aver posto l'accento sulle criticità sottolineate dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia, osserva che si dovrebbe prevedere la possibilità volontaria per le banche di poter versare ad un fondo *ad hoc* la medesima quota che deriverebbe dal prelievo incrementata del 20 per cento ma con la possibilità di spalmarla in due anni, sottraendola da una parte al regime della fiscalità in sé e dall'altra identificando quali sono gli utilizzi di questi proventi. La tematica, in ogni caso, meriterebbe una riflessione più ampia rispetto all'urgenza sottesa ad un decreto-legge.

Con riferimento ai contenuti dell'emendamento 13.0.1000 del Governo, che riproduce il contenuto del decreto-legge recante disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, osserva che il testo appare in sé di difficile se non impossibile comprensione e diventa intelleggibile solo alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recentemente adottato dallo stesso Governo. Soltanto dalla lettura di questo secondo atto, infatti, è possibile circoscrivere puntualmente l'intervento, avente ad oggetto la rete di Telecom Italia. Nel dettaglio, si prevede la vendita di parte di essa ad un fondo estero senza specificare se sarà possibile avere poi un'aggregazione delle reti.

Sarebbe allora opportuno che le delicate questioni della separazione verticale tra reti e servizi e dell'aggregazione di tutte le reti esistenti (incluse quelle private) confluiscono in un progetto organico di politica industriale e sotto questo profilo il Gruppo del Partito democratico ha presentato altresì un emendamento che interpreta la separazione fra reti e servizi come uno specifico rimedio in chiave *antitrust*.

Ad avviso della senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), il provvedimento iscritto all'ordine del giorno abbraccia molte tematiche cruciali (che spaziano dagli extra profitti delle banche alla disciplina del superbonus), che meriterebbero un'istruttoria ben più approfondita rispetto a quella che appare possibile svolgere nell'ambito dell'esame di un provvedimento di urgenza.

L'articolato, peraltro, presenta numerosi profili di criticità, tra cui spiccano gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni non adeguatamente ponderate e in ordine ai quali lo stesso Governo, secondo quanto è possibile comprendere dalle anticipazioni di stampa, sembrerebbe in procinto di predisporre modifiche che vanno nel senso auspicato dalle compagnie aeree, nei confronti delle quali la maggioranza si era espressa criticamente durante le audizioni.

Conclude ponendo nuovamente l'accento sull'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame delle tematiche sottese al provvedimento.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) si pone criticamente sugli interventi decisi dal Governo in relazione alla disciplina del superbonus edilizio, che rischiano di impattare negativamente sia sulle imprese (con conseguenti e negativi riflessi di natura occupazionale), sia sugli utenti (si affronta infatti nel decreto la questione relativa alle unità unifamiliari non dettando - incomprensibilmente - alcuna disposizione relativamente a tutti quei condomini che erano in regola al 23 novembre 2022). Inoltre, il pur condivisibile intervento sugli extra profitti delle banche poteva essere meglio affrontato nell'ambito del provvedimento sulla delega fiscale.

L'oratore esprime perplessità anche sulle disposizioni relative al servizio taxi (che dovrebbero prevedere adeguata tutela per coloro che, ad oggi, hanno sostenuto i costi per ottenere le licenze) e

sull'emendamento 13.0.1000 (le cui disposizioni non appaiono riconducibili a nessuna strategia economica).

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) si sofferma sui contenuti degli articoli 10 e 12 del provvedimento, che non prevedono idonee misure di sostegno per i viticoltori nonostante la grave crisi attraversata dalla categoria (relativamente alla produzione sia di uve da vino che di uve da tavola).

Nel porre l'accento su di una specifica proposta emendativa presentata dalla propria parte politica (a firma del senatore Turco e volta a prevenire inopportuni fenomeni speculativi sui prezzi), auspica infine che il Governo ponga adeguata attenzione alla problematica poc'anzi evocata.

Il presidente [FAZZONE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene la senatrice [SIRONI](#) (M5S), dichiarando di aggiungere la propria firma agli emendamenti 13.6 e 13.7.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) sottolinea l'inopportunità di procedere all'illustrazione degli emendamenti in assenza del rappresentante del Governo.

L'oratore chiede, altresì, delucidazioni sul prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente [FAZZONE](#), nell'osservare che l'arrivo di un rappresentante del Governo dovrebbe essere comunque imminente, precisa che la Presidenza delle Commissioni riunite è in costante interlocuzione con il Governo per conoscere con precisione i tempi in cui lo stesso potrà rendere i prescritti pareri sugli emendamenti.

Nel frattempo si potrebbe procedere con l'illustrazione delle proposte, restando fermo l'auspicio che il Governo possa esprimere i propri pareri già a partire dalla giornata di domani.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) ribadisce le proprie perplessità.

Ad avviso della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), l'illustrazione degli emendamenti dovrebbe quanto meno essere preceduta dalla pronuncia della Presidenza su eventuali improponibilità.

Il presidente [FAZZONE](#), nel ricordare che la prassi consolidata prevede che la pronuncia della Presidenza su eventuali improponibilità abbia luogo posteriormente all'illustrazione degli emendamenti, si riserva comunque di valutare la richiesta formulata dalla senatrice Di Girolamo.

Propone quindi una breve sospensione della seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo. La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

Il presidente [FAZZONE](#), riscontrando la perdurante assenza del rappresentante del Governo, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [854](#)

G/854/1/8 e 9

[Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premessi che:

l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aeree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di

vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo; l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;

valutato che:

la *ratio* dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;

uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

G/854/2/8 e 9

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che,

il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche; considerato che,

i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

gli Stati Uniti hanno perso la *leadership* nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come *computer*, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti

incontri istituzionali, con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,

ritenuto che,

le misure contenute nel presente decreto-legge, alla luce di quanto descritto, appaiono del tutto insufficienti se confrontate con le strategie strutturate come quelle adottate da Germania, Stati Uniti, Francia, Israele, Polonia e Corea del Sud,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

2) a tentare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

G/854/3/8 e 9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 10 del citato decreto-legge reca misure urgenti nel settore della pesca volte al contenimento della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*);

considerato che:

il granchio blu o granchio reale blu è una specie aliena per il Mar Mediterraneo, originaria delle coste atlantiche dell'America, che raggiunge anche il chilo di peso. Nel territorio nazionale, la detta specie si sta espandendo in maniera incontrollata nei fondali della costa Adriatica oltre che nelle lagune, sterminando vongole veraci, cozze, uova e larve di pesci, altri pesci e molluschi;

secondo quanto evidenziato dalle organizzazioni di settore, il fenomeno sta assumendo le proporzioni di una vera e propria "calamità naturale", con nefaste conseguenze per numerose imprese operanti nel settore, oltre che dal punto di vista della conservazione della biodiversità acquatica locale;

l'arrivo del menzionato crostaceo predatore rappresenta solo l'ultimo esempio di specie aliene che occupano copiosamente le acque nazionali per effetto dei cambiamenti climatici e del connesso surriscaldamento delle temperature, causando ingenti danni sul piano ambientale, paesaggistico ed economico,

impegna il Governo a:

a) avviare, attraverso la collaborazione delle Università, delle Autorità e degli Enti differentemente coinvolti, specifici progetti di studio e di ricerca sulla specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) al fine di porre in essere le più efficaci strategie di contrasto alla relativa diffusione, nel rispetto degli equilibri ambientali e della biodiversità degli ecosistemi acquatici;

b) definire, approvare e attuare, in sinergia con le Regioni e le Province autonome nonché con le Autorità e gli Enti interessati, un piano per il controllo e di progressiva riduzione numerica del

granchio blu sul territorio nazionale.

G/854/4/8 e 9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge (AS 854) di conversione del decreto legge n. 104/2023 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici",

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicoltura;

con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.

G/854/5/8 e 9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame concerne la predisposizione di misure a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

una situazione di particolare delicatezza occupazionale stanno vivendo i 312 lavoratori già occupati nell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord;

come noto, dopo essersi aggiudicato l'avviso pubblico, lo scorso 25 luglio, il gruppo Teatek ha costituito la società progetto Italian Green Factory Spa per la realizzazione dell'investimento, attività di impresa e del piano industriale per l'ex sito Whirlpool;

alla luce delle condizioni poste nel suddetto avviso pubblico, è previsto il rilevamento e quindi l'assunzione dei 312 lavoratori facenti parte del bacino dei licenziati ex Whirlpool con obbligo ed impegno specifico alla loro ricollocazione agli stessi patti e condizioni sia economiche che normative in godimento alla data di intervenuta risoluzione alle dipendenze della stessa Whirlpool;

medesimo obbligo di riqualificazione e trasformazione riguarda anche le aree su cui incidono gli impianti ex Whirlpool, tenuto conto della nuova vocazione industriale che sarà riferibile allo sviluppo di impianti finalizzati al mondo delle energie rinnovabili;

i lavoratori in questione attualmente usufruiscono dell'indennità di sostegno al reddito (Naspi), il cui termine è fissato per il prossimo 31 ottobre;

è di tutta evidenza la necessità di individuare le soluzioni più opportune che assicurino la continuità reddituale per detti lavoratori, accompagnandoli durante tutto il percorso di riqualificazione professionale e in vista del progressivo reinserimento lavorativo, non appena saranno stati realizzati i dovuti interventi sulle aree e sugli impianti;

nella auspicata ipotesi dell'immediata assunzione dei lavoratori in questione, andrebbe resa disponibile la possibilità di ricorrere alla CIGS per i lavoratori in questione,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di sostegno del rilancio produttivo dell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord, assicurando ogni misura utile ad assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei 312 lavoratori già occupati in detti impianti, anche prevedendo specifiche misure normative volte ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria durante tutta la fase di riqualificazione delle aree e degli impianti e i percorsi di riqualificazione professionale.

G/854/6/8 e 9

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato, in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

tra gli obiettivi della Commissione europea previsti nella Comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", vi è l'adeguamento e l'implementazione delle reti di telecomunicazioni con vantaggi in termini di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché di superamento del divario digitale tra le diverse aree del Paese;

la domanda di servizi *internet* da parte di imprese, Pubblica amministrazione e cittadini è in forte crescita ;

è necessario promuovere la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e rendere le stesse sicure rispetto alle minacce cibernetiche che mettono a rischio attività economiche considerate strategiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un contributo a carico dei soggetti che offrono, attraverso la rete Internet, servizi, contenuti e applicazioni di tipo "*rich media*", responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, da destinare agli investimenti per l'adeguamento delle reti alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione.

Art. 01

01.1

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Bonus carburanti)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

01.2

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Bonus sociale luce e gas)

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 110 milioni di euro per l'anno 2023.»

01.3

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti

domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

01.4

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione pari a 200 milioni di euro";

b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

01.5

[Mirabelli](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

01.6

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Misure per l'adeguamento dei canoni di locazione in caso di inflazione)

1. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui

all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

01.7

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga dei termini per la presentazione delle domande al Fondo di garanzia prima casa)

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

Art. 1

1.1

[Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:« 1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio, che, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, finalizzati a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati su rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale e i rappresentanti dei consumatori.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1.2

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le isole» aggiungere, in fine, le seguenti: «con i territori geograficamente svantaggiati»

1.3

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «durante» inserire le seguenti: «ovvero verso»

1.4

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.5

[Sabrina Licheri](#)

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo, praticata nell'anno precedente.»

1.6

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «200» con la seguente: «50».

1.7

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 3, dopo le parole: «pregiudizio al comportamento economico per l'utente» aggiungere le seguenti: «nonché l'applicazione di tariffe maggiorate nei casi in cui l'utente si avvalga di soggetti terzi per la prenotazione.».

1.8

[Lombardo, Fregolent](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di cancellazione del volo, le compagnie aeree che operano su rotte nazionali e rotte di collegamento tra il territorio nazionale e il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le compagnie aeree assicurano l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, riconoscendo in ogni caso, oltre al diritto al rimborso ovvero alla riprotezione, il diritto alla compensazione pecuniaria».

1.9

[Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 da stanziare a tal fine.»*

1.10

[Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»*

1.11

[Fina](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia avvenuta direttamente sul sito della compagnia".»

Art. 2

2.1

Nicita

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197.»*

2.0.1

Sabrina Licheri

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina della continuità territoriale per la Sardegna)

1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Tra i soggetti di cui al comma 3, lettera b), hanno diritto a una tariffa agevolata i residenti in Sardegna e i nati nella medesima regione, nonché il coniuge e i figli dei nati nella stessa, i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del trentesimo anno di età, i giovani dai 2 ai 25 anni e gli anziani sopra i settanta anni di età."»

2.0.2

Nicita

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettiamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.3

Irto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia e della Regione Calabria, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettiamento con veicolo tra Villa S. Giovanni e la città di Messina, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese

precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.4

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.0.5

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." »

Art. 3

3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 in esito della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in aggiunta a quanto previsto al punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono rilasciare e conseguentemente decidere di

attivare, in via sperimentale titoli autorizzatori aggiuntivi per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. I titoli autorizzatori di cui al primo periodo, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di altri dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio ulteriormente emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. I predetti titoli autorizzatori possono essere rilasciati, nella misura di una singola unità pro capite, esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vengono eventualmente attivati dai comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, nel numero ritenuto congruo rispetto alle esigenze dell'utenza, con specifica turnazione paritaria tra tutti gli aventi diritto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. Il complesso dei titoli autorizzatori temporanei rilasciati ai sensi del punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e integrato di quanto previsto al presente comma non può essere superiore al 10% delle licenze ordinarie in esercizio.

2. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) c) del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 al fine di far fronte al consistente incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, in esito della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.

3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:

a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'art 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie, di norma, aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio realizzato con la seconda guida, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma *5-bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del richiamato servizio.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.";

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "apposita commissione regionale" sono inserite le

seguenti: ", con cadenza, di norma, mensile,";

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 la lettera a) e' soppressa.»

3.2 (testo 2)

[Paita, Fregolent](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio».

3.2

[Paita, Fregolent](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio».

3.3 (testo corretto)

[Nicita, Martella](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «Nelle more della ricognizione» *fino a:* «10 febbraio 2019, n. 12,» *con le seguenti:* «Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.»

b) *sostituire le parole da:* «i comuni» *fino a:* «dalla medesima legge n. 21 del 1992» *con le seguenti:* «All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

3.3

[Nicita, Martella](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «Nelle more della ricognizione» fino a: «10 febbraio 2019, n. 12,» con le seguenti: «Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.»;

b) sostituire le parole da: «i comuni» fino a: «dalla medesima legge n. 21 del 1992» con le seguenti: «All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 2022.».

3.4

Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «possono rilasciare» con le seguenti: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, rilasciano»;

2) sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La licenza supplementare di cui al primo periodo è rilasciata a titolo gratuito ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge, come modificato dal successivo comma 9. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante inserimento in una piattaforma informatica aperta al pubblico istituita e gestita dall'Autorità per i Trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di validità e gode degli stessi diritti ed obblighi degli attuali licenziatari. I cessionari sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui venga documentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal successivo comma 9.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di 24 mesi perdono validità e il Comune emittente le rimette ponendole in vendita per ulteriori 24 mesi attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2 sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione è di pertinenza del Comune.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge.»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «vincitori del concorso di cui al comma 3» con le seguenti: «che acquistano le licenze supplementari di cui al comma 1, inclusi coloro che lo abbiano fatto attraverso la procedura di cui al comma 2»;

e) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Alle licenze di cui al presente articolo si applica

la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»;

f) al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "presso la sede o la rimessa" sono abrogate;

2) il comma 2 è abrogato.

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea ed un sistema improntato a principi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori e del maggior efficientamento del trasporto locale. A tal fine la regione ed i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici che curino la raccolta e pubblicazione degli indicatori e *standard* di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) punto 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della disciplina regolamentare emanata in sua applicazione. Gli uffici di cui al periodo precedente si coordinano con i comitati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti.";

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda ed offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dalla presente legge ed a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nella indicazioni delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili nonché tramite la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.

6-ter. L'Autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni e sui comuni e città metropolitane affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza".

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) aver compiuto i 25 anni di età e possedere idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno 5 anni;

b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni licenzianti possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture miranti alla riduzione dell'inquinamento;

c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore ad anni 2, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli e/o mezzi di trasporto con uso di sostanze alcoliche o psicotrope;

e) non aver subito quale sanzione accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 codice penale."

d) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "sono riferite ad un singolo veicolo o natante" sono sostituite dalle seguenti: "sono riferite al singolo soggetto che ottenga la licenza";

2) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "di cui al comma 1".»

e) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22:00;

3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali e/o case di cura;

6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

c) gli sconti riconosciuti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);

d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica la stessa inizia ad essere determinata solo dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero raggiunga il punto di prelievo concordato;

g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno e/o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva»

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il pagamento del servizio deve essere sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, incluse le carte prepagate. In caso di inadempienza la sanzione è quella prevista dalle disposizioni vigenti e in caso di ripetute violazioni può essere disposta la sospensione della licenza fino ad un massimo di tre giorni per ciascuna violazione segnalata.

4-ter. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei

gestori di tale servizio di gestire le chiamate e/o le prenotazioni in favore di soggetti che operino mediante il servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta."

g) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti introdotti con il presente articolo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

9-ter. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, come introdotto dalla presente disposizione, di vedersi assegnare corse o prenotazioni."».

3.5

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «licenze aggiuntive», aggiungere le seguenti «, non cedibili a terzi,»

3.6

[Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale»;*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;*

3) *al terzo periodo, dopo le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate,» aggiungere le seguenti: «previa procedura selettiva,»;*

b) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»;

c) al comma 9, lettera a), capoverso "5-quater" aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio».

3.7

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale.»;*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;*

3) *al terzo periodo, dopo le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate,» inserire le seguenti: «previa procedura selettiva,».*

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

c) *al comma 9, lettera a), capoverso «5-quater», dopo le parole: «nei turni dichiarati», inserire le seguenti:*

«anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio».

3.8

Fregolent

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale»;

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;

3) *al terzo periodo, dopo le parole:* «Le predette licenze possono essere rilasciate,» *aggiungere le seguenti:* «previa procedura selettiva,»;

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

c) *al comma 9, lettera a), al capoverso «5-quater», dopo le parole «nei turni dichiarati» aggiungere le seguenti:* «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio».

3.9

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.10

Gasparri, Paroli, Silvestro

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze» *con le seguenti:* «L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza».

3.11

De Priamo, Sigismondi, Pogliese

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze» *con le seguenti:* «L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza».

3.12

Silvestro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda i comuni rilasciano, su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali sono tenuti ad assumere lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per tutta la durata del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma.»;

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente "Una rimessa deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo.";

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, con cadenza almeno mensile, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano."

ii) al comma 6 le parole da "o in qualità di dipendente" fino a "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo."

d) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-*bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-*quater*. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.";

e) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività può essere effettuata senza limiti territoriali e per il tempo concordato tra le parti se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli."

3.13

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda i comuni rilasciano, su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali sono tenuti ad assumere lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per tutta la durata del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma»;

b) *al comma 9, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) all'articolo 3, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente "Una rimessa deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

b-*bis*) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo".

b-*ter*) all'articolo 6:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, con cadenza almeno mensile, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano";

2) al comma 6, le parole da: "o in qualità di dipendente" fino a: "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo";

b-quater) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività può essere effettuata senza limiti territoriali e per il tempo concordato tra le parti se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli"».

3.14

Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. I comuni possono rilasciare su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, nonché per sostenere eventuali nuove condizioni contrattuali degli operatori con soggetti pubblici e /o privati. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Costituirà titolo preferenziale per il rilascio il possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno una autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, a prescindere dal comune che l'abbia rilasciata.

Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che assumano lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, assunti a seguito del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma. "

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "che ha rilasciato l'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "In caso di autorizzazioni in più comuni, il vettore ha l'obbligo di avere una sede operativa in uno solo dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, ovvero presso la sede legale dell'impresa".

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo.

c) all'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano.

d) all'articolo 6, comma 6, le parole da: "o in qualità di dipendente" fino a: "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo."

e) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati."

f) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività non ha limiti territoriali se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli."».

3.15

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nelle more dell'istituzione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni che abbiano già istituito un registro informatico delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, possono, in deroga a quanto previsto dal comma 6, rilasciare nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio"».

3.16

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 10 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La predetta percentuale potrà essere estesa tramite scorrimento della graduatoria di un ulteriore 10 per cento qualora, trascorsi sei mesi dalla messa in servizio delle licenze rilasciate e adottate appieno le misure di cui al comma 1 e al successivo comma 9 del presente articolo, le autorità competenti ne ravvisino la comprovata necessità a seguito di persistente domanda del servizio non

adeguatamente soddisfatta. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.».

3.17

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 15 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La predetta percentuale potrà essere estesa tramite scorrimento della graduatoria di un ulteriore 5 per cento qualora, trascorsi sei mesi dalla messa in servizio delle licenze rilasciate e adottate appieno le misure di cui al comma 1 e al successivo comma 9 del presente articolo, le autorità competenti ne ravvisino la comprovata necessità a seguito di persistente domanda del servizio non adeguatamente soddisfatta. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.».

3.18

[Nicita](#), [Martella](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:*« in deroga alla» *con le seguenti:*« nel rispetto della procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge »;

b) *dopo le parole:*« a incrementare» *aggiungere le seguenti:*« previo adeguamento del regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea»

c) *sostituire le parole:* « in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate» *con le seguenti:*« secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto alla mobilità degli utenti.»

3.19

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate,»

3.20

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 20 per cento» *con le seguenti:* «al 10 per cento».

3.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» *inserire le seguenti:* «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici.».

3.22

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» *inserire le*

seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici.».

3.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.».

3.24

[Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.».

3.25

[Matera](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della licenza» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

3.26

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «per l'esercizio del servizio di taxi,» aggiungere le seguenti: «che in nessun caso potrà essere inferiore al prezzo rilevato dai dati dei trasferimenti di licenza forniti dall'Agenzia delle Entrate.»*

b) *al sesto periodo, dopo le parole: «destinati integralmente,» aggiungere le seguenti: «esenti da tassazione.».*

3.27

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per l'esercizio del servizio di taxi,» aggiungere le seguenti: «che in nessun caso potrà essere inferiore al prezzo rilevato dai dati dei trasferimenti di licenza forniti dall'Agenzia delle Entrate.» e al sesto periodo, dopo le parole: «destinati integralmente,» aggiungere le seguenti: «esenti da tassazione.».

3.28

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, sopprimere le parole «Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto».

3.29

[Di Girolamo](#)

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.30

[Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.31

[Di Girolamo](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «ai fini dell'acquisto dei veicoli» con le seguenti: «ai fini dell'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine»

3.32

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici,».

3.33

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2» inserire «, con priorità per i veicoli elettrici,».

3.34

[Matera](#)

Al comma 4 e al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: «dai provvedimenti attuativi» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi».

3.35

[Di Girolamo](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «per l'acquisto di veicoli» con le seguenti: «per l'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine».

3.36

[Di Girolamo](#)

Al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: «sostituiscono» con la seguente: «rottamano».

3.37

[Basso](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. E' fatto obbligo ai medici del lavoro e ai medici del servizio sanitario, denunciare patologie e decessi presso il Registro. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dei Trasporti e il Ministro della Salute di concerto con la Conferenza Unificata, emaneranno un decreto attuativo per la istituzione e la regolazione del Registro.»

3.38

[Fregolent](#)

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree urbane,» inserire le seguenti: «distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli,».

3.39

[Basso](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso,

la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente.»

3.40

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante, agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL, è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. I medici del lavoro e i medici del servizio sanitario nazionale devono indicare le patologie e le cause di decesso al Registro elettronico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute adotta con decreto la istituzione e la regolazione del Registro di cui al presente comma.».

3.41

[Fregolent](#)

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)» apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità i Comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi, di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive, a carattere stagionale, diverse da quelle svolte dai titolari»;

b) *sopprimere il terzo periodo.*

3.42

[Nicita](#), [Martella](#)

Al comma 9, dopo le parole: «degli utenti alla mobilità,» *aggiungere le seguenti:* «i comuni, previo adeguamento del proprio regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, possono consentire» *e sostituire le parole da:* «è sempre consentito avvalersi» *con le seguenti:* «di avvalersi, con le modalità e nel numero definiti nel medesimo regolamento»

3.43

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «del diritto degli utenti alla mobilità,» *inserire le seguenti:* «previa disposizione comunale,»;

b) *al primo periodo, sopprimere la parola:* «sempre».

3.44

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)», primo periodo, dopo le parole: «del diritto degli utenti alla mobilità», *inserire le seguenti:* «previa disposizione comunale,» *e al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola:* «sempre».

3.45

[Fregolent](#)

Al comma 9, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole:* «è sempre consentito» *con le seguenti:* «è consentito, in misura comunque non superiore al 20 per cento dell'insieme delle imprese titolari di licenze per il servizio taxi operanti nel proprio comune,» *e, al secondo periodo, le parole:* «devono espletare l'attività in conformità alla normativa vigente» *con le seguenti:* «, in quanto titolari di

impresa artigiana di trasporto si iscrivono all'albo delle imprese artigiane ed espletano l'attività di sostituto alla guida come seconda guida in forza di un rapporto con il titolare della licenza regolato da un contratto di gestione»;

b) al capoverso 5-ter), sostituire le parole: «entro il giorno precedente» con le seguenti: «entro trenta giorni precedenti» e le parole «almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa» con le seguenti: «in modo tale da consentire ai comuni di pianificare e assegnare i turni integrativi del servizio taxi secondo canoni di razionalità ed efficienza».

3.46

[Matera](#)

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-ter», sopprimere le parole: «almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa».

3.47

[Di Girolamo](#)

Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «anche».

3.48

[Lombardo](#)

Al comma 9, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le modalità per lo svolgimento del servizio, agevolando con tariffe differenziate modalità di condivisione tra gli utenti e prevedendo altresì la possibilità di avvalersi di tariffe prestabilite preventivamente con gli operatori ovvero gli intermediari";

b-ter) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In via sperimentale, e comunque entro il 31 dicembre 2024, al fine di garantire la massima trasparenza tariffaria e assicurare le più efficienti modalità di accesso al servizio, ferma restando la comunicazione all'autorità amministrativa territoriale di riferimento, nei casi di richiesta del servizio tramite operatori telefonici, applicazioni mobili, strumentazioni basate sulla rete internet e altre forme di interconnessione o intermediazione, i taxi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono applicare all'utenza, previa comunicazione del prezzo, tariffe determinate prima dell'erogazione del servizio, ovvero tariffe flessibili, determinate in ragione della corsa concordata, mediante una maggiorazione o riduzione, non superiore al 30 per cento, della tariffa chilometrica"».

3.49

[Di Girolamo, Naturale](#)

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 10, comma 5-quater, dopo le parole: "nei turni dichiarati" sono aggiunte le seguenti: "anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio".».

3.50

[Franceschelli, Nicita](#)

Sopprimere il comma 10.

3.51

[Gasparri, Paroli, Silvestro](#)

Al comma 10 sostituire le parole: «le lettere a) e c) sono soppresse» con le seguenti: «la lettera c) è soppressa. È altresì concesso in deroga alla soppressione della lettera c) e sino a dismissione delle stesse, l'utilizzo delle licenze già operanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.52

[De Priamo, Sigismondi, Pogliese](#)

Al comma 10 sostituire le parole: «le lettere a) e c) sono soppresse.» con le seguenti: «la lettera c) è soppresa. È altresì concesso in deroga a tale soppressione e sino a dismissione delle stesse, l'utilizzo delle licenze già operanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.53

[Fregolent](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dai comuni ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.54

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

"9-quater. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12, sentita la Conferenza unificata, prevede altresì modalità di interoperabilità con le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante. L'accesso alle ZTL e alle altre facilitazioni concesse agli altri veicoli del trasporto pubblico è da considerarsi un diritto non comprimibile da atti amministrativi regionali e comunali."

b) all'articolo 85, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti "senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21";

2) le parole da "ovvero" fino a "all'autorizzazione" sono soppresse;

3) le parole da: "? 173" fino a: "? 1.731" sono sostituite dalle seguenti: "da ? 1.812 a ? 7.249";

4) è aggiunto, infine, il seguente periodo «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza».

c) all'articolo 85, comma 4-bis, l'ultimo periodo è soppresso.

3.0.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per l'ampliamento dei contributi straordinari per il caro bollette)

1.All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

3.0.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

Art. 4

4.1

[Nicita](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «7 agosto 2023» con le seguenti: «al 30 agosto 2023»;*

b) *dopo le parole: «Regione Sardegna» aggiungere le seguenti: «nonché a causa degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito la Liguria e la Lombardia nel mese di Agosto»;*

c) *sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

4.2

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «7 agosto 2023», con le seguenti: «22 agosto 2023»; e dopo le parole: «Regione Sardegna» inserire le seguenti: «e dell'Isola d'Elba».

4.3

[Lombardo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della Regione Siciliana e della Regione Sardegna» con la seguente: «nazionale».

4.4

[Lombardo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «territorio della Regione Siciliana» inserire le seguenti: «, della Regione Calabria, della Regione Puglia».

4.5

[Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti» con le seguenti: «costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, dell'acquisto di servizi non previsti e della riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti nonché degli altri costi derivanti dai predetti eventi eccezionali».

4.0.1

[De Poli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali

accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.2

[Iannone](#), [Mennuni](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Cosenza](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi

del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.3

Fregolent

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della

Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1º luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».

4.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1º luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1º luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1º luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1º luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1º luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».

4.0.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 5 agosto 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, quali costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è determinato con le seguenti modalità:

- a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
- b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.»

4.0.6

[Murelli](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.»

4.0.7

[Pogliese, Sigismondi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge.»

4.0.8

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite con le seguenti "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede

giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.0.9

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite dalle seguenti "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

4.0.10

[Paita, Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori misure urgenti a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite con le seguenti: "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.11

[Minasi, Germanà, Potenti, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite con le seguenti: "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.0.12

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 220 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo determinati in 395 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4. Detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2023, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

4. All'articolo 1, comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56 per cento".».

4.0.13

[Damiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti immobiliari previsti dal PNRR nel settore turistico)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rilancio del settore turistico italiano e di rispettare il termine per la realizzazione degli investimenti sugli immobili ad alto potenziale turistico, il gestore del Fondo Nazionale del Turismo, di cui all'articolo 178, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può procedere, in via eccezionale entro e non oltre il 31 marzo 2024, all'acquisizione dei predetti immobili, per il tramite di un fondo dal medesimo gestito, anche senza che i soggetti venditori siano tenuti alla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia, nonché al rilascio delle dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti e delle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione di cui al periodo precedente vale ai soli fini dell'acquisizione dei suddetti immobili e non si applica ai successivi atti dispositivi o di godimento degli stessi.»

4.0.14

[Murelli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Rappresentanza delle associazioni di pazienti nei Comitati consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, con decreto del Ministero della Salute sono adottate le necessarie norme regolamentari per la convocazione e la partecipazione nei comitati consultivi dell'Agenzia dei rappresentanti delle associazioni di pazienti più rappresentative per area di patologia.»

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#), [Misiani](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:« 01. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 400 milioni per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

01-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) quanto a quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro 30 settembre 2024 presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 agosto 2024 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente

lettera.»

5.2

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.»

5.3

[Matera](#)

Al comma 3, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo» inserire le seguenti: «relative al settore dei semiconduttori».

5.4

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono in ogni caso escluse dal credito di imposta di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi della comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, le imprese controllate o che collaborano con imprese controllate da entità di Paesi che non condividono i principi dell'Unione europea».

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «procedure applicative» inserire le seguenti: "ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 3-bis, nonché "

5.5

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.6

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.7

[Paroli](#)

Al comma 4, sostituire la parola «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.8

[Fregolent](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito di imposta per le produzioni sostenibili delle bioraffinerie)

1. Alle imprese con stabilimenti produttivi in Italia classificati come impianti energivori e soggetti al Sistema Europeo di Scambio di Quote di Emissione (ETS) di cui alla Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche, che producano materie plastiche biodegradabili in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in misura non inferiore al 60 per cento materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento EU 2021/2139, punto 3.17, lett. c), è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 5, un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute per le quote di CO2 acquistate in ottemperanza al sistema ETS dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2027.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è comunque riconosciuto sino all'adozione di misure europee che riconoscano dei crediti CO2 per lo stoccaggio di carbonio organico nelle materie plastiche e intermedi chimici realizzati in tutto o in parte a partire da materie prime rinnovabili.

3. Il credito d'imposta riconosciuto dovrà essere investito negli stessi impianti di cui al comma 1 o in impianti integrati, ovvero ausiliari o connessi, per rendere gli impianti stessi più efficienti e/o per ridurre l'impatto dei prodotti e/o dell'energia.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'accesso e il riconoscimento del credito d'imposta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 6, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: «devono»;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis) I Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono individuare le zone del proprio territorio preposte all'installazione delle stazioni radio base durante il successivo anno. I gestori possono presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, solo in relazione alle zone previamente individuate dal Comune di riferimento. Quando l'istanza di autorizzazione presentata dal gestore si riferisce a zone diverse da quelle individuate dal Comune per installare le stazioni radio base essa non può essere accolta".».

5.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2023, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

5.0.4

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il Made in Italy)

1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta - legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera *c*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g*» sono sostituite dalle seguenti: «indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera *g*).».

Art. 6

6.1

[Paroli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 12 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali."»

6.0.1

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure urgenti in materia di università)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al VI quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 le parole: "7 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

Art. 7

7.1

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « alle tecnologie di produzione alimentare» aggiungere le seguenti: « alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione,»

7.2

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-*bis*. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato.».*

Art. 8

8.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentoquaranta giorni";

b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

c) al comma 235, le parole: "aumentato del 500 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentato del 700 per cento".»

8.3

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La quota di cui al precedente periodo destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, è adeguata a partire dall'anno 2023 e per gli anni successivi proporzionalmente alla variazione del prezzo medio annuo della quota EUA registrato tra il 2020 e l'anno di concessione dell'aiuto.»

8.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».»

Art. 9

9.1

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

c-ter. Il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per le attività di formazione, studio, ricerca scientifica, sviluppo di metodi e di nuovi approcci metodologici (NAM) che escludono gli esseri animali per le sperimentazioni scientifiche".

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo *41-bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

9.0.1

[Pucciarelli](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Risanamento e di riconversione della centrale di La Spezia ai fini del rilancio delle attività imprenditoriali, del sostegno dei programmi di investimento, della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

1. Al fine di accelerare il rilancio delle attività imprenditoriali del Paese e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni e le risorse economiche necessarie a garantire il rilancio delle attività imprenditoriali nonché il sostegno dei programmi di investimento e di sviluppo imprenditoriale dell'area industriale di La Spezia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

9.0.2

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma *2-quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo *33-septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035".».

9.0.3

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma *2-quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-

septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035" .».

9.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Impianti di interesse strategico nazionale)

1. Sono considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali siti in Italia che producono materie plastiche biodegradabili in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in misura non inferiore al 60 per cento materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento UE 2021/2139, punto 3.17, lettera c), definiti come "bioraffinerie".

2. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione e all'operatività delle bioraffinerie di cui al comma 1 sono anch'essi considerati di interesse strategico nazionale e l'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Si applica il comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto-legge».

9.0.5

[Amidei](#), [Balboni](#), [Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo sostenibile)

1. Le idrovie Locarno-Milano-Venezia, Cremona-mare Adriatico, Fissero-Tartaro-Canalbiano, Litoranea Veneta, Idrovia del Sile, Idrovia Padova Venezia Naviglio Brenta, Idrovia Padova - Monselice- Chioggia, Idrovia Po di Volano e i laghi Maggiore, di Lugano, di Como, Iseo, di Garda, Trasimeno, Bolsena e Bracciano sono dichiarati di preminente interesse turistico nazionale.

2. Lo sviluppo e la valorizzazione turistica delle vie d'acqua di cui al comma 1 sono disciplinati dal Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027.».

Art. 10

10.1

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «1° agosto 2023» con le seguenti: «1° luglio 2023».

10.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" *con le seguenti*: "15 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024";

b) *sostituire le parole*: "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" *con le seguenti*: "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";

c) *sostituire le parole da*. "dell'autorizzazione di spesa" *fino alla fine del comma con le seguenti*: "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.3

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «2,9 milioni» *con le seguenti*: «20 milioni»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti*: «Si applicano altresì le misure di sostegno di cui

all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.4

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «2,9 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

10.5

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;*

2) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.»*

10.6

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;*

2) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.»*

10.7

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;*

b) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali».*

10.8

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;*

b) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».*

10.9

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di acquacoltura» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di miticoltura,».

10.10

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed allo smaltimento».

10.11

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».

10.12

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 500.000 euro, è destinata al sostegno dei consorzi e delle imprese di miticoltura.»

10.13

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.»

10.14

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di individuazione delle perdite indennizzabili subite e le modalità di erogazione delle predette somme. Agli oneri derivanti dal periodo precedente pari a 500.000 euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

10.15

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto, nonché i criteri, le modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu.».

10.16

[Matera](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1».

10.17

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

10.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Basso](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

10.19

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli stanziamenti economici, di cui al comma 1, sono corrisposti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione definiti dalla politica comune della pesca (PCP), ai sensi dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1139/2021, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca per monitorare il rispetto dei criteri e delle priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.».

10.20

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione stabiliti dalla politica comune della pesca (PCP) ed è elargita, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca che rispettino i criteri e le priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.».

10.21

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di

progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.1

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.2

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota

capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.»

10.0.4

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni in materia di riproduzione animale)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del citato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403", sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente";

b) al comma 3 le parole: "dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 29 luglio 2000, n. 43", sono sostituite dalle seguenti "dalla normativa vigente";

c) al comma 5 le parole: «dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni vigenti»;

d) al comma 6, lettera a), è sostituito come segue: "a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni; di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta nonché di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi; requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale; di recapiti; di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni; di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale; di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino";

e) al comma 6, la lettera b) è sostituita come segue: "b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici."»

10.0.5

[Romeo](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis .

(Misure per il rilancio del settore dell'allevamento dei cavalli da corsa)

1. Al fine di sostenere e rafforzare la filiera degli equidi e di rilanciare su tutto il territorio nazionale la pratica dell'allevamento dei cavalli per fini ippico-sportivi, nelle more del riordino complessivo del settore ippico e in via sperimentale per il triennio 2023, 2024 e 2025, le attività di allevamento di cavalli per la pratica sportiva professionale sono considerate attività agricole connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano le vigenti disposizioni fiscali e

previdenziali previste per il settore agricolo, anche se svolte a favore di terzi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

10.0.6

[Manca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti nel settore dell'editoria)

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

2. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera e) le parole: "almeno il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 15 per cento";

b) all'articolo 8:

1) al comma 6, lettera a), le parole "una quota pari al 55 per cento" sono sostituite dalle parole "una quota pari al 65 per cento";

2) al comma 6, lettera b), le parole: "una quota pari al 45 per cento" sono sostituite dalle parole: "una quota pari al 55 per cento";

3) al comma 6, lettera c), le parole "una quota pari al 35 per cento" sono sostituite dalle parole "una quota pari al 45 per cento";

4) al comma 7 le parole "oltre il limite del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "oltre il limite del 30 per cento";

5) al comma 10, lettera a), le parole "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" sono sostituite dalle parole "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici";

6) al comma 10, lettera b), le parole "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" sono sostituite dalle parole "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici";

7) al comma 10, lettera c), le parole "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" sono sostituite dalle parole "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta";

8) al comma 8, lettera a), le parole "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" sono sostituite dalle parole "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione;

9) al comma 14, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti per l'edizione digitale, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) un'ulteriore quota dell'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili per ogni scaglione di 100.000 fino a 1.000.000 di utenti unici finali.";

10) al comma 15 le parole "essere superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "essere superiore al 70 per cento";

3. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono soppresse le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" fino alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".

4. All'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono soppresse le parole da "Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" fino alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui alla lettera b) dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente".».

10.0.7

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Misure urgenti nel settore dell'editoria)

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

2. Al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "essere superiore al 50 per cento" con le parole "essere superiore al 70 per cento"; al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "oltre il limite del 50 per cento" con le parole "oltre il limite del 30 per cento"; alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "una quota pari al 55 per cento" con le parole "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "una quota pari al 45 per cento" con le parole "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "una quota pari al 35 per cento" con le parole "una quota pari al 45 per cento"; alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" con le parole "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici"; alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" con le parole "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici"; alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" con le parole "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta"; alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" con le parole "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione; Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "almeno il 30 per cento" con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento". Al comma 14 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 aggiungere la lettera e): una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti per l'edizione digitale, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) un'ulteriore quota dell'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili per ogni scaglione di 100.000 fino a 1.000.000 di utenti unici finali.

3. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70"; al comma 3 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70". Aggiungere, inoltre, il secondo comma: "Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui alla lettera b) dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente".»

Art. 11

11.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «produzioni viticole» inserire le seguenti: «di uva da vino e uva da tavola».

11.2

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» ;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La ripartizione dell'importo di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sopportato costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora. Con il decreto di cui al precedente periodo è inoltre individuata la documentazione utile ai fini dell'applicazione del criterio preferenziale.»

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La dotazione del Fondo di cui comma 3 è incrementata di euro 6.000.000,00 per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

d) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-ter. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

11.3

[Matera](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Fondo di solidarietà nazionale» inserire le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» e sostituire le parole da: «dell'articolo 185-ter» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017».

11.4

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «comprende» con la seguente: «può ricomprendere».

11.5

[Matera](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,».

11.6

[Franceschelli](#), [Basso](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro,»,

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

11.7

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: «nel limite di 1 milione di euro,» con le seguenti: «nel limite di 10 milioni di euro,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

11.8

[Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «nel limite di 1 milione di euro,» con le seguenti: « nel limite di 10 milioni di euro,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.9

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole «nel limite di 1 milione di euro,» con le seguenti: « nel limite di 10 milioni di euro,»

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

11.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.12

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4. I processi di dealcolizzazione per l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati sono consentiti negli stabilimenti enologici, mediante i processi indicati alla Sezione E dell'allegato VIII del Regolamento UE 2117/2021 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, a condizione che le singole lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione agli uffici territoriali dell'ICQRF.

5. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di gestione, di riutilizzo e di smaltimento delle miscele idroalcoliche residue dai processi autorizzati di dealcolizzazione, gli altri adempimenti in materia di controllo e gestione delle operazioni di dealcolizzazione negli stabilimenti enologici, nonché gli obblighi in materia di annotazione delle operazioni nei registri telematici".»

11.13

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

11.14

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

11.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viti colo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.7

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per il settore vitivinicolo cooperativo)

1. Le cooperative che svolgono attività di produzione agricola e le cantine cooperative che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) alle produzioni viticole, possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per favorire la ripresa produttiva, alle cooperative di cui al comma 1 che nel 2023 hanno subito un decremento di conferimenti di uva da parte dei soci rispetto alle quote di prodotto conferito nell'anno precedente, è riconosciuto un contributo in conto capitale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

3. I criteri per l'erogazione del contributo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.0.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.9

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.10

[Paroli](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi

entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.11

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.12

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi

entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.14

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"

2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

11.0.15

[Franceschelli](#), [Basso](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

11.0.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023"», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

11.0.17

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47 dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48 le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.18

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 sostituire le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 sostituire le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47 dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48 sostituire le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» con le seguenti: « entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.19

[Paroli](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 sostituire le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" con le seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

b) al comma 46 sostituire le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" con le seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

c) al comma 47 dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" inserire le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

d) al comma 48 sostituire le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" con le seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.20

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.21

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.22

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la tracciabilità degli oli di oliva vergine)

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti" sono sostituite dalle seguenti: "gli olivicoltori";

b) al comma 2 le parole "del divieto" sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni";

c) al comma 3 le parole "riconosciute" e da "nonché la sanzione" fino alla fine del comma sono

soppresse."

2. Al fine di garantire una maggiore qualità e trasparenza della produzione di oli di oliva vergini, con provvedimento della competente Direzione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità attraverso le quali, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sono registrate dai commercianti di olive di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva» e successive modificazioni, le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le consegne e le registrazioni di cui al periodo precedente devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.».

11.0.23

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l'ausilio di personale qualificato destinato all'attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l'attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

11.0.24

[Naturale](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per le imprese agricole colpite dalla diffusione della peste suina africana)

1. A favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni dalla diffusione della peste suina africana (PSA) è autorizzata l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da

adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.25

Naturale

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti nel settore della suinicoltura)

1. Al fine di eradicare il fenomeno della peste suina africana e di impedire l'aggravamento dei danni, diretti e indiretti, patiti dagli operatori del comparto della filiera suinicola a far data dall'accertamento del 7 gennaio 2022 della presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è costituito un fondo per l'eradicazione della peste suina africana e per l'indennizzo dei relativi danni subiti dalle imprese agricole, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito l'ammontare di ciascun intervento, rispettivamente, di eradicazione e di indennizzo attinente al fondo di cui al comma 1. Sono altresì individuate le azioni di eradicazione da finanziare con le risorse del fondo nonché i beneficiari, i tempi e i modi di accesso alle risorse destinate agli indennizzi per i danni diretti e indiretti non coperti da altre forme di indennizzo totale o parziale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.26

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per

cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

11.0.27

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-bis, l'esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati";

b) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l'indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero e stagionale, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

11.0.28

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-bis, l'esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati";

b) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l'indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

11.0.29

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1.All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro."».

11.0.30

[Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro."».

11.0.31

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di

piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;
- b) zone umide di importanza nazionale ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività venatoria al di fuori delle aree di cui al comma 1-bis".».

11.0.32

[Borghese](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti relative ai requisiti di accesso al contributo per il sostegno alla stampa italiana all'estero)

1. In previsione di una revisione organica della normativa per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è inserito il seguente: «Art. 16-bis (Commissione per l'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero) - 1. È istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria una commissione incaricata di attestare la sussistenza dei requisiti di accesso ai contributi per la stampa italiana all'estero di cui al presente decreto legislativo, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è sostituito dal seguente: "2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla diffusione delle modalità di accesso ai contributi e alla trasmissione al Dipartimento dei documenti istruttori presentati dalle imprese editrici".

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono soppresse le parole: "attestati dal competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria".

4. Al comma 4 dell'articolo 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286 la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulla diffusione di locali mezzi di informazione che presentano domande di accesso ai contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato."».

Art. 12

12.1

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile.» con

le seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;

12.2

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non ulteriormente prorogabile»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti «7,7 milioni»

d) sopprimere il comma 4.

12.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

«, non ulteriormente prorogabile».

12.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

12.5

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sopprimere il comma 2.

12.6

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del primo diritto utile» con le seguenti: «dei diritti utili»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

12.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero, della pensione anticipata», fino alla fine del periodo.

12.8

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti: «7,7 milioni».

12.9

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «pari al 60 per cento», con le seguenti: «pari all'80 per cento».

Conseguentemente:

1) al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «5,8 milioni», con le seguenti: «8 milioni»;

2) *al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «8,3 milioni», con le seguenti: «12 milioni».*

12.10

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.»

12.11

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Sopprimere il comma 4.

12.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 4.

12.13

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sopprimere il comma 4.

12.14

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro»;*

b) *sostituire ovunque ricorrano le parole: «1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «2,6 milioni di euro per l'anno 2024, 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027»;*

c) *dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

12.15

[Matera](#)

Al comma 6, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

12.16

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale.».

12.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento

straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico.».

12.0.1

[Lombardo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a 2.000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e trentacinque anni di età per il conseguimento presso un centro di formazione ferroviaria riconosciuto dalla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ai sensi delle linee guida per il riconoscimento dei centri di formazione del 27 ottobre 20210 del certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il buono di cui al comma 1 può essere riconosciuto per una sola volta, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota fino al tre per cento della dotazione del fondo per l'anno 2024 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.0.2

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSFISA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 dei seguenti titoli:

a) certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il 'buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre percento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1».

12.0.3

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci', con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSFISA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 dei seguenti titoli:

a) certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il 'buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre percento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1».

12.0.4

[Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - piano di gestione n. 1 del capitolo 2215.».

12.0.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede

periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - piano di gestione n. 1 del capitolo 2215.»

12.0.6

[Maffoni, Pogliese, Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6."»

12.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6."»

12.0.8

[Basso, Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio

approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6.»

12.0.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge n. 92 del 18 luglio 2012)

1. L'articolo 2, comma 41, della legge n. 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi.»

12.0.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria.»

12.0.11

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.";

b) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole "sono adeguate al rischio rilevato" è aggiunto il seguente inciso: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d)".».

12.0.12

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.13

[Murelli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31/12/2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

12.0.14

[Martella](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Cristofaro](#), [Fregolent](#), [Spagnoli](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Camusso](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, i trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

12.0.15

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340 in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinqües*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" .».

12.0.16

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Gli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già superato positivamente la verifica di procedibilità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152"»

12.0.17

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già superato positivamente la verifica di procedibilità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

Art. 13

13.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e degli statuti e delle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,».

13.3

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

13.4

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sul territorio italiano,» inserire le seguenti: «ivi compresi i programmi legati alle filiere dei semiconduttori, delle batterie e dei data center,».

13.5

[Tubetti](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy,», inserire le seguenti: «d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata,».

13.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole «sul territorio italiano», aggiungere le seguenti:

«che non pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e degli specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e che non interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale e ».

13.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore all'importo di un miliardo di euro» inserire le seguenti: «, erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

13.8

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: « un miliardo di euro» aggiungere le seguenti:« ovvero 200 milioni di euro per opere portuali strategiche.»

13.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La localizzazione degli impianti funzionali ai grandi programmi di investimento sul territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene d'intesa tra le medesime e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le province autonome provvedono a svolgere direttamente le attività previste dal presente articolo, nell'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto speciale, anche con riguardo alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.».

13.10

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La localizzazione degli impianti funzionali ai grandi programmi di investimento sul territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene d'intesa tra le medesime e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le province autonome provvedono a svolgere direttamente le attività previste dal presente articolo, nell'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto speciale, anche con riguardo alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.».

13.11

[Sironi](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.12

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

13.13

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole «sentite», con le parole: «di concerto con»;*
- b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri» con le seguenti: «. Il parere sulle ordinanze è vincolante».*

13.14

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la deroga non può riguardare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.»

13.15

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione di cui al comma 5, il Commissario straordinario acquisisce gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7-bis del presente articolo.»

b) dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

"b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).";

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).";

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,".».

13.16

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 6 dopo le parole: «e costituisce titolo per la localizzazione delle opere», inserire le seguenti: «che avviene d'intesa con la Regione interessata».

13.17

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio» con le seguenti: «ad eccezione di quelle in materia ambientale, igienico-sanitaria o antincendio»;

b) sopprimere le seguenti parole: «e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale».

13.18

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai grandi programmi d'investimento esteri nel settore della siderurgia.»

13.19

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano ai programmi d'investimento esteri nei settori dell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto.»

13.20

[Rojc](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: « 7-bis. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - (Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-quater.

1-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

13.0.1

[Fina](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3 del medesimo DPR n. 380 del 2001.»

13.0.1000/1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico" aggiungere le seguenti: "e della salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagnie societarie".

13.0.1000/2

[Nicita](#)

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" aggiungere le seguenti: " previa relazione illustrativa alle Camere in merito alle strategie, all'analisi d'impatto economico, industriale e occupazionale e agli assetti di governance societaria delle specifiche operazioni, alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione della partecipazione, alla necessità e urgenza dell'operazione rispetto alle finalità di interesse generale da conseguire, al collegamento dell'operazione con gli attivi di rilevanza strategica e l'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2015, n. 21 , e previo il rilascio del parere da parte delle commissioni pertinenti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,".

13.0.1000/3

[Nicita](#)

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: " Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il backhaul del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR. Inoltre, l'operazione deve prevedere espressamente la possibilità di confluenza di altre infrastrutture private in fibra ottica (VHCN) ovvero quelle per l'erogazione di servizi di connettività in 5G, su richiesta degli operatori interessati.".

13.0.1000/4

[Nicita](#)

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il backhaul del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR".

13.0.1000/5

[Nicita](#)

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle finanziate dai bandi PNRR.".

13.0.1000/6

Nicita

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove la separazione tra rete e servizi sia:

(a) qualificata come rimedio pro-concorrenziale rispetto alla prioritaria strategia di aggregazione in una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN) di tutte le infrastrutture a controllo pubblico, aperta alla confluenza di reti private di altri operatori, ivi incluse quelle finanziate dal PNRR;

(b) corredata da un piano di salvaguardia occupazionale e delle competenze coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa".

13.0.1000

Il Governo

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico", è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118.».

Art. 14

14.1

Basso, Martella, Fina, Irto, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca

Sopprimere l'articolo.

14.2

Nave, Di Girolamo

Sopprimere l'articolo.

14.3

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.4

Di Girolamo

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.5

Basso, Martella, Fina, Irto, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca

Sopprimere i commi 1 e 2.

14.6

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La società di cui al comma 1 assicura, in tutte le fasi operative, il coinvolgimento degli enti locali dell'area metropolitana dello Stretto di Messina».

14.7

[Basso](#), [Martella](#), [Fina](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

14.8

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e»;*

b) *dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 11581, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile"».*

14.9

[Matera](#)

Al comma 4, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto».

14.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

14.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.».

Art. 15

15.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

15.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. L'attività dei consulenti chimici di porto è svolta in regime di libera concorrenza senza limitazioni al numero dei prestatori ed è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto. L'esercizio dell'attività è consentito ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;
- c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

1-ter. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1-bis sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

1-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter e ne verifica la corretta applicazione. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico da parte dei professionisti che alla data della data di entrata in vigore della presente disposizione sono iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione che, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.3

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 100, comma 4, infine dopo le parole non può essere inferiore a euro 500 è aggiunto il seguente periodo: ".Dal 1° gennaio 2024 per i rapporti aventi ad oggetto l'utilizzo di relitti demaniali sottratti all'uso del mare, a fini privati e/o domestici, senza scopo di lucro e senza alcuna attività di carattere commerciale ivi insediata, l'importo annuo del canone dovuto non può essere inferiore a 500 euro".

1-ter. Alle minori entrate per il pubblico erario derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente,

La rubrica dell'articolo è modificata come segue: (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio e canoni demaniali marittimi)

15.4

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)" sono aggiunte le seguenti: "e comma 3";

b) al comma 8, le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2023" e le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.5

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.»

15.0.1

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1-bis. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.».

15.0.2

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1-bis. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.».

15.0.3

[Fregolent](#), [Gelmini](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

Art. 16

16.1

[Basso](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, capoverso comma "3-bis", sopprimere l'ultimo periodo.

16.4

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "una società per azioni" inserire le seguenti: "in house";
- b) al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o soggetto da essa interamente partecipato" e la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto";

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:

1) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

2) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

3) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione."»

16.5

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 5, dopo la lettera c) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è aggiunta la seguente: "c-bis) nei casi di cui alla lettera c), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

Art. 17

17.1

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «n. 244» aggiungere le seguenti: «,tenendo conto dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.».

17.2

[Minasi](#), [Marti](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*. all' articolo 27 comma 8-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In sede di affidamento dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica, di cui all'articolo 34-*octies*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed al fine di evitare sovracompensazioni, gli enti affidanti utilizzano per la quantificazione delle compensazioni economiche da riconoscere ai gestori dei servizi stessi i costi standard di cui al precedente periodo specificamente determinati per la modalità di trasporto con autolinea.";

2) all'ultimo periodo, le parole "del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo" e dopo le parole "al 31 dicembre 2017" sono aggiunte le seguenti "e le disposizioni del secondo periodo si applicano agli affidamenti deliberati successivamente al 31 ottobre 2023. Per i contratti in corso alla data del 31 ottobre 2023 l'adeguamento alle disposizioni del secondo periodo avviene entro il termine del 31 maggio 2024."»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96."

17.3

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione pari a 200 milioni di euro";

b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.4

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante

quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Sopprimere il comma 2.

17.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

17.7

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» *con le seguenti:* «nel limite del 6 per cento dell'investimento complessivo o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo.»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.c.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120.

3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 127 in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3 bis il Commissario Straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C.

3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario Straordinario, di cui al comma 3-bis è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

17.8

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per le finalità di

cui al presente comma il Commissario straordinario procede all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché all'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e all'esecuzione dei relativi contratti.";

b) al comma 4:

1) le parole "alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.," sono soppresse;

2) dopo le parole "nel limite delle risorse di cui al comma 7" sono inserite le seguenti: "e di cui al comma 7-*quinqüies*";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 3, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinqüies*.";

c) al comma 5, dopo le parole "al Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 3";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il Commissario straordinario di cui al comma 3, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, può avvalersi delle strutture, degli uffici e del personale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinqüies* nel limite massimo di spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.";

e) al comma 7, le parole "Per le finalità di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti "Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto";

f) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente: "7-*bis*. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Commissario straordinario di cui al comma 3, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di della funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Commissario straordinario di cui al comma 3 provvede, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.";

g) al comma 7-*ter* le parole "delle risorse di cui al comma 7-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "delle risorse di cui al comma 7-*quinqüies*";

h) il comma 7-*quater* è soppresso;

i) al comma 7-*sexies*:

1) dopo le parole "gli interventi necessari" inserire le seguenti "per il ripristino e per";

2) le parole "di cui al comma 7-*bis*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 3";

3) le parole "le risorse di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinqüies*" sono sostituite dalle seguenti "le

risorse di cui al comma 7-*quinqüies*"

4) le parole "di cui al comma 7-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 3".

3-*ter*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3 bis.».

17.9

[Orsomarso](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da ", restando ferma" sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: "con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche."»

17.10

[Paroli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da «, restando ferma» sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.»

17.11

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, commi 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da «, restando ferma» sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.»

17.12

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei.»

17.13

[Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla fine del comma 6 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte le parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge 178 del 30 dicembre 2020».

17.14

[Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1º febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è fissato al 31 dicembre 2024».

17.0.1

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo: le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse; dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,"; dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati".

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

c) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita da "ventiquattro".»

17.0.2

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse; dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,"; dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati";

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) Al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

17.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, primo periodo:
 - le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;
 - dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";
 - dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica", sono inserite le seguenti: "da loro affidati";
- 2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- 3) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

17.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni amministrative)

1. All'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo:
 - 1) le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;
 - 2) dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";
 - 3) dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati";
- b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- c) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

Art. 18

18.1

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle autorità di sistema portuale che operano in qualità di stazioni appaltanti».

18.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, si intendono limitati ai soli servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata. Per la fornitura di energia a Rete ferroviaria italiana S.p.A. dalle reti di distribuzione di media e bassa tensione per usi diversi dalla trazione, continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.»

18.3

[Paroli](#)

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo, sono corrisposte al contraente generale per varianti in corso d'opera, anche determinate da sorpresa geologica e forza maggiore in deroga a

specifiche clausole contrattuali, nonché per l'anomalo incremento dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici per gli anni 2023 e 2024 calcolato mediante applicazione, ai rispettivi prezzi contrattuali, dell'incremento percentuale derivante dal rapporto tra i prezziari RFI degli anni 2023 e 2024 e gli equivalenti prezziari vigenti alla data di sottoscrizione dei relativi contratti, dedotto quanto già riconosciuto per l'anno 2023 in forza dell'art. 26, comma 12, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. L'effettivo fabbisogno aggiuntivo è verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

18.4

[Paroli](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Per i medesimi affidamenti, su richiesta del contraente generale, le società del gruppo Ferrovie dello Stato adeguano le condizioni contrattuali per assicurare il perseguimento degli obiettivi del PNRR. Tale rinegoziazione non costituisce modifica sostanziale del contratto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della direttiva 214/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

18.5

[Paroli](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i medesimi affidamenti il contraente generale esegue direttamente il completamento dei lavori affidati mediante gare pubbliche in caso di scioglimento anticipato dei relativi contratti e tali lavori sono considerati ai fini degli obblighi di affidamento a terzi a carico del contraente generale».

18.6

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività e gli interventi attuati in ogni semestre in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»

18.7

[Paroli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è modificato in due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.»

18.8

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è modificato in due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.»

18.9

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";

b) all'articolo 9-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova trasmette al Commissario di cui all'articolo 1, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spese di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

18.10

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, anche nella forma della locazione con patto di futura vendita ovvero con prelazione di acquisto, da destinare a sedi istituzionali centrali, previa valutazione di idoneità tecnica e di congruità economica dell'Agenzia del Demanio. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a un importo massimo di euro 8.500.000,00 annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

18.0.1

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, si intendono limitati ai soli servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata. Per la fornitura di energia a Rete ferroviaria italiana S.p.A. dalle reti di distribuzione di media e bassa tensione per usi diversi dalla trazione, continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.»

18.0.2

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

18.0.3

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024". »

18.0.4

[Paroli](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

18.0.5

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

18.0.6

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata;"».

18.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata".»

18.0.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell' Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata".»

18.0.9

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.»

18.0.10

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Realizzazione degli obiettivi PNRR in materia di sostegno alla produzione di biometano)

1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4. del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori delle spese ammissibili di cui al comma 1, lettera a) e della tariffa incentivante di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 3 del DM 15 settembre 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

18.0.11

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.»

18.0.12

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1

Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.13

[Pirovano](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.14

[Paroli](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.15

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, Componente 2, Intervento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.16

[Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.17

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR- M5 - C2 - I 3.1

Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.19

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis:

1. al primo periodo, le parole: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

2. al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

3. al quinto periodo le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

4. all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."

5. aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.";

b) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti: "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2024";

c) al comma 6-quinquies, secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".»

18.0.20

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Ulteriori misure urgenti per la realizzazione di investimenti e il rafforzamento delle professionalità

tecniche delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, anche in deroga all'art. 18, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, per un periodo di trentasei mesi, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa s'intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta e non è soggetta alle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dettate per i casi di cessazione del rapporto d'impiego. I soggetti privati che si avvalgano della prestazione lavorativa o professionale del dipendente collocato in aspettativa e che siano stati destinatari dell'attività autoritativa o negoziale dell'amministrazione di appartenenza nei tre anni antecedenti il periodo dell'aspettativa, sono tenuti alla previa adozione di modelli di compliance idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal presente comma. In mancanza, la sanzione della nullità si applica nei casi in cui l'attività autoritativa o negoziale dell'ente sia stata influenzata al livello decisionale dal concreto personale contribuito procedimentale del dipendente. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e può chiedere di rientrare in servizio entro e non oltre 18 mesi.

2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico, resesi disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti pubblici, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi con il personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa.

3. Le amministrazioni interessate alla procedura di reclutamento straordinario di cui al comma 1 avviano la procedura mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato. I soggetti selezionati in base al possesso dei requisiti e dei criteri specificati nell'avviso pubblico sono inseriti in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che procede allo scorrimento nei limiti delle disponibilità create dalle collocazioni in aspettativa.

4. Il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi dei precedenti commi è tenuto all'obbligo formativo della partecipazione ai corsi di formazione specialistica o avanzata accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

5. Il personale assunto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti può essere stabilizzato, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente per collocazione a riposo o per rinuncia del dipendente uscente alla reintegrazione in servizio. Ai fini della stabilizzazione il dipendente entrante deve aver assolto l'obbligo formativo di cui al comma 3 conseguendo, ove previste, la relativa abilitazione.

6. La copertura finanziaria è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici.»

18.0.21

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)

1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e

avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.

2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.

3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti devono essere organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponentziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.»

Art. 19

19.1

[Matera](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, dopo le parole: «piccoli comuni» inserire le seguenti: «fino a 3.000 abitanti».

Conseguentemente al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» inserire le seguenti: «fino a 3.000 abitanti».

19.2

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «18 milioni» fino a: «per l'anno 2025» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» aggiungere le seguenti: «per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché dei piccoli comuni delle aree interne e del Mezzogiorno»

b) al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

19.3

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».

19.4

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »

b) al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».

19.5

[Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,»*

19.6

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.7

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»*

2) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.9

[Matera](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «con provvedimento del Capo del Dipartimento» con le seguenti: «con decreto del Capo del Dipartimento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono concessi i finanziamenti».

19.10

[Matera](#)

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «allo scopo» inserire la seguente: «parzialmente».

19.11

[Paganella](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connesse al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

19.12

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In favore dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la progettazione ed esecuzione dei lavori di

ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede, a decorrere dell'anno 2024, con la progressiva eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015.»

19.14

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per i soli comuni rientranti nelle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, i termini di cui all'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono prorogati come segue:

- il termine di cui alla lettera a) è prorogato al 31 ottobre;
- il termine di cui alla lettera b) è prorogato al 30 novembre;
- il termine di cui alla lettera c) è prorogato al 31 marzo.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché proroga di termini dei contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile»

19.15

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo comma sono inseriti i seguenti: "per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti proponenti, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, possono richiedere al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario e alla Regione la determinazione in merito all'autorità competente. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dal proponente d'intesa con la Regione."»

19.16

[Nave](#)

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturno di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del

bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

19.17

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9-bis. L'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-ter.».

19.0.1

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".».

19.0.2

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

19.0.3

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.».

Art. 20

20.1

[Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

20.2

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Sopprime l'articolo.

20.3

[Basso](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « del settore autotrasporto merci» *con le seguenti:* « delle attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « operanti nel settore dell'autotrasporto merci» *con le seguenti:* « che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse»;

c) *alla rubrica, sostituire la parola:* « autotrasporto» *con le seguenti:* « trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse».

20.4

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «del settore dell'autotrasporto merci» *con le seguenti:* «delle attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «operanti nel settore dell'autotrasporto merci» *con le seguenti:* «che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse»;

c) *alla rubrica, sostituire la parola:* «autotrasporto» *con le seguenti:* «trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse».

20.5

[Lombardo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci» *inserire le seguenti:* «e del settore ferroviario del trasporto merci»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci» *inserire le seguenti:* «e del trasporto ferroviario delle merci».

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e trasporto ferroviario merci».

20.6

[De Poli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci» *inserire le seguenti:* «e del settore ferroviario del trasporto merci»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci» *inserire le seguenti:* «e del trasporto ferroviario delle merci»;

c) *nella rubrica, dopo le parole:* «in materia di autotrasporto» *aggiungere le seguenti:* «e trasporto ferroviario merci».

20.7

[Nicita](#)

Sopprimere il comma 2.

20.8

[Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso» *con le seguenti:* «non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci».

20.9

[Paroli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.»

20.10

Fregolent

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-*bis* del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009».

20.11

Di Girolamo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-*bis* del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 il comma secondo è soppresso; sostituire il quarto comma con il seguente:

"Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di

riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".»

20.12

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

20.13

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.».

20.14

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il secondo comma è soppresso;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.».

20.15

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non sono altresì tenute al versamento del contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le imprese del settore portuale titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quelle titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e le imprese concessionarie di beni demaniali marittimi ricompresi in ambiti portuali che gestiscono stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri. Agli oneri derivanti da presente comma, pari a 2,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.16

[Matera](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, il secondo periodo è soppresso.»

20.0.1

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di caro carburanti)

1. Al fine di tutelare i consumatori, garantire la stabilità dei prezzi e ridurre l'impatto degli aumenti dei medesimi, le accise e le aliquote IVA sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, sono rideterminate in diminuzione con cadenza almeno trimestrale al verificarsi, in corso d'anno, dell'aumento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in maniera tale da garantire, per i relativi prodotti, un gettito complessivo annuale pari e non superiore a quanto stabilito con l'ultimo bilancio di previsione dello Stato approvato.»

20.0.2

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;

b) al comma 7-bis, le parole: "dei prezzi medi di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato";

c) il comma 7-ter è abrogato.»

Art. 21

21.1

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «a far data dal 1° gennaio 2018» *con le seguenti:* «a far data dal 1° gennaio 2017»;

2) *dopo le parole:* «decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,» *inserire le seguenti:* «esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.».

21.2

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «a far data dal 1° gennaio 2018» *con le seguenti:* «a far data dal 1° gennaio 2017»;

2) *dopo le parole:* «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» *inserire le seguenti:* «esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.».

21.3

[Biancofiore](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «a far data dal 1° gennaio 2018» *con le seguenti:* «a far data dal 1° gennaio 2017»;

b) *al comma 1 dopo le parole:* «decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,» *inserire le seguenti:* «esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,»;

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.».

21.4

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «a far data dal 1° gennaio 2018» *con le seguenti:* «a far data dal 1° gennaio 2017» *e dopo le parole:* «decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,» *inserire le seguenti:* «esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.».

21.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «dal 1° gennaio 2018» *con le seguenti:*

«dal 1° gennaio 2017»;

2) *dopo le parole:* «decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,» *inserire le seguenti:* «esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.»

21.6

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 200 milioni»

Conseguentemente:

1) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « L'anticipazione» aggiungere le seguenti: « di cui al comma 1»;

b) dopo le parole: « con decreto annuale del Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: « da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno»;

c) sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 200 milioni»

2) al comma 5, sostituire le parole: « 20 euro» con le seguenti: « 40 euro»

21.7

[Nicita](#), [Basso](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: « 5-bis. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo una tantum di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

5-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-bis, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR.

5-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.8

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti: «5-bis. Ai Comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni legislative previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.».

21.9

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 256 del Testo Unico

degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma: "12-bis. Il Ministero dell'Interno, riconosciuta la esistenza di contributi dallo stesso assegnati all'ente locale dissestato e non inseriti nel rendiconto di cui al comma 11, potrà procedere, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, attraverso il servizio di tesoreria comunale presso cui il contributo è giacente, all'accredito in favore dell'ente locale delle medesime risorse, al fine di destinarli esclusivamente al soddisfacimento di debiti censiti nella massa passiva e non ancora liquidati."».

21.10

[Pirovano](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis: All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." »

21.11

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023"».

21.12

[Paroli](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.13

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» *aggiungere le seguenti:* «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.14

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» *aggiungere le seguenti:* «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» *aggiungere le seguenti:* «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.16

[Fregolent](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» *aggiungere le seguenti:* «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.17

[Nicita](#), [Basso](#)

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:« 2 milioni di euro» *con le seguenti:*« 5 milioni di euro».

21.18

[Sigismondi, Pogliese](#)

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente, un'anticipazione fino all'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al pagamento dei debiti censiti nel medesimo piano.

6-ter. Alle province che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente, un'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al pagamento dei debiti censiti nel medesimo piano.

6-quater. L'anticipazione è ripartita, nei limiti dei debiti censiti, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di adozione del piano di riequilibrio, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente, che provvede al pagamento dei debiti censiti, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

6-quinquies. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore Generale del Tesoro da emanare e pubblica sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6-sexies. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno.»

21.19

[Minasi, Potenti, Germanà, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

21.20

[Pirovano, Minasi, Potenti, Germanà, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis: All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»

21.0.1

[Croatti, Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla

delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il mero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione del contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di

euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

21.0.2

[Lombardo, Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione,

per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

21.0.3

[Di Girolamo, Naturale](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 1.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro

dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.4

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

21.0.5

[Sigismondi, Pogliese](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 21-bis.**

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di

personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.».

21.0.6

[Pirovano](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 1.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse.

Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.».

21.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero

dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune e con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico».

21.0.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana, nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento,

nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo

25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.».

21.0.9

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.».

21.0.10

[Sigismondi, Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.».

21.0.11

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano

triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.».

21.0.12

Fregolent

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.».

21.0.13

Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis .

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.».

21.0.14

Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in

esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.».

21.0.15

[De Carlo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni capoluogo di provincia che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nell'anno 2013, approvato dalla Corte dei conti, con durata all'anno 2022 e che non hanno coperto nel suddetto termine l'intero obiettivo di riequilibrio, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 2 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

21.0.16

[De Carlo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente entro l'esercizio corrispondente all'ultimo anno di durata del piano di riequilibrio finanziario, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nell'ultimo bilancio approvato per il fondo crediti di dubbia esigibilità al

netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di ultimo rendiconto, determinato nel rispetto dei principi contabili, in non più di dieci annualità, a decorrere dal secondo esercizio successivo allo scadere del piano di riequilibrio finanziario, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di ripiano devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 120 giorni dall'approvazione del rendiconto.

3. Per gli enti locali che fanno ricorso alla misura di cui sopra, e per tutta la durata del ripiano programmato, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dagli stessi adottato si considera comunque concluso.».

21.0.17

[De Carlo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente entro l'esercizio corrispondente all'ultimo anno di durata del piano di riequilibrio finanziario e derivante non solo dal mancato rispetto del piano di riequilibrio approvato, ma anche dalla non corretta quantificazione delle somme accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, nel termine massimo di dieci anni a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo allo scadere del piano di riequilibrio finanziario, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di ripiano devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 120 giorni dall'approvazione del rendiconto.

3. Per gli enti locali che fanno ricorso alla misura di cui sopra, e per tutta la durata del ripiano programmato, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dagli stessi adottato si considera comunque concluso.».

21.0.18

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ulteriori disposizioni di snellimento delle procedure per la realizzazione di investimenti da parte degli enti locali)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Previa deliberazione della Giunta comunale, il comune risponde entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura.";

b) al comma 48, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.";

c) al comma 49-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione

così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.";

2) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze."

21.0.19

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

21.0.20

[Sigismondi, Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»

21.0.21

[Sigismondi, Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".

21.0.22

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle

seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

21.0.23

[Pirovano](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

21.0.24

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativo all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

21.0.25

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 51 comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo non si applica. Per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato."»

21.0.26

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

21.0.27

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»).

21.0.28

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»

Art. 22

22.1

[Lisei](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza.».

22.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», con le seguenti: «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza.».

22.3

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza.»

22.4

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza.»

22.5

[Trevisi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.».

22.6

[Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;*

b) *al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni.».*

22.7

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;*

b) *al secondo periodo aggiungere in fine il seguente: «La medesima legge attribuisce altresì le*

risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni»

22.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

2) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.9

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni».

22.10

[Fregolent](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da parte della Regione,» *sopprimere le seguenti:* «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni» *ed, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.11

[Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni»

22.12

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«I-bis. All'articolo 178-ter, comma 6, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "del presente articolo" aggiungere le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

I-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: "Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali"».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole "Conferimento di funzioni", con la parola "Misure"»

22.13

[Ambrogio](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«I-bis. All'articolo 178-ter, comma 6, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole "del presente articolo" aggiungere le seguenti "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per

le diverse filiere".

I-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-*bis*, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: "Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

22.14

[Parrini](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Si definiscono pertinenze idrauliche il fiume a tutti gli effetti, ovvero per una fascia di 10 metri dal piede esterno dell'argine se arginato ovvero 10 metri della sommità arginale se non arginato, sia in destra che in sinistra idraulica"».

22.15

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale ex SLOI ed ex Carbochimica e" sono abrogate;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree"».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti in materia di bonifiche e rifiuti».

22.16

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, lettera q), capoverso "Art. 16-*ter*" del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera c), le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029";

- alla lettera c-*bis*), le parole: "1 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2030"».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti in materia di bonifiche e rifiuti».

22.17

[Stefani](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la qualità delle acque dei laghi naturali e artificiali, gli enti locali possono provvedere allo sfalcio e rimozione delle alghe infestanti dall'interno del bacino idrico, durante tutto il periodo dell'anno ad eccezione del periodo di deposizione delle uova della fauna ittica e anfibia. Le attività di cui al presente comma sono considerate attività di manutenzione ordinaria del lago.»

Art. 23

23.1

[Damiani](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore delle utenze individuate ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."».

23.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:* «0a) all'articolo 7 è abrogato il comma 12»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis.», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

23.3

[Paroli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato»;

b) *alla lettera b), capoverso «6-bis.», dopo le parole:* «dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.», *aggiungere il seguente periodo:*

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.4

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato».

23.5

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:«0a) all'articolo 20-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa

direttamente o indirettamente controllate."»

23.6

[Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e della digitalizzazione» inserire le seguenti: «per il Corpo della guardia di finanza».

23.7

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.» e, al secondo periodo, sostituire le parole «Le risorse di cui al primo periodo sono» con le seguenti «L'incremento delle risorse pari a 149,65 milioni di euro di cui al primo periodo è».

23.8

[Matera](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «corrispondente utilizzo delle risorse» inserire le seguenti: «destinate alle finalità».

23.9

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.10

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.11

[Di Girolamo](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo:

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.13

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.», aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10.».

23.14

[Di Girolamo](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 12 è abrogato»

23.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è abrogato il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

23.16

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis):

« b-bis) all'articolo 7, il comma 12 è soppresso;».

23.17

[Di Girolamo](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 20-novies, al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo paria 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56" .».

23.18

[Paroli](#)

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-bis:

"Articolo 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal

fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."»

23.19

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#),

Zampa, Giacobbe

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-bis:

"Art. 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

23.20

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

"Articolo 21-*bis*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a

ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

23.21

[Croatti](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-bis) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "509.138.598 euro per l'anno 2023";

2) è aggiunta in fine la seguente: "e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN	BELLARIA- IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale

23.22

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-bis) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "510.138.598 euro per l'anno 2023";

2) è aggiunta in fine la seguente: "e-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b-ter) all'Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

PG ASSISI Tutto il territorio comunale
PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale
PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale
PG VALTOPINA Tutto il territorio comunale."

23.23

[Romeo](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026, destinato agli interventi di bonifica, ricostruzione e messa in sicurezza dei comuni situati nei territori colpiti dagli eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1-bis, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti dai comuni colpiti predetti eventi alluvionali.

1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-bis, le Regioni possono anticipare le somme previste a carico del Fondo di cui al medesimo comma.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14-quinquies, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

23.24

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 nei territori della regione Sardegna, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al Presidente della Regione Sardegna, nominato commissario straordinario, che provvede alla realizzazione degli interventi.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.25

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di potenziare le attività intese a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico nonché a tutelare la qualità delle acque, anche in considerazione degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio a partire dal 1° maggio 2023, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2023 a favore dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.26

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire e ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio, nelle Regioni più esposte agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, i termini per la realizzazione e rendicontazione delle spese relative agli interventi finanziati nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale della Regione, in esecuzione dei bandi per investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche -prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo, sono differiti al 30 giugno 2024».

23.27

[Romeo](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per l'attuazione delle prime misure urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, in relazione alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, le Regioni possono anticipare l'erogazione delle somme previste a carico del Fondo per le emergenze nazionali ed eventuali ulteriori risorse stanziata a seguito della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi.»

23.28

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3 novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.29

[Murelli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.».

23.30

[Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.»

23.31

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi

costi.»

23.32

[Lombardo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.»

23.33

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.»

23.0.1

[Romeo](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure a sostegno dei Parchi Naturali Regionali)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla ripresa economica dei territori, con particolare attenzione al ruolo strategico dei Parchi Naturali Regionali nel promuovere e garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per i Parchi Regionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo è di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2024-2026, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al finanziamento delle attività e misure previste dal successivo comma 4.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva con proprio decreto il Piano di riparto del fondo destinato ai Parchi Regionali, definito sulla base del numero effettivo dei Parchi Regionali beneficiari.

4. Le risorse del Piano di riparto di cui al precedente comma, in base alle disponibilità finanziarie, sono intese a:

a) definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti intesi alla mitigazione del rischio idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali alluvionali e siccitosi, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e infrastrutture anche per garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di handicap;

b) realizzare le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dal *Green Deal* Europeo e dalle nuove Strategie Europee per la Biodiversità e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2024-2026, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo per i Parchi Regionali, di cui al

presente articolo, nei trienni successivi al primo, viene definita con legge di bilancio.»

23.0.2

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale e all'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici di cui all'art. 63 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operanti nei distretti idrografici di cui all'articolo 64 comma 1, lett. a), b) c), d), e) del medesimo decreto legislativo, sono autorizzate a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento delle vigenti dotazioni organiche nel limite delle unità eccedenti il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nei limiti di cui al successivo comma 3.

2. Per le medesime finalità, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale nei limiti delle dotazioni organiche approvate, attraverso selezioni riservate per titoli ed esame-colloquio in deroga agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 a coloro che abbiano ricoperto nell'ultimo triennio, all'interno delle medesime Autorità, incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia.

3. Alla copertura degli oneri necessari per il trattamento economico fondamentale e accessorio derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nei limiti di cui dall'articolo 1, comma 607-*bis* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 700 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

23.0.3

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime "*de minimis*", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.4

[Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.5

[Sironi](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1

maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.6

[Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

23.0.7

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

23.0.8

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)

1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

23.0.9

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022"».

23.0.10

[Di Girolamo, Naturale](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

23.0.11

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo"».

23.0.12

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione».

23.0.13

[Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23- bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.».

Art. 24

24.1

[Matera](#)

Al capo IV sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale».

24.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025." sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

4. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

5. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta, ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischio Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

7. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. Il comma 10-*quater*, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

9. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E -F24 ELIDE dell'Agenzia delle entrate."»

24.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024";

2) dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025.", sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

2. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel

pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all' articolo 119 del DL 34/2020, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31/12/2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

7. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 10-quater è sostituito dal seguente:

"10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell' 11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE."

24.4

[Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "*entro il 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024*".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

7. Il comma 10-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo

edilizio.".

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell' 11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE."»

24.5 (testo 2)

[Durnwalder](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025"»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è soppresso.

24.5

[Durnwalder](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «e l'ultimo periodo è soppresso. Al comma 3-*bis*, del medesimo articolo 119, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».*

24.6 (testo corretto)

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Trevisi](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis* ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

24.6

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Trevisi](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 119, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

24.7

[Di Girolamo, Trevisi, Nave](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

24.8

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

24.9

[De Poli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

24.10

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

24.11

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

24.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

24.13

[Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

24.14

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.».

24.15

Fina

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».

24.16

De Priamo, Sigismondi, Pogliese

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, hanno crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 1 giugno 2015.».

24.17

Fregolent

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024"».

24.18

Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

24.19

Paroli

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis: Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

24.0.1

[Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Suppressione della misura di cui all'articolo 26, comma 1 e successivi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. L'intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, di cui all'articolo 26, comma 1 e successivi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è soppresso a far data dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione di legge. Da tale data, con provvedimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul predetto intervento agevolativo. Le istanze presentate entro la data chiusura dello sportello sono finanziabili ad esito positivo delle risultanze istruttorie di ammissibilità, secondo le disposizioni normative applicabili.

2. Le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, eccedenti l'ammontare destinato al finanziamento delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui al medesimo articolo 26 e agli oneri vigenti di attuazione dell'intervento agevolativo, sono destinate, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al finanziamento dei progetti (c.d. progetti pilota), di cui all'articolo 28, comma 3, dello stesso decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e finanze.

3. Le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, eccedenti l'ammontare destinato al finanziamento delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui al medesimo articolo 26, ritornano nelle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sulle risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

24.0.2

[Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 24 bis.

(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, al comma 1, le parole: "è prorogato al 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2023".».

Art. 25

25.1

[Di Girolamo](#), [Turco](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei

crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

25.2

[Di Girolamo, Turco](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

25.3

[Losacco](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: « 3-bis. All'articolo 58, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti".»

25.4

[Paroli](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di limitare l'esercizio dell'azione revocatoria sulle cessioni dei crediti fiscali operate dal debitore insolvente, al comma 3 dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) le cessioni di crediti fiscali, a condizione che tali cessioni siano avvenute ad un prezzo non inferiore all'attualizzazione del valore del credito stesso, effettuata al tasso ufficiale di sconto maggiorato del doppio."».

25.0.1

[Aurora Florida, De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013,

SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).».

25.0.2

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la

data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: "1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)."

25.0.3

[Mirabelli](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 58, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti".»

25.0.4

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti in materia di cessione in blocco dei crediti)

1. All'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti."»

Art. 26

26.1

[Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Barbara Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Contributo di solidarietà calcolato sul reddito netto incrementale)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle grandi imprese.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2023, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

26.3

[Fregolent](#), [Enrico Borghi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano allo Stato un contributo straordinario di solidarietà.

2. Le banche di cui al comma 1 determinano la misura del contributo di solidarietà con apposita delibera del proprio organo amministrativo, sentita l'associazione bancaria italiana, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

b) ai commi 4 e 5, sostituire le parole «L'imposta straordinaria» con le seguenti: «Il contributo straordinario di solidarietà»;

c) al comma 6, sostituire le parole «dell'imposta straordinaria» con le seguenti: «del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente «Contributo straordinario di solidarietà delle banche».

26.4

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In dipendenza dell'eccezionale incremento dei tassi di interesse e del costo del credito registrato nell'anno 2023, si applica, esclusivamente per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»

26.5 (testo corretto)

[Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:*

a) *all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;*

b) *all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.»;*

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;*

e) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «per essere assegnate al finanziamento» fino a fine periodo, con le seguenti: «per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.»;*

2) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.»;*

3) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.».*

26.5

[Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: "L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:*

a) *all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per*

cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:* "4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* "per essere assegnate al finanziamento" *fino a fine periodo, con le seguenti:* "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di

26.6

[Paroli, Silvestro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «1° settembre 1993, n. 385» *aggiungere le seguenti:* «, con esclusione delle banche che hanno un attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 pari o inferiore a 30 miliardi di euro».

26.7

[Paroli, Silvestro](#)

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

«L'imposta di cui al primo periodo non si applica ai seguenti soggetti:

a) alle banche che destinano a riserva di utili almeno il 60 per cento dell'utile risultante dal bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 ed almeno il 60 per cento all'utile risultante dal bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024;

b) alle banche il cui attivo di bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 è inferiore a 15 miliardi di euro.».

26.8

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'ammontare del margine di interesse di cui al comma 2, lettere a) e b) è calcolato al netto dei profitti e delle perdite registrati nel conto economico degli anni di riferimento comunque collegate all'acquisto, al possesso e alla rivendita di titoli di Stato, compresi interessi, plusvalenze e minusvalenze.».

26.9

[Misiani](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta straordinaria non è comunque dovuta se l'importo della voce 40 lett. b) risultante dallo stato patrimoniale del bilancio relativo dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, eccede quello della medesima voce relativa al bilancio dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 per almeno il 20 per cento».

26.10

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «0,1 per cento del totale dell'attivo» con le seguenti: «0,18 per cento del totale dell'attivo ponderato»;*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'imposta straordinaria, versata nel termine di cui al comma 4, è considerata deducibile nei limiti del ventisette e mezzo per cento nelle seguenti modalità: per le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti all'esercizio finanziario corrente, in tre annualità; per le altre banche in sei quote annuali. Per entrambe le categorie di banche, la deducibilità è ripartita secondo quote annuali costanti e di pari importo a decorrere dall'esercizio 2025».*

26.11

[Paroli, Silvestro](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «0,1 per cento del totale dell'attivo» con le seguenti: «0,15 per cento del totale dell'attivo ponderato».

26.12

[Basso, Franceschelli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali e di credito cooperativo.».

26.13

[Basso, Franceschelli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva le maggiori entrate derivanti dall'incremento del margine di interesse di cui al comma 2».

26.14

[Basso, Franceschelli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni.».

26.15

[Paroli, Silvestro](#)

Al comma 5 sopprimere la parola: «non».

26.16

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, come definite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; il limite ivi indicato va riferito, ai soli fini della presente disposizione, all'attivo ponderato per il rischio».

26.17

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, come definite dalla circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.».

26.18

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, per tali definendosi, ai fini della presente disposizione, quelle il cui attivo è pari o inferiore al limite di cui all'articolo 29, comma 2-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

26.19

[Nicita, Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca](#)

Al comma 7, dopo le parole: «per essere assegnate al finanziamento delle misure» aggiungere le seguenti: «finalizzate a contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari, a potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e a sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti, nonché delle misure».

26.20

[Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole: «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», inserire le seguenti:», delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".*

b) *dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

«Art.26-bis.

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole

"non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui"».

26.21

[Maffoni](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», *inserire le seguenti:* «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

b) *dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui"».

26.22

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», *sono aggiunte le seguenti:* «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

b) *dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole

"non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui"».

26.23

Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», *inserire le seguenti:* «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

b) *dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui"».

26.24

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147» *inserire le seguenti:* «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n.244»;

b) *dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.";

7-ter. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 3, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30.000 euro annui".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in favore dell'acquisto della casa di abitazione»

26.25

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 7, dopo le parole: «27 dicembre 2013, n. 147,» aggiungere le seguenti: «la riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento».

26.26

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.».

26.27

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.»

26.28

[Nicita](#), [Misiani](#), [Basso](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

*«7-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al presente articolo, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria di cui al presente articolo, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.*

7-ter. Il Fondo di cui al comma 7-bis è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

7-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 7-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

7-quinquies. Il comitato di cui al comma 7-quater:

- a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 7-bis e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;
- b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;
- c) predisporre i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

7-sexies. Il Fondo di cui al comma *7-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

- a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;
- b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;
- c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie.

7-septies. Il Fondo di cui al comma *7-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.».

26.29

[Ancorotti](#), [Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«*7-bis*. Al comma 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti."»

26.30

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis*. All'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione".

26.0.1

[Paita](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei risparmiatori)

1. Al fine di garantire i risparmiatori e assicurare il pronto accesso ai servizi bancari su tutto il territorio nazionale, le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, adottano, anche di concerto tra loro, le misure idonee ad assicurare, secondo criteri di prossimità, la disponibilità di sportelli evoluti nei centri urbani ed extraurbani, in particolare garantendo i relativi servizi nei comuni fino a 5.000 abitanti, entro una distanza massima pari a 20 km».

26.0.2

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in materia di mutui ipotecari)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta la sospensione del versamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile che costituisce

abitazione principale.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste alle seguenti condizioni:

a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale e che abbia un valore economico non superiore a 100.000 euro;

b) che il debitore abbia un reddito non superiore ai 20.000 euro.

2. La sospensione prevista dal presente articolo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

- quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

26.0.3

[Gasparri](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "rich media", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

26.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "rich media", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così

come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

26.0.5

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

Art. 27

27.0.1

[Gelmetti](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Classamento e valorizzazione delle unità immobiliari delle fiere permanenti)

1. Le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e non suscettibili di autonoma utilizzazione, a partire dal 1° gennaio 2024 sono considerate ai fini del censimento in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie del gruppo E "immobili a destinazione particolare".

2. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 1 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i depositi merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.

3. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 1 tengono conto dei particolari vincoli urbanistici di cui sono destinatarie, nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.2

[Gelmetti](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le disposizioni e i principi fissati dal diritto europeo, così come precisati

anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e declinati dalla legge 18 aprile 2005, per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'art.4, comma 7. Per dette società non si applicano le disposizioni del presente decreto.".

2. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, primo periodo, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori"».

27.0.3

[Tubetti](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure di tutela degli operatori economici dal rincaro dei prezzi delle materie prime)

1. Con riferimento alle istanze presentate da parte degli operatori economici per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022 nonché dell'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è fatto d'obbligo alle stazioni appaltanti rientranti nei cosiddetti settori speciali di rispondere a tutte le istanze pervenute da parte degli operatori economici, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante accoglimento e/o motivato respingimento delle istanze presentate.

2. Nell'ipotesi di silenzio delle stazioni appaltanti, nei termini sopra indicati, l'istanza presentata da parte degli operatori economici sarà da intendersi come accolta con contestuale diritto da parte di quest'ultimi, ad ottenere l'importo indicato in istanza, da intendersi quale credito esigibile e non contestato. Nell'ipotesi di esplicito accoglimento dell'istanza presentata e/o di silenzio assenso all'istanza presentata, le stazioni appaltanti dovranno procedere con il pagamento degli importi indicati e non contestati entro e non oltre trenta giorni dell'accoglimento e/o dalla formazione del silenzio assenso.».

27.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, primo comma, dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica.";

b) all'articolo 70, primo comma, dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla banca entro sessanta giorni dal pagamento".

27.0.5

[Misiani](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla Banca entro sessanta giorni dal pagamento."».

27.0.6

[Claudio Borghi](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla Banca entro sessanta giorni dal pagamento."».

27.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150 si interpreta nel senso che non sono ripetibili gli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale percepiti dai giornalisti di cui al presente comma in buona fede, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve».

27.0.8

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.».

1.3.2.1.6. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 12 (pom.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(854\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 3.3 (testo 2), 11.2 (testo 2), 15.0.4 (già 15.3 (testo 2)), 20.7 (testo 2) e 27.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato, e che i relatori hanno inoltre presentato l'emendamento 19.0.500, pubblicato in allegato. In relazione a quest'ultimo propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a domani, giovedì 21 settembre, alle ore 10.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente [FAZZONE](#) dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 2.0.4, 3.54, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.0.1, 8.3, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 11.12, 11.13, 11.14, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 11.0.19, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.23, 11.0.24, 11.0.25, 11.0.26, 11.0.32, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.12, 12.0.15, 13.15, 13.20, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.2, 15.2, 17.14, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 19.13, 19.0.3, 20.0.1, 20.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.18, 21.0.25, 22.14, 22.16, 23.28, 23.0.12, 23.0.13, 25.3, 25.0.3, 25.0.4, 26.29, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.5, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7 e 27.0.8 e dispone una breve sospensione

della seduta per dar modo a tutti i senatori di avere piena contezza delle improponibilità, in vista dell'avvio della fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 13.40, riprende alle 13.55.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede alla Presidenza di rivalutare la dichiarazione di improponibilità resa con riferimento all'emendamento 2.0.4, che reca una misura specifica per la regione Sicilia che appare coerente con altre misure presenti all'interno del decreto-legge in esame.

Il presidente [FAZZONE](#) osserva che le valutazioni espresse dal senatore Nicita sono condivisibili e comunica che l'emendamento 2.0.4 deve dunque intendersi riammesso all'esame.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) chiede alla Presidenza di rivalutare l'improponibilità resa con riferimento all'emendamento 2.0.2.

Il presidente [FAZZONE](#) osserva che tutti gli emendamenti aventi ad oggetto la materia trattata dall'emendamento indicato dal senatore Nave sono stati dichiarati improponibili, in quanto ritenuti estranei al contenuto del provvedimento in esame, e che essi potrebbero probabilmente trovare una collocazione più idonea all'interno di altri vettori normativi.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) osserva preliminarmente che l'articolo 1 del decreto-legge non è valutato negativamente dal proprio Gruppo, che ha pertanto presentato emendamenti di natura squisitamente correttiva.

In particolare, per quanto attiene alla lettera a) dell'articolo, l'emendamento 1.2 prevede di considerare anche i territori geograficamente svantaggiati al fine di dare piena realizzazione al principio della continuità territoriale. Gli emendamenti 1.4 e 1.6, invece, si propongono, rispettivamente, di sopprimere la lettera c) ovvero, in alternativa, di modificarne il testo prevedendo quanto meno un adeguamento della percentuale di rialzo rispetto alla media dei prezzi dal 200 al 50 per cento, al fine di garantire l'effettività della tutela.

Da tenere in considerazione, inoltre, la proposta 1.3, che, qualora approvata, consentirebbe di meglio valutare la prossimità di raggiungimento del picco dei flussi al fine di far scattare l'applicazione delle tutele.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) pone in evidenza la proposta 1.1, che demanda ad un tavolo *ad hoc*, istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la concreta definizione di uno o più accordi tra il Governo e le compagnie operanti nel settore aereo al fine di calmierare - nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza - l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti. Il tavolo vedrebbe la partecipazione, oltre che dei rappresentanti dei Dicasteri competenti, anche di rappresentanti delle compagnie aeree e dei consumatori.

Si sofferma altresì sull'emendamento 1.9, che prevede l'emanazione di uno specifico piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri nei luoghi di destinazione qualora costretti ad atterrare in altre tratte, oltre che la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. L'emendamento, peraltro, non farebbe altro che concretizzare il contenuto di una specifica mozione recentemente approvata dal Senato, che aveva registrato la convergenza di tutte le forze politiche.

Pone infine l'accento sull'emendamento 1.10, che prevede, previo rifinanziamento del fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, la possibilità di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità tramite specifico decreto per definire i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuti dai cittadini residenti nelle isole, modulato per categorie di beneficiari.

La senatrice [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) dichiara di aggiungere la propria firma alle proposte 1.9 e 1.10, rimarcandone la bontà dei contenuti e ricordando di essere la prima firmataria della mozione approvata all'unanimità dal Senato sulle criticità nei collegamenti aerei con Catania e la Sicilia.

In particolare, osserva che l'emendamento 1.10 darebbe finalmente concreta attuazione al principio della continuità territoriale, uniformandosi a quanto già fatto relativamente all'aeroporto di Trieste e colmando, pertanto, un'ingiustificata disparità.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) pone l'accento sulle proposte emendative presentate dalla propria parte politica, volte innanzitutto a prevedere che le licenze taxi aggiuntive non siano cedibili a terzi, stante la loro natura temporanea.

Ulteriori proposte sopprimono opportunamente la previsione in base alla quale le licenze aggiuntive vengono rilasciate solo a chi ha già una licenza per esercitare il servizio taxi (previsione in aperto contrasto con i principi vigenti in materia di concorrenza), nonché il limite per il rilascio delle licenze aggiuntive (fissato al 20 per cento delle licenze già rilasciate e che inciderebbe negativamente sull'autonomia degli enti amministrativi che gestiscono il trasporto pubblico locale).

L'oratrice pone altresì l'accento su ulteriori emendamenti, a suo avviso di particolare importanza.

Accanto a quelli volti ad impedire la totale perdita di effetti del parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge, altri vengono incontro agli operatori consentendo, oltre all'acquisto di vetture in proprietà, anche la concessione in *leasing* o noleggi a lungo termine. Ulteriori proposte, poi, oltre a ricondurre nell'alveo della normativa vigente la disciplina dei bandi per l'emissione delle licenze straordinarie, prevedono che, nel caso in cui il taxista decida di sostituire l'auto, ciò avvenga nel rispetto dei principi già vigenti sulla rottamazione dei vecchi veicoli.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 7.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 7.1, che estende la prevista modifica della disciplina sui poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, anche alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione.

Considerata infatti la continua e preoccupante crescita del fenomeno delle concentrazioni nei porti italiani ed europei (sintomatico, con riguardo a quest'ultimo caso, il porto di Amburgo), appare quanto mai opportuno consentire allo Stato, qualora ne ricorrano i presupposti, di esercitare i poteri speciali previsti dalla normativa di riferimento, superando in tal modo l'attuale impossibilità di intervento diretto da parte del Ministero dei trasporti (recentemente denunciata dallo stesso vice ministro Rixi).

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) osserva che nonostante la *ratio* sottesa all'articolo sia condivisibile, l'ultimo periodo del comma 2 - prevedendo che gli interventi per la realizzazione di osservatori astronomici possano avvenire in deroga alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio - presenta dei profili di criticità: l'applicazione della disciplina del codice non recherebbe, infatti, alcun reale ostacolo alla realizzazione delle strutture.

L'emendamento 9.1 propone pertanto, coerentemente, la soppressione del periodo in questione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel richiamare le proprie considerazioni svolte nel corso della discussione generale, pone l'accento sulle proposte a sua firma volte a tutelare il settore della

viticoltura.

L'oratrice osserva inoltre che numerosi altri emendamenti riferiti all'articolo (come, ad esempio, quelli relativi alle zone umide), non appaiono attinenti all'oggetto del medesimo e dovrebbero, pertanto, essere dichiarati improponibili dalla Presidenza.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) invita le Commissioni riunite a valutare attentamente le proposte del Gruppo del Partito democratico relative al rifinanziamento dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpI). La misura risulta peraltro fortemente sollecitata dalle organizzazioni sindacali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si procede quindi all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 13.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) pone l'accento sugli emendamenti 13.6 e 13.7 (ai quali aveva aggiunto la propria firma nella seduta di ieri), volti a tutelare gli *habitat* delle specie animali e vegetali e ad impedire il consumo di suolo.

L'oratrice si sofferma anche sulle proposte 13.11 e 13.12, volte a concedere più tempo agli enti locali per esprimere i propri pareri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si procede pertanto all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 14.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) pone in particolare evidenza l'emendamento 14.4, soppressivo dei primi tre commi dell'articolo. Le disposizioni in questione, infatti, configurerebbero un'ingiustificata posizione di privilegio in capo alla società Stretto di Messina S.p.A., consentendo alla stessa di derogare ai normali metodi di reclutamento del personale e di pagare il predetto personale in misura superiore al tetto di 240.000 euro stabilito per legge.

Conclude ribadendo la forte contrarietà della propria parte politica sul contenuto delle disposizioni citate.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 16.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra l'emendamento 16.2, volto a confermare - attraverso un intervento soppressivo - l'obbligatorietà del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione ai progetti esecutivi di cui al capoverso "3-bis" del comma 1.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Si procede pertanto all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 17.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) pone in evidenza le proposte della propria parte politica relative alla proroga del *bonus* trasporti e all'incremento della dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 19.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) illustra l'emendamento 19.16, volto a finanziare l'avvio dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturmo di Capua. La struttura, infatti, costruita negli anni '50, risulta ad oggi inagibile per rischio di crollo, con gravi disagi per le comunità della zona.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 20.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra in particolare l'emendamento 20.2, volto a sopprimere l'articolo, alla luce delle considerazioni critiche espresse dalla stessa Autorità di regolazione dei trasporti nella memoria acquisita dalle Commissioni riunite.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) fa presente che il suo Gruppo ha presentato sia un emendamento soppressivo, sia uno che, invece, estende l'ambito di applicazione della norma, ma la cosa, che potrebbe a prima vista apparire contraddittoria, non deve sorprendere. Il Partito democratico ritiene infatti sbagliato intervenire in maniera estemporanea sulle funzioni di un'Autorità amministrativa indipendente tramite un decreto-legge "omnibus". Qualora però il Governo ritenesse di andare avanti con la misura, apparirebbe equo estenderla a tutte le attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci.

I restanti emendamenti all'articolo 20 si danno per illustrati, così come - in assenza di richiesta di intervento - le proposte emendative presentate agli articoli 21 e 22.

In sede di articolo 23, la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) fa presente che le proposte emendative del suo Gruppo recepiscono istanze espresse dall'Unione delle province italiane con lo scopo di evitare i disagi per le popolazioni colpite dall'alluvione. A riguardo, segnala la possibilità di utilizzare le economie di spesa per concedere ammortizzatori sociali.

Si associa il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), firmatario di analoghe proposte, tra cui in particolare gli emendamenti 23.12 e 23.15.

[I restanti emendamenti all'articolo 23 si danno per illustrati.](#)

In sede di articolo 24, il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) prende la parola sugli emendamenti del suo Gruppo, quali il 24.2, 24.3 e 24.12, svolgendo alcune considerazioni di carattere generale sul *Superbonus* 110 per cento. In proposito, paventa il rischio di penalizzare intere categorie, a fronte di cantieri ormai fermi con grave pregiudizio per le imprese. Ciò presta peraltro il fianco, a suo avviso, al rischio di infiltrazioni mafiose e di fallimento. Considerati i risultati del *Superbonus*, sollecita l'Esecutivo a sbloccare anche la questione dei crediti incagliati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra le proposte 24.6 e 24.7, invocando a sua volta la proroga di almeno sei mesi per completare i lavori iniziati e lo sblocco dei crediti incagliati. Sottolinea che mentre l'emendamento 24.6 ha una portata generale, l'emendamento 24.7 concerne in particolare gli Istituti autonomi case popolari (IACP).

I restanti emendamenti all'articolo 24 si danno per illustrati.

In sede di articolo 25 prende brevemente la parola il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) per illustrare l'emendamento 25.0.1 sulla cessione dei crediti di imposta pregressi.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dà conto degli emendamenti 25.1 e 25.2, sempre riferiti all'esigenza di consentire la circolazione dei crediti incagliati.

I restanti emendamenti all'articolo 25 si danno per illustrati.

In sede di articolo 26, la senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra la proposta 26.24 sul tema dei mutui per la prima casa.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) premette che l'articolo 26 non corrisponde alle attese. Illustrando l'emendamento 26.5 (testo corretto), riepiloga indi le modifiche che andrebbero apportate alla disposizione, ferma restando l'indeducibilità dell'imposta, che ritiene invece condivisibile.

I restanti emendamenti all'articolo 26 si danno per illustrati, così come - in assenza di richiesta di intervento - le proposte all'articolo 27 e gli ordini del giorno.

Essendosi conclusa la fase dell'illustrazione, il presidente [FAZZONE](#) propone di sconvocare le sedute già previste per oggi alle ore 18, nonché per domani alle ore 9 e alle ore 12. Propone inoltre che - ove nei prossimi giorni dovessero pervenire emendamenti del Governo o dei relatori - la Presidenza delle Commissioni riunite si intenda autorizzata fin d'ora a trasmettere gli emendamenti suddetti a tutti i componenti delle Commissioni, fissando un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, tenendo conto che le votazioni avranno luogo nelle sedute che verranno convocate per la giornata di martedì prossimo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI E DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate oggi, mercoledì 20 settembre, alle ore 18, nonché domani, giovedì 21 settembre, alle ore 9 e alle ore 12, non avranno più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [854](#)

Art. 3

3.3 (testo 2)

[Nicita](#), [Martella](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Nelle more della ricognizione» con le seguenti: «All'esito della ricognizione»;

b) sostituire le parole da: «i comuni» fino a: «dalla medesima legge n. 21 del 1992» con le seguenti: «i comuni possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

Art. 11

11.2 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «agli interventi di cui ai commi 1 e 2.» aggiungere le seguenti: «Per i medesimi interventi è autorizzata la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

d) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023».

Art. 15

15.0.4 [già em. 15.3 (testo 2)]

[Biancofiore, De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1. L'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime, di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applica ai relitti sottratti all'uso del mare, a fini privati e/o domestici, senza scopo di lucro e senza alcuna attività di carattere commerciale ivi insediata e si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime, annualmente aggiornate, ai sensi della precedente normativa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.»

Art. 19

19.0.500

I Relatori

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte)

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della Società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 20

20.7 (testo 2)

[Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dalle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è soppresso.».

Art. 27

27.0.2 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Restano ferme le norme e i principi già vigenti relativi alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'art.4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che esercitano attività commerciali ed industriali in un mercato concorrenziale, per i quali si conferma la speciale disciplina del settore, conformemente ai principi fissati dal diritto europeo, così come precisati anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e declinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62. Per dette società le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si applicano limitatamente alle norme previste per le società a mera partecipazione pubblica non di controllo.

2. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, primo periodo, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori".».

1.3.2.1.7. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 13 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

13^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(854\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che i Relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1 e l'emendamento 28.500, che recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, entrambi pubblicati in allegato. All'emendamento 19.0.500 dei Relatori è stato presentato un solo subemendamento, parimenti pubblicato in allegato.

Il Governo ha presentato gli emendamenti 1.1000, 23.1000 e 26.1000, in relazione ai quali sono stati presentati nel complesso 48 subemendamenti, tutti pubblicati in allegato.

Sono stati altresì presentati gli emendamenti 4.0.7 (testo 2), 4.0.8 (testo 2), 4.0.9 (testo 2), 10.14 (testo 2), 15.5 (testo 2), 15.0.4 (testo 2) (già em. 15.3 testo 2), 23.1000/13 (testo 2), 27.0.5 (testo 2), 27.0.5 (testo 3), pubblicati in allegato.

Gli emendamenti 20.4, 3.12 e 3.14, 17.10, 5.4 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/854/7/8 e 9, G/854/8/8 e 9, G/854/9/8 e 9, G/854/10/8 e 9, pubblicati in allegato.

La senatrice Minasi ha aggiunto la firma all'emendamento 15.0.4 (testo 2).

Conformemente alle deliberazioni già adottate, dichiara improponibili l'emendamento 15.5 (testo 2), limitatamente ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, nonché gli emendamenti 27.0.5 (testo 2) e 27.0.5 (testo 3).

A seguito di un supplemento di istruttoria, l'emendamento 27.0.8 è invece riammesso all'esame.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede la rivalutazione degli emendamenti 11.0.27, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31, a firma di senatori della maggioranza, che sono stati, a suo avviso erroneamente, ammessi all'esame. Ritiene invece che essi siano estranei al provvedimento e domanda dunque le motivazioni dell'istruttoria compiuta dai Presidenti.

Il presidente [FAZZONE](#) afferma di aver ritenuto opportuno, anche alla luce del testo governativo, includere temi comunque affini con la complessità del provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti sul ruolo del Governo nell'istruttoria relativa alle improponibilità.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) prende quindi atto che anche la maggioranza ha riconosciuto il carattere *omnibus* del provvedimento e chiede di riammettere all'esame le proposte 25.0.4, 25.3 e 26.29.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) esprime perplessità sul metodo illustrato dal Presidente, lamentando peraltro che sia stata più volte rinviata la discussione sul provvedimento.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ribadisce a sua volta l'estraneità delle proposte 11.0.27, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31, le quali, trattando il tema della caccia, non sono a suo giudizio affini al provvedimento e rischiano anche di violare normative europee. Invoca dunque un atto di responsabilità dei firmatari degli emendamenti citati, tanto più che di tali proposte non si ravvisa l'urgenza.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ricorda a sua volta di aver contestato la proponibilità delle citate proposte emendative, totalmente estranee agli ambiti trattati dal provvedimento. Deplora dunque la forzatura compiuta.

Il presidente [FAZZONE](#) precisa anzitutto di aver verificato il provvedimento nella sua complessità, rispetto alle finalità sottese alle diverse disposizioni. Afferma poi che le richieste di riesame sarebbero dovute pervenire per tempo, onde poter consentire ai Presidenti un ulteriore approfondimento. Quanto agli emendamenti citati dalla senatrice Di Girolamo, fa presente che essi effettuano un intervento estemporaneo sul Testo unico della finanza. Ricorda peraltro che la decisione sulle improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Regolamento, spetta inappellabilmente al Presidente e non può pertanto aprirsi su di essa un dibattito.

Dopo una breve interlocuzione tra il senatore [NAVE](#) (M5S) in merito all'emendamento 19.16 e il presidente [FAZZONE](#), interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), affermando che gli emendamenti del Governo hanno di fatto stravolto il provvedimento. Nel sottolineare che sono in corso discussioni anche nella stessa maggioranza, come testimoniano alcuni passi indietro rispetto a proposte emendative presentate e in procinto di essere ritirate, evidenzia con disappunto come alcuni emendamenti del suo Gruppo, giudicati improponibili, siano stati poi di fatto inseriti in ulteriori provvedimenti governativi. A fronte di tale situazione, chiede pertanto che si proceda con l'esame di tutti gli emendamenti solo una volta acquisiti i pareri del Governo, reputando doveroso disporre del quadro d'insieme da parte dell'Esecutivo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) richiama nuovamente il carattere, a suo giudizio estraneo, delle proposte 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31, prendendo atto che non si possa aprire una discussione sulla decisione dei Presidenti. Sollecita quindi i firmatari affinché ritirino tali proposte, al fine di tutelare la salute, considerato in particolare che alcune di esse potrebbero incidere negativamente sulle contaminazioni da piombo.

Il presidente [FAZZONE](#) assicura al senatore Martella di aver sollecitato il Governo affinché si procedesse nel senso indicato. Comunica dunque che sono pervenuti i pareri, ad eccezione di alcune proposte emendative che potrebbero essere accantonate in attesa dell'orientamento del Ministero dell'economia.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), pur comprendendo il ruolo del Presidente e la complessità del momento, fa notare che ciò porterà inevitabilmente ad un esame frammentato, al contrario della propria richiesta. Occorre invece conoscere tutti i pareri del Governo proprio per comprendere l'atteggiamento generale sulle proposte emendative. Propone pertanto di iniziare l'illustrazione dei subemendamenti presentati, nell'attesa che si concluda l'istruttoria del Governo, tanto più che -

ribadisce - le proposte dell'Esecutivo hanno stravolto l'impostazione iniziale del decreto-legge. Procedere in senso contrario significherebbe, a suo giudizio, determinare una forzatura inaccettabile. Il presidente [FAZZONE](#) concorda che un rapporto più funzionale tra Governo e Parlamento consentirebbe di procedere in maniera ordinata. Garantisce comunque che l'Esecutivo è stato ripetutamente sollecitato in tal senso. Ritiene inoltre che si possa avviare l'esame, anche con le votazioni, degli articoli per i quali l'istruttoria può dirsi compiuta, tanto più che rientra nei poteri presidenziali, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, la facoltà di modificare l'ordine delle votazioni, ove necessario.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritiene che sussistano temi formali e sostanziali connessi ai due principali articoli del provvedimento, l'articolo 1 e l'articolo 26. In proposito, afferma che le modifiche apportate attraverso gli emendamenti governativi hanno di fatto annullato i requisiti di necessità e urgenza, tenuto conto che l'emendamento 1.1000 elimina il tetto ai prezzi, e dunque l'automatismo previsto inizialmente, e che l'emendamento 26.1000 consente alle banche di operare sulle riserve. Riallacciandosi a quanto affermato dal senatore Martella, reputa a sua volta essenziale conoscere l'opinione del Governo sui subemendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [FAZZONE](#) rammenta che gli emendamenti da 01.1 a 01.6 sono improponibili, mentre l'emendamento 01.7 sarà trattato all'articolo 26, unitamente alle proposte 24.0.2 e 26.30, in virtù della materia trattata.

Considerato che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 1, invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sui relativi subemendamenti. Con riferimento ai subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000, il vice ministro RIXI manifesta un parere contrario su tutte le proposte.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede le motivazioni del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro RIXI puntualizza che i subemendamenti sono difformi dall'impostazione dell'emendamento governativo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si dichiara perplesso dalle affermazioni del Vice Ministro, in quanto i subemendamenti recano delle specificazioni al testo governativo, tanto più che l'emendamento 1.1000 di fatto rinuncia a svolgere un controllo sui prezzi, delegando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Ciò testimonia l'assenza di politica industriale, tanto più che i poteri dell'AGCM sono già previsti a legislazione vigente.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara il voto contrario sul subemendamento 1.1000/1, ritenendo che il tavolo per la definizione di accordi tra Governo e compagnie aeree non possa essere sostitutivo delle procedure in atto.

Verificata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite respingono il subemendamento 1.1000/1.

Sul subemendamento 1.1000/2 il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che un intervento di politica industriale potrebbe essere realizzato con forme di sussidio o rimborso per soggetti in condizione di fragilità, nella prospettiva di compensare parte delle maggiorazioni dei costi.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/2 non è approvato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento 1.1000/3, reputa eccessivamente semplicistica la risposta del Vice Ministro, tanto più che alcuni subemendamenti non recano spese. Invoca quindi maggiore rispetto per il lavoro dei Gruppi di opposizione, invitando il rappresentante del Governo a entrare nel merito delle specifiche proposte.

Si associa il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) il quale, pur comprendendo le scelte politiche sottese alla chiusura del Governo rispetto alle proposte subemendative, ritiene che ciò mascheri tanto un pregiudizio quanto una scarsa attenzione al merito.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 1.1000/3, 1.1000/4 e 1.1000/5 sono respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sul subemendamento 1.1000/6 interviene il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), lamentando l'inefficacia delle politiche industriali del Governo, anche con riferimento al settore aeroportuale, e rilevando criticamente l'assenza di un'analisi sulle conseguenze delle misure previste.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/7 risultano respinti.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) chiede le motivazioni del parere contrario sulla proposta 1.1000/8.

Il VICE MINISTRO ribadisce le considerazioni già espresse.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) deplora il carattere tautologico delle risposte del Governo, che dimostrano a suo giudizio una contrarietà di principio al confronto. Reputa invece che il Governo debba argomentare le proprie decisioni per rispetto del Parlamento. Con riferimento al subemendamento 1.1000/8, fa presente che esso semplifica le procedure nel caso di prenotazioni effettuate avvalendosi di soggetti terzi. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) sottoscrive il subemendamento 1.1000/8, rilevando criticamente che le compagnie aeree utilizzano sistemi di riconoscimento facciale per meri scopi economici.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/8 non è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/9 interviene il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), sottolineando che nell'ordinamento è spesso previsto che le Autorità indipendenti acquisiscano reciprocamente i rispettivi pareri per i settori di competenza, come prevede la proposta a sua firma.

Il vice ministro RIXI fa presente che l'emendamento governativo 1.1000 è il frutto di una interlocuzione tanto con le Istituzioni europee quanto con l'AGCM; le eventuali modifiche vanificherebbero dunque l'impostazione degli accordi assunti.

Prende nuovamente la parola il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) per puntualizzare che il parere di un'Autorità indipendente è pienamente compatibile con la normativa europea e sarebbe pertanto apprezzato.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/9 non è approvato.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono i subemendamenti 1.1000/10 e 1.1000/11, previo intervento del senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS).

Con successive votazioni, le Commissioni riunite respingono altresì i subemendamenti 1.1000/12 e 1.1000/13, mentre approvano l'emendamento 1.1000, con conseguente preclusione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

In sede di articolo 2, il vice ministro RIXI manifesta parere contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4, proponendo l'accantonamento del 2.0.5.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 2.1, si sofferma sui problemi connessi all'insularità, ritenendo che le isole dovrebbero essere considerate come aeroporti a bassa densità. Pone altresì l'accento sull'esigenza di sostenere la domanda, attraverso apposite risorse, e di potenziare il collegamento tra le tratte.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4 sono respinti.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) rinnova la richiesta di disporre preventivamente dei pareri del Governo su tutte le proposte emendative, avendo appreso che sono in corso ulteriori interlocuzioni in vista di riformulazioni.

Il presidente [FAZZONE](#) invita a proseguire l'esame, precisando che l'emendamento 2.0.5 sarà accantonato unitamente alle proposte vertenti su identico tema, ossia gli emendamenti 3.0.1, 21.10, 21.0.19, 21.0.20, 23.0.9 e 23.0.10.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 13,40.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che sono state ritirate le proposte 26.3, 26.1000/1, 13.10 e 13.13 e che i senatori del Gruppo Lega delle due Commissioni hanno sottoscritto i seguenti emendamenti: 3.6, 3.10, 5.3, 5.0.4, 6.1, 7.2, 10.14, 10.16 testo 2, 10.0.4, 11.2 testo 2, 11.3, 11.5, 12.15, 12.0.11, 14.9, 15.1, 16.5, 17.1, 18.3, 18.7, 18.0.10, 19.1, 19.3, 19.9, 19.10, 20.8, 20.9, 20.14, 21.1, 21.8, 21.9, 21.18,

21.0.10, 21.0.16, 21.0.19, 21.0.24, 22.1, 22.2, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 23.1, 23.8, 24.1 e 24.0.1.

In sede di articolo 3, il vice ministro RIXI manifesta parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli identici emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8, sui quali dà lettura di una riformulazione, degli identici emendamenti 3.10 e 3.11, che chiede di accantonare, degli identici emendamenti 3.43 e 3.44, di cui chiede analogamente l'accantonamento, e dell'emendamento 3.0.1, già accantonato unitamente all'emendamento 2.0.5. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 3.25.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 3.10, identico al 3.11, e 3.43, identico al 3.44.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.1, 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.4 e 3.5.

Con riferimento alla riformulazione proposta dal Vice Ministro sull'emendamento 3.8, identico agli emendamenti 3.6 e 3.7, prende la parola la senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*), ritenendo che il richiamo alla eccezionalità dei flussi turistici rischi di essere generico, tanto più che vi sono eventi ricorrenti e non qualificabili come eccezionali.

Concorda il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), primo firmatario della proposta 3.6, reputando la riformulazione riduttiva.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli identici emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 3.9, 3.13 e 3.15 sono respinti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.26 e 3.52.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira le proposte 3.20, 3.27 e 3.51.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) sottoscrive gli emendamenti 3.25 e 3.46 e li ritira.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, gli identici 3.23 e 3.24, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 3.34, che risulta approvato dalle Commissioni riunite.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 3.35 e 3.36.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) chiede le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 3.37, che non contrasta con l'obiettivo dell'articolo, ma va a favore di una categoria professionale, istituendo il registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività di autista del trasporto pubblico non di linea.

Il vice ministro RIXI fa presente che, dall'istruttoria compiuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è già prevista una banca dati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), alla luce dei chiarimenti del Governo, ritira l'emendamento 3.37 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/854/14/8 e 9, pubblicato in allegato.

Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 3.38, 3.39, 3.40 e 3.41.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) chiede un supplemento di istruttoria sulla proposta 3.42, reputando necessario chiarire quali siano le condizioni per avvalersi delle seconde guide.

Su proposta del vice ministro RIXI, le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 3.42.

Posto ai voti, l'emendamento 3.45 è respinto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento 3.47, domandando altresì la frequenza delle riunioni delle apposite commissioni regionali.

Il vice ministro RIXI replica che dall'analisi degli emendamenti presentati si è ritenuta preferibile la stesura originaria.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.47, 3.48, 3.49, 3.50 e 3.53.

Il presidente [FAZZONE](#) fa presente che l'emendamento 3.0.2 è analogo alle proposte 19.0.2, 21.0.21, 21.0.22, 21.0.23 e 23.0.11 e sarà messo pertanto in votazione congiuntamente a tali proposte.

Alla luce di tale dichiarazione gli emendamenti 21.0.21, 21.0.22, 21.0.23 vengono ritirati dai rispettivi

proponenti.

All'esito di un'unica votazione, le proposte 3.0.2, 19.0.2 e 23.0.11 sono respinte dalle Commissioni riunite.

In sede di articolo 4, il vice ministro RIXI manifesta un avviso contrario sugli emendamenti da 4.1 a 4.5, domandando invece l'accantonamento delle identiche proposte 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6. Invita poi i proponenti a ritirare le proposte 4.0.7 (testo 2), 4.0.8 (testo 2), 4.0.9 (testo 2), 4.0.10 e 4.0.11, altrimenti il parere è contrario.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Accedendo all'invito del Vice Ministro, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.2 - trasformato nell'ordine del giorno G/854/12/8 e 9, pubblicato in allegato -, 4.5 - sottoscritto dal presidente [DE CARLO](#) (FdI) -, 4.0.7 (testo 2), 4.0.8 (testo 2) e 4.0.11.

Le Commissioni riunite convengono poi di accantonare gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) reputa inaccettabile la chiusura manifestata sull'emendamento 4.1, quanto meno per la parte che amplia il termine di riferimento della misura agli ulteriori eventi che hanno colpito le isole fino al 30 agosto 2023.

Il vice ministro RIXI specifica che l'emendamento 4.1 ha registrato un parere contrario del Dicastero del turismo e che esso amplia l'ambito di azione anche agli eventi atmosferici che hanno colpito la Liguria e la Lombardia.

Con successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.0.9 (testo 2) e 4.0.10.

In sede di articolo 5, il VICE MINISTRO si dichiara contrario all'emendamento 5.1, invitando poi a ritirare l'emendamento 5.2. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 5.3, sugli identici emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, nonché sulla proposta 5.0.4.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 5.2.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.1, prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), lamentando che più di una volta il ministro Urso abbia dapprima annunciato una serie di provvedimenti, per poi modificarli in buona parte. Dopo aver precisato che l'emendamento a sua firma stanziava risorse per la realizzazione di stabilimenti in Italia, destinati alla produzione di *chip*, sollecita l'Esecutivo a spiegare perché alcuni insediamenti produttivi siano andati persi, come più volte chiesto in atti di sindacato ispettivo. Paventa dunque il rischio che si perdano ulteriori occasioni per compiere scelte qualificanti in termini di politica industriale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Con successive votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 5.3, gli identici 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, nonché la proposta 5.0.4.

In sede di articolo 6, il VICE MINISTRO manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 6.1 che, con l'avviso conforme dei RELATORI, risulta approvato dalle Commissioni riunite.

In sede di articolo 7, il vice ministro RIXI manifesta un avviso contrario sull'emendamento 7.1 e favorevole sull'emendamento 7.2.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede di rivalutare il parere espresso sulla proposta 7.1 che estende la possibilità di esercitare i poteri speciali alle infrastrutture portuali.

Risponde il vice ministro RIXI, apprezzando la finalità dell'emendamento che potrebbe essere affrontato in un disegno più organico in materia portuale. Suggerisce dunque di ritirarlo per trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ritira l'emendamento 7.1, riservandosi di ripresentarlo sul disegno di legge in materia di concorrenza (A.S. n. 795), chiedendo un impegno del Governo a valutarlo in quella sede. Presenta quindi l'ordine del giorno G/854/13/8 e 9, pubblicato in allegato, che recepisce i contenuti del suddetto emendamento 7.1.

Posto ai voti, l'emendamento 7.2 è approvato.

In sede di articolo 8, il VICE MINISTRO manifesta parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2,

chiedendo di accantonare la proposta 8.4.

I RELATORI esprimono avviso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 8.4.

Con successive votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 8.1 e 8.2.

In sede di articolo 9, il VICE MINISTRO manifesta parere contrario sull'emendamento 9.1.

Concordano i RELATORI.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.1, deplorando che si deroghi continuamente dalla normativa vigente, senza ascoltare i territori.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

In sede di articolo 10, il vice ministro RIXI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 10.14 (testo 2), che chiede di accantonare, dell'emendamento 10.16, su cui il parere è favorevole, nonché delle proposte 10.0.4 e 10.0.5, di cui parimenti chiede l'accantonamento.

I RELATORI esprimono avviso conforme al Vice Ministro.

La senatrice [ZEDDA](#) (Fdl) aggiunge la propria firma agli emendamenti 10.14 (testo 2) e 10.16, sottoscritto anche dal presidente [DE CARLO](#) (Fdl).

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 10.14 (testo 2), 10.0.4 e 10.0.5.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) raccomanda l'approvazione delle proposte 10.2, 10.3 e 10.4, sottolineando che le misure di contrasto alla diffusione del granchio blu, contenute in un decreto assai variegato, non risultano a suo avviso sufficienti, considerando che alcune Regioni hanno chiesto lo stato di emergenza. Reputa perciò necessario incrementare le risorse e sostenere i lavoratori, tanto più che è stato accantonato l'emendamento 10.14 (testo 2), che ha a suo avviso una portata esigua rispetto alle esigenze del comparto.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdl) tiene a precisare che, alla luce di interlocuzioni avute dal Governo con le associazioni di categoria, le risorse previste dall'emendamento 10.14 (testo 2) risultano congrue, considerato che saranno poi ulteriormente stanziati altri 10 milioni di euro e saranno garantite agli acquacoltori le stesse prerogative degli agricoltori. Rivendica pertanto la prontezza dell'Esecutivo che ha agito in maniera condivisa con i soggetti coinvolti.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4 sono respinti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), raccomandando l'approvazione dell'emendamento 10.5, reputa che i fondi possano essere utilizzati in maniera diversa, non destinandoli esclusivamente allo smaltimento. Afferma infatti che le modalità di pesca a strascico del granchio blu rischiano di essere penalizzanti per il resto delle specie, mentre sarebbe preferibile un metodo di pesca selettiva, anche valutando le diverse fasi di crescita di tale fauna ittica. Invoca pertanto un intervento strutturale di contenimento che non danneggi l'ecosistema.

Posti distintamente in votazione gli emendamenti 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.15 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.16 risulta approvato.

Con successive votazioni, le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3.

In sede di articolo 11, il vice ministro RIXI si dichiara contrario all'11.1, chiedendo di accantonare l'emendamento 11.2 (testo 2). Esprime invece un avviso favorevole sulle proposte 11.3 e 11.5, invitando i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.4, 11.7 (identico a 11.8 e 11.9), 11.0.7 e 11.0.10 (identico a 11.0.11 e 11.0.12). Domanda altresì l'accantonamento degli emendamenti 11.0.22, 11.0.27 (identico a 11.0.28), 11.0.29 (identico a 11.0.30) e 11.0.31. Il parere è contrario sulle restanti proposte.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare le proposte 11.2 (testo 2), 11.0.22, 11.0.27 - sottoscritto anche dalla senatrice [ZEDDA](#) (Fdl)- 11.0.28, 11.0.29 - parimenti sottoscritto dalla senatrice [ZEDDA](#) (Fdl)- 11.0.30 e 11.0.31.

Gli emendamenti 11.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.7, 11.0.10 e 11.0.11 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) si domanda se le ragioni del parere contrario espresso dal Governo sulla proposta 11.1 siano motivate dal fatto che la locuzione "produzioni viticole" comprenda già l'uva da tavola oltre a quella da vino. Chiede dunque un approfondimento.

Dopo brevi interventi del senatore [PATUANELLI](#) (M5S) e del presidente [DE CARLO](#) (Fdl), le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 11.1.

Dopo che il presidente [DE CARLO](#) (Fdl) ha sottoscritto gli emendamenti 11.3 e 11.5, essi sono posti distintamente in votazione e approvati.

Con successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 11.6, 11.10, 11.11, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.12 e 11.0.13.

In sede di articolo 12, il VICE MINISTRO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 12.15, per il quale il parere favorevole è subordinato ad una riformulazione di cui dà lettura, 12.0.11, su cui il parere è favorevole, nonché 12.0.13 (identico a 12.0.14) e 12.0.16 (identico a 12.0.17), per i quali chiede l'accantonamento.

Concordano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 12.0.13 (identico a 12.0.14) e 12.0.16 (identico a 12.0.17).

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 12.11.

All'esito di successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 (identico a 12.5), 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12 (identico a 12.13) e 12.14.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdl) sottoscrive l'emendamento 12.15 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato) che risulta approvato dalle Commissioni riunite.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 12.16 e 12.17, mentre l'emendamento 12.0.11 risulta approvato.

In sede di articolo 13, il vice ministro RIXI manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative, nonché sui subemendamenti all'emendamento 13.0.1000, sul quale invece il parere è favorevole.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), manifesta un avviso conforme a quello del Vice Ministro, chiedendo tuttavia l'accantonamento delle proposte 13.2 e 13.16.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) chiede di accantonare anche l'emendamento 13.9, che tratta una materia analoga all'emendamento 13.16.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 13.2, 13.9 e 13.16 - sottoscritto anche dal senatore [BASSO](#) (PD-IDP).

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 13.1 e 13.3 sono respinti.

Gli emendamenti 13.4 e 13.5 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono le proposte 13.6 e 13.7.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.8, sottolineando la necessità di abbassare la soglia che consente di considerare i grandi programmi di investimento esteri, al fine di includere anche opere portuali strategiche.

Posto ai voti, l'emendamento 13.8 è respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) manifesta perplessità sul parere contrario espresso in relazione all'emendamento 13.11, in quanto occorre ampliare almeno a trenta giorni il tempo per consentire alle amministrazioni concertate di rendere i prescritti pareri.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 13.11, 13.12, 13.14, 13.17, 13.18 e 13.19.

Con riferimento al subemendamento 13.0.1000/1, il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) invita a specificare le ragioni della contrarietà, tenuto conto che non è possibile, a suo giudizio, operare ristrutturazioni senza assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità lavorativa.

Dopo che il VICE MINISTRO ha confermato il parere contrario, il subemendamento 13.0.1000/1 non è approvato.

Sul subemendamento 13.0.1000/2 il vice ministro RIXI replica alla richiesta di chiarimenti del

senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), precisando che l'emendamento 13.0.1000 - con cui si riproducono i contenuti del decreto-legge n. 118 - è stato concordato con i soggetti interessati e dunque ulteriori modifiche potranno, a suo giudizio, essere valutate solo in fase attuativa.

I senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e [PATUANELLI](#) (*M5S*) sottoscrivono il subemendamento 13.0.1000/2.

Per dichiarazione di voto sulla proposta 13.0.1000/2 prende la parola il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), ricordando che in attuazione del decreto-legge n. 118 è stato già adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'emendamento 13.0.1000 del Governo reca dunque un intervento di politica industriale, considerato il carattere strategico della rete. Al riguardo, reputa opportuno salvaguardarne il valore, non solo con riferimento ad un unico operatore, considerato il tema della riagggregazione successiva delle reti. Ribadisce dunque che le proposte subemendative erano finalizzate a qualificare meglio l'operazione intrapresa, anche per dare un segnale ai mercati. L'assenza di discussione sulla politica industriale rappresenta - a suo giudizio - motivo di preoccupazione, mentre sarebbe preferibile la costituzione di una società delle reti a principale controllo pubblico. Domanda dunque un maggiore approfondimento.

Si associa il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), considerato che è in gioco anche il destino dei lavoratori, a fronte di un'operazione più finanziaria che industriale. Dichiarando pertanto di sottoscrivere anche i subemendamenti 13.0.1000/3, 13.0.1000/4, 13.0.1000/5 e 13.0.1000/6.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) sottoscrive a sua volta le proposte 13.0.1000/3, 13.0.1000/4 e 13.0.1000/5.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) fa notare, con riferimento al subemendamento 13.0.1000/2, l'opportunità di prevedere quanto meno una relazione alle Camere quale requisito di trasparenza e garanzia.

Il vice ministro RIXI tiene a precisare che l'emendamento del Governo 13.0.1000 rappresenta uno strumento di carattere generale, peraltro di competenza del Dicastero delle imprese, cui riferirà le considerazioni sollevate.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rileva criticamente che l'emendamento 13.0.1000 ha come diretto destinatario la società TIM.

I senatori [BASSO](#) (*PD-IDP*) e [PATUANELLI](#) (*M5S*) propongono di accantonare il subemendamento 13.0.1000/2, in vista di una riformulazione che elimini l'ultimo inciso relativo al parere delle Commissioni riunite e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e mantenga fermo il principio della relazione illustrativa alle Camere.

Con l'assenso del VICE MINISTRO, le Commissioni riunite convengono di accantonare il subemendamento 13.0.1000/2.

Posti distintamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 13.0.1000/3, 13.0.1000/4, 13.0.1000/5 e 13.0.1000/6.

Il presidente [FAZZONE](#) dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 13.0.1000, cui si riferisce il subemendamento 13.0.1000/2, in precedenza accantonato.

In sede di articolo 14, il VICE MINISTRO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 14.8 - che propone di accantonare - e del 14.9, su cui il parere è favorevole.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare l'emendamento 14.8.

Gli identici emendamenti 14.1 e 14.2 sono posti congiuntamente in votazione e respinti, così come, in unica votazione, le identiche proposte 14.3 e 14.4.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono poi gli emendamenti 14.5, 14.6 e 14.7, mentre approvano l'emendamento 14.9, sottoscritto dal presidente [DE CARLO](#) (*FdI*).

In sede di articolo 15, il VICE MINISTRO manifesta parere favorevole sull'emendamento 15.1 e contrario sulle ulteriori proposte, ad eccezione degli emendamenti 15.5 (testo 2), per la parte non dichiarata improponibile, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3, che chiede di accantonare.

Concordano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 15.5 (testo 2), per la parte

ammissibile, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.4 e 15.0.4 (testo 2).

In sede di articolo 16, il vice ministro RIXI chiede di accantonare la proposta 16.4, esprimendo parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3. Sulla proposta 16.5 dà lettura di una riformulazione, cui è subordinato il parere favorevole.

Si associano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare l'emendamento 16.4.

Con distinte votazioni sono quindi respinti l'emendamento 16.1, nonché gli identici 16.2 e 16.3.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 16.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, recependo le indicazioni del Vice Ministro. L'emendamento viene posto ai voti e approvato.

In sede di articolo 17, il vice ministro RIXI manifesta un parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 17.1, 17.7, 17.8, 17.12 domandandone l'accantonamento.

Sull'emendamento 17.2 propone una riformulazione, cui è subordinato un parere favorevole.

Si associano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono dunque di accantonare gli emendamenti 17.1, 17.7, 17.8 - sottoscritto anche dai senatori [BASSO](#) (*PD-IDP*) e [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) -, 17.12.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) non concorda con la riformulazione proposta dal Governo in merito all'emendamento 17.2 e lo ritira.

Gli emendamenti 17.9, 17.11 e 17.13 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 17.3 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), l'emendamento 17.4 è respinto dalle Commissioni riunite, così come gli identici emendamenti 17.5 e 17.6.

In sede di articolo 18, il vice ministro RIXI manifesta parere contrario sugli emendamenti 18.1 e 18.6, e invita i firmatari a ritirare le proposte 18.4 e 18.5. Il parere è invece favorevole sulla proposta 18.3, previa riformulazione di cui dà lettura. Propone poi di accantonare gli emendamenti 18.2 e 18.0.1, vertenti su analoga materia, nonché gli identici 18.7 e 18.8, 18.9, 18.10 e 18.0.10.

I RELATORI esprimono un avviso concorde a quello del Vice Ministro.

Gli emendamenti 18.4, 18.5 e 18.7 vengono ritirati dal senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), che riformula l'emendamento 18.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

All'esito di distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 18.1 e approvano l'emendamento 18.3 (testo 2).

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.6, che mira a coinvolgere le Commissioni parlamentari nell'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare il controllo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 18.6 è respinto.

La seduta sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,10.

Il presidente [FAZZONE](#) avverte che proseguirà l'esame degli emendamenti a partire da quelli presentati all'articolo 19.

Il vice ministro RIXI domanda di accantonare l'emendamento 19.1, esprimendo poi un parere contrario sull'emendamento 19.2. Il parere è invece favorevole sugli identici emendamenti 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, previa riformulazione di cui dà lettura. Analogamente, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 19.9 e 19.10. In merito agli emendamenti 19.11 e 19.12, dà lettura di due distinte riformulazioni cui è subordinato il parere favorevole. Invita poi a ritirare gli emendamenti 19.14, 19.16 e 19.0.1. Il parere è parimenti favorevole sugli emendamenti 19.15, previa riformulazione, e 19.17.

Chiede infine di accantonare le proposte 19.0.500/1 e 19.0.500.

Concordano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 19.1, 19.0.500/1 e 19.0.500.

Posto ai voti, l'emendamento 19.2 è respinto.

I senatori [SIGISMONDI](#) (*FdI*), [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [BASSO](#) (*PD-IDP*),

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) e [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) riformulano rispettivamente le proposte 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7 e 19.8 in testi 2, di identico contenuto, pubblicati in allegato, che vengono posti congiuntamente in votazione e approvati.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, approvano altresì gli emendamenti 19.9 e 19.10, sottoscritti dal presidente [DE CARLO](#) (*FdI*).

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 19.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene approvato dalle Commissioni riunite.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula anche l'emendamento 19.12, in un testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo M5S delle due Commissioni, le senatrici [ZEDDA](#) (*FdI*) e [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) nonché i membri del Gruppo del Partito Democratico delle due Commissioni.

Posto ai voti, l'emendamento 19.12 (testo 2) è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

Gli emendamenti 19.14, 19.16 e 19.0.1 vengono ritirati dai rispettivi proponenti; l'emendamento 19.14 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/11/8 e 9, pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 19.16 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/15/8 e 9, pubblicato in allegato.

Dopo una breve interlocuzione tra la senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*), in merito alle procedure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sulle fonti rinnovabili, e il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), sui meccanismi derogatori previsti dal PNRR, il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 19.15 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene approvato dalle Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 19.17 è approvato.

In sede di articolo 20, il vice ministro RIXI manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 20.8, su cui si dichiara favorevole, nonché sugli emendamenti 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 e 20.14, che chiede di accantonare. Invita infine a ritirare le proposte 20.15 e 20.16.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al vice ministro.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare le proposte 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 e 20.14.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 20.1, pone una questione di carattere definitoria relativa all'Autorità per la regolazione dei trasporti.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 20.1 e 20.2 sono respinti.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 20.3, sottolineando che sarebbe stato più opportuno un approfondimento di carattere sistematico, evitando interventi frammentari, che creano a suo avviso un disallineamento tra settori economici operanti nello stesso ambito.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 20.3, 20.5 (identico a 20.6) e 20.7 (testo 2).

L'emendamento 20.8 è approvato dalle Commissioni riunite.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) e il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 20.15 e 20.16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il vice ministro RIXI si esprime in senso favorevole sugli identici emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5, mentre il parere favorevole sull'emendamento 21.9 è subordinato ad una riformulazione, di cui dà lettura. Manifesta un avviso favorevole anche sugli identici emendamenti 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13 e 21.0.14. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 21.8, 21.10, 21.18, 21.19, 21.0.15, 21.0.16, 21.0.17 e 21.0.19, 21.0.20, 21.0.24. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Il presidente [FAZZONE](#) rammenta che gli emendamenti 21.10, 21.0.19, 21.0.20, 23.0.9 e 23.0.10, unitamente alle proposte 2.0.5 e 3.0.1, sono già accantonati, in quanto vertenti su analoga materia.

Analogamente gli emendamenti 21.0.19 e 21.0.24 sono accantonati unitamente alle proposte 23.0.7 e

24.17, trattando temi simili. Fa presente altresì che gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 saranno trattati con gli emendamenti presentati all'articolo 23 per omogeneità di contenuto.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Gli emendamenti 21.8, 21.18, 21.0.15, 21.0.16 e 21.0.17 sono quindi accantonati dalle Commissioni riunite.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5 sono approvati.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 21.6 e 21.7.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 21.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalle Commissioni riunite.

Gli emendamenti 21.11, 21.12, 21.13 e 21.20 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 21.14, 21.15 e 21.16 sono respinti dalle Commissioni riunite, così come l'emendamento 21.17.

All'esito di un'unica votazione, gli emendamenti 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13 e 21.0.14 sono approvati dalle Commissioni riunite.

Gli identici emendamenti 21.0.26, 21.0.27 e 21.0.28 sono respinti dalle Commissioni riunite.

In sede di articolo 22, il vice ministro RIXI esprime parere favorevole sulle identiche proposte 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, domandando invece di accantonare gli emendamenti 22.5, 22.6 (identico a 22.7, 22.8, 22.9 e 22.10), 22.11, 22.12, 22.13 e 22.15, e di ritirare l'emendamento 22.17.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 22.5 - sottoscritto dalla senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) - 22.6 (identico a 22.7, 22.8, 22.9 e 22.10), 22.11, 22.12, 22.13 e 22.15.

Gli identici emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 22.17, che viene fatto proprio dalla senatrice [DI GIROLAMO](#) e respinto dalle Commissioni riunite.

In sede di articolo 23, il vice ministri RIXI chiede di accantonare gli emendamenti 23.1, 23.23, 23.0.1 e 23.0.2, manifestando parere favorevole sull'emendamento governativo 23.1000. Invita poi a ritirare le proposte 23.2, 23.3, 23.6, 23.9, 23.18, 23.24, 23.25, 23.26 e 23.27. Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti, nonché sui subemendamenti alla proposta 23.1000.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 23.1, 23.23, 23.0.1 e 23.0.2.

Il subemendamento 23.1000/1 nonché gli emendamenti 23.2, 23.3, 23.6 - sottoscritto dal senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) - 23.9, 23.18, 23.24, 23.25, 23.26 e 23.27 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il presidente [FAZZONE](#) avverte che il subemendamento 23.1000/2 sarà messo in votazione unitamente alle proposte 23.4, 23.14, 23.15 e 23.16, di analogo tenore.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Le proposte 23.1000/2, 23.4, 23.14, 23.15 e 23.16 sono poste in votazione e respinte.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 23.1000/3 prende la parola il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), sottolineando che alcune Regioni chiedono maggiore sostegno rispetto all'attività del Commissario. Si dichiara dunque perplesso per il parere contrario espresso dal Vice Ministro sui subemendamenti, considerato che gran parte di essi provengono dagli enti interessati. Sarebbe stato dunque necessario un intervento *ad hoc*, considerate le difficoltà di ripristinare la situazione precedente.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) rileva criticamente che i subemendamenti dell'opposizione non hanno ricevuto adeguata attenzione da parte dell'Esecutivo, benché non siano contrari all'impostazione dell'emendamento governativo.

All'esito di distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono i subemendamenti 23.1000/3, 23.1000/4, 23.1000/5 (votato congiuntamente all'emendamento 23.5), 23.1000/6, 23.1000/7, 23.1000/8 (identico al 23.1000/9), 23.1000/10 (votato congiuntamente all'emendamento 23.19), 23.1000/11 (votato congiuntamente all'emendamento 23.21) e 23.1000/12 (votato congiuntamente

all'emendamento 23.22).

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del subemendamento 23.1000/13 (testo 2), deplorando l'atteggiamento di chiusura del Governo nei confronti dei subemendamenti. Tiene peraltro a precisare che anche il territorio della Riviera del Brenta è stato colpito da eventi alluvionali, per fronteggiare i quali il subemendamento a sua firma tenta di dare un primo sostegno.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 23.1000/13 (testo 2) e 23.1000/14 sono respinti dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 23.1000 è approvato, con preclusione degli emendamenti 23.7, 23.8, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, nonché assorbimento degli emendamenti 23.17, 23.29, 23.30, 23.31, 23.32 e 23.33.

Gli emendamenti 21.0.1, 21.0.2 e 23.20, sostanzialmente identici, vengono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.8.

In sede di articolo 24, il vice ministro RIXI si dichiara favorevole al 24.1 e contrario a tutte le restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 24.17 e 24.0.1, che chiede di accantonare.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Dopo che il presidente [DE CARLO](#) (Fdl) ha sottoscritto l'emendamento 24.1, esso è posto ai voti e approvato.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.2, ritenendo che la tematica del *Superbonus* 110 per cento, considerata la sua complessità, avrebbe meritato un'attenzione particolare. Rammenta infatti che le imprese del settore rischiano il collasso e che occorre intervenire anche per evitare infiltrazioni malavitose. La chiusura del Governo è, a suo avviso, incomprensibile e rappresenta una decisione di politica liberista, anziché sociale, tipica del centrodestra.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) manifesta rammarico per la mancata convergenza su un tema su cui in passato sono state invece registrate sintonie tra le forze politiche. Lamenta inoltre il mancato richiamo alle entrate che il *Superbonus* ha garantito per l'intera filiera e si augura che possano essere date risposte, tanto alle famiglie quanto alle imprese.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ritiene che la presentazione da parte della maggioranza di emendamenti analoghi all'opposizione testimoni quanto il tema sia tutt'altro che risolto. Dopo aver menzionato la condizione in cui versano i condomini, si dichiara consapevole delle difficoltà di intervenire in maniera puntuale, rilevando criticamente che il problema è soltanto rinviato.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 (testo 2), 24.6 (testo corretto), 24.7 e 24.8.

Gli emendamenti 24.9, 24.10 e 24.13 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 24.11 e 24.12 sono respinti, così come l'emendamento 24.14.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18,10.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) segnala che in merito agli emendamenti 22.1 e identici, approvati dalle Commissioni riunite, il riferimento al principio dell'adeguatezza potrebbe non essere congruo se letto alla luce dell'articolo 114 della Costituzione. Fa presente peraltro che l'emendamento 22.5, che è stato accantonato, richiama invece l'articolo 118 della Costituzione.

Il presidente [FAZZONE](#) assicura che sarà compiuto un approfondimento.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) chiede se la contrarietà del Governo sulle proposte emendative all'articolo 24 sia anche il frutto di un confronto con l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Il VICE MINISTRO, dopo aver puntualizzato che le interlocuzioni con l'ANCE sono tutt'ora aperte, ma che non possono essere messe sullo stesso piano rispetto agli accordi assunti con le istituzioni europee su altre proposte emendative, rivendica la congruenza delle scelte dell'Esecutivo.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 24.15 interviene quindi il senatore [FINA](#) (PD-IDP), sottolineando che, pur essendo un'associazione di parte, l'ANCE rappresenta un settore con un indotto intrastatale. Precisa altresì che tutte le associazioni di categoria hanno esposto in varie sedi le difficoltà dovute ai crediti incagliati; lamenta pertanto che l'Esecutivo non abbia offerto alcuna soluzione, neanche in merito alle richieste di proroga. Tale disattenzione desta forte preoccupazione

per un intero settore economico.

Il vice ministro RIXI riconosce che l'ANCE è una parte vitale del sistema economico e nega la mancanza di attenzione da parte del Governo, tanto più che è in corso un approfondimento anzitutto per capire chi ha diritto a riscuotere i suddetti crediti.

Prende brevemente la parola il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) per sollecitare la proroga del *Superbonus* 110 per cento, quanto meno per i condomini.

Posto ai voti, l'emendamento 24.15 non è approvato.

Gli emendamenti 24.16 e 24.19 - trasformato nell'ordine del giorno G/854/20/8 e 9 - sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 24.18 è respinto.

In sede di articolo 25, il VICE MINISTRO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative. Si associano i RELATORI.

All'esito di successive votazioni, gli emendamenti 25.1 e 25.2 sono respinti, mentre l'emendamento 25.4 viene ritirato dal senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), che lo trasforma nell'ordine del giorno G/854/21/8 e 9, pubblicato in allegato.

Le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2 di identico tenore.

In sede di articolo 26, il vice ministro RIXI manifesta parere contrario su tutte le proposte emendative, nonché sui subemendamenti all'emendamento 26.1000, ad eccezione degli emendamenti 26.4, 26.6, 26.7, 26.8, 26.10, 26.11, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24 e 26.27 che invita a ritirare, analogamente alla proposta 26.0.3. Il parere è invece favorevole sull'emendamento governativo 26.1000.

I RELATORI esprimono avviso conforme al Vice Ministro.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), pur reputando corretto imporre una tassa a coloro i quali percepiscono extraprofiti, anche in altri settori produttivi, lamenta il passo indietro compiuto dal Governo attraverso l'emendamento 26.1000.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), rinnovando la richiesta di chiarire l'orientamento del Governo su tutto il provvedimento, a partire dai pareri sugli emendamenti accantonati, nel rispetto delle prerogative parlamentari.

Il presidente [FAZZONE](#) assicura che le Commissioni riceveranno adeguate informazioni circa l'istruttoria in corso sulle proposte accantonate.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) dichiara di aver voluto mantenere l'emendamento soppressivo 26.1, stigmatizzando a sua volta il cambiamento di indirizzo del Governo attraverso l'emendamento 26.1000. Ritiene invece preferibile introdurre una tassa di solidarietà sugli istituti di credito e rammenta la contrarietà, già a suo tempo manifestata dalla sua parte politica, su analoghe norme volute dal Governo Draghi. Invoca dunque adeguata tutela per la proprietà privata.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.5 (testo corretto).

Gli emendamenti 26.4, 26.6, 26.7, 26.8, 26.10, 26.11, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.20, 26.21, 26.22, 26.24, 26.27 e 26.0.3 vengono ritirati dai rispettivi proponenti. L'emendamento 26.24 viene trasformato nell'ordine del giorno G/854/19/8 e 9, l'emendamento 26.20 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/22/8 e 9, l'emendamento 26.22 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/23/8 e 9 e l'emendamento 26.27 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/24/8 e 9, tutti pubblicati in allegato. Con distinte votazioni, i subemendamenti 26.1000/2, 26.1000/3, 26.1000/4 e 26.1000/5 sono respinti dalle Commissioni riunite.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 26.1000/6, sottolineando l'esigenza di salvaguardare le piccole banche vicine al territorio, con particolare riferimento alle banche di credito cooperativo.

Il subemendamento 26.1000/6, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.12, è respinto.

Il subemendamento 26.1000/7, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.13, è respinto.

Il subemendamento 26.1000/8, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.14, è respinto.

Le Commissioni riunite respingono altresì i subemendamenti 26.1000/9 e gli identici subemendamenti 26.1000/10 e 26.1000/11.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 26.1000/12, ritenendo che esso sia in linea con l'emendamento governativo, per quanto attiene alla scelta alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria. Il subemendamento mira poi a costituire un apposito fondo per il contrasto al disagio abitativo e il sostegno alle famiglie, anche considerato il parere che la Banca centrale europea (BCE) ha espresso rispetto all'iniziale formulazione dell'articolo 26 del provvedimento in esame.

Il subemendamento 26.1000/12, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.28, è respinto.

All'esito di successive e separate votazioni, sono altresì respinti i subemendamenti 26.1000/13, 26.1000/14, 26.1000/15, 26.1000/16 e 26.1000/17 (posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.23).

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 26.1000/18, ribadendo che, a parere della Banca centrale europea, i Governi dovrebbero evitare di imporre prelievi straordinari sulle banche, in quanto ciò incide sulla capacità di fare riserve.

Posto ai voti, il subemendamento 26.1000/18 è respinto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 26.19, trasformandolo nell'ordine del giorno G/854/17/8 e 9, pubblicato in allegato, nonché il subemendamento 26.1000/19 e l'emendamento 26.25, trasformandoli nell'ordine del giorno G/854/18/8 e 9, anch'esso pubblicato in allegato.

Il subemendamento 26.1000/20, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.26, è respinto dalle Commissioni riunite, così come il subemendamento 26.1000/21.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 26.1000, con conseguente preclusione dell'emendamento 26.9, e respingono, con un'unica votazione, le identiche proposte 26.30, 24.0.2 e 01.7.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 26.0.4, sottolineando che esso è volto a tassare soggetti che utilizzano le reti al fine di sostenere le telefonie mobili.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.4 è respinto.

In sede di articolo 27, il vice ministro RIXI invita a ritirare gli emendamenti 27.0.1, 27.0.2 (testo 2) e 27.0.8.

I RELATORI si associano.

I senatori [SIGISMONDI](#) (*FdI*) e [Tilde MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 27.0.1, 27.0.2 (testo 2), nonché 27.0.8.

In sede di articolo 28, il presidente [FAZZONE](#) rammenta che i relatori hanno presentato l'emendamento 28.500 che recepisce le condizioni della Commissione bilancio sul testo.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 28.500 è posto ai voti e approvato.

Il presidente [FAZZONE](#) propone di proseguire l'esame degli emendamenti accantonati in una successiva seduta, da convocare alle ore 20.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [FAZZONE](#) avverte che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate alle ore 20 di oggi, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. [854](#) (conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici).

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 18,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [854](#)

G/854/7/8 e 9 (già em. 20.4)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

il tema dell'obbligo contributivo degli operatori del trasporto e della logistica delle merci e delle attività accessorie e connesse è stato oggetto di reiterati tentativi di esenzione in sede giurisdizionale, amministrativa e poi costituzionale, fin dall'istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);

la principale motivazione dei relativi ricorsi, promossi da tutte le categorie degli operatori nelle attività sopraindicate, è sempre stato quello che esse sono tutte già ampiamente "regolate" dalle Amministrazioni competenti, sia nel recepire e attuare discipline adottate dall'UE, sia nel determinare condizioni giuridiche, economiche, tecniche e organizzative degli operatori, sia nel monitorare, controllare e sanzionare la regolarità di svolgimento delle attività medesime;

l'articolo 20 del decreto-legge in esame introduce l'esclusione dalle competenze regolatorie dell'ART dell'autotrasporto merci, e quindi la soppressione del relativo obbligo contributivo degli operatori in tale settore, proprio con la motivazione che tali competenze rientrano nelle funzioni e nei compiti affidati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);

lo stesso MIT e altre Amministrazioni competenti svolgono funzioni e compiti simili (propri e/o di attuazione di discipline UE) in numerose altre attività principali, accessorie e connesse di trasporto, movimentazione logistica e spedizione delle merci ugualmente liberalizzate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'ART anche alle altre attività di trasporto e logistica delle merci, attività accessorie e ad esse connesse, operando anche per esse la soppressione del connesso obbligo contributivo dell'ART.

G/854/8/8 e 9 (già em. 3.12 e 3.14)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame, per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, reca modifiche alla disciplina delle licenze per i taxi, consentendo ai comuni di rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza;

sempre al fine di soddisfare il temporaneo e straordinario incremento della domanda, occorrerebbe introdurre disposizioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, al fine di:

a) consentire ai Comuni di rilasciare autorizzazioni NCC aggiuntive e temporanee a favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni, vincolandone il rilascio all'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti da parte dei vettori del comparto NCC;

b) eliminare l'obbligo limitativo della concorrenza e ultroneo di avere una sede operativa, oltre ad una rimessa, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o, in alternativa, prevedere, in caso di autorizzazioni in più comuni, l'obbligo per il vettore di avere una sede operativa in uno solo dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, ovvero presso la sede legale dell'impresa;

c) stabilire le modalità di utilizzo di un veicolo sostitutivo (che non può essere di una classe inferiore rispetto a quello indisponibile) da parte dei soggetti titolari di autorizzazione NCC, nel caso in cui il veicolo autorizzato fosse indisponibile a causa di furto o guasto;

d) semplificare la procedura d'esame e di iscrizione al ruolo presso le Camere di commercio, prevedendo che il ruolo dei conducenti sia considerato valido su tutto il territorio italiano anche per i bandi di concorso e rimuovendo l'obbligo di iscrizione al ruolo per il dipendente di impresa NCC;

e) prevedere la possibilità per le parti di stipulare un contratto di servizio che abbia una durata temporale ma nessun limite territoriale e che la prenotazione debba essere tenuta a bordo del veicolo o presso la sede, anche in formato digitale, e debba essere esibita in caso di controlli,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a recepire le richieste di cui in premessa.

G/854/9/8 e 9 (già em. 17.10)

Paroli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto legge in oggetto reca misure urgenti per il trasporto pubblico locale;

l'articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha dettato la seguente nuova nozione di "servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito denominati «servizi di linea»" i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche";

occorre coordinare la disciplina in materia di autolinee interregionali di competenza statale, come innovata dall'articolo 1, comma 5-*sexies*, del D.L. n. 121/2021 e s.m.i., e la disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico, in modo da contemperare l'estensione della nozione di autolinee interregionali di competenza statale assoggettate a regime autorizzatorio e operanti in regime di concorrenza nel mercato, con la salvaguardia dei diritti di esclusiva e della sostenibilità economico-finanziaria dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007,

impegna il Governo:

ad attivare un tavolo presso il Ministero dei trasporti per valutare la questione esposta in premessa.

G/854/10/8 e 9 (già em. 5.4)

Minasi, Potenti, Germanà, Bizzotto, Cantalamessa

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame prevede che il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica spetti *"alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori"*. Tale formulazione mette al centro dell'eleggibilità come soggetto ammissibile, la residenza in Italia dell'impresa a prescindere dalla nazionalità del soggetto che la controlla;

ciò determina che ogni impresa, di qualunque Paese del mondo, che ha una stabile organizzazione in Italia, può essere ammissibile per la misura di sostegno; tale previsione risulta non pienamente conforme agli obiettivi ed alle finalità della citata Comunicazione della *Commissione UE (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022*; tale documento strategico, infatti, pone l'accento sulla necessità di rafforzare la catena di approvvigionamento europea, riducendo la dipendenza da Paesi terzi;

inoltre, il comma 3 che disciplina l'attribuzione del credito di imposta anche nel caso di contratti con Paesi terzi, richiamando come perimetro quello degli Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996", rischia di ammettere agli incentivi progetti in cui sono coinvolti Paesi che non condividono i principi dell'UE, in aperto contrasto con la comunicazione della Commissione UE citata al primo punto,

impegna il Governo:

al fine di rendere l'agevolazione in esame pienamente coerente gli obiettivi indicati nella comunicazione della *Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022*, ad escludere dal beneficio quelle imprese che, pur avendo una stabile organizzazione in Italia, siano direttamente parte, o controllate da entità di Paesi terzi che non condividono i principi dell'UE

G/854/11/8 e 9 (già em. 19.14)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

nel corso del 2023 si sono verificati numerosi eventi meteorologici avversi che hanno colpito duramente il nostro Paese e che hanno portato il Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 a deliberare lo stato di emergenza per i territori coinvolti;

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto misure urgenti per la crescita economica del Paese prevedendo all'articolo 30, comma 14-bis, contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, individuando una serie di scadenze per l'utilizzo dei contributi 2023 ai fini del potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

con decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, all'articolo 6-bis, comma 1, sono stati prorogati i termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023 di cui al decreto-legge 34/2019;

è evidente che per i territori interessati dai più recenti eventi meteorologici estremi, il rispetto di tali scadenze può risultare irrealizzabile con il rischio di perdere importanti contributi previsti dal Governo al fine di sostenere il Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una rimodulazione delle scadenze di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, art. 6-bis, comma 1 per i soli comuni rientranti nelle suddette delibere di stato di

emergenza, in particolare in merito alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori e alle date di revoca dei contributi.

G/854/12/8 e 9 (già em. 4.2)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 4, istituisce un Fondo presso il Ministero del turismo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per ristorare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico dei danni subiti a causa dei roghi e degli incendi che hanno colpito le regioni Sicilia e Sardegna nel periodo tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023;

in considerazione dell'incendio del 22 agosto 2023, che ha colpito l'Isola d'Elba, causando gravi disagi per i viaggiatori, in un momento di grande afflusso turistico sull'Isola,

impegna il Governo

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 4.2.

G/854/13/8 e 9 (già em. 7.1)

[Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

G/854/14/8 e 9 (già em. 3.37)

[Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

G/854/15/8 e 9 (già em. 19.16)

[Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (A.S. 854),

premessi che:

l'articolo 19 reca disposizioni riguardanti gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali;

si impegna il Governo a:

valutare la possibilità, al fine di avviare le procedure necessarie di affidamento e finanziamento dei lavori per il consolidamento e l'adeguamento del ponte nuovo sul Volturno di Capua in provincia di Caserta di autorizzare, a tal fine, una spesa congrua al completamento dell'infrastruttura suddetta.

G/854/17/8 e 9 (già em. 26.19)

[Nicita](#), [Basso](#), [Martella](#), [Fina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.19.

G/854/18/8 e 9 (già em. 26.25)

[Basso](#), [Nicita](#), [Fina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.25.

G/854/19/8 e 9 (già em. 26.24)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (A.S. 854),

premessi che:

l'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Essa è determinata applicando un'aliquota del 40% sulla differenza del margine di interesse degli istituti di credito, legato all'esercizio tipico dell'attività bancaria, rispetto all'esercizio antecedente al 2022;

l'imposta in questione, in ogni caso, non può essere superiore a allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Essa è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di modificare la destinazione delle risorse derivanti dalla tassa sugli extraprofitti tale da prevedere che:

a) le maggiori entrate derivanti dall'imposta sui margini d'interesse delle banche siano destinate anche al finanziamento del Fondo di sospensione mutui per l'acquisto della prima casa;

b) il Fondo prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia destinato esclusivamente ad alcune categorie (giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani di età inferiore a 36), purché i richiedenti abbiano un ISEE non superiore a 30.000 euro annui.

c) con riferimento alle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione e in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile di cui all'art. 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'applicazione per tutto il 2024 delle misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce l'estensione dei benefici del c.d. Fondo

Gasparrini, di cui, all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad alcune categorie, tra cui i lavoratori autonomi e i liberi professionisti nonché la riduzione dai 40.000 ai 30.000 euro annui del limite ISEE per l'accesso al Fondo prima casa con garanzia fino all'80% e al contempo l'estensione al 30 giugno 2024 della possibilità di accesso a questa più elevata garanzia pubblica.

G/854/20/8 e 9 (già em. 24.10 e 24.19)

[Paroli, Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 24 del decreto legge in esame proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 % - c.d. super bonus - al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

tale misura è certamente condivisibile, nell'ottica di consentire la piena fruizione del Superbonus al 110% per i lavori sulle unifamiliari, avviati e in parte già realizzati nel 2022, che hanno subito un rallentamento, o addirittura un arresto, per via di diversi fattori: "caro materiali", impossibilità di monetizzare i crediti d'imposta acquisiti dalle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e gli eccezionali eventi meteo che, seppur con intensità differente, hanno comunque interessato la gran parte del territorio nazionale;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei "crediti incagliati" in occasione dell'approvazione del "DL blocca cessioni" (DL 11/2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei bonus,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 3 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi, sia "trainanti" che "trainati", già avviati al 17 febbraio 2023 (per i quali operano ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura), riguardanti interi condomini o "mini condomini" in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno il 30 per cento dei lavori entro il 31 dicembre 2023.

G/854/21/8 e 9 (già em. 25.4)

[Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere, attraverso una modifica dell'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, per evitare azioni revocatorie sui crediti fiscali ceduti dal debitore insolvente, siano escluse dall'azione revocatoria le cessioni di crediti fiscali, a condizione che tali cessioni siano avvenute ad un prezzo non inferiore all'attualizzazione del valore del credito stesso,

effettuata al tasso ufficiale di sconto maggiorato del doppio.

G/854/22/8 e 9 (già em. 26.20)

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 26 del decreto-legge in esame istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, prevedendo che il relativo gettito sia destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'imposta sui margini d'interesse delle banche siano destinate anche al finanziamento del Fondo di sospensione mutui per l'acquisto della prima casa (*il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate a incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare*), nonché alla proroga al 2024 delle misure relative all'estensione dei benefici del c.d. Fondo Gasparri, ad alcune categorie, tra cui i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

G/854/23/8 e 9 (già em. 26.22)

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

il costo dei mutui nel corso degli ultimi anni è notevolmente aumentato;

ad essere maggiormente colpiti da questo aumento sono soprattutto i più giovani che, a causa del difficile contesto lavorativo italiano, si trovano spesso nella condizione di non riuscire a sostenere l'onere del mutuo per la loro casa non potendo fornire delle adeguate garanzie;

sarebbe auspicabile un intervento sul fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rafforzi le garanzie a favore dei giovani per l'acquisto della prima casa;

la misura potrebbe trovare adeguata copertura a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legge in esame;

impegna il governo

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 26.22

G/854/24/8 e 9 (già em. 26.27)

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, Atto Senato 854,

premessi che:

le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto, introducendo un'imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse, determinano maggiori entrate;

già in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", ed in particolare all'articolo 37, recante la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, è stato introdotto il comma 5-*bis*, che attribuisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia le entrate derivanti dal predetto contributo;

impegna il Governo

a prevedere che le maggiori entrate di cui all'articolo 26 del presente decreto siano attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia

Art. 1

1.1000/1

[Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra Governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio finalizzati, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati sulle rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità, le eventuali penalità a carico delle compagnie aeree in caso di mancato rispetto degli accordi, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti dei consumatori.»*

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.1000/2

[Nicita](#), [Martella](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « ovvero » fino a: « o un abuso di posizione dominante, da cui derivino un incremento del livello dei prezzi fissati praticato sulle rotte di collegamento nazionali, con particolare riguardo ai periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità e con conseguente pregiudizio per i consumatori.»

b) sopprimere il comma 2

c) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b),»

d) sopprimere il comma 4

1.1000/3

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «può tener conto» con le seguenti: «tiene conto»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «con le isole;» aggiungere, in fine, le seguenti: «e con i territori geograficamente svantaggiati»;

3) alla lettera b), dopo la parola: «durante» aggiungere le seguenti: «ovvero verso»;

4) *sopprimere la lettera c).*

1.1000/4

[Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «può tener conto» con le seguenti: «tiene conto»*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento, praticata nell'anno precedente.»*

1.1000/5

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «200» con la seguente: «50»

1.1000/6

[Nicita](#)

*All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».*

1.1000/7

[Fina](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia effettuata direttamente dal passeggero".»

1.1000/8

[Fina](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione sia effettuata dal passeggero avvalendosi di soggetti terzi".»

1.1000/9

[Nicita](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 6, dopo le parole: « In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità» aggiungere le seguenti: « sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti»

1.1000/10

[Sabrina Licheri](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Al comma 14, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di

assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web*, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *co - marketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

b) alla lettera b), sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».

1.1000/11

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

1.1000/12

[Di Girolamo](#)

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 10.

1.1000/13

[Nicita](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «otto unità» con le seguenti: «10 unità» e le parole: «due unità» con le seguenti: «quattro unità».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

1.1000

Il Governo

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo, faciliti, attui o comunque monitori una intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di

gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1 sono: a) praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole; b) durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento euro-unitario e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-*quater* e 2-*septies* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-*bis* e 2-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 14, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *web*, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";

b) al comma 15, dopo la parola: "comunicano" è aggiunta la parola: "annualmente", dopo la parola: "competitività" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*".

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi," sono aggiunte le seguenti: "inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta".

9. L'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato pubblica sul proprio sito istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vivente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina *web* visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.».

Art. 4

4.0.7 (testo 2)

[Pogliese, Sigismondi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni"».

4.0.8 (testo 2)

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni".»

4.0.9 (testo 2)

Fina

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4- bis .

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni".».

Art. 10

10.14 (testo 2)

De Carlo, Bizzotto, Cantalamessa, Germanà, Minasi, Potenti

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di individuazione delle perdite indennizzabili subite e le modalità di erogazione delle predette somme. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

«2-ter. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Il Fondo ha, altresì, l'obiettivo di promuovere i suddetti interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi";

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Possono, altresì, beneficiare degli interventi

del presente articolo le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura".

2) al comma 2 le parole "imprese agricole di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis" e le parole "nel settore agricolo" sono soppresse.».

Art. 12

12.15 (testo 2)

[Matera](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Al comma 6, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascuno di questi ultimi».

Art. 15

15.5 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.

1-ter. L'attività dei consulenti chimici di porto è svolta in regime di libera concorrenza senza limitazioni al numero dei prestatori ed è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto. L'esercizio dell'attività è consentito ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;
- c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

1-quater. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1-ter sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

1-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater e ne verifica la corretta applicazione. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione che, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 1-quater.

1-sexies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.4 (testo 2) [già em. 15.3 (testo 2)]

[Biancofiore](#), [Orsomarso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1. La misura minima dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime, prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applica alle concessioni rilasciate a soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, per il perseguimento di finalità senza scopo di lucro, e in alcun modo riconducibili

ad attività di sfruttamento economico delle aree e pertinenze demaniali affidate, per le quali la misura annua di canone si determina ai sensi della vigente normativa di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.»

Art. 16

16.5 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " in tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

Art. 18

18.3 (testo 2)

[Paroli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «ferme restando le eventuali modifiche dei contratti» *con le seguenti:* «per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024,» *e le parole:* «ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023» sono soppresse;

b) *dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:* «Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative e o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana e quanto ai residui 278 milioni per l'anno 2024 a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo».

Art. 19

19.3 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «Entro il 31 ottobre 2023,» *con le seguenti:* «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* «Entro il 15 novembre 2023,» *con le seguenti:* «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».

19.4 (testo 2)

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* «Entro il 31 ottobre 2023,» *con le seguenti:* «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* «Entro il 15 novembre 2023,» *con le seguenti:* «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».

19.5 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.6 (testo 2)

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.7 (testo 2)

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.8 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.11 (testo 2)

[Paganella](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connesse al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

19.12 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In favore dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.15 (testo 2)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il Commissario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario e alla Regione la determinazione in merito all'autorità competente."»

19.0.500/1

[Basso](#)

All'emendamento 19.0.500, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Commissario straordinario riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia in merito allo stato di avanzamento delle opere di cui al comma 1 e all'utilizzo delle risorse allo scopo destinate.»

Art. 21

21.9 (testo 2)

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 253 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 720 del 1984.";

b) dopo il comma 11 dell'articolo 256 è aggiunto il seguente comma: "11-bis. L'organo straordinario della liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'Interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti, censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati.»

Art. 23

23.1000/1

[Murelli](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

All'emendamento 23.1000, alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole "620 milioni" con le seguenti "372 milioni";

2) abrogare il comma 12;»;

b) al numero 2), capoverso «b)», numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del presente decreto.»

23.1000/2

[Di Girolamo, Croatti](#)

All'emendamento 23.1000, alla lettera a), numero 1), dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

«0a-bis) all'articolo 7, abrogare il comma 12».

23.1000/3

[Manca](#)

All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 1), dopo la lettera 0b) aggiungere la seguente: «0c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché di ulteriori 10 milioni di euro per investimenti in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali" e al comma 4 sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "30 milioni" e aggiungere in fine le seguenti parole: "per 20 milioni, e quanto a 10 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

23.1000/4

[Manca](#)

All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate, nonché delle strutture delle amministrazioni delle regioni interessate,"».

23.1000/5

[Manca](#)

All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), lettera b-bis), dopo le parole: «all'articolo 20-ter,» inserire le seguenti: «dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate." e al».

23.1000/6

[Manca](#)

All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), lettera b-ter), sostituire le parole da: «9. Gli enti locali» fino alle parole: «d'intesa con le regioni interessate» con le seguenti: «9. Le regioni interessate e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai suddetti enti, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché a dotarsi di personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori.».

23.1000/7

[Di Girolamo, Croatti](#)

All'emendamento 23.1000, lettera a), al numero 3), dopo la lettera b-sexies), aggiungere la seguente:

«b-sexies. 1) al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo pari a 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 203, n. 56"».

23.1000/8

Manca

All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente:
«b-octies) all'articolo 20-novies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli enti territoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e); ove necessario, gli enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo."».

23.1000/9

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3, dopo la lettera b -septies), aggiungere la seguente:

«b-octies) all'articolo 20-novies, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli Enti territoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e); ove necessario, gli Enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo."».

23.1000/10

Manca, Basso, Franceschelli, Casini, Delrio, Fina, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Giacobbe

All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente:

«b-octies) dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo 21-bis:

"Art. 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal

commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

23.1000/11

[Croatti](#)

All'emendamento 23.1000, al numero 3), dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b- bis) «b-bis) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "509.138.598 euro per l'anno 2023";

2) è aggiunta in fine la seguente: "e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN BELLARIA- IGEA MARINA Tutto il territorio comunale

RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale
--

23.1000/12

[Di Girolamo](#), [Croatti](#)

All'emendamento 23.1000, al numero 3), dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-bis) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «510.138.598 euro per l'anno 2023»;

2) è aggiunta in fine la seguente: «e-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b-ter) all'Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

PG ASSISI Tutto il territorio comunale
--

PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale
--

PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale
--

23.1000/13 (testo 2)

[Martella](#)

All'emendamento 23.1000, alla lettera b), sostituire le parole: « aggiungere il seguente» con le seguenti: « aggiungere i seguenti» e dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: « 1-ter. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri pari a 100 milioni di euro si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

23.1000/13

[Martella](#)

All'emendamento 23.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti» e dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter . In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

23.1000/14

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Rando](#), [Zampa](#)

All'emendamento 23.1000, lettera b), sostituire le parole: "il seguente: 1-bis) con le seguenti: "i

seguenti:

«1-bis. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

1-ter.»

23.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) premettere alla lettera a) le seguenti:

«0a) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole. "620 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "372 milioni";

0b) all'articolo 8, comma 2, le parole: "253,6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "53,6 milioni"»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 20-sexies apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 6 le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "490 milioni";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del presente articolo."».

3) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni" con le seguenti: "degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2004";

b-ter) all'articolo 20-septies, comma 8, sostituire le parole: "I Comuni" con le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, i Comuni". Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 8, inserire il seguente: "9. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 Istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023, 7.438.00 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a

4 milioni di euro nell'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b-quater) all'articolo 20-*septies*, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" con le seguenti: ", sulla base di apposito modello predisposto dal commissario straordinario";

b-quinquies) all'articolo 20-*octies*, comma 4, sostituire le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" con le seguenti: "entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione";

b-sexies) all'articolo 20-*novies*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "delegare ai comuni," con le seguenti: "delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni" e al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "può individuare lo stesso ente locale titolare," con le seguenti: "può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare,";

b-septies) all'articolo 20-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-*bis*. Il comma 2 deve essere inteso nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2".».

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera b), n. 1 e 2, pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 149,65 milioni mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023;

b) quanto a 370 milioni mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 1.».

Art. 26

26.1000/1

[Fregolent, Enrico Borghi](#)

All'emendamento 26.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) I commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano allo Stato un contributo straordinario di solidarietà.

2. Le banche di cui al comma 1 determinano la misura del contributo di solidarietà con apposita delibera del proprio organo amministrativo, sentita l'associazione bancaria italiana, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

b) ai commi 4 e 5, sostituire le parole «L'imposta straordinaria» con le seguenti: «Il contributo straordinario di solidarietà»;

b-bis) al comma 6, sostituire le parole «dell'imposta straordinaria» con le seguenti: «del contributo di cui al presente articolo»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del» con le seguenti «non superiore al contributo di cui al».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo straordinario di solidarietà delle banche».

26.1000/2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 26.1000, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento» e sostituire le parole: «10 per cento» con seguenti: «5 per cento».

26.1000/3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 26.1000, sopprimere le lettere b) e c).

26.1000/4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 26.1000, sopprimere la lettera b).

26.1000/5

[Turco](#)

All'emendamento 26.1000, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la sola esclusione dei titoli di Stato.»

26.1000/6

[Basso](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 26.1000, alla lettera b), dopo le parole:« in corso al 1° gennaio 2023» aggiungere le seguenti:«L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche locali e di credito cooperativo.»

26.1000/7

[Basso](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 26.1000, alla lettera b), dopo le parole:« in corso al 1° gennaio 2023» aggiungere le seguenti:« L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva l'importo dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2».

26.1000/8

[Basso](#), [Franceschelli](#)

All'emendamento 26.1000, alla lettera b), dopo le parole:« in corso al 1° gennaio 2023» aggiungere le seguenti:«L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni.»

26.1000/9

[Turco](#)

All'emendamento 26.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, inserire il seguente: £3-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo si applica, altresì, a carico dei soggetti operanti nel settore finanziario ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità attuative del presente comma".»

26.1000/10

[Turco](#)

All'emendamento 26.1000, sopprimere la lettera c).

26.1000/11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 26.1000, sopprimere la lettera c).

26.1000/12

[Nicita](#), [Misiani](#), [Basso](#)

*All'emendamento 26.1000, alla lettera c), sostituire il capoverso «5-bis», con i seguenti: «5-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.*

5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

5-quater. Il Fondo è gestito da un "Comitato" composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 5-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5-quinquies. Il comitato di cui al comma 5-quater:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 5-bis e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispose i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

5-sexies. Il Fondo di cui al comma 5-bis, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

5-octies. Il Fondo di cui al comma 5-bis scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.»

26.1000/13

[Nicita](#), [Misiani](#), [Basso](#)

All'emendamento 26.1000, alla lettera c), capoverso «5-bis», dopo il primo periodo aggiungere i

seguenti: «Una quota fino al 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi del primo periodo può essere altresì destinata dalle banche, con versamenti volontari, come contribuzione alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Il contributo è versato al Fondo in due annualità di pari importo. Il Fondo è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato vigila sull'affluenza dei contributi dovuti e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo e predispose i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione. Il Fondo provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati: a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro; b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento; c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie. Il Fondo scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.».

26.1000/14

[Basso, Franceschelli](#)

All'emendamento 26.1000, alla lettera c), capoverso «5-bis», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale maggiorazione dell'importo non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale.»

26.1000/15

[Turco](#)

All'emendamento 26.1000, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di credito cooperativo.»

26.1000/16

[Naturale, Sabrina Licheri, Nave](#)

All'emendamento 26.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera e), dopo le parole*: «della legge 23 dicembre 1996, n.662,» *inserire le seguenti*: «delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n.244,»;

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente*:

"e-bis)dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) le parole: «con priorità», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.»;

7-ter. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «non superiore a 40.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro annui»."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in favore dell'acquisto della casa di abitazione»

26.1000/17

Fina

All'emendamento 26.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662» aggiungere le seguenti: «delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;

b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

2) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

e-ter) All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

2) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui"».

26.1000/18

Nicita, Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

All'emendamento 26.1000, alla lettera e), dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662» aggiungere le seguenti: «nonché per interventi finalizzati a contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari a carico delle famiglie, a potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e a sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti».

26.1000/19

Basso, Nicita

All'emendamento 26.1000, alla lettera e), dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662» aggiungere le seguenti: «e per la riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento».

26.1000/20

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnoli

All'emendamento 26.1000, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia."».

26.1000/21

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 26.1000, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

"7-bis. All'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: '30 settembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2024'.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione».

26.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 2 è sostituito dal seguente:* «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

b) *al comma 3 le parole:* «pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

c) *dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:* «5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.».

d) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:* «6-bis. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione.

e) *al comma 7, dopo le parole:* «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» *sono inserite le seguenti:* «al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,».

Art. 27

27.0.5 (testo 3)

Misiani

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamento di cambiali)

1. Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale è effettuata dalla Banca entro sessanta giorni dal pagamento.».

27.0.5 (testo 2)

Misiani

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 27 bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell'istituto di credito, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dall'istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento."».

Art. 28

28.500

I Relatori

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge».

Coord. 1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «servizi accessori» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 2, le parole: «commi da 1-bis a 15 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1-bis a 15, del codice del consumo, di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «da 18 a 27 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 5, dopo le parole: «lettera m), del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e le parole: «comma, 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1,».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «legge 10 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «legge 11 febbraio

2019»;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «22 dicembre 2011, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 2011, n. 214», le parole: «punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m)» e le parole: «di g/km di CO2» sono sostituite dalle seguenti: «g/km di CO2»;

al comma 4, le parole: «concorso di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «concorso di cui ai commi 2 e 3» e le parole: «di g/km di CO2» sono sostituite dalle seguenti: «g/km di CO2»;

al comma 5, lettera a), le parole: «licenza taxi» sono sostituite dalle seguenti: «licenza per l'esercizio del servizio di taxi»;

al comma 6, le parole: «La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto» e le parole: «in misura» sono soppresse;

al comma 7, dopo le parole: «commi 4 e 5» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 8, le parole: «dell'articolo 9, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9, comma 2» e le parole: «dei servizi taxi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di taxi»;

al comma 9:

*all'alinea, dopo le parole: «del 1992» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
alla lettera a):*

al capoverso 5-bis, le parole: «licenze taxi» sono sostituite dalle seguenti: «licenze per l'esercizio del servizio di taxi»;

al capoverso 5-ter, dopo le parole: «presenta al comune» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

alla lettera b), il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «degli eventi eccezionali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi», le parole: «parchi divertimento» sono sostituite dalle seguenti: «parchi di divertimento», le parole: «i porti turistici, i campeggi» sono sostituite dalle seguenti: «i porti turistici e i campeggi» e le parole: «destinazioni turistiche dell'isola» sono sostituite dalle seguenti: «destinazioni turistiche delle isole».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 25 del» è inserita la seguente: «medesimo»;

al comma 4, dopo le parole: «credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 7, dopo le parole: «per la microelettronica» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominato "Comitato"» e le parole: «e da uno» sono sostituite dalle seguenti: «e da un rappresentante»;

al comma 9, le parole: «e semiconduttori» sono sostituite dalle seguenti: «a semiconduttore»;

al comma 11, le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

alla rubrica, le parole: «di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «d'imposta» e le parole: «nella microelettronica» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore della microelettronica».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «per le nano ed eterostrutture» sono sostituite dalle seguenti: «per le nanostrutture e le eterostrutture»;

alla lettera a), dopo le parole: «scientifica e tecnologica (FIRST)» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

al comma 2, le parole: «11 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 11 milioni», le parole: «per gli anni» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «per il 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2028»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking"».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «decreto-legge 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 15 marzo» e dopo le parole: «e nucleare,» è inserita la seguente: «e»;

al comma 2, le parole: «decreto-legge 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 15 marzo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003,» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: «del relativo progetto» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «ed Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «e di Alitalia Cityliner», le parole: «decreto-legge 12 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 21 ottobre 2021», le parole: «decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024» e le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «ovvero» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «commi 10 e 11, del» è inserita la seguente: «citato», al secondo periodo, le parole: «Istituto nazionale di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «trattamento di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», e, al quinto periodo, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e dopo le parole: «per l'anno 2024» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, dopo la parola: «lavoratore» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «Alitalia-Sai S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Alitalia - Società aerea italiana S.p.a.» e, al secondo periodo, le parole: «, del Fondo sociale per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo sociale per occupazione»;

al comma 6:

all'alinea, al primo periodo, le parole: «Società area» sono sostituite dalle seguenti: «Società aerea», le parole: «ed Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «e di Alitalia Cityliner», dopo le parole: «i predetti lavoratori» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «3,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 3,1 milioni di euro» e, al quinto periodo, dopo le parole: «del presente comma» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «3,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 3,1 milioni di euro», le parole: «di 1,8

milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 1,8 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera a), le parole: «1,0 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 1 milione» e dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sociale per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione».

All'articolo 13:

al comma 3, primo periodo, la parola: «necessaria» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «è adottata» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «atti concessione, di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «atti di concessione, autorizzazione» e la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», dopo la parola: «approvazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma» e, al terzo periodo, la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma» e dopo le parole: «relativa indennità» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «e all'articolo 19 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 2, le parole: «decreto-legge 201» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 201» e le parole: «decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,»;

al comma 3, alle parole: «nonché i limiti» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,» sono soppresse, le parole: «del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328» sono sostituite dalle seguenti: «del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328», le parole: «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «di cui al decreto adottato» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento adottato».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario».

All'articolo 17:

al comma 1, lettera a), le parole: «della legge 21 dicembre 2007, n. 244.» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «progettazione e affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla progettazione e all'affidamento» e le parole: «per gli scopi» sono sostituite dalle seguenti: «per i predetti scopi» e, al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 45 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «è aggiunto, in fine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «della localizzazione, della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «della localizzazione e della conformità» e le parole: «al soggetto gestore."» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto gestore";»;

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal terzo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «sulle somme» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle somme» e, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «del decreto legislativo n. 36 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

alla rubrica, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi del PNRR».

All'articolo 19:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

al comma 2:

alla lettera b), dopo le parole: «all'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

alla lettera d), le parole: «, primo periodo,» sono soppresse;

alla lettera e), dopo la parola: «erogazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3, dopo le parole: «umane e strumentali» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «, è approvata» sono sostituite dalle seguenti: «sono approvati»;

al comma 5, dopo le parole: «dell'investimento» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 7, dopo le parole: «commi 3, 4 e 5» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 9, le parole: «S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito,» sono sostituite dalle seguenti: «San Benedetto Po e Bagnolo San Vito» e le parole: «del fondo speciale di conto capitale iscritto» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,».

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: «dell'autotrasporto merci» il segno di interpunzione «.» è soppresso.

All'articolo 21:

al comma 2, dopo le parole: «L'anticipazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dell'anticipazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «da emanare e pubblicare sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare nel sito»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «predetta contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «contabilità speciale di cui al comma 3» e, al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «n. 267 del 2000» il segno di interpunzione

«,» è *soppresso e le parole*: «tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono *sostituite dalle seguenti*: «tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto».

All'articolo 22:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2 del» sono *inserite le seguenti*: «testo unico di cui al» e, *al secondo periodo, le parole*: «, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione,» sono *sostituite dalle seguenti*: «e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono *sostituite dalle seguenti*: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», *le parole*: «n. 1)» sono *sostituite dalle seguenti*: «numero 1)» e *dopo le parole*: «l'articolo 27 del» sono *inserite le seguenti*: «codice di cui al»;

alla lettera b), capoverso 6-bis, al primo periodo, le parole: «per il 2023» sono *sostituite dalle seguenti*: «per l'anno 2023» e, *al terzo periodo, le parole*: «per il 2023» sono *sostituite dalle seguenti*: «per l'anno 2023» e *le parole*: «commi dal 2 al 5» sono *sostituite dalle seguenti*: «commi da 2 a 5».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 121, comma 3» sono *sostituite dalle seguenti*: «di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020».

All'articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono *inserite le seguenti*: «del presente articolo» e *dopo le parole*: «all'articolo 1 del» sono *inserite le seguenti*: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

al comma 4, le parole: «nel 2024» sono *sostituite dalle seguenti*: «nell'anno 2024»;

alla rubrica, le parole: «su incremento margine interesse» sono *sostituite dalle seguenti*: «sull'incremento del margine di interesse».

Al capo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali».

1.3.2.1.8. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 14 (nott.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

14^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati nel corso della seduta precedente.

Il vice ministro RIXI esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.5 e su quelli dal contenuto identico 3.0.1, 21.10, 21.0.19, 21.0.20, 23.0.9 e 23.0.10.

Gli emendamenti 2.0.5, 3.0.1, 21.10, 21.0.19, 21.0.20, 23.0.9 e 23.0.10, aventi identico contenuto, vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

I firmatari degli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8 dichiarano di non accettare la riformulazione proposta dal Governo nella seduta precedente.

Con il parere contrario del GOVERNO, gli emendamenti identici 3.6 e 3.7 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinta votazione viene altresì respinto l'emendamento 3.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3.10 e 3.11, a condizione che sia accolta una proposta di riformulazione di cui dà lettura. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 3.42 e invita al ritiro degli emendamenti 3.43 e 3.44.

I senatori [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) e [DE PRIAMO](#) (Fdl), presentano, rispettivamente, l'emendamento 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), pubblicati in allegato, che recepiscono la proposta formulata dal Governo.

Gli emendamenti identici 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

L'emendamento 3.42 viene posto in votazione e risulta respinto.

L'emendamento 3.43 viene ritirato, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 3.44 viene ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/854/25/8 e 9, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti identici 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) e la senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.6.

Gli emendamenti identici 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5 sono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

Col parere contrario del GOVERNO, l'emendamento 8.4 è posto in votazione e risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.14 (testo 2), a condizione che sia accolta una proposta di riformulazione di cui dà lettura. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 10.0.4 e invita al ritiro dell'emendamento 10.0.5.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) accetta la proposta di riformulazione del Governo e presenta l'emendamento 10.14 (testo 3), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato. Le Commissioni riunite approvano poi l'emendamento 10.0.4.

Su proposta del relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), l'emendamento 10.0.5 viene invece ulteriormente accantonato.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) comunica di avere ritirato l'emendamento 11.1 e di averlo trasformato nell'ordine del giorno G/854/16/8 e 9, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.2 (testo 2), a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere sull'emendamento 11.0.22 è invece contrario. Il parere sugli emendamenti identici 11.0.27 e 11.0.28 è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Analogamente, propone una riformulazione alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sugli emendamenti 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) chiede che l'emendamento 11.2 (testo 2) resti accantonato per verificare la riformulazione proposta dal Governo, ritira l'emendamento 11.0.22 e presenta gli emendamenti 11.0.27 (testo 2) e 11.0.29 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso proposto dal Governo.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 11.0.29 (testo 2).

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 11.0.28 (testo 2) e 11.0.31 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso proposto dal Governo.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'emendamento 11.0.30 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti identici 11.0.27 (testo 2) e 11.0.28 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Con un'unica votazione, le Commissioni riunite approvano anche gli emendamenti identici 11.0.29 (testo 2), 11.0.30 (testo 2) e 11.0.31 (testo 2).

L'emendamento 11.2 (testo 2) resta accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO chiede che gli emendamenti identici 12.0.13 e 12.0.14 restino accantonati per un supplemento di istruttoria ed esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 12.0.16 e 12.0.17, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) e la senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) presentano gli emendamenti 12.0.16 (testo 2) e 12.0.17 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso proposto dal Governo.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) aggiunge la firma all'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Gli emendamenti identici 12.0.16 (testo 2) e 12.0.17 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Gli emendamenti 12.0.13 e 12.0.14 restano accantonati.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 13.2 e 13.16 ed esprime parere contrario sull'emendamento 13.9 e sul subemendamento 13.0.1000/2.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.2, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede che l'emendamento 13.16 resti accantonato in vista di una sua possibile riformulazione.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) chiede di aggiungere la firma di tutti i componenti del Gruppo del PD all'emendamento 13.16.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) chiede che, insieme all'emendamento 13.16, resti accantonato anche l'emendamento 13.9, a sua prima firma, che è ispirato alla medesima finalità. Gli emendamenti 13.9 e 13.16 restano dunque accantonati.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive il subemendamento 13.0.1000/2 ed insiste per una sua rivalutazione da parte del Governo, ritenendo incomprensibile il motivo che conduca ad esprimere un parere contrario sulla richiesta di prevedere una relazione alle Camere.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce di non poter esprimere un parere favorevole in assenza di indicazioni in tal senso da parte del Ministero competente.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) chiede che il subemendamento 13.0.1000/2 resti ancora accantonato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento del subemendamento 13.0.1000/2 e, conseguentemente, dell'emendamento 13.0.1000.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 14.8 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.5 (testo 2), a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sugli emendamenti identici 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 15.5 (testo 3), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 15.0.1 viene ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/854/26/8 e 9, pubblicato in allegato.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento 15.0.3 viene posto in votazione e risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 16.4 resta accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO chiede inoltre che restino accantonati gli emendamenti 17.1 e 17.7, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 17.8. Il parere sull'emendamento 17.12 è invece favorevole, a condizione che sia accettata una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede al Governo di compiere un ulteriore approfondimento sull'emendamento 17.8. Accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 17.12 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Gli emendamenti 17.1, 17.7 e 17.8 restano dunque accantonati.

Il rappresentante del GOVERNO invita a ritirare gli emendamenti identici 18.2 e 18.0.1, nonché l'emendamento 18.10. Sull'emendamento 18.8, si rimette alle Commissioni riunite. Chiede che l'emendamento 18.9 resti accantonato. Sull'emendamento 18.0.10 il parere è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Gli emendamenti 18.2, 18.0.1 e 18.10 vengono ritirati.

L'emendamento 18.8 viene posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 18.9 resta accantonato.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'emendamento 18.0.10 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta

approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 19.1 e sul subemendamento 19.0.500/1, mentre chiede che l'emendamento 19.0.500 resti accantonato per un supplemento di istruttoria.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 19.1.

Il subemendamento 19.0.500/1 viene posto in votazione ed è respinto.

L'emendamento 19.0.500 resta accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 e 20.14.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 20.9.

Gli emendamenti identici 20.10 e 20.11 vengono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 20.12.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 20.13 e 20.14.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 21.8, 21.18 e 21.19. Esprime parere contrario sull'emendamento 21.0.24 e sugli identici 23.0.7 e 24.17. Esprime parere favorevole sull'emendamento 21.0.15, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura e che assorbe anche i contenuti degli emendamenti 21.0.16 e 21.0.17.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 21.8 e 21.18.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 21.19.

Gli emendamenti di identico contenuto 21.0.24, 23.0.7 e 24.17 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'emendamento 21.0.15 (testo 2), pubblicato in allegato, ritirando contestualmente gli emendamenti 21.0.16 e 21.0.17.

L'emendamento 21.0.15 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10 e 22.11, mentre chiede l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 22.12, 22.13 e 22.15.

L'emendamento 22.5, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 22.6.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 22.7.

Gli emendamenti identici 22.8, 22.9 e 22.10 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 22.11 viene posto in votazione ed è respinto.

Gli emendamenti 22.12, 22.13 e 22.15 restano accantonati.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 23.1, 23.0.1 e 23.0.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 23.23, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

L'emendamento 23.1 viene ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/854/27/8 e 9, pubblicato in allegato.

Il senatore [ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 23.0.1, mentre, accettando la riformulazione proposta dal Governo, presenta l'emendamento 23.23 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), preso atto dell'invito del Governo, ritira l'emendamento 23.0.2 in vista della sua trasformazione in ordine del giorno e ribadisce il suo impegno a favore del rafforzamento delle autorità di bacino distrettuali, che proseguirà anche nel corso dell'esame di futuri provvedimenti, a partire dal disegno di legge di bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 24.0.1, che viene ritirato dal senatore [POGLIESE](#) (*FdI*).

L'emendamento di coordinamento Coord. 1 resta accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una nuova seduta domani, giovedì 28 settembre 2023, alle ore 9,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 21,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [854](#)

G/854/16/8 e 9 (già em. 11.1)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (A.S. 854),

premessi che:

l'articolo 11 consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di precisare che gli interventi di cui all'articolo 11 a beneficio delle produzioni viticole riguardino sia l'uva da vino che quella da tavola.

G/854/25/8 e 9 (già em. 3.44)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame reca interventi sulla disciplina delle licenze per i taxi;

in particolare, il comma 9, che modifica la legge quadro n. 21 del 1992, per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, introduce novelle all'articolo 10 (Sostituzione alla guida), consentendo ai titolari di licenze taxi di ricorrere a sostituti alla guida come seconde guide, in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle già svolte. La disposizione specifica che tale misura è volta a garantire il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere che la possibilità per i titolari di licenze taxi di avvalersi di sostituti alla guida, si determini previa disposizione comunale.

G/854/26/8 e 9 (già em. 15.0.1)

[Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 04 decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, stabilisce che *"I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso"*;

con riferimento a tali concessioni, l'art. 10 del DL n. 77/1989 stabilisce che *"I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali"*;

l'articolo 07 del medesimo 5 ottobre 1993, n. 400, stabilisce altresì che *"gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso"*;

per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni concessori, in applicazione del criterio di calcolo di cui all'articolo 04 del DL n. 400/1993 (basato sulla media della somma degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali), dal 1995, l'incremento dei canoni demaniali marittimi è sempre stato contenuto. Si sono, infatti, registrati valori massimi non superiori all'8% (7,35% nel 1996, 5,50% nel 2009 e 7,95% nel 2022);

a fine 2022, invece, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, ha fissato a +25,15% l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2023. Tale incremento, aggiungendosi al +7,95% del 2022, ha determinato un aumento dei canoni concessori di oltre 1/3 nell'arco temporale di poco più di un anno;

tale scenario è aggravato dalla circostanza per cui l'aggiornamento annuale dei canoni in base agli indici Istat non viene determinato assumendo come base di calcolo solo la parte del canone unitario corrispondente al minimo determinato dal decreto ministeriale per l'anno precedente ma, piuttosto, sul canone complessivo e maggiore, determinato dalle Autorità di sistema portuali (AdSP),

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere un'interpretazione autentica dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in linea sia con il dato letterale della norma medesima, sia - e soprattutto - con l'effettiva ratio della disciplina complessiva, al fine di chiarirne la corretta applicazione, disponendo che l'aggiornamento annuale dei canoni demaniali marittimi si applichi, assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente con decreto ministeriale ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

G/854/27/8 e 9 (già em. 23.1)

[Damiani](#)

Articolo 01

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 23 del decreto legge in esame reca modifiche al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

l'articolo 1 del citato decreto legge n.61 del 2023 reca disposizioni in materia di sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi;

il forte consumo, in particolare della risorsa idrica e di energia elettrica, intercorso nel periodo di tempo immediatamente successivo agli eventi alluvionali, a fronte della necessità, da parte della popolazione coinvolta, di ripristinare l'uso dei locali colpiti, nonché la messa in sicurezza e l'igiene degli stessi, impone di intervenire ulteriormente in tale ambito,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prevedere l'introduzione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA), con proprio provvedimento, di agevolazioni di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore delle utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

Art. 3

3.10 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale» con le seguenti: «a eccezionali flussi di presenze turistiche»;*

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze» con le seguenti: «L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza»;*

c) *al comma 2, sopprimere la parola «internazionale».*

3.11 (testo 2)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale» con le seguenti: «a eccezionali flussi di presenze turistiche»;*

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze» con le seguenti: «L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza»;*

c) *al comma 2, sopprimere la parola «internazionale».*

Art. 10

10.14 (testo 3)

[De Carlo](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 anche alle imprese di acquacultura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

Art. 11

11.0.27 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

11.0.28 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata

venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

11.0.29 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-*quater*. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-*bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.»

11.0.30 (testo 2)

[Pogliese](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma *1-bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.»

11.0.31 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «*1-bis.* Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma *1-bis*, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma *1-bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.»

Art. 12

12.0.16 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma *3-bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti,"».

12.0.17 (testo 2)

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma *3-bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione

di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti,"»).

Art. 14

14.8 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e»;*

b) *dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 11581, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile"».

4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente: "b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

Art. 15

15.5 (testo 3)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2023, n. 110, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.».

Art. 17

17.12 (testo 2)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.

3-ter. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Art. 18

18.0.10 (testo 2)

[Paroli](#), [Silvestro](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4. del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I del medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi d'asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 le parole: "di nuova realizzazione", ovunque ricorrano, sono soppresse.».

Art. 21

21.0.15 (testo 2)

[De Carlo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

4. All'articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, infine, il seguente comma:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del FCDE, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021 sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il

fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* e seguenti del Dlgs 267/ 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile ed il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento dell' FCDE.»

Art. 23

23.23 (testo 2)

[Romeo](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-*quinquies*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'autorità politica delegata per protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della Protezione civile ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'autorità politica delegata per protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

1-*ter*. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-*bis*, le Regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-*bis*, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-*bis*.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.3.2.1.9. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 15 (ant.) del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione

[DE CARLO](#)

indi del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 27 settembre.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 18.3 (testo 2)/5^a Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio sull'emendamento 18.3 (testo 2), ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sono stati altresì presentati gli ordini del giorno G/854/28/8 e 9 (già 15.0.2), G/854/29/8 e 9 (già em. 3.43), G/854/30/8 e 9 (già em. 23.0.2) e G/854/31/8 e 9 (già em. 13.2), anch'essi pubblicati in allegato. Informa che non sono ancora pervenuti tutti i pareri dei Ministeri e che pertanto, alle ore 10, riferirà all'Aula del Senato che le Commissioni riunite necessitano ancora di qualche ora per terminare i propri lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 11,50.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che sono giunti tutti i pareri del Governo sugli emendamenti accantonati e che le Commissioni riunite sono dunque nelle condizioni per concludere le votazioni.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede una breve sospensione per acquisire tutte le informazioni

necessarie ad affrontare l'ultima fase delle votazioni.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritira il subemendamento 13.0.1000/2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/854/32/8 e 9, pubblicato in allegato.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,15.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che si passerà all'esame degli ordini del giorno e invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

Il vice ministro RIXI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/854/3/8 e 9, G/854/5/8 e 9, G/854/6/8 e 9, G/854/7/8 e 9, G/854/9/8 e 9, G/854/11/8 e 9, G/854/15/8 e 9, G/854/16/8 e 9, G/854/19/8 e 9, G/854/28/8 e 9, G/854/31/8 e 9 e G/854/32/8 e 9.

Esprime invece parere favorevole condizionato a riformulazioni di cui dà lettura con riferimento agli ordini del giorno G/854/1/8 e 9, G/854/2/8 e 9, G/854/4/8 e 9, G/854/8/8 e 9, G/854/10/8 e 9, G/854/12/8 e 9, G/854/13/8 e 9, G/854/14/8 e 9, G/854/17/8 e 9, G/854/18/8 e 9, G/854/20/8 e 9, G/854/21/8 e 9, G/854/22/8 e 9, G/854/23/8 e 9, G/854/24/8 e 9, G/854/25/8 e 9, G/854/26/8 e 9, G/854/29/8 e 9 e G/854/30/8 e 9.

I rispettivi proponenti, accettando le proposte del Governo, riformulano gli ordini del giorno G/854/1/8 e 9, G/854/2/8 e 9, G/854/4/8 e 9, G/854/8/8 e 9, G/854/10/8 e 9, G/854/12/8 e 9, G/854/13/8 e 9, G/854/14/8 e 9, G/854/17/8 e 9, G/854/18/8 e 9, G/854/20/8 e 9, G/854/21/8 e 9, G/854/22/8 e 9, G/854/23/8 e 9, G/854/24/8 e 9, G/854/25/8 e 9, G/854/26/8 e 9, G/854/29/8 e 9 e G/854/30/8 e 9 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Risultano pertanto accolti dal GOVERNO gli ordini del giorno G/854/1/8 e 9 (testo 2), G/854/2/8 e 9 (testo 2), G/854/3/8 e 9, G/854/4/8 e 9 (testo 2), G/854/5/8 e 9, G/854/6/8 e 9, G/854/7/8 e 9, G/854/8/8 e 9 (testo 2), G/854/9/8 e 9, G/854/10/8 e 9 (testo 2), G/854/11/8 e 9, G/854/12/8 e 9 (testo 2), G/854/13/8 e 9 (testo 2), G/854/14/8 e 9 (testo 2), G/854/15/8 e 9, G/854/16/8 e 9, G/854/17/8 e 9 (testo 2), G/854/18/8 e 9 (testo 2), G/854/19/8 e 9, G/854/20/8 e 9 (testo 2), G/854/21/8 e 9 (testo 2), G/854/22/8 e 9 (testo 2), G/854/23/8 e 9 (testo 2), G/854/24/8 e 9 (testo 2), G/854/25/8 e 9 (testo 2), G/854/26/8 e 9 (testo 2), G/854/28/8 e 9, G/854/29/8 e 9 (testo 2), G/854/30/8 e 9 (testo 2), G/854/31/8 e 9 e G/854/32/8 e 9.

Si passa all'esame dei restanti emendamenti accantonati.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 10.0.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.2 (testo 2), a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), accettando la riformulazione del Governo, presenta l'emendamento 11.2 (testo 3), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 12.0.13 e 12.0.14, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 12.0.13 e, accettando la proposta del Governo, presenta l'emendamento 12.0.13 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) presenta l'emendamento 12.0.14 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti identici 12.0.13 (testo 2) e 12.0.14 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro dell'emendamento 13.9. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 13.16, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita infine ad approvare l'emendamento 13.0.1000 del Governo.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), accettando la proposta del Governo, presenta l'emendamento 13.16 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) ritira l'emendamento 13.9 e sottoscrive l'emendamento 13.16 (testo 2), al quale aggiungono la firma anche i senatori [PATUANELLI](#) (M5S), [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e Francesca [TUBETTI](#) (Fdl).

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 13.16 (testo 2) e 13.0.1000. Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 16.4, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), accettando la riformulazione proposta dal Governo, presenta l'emendamento 16.4 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è approvato. Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.7, a condizione che siano accettate due riformulazioni di cui dà lettura. Invita invece al ritiro dell'emendamento 17.8.

I senatori [ROSA](#) (*FdI*) e Tilde [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), accettando la proposta del Governo, presentano, rispettivamente, gli emendamenti 17.1 (testo 2) e 17.7 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 17.7 (testo 2).

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 17.1 (testo 2) e 17.7 (testo 2).

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 17.8, che viene fatto proprio dal senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), il quale insiste per la votazione.

Col parere contrario del GOVERNO, l'emendamento 17.8 viene posto in votazione ed è respinto.

Col parere favorevole del GOVERNO, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 18.3 (testo 2) / 5ª Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 18.9, a condizione che sia accettata una riformulazione della quale dà lettura.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), accettando la proposta del Governo, presenta l'emendamento 18.9 (testo 2), pubblicato in allegato, al quale aggiunge la firma la senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*).

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) - per il quale l'emendamento sovrappone in maniera irrituale due commissariamenti - e dichiarazione di voto favorevole della senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*), l'emendamento 18.9 (testo 2) è posto in votazione ed è approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.500, a condizione che sia accettata una riformulazione della quale dà lettura.

I RELATORI, accettando la proposta del Governo, presentano l'emendamento 19.0.500 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è approvato.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 22.12, 22.13 e 22.15.

I senatori Tilde [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 22.12 e 22.13.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 22.15, preannunciano la sua trasformazione in ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, per un disguido, nella scorsa seduta, su invito del Governo, l'emendamento 23.1 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Essendo successivamente pervenuta la disponibilità del Governo a formulare un parere favorevole con una riformulazione sul medesimo emendamento, domanda se vi siano obiezioni a ritenere l'emendamento 23.1 riammesso all'esame, con conseguente ritiro del relativo ordine del giorno.

Non essendovi obiezioni sul punto, il rappresentante del GOVERNO dà dunque lettura della riformulazione alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole sull'emendamento 23.1.

Il presidente [FAZZONE](#) sottoscrive l'emendamento 23.1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Governo.

L'emendamento 23.1 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti approvati verranno trasmessi alla Commissione bilancio e che la seduta delle Commissioni riunite sarà pertanto sospesa e riprenderà non appena sarà giunto il parere.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 15.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che è giunto il parere della Commissione bilancio e che i relatori hanno presentato gli emendamenti 10.14 (testo 3)/5ª Commissione, 11.2 (testo 3)/5ª Commissione e 23.1000/5ª Commissione, pubblicati in allegato, volti a recepire le condizioni poste dalla 5ª Commissione sui corrispondenti emendamenti.

Comunica che sono stati inoltre presentati gli ordini del giorno G/854/33/8 (già em. 22.15) e G/854/34/8 e 9 (già em. 26.0.3), pubblicati in allegato.

Col parere favorevole del GOVERNO, le Commissioni riunite, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 10.14 (testo 3)/5ª Commissione, 11.2 (testo 3)/5ª Commissione e 23.1000/5ª Commissione.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/854/33/8 (già em. 22.15) e G/854/34/8 e 9 (già em. 26.0.3), a condizione che siano riformulati con l'inserimento della clausola "a valutare l'opportunità di".

Gli ordini del giorno G/854/33/8 (già em. 22.15) e G/854/34/8 e 9 (già em. 26.0.3) vengono dunque riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che risultano così accolti dal Governo.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che verrà dunque posta in votazione la proposta di coordinamento Coord. 1, per le parti non modificate dagli emendamenti approvati.

La proposta di coordinamento Coord. 1 risulta approvata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per come è stato gestito tutto il processo che ha portato all'adozione del decreto-legge e al suo esame in Parlamento.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo per tutte le motivazioni che verranno argomentate anche nel corso del dibattito in Aula.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo, tra l'altro, particolarmente negativo il fatto di dovere sempre lavorare su decreti-legge dal contenuto del tutto eterogeneo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite approvano il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [854](#)

G/854/1/8 e 9 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premessi che:

l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aeree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo;

l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;

valutato che:

la *ratio* dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;

uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,

impegna il Governo a:

valutare l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

G/854/2/8 e 9 (testo 2)

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che,

il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche; considerato che,

i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

gli Stati Uniti hanno perso la *leadership* nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come *computer*, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza,

di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,

impegna il Governo:

1) a valutare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

2) a valutare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

G/854/4/8 e 9 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge (AS 854) di conversione del decreto legge n. 104/2023 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici",

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicoltura;

con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a valutare di escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.

G/854/8/8 e 9 (testo 2) (già em. 3.12 e 3.14)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame, per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, reca modifiche alla disciplina delle licenze per i taxi, consentendo ai comuni di rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza;

sempre al fine di soddisfare il temporaneo e straordinario incremento della domanda, occorrerebbe introdurre disposizioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, al fine di:

a) consentire ai Comuni di rilasciare autorizzazioni NCC aggiuntive e temporanee a favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni, vincolandone il rilascio all'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti da parte dei vettori del comparto NCC;

b) eliminare l'obbligo limitativo della concorrenza e ultroneo di avere una sede operativa, oltre ad una rimessa, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o, in alternativa, prevedere, in caso di autorizzazioni in più comuni, l'obbligo per il vettore di avere una sede operativa in uno solo dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, ovvero presso la sede legale dell'impresa;

c) stabilire le modalità di utilizzo di un veicolo sostitutivo (che non può essere di una classe inferiore rispetto a quello indisponibile) da parte dei soggetti titolari di autorizzazione NCC, nel caso in cui il veicolo autorizzato fosse indisponibile a causa di furto o guasto;

d) semplificare la procedura d'esame e di iscrizione al ruolo presso le Camere di commercio, prevedendo che il ruolo dei conducenti sia considerato valido su tutto il territorio italiano anche per i bandi di concorso e rimuovendo l'obbligo di iscrizione al ruolo per il dipendente di impresa NCC;

e) prevedere la possibilità per le parti di stipulare un contratto di servizio che abbia una durata temporale ma nessun limite territoriale e che la prenotazione debba essere tenuta a bordo del veicolo o presso la sede, anche in formato digitale, e debba essere esibita in caso di controlli,

impegna il Governo:

a valutare di adottare disposizioni adeguate al fine di soddisfare le richieste di cui in premessa.

G/854/10/8 e 9 (testo 2) (già em. 5.4)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame prevede che il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica spetti "alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori". Tale formulazione mette al centro dell'eleggibilità come soggetto ammissibile, la residenza in Italia dell'impresa a prescindere dalla nazionalità del soggetto che la controlla;

ciò determina che ogni impresa, di qualunque Paese del mondo, che ha una stabile organizzazione in Italia, può essere ammissibile per la misura di sostegno; tale previsione risulta non pienamente conforme agli obiettivi ed alle finalità della citata Comunicazione della Commissione UE (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022; tale documento strategico, infatti, pone l'accento sulla necessità di rafforzare la catena di approvvigionamento europea, riducendo la dipendenza da Paesi terzi;

inoltre, il comma 3 che disciplina l'attribuzione del credito di imposta anche nel caso di contratti con Paesi terzi, richiamando come perimetro quello degli Stati compresi nell'elenco di cui al decreto

del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996", rischia di ammettere agli incentivi progetti in cui sono coinvolti Paesi che non condividono i principi dell'UE, in aperto contrasto con la comunicazione della Commissione UE citata al primo punto,

impegna il Governo:

al fine di rendere l'agevolazione in esame pienamente coerente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, a valutare la possibilità di escludere dal beneficio quelle imprese che, pur avendo una stabile organizzazione in Italia, siano direttamente parte, o controllate da entità di Paesi terzi che non condividono i principi dell'UE.

G/854/12/8 e 9 (testo 2) (già em. 4.2)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 4, istituisce un Fondo presso il Ministero del turismo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per ristorare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico dei danni subiti a causa dei roghi e degli incendi che hanno colpito le regioni Sicilia e Sardegna nel periodo tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023;

in considerazione dell'incendio del 22 agosto 2023, che ha colpito l'Isola d'Elba, causando gravi disagi per i viaggiatori, in un momento di grande afflusso turistico sull'Isola,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di recepire, nel primo provvedimento utile, quanto previsto nell'emendamento 4.2.

G/854/13/8 e 9 (testo 2) (già em. 7.1)

[Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

G/854/14/8 e 9 (testo 2) (già em. 3.37)

[Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

G/854/17/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.19)

[Nicita](#), [Basso](#), [Martella](#), [Fina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

impegna il Governo:

a valutare di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.19.

G/854/18/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.25)

[Basso](#), [Nicita](#), [Fina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

impegna il Governo:

a valutare di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.25.

G/854/20/8 e 9 (testo 2) (già em. 24.10 e 24.19)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 24 del decreto legge in esame proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 % - c.d. super bonus - al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

tale misura è certamente condivisibile, nell'ottica di consentire la piena fruizione del Superbonus al 110% per i lavori sulle unifamiliari, avviati e in parte già realizzati nel 2022, che hanno subito un rallentamento, o addirittura un arresto, per via di diversi fattori: "caro materiali", impossibilità di monetizzare i crediti d'imposta acquisiti dalle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e gli eccezionali eventi meteo che, seppur con intensità differente, hanno comunque interessato la gran parte del territorio nazionale;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei "crediti incagliati" in occasione dell'approvazione del "DL blocca cessioni" (DL 11/2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei bonus,

impegna il Governo:

a valutare di adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 3 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi, sia "trainanti" che "trainati", già avviati al 17 febbraio 2023 (per i quali operano ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura), riguardanti interi condomini o "mini condomini" in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno il 30 per cento dei lavori entro il 31 dicembre 2023.

G/854/21/8 e 9 (testo 2) (già em. 25.4)

[Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie

e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo,

impegna il Governo:

a valutare misure volte a prevedere, attraverso una modifica dell'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, per evitare azioni revocatorie sui crediti fiscali ceduti dal debitore insolvente, siano escluse dall'azione revocatoria le cessioni di crediti fiscali, a condizione che tali cessioni siano avvenute ad un prezzo non inferiore all'attualizzazione del valore del credito stesso, effettuata al tasso ufficiale di sconto maggiorato del doppio.

G/854/22/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.20)

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 26 del decreto-legge in esame istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, prevedendo che il relativo gettito sia destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese,

impegna il Governo:

a valutare misure volte a prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'imposta sui margini d'interesse delle banche siano destinate anche al finanziamento del Fondo di sospensione mutui per l'acquisto della prima casa (il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate a incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare), nonché alla proroga al 2024 delle misure relative all'estensione dei benefici del c.d. Fondo Gasparrini, ad alcune categorie, tra cui i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

G/854/23/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.22)

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

il costo dei mutui nel corso degli ultimi anni è notevolmente aumentato;

ad essere maggiormente colpiti da questo aumento sono soprattutto i più giovani che, a causa del difficile contesto lavorativo italiano, si trovano spesso nella condizione di non riuscire a sostenere l'onere del mutuo per la loro casa non potendo fornire delle adeguate garanzie;

sarebbe auspicabile un intervento sul fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rafforzi le garanzie a favore dei giovani per l'acquisto della prima casa;

la misura potrebbe trovare adeguata copertura a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 26 del

decreto legge in esame,

impegna il Governo

a valutare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto nell'emendamento 26.22.

G/854/24/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.27)

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, Atto Senato 854,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto, introducendo un'imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse, determinano maggiori entrate;

già in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", ed in particolare all'articolo 37, recante la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, è stato introdotto il comma 5-*bis*, che attribuisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia le entrate derivanti dal predetto contributo,

impegna il Governo

a valutare che le maggiori entrate di cui all'articolo 26 del presente decreto siano attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

G/854/25/8 e 9 (testo 2) (già em. 3.44)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame reca interventi sulla disciplina delle licenze per i taxi;

in particolare, il comma 9, che modifica la legge quadro n. 21 del 1992, per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, introduce novelle all'articolo 10 (Sostituzione alla guida), consentendo ai titolari di licenze taxi di ricorrere a sostituti alla guida come seconde guide, in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle già svolte. La disposizione specifica che tale misura è volta a garantire il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità,

impegna il Governo:

a valutare di adottare misure volte a prevedere che la possibilità per i titolari di licenze taxi di avvalersi di sostituti alla guida, si determini previa disposizione comunale.

G/854/26/8 e 9 (testo 2) (già em. 15.0.1)

[Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 04 decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, stabilisce che "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso";

con riferimento a tali concessioni, l'art. 10 del DL n. 77/1989 stabilisce che "I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali";

l'articolo 07 del medesimo 5 ottobre 1993, n. 400, stabilisce altresì che "gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso";

per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni concessori, in applicazione del criterio di calcolo di cui all'articolo 04 del DL n. 400/1993 (basato sulla media della somma degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali), dal 1995, l'incremento dei canoni demaniali marittimi è sempre stato contenuto. Si sono, infatti, registrati valori massimi non superiori all'8% (7,35% nel 1996, 5,50% nel 2009 e 7,95% nel 2022);

a fine 2022, invece, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, ha fissato a +25,15% l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2023. Tale incremento, aggiungendosi al +7,95% del 2022, ha determinato un aumento dei canoni concessori di oltre 1/3 nell'arco temporale di poco più di un anno;

tale scenario è aggravato dalla circostanza per cui l'aggiornamento annuale dei canoni in base agli indici Istat non viene determinato assumendo come base di calcolo solo la parte del canone unitario corrispondente al minimo determinato dal decreto ministeriale per l'anno precedente ma, piuttosto, sul canone complessivo e maggiore, determinato dalle Autorità di sistema portuali (AdSP), impegna il Governo:

a valutare di adottare misure volte a prevedere un'interpretazione autentica dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in linea sia con il dato letterale della norma medesima, sia - e soprattutto - con l'effettiva ratio della disciplina complessiva, al fine di chiarirne la corretta applicazione, disponendo che l'aggiornamento annuale dei canoni demaniali marittimi si applichi, assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente con decreto ministeriale ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

G/854/28/8 e 9 (già em. 15.0.2)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento in esame autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una

disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando in parte qua il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al d.P.R. n. 328 del 1952;

considerato che:

l'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. Inoltre, qualora entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di interpretare tale disposizione nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi dell'articolo medesimo.

G/854/29/8 e 9 (testo 2) (già em. 3.43)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi,

impegna il Governo:

a valutare, al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, previa disposizione comunale, di consentire, ai titolari di licenze taxi, di avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari.

G/854/29/8 e 9 (già em. 3.43)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi,

impegna il Governo:

al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, previa disposizione comunale, a consentire, ai titolari di licenze taxi, di avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari.

G/854/30/8 e 9 (testo 2) (già em. 23.0.2)

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

le Autorità di bacino distrettuale sono elementi cardine per lo sviluppo e la ripresa economica del Paese, e soprattutto per il rafforzamento delle attività di difesa dei territori e di tutela e gestione delle acque,

le suddette Autorità svolgono un ruolo strategico prioritario per la mitigazione e il contrasto del rischio idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale negli ultimi mesi,

si tratta di funzioni e attività complesse ad alto contenuto tecnico specialistico che implicano elevate responsabilità, come anche riconosciuto dalla Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato nella deliberazione 18 ottobre 2021, n. 17/2021/G, che ha evidenziato come "Esse rappresentano, infatti, nella filiera decisionale in merito agli interventi necessari, un organismo tecnico, con una visione d'insieme che, se opportunamente potenziato in termini di personale e responsabilizzato in termini decisionali, potrebbe essere maggiormente incisivo nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio. Un organismo in cui i progetti, gli interventi, le misure adottate vengano controllate e certificate lungo tutta la filiera, permettendo di avere una visione programmatica nazionale, una fluidità di manovra superiore ed un punto di riferimento territoriale con funzioni autorizzative e di controllo precise".

dal momento della loro istituzione e comunque dal 2017 in poi il ruolo delle Autorità è stato ampliato attraverso provvedimenti anche legislativi che gli hanno riconosciuto specifici compiti e responsabilità, come l'attuazione del programma di cui al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 e l'attuazione delle attività inserite nel Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza - PNRR per le quali l'Autorità è chiamata ad esprimere una valutazione di merito obbligatoria e, in alcuni casi, vincolante e da ultimo l'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici che, col decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, diventano veri e propri organi delle Autorità di bacino distrettuali,

la riforma distrettuale avvenuta tuttavia non è stata sin da subito affiancata da un quadro finanziario strategico di rafforzamento della *governance* e della struttura organizzativa né da un supporto alle Autorità distrettuali per le attività pianificatorie e strategiche attribuite, quali l'ampliamento e il consolidamento del settore della difesa del suolo e della tutela/gestione delle acque,

tanto premesso, è evidente la necessità di provvedere urgentemente ad un rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali consentendo un incremento delle vigenti dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche in deroga alla procedura di mobilità nonché allo scorrimento delle graduatorie, per consentire di dare risposte immediate alle esigenze di visione unitaria e responsabile della conoscenza del territorio, della pianificazione e programmazione delle attività e degli interventi,

impegna il Governo:

a valutare di intervenire nell'ambito della Legge di bilancio 2024 con misure intese a consentire un rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali anche attraverso un incremento delle vigenti dotazioni organiche e delle loro capacità assunzionali.

G/854/30/8 e 9 (già em. 23.0.2)

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

le Autorità di bacino distrettuale sono elementi cardine per lo sviluppo e la ripresa economica del Paese, e soprattutto per il rafforzamento delle attività di difesa dei territori e di tutela e gestione delle acque,

le suddette Autorità svolgono un ruolo strategico prioritario per la mitigazione e il contrasto del rischio idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale negli ultimi mesi,

si tratta di funzioni e attività complesse ad alto contenuto tecnico specialistico che implicano elevate responsabilità, come anche riconosciuto dalla Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato nella deliberazione 18 ottobre 2021, n. 17/2021/G, che ha evidenziato come *"Esse rappresentano, infatti, nella filiera decisionale in merito agli interventi necessari, un organismo tecnico, con una visione d'insieme che, se opportunamente potenziato in termini di personale e responsabilizzato in termini decisionali, potrebbe essere maggiormente incisivo nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio. Un organismo in cui i progetti, gli interventi, le misure adottate vengano controllate e certificate lungo tutta la filiera, permettendo di avere una visione programmatica nazionale, una fluidità di manovra superiore ed un punto di riferimento territoriale con funzioni autorizzative e di controllo precise"*.

dal momento della loro istituzione e comunque dal 2017 in poi il ruolo delle Autorità è stato ampliato attraverso provvedimenti anche legislativi che gli hanno riconosciuto specifici compiti e responsabilità, come l'attuazione del programma di cui al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 e l'attuazione delle attività inserite nel Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza - PNRR per le quali l'Autorità è chiamata ad esprimere una valutazione di merito obbligatoria e, in alcuni casi, vincolante e da ultimo l'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici che, col decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante *"Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"*, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, diventano veri e propri organi delle Autorità di bacino distrettuali,

la riforma distrettuale avvenuta tuttavia non è stata sin da subito affiancata da un quadro finanziario strategico di rafforzamento della *governance* e della struttura organizzativa né da un supporto alle Autorità distrettuali per le attività pianificatorie e strategiche attribuite, quali l'ampliamento e il consolidamento del settore della difesa del suolo e della tutela/gestione delle acque,

tanto premesso, è evidente la necessità di provvedere urgentemente ad un rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali consentendo un incremento delle vigenti dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche in deroga alla procedura di mobilità nonché allo scorrimento delle graduatorie, per consentire di dare risposte immediate alle esigenze di visione unitaria e responsabile della conoscenza del territorio, della pianificazione e programmazione delle attività e degli interventi,

Impegna il Governo:

ad intervenire nell'ambito della Legge di bilancio 2024 con misure intese a consentire un rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali anche attraverso un incremento delle vigenti dotazioni organiche e delle loro capacità assunzionali.

G/854/31/8 e 9 (già em. 13.2)

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

l'articolo 13, dichiara i grandi programmi di investimento esteri in Italia, la cui realizzazione richiede procedimenti amministrativi integrati e coordinati con regioni, enti locali, province autonome e amministrazione statali e altri enti interessati, di preminente interesse strategico nazionale;

al fine di assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione delle opere e favorire in più efficace coordinamento con tutti gli enti interessati, prevede la nomina di un Commissario straordinario di Governo, stabilendo che tutti gli atti necessari alla realizzazione delle opere medesime siano rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione;

viste le ricadute dirette che tali progetti di investimento di rilevanza strategica hanno sui territori locali che li ospitano;

sarebbe necessario un maggior coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di realizzazione del progetto,

impegna il Governo

a valutare la necessità di condividere con gli enti locali interessati, anche attraverso lo strumento dell'intesa, gli atti necessari alla realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale.

G/854/32/8 e 8 (già 13.0.1000/2)

[Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

impegna il Governo:

a valutare le questioni sollevate nel subemendamento 13.0.1000/2.

G/854/33/8 e 9 (testo 2) (già em. 22.15)

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 22.15

G/854/33/8 e 9 (già em. 22.15)

[Testor](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

impegna il Governo

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 22.15

G/854/34/8 e 9 (testo 2) (già em. 26.0.3)

[Gasparri](#), [Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

tra gli obiettivi della Commissione europea previsti nella Comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", vi è quello di favorire l'adeguamento e l'implementazione delle reti di telecomunicazioni con vantaggi in termini di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché di superamento del divario digitale tra le diverse aree del Paese;

occorrerebbe prevedere misure volte ad assicurare un contributo, da parte dei soggetti che offrono determinate tipologie di servizi digitali e sono responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, agli investimenti nelle reti di telecomunicazioni, con l'intento di adeguarle alla crescita del traffico, promuovere la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e rendere le stesse sicure rispetto alle minacce cibernetiche che mettono a rischio attività economiche considerate strategiche, escludendo dall'ambito applicativo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 e concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

si tratta di interventi quanto mai necessari a fronte della crescita della domanda di servizi internet da parte di imprese, Pubblica Amministrazione e cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a recepire le indicazioni esposte in premessa.

G/854/34/8 e 9 (già em. 26.0.3)

[Gasparri](#), [Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

tra gli obiettivi della Commissione europea previsti nella Comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", vi è quello di favorire l'adeguamento e l'implementazione delle reti di telecomunicazioni con vantaggi in termini di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché di superamento del divario digitale tra le diverse aree del Paese;

occorrerebbe prevedere misure volte ad assicurare un contributo, da parte dei soggetti che offrono determinate tipologie di servizi digitali e sono responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, agli investimenti nelle reti di telecomunicazioni, con l'intento di adeguarle alla crescita del traffico, promuovere la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e rendere le stesse sicure rispetto alle minacce cibernetiche che mettono a rischio attività economiche considerate strategiche, escludendo dall'ambito applicativo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 e concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

si tratta di interventi quanto mai necessari a fronte della crescita della domanda di servizi internet da parte di imprese, Pubblica Amministrazione e cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a recepire le indicazioni esposte in premessa.

Art. 10

10.14 (testo 3)/5^a Commissione

I Relatori

All'emendamento 10.14 (testo 3), all'ultimo periodo, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024" con le seguenti: "per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024,".

Art. 11

11.2 (testo 3)/5^a Commissione

I Relatori

All'emendamento 11.2 (testo 3), alla lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: "parte capitale" con le seguenti: "conto capitale".

11.2 (testo 3)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.»;

c) al comma 3, le parole: «1 milione di euro per l'anno 2023 è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.» sono sostituite dalle seguenti: «7 milione di euro per l'anno 2023 è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.».

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023».

3-ter. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 - 2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

Art. 12

12.0.13 (testo 2)

[Murelli](#), [Zaffini](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di

partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31/12/2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.14 (testo 2)

[Martella](#), [Sabrina Licheri](#), [De Cristofaro](#), [Fregolent](#), [Spagnolli](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Camusso](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31/12/2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

13.16 (testo 2)

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 6, dopo le parole: «e costituisce titolo per la localizzazione delle opere» inserire le seguenti: «che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata».

Art. 16

16.4 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "una società per azioni" inserire le seguenti: "in house";

b) al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o soggetto da essa interamente partecipato", la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7 del del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:

1) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

2) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

3) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione."

1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-bis».

Art. 17

17.1 (testo 2)

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244 e, tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.»;

2) la lettera e) è soppressa;"

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente: «2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b) si provvede sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma.»

c) alla lettera b), prima delle parole «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo

periodo,» *premettere le seguenti*: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2-*quater*,».

17.7 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

a) *al comma 3, terzo periodo, le parole "nel limite del 2 per cento previsto per gli incentive alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono sostituite dalle seguenti "nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima Società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento, o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo"*;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti*:

"3-bis. Per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.c.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120.

3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 127 in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3 bis il Commissario Straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C.

3-*quater*. Il provvedimento di approvazione del Commissario Straordinario, di cui al comma 3-bis è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20."

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai Comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni legislative previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.».

Art. 18

18.3 (testo 2) /5ª Commissione

I Relatori

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole*: «nel limite massimo di cui al primo periodo» *inserire le seguenti*: «al netto di quanto stabilito al quarto periodo,» *e sostituire le parole*: «ferme restando le eventuali modifiche dei contratti» *con le seguenti*: «per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il

31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024,»;

b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni per l'anno 2023 e 278 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana e quanto a 278 milioni per l'anno 2024 a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo.».

18.9 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";

b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova trasmette al Commissario di cui all'articolo 1, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.500.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.".

Art. 19

19.0.500 (testo 2)

I Relatori

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte)

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del Contratto di programma stipulato con ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della Società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 23

23.1 (testo 2)

[Damiani](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, a favore delle utenze individuate ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione o sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."».

23.1000/5ª Commissione

I Relatori

All'emendamento 23.1000, comma b-ter), sostituire la cifra: "7.438.00" con la seguente: "7.438.000".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

106^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, che intende raccogliere in un testo unitario le varie misure di tutela e sostegno delle zone montane.

Il provvedimento consta di 19 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

Si precisa che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza. Si prevede, infine, che il Governo promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei Comuni montani, definendo l'ambito di applicazione del provvedimento e consentendo l'individuazione dei Comuni destinatari di particolari misure incentivanti. I criteri per la suddetta classificazione sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i Comuni che appartengono a una Provincia interamente montana, ai sensi della legge n. 56 del 2014. Si

prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, saranno individuati i Comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge. Questo ulteriore elenco di Comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM (recante la definizione dell'elenco dei Comuni montani), su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istat e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI). La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana - che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati - destinato a coadiuvare il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale nonché della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), uno dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e uno dell'Unione nazionale Comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), designati dalla Conferenza unificata.

L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. In particolare, si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzia gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

L'articolo 6 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone

montane.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 riguarda la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 8 introduce altresì misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di agricoltura e foreste.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani.

L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità.

L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani (minori di 36 anni).

L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età possano beneficiare di specifiche detrazioni d'imposta.

L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adottate linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati, che potranno essere così inseriti nel Registro. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una «Sezione speciale crediti di carbonio forestali» presso il CREA, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni definite con le linee guida nazionali.

L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto

speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 19 dispone una serie di abrogazioni di norme e precisa che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, recante disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, in parte sovrapponibili a quelle previste dalla proposta appena illustrata.

Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, esplicita le finalità dell'intervento normativo.

All'interno del Capo II, rubricato «Organi, risorse e programmazione strategica», l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di Comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più Comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.

Analogamente al disegno di legge n. 276, all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo perequativo montano, finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di Comuni montani.

L'articolo 6 prevede la promozione della montagna in ambito europeo da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze.

L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. La composizione e il funzionamento di tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati con DPCM. Al suo interno sono comunque previsti rappresentanti del Parlamento - nella misura di cinque membri per ognuna delle due Camere - nonché dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì membri obbligatori del Consiglio i Ministri competenti per materia e membri di diritto i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato.

Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.

Il Capo II, dedicato ai servizi pubblici e composto agli articoli da 10 a 12, reca disposizioni relative alla sanità di montagna, alle scuole di montagna e ai servizi di telefonia mobile e internet, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel Capo II del provvedimento già illustrato.

All'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le Regioni e le Province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna.

Anche il Capo V - articoli da 17 a 19 - ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.

Sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, l'articolo 21 riguarda l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali e l'articolo 23 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Nel medesimo

articolo sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.

In conclusione, rilevato che il contenuto delle proposte appena illustrate è sostanzialmente analogo, propone che queste siano esaminate congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il ministro CALDEROLI preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo sul medesimo argomento, in un testo simile a quello già presentato nella scorsa legislatura, ma con le correzioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze per ovviare ad alcune criticità di tipo economico-finanziario.

Il [PRESIDENTE](#) formula l'auspicio che il disegno di legge governativo venga presentato al Senato, per consentirne la trattazione congiuntamente ai disegni di legge incardinati oggi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore, senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato. Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato. Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), osserva come la tutela della concorrenza rappresenti, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, una sorta di "materia/non materia" utilizzata dal legislatore statale quale clausola finalistica per intervenire anche in ambiti riservati alla competenza legislativa regionale. Chiede quindi di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo, per approfondirne la compatibilità con i corretti criteri di ripartizione legislativa tra lo Stato e le regioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia la votazione alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore, senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato. Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 7 settembre.

Riprendono le votazioni degli emendamenti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.51.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene insensato il conferimento alle Regioni della materia della previdenza complementare e integrativa, peraltro giuridicamente possibile ove l'emendamento in esame non fosse approvato.

L'emendamento 1.51 è posto in votazione e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.52.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*), ritenendo opportuno evitare una pluralità di normative in materia di credito a carattere regionale, auspica un approfondimento nel merito delle singole proposte da parte della maggioranza, invece di limitarsi a respingerle aprioristicamente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.52 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.53, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.54.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) osserva che sarebbe quanto meno difficile immaginare una differenziazione a livello regionale dell'offerta e della gestione dell'energia che, ad avviso sia dei rappresentanti di Confindustria sia dei sindacati, arrecherebbe un danno alla competitività dell'intero sistema produttivo nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.54 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.55.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.55, richiamandosi anche alle considerazioni della senatrice Valente, riferite al precedente emendamento. Ad avviso della componente Alleanza Verdi-Sinistra, una differenziazione regionale nelle materie indicate dalla proposta in esame non arrecherebbe un danno al sistema produttivo del solo Mezzogiorno, a vantaggio di alcune Regioni del Nord, ma causerebbe una perdita di competitività per tutto il Paese.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, a seguito dei recenti cambiamenti geopolitici ed economici internazionali, è necessario un ripensamento su materie strategiche quali la produzione e il trasporto di energia, gli *asset* e le grandi reti di trasporto nazionali e l'acqua, essendo emersa chiaramente l'importanza di fare rete, piuttosto che consentire una differenziazione su base territoriale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.55 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.56.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento reca come primo firmatario il presidente del Gruppo del Partito democratico, proprio per ribadire l'importanza di sottrarre le norme generali sull'istruzione al novero delle materie delegabili alle Regioni. Si tratta, infatti, del patrimonio culturale comune, che forma l'identità del popolo italiano.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.56, condividendo le considerazioni del senatore Giorgis. Se si tiene conto delle gravi sperequazioni già esistenti non solo tra Regioni, ma perfino all'interno degli stessi territori, dal punto di vista dell'offerta scolastica e universitaria, sarebbe molto grave includere anche l'istruzione tra le materie soggette ad autonomia differenziata. A suo avviso, in questo modo le disparità non potrebbero che aumentare.

Il ministro CALDEROLI ricorda di avere già sottolineato, in sede di replica, di ritenere paradossale il trasferimento alle Regioni di una materia come le norme generali sull'istruzione. Tuttavia, tale previsione è contenuta nell'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come derivante dalla riforma del 2001. Peraltro, l'opportunità di riconsiderare il trasferimento di alcune materie, tra cui l'istruzione e norme generali sull'istruzione, è oggetto dell'ordine del giorno G/615/8/1, il cui esame è stato accantonato.

Infine, ribadisce che, a suo avviso, l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è modificabile con legge ordinaria.

L'emendamento 1.56 è quindi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una denominazione più appropriata per il Fondo ivi previsto, anche in coerenza con la denominazione utilizzata nella rubrica del medesimo articolo 8.

***SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;
 - tra i contenuti della legge annuale sulla concorrenza possono essere ricomprese disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
 - il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- con riguardo all'articolo 5 sulle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali amministrazioni siano coinvolte nell'attività di ricognizione prevista dal comma 3.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti interventi urgenti in tre gruppi di materie, ossia la tutela degli utenti, le attività economiche e gli investimenti; constatato che:
 - gli articoli 12, sulla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, e 21, commi da 1 a 5, recante anticipazioni finanziarie in favore di enti locali in crisi finanziaria, nel prevedere interventi con effetti dall'anno 2024, risultano derogatori rispetto alla norma di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sull'immediata applicabilità delle misure dei decreti-legge;
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, recante misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, al comma 8, il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa della stipula dell'intesa ivi prevista volta ad individuare soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane;
 - all'articolo 10, recante misure urgenti per il settore della pesca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2;
 - in merito all'articolo 13, concernente la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la riconducibilità dei predetti programmi all'attuazione di accordi internazionali, conformemente a quanto riportato nella relazione illustrativa.

1.4.2.1.2. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 116 (ant.) del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023

116^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sugli emendamenti approvati il 27 settembre 2023 dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a il 27 settembre 2023, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sulla proposta 10.16, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- sugli identici emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito di esplicitare gli enti locali destinatari del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 22, in luogo del generico rinvio all'articolo 114 della Costituzione;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

1.4.2.2. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023
75ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che, in esito ai lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 recante conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2023 (decreto asset) e dell'Atto del Governo n. 58 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.2. 2^a(Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023
76^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione giustizia, si segnalano i seguenti articoli: l'articolo 1 prevede il divieto di fissazione dinamica delle tariffe a opera delle compagnie aeree, in riferimento a rotte nazionali di collegamento con le isole, in determinati periodi di picco di domanda e definisce come pratica commerciale scorretta la determinazione automatizzata delle tariffe attraverso profilazione *web* degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per la prenotazione. Ai sensi del comma 2, l'accertamento (d'ufficio o su istanza di parte) e la sanzione di queste violazioni vengono demandati all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM). In particolare, viene richiamata in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale l'applicabilità dell'articolo 27 del Codice del Consumo (decreto legislativo 206 del 2005); l'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla *cybersicurezza*, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per la violazione degli obblighi connessi ai poteri speciali è generalmente prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Per l'indicazione nel dettaglio delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi citati nei diversi settori, si rinvia alla dettagliata analisi contenuta nel dossier del Servizio Studi del Senato; l'articolo 25 introduce per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. Il mancato assolvimento dell'obbligo citato è sanzionato dal comma 2 con una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro; l'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofiti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Con riferimento all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta, nonché al contenzioso, il comma 6 rinvia

alle disposizioni in materia di imposte sui redditi; l'articolo 27 ridefinisce, in seguito all'interpretazione delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Segnala infine come di interesse della Commissione le disposizioni di cui all'articolo 15 che prevede il concerto del Ministro della giustizia per la definizione del regolamento da emanare in materia di disciplina uniforme dei servizi di ormeggio.

Per quanto di competenza, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP), pur non avendo obiezioni circa gli aspetti specifici di competenza della Commissione annuncia il voto di astensione del suo Gruppo per le riserve sul contenuto più generale del provvedimento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), per le medesime ragioni ricordate dal senatore Verini, annuncia altresì l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente la necessità di concludere al più presto la procedura informativa riguardante l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Avverte pertanto che, concordemente con gli altri estensori, i senatori Berrino e Zanettin, la proposta di documento conclusivo sarà posta all'ordine del giorno a partire dalla prima seduta utile della prossima settimana.

Fa infine presente altresì che saranno inseriti all'ordine del giorno gli atti del Governo assegnati alla Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 7 settembre alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.3. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 85 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

L'articolo 1 interviene sul caro voli, vietando la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, ossia la pratica di stabilire il prezzo del biglietto in relazione al periodo del viaggio e alla vicinanza tra la data di prenotazione (o acquisto) e quella di partenza. Il divieto ricorre solo sulle rotte nazionali di collegamento con le isole, nel periodo di picco di domanda stagionale e per prezzi superiori del 200 per cento rispetto alla tariffa media del volo. Inoltre, per le medesime rotte e nel periodo di picco, viene considerata pratica commerciale scorretta la determinazione automatizzata delle tariffe attraverso profilazione *web* degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per la prenotazione.

Con l'articolo 2, per le tratte aeree commercialmente non sostenibili e quindi soggette a oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008, si impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari, ove emerga il rischio di un sensibile rialzo dei prezzi legato alla stagionalità o ad eventi straordinari.

L'articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi. Si consente ai comuni di poter rilasciare in via sperimentale licenze taxi aggiuntive, a carattere temporaneo, della durata di 12 mesi, in favore di chi sia già titolare di licenza, che potrà affidarle a terzi anche a titolo oneroso, oppure esercitarle in proprio. Inoltre, per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto internazionale, è invece consentito incrementare il numero delle licenze permanenti, per non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea. Le nuove licenze sono rilasciate a titolo oneroso, a seguito di concorso, con l'obbligo di utilizzo di vetture a basso livello di emissioni.

L'articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, per il rimborso dei costi sostenuti dai viaggiatori e dagli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.

L'articolo 5 riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo

relativi al settore dei semiconduttori.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile, in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, nell'ambito del partenariato europeo *Chips Joint Undertaking*.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012, per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche alle operazioni tra imprese appartenenti a un medesimo gruppo, quando queste hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

L'articolo 8 reca norme per il rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione nei confronti delle grandi imprese, estendendo da 5 a 10 anni il periodo considerato per far decadere un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi, in caso di delocalizzazione.

L'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia spaziale europea (ESA) e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI).

L'articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (*Callinectes sapidus*).

L'articolo 11 reca misure per le produzioni viticole con interventi volti a favorire le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora.

L'articolo 12 reca misure a favore dei dipendenti di AlitaliaSAISpa e di Alitalia *Cityliner* Spa. In particolare, si prevede una ulteriore estensione, non prorogabile, del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l'attuazione di programmi formativi cofinanziati a livello regionale.

L'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, il Consiglio dei ministri nomina commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti". Viene comunque fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.

L'articolo 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

L'articolo 15 autorizza il Governo a dettare una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, al fine di dare attuazione al regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.

L'articolo 16 introduce una procedura semplificata e accelerata per l'approvazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, indicati nel decreto-legge n. 77 del 2021, i cui progetti sono stati già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 17 reca misure urgenti in tema di trasporto pubblico locale, relative alla ripartizione del Fondo TPL, nonché alla gestione pubblica della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como, e al completamento della linea C della metropolitana di Roma in vista delle celebrazioni del Giubileo del 2025.

L'articolo 18 reca alcune modifiche al decreto *governance* del PNRR, n. 77 del 2021, volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mediante misure semplificatorie e acceleratorie.

L'articolo 19 istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per lamessa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale. Al Fondo possono accedere i comuni che saranno individuati, con riferimento al numero degli abitanti, da un decreto ministeriale da adottare entro il 15 ottobre prossimo.

A tale riguardo si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni che possono accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti.

L'articolo 20 esclude il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tal modo risulta soppresso il contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori all'Autorità, che è stato sospeso più volte come misura per compensare il caro benzina.

L'articolo 21 reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni.

L'articolo 22 stabilisce che le regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali. La disposizione viene introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023 sul riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23 apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del decreto legislativo n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni), per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

L'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove questo risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo.

L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato. L'imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. La misura è stata inviata per il parere alla Banca centrale europea, come prescritto dall'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE.

L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

L'articolo 28 autorizza ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la copertura finanziaria, mentre l'articolo 29 dispone sull'entrata in vigore.

Il senatore **LOMBARDO** (*Az-IV-RE*) interviene in relazione all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, evidenziando come vi sia anche un'altra pratica potenzialmente anticoncorrenziale messa in atto da alcune compagnie aeree, e cioè la cancellazione dei voli senza l'applicazione della carta dei diritti dei passeggeri e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista.

Sull'articolo 3, ricorda la proposta avanzata dal suo Gruppo, per rimediare alle evidenti lacune del servizio taxi, per ribadire la via maestra della tutela della concorrenza e non quella della difesa corporativa.

In relazione all'articolo 4, ritiene opportuno che la misura di rimborso prevista solo per gli incendi di luglio e agosto in Sicilia e Sardegna sia estesa anche ad altre regioni che hanno avuto analoghi eventi e relativi danni nel medesimo periodo.

Sull'articolo 8, auspica che la delocalizzazione considerata sia quella in Paesi extra-europei, poiché l'estensione anche alla delocalizzazione interna all'UE porrebbe problemi di compatibilità con la normativa europea.

In riferimento all'articolo 14, ritiene auspicabile che siano coinvolti nella *governance* della società Stretto di Messina anche gli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte.

Sull'articolo 19 si esprime favorevolmente all'indicazione della dimensione massima dei piccoli comuni in quelli non superiori a 3.000 abitanti, considerata l'esiguità del Fondo ivi previsto per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Chiede inoltre se sia stato acquisito il parere dell'UNCCEM.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si dichiara in favore di molti punti del provvedimento e in disaccordo su molti altri su cui si riserva la presentazione di emendamenti in sede di merito. Con particolare riferimento ai servizi portuali, richiama il tema, tuttora aperto, del Porto franco di Trieste, sul quale ribadisce la necessità che il Governo prenda una posizione volta a riaffermare il rispetto dei patti internazionali che sin dal 1947 configurano Trieste come porto franco, anche in sede europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) interviene sull'articolo 11, ricordando che il comparto viticolo è in sofferenza non solo per i danni derivanti dalla diffusione della peronospora, ma anche per i fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni, per cui è necessario estendere l'intervento ben oltre i limiti previsti.

Riguardo all'articolo 14, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo sulla priorità attribuita alla realizzazione del ponte sullo Stretto, ricordando che 1 miliardo è già stato speso in studi, progetti di fattibilità, penali e consulenze, e altri 12 ne serviranno per i lavori, che ritiene dovrebbero essere destinati a opere più urgenti e necessarie.

Con riferimento all'articolo 22, chiede se i siti che potranno essere oggetto di legge regionale, per il conferimento agli enti locali delle funzioni di bonifica, siano tutti i siti inquinati o solo quelli di interesse nazionale o di interesse regionale.

Si riserva di intervenire ulteriormente nel prosieguo della discussione generale.

Il relatore [MATERA](#) (FdI) ritiene di replicare alle questioni sollevate, nella prossima seduta, e preannuncia la presentazione di uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ([COM\(2023\) 424 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che definisce una serie di misure volte a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE, prevedendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La direttiva 2012/29/UE costituisce lo strumento orizzontale principale in materia di diritti delle vittime e stabilisce, per le vittime di tutti i reati, una serie di diritti, tra cui il diritto all'informazione, il diritto all'assistenza e alla protezione in base alle esigenze individuali delle vittime, i diritti procedurali e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato al termine del procedimento penale. È applicabile dal novembre 2015 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE), ad eccezione della Danimarca, ed è stata recepita sul piano interno dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

La revisione di cui al presente atto si focalizza su una serie di obiettivi, prefiggendosi di rispondere ai problemi individuati, nella direttiva vigente, dalla relazione di valutazione adottata dalla Commissione europea il 28 giugno 2022. Gli obiettivi specifici sono cinque: un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; un allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; un accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri.

La base giuridica è individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda i "diritti delle vittime della criminalità" quale ambito di competenza dell'Unione nella cooperazione giudiziaria in materia penale. In tale ambito, l'Unione legifera mediante "norme minime", ferma restando la competenza degli "Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone".

Con riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che esso sia rispettato poiché, affinché il riconoscimento reciproco e la cooperazione giudiziaria siano pienamente efficaci, è necessario che vi sia fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri, nei parametri di equità e giustizia dei rispettivi sistemi giudiziari. Il valore aggiunto dell'UE deriva quindi principalmente dall'agevolazione della cooperazione giudiziaria in materia penale e dalla garanzia del buon funzionamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, ma anche dalla capacità di affrontare la portata e la natura di problemi che non possono essere risolti dagli Stati membri da soli. Il principio di proporzionalità trova riscontro, secondo la Commissione europea, nel livello di azione previsto dai sistemi giuridici nazionali, che si articola in tre soluzioni alternative per ciascuno dei cinque obiettivi specifici, dalla soluzione meno gravosa per gli Stati membri a quella più gravosa. La valutazione d'impatto evidenzia come in ciascuno Stato membro i benefici attesi dalle modifiche proposte superino i costi previsti.

Sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ed essa è attualmente all'esame di altre due Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Passando ad esaminare più nel dettaglio le novità previste dalla proposta, si segnalano alcune delle misure introdotte al fine della realizzazione degli obiettivi specifici preposti.

Al fine di superare i problemi relativi all'accesso alle informazioni da parte delle vittime, è istituito l'obbligo per gli Stati membri di fornire una linea telefonica di assistenza alle vittime e un sito *web* con tecnologia d'avanguardia (articolo 3-bis).

Anche la denuncia dei reati da parte delle vittime è agevolata dall'obbligo di garantire che le vittime possano denunciare il reato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (articolo 5-bis). Inoltre, a favore degli immigrati irregolari, la proposta prevede che le autorità competenti che entrino in contatto con una vittima che denuncia un reato non siano autorizzate a trasferire alle autorità responsabili della migrazione i dati personali relativi allo status delle vittime in materia di soggiorno, se tali dati sono stati raccolti in seguito alla denuncia di reato.

Al fine di assicurare parità di trattamento alle vittime vulnerabili, compresi i minori, gli articoli 8 e 9 prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per le vittime con esigenze specifiche, compreso il sostegno psicologico.

Ai fini di una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali, la presente revisione propone di istituire, nell'ambito del nuovo articolo 10-bis, il diritto all'assistenza presso i locali giudiziari.

Al fine di agevolare l'accesso delle vittime al risarcimento da parte dell'autore del reato, la presente revisione propone di rendere obbligatorio per gli Stati membri il pagamento anticipato alla vittima del risarcimento dovuto dall'autore del reato subito dopo la sentenza (nuovo articolo 16, paragrafo 2).

Al fine di garantire la protezione fisica delle vittime, la revisione rafforzerà l'uso delle misure di protezione, come gli ordini di protezione, aggiungendo tali misure all'elenco delle misure di protezione attualmente previste.

Infine, la Commissione europea propone di introdurre una disposizione che chiarisca il legame tra la

proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime e la proposta legislativa sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica (articolo 27-bis). In base a questa disposizione, gli Stati membri devono attuare le misure previste dalla direttiva sui diritti delle vittime indipendentemente dagli obblighi previsti dall'altra proposta. L'obiettivo di detta disposizione è quello di garantire che gli Stati membri si assicurino di recepire pienamente entrambe le direttive e prestino particolare attenzione al recepimento di norme più specifiche in materia di vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), in sostituzione del relatore senatore Zanettin, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, già parzialmente recepita con il decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2023 (Atto del Governo n. 28, sul quale la Commissione ha espresso osservazioni non ostative il 9 marzo scorso).

Gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo, in ossequio alla previsione della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), mirano a recepire, entro il 23 dicembre 2023, le restanti parti della direttiva, apportando le opportune modifiche al Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e al Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005).

Si tratta in particolare delle disposizioni relative alla protezione delle persone lese, anche in caso di insolvenza dell'assicuratore, a seguito di sinistri verificatisi nello Stato membro di residenza o altro Stato membro, all'armonizzazione dei massimali minimi di copertura, al rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli, al riconoscimento *cross-border* degli attestati di rischio, alla disciplina degli strumenti di comparazione dei prezzi e alla disciplina dei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.

Completano lo schema di decreto in titolo gli articoli 3 e 4 recanti rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) evidenzia l'opportunità che l'obbligo di copertura assicurativa sia modulato in relazione all'effettiva circolazione, riferendosi per esempio ai veicoli di interesse storico e collezionistico presenti in strutture private o museali, o a veicoli utilizzati unicamente in periodi stagionali.

Sollewa inoltre il tema della necessità di prevedere una forma assicurativa anche per l'uso dei monopattini, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 86 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

indi della Vice Presidente

[BEVILACQUA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di osservazioni non ostantive - pubblicato in allegato al resoconto - con alcuni rilievi che tengono conto delle istanze proposte nella seduta precedente dalla senatrice Murelli, relative all'opportunità di consentire deroghe all'obbligo assicurativo per i veicoli partecipanti a competizioni sportive e per i veicoli di interesse storico o collezionistico, e di prevedere una regolamentazione più stringente in ordine ai profili assicurativi e di sicurezza relativi all'utilizzo e alla circolazione dei monopattini elettrici, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città europee.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia il Relatore per aver accolto le sue osservazioni e ribadisce per i veicoli storici la necessità di prevedere una qualche forma di esenzione dall'obbligo assicurativo, in relazione all'effettiva circolazione. Avanza anche la possibilità di considerare tali i veicoli iscritti, non solo nei registri ASI, di cui al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della strada, ma anche in eventuali altri analoghi registri storici.

Ritiene opportuno peraltro svolgere ulteriori approfondimenti.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere non ostantivo - pubblicato in allegato al resoconto -, con una serie di osservazioni volte a integrare la relazione introduttiva con rilievi inerenti alla compatibilità con l'ordinamento europeo e a tenere conto dei profili emersi durante la discussione generale svolta nella seduta precedente.

In particolare, in base all'intervento del senatore Lombardo, è stato inserito il tema della cancellazione

dei voli, dell'estensione dei rimborsi dai danni da incendi e del coinvolgimento degli enti locali nella *governance* della società Stretto di Messina, stante la partecipazione già prevista delle regioni interessate.

Riguardo, invece, alla questione sulla delocalizzazione, di cui all'articolo 8, il Relatore conferma che si tratta solo di delocalizzazioni extra-europee, come indicato dall'articolo 5 del decreto "dignità" n. 87 del 2018, su cui la norma interviene.

Per quanto riguarda la questione del porto di Trieste, sollevata dalla senatrice Rojc, ricorda che, nella scorsa legislatura, la Commissione Politiche dell'UE aveva approvato una risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 51), inviata anche alla Commissione europea, in cui si chiede l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, in base all'articolo 351 del TFUE che fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali concluse anteriormente al 1° gennaio 1958. Resta quindi pendente la necessità di avviare la procedura legislativa per la modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, che elenca i territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione europea.

Con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Lorefice, è stata inserita nello schema di parere la possibile estensione del sostegno al comparto viticolo, già prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni della siccità e delle alluvioni.

Con riguardo, invece, al trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, previsto dall'articolo 8, ricorda che si tratta precisamente del conferimento, con legge regionale, agli enti locali, delle funzioni relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e alle procedure di bonifica dei siti, come definiti dall'articolo 240 del codice dell'ambiente, in cui non si specifica se si tratti di siti di interesse nazionale o regionale.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), in relazione all'osservazione relativa all'articolo 11, propone di estendere la casistica degli eventi calamitosi anche alle grandinate.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, in cui sono accolte anche le osservazioni espresse dai senatori di minoranza. Ricorda, tuttavia, che domani scade il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo e propone quindi di attendere per avere contezza delle effettive intenzioni del Governo sulle singole proposte. Si esprime quindi favorevolmente all'estensione della misura sui rimborsi dei danni dagli incendi e solleva la problematica dei lavori già avviati nell'ambito del *superbonus* 110 per cento e che rischiano di non concludersi a tempo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si associa alla richiesta di rinvio del voto sul parere. Ringrazia il Relatore per l'accoglimento delle sue osservazioni e ribadisce la delicatezza del tema del conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di bonifica, evidenziando che, con il trasferimento delle competenze, andrebbero anche previste le occorrenti risorse tecniche, finanziarie e di personale, essendo a rischio la salute umana.

Solleva, quindi, il tema del *bonus* 110 per cento, che riguarda i numerosi condomini che non riusciranno a terminare i lavori entro dicembre di quest'anno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) prende atto quindi del consenso della Commissione a rinviare il voto sul parere al disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che riprende, con talune integrazioni, il lavoro svolto nella scorsa legislatura, finalizzato a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico.

Attualmente, infatti, non vi è distinzione fra le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque lagunari, salmastre o lacustri e le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca

professionale nelle acque dolci interne (canali o fiumi), pur essendo queste ultime le più esposte ai danni al patrimonio ittico derivanti dalla pesca illegale.

Molto spesso la commercializzazione del pescato illegale viene esercitata da possessori di licenza di tipo professionale, di nazionalità straniera, i quali usano tale licenza, non tanto per esercitare una reale attività di pesca, quanto per ottenere la regolarizzazione del pescato e poterlo commercializzare e indirizzare verso i mercati stranieri e in particolare quelli dell'Europa dell'Est. Peraltro, le modalità di stoccaggio, lavorazione e distribuzione che utilizzano, sono spesso condotte in violazione delle norme igienico-sanitarie degli alimenti di origine animale, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, e ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 sull'igiene degli alimenti e prodotti alimentari.

Pertanto, il disegno di legge interviene per rendere più efficiente il controllo a salvaguardia del patrimonio ittico, vietando la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

In tal senso, l'articolo unico del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

Al comma 1 dell'articolo 40 viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne.

Al comma 2 dell'articolo 40, i divieti relativi alla pesca illegale vengono applicati esclusivamente alle acque salse o salmastre o lagunari e ai laghi indicati nell'allegato 1 (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano, e altri 22 laghi minori).

Viene quindi introdotto un nuovo comma *2-bis*, all'articolo 40, relativo alle acque interne non ricomprese nel comma 2, per le quali viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti e soprattutto un generale divieto di esercizio della pesca professionale.

In particolare, oltre al divieto di professionale e dell'uso dei relativi strumenti e attrezzi, vengono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche, e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle regioni e province autonome di autorizzare, con propri provvedimenti, l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di sapere se la precisazione di "canali e fiumi", con riferimento alle acque dolci sia da intendersi ad esclusione di altri corsi d'acqua dolce.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) ritiene che la predetta specificazione non sia ad esclusione, ma solo ad esemplificazione dei corsi d'acqua dolce, rispetto invece ai laghi che sono individuati separatamente nel disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale

responsabilità;

considerato che alcune previsioni normative sono state già recepite, entro il 23 giugno 2023, con il decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2023;

considerato che le restanti norme della direttiva devono essere recepite dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, previsto dalla legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, scadrà il 23 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che l'oggetto della direttiva ha importanza sia per i cittadini europei sia per le imprese di assicurazione, in particolare per il ramo non vita, e avrà anche un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli, e quindi sul mercato interno;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

1) L'articolo 1, n. 2), lettera *b*), della direttiva specifica che la stessa *non si applica all'uso di un veicolo in eventi e attività sportive motoristici in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l'organizzatore dell'attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un'assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti.*

Lo schema di decreto legislativo non modifica le norme già vigenti al riguardo, salvo specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) (che modifica l'articolo 124 del codice delle assicurazioni private relativo alle gare e alle competizioni sportive), che l'assicurazione cui è obbligato l'organizzatore dell'evento è per la responsabilità civile *"dei veicoli a motore"*.

Poiché quindi, le competizioni sportive sono assoggettate a una disciplina specifica, in osservanza della direttiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'articolo 122, comma 1-ter, del Codice delle assicurazioni private, come inserito dallo schema di decreto legislativo, non si applica alle competizioni sportive.

2) La direttiva prevede che ogni Stato membro adotti *"tutte le misure appropriate, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione"*. Prevede, tuttavia, delle deroghe (articolo 5) per *"i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o che sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale"* e *"per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale"*.

L'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto introduce l'articolo 122-bis, nel codice delle assicurazioni private, relativo alle deroghe e prevede, al comma 1, che non siano soggetti all'obbligo di assicurazione *"i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente"*.

In considerazione della possibilità offerta dalla direttiva e della necessità di preservare il patrimonio storico e culturale dell'ingegno meccanico che ha caratterizzato e caratterizza il nostro Paese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti al PRA, la possibilità di sottoscrivere "polizze multiple", ovvero dedicate a più mezzi di uno stesso proprietario, basate sul fatto che lo stesso proprietario ne possa condurre uno alla volta.

3) Si auspica infine l'adozione di una regolamentazione più stringente in ordine ai profili assicurativi e di sicurezza relativi all'utilizzo e alla circolazione dei monopattini, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città europee.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure anche relative a un'altra pratica anticoncorrenziale, messa in atto da alcune compagnie aeree, della cancellazione dei voli senza l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista;

in riferimento all'articolo 4, si evidenzia che l'efficacia dei previsti rimborsi alle imprese del settore turistico che hanno subito danni economici a causa degli incendi verificatisi tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 in Sicilia e Sardegna, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato, fatta salva comunque l'eventuale applicazione della normativa *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, e della normativa sull'esenzione di alcune categorie di aiuti, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;

al riguardo si evidenzia l'opportunità di valutare l'estensione della predetta misura di cui all'articolo 4 anche ad altre regioni, in cui si sono verificati, nel medesimo periodo estivo, analoghi eventi calamitosi, con conseguenti danni economici alle imprese del settore turistico;

in riferimento all'articolo 5, che riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, alle imprese che investono in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 che esenta alcune categorie di aiuti, con particolare riguardo alla sezione sugli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si ricorda, al riguardo, che la ivi richiamata comunicazione della Commissione europea COM(2022) 45, concernente "Una normativa sui chip per l'Europa", è accompagnata dalla proposta di regolamento COM(2022) 46, approvata e in attesa di essere pubblicata, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori ("normativa sui chip") e dalla proposta di regolamento COM(2022) 47, in fase di discussione in Consiglio, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip" (*Chips Joint Undertaking*). Tali regolamenti mirano a istituire l'iniziativa "Chip per l'Europa", volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione, transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione, per consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione, che rafforzino le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'UE. In tale contesto è previsto che gli Stati membri possano, parallelamente, fornire sostegno alle predette attività, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014 sull'esenzione di alcune categorie di aiuti;

in riferimento all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di [prevedere un'estensione della misura a sostegno del comparto viticolo, prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni](#);

inoltre, all'articolo 11, comma 2, dal punto di vista redazionale, dopo le parole: "Fondo di solidarietà nazionale" inserire le seguenti: "di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102," e sostituire le parole da: "dell'articolo 185-ter" fino alla fine del comma con le seguenti: "degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017";

in riferimento all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una partecipazione strutturale nella *governance* della società Stretto di Messina anche gli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte;

in riferimento all'articolo 19, che istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per lamessa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni che possono accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti;

in riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, si ricorda che la misura è stata inviata alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE, in base al quale la BCE viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Si ricorda inoltre che la decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri consultano la BCE, in particolare, per quanto riguarda, tra l'altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, e che ne tengono conto prima di adottare la decisione nel merito.

1.4.2.3.3. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, relativo allo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) propone di integrare il primo rilievo, relativo alla deroga dall'obbligo di assicurazione per le competizioni sportive, al fine di precisare che vi rientrano anche quelle di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) accoglie la proposta e riformula lo schema di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato, sul testo del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, che propone di integrare con il parere sugli emendamenti.

In particolare, propone di esprimere parere favorevole, in quanto rispondenti alle osservazioni formulate sul testo o emerse nella discussione, sull'emendamento 1.8, relativo alla tutela dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, relativi al rimborso dei danni causati da incendi, sull'emendamento redazionale 11.3, sull'emendamento 13.20, relativo al porto di

Trieste, sull'emendamento 14.6, relativo al coinvolgimento degli enti locali nella *governance* della società Stretto di Messina, sull'emendamento 19.1, relativo alla dimensione dei comuni beneficiari dei fondi per la messa in sicurezza infrastrutturale, e sull'emendamento 20.16, finalizzato a dare certezza agli autotrasportatori di autoveicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, e parere non ostativo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ringrazia il Relatore per il parere favorevole sul suo emendamento 13.20 sul porto franco di Trieste, che rappresenta una problematica di grande importanza storica ed economico-commerciale.

Preannuncia, tuttavia, un voto contrario da parte del suo Gruppo, in ragione della contrarietà al provvedimento nel suo complesso.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di osservazioni non ostative sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo di appartenenza sugli atti del Governo nn. 70, 72 e 77, poiché su di essi non si è svolto un approfondimento sufficiente, anche in sede di Commissioni di merito.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, come già illustrato, interviene per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico.

Nella precedente seduta era emerso un dubbio circa la precisazione di "canali e fiumi", con riferimento alle acque dolci, ovvero se tale precisazione fosse da intendersi ad esclusione di altri corsi d'acqua dolce.

Al riguardo, il disegno di legge precisa che: "Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari".

Nell'ambito di tali acque interne, il disegno di legge opera una distinzione tra i laghi, le acque salse o salmastre e lagunari, in cui continuare a consentire la pesca professionale, e il resto delle acque interne, ovvero le "acque dolci", nelle quali introdurre un divieto generale di pesca professionale.

Per questo motivo, nella relazione introduttiva si era fatto riferimento alle "acque dolci". Inoltre, per mero scopo esemplificativo, si era precisato "canali e fiumi", senza per questo voler intendere alcuna esclusione degli altri corsi d'acqua dolce.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge e illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti, avendone valutato la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia di pesca e di sicurezza alimentare.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti 2.106 (testo 2), 3.5 (testo 2) e relativi subemendamenti, e 9.35 [già 3.3 (testo 2)] presentati al disegno di legge in titolo, relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni, avendo valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, per la contrarietà al progetto di autonomia differenziata nel suo complesso, ritenuto divisivo e molto grave per l'unità nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, ricordando che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia.

Ricorda inoltre che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 1, 2, 5 e 10, ritiene che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58**

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerato che alcune previsioni normative sono state già recepite, entro il 23 giugno 2023, con il decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2023;

considerato che le restanti norme della direttiva devono essere recepite dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, previsto dalla legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, scadrà il 23 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che l'oggetto della direttiva ha importanza sia per i cittadini europei sia per le imprese di

assicurazione, in particolare per il ramo non vita, e avrà anche un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli, e quindi sul mercato interno;
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

1) L'articolo 1, punto 2), lettera b), della direttiva specifica che la stessa *"non si applica all'uso di un veicolo in eventi e attività sportive motoristici [...] in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l'organizzatore dell'attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un'assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti [...]"*.

Lo schema di decreto legislativo non modifica le norme già vigenti al riguardo, salvo specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera e) (che modifica l'articolo 124 del Codice delle assicurazioni private relativo alle gare e alle competizioni sportive), che l'assicurazione cui è obbligato l'organizzatore dell'evento è per la responsabilità civile *"dei veicoli a motore"*.

Poiché quindi, le competizioni sportive sono assoggettate a una disciplina specifica, in osservanza della direttiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'articolo 122, comma 1-ter, del Codice delle assicurazioni private, come inserito dallo schema di decreto legislativo, non si applica alle competizioni sportive, ivi incluse quelle di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

2) La direttiva prevede, allo stesso punto 2) dell'articolo 1, che ogni Stato membro adotti *"tutte le misure appropriate, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione"*. Prevede, tuttavia, delle deroghe (articolo 5) per *"i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o che sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale"* e *"per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale"*. L'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto introduce l'articolo 122-bis, nel Codice delle assicurazioni private, relativo alle deroghe e prevede, al comma 1, che non siano soggetti all'obbligo di assicurazione *"i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente"*.

In considerazione della possibilità offerta dalla direttiva e della necessità di preservare il patrimonio storico e culturale dell'ingegno meccanico che ha caratterizzato e caratterizza il nostro Paese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere:

a) per i possessori di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 Codice della strada, e per i veicoli con una immatricolazione ultratrentennale, specifiche deroghe all'obbligo assicurativo in caso di mancata circolazione degli stessi;

b) che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto per tutti i veicoli attraverso la sottoscrizione di una "polizza multiveicolo", ovvero dedicata a più mezzi di uno stesso proprietario, in cui la guida è limitata all'assicurato e alle persone indicate nella polizza stessa.

3) Si auspica infine l'adozione di una regolamentazione più stringente in ordine ai profili assicurativi e di sicurezza relativi all'utilizzo e alla circolazione dei monopattini elettrici, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città europee.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, e gli emendamenti ad esso riferiti;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure anche relative a un'altra pratica anticoncorrenziale, messa in atto da alcune compagnie aeree, della cancellazione dei voli senza l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista;

in riferimento all'articolo 4, si evidenzia che l'efficacia dei previsti rimborsi alle imprese del settore turistico che hanno subito danni economici a causa degli incendi verificatisi tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 in Sicilia e Sardegna, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato, fatta salva comunque l'eventuale applicazione della normativa *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, e della normativa sull'esenzione di alcune categorie di aiuti, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;

al riguardo si evidenzia l'opportunità di valutare l'estensione della predetta misura di cui all'articolo 4 anche ad altre regioni, in cui si sono verificati, nel medesimo periodo estivo, analoghi eventi calamitosi, con conseguenti danni economici alle imprese del settore turistico;

in riferimento all'articolo 5, che riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, alle imprese che investono in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 che esenta alcune categorie di aiuti, con particolare riguardo alla sezione sugli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si ricorda, al riguardo, che la ivi richiamata comunicazione della Commissione europea COM(2022) 45, concernente "Una normativa sui chip per l'Europa", è accompagnata dalla proposta di regolamento COM(2022) 46, approvata e in attesa di essere pubblicata, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori ("normativa sui chip") e dalla proposta di regolamento COM(2022) 47, in fase di discussione in Consiglio, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip" (*Chips Joint Undertaking*). Tali regolamenti mirano a istituire l'iniziativa "Chip per l'Europa", volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione, transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione, per consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione, che rafforzino le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'UE. In tale contesto è previsto che gli Stati membri possano, parallelamente, fornire sostegno alle predette attività, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014 sull'esenzione di alcune categorie di aiuti;

in riferimento all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di [prevedere un'estensione della misura a sostegno del comparto viticolo, prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni](#);

inoltre, all'articolo 11, comma 2, dal punto di vista redazionale, dopo le parole: "Fondo di solidarietà nazionale" inserire le seguenti: "di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102," e sostituire le parole da: "dell'articolo 185-ter" fino alla fine del comma con le seguenti: "degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017";

in riferimento all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una partecipazione strutturale nella *governance* della società Stretto di Messina anche degli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte;

in riferimento all'articolo 19, che istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per lamessa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni che possono accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la

loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti;
in riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, si ricorda che la misura è stata inviata alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE, in base al quale la BCE viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Si ricorda inoltre che la decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri consultano la BCE, in particolare, per quanto riguarda, tra l'altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, e che ne tengono conto prima di adottare la decisione nel merito,
parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 11.3, 13.20, 14.6, 19.1 e 20.16, in quanto rispondenti alle predette osservazioni sul testo,
e parere non ostativo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;
considerato che il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, scadrà il 10 dicembre 2023, per effetto dall'articolo 1 della medesima legge di delegazione europea, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;
considerato che il regolamento (UE) 2018/1805 sostituisce i previgenti strumenti normativi europei, che erano stati recepiti e attuati con i decreti legislativi 15 febbraio 2016, n. 35, e 7 agosto 2015, n. 317, in materia di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale;
considerato che per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità;
rilevato che lo schema di decreto provvede alle opportune modifiche dei decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 317 del 2015, tra cui la definizione della tempistica procedimentale e della disciplina dei motivi di rifiuto,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 316 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso interviene per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico, a tutela del patrimonio ittico e della pesca sportiva, prevedendo il divieto di pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di 8 grandi laghi e 22 laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, e in cui sono rafforzati i divieti di attività illegali;
valutato che il disegno di legge e i relativi emendamenti, non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia di pesca e di sicurezza alimentare,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI

RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.106 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 9.35 [già 3.3 (testo 2)] riferiti al disegno di legge n. 615;
esaminati i subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), relativo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
richiamato il parere non ostativo espresso, sia sul testo del disegno di legge in data 26 giugno 2023, sia sugli emendamenti in data 2 agosto 2023;
valutato che gli ulteriori emendamenti e subemendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del PNRR, in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia;
rilevato che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023;
considerato che i primi due articoli recano le disposizioni attuative dei predetti obiettivi previsti dal PNRR. In particolare, l'articolo 1 prevede, tra l'altro, termini procedurali più celeri per l'approvazione del piano per la rete elettrica, mentre l'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere le potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso dei clienti finali ai propri dati di consumo, non solo dell'elettricità ma anche del gas, su loro richiesta, per il tramite della società pubblica Acquirente Unico S.p.A.;
considerato che l'articolo 5 è volto a superare una contestazione della Commissione europea e quindi a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, provvedendo ad abrogare la disposizione che esclude dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, stabilendo una durata di 10 anni delle concessioni e la loro assegnazione mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2025, per le concessioni in essere;
considerato infine che l'articolo 10 designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto *Digital Market s Act*, e quale referente per la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri, conferendo all'Autorità anche i relativi poteri di indagine e sanzionatori, e i limiti relativi alla protezione dei dati personali;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge è predisposto in attuazione dell'obiettivo di riforma della professione di guida turistica, attribuito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla competenza del Ministero del turismo: la *milestone* per questa riforma (codice M1C3-10) prevede la definizione di uno standard nazionale di guida turistica entro il 31 dicembre 2023. Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante la disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge. Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 2 agosto scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571,

615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di economia e finanza 2023. Infine, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica".

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è postai ai voti e risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

(727, 524 e 801-A) Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

(571 e 607-A) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che la proposta 3.200, pur in parte analoga all'emendamento 3.15 presentato in Commissione di merito e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, della Commissione bilancio, non sembra presentare criticità di carattere finanziario. In ordine alle proposte 4.200 e 4.201, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari. Sull'emendamento 6.200, in parte corrispondente alla lettera *a*), numero 1, dell'emendamento 6.24, presentato in Commissione di merito e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità. Segnala che la proposta 6.201, in parte analoga all'emendamento 6.37 proposto in Commissione e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, non sembra presentare criticità di carattere finanziario. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni sul testo. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.200 e 4.201, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle stesse. Il parere è altresì contrario sulla proposta 6.200 per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) si sofferma sui pareri espressi dal Governo in ordine alle proposte 4.200 e 4.201, ricordando che laddove l'Esecutivo esprima un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di un parere su emendamenti riferiti ad un disegno di legge collegato, ciò incide in modo particolare sull'esame stesso degli emendamenti nella sede di merito. Sottolinea come già la previsione del testo all'esame preveda, all'articolo 4, la possibilità di dotarsi di soluzioni tecniche per le finalità già previste, mentre in particolare l'emendamento 4.201 si limita a prevedere la specifica finalità del superamento del sistema dei *click day*. Analoghe considerazioni valgono altresì sulla proposta 4.200, su cui qualora il Governo ribadisca il parere contrario, comunque non si ravvisano gli elementi per il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria ALBANO interviene per ribadire come, in assenza di una idonea relazione tecnica, il parere vada confermato come contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte in rilievo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per evidenziare forti criticità sul parere espresso dal Governo, atteso che è assai arduo considerare fattibile una relazione tecnica rispetto alla mera previsione della finalità di superare il sistema dei *click day*.

La sottosegretaria ALBANO, alla luce di un ulteriore approfondimento, rettifica il parere espresso sulle proposte 4.200 e 4.201, formulando un parere di semplice contrarietà.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a ricordare come il parere di semplice contrarietà costituisca non già un parere di contenuto politico, bensì un parere sui profili finanziari che non comporta tuttavia la procedura aggravata connessa all'articolo 81 della Costituzione, la RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.200. Esprime parere di contrarietà semplice sulle proposte 4.200 e 4.201. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali, il Governo dovrebbe assicurare la compatibilità delle norme ivi previste, che limitano la possibilità per i vettori aerei di fissare liberamente le tariffe aeree, con la normativa europea di settore, in particolare con gli articoli 16 e 22 del regolamento (CE) n. 1008/2008 dell'Unione europea. In merito all'articolo 2, in materia di oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili, il Governo dovrebbe confermare, al fine di escludere l'emersione di oneri

derivanti da eventuali contenziosi con le compagnie aeree, che le disposizioni proposte siano applicabili esclusivamente ai futuri bandi di gara e non ai bandi già aggiudicati. L'articolo 3 dispone un incentivo a favore dei titolari di licenze taxi e ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fino al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dall'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel limite complessivo di 40 milioni di euro. Viene previsto inoltre che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tali misure di incentivazione possano essere prorogate sino al 31 dicembre 2026. A tale riguardo, osserva che dovrebbe essere chiarito il riparto temporale degli oneri tra le due annualità 2023 e 2024, e dovrebbe essere specificato nella disposizione il meccanismo che garantisca il rispetto del limite di spesa per ciascuna annualità. Il Governo inoltre dovrebbe precisare se gli oneri derivanti dall'eventuale proroga sono ricompresi nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro: diversamente sarebbe necessaria una apposita quantificazione e copertura per le annualità 2025 e 2026. Il Governo dovrebbe altresì assicurare che le attività amministrative e di controllo previste a carico dei comuni e delle regioni possano essere svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei predetti enti. Per quanto concerne l'articolo 4, che istituisce un fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, appare opportuno acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura. L'articolo 5 riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel limite di 10 milioni di euro per il 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Osserva che l'articolo non indica l'ammontare del credito d'imposta, limitandosi a prevedere che esso sia calcolato sulla base dei costi ammissibili, né contempla un meccanismo volto a bloccare gli accessi al beneficio al raggiungimento del limite di spesa. Va rilevato altresì che il rinvio pressoché integrale a una fonte normativa secondaria, quale il decreto interministeriale, dell'individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative, oltre a escludere il sindacato parlamentare, non consente di valutare la congruità delle risorse stanziare, né di garantire in sede di approvazione legislativa il rispetto del tetto di spesa. Appare pertanto necessario che siano esplicitati in norma i parametri essenziali per la determinazione del credito d'imposta e i meccanismi volti a garantire il rispetto del limite di spesa. In relazione all'articolo 6, in tema di partecipazione italiana ai progetti di ricerca europei, occorre valutare l'opportunità di disporre l'esplicita riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa alla dotazione di spesa della sezione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinata alla cooperazione internazionale, che viene utilizzata per la copertura finanziaria, previo suo incremento tramite trasferimento di risorse dalla sezione nazionale. Per quanto riguarda l'articolo 10, recante misure urgenti nel settore della pesca volte a contrastare la diffusione della specie del cosiddetto "granchio blu", il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura. L'articolo 11 dispone interventi a favore delle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, nel limite di un milione di euro per l'anno 2023. Rileva che il Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatori reca disponibilità per sola cassa e per residui mentre non espone valori in termini di disponibilità di competenza giuridica. A tale riguardo appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo. L'articolo 12 reca disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. Con riferimento al comma 1, che prevede la proroga del trattamento di integrazione salariale dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti e informazioni sui dati utilizzati nella relazione tecnica, atteso che le relazioni tecniche relative ai due precedenti interventi riportavano valori sostanzialmente doppi sia in termini di platea dei lavoratori che di retribuzione media mensile. Il Governo dovrebbe chiarire altresì l'origine dell'ipotesi relativa alla durata del trattamento in questione, pari a 9,65 mesi a fronte dei 10 mesi previsti come limite massimo dalla norma. Occorre comunque ricordare che gli

oneri in questione sono configurati come tetti di spesa, peraltro assistiti, con l'eccezione dell'onere di cui al comma 1, dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri stessi e blocco di ulteriori concessioni dei benefici, in presenza di un raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. In relazione all'articolo 13, in materia di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, andrebbe confermato che le amministrazioni coinvolte dalla norma e, in particolare, l'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti", possano svolgere i compiti loro assegnati nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 14, commi da 1 a 3, nel ricordare che la Società Stretto di Messina S.p.A., essendo controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve ritenersi rientrante nel conto economico delle pubbliche amministrazioni a fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata la piena sostenibilità degli oneri che vengono posti a carico del bilancio della società per effetto delle deroghe previste dalle disposizioni in esame, con particolare riguardo al trattamento economico del proprio personale. Relativamente all'articolo 17, comma 3, andrebbero specificate le risorse utilizzabili per l'avvalimento da parte del Commissario della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, sulla cui operatività andrebbero forniti elementi informativi, trattandosi di un soggetto in liquidazione. Circa l'articolo 18, in tema di interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione al comma 3, con riguardo agli oneri di alloggio per le missioni ivi previste, andrebbe confermato che ogni missione di controllo sia realizzabile con un solo pernottamento. Per l'articolo 20 segnala che nei precedenti provvedimenti di sospensione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci, le disposizioni recavano anche una apposita copertura finanziaria dell'onere. Pur se la norma in questione esclude il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, andrebbe chiarito se la predetta esclusione potrà avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'Autorità e se a fronte del passaggio delle competenze in esame al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti occorrerà prevedere una rimodulazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in capo al predetto Ministero. In merito all'articolo 23, che prevede di consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziare a legislazione vigente, per l'anno 2023, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse, assicurando che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non determinino effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In relazione all'incremento della dotazione delle disponibilità del Commissario, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, segnala che l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate) sembrerebbe configurare un diritto soggettivo perfetto per i contribuenti interessati ai quali non può opporsi un limite massimo di spesa. Tale metodologia comunque risulta in linea con le stime effettuate nelle precedenti relazioni tecniche, riferite ad analoghi provvedimenti. Sarebbe comunque utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute. In particolare, la relazione tecnica in esame evidenzia la discesa dei prezzi rispetto alle previsioni ma non fornisce dati sulla quantità di energia agevolata rispetto alle previsioni: una maggiore quantità consumata rispetto alle previsioni attenuerebbe infatti i risparmi derivanti dai minori prezzi. Con riguardo all'articolo 24, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110 per cento, in relazione agli interventi sugli edifici unifamiliari, occorre avere conferma che ciò non determini la presentazione di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle stimate al momento delle previsioni di bilancio determinando un onere ulteriore da coprire. Per quanto concerne l'articolo 26, fa presente che le maggiori entrate che deriveranno dalla misura non sono state stimate e contabilizzate, secondo la relazione tecnica, per ragioni prudenziali e che in ogni caso l'impatto sulla finanza pubblica del provvedimento non potrà che essere neutrale, perlomeno in termini di saldo netto da finanziare, a prescindere dall'entità delle risorse che verranno introitate, poiché tali somme saranno comunque interamente destinate ad interventi con impatto negativo sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, il disegno complessivo dell'articolo consente di ritenere finanziariamente neutrale la misura in esame, a prescindere dall'ammontare delle risorse che saranno incassate, ma dovrebbe comportare un

miglioramento dei saldi attinenti alla contabilità economica e alla cassa. A tal fine, sarebbe opportuno acquisire dati che consentano di stimare il livello di entrate che si prevede di conseguire, perlomeno in linea di massima. In merito ai possibili profili finanziari connessi a eventuali profili di incostituzionalità della disposizione (in relazione ad esempio agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per i principi di capacità contributiva e ragionevolezza del prelievo), qualora dovesse intervenire una pronuncia in tal senso dopo l'avvenuto introito e la conseguente spesa delle somme in questione, con il peggioramento dei saldi corrispondente alle risorse che dovessero essere restituite alle banche, fa rinvio alle considerazioni espresse dal Servizio del bilancio. In relazione all'articolo 28, recante le disposizioni finanziarie, occorre valutare l'opportunità di precisare che le variazioni di bilancio autorizzate dall'articolo in questione sono finalizzate specificamente all'attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge in esame. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 71.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire le risposte del Governo ai quesiti posti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.3. Occorre inoltre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, analogo a 3.33, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49 e 3.0.1. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.34.

In relazione all'emendamento 3.5 (testo 2), occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria nonché, con riguardo al comma 2, l'inserimento all'ultimo periodo anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Con riguardo ai subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2), appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari connessi ai subemendamenti 3.5 (testo 2)/56 e 3.5 (testo 2)/57, valutando in quest'ultimo caso l'inserimento di una clausola di neutralità e il divieto di corrispondere emolumenti. Appare necessario valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dei subemendamenti 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/22, 3.5 (testo 2)/27, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 3.3, preannuncia che il contenuto è destinato a confluire nella riformulazione dell'emendamento 9.35. Sulla proposta 3.5, evidenzia che l'esame è superato dalla presentazione della riformulazione 3.5 (testo 2).

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede al Governo di essere più chiaro nella valutazione delle proposte emendative, ravvisando l'opportunità di un accantonamento dell'esame, soprattutto alla luce dell'importanza del tema dei LEP. Risulta, in assenza di tali chiarimenti sul parere del Governo, impossibile comprendere da dove nasca l'asserito onere finanziario delle proposte, ciò pregiudicando il ruolo stesso del Parlamento nel controllo sugli effetti in termini di finanza pubblica.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), associandosi alle osservazioni del senatore Manca, richiama l'esigenza che il Governo motivi specificatamente le ragioni delle valutazioni espresse. Ricorda che l'impostazione generale data al provvedimento riconnette a questo natura ordinamentale, occorrendo

allora coerenza anche nella valutazione degli emendamenti al testo del disegno di legge.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) sottolinea che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui tratta l'articolo 3, rappresenta il cuore del provvedimento, e ricorda che, in sede di esame del testo, nonostante le richieste formulate dalle opposizioni, il Governo e la maggioranza non hanno dato la possibilità di approfondire i profili di copertura finanziaria. L'esame degli emendamenti rappresenta quindi l'occasione per cercare di colmare questa lacuna, e pertanto il Governo ha l'onere di precisare le ragioni di carattere finanziario su cui è fondata la valutazione delle proposte emendative, tanto più che la Commissione di merito ha al momento accantonato l'esame dell'articolo 3 in vista dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver rilevato che la presentazione di una riformulazione si pone in alternativa alla valutazione dei profili finanziari del testo base, richiama l'esigenza di attenersi ai limiti di competenza della Commissione bilancio.

A fronte delle richieste di chiarimenti, la sottosegretaria SAVINO precisa che sulle proposte 3.3 e 3.5 l'avviso del Governo è contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica necessaria ad escludere effetti negativi sulla finanza pubblica.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) fa presente che la richiesta di accantonamento dell'esame è giustificata anche dal fatto che il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione determina, nei provvedimenti collegati, l'inammissibilità dell'emendamento e quindi l'impossibilità di discuterlo. Appare pertanto opportuno, prima dell'espressione del parere, procedere ai necessari approfondimenti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità che il Governo chiarisca le motivazioni della contrarietà espressa sugli emendamenti all'articolo 3. Richiamando ad esempio la proposta 3.3, osserva che dalla struttura dell'emendamento non sembrano emergere, anche nel confronto con il testo del provvedimento, elementi di criticità dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sui profili di metodo, sottolinea che, a fronte di un emendamento che presenta oneri di carattere finanziario, in assenza di una relazione tecnica che ne assicuri la neutralità, non può che adottarsi un criterio di prudenzialità, a tutela dell'equilibrio dei conti pubblici e di salvaguardia del ruolo della Commissione bilancio.

Chiede quindi ai Commissari, prima di formulare le proprie osservazioni, di consentire al Governo di completare l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La sottosegretaria SAVINO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1 e 3.34.

In relazione all'emendamento 3.5 (testo 2), la valutazione non ostativa del Governo è subordinata ad una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) osserva che le considerazioni svolte dal Presidente, nel caso in esame, non sono condivisibili per due ragioni: in primo luogo, trattandosi di un collegato, il parere contrario impedisce di votare l'emendamento; in secondo luogo, la copertura finanziaria rappresenta la questione cruciale del provvedimento, che rende necessario procedere agli opportuni approfondimenti istruttori.

Richiama quindi la responsabilità di tutti i commissari, sia di opposizione che di maggioranza, a consentire l'approfondimento dei profili finanziari dell'autonomia differenziata, anche in considerazione delle valutazioni critiche espresse dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dalla Commissione europea.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni e i punti specifici che determinerebbero l'onerosità, tale da giustificare il richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Evidenzia una situazione non chiara e di grande confusione rispetto al parere formulato dal Governo, non comprendendosi quali siano i profili finanziari che determinerebbero la necessità di condizionare il parere ad una riformulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al contrario, quanto prospettato dal Governo sembra introdurre aspetti attualmente non previsti nel testo all'esame, e di cui andrebbe chiarita la portata in termini di effetti finanziari.

Dopo un intervento incidentale del PRESIDENTE, volto a chiarire taluni aspetti della riformulazione

di cui la sottosegretaria ha dato lettura, la sottosegretaria SAVINO prosegue esprimendo il parere sui subemendamenti riferiti alla proposta 3.5 (testo 2). Esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola per eventuali dichiarazioni di voto rispetto ai pareri espressi.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ribadisce che, ancor prima di esprimersi con dichiarazioni di voto, risulta imprescindibile che sia chiarito il perché siano asseriti profili di onerosità dal Governo, nonché siano chiariti gli specifici punti di eventuali oneri connessi agli emendamenti in esame, così da poter comprendere le ragioni dell'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dal Governo. Ribadisce altresì che risulta determinante chiarire ciò che risulta ordinamentale e ciò che invece si asserisce determini oneri, in modo che ci sia coerenza nel parere relativo al testo e agli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che le motivazioni della contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono connesse all'assenza di relazione tecnica sugli emendamenti in rilievo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per formulare considerazioni fortemente critiche sulla confusione che emerge dai pareri espressi dal Governo, che rischia di delegittimare l'intero lavoro della Commissione sui profili finanziari. Ricorda l'ampia riformulazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), letta dalla sottosegretaria Savino, in cui non è stato chiarito in alcun modo quali siano i profili connessi all'onerosità sul piano finanziario. Evidenzia come procedere all'espressione del parere dinanzi all'assenza totale di elementi di chiarimento da parte del Governo sulle relative ragioni costituirebbe una forzatura che porrebbe a rischio la stessa salvaguardia dei saldi di finanza pubblica, funzione primaria di questa Commissione. Preannuncia che, in assenza di garanzie di un compiuto esame che faccia salve le prerogative del Parlamento e della Commissione bilancio, la propria forza politica si vedrà costretta ad abbandonare i lavori.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea come sia prassi consolidata l'espressione di condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la riformulazione di emendamenti all'esame, preannunciando il proprio voto favorevole rispetto alle valutazioni espresse dal Governo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) esprime forti preoccupazioni sulle modalità di procedere, con particolare riferimento al ricorso a una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'intera riscrittura sostanziale di un emendamento, senza che ne fossero chiariti i profili finanziari.

Dopo aver evidenziato il carattere tecnico della funzione svolta dalla Commissione bilancio, che non deve accedere a posizioni meramente politiche, invita la Presidenza a procedere con modalità di massima prudenza, senza operare inutili forzature che rischierebbero di risultare del tutto contrarie agli interessi di un ponderato esame e agli stessi interessi del Paese.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per rilevare come, alla luce dei pareri forniti, vi siano gli elementi per procedere alla votazione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni del senatore Damiani, rilevando che la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere in rilievo.

Dopo che i senatori dell'opposizione hanno abbandonato i lavori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sull'emendamento 3.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
4. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 3 adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
5. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.
6. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
7. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

9. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

10. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 4 alla fine."

Il parere risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(317, 533 e 548-A\)](#) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

[La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.](#)

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

[\(403-A\)](#) Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

[\(238\)](#) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possano essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, occorre valutare, all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, l'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo e deposita elementi di chiarimento sui profili in rilievo.

La RELATRICE si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di comportare oneri non quantificati e non coperti, con particolare riguardo agli articoli 2 e 5, relativi all'istituzione di corsi obbligatori in materia di celiachia, rispettivamente per l'aggiornamento professionale e nell'ambito dei programmi di studio degli istituti professionali, all'articolo 3, sulla diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale con il coinvolgimento dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, nonché all'articolo 4, che prevede l'utilizzo della tessera sanitaria per l'acquisto di prodotti sostitutivi senza glutine (lettera a) e stabilisce l'obbligo, per le mense scolastiche, di somministrare, su richiesta, anche pasti senza glutine (lettera b).

In relazione all'articolo 5, che istituisce il fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia e la banca dati nazionale dei soggetti con la patologia della celiachia, occorrerebbe avere una quantificazione degli effetti finanziari e la conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura.

In relazione ai profili di criticità sopra rappresentati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, segnala che, ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, sono richiamati le modalità e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo: tuttavia le modalità, nelle quali è incluso l'esame e il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, sono disciplinate dal successivo comma 2.

Occorre valutare pertanto di sostituire, al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui al presente articolo".

La sottosegretaria SAVINO, alla luce del rilievo posto dal relatore, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica "esplicativa", ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo

per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Gli interventi da finanziarie con riferimento all'anno in corso sono indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e sono stati autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 27 e il 29 giugno scorsi.

In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 1.443.524.748.

In particolare, rileva che tale importo - inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023, stabilita dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il triennio 2023-2025) - è il risultato, da un lato, della riduzione operata, nell'ammontare di 177.158.071 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2023 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2022 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 29.207.032 euro, nonché dell'ulteriore integrazione del Fondo, per un ammontare di 44 milioni di euro, disposta dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023. Lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2024 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, in 276.900.000 euro.

Tale stanziamento assume rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2023, costituiscono oggetto di riparto del Fondo - in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto - non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024. Tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In applicazione del regime descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.720.424.576 (di cui euro 1.708.649.547 sono relativi alla proroga per l'anno 2023 delle missioni e degli interventi già autorizzati per l'anno 2022, mentre euro 11.775.029 sono relativi alle nuove missioni internazionali autorizzate per l'anno 2023, di cui alle schede 6-bis, 16-bis, 21-bis e 30-bis) in parte - quanto a 1.443.524.748 euro - allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2023, e per la restante parte - quanto a 276.899.828 - alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2024.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolari dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, non si hanno osservazioni da formulare circa i profili finanziari del presente provvedimento.

Peraltro, nell'ottica di un'ordinata programmazione finanziaria e per assicurare l'efficacia e tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti decreti di riparto del Fondo suddetto nei

termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi informativi sull'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 4 della legge suddetta, con riferimento all'autorizzazione, rispettivamente, di anticipazioni di tesoreria e di eventuali anticipazioni a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni in corso.

[La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dal relatore.](#)

Il RELATORE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'Atto del Governo n. 69 reca le disposizioni attuative degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui, tra le azioni chiave, è infatti prevista - nell'ambito della Missione 5, Componente 2 - una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata "legge quadro per le disabilità" (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

Il decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli, attua la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" per la parte relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge delega. All'articolo 3, commi 3 e 4, della legge delega, si stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che comunque gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel qual caso, si prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 1 e 2, andrebbe confermato che la portata applicativa dell'accessibilità risulti sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'articolo 3, considerato che il comma 2-bis aggiuntivo stabilisce espressamente che la figura del responsabile per l'accessibilità sia individuata esclusivamente tra il personale in servizio avente adeguata professionalità o esperienza, occorre chiarire se verranno predisposti corsi specifici per i candidati individuati per l'incarico, al fine di far conseguire le specifiche competenze per il conferimento del citato incarico con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro anche per le Amministrazioni pubbliche sotto i 200 dipendenti. A tal fine, andrebbe chiarito se tutte le Amministrazioni abbiano risorse umane e strumentali sufficienti e se queste siano da formare con la previsione di ulteriori corsi di formazione, in analogia con quanto osservato per l'articolo 3. Riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, ricorda, anche alla luce delle precedenti osservazioni, che la neutralità finanziaria riferita a tutte le disposizioni contenute nello schema in esame dovrebbe essere accompagnata in relazione tecnica dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente per i diversi comparti della Pubblica Amministrazione, fornendosi più precise indicazioni in merito alla effettiva

presenza della già prevista figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative, sia pure ad oggi limitata alle Amministrazioni con più di 200 dipendenti, unitamente ad una stima della spesa per i fabbisogni formativi che d'ora innanzi le Amministrazioni (tutte) saranno chiamate a sostenere per la sua istituzione e qualificazione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 74 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 96 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

La RELATRICE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e degli articoli 1 e 10, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in merito alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 4, considerato che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero andrebbe solo confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese.

In merito all'articolo 11, considerato l'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede una serie di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo la idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Inoltre, andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riguardo le sanzioni previste dagli articoli da 22 a 27, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non vi sono osservazioni nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e già destinate a specifiche finalità di spesa. Sarebbe utile una conferma a tale proposito.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 75 del Servizio del bilancio del Senato e n. 99 della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i contenuti depositati dal Governo, per la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento rispetto ai rilievi formulati in relazione al provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di analizzare gli elementi forniti e di poter predisporre una proposta di parere alla luce delle risposte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre, di esprimere sulle analoghe proposte 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla soppressione del comma 2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.3, 6.4, analogo a 6.5, 6.6 e 6.7, 6.8, 6.11, 6.13 (analogo a 6.14), 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.23.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore in ordine alla proposta formulata con riguardo agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5.

In ordine all'articolo 6 esprime parere contrario sulla proposta 6.3, in ordine alla lettera *a*), mentre non vi sono osservazioni sulla lettera *b*) della proposta.

In ordine alle proposte [6.4](#), [6.5](#), [6.6](#) e [6.7](#) esprime parere non ostativo sulla lettera *a*) delle stesse, a condizione che venga riformulata in un testo di cui dà lettura, cui condiziona altresì il parere non ostativo sugli emendamenti 6.8 e 6.11, da riformulare nel medesimo testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; chiarisce invece che il parere del Governo è contrario sulla lettera *b*) delle citate proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per chiedere un approfondimento sulla proposta 6.8, la cui riformulazione assorbirebbe talune proposte già esaminate riferite all'articolo 4.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiarito che tale profilo potrà essere approfondito presso la Commissione di merito, non essendovi interventi pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23.

Sull'emendamento 6.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre è non ostativo sulla lettera *b*).

Sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre scorso, sugli emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevede la soppressione del comma 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.3. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 122 (pom.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

122^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene precisato, in merito alla compatibilità della norma con la disciplina europea di settore, che le disposizioni euro unitarie sulla libertà tariffaria sono funzionali alla piena tutela delle regole della concorrenza, a vantaggio del consumatore destinatario dei servizi, come chiarito da alcune sentenze della Corte di giustizia UE. L'articolo 1, pertanto, non incide direttamente sul gioco concorrenziale, né limita la libertà delle imprese di trasporto aereo di fissare le proprie tariffe, individuando prezzi massimi. Piuttosto agisce sullo scostamento abnorme rispetto alla media del medesimo volo prevenendo la formazione di prezzi meramente speculativi. La norma, in altri termini, persegue l'obiettivo di controllare forme "nascoste" di abuso del potere di mercato in danno dei consumatori, che possono verificarsi in talune ipotesi particolari, quando i vettori aerei - anche in mercati sui quali operano più imprese concorrenti - dispongono di un significativo potere di mercato, che consente loro di applicare prezzi particolarmente elevati, rischi amplificati dall'utilizzo di algoritmi di fissazione dinamica dei prezzi. Peraltro, rappresenta un principio generale del diritto civile degli Stati membri che lo sfruttamento dello stato di bisogno della controparte contrattuale al fine di imporre uno squilibrio eccessivo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto debba essere vietato (cfr. articolo 3, Direttiva 93/13/CEE). L'intervento, inoltre, costituisce attuazione del principio di tutela dell'insularità tutelato anche a livello comunitario;

in relazione all'articolo 2, viene confermato che la disposizione si applica esclusivamente ai futuri bandi di gara e non ai bandi già aggiudicati;

con riguardo all'articolo 3, in relazione ai commi 2 e 3, viene segnalato che alla disposizione di cui al comma 2 non può essere attribuito un carattere cogente, in quanto la stessa si limita ad autorizzare i comuni ad incrementare il numero delle licenze secondo modalità semplificate. Sul punto si precisa che non si tratta di attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di facoltà che i comuni hanno già

esercitato prima dell'entrata in vigore della norma (ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 6). Pertanto, la norma è volta a semplificare le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni. Tale attività sarà svolta dai comuni con le risorse già destinate a tale scopo a legislazione vigente.

In relazione ai commi da 4 a 7 si rappresenta che l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che il riparto delle risorse tra i vari interventi ammissibili al finanziamento del fondo "automotive", per le diverse finalità, sia realizzato mediante uno o più D.P.C.M., su proposta del MIMIT, di concerto con il MEF, il MIT ed il MASE. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.P.C.M. 6 aprile 2022, occorre un nuovo D.P.C.M. per rimodulare le destinazioni delle risorse e assegnarne una percentuale per le annualità 2023 e 2024, a favore dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Per quanto concerne una stima sull'impatto della misura, si fa presente che le risorse stanziata nell'anno 2023 a favore dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1, tra i quali rientrano i taxi, sono state pari ad euro 575 milioni, mentre le risorse stanziata nell'anno 2024 per le medesime categorie di veicoli sono pari ad euro 570 milioni. Nell'anno in corso sono esaurite le disponibilità finanziarie per i veicoli appartenenti alla categoria M1, fascia di emissione 61-135, mentre permane la disponibilità per la categoria M1 appartenente alle fasce di emissione 0-20 e 21-60 CO2 gr/km. I dati sulle prenotazioni e sulla disponibilità delle risorse sono verificabili in tempo reale sull'apposita piattaforma informatica ecobonus.mise.gov.it. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 e degli stanziamenti previsti all'articolo 3, comma 2, lettera b), i contributi per i tassisti, raddoppiati come previsto all'articolo 3, comma 4 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, saranno pari ad euro 10.000 euro nel caso di acquisto di veicolo elettrico (fascia 0-20) con rottamazione ed euro 6.000 senza rottamazione; ad euro 8.000 euro nel caso di acquisto di veicolo ibrido plug in (fascia 21-60) con rottamazione ed euro 4.000 senza rottamazione; ad euro 4.000 nel caso di acquisto di veicolo a motore endotermico (fascia 61-135) con rottamazione obbligatoria.

Con riferimento al comma 7, si rappresenta che l'estensione al 31 dicembre 2026 è prevista come una mera facoltà che potrà essere esercitata in sede di definizione dei DPCM di riparto del fondo per favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive per le annualità 2025 e 2026.

Le stesse considerazioni sopra svolte in relazione ai commi 2 e 3 valgono in relazione all'attività di controllo e monitoraggio e svolgimento delle sessioni d'esame. Peraltro, la cadenza mensile appare ragionevole, in quanto nella precedente formulazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 21/1992 non era individuata una cadenza temporale, non escludendosi che tale cadenza possa essere anche mensile oppure inferiore;

in relazione all'articolo 4, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate sul capitolo 2025 e che non sono pregiudicati gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 5, viene evidenziato, dal punto di vista strettamente finanziario, che l'onere derivante dalla disposizione in oggetto è corrispondente ai limiti di spesa previsti normativamente. La disposizione rinvia ad un successivo decreto interministeriale la determinazione delle procedure applicative volte a consentire il rispetto dei limiti di spesa. Sotto l'aspetto quantitativo si evidenzia che la misura, avente una natura incentivante rispetto agli investimenti vigenti, in ogni caso sarà attuata in modo da rispettare i suddetti limiti. Con riguardo poi al "controllo" dell'agevolazione, si fa presente che non si ravvisano criticità in relazione alla tipologia di intervento atteso che - al pari di quanto previsto da analoghe discipline agevolative - il rispetto dei limiti di spesa è assicurato dal rinvio al decreto interministeriale (del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) disposto al comma 6 del più volte menzionato articolo 5. Il predetto limite terrà ovviamente conto del rispetto dei limiti di spesa, della massimizzazione della platea dei beneficiari, e dell'importo dell'investimento che deve rimanere significativo (fermi i limiti del GBER). Infine si rileva che le percentuali di aiuto e le soglie, per essere certi che si tratti di aiuti compatibili con il mercato interno, sono indicate dall'articolo 25 Regolamento GBER;

in relazione all'articolo 6 viene rappresentato che l'articolazione per sezioni (nazionali ed internazionali) del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) non ha una evidenza di tipo contabile, essendo iscritte entrambe sul medesimo capitolo (7245) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

in relazione all'articolo 10, si rappresenta che l'articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che, per l'anno 2023, si provvederà al finanziamento dell'indennità giornaliera/omnicomprensiva per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro. Conseguentemente, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non è suscettibile di inficiare le finalità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. Al riguardo, si conferma la sussistenza delle suddette risorse e che non sono pregiudicati gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 11, viene fatto presente che la copertura indicata al comma 3 dell' articolo non riguarda i residui di stanziamento disponibili a legislazione vigente sul Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori del Masaf ma si riferisce alle risorse che provengono dalla Protezione civile, già versate all'entrata del bilancio dello Stato e che saranno oggetto di riassegnazione sul pertinente capitolo del Masaf n. 7411 "Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori";

in relazione all'articolo 12, viene confermata la correttezza delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica e si conferma altresì sia che gli elementi indicati e i parametri adottati sono di fonte amministrativa come risultanti dalle ultime informazioni disponibili sia che i relativi oneri evidenziati si sostanziano in ogni caso come limiti di spesa. In particolare con riferimento al confronto dei dati presenti nella attuale relazione tecnica con quelli indicati nelle relazioni tecniche predisposte in precedenza sullo stesso intervento, si precisa che il dato degli 8.300 lavoratori e le relative retribuzioni furono ipotizzati prudenzialmente sulla base delle informazioni al momento disponibili scambiate ai tempi con Alitalia e Ministeri competenti. Estrapolando il dato sui potenziali beneficiari della norma in esame sulla base delle osservazioni aggiornate degli archivi INPS si è rilevata una notevole scrematura di tale platea iniziale dovuta molto probabilmente, soprattutto nelle qualifiche più elevate, ad una ricollocazione lavorativa nel corso degli ultimi anni e ad un accesso al pensionamento per raggiunti requisiti di vecchiaia o anzianità. La platea indicata in RT di 2.788 lavoratori oggetto della proroga CIGS 2024 è così ripartita:

- 2.602 lavoratori per i quali è stato stimato per i complessivi 10 mesi concessi dalla norma, sulla base dei relativi dati individuali, l'onere per CIGS, per copertura figurativa, per prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo, per esonero versamento quote di accantonamento TFR, per esonero versamento Ticket licenziamento;
- 186 lavoratori pensionandi nel 2024 per i quali è stato stimato, sulla base della decorrenza della pensione l'onere e dei dati individuali, gli oneri sopra esplicitati per la parte pro-quota rispetto ai 10 mesi complessivi. Non potendo fornire il dato individuale di tali lavoratori che accedono alla pensione con differenti decorrenze si può fornire un dato medio di CIGS cui mediamente avranno diritto nel 2024 pari a circa 4,8 mesi.

In merito alla distribuzione temporale dell'onere relativo al comma 6 si precisa che la stima è stata predisposta sulla base di una ipotesi di decorrenza delle assunzioni agevolate a decorrere da luglio 2023 ritenuto un mese medio plausibile nel rispetto dei tempi di approvazione del decreto in esame e dell'emanazione delle circolari INPS che ne definiscano in contorni operativi;

in relazione all'articolo 13 viene confermato che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica provvedendosi a tali attività sulla base delle risorse previste a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 14, viene rappresentato che l'organico attuale della Società Stretto di Messina è pari a 40 unità pressoché interamente distaccate da ANAS e RFI, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 58. In relazione alle stime relative alle risorse umane della Società, si prevede che

l'organico della società a regime possa raggiungere le 80/100 unità nella fase di riavvio del progetto in vista dell'apertura dei cantieri. Con particolare riferimento agli elementi informativi relativi al quadro contabile delle risorse per il funzionamento della Società, rilevano le disposizioni relative all'aumento di capitale di cui all'articolo dell'articolo 14 del decreto-legge 104/2023 pari a:

- 50 milioni di euro, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 320 milioni di euro, già stanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35.

Inoltre, si evidenzia che, dal 2013, dai risultati di bilancio della Società emergono risultati in pareggio o con utili destinati alla riserva legale;

in relazione all'articolo 17, viene fatto presente che con il decreto-legge in esame sono stati affidati al Commissario, in estensione ed analogia con quanto già stabilito con il DPCM di nomina per la Linea C, stante la stretta interconnessione tecnica e funzionale, i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi urgenti connessi allo sviluppo e al completamento delle linee della metropolitana di Roma, congruenti con le previsioni del P.U.M.S. approvato da Roma Capitale, coerenti con il Piano Giubilare 2025 e funzionali anche per Expo 2030 e per il previsto Giubileo straordinario 2033. A tale scopo, stante l'elevato grado di complessità degli interventi infrastrutturali, è stato previsto che il Commissario Straordinario operi continuando ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche, nel caso di fusione di detta società con altra ugualmente sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Il compenso del Commissario Straordinario per le ulteriori attività affidate resta immutato stante la stretta interconnessione tra le funzioni già attribuite e resta a carico del Quadro Economico degli interventi, nella misura massima per ciascun intervento già stabilita per la Linea C dal DPCM di nomina. Per la Linea C si confermano le previsioni della legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 478, che specifica che i finanziamenti con la stessa assegnati all'opera sono da considerare il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte T2 e T1. Eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero risultare necessari saranno a carico esclusivamente di Roma Capitale. Nell'assunzione dei compiti di cui al decreto-legge il Commissario non assume alcuna funzione sostitutiva rispetto all'Organo liquidatorio della Società, che conserva le proprie prerogative e la piena autonomia gestionale sull'operato di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione. Inoltre, per il solo intervento della Linea C, già in avanzata fase di realizzazione e recentemente oggetto dell'assegnazione di significativi finanziamenti per il completamento del Tracciato Fondamentale, il Commissario Straordinario, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili e per le medesime finalità di accelerazione dell'intervento, può promuovere tentativi di risoluzione del contenzioso e delle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, anche sulla base delle determinazioni rese dal costituito Collegio Consultivo Tecnico. Al riguardo si evidenzia che l'attuale disponibilità finanziaria dell'intervento costituisce adeguata copertura agli impegni emersi nel corso della realizzazione e che le risorse aggiuntive - pari ad un massimo di 100 milioni di euro - previste nello stanziamento complessivo di 2.200 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere utilizzate per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi che potrebbero emergere dalla transazione stessa e nel prosieguo dei lavori;

in relazione all'articolo 18, viene confermato che l'utilizzo delle somme disponibili, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è in linea con quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente. Al fine di stimare le erogazioni da assegnare successivamente al 1° agosto 2023 (terza e quarta finestra) si è tenuto conto dei dati relativi all'andamento delle richieste pervenute dalle stazioni appaltanti nelle precedenti finestre temporali. In particolare:

- prima finestra 2023: euro 239.874.419,61 (DD n. 140 del 24/06/2023);

- seconda finestra 2023: euro 458.441.797,74 (DD n. 190 del 8/09/2023).

Sulla base del pregresso andamento delle richieste pervenute dinanzi citato, in un'ottica prudenziale e sulla base di un cautelativo trend di spesa, al fine di stimare la terza e quarta finestra si è provveduto ad

una congrua maggiorazione della stessa stima, attestandosi, dunque, su somme maggiori rispetto all'ultima finestra. Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerate le risorse stanziata a legislazione vigente in relazione al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, sulla base delle predette stime maggiorate, non si ravvisano elementi di criticità in relazione alle finalità del Fondo. Si conferma inoltre che ciascuna missione di controllo di cui al comma 3 è realizzabile con un solo pernottamento;

in relazione all'articolo 20, viene rappresentato che la relazione tecnica già specifica che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile in cui opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori). Per quanto concerne la possibilità che la predetta esclusione possa avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'Autorità, si fa presente che il fabbisogno finanziario dell'Autorità è determinato annualmente e la relativa copertura è assicurata dai contributi di vigilanza posti a carico degli operatori economici del settore del trasporto per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. Tale contributo è fissato in misura non superiore all'uno per mille del fatturato dell'ultimo esercizio (ex art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni). Pertanto, l'Autorità sarà tenuta a rideterminare il proprio fabbisogno finanziario tenendo conto delle attività da svolgere nei delimitati settori di competenza, come da modifiche apportate alla normativa di riferimento. Ad ogni modo, si fa presente che l'Autorità, alla data del 31 dicembre 2022, presenta un avanzo di amministrazione accertato di 29.693.156 euro, di cui solo 9.995.413 euro risulta vincolato;

in relazione all'articolo 23, viene rappresentato che le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo a favore della Guardia di finanza per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, risultano disponibili in termini di competenza e cassa, pertanto libere da impegni contabili. Inoltre, il loro utilizzo è in linea con la destinazione espressa dal nuovo dettato normativo e coerente con quella dei capitoli/piani gestionali, non inficiando le progettualità precedentemente previste che hanno già trovato copertura finanziaria con imputazione degli impegni a valere sugli stanziamenti delle precorse annualità. In merito, si osserva che i dati di consumo non presentano la medesima volatilità dei dati sui prezzi, ma sono piuttosto stabili da un anno all'altro; l'aggiornamento della stima tiene conto solo dei prezzi in quanto è possibile valutare la differenza tra le previsioni e il consuntivo dei prezzi riferiti al trimestre interessato dalla norma; i dati di consumo utilizzati per la stima fanno, invece, riferimento all'ultimo dato disponibile al momento della stima, che è necessariamente il dato consuntivo di annualità precedenti rispetto a quella di interesse. In merito al tiraggio dei crediti, si rappresenta che il termine per usufruire dei crediti riferiti al secondo trimestre 2023 non è ancora scaduto;

in relazione all'articolo 24, si rappresenta che, dal punto di vista strettamente finanziario, come evidenziato nella relazione tecnica, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023 - decreto-legge n. 11 del 2023), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità. Non essendo ampliata la platea di beneficiari, si conferma che i soggetti interessati - avendo al 30 settembre 2022 effettuato lavori per almeno il 30 per cento - sono già inclusi nei dati Enea, che sono stati utilizzati ai fini dell'aggiornamento delle previsioni in sede di monitoraggio;

in relazione all'articolo 26, si rappresenta che, dal punto di vista strettamente finanziario, come evidenziato nella relazione tecnica, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati. La stima del contributo risulta di difficile quantificazione anche in linea di massima in quanto il prelievo straordinario è calcolato con un'aliquota del 40 per cento sul maggior valore tra l'ammontare del margine di interesse di cui al comma 30 del CE relativo alternativamente

all'esercizio 2022 e 2023 rispetto all'esercizio 2021. Relativamente all'esercizio 2023, all'attualità non sono disponibili i dati di bilancio;

in relazione all'articolo 28, si asserisce che le variazioni di bilancio autorizzate dall'articolo in questione sono finalizzate all'attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'inizio del comma 1 all'articolo 28, delle seguenti parole: "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge".

Il parere è reso altresì nel presupposto che, in relazione all'articolo 5, comma 6, i criteri di assegnazione e le procedure applicative del credito d'imposta, rimesse alla determinazione di un decreto interministeriale, prevedano il monitoraggio costante delle erogazioni, anche in via prospettica, al fine di assicurare l'efficacia del limite di spesa di cui al successivo comma 11. "

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, in relazione alle proposte riferite agli articoli 8, 9 e 10. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, analogo a 8.7 e 8.8, nonché 8.0.1. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 8.5, 8.9, 8.10 (analogo a 8.11), 8.12, 8.12 (testo 2), 8.13, 8.14 e 8.18. Risulta necessario valutare i profili finanziari e verificare la congruità della copertura di cui all'emendamento 8.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 9.4, analogo a 9.5 e 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.9 (testo 2), 9.10, 9.16 (analogo a 9.17), 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.25, 9.26, 9.27 e 9.28.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti all'articolo 10, appare necessario valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 10.12 (testo 2), 10.16, 10.17, 10.18 e 10.20.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo, su tutti gli emendamenti segnalati con riferimento all'articolo 8, ad eccezione della proposta 8.12 (testo 2), su cui non vi sono osservazioni, nonché ad eccezione della proposta 8.18, sulla quale il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà integrale lettura. Specifica, a tale riguardo, che tale riformulazione risulta superare la necessità di recepire la condizione della Commissione bilancio formulata con l'emendamento 5.102 dei relatori. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.1 e 8.0.2, in quanto comportano oneri a carico della finanza pubblica. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.7, 9.9, 9.10, 9.18 e 9.19, in quanto comportano maggiori oneri privi di idonea copertura. In ordine alla proposta 9.9 (testo 2), il parere è non ostativo condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della lettera c-bis) della proposta. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.8 e 9.20, mentre non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.16, analogo alla proposta 9.17. Formula altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.21, 9.22, 9.25, 9.26, 9.27 e 9.28. Aggiunge che, in ordine all'emendamento 9.35 (già 3.3 (testo 2)), non segnalato dal relatore, il parere non ostativo del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione

di cui dà integrale lettura.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.16, 10.17 e 10.20, mentre il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.12 (testo 2) e 10.18.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1, 8.0.2, 9.7, 9.9, 9.10, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 10.16, 10.17 e 10.20.

Sull'emendamento 8.18, il parere non ostativo è condizionato alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 3 aggiungere, infine, il seguente: «3-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese ai sensi dell'articolo 2 il concorso agli obiettivi di finanza pubblica tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea.»". L'approvazione dell'emendamento 8.18, come sopra riformulato, supera la necessità di recepire la condizione formulata dalla 5ª Commissione sul testo con riferimento all'articolo 5, comma 2.

Sull'emendamento 9.9 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera d), della lettera c-bis) con la seguente: "c-bis) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi, nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica".

Sull'emendamento 9.35 (già 3.3 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023 n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14).»".

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.8, 9.20, 10.12 (testo 2) e 10.18.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata. La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2,

lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e degli articoli 1 e 10, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 21 settembre 2023, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 62

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che:

- per quanto riguarda il Ministero della Difesa vengono forniti i seguenti dati ed elementi informativi: con riguardo alle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 2, comma 4, della legge 21 luglio 2016, n. 145, lo Stato Maggiore Difesa, in coordinamento con l'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari del Ministero della Difesa (BILANDIFE) e le FA/Arma CC, all'atto della deliberazione del Consiglio dei ministri, richiede l'assenso al Ministero dell'economia e delle finanze per disporre spese nel limite del 25 per cento delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 e a valere sui capitoli/piani di gestione dell'azione relativa alle "missioni internazionali", che saranno alimentati in corso di esercizio. Successivamente, nei limiti dell'assenso ricevuto per ciascun capitolo/piano di gestione, BILANDIFE autorizza i competenti Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 e del comma 4 dell'articolo 4 della citata legge n. 145 del 2016, a disporre le spese, direttamente o tramite la rete dei Funzionari delegati (FD).

Sulla base di detta autorizzazione, ciascun Ordinatore di spesa, poste in essere le attività per l'approvvigionamento di beni o servizi necessari allo svolgimento delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, provvede a chiedere al MEF - tramite il CRA di riferimento e BILANDIFE - di autorizzare la competente sezione di Tesoreria della Banca d'Italia ad effettuare i pagamenti mediante anticipazione di Tesoreria, da ripianare all'atto della finalizzazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT) di riparto sui capitoli di spesa della Difesa dello stanziamento definitivo delle risorse.

Per il 2023 BILANDIFE ha ricevuto dalle FA/Arma CC 46 richieste di cui 27 definite ed autorizzate

dal MEF, mentre le restanti 19 sono state restituite da quest'ultimo in quanto concomitanti con la registrazione alla Corte dei conti del decreto ministeriale (DMT) di ripartizione dell'anticipazione del 75 per cento. Il volume complessivo delle richieste di anticipazione autorizzate è stato pari a euro 18.114.210,02.

In relazione alle anticipazioni a valere sul fondo missioni di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica, di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, e all'articolo 2, comma 4, della suddetta legge n. 145 del 2016, lo Stato Maggiore della Difesa (SMD), in coordinamento con BILANDIFE e le FA/Arma CC, richiede:

- per le nuove missioni, per il 2023 lo SMD ha inoltrato la richiesta a BILANDIFE in data 23 maggio per euro 8.831.272,00, pari al 75 per cento delle spese quantificate nella relativa relazione tecnica. L'*iter* si è concluso con la finalizzazione da parte del MEF del conseguente decreto ministeriale (DMT) di riparto sui capitoli di spesa della Difesa in data 1° agosto, registrato alla Corte dei conti in data 4 agosto 2023.

- per la proroga delle missioni in corso, per il 2023 lo SMD-UGPPB ha inoltrato la richiesta a BILANDIFE in data 11 luglio per un ammontare di euro 976.004.232,00, pari al 75 per cento delle spese quantificate nella relativa relazione tecnica. L'*iter* si è concluso con la finalizzazione da parte del MEF del conseguente decreto ministeriale (DMT) di riparto sui capitoli di spesa della Difesa in data 10 agosto, registrato alla Corte dei conti in data 16 agosto 2023;

- per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), viene rappresentato che sono state accordate, con DMT n. 207765 del 10 agosto 2023 registrato dalla Corte dei conti il 16 agosto 2023, anticipazioni per un importo complessivo di euro 268.964.600, pari al 74,99 per cento delle somme previste in favore dello stato di previsione del MAECI dalla deliberazione annuale che ha autorizzato le missioni internazionali e le attività connesse di cooperazione civile per l'anno 2023;

- con riferimento al Ministero dell'Interno, viene rappresentato che, con riguardo all'attuale esercizio finanziario, non sono state autorizzate anticipazioni di tesoreria, ovvero a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività in corso,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- nella prospettiva di un'ordinata programmazione economica e per assicurare l'efficacia e la tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti schemi di decreto di riparto del relativo Fondo nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione agli articoli 1 e 2, viene confermato che la portata applicativa è sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili;

- in relazione all'articolo 3, viene confermata la neutralità finanziaria della novella ivi introdotta: a sostegno ciò, si ribadisce che le amministrazioni sono chiamate ad adeguarsi alla nuova misura, ricorrendo al personale già in servizio, come illustrato in relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti è riconosciuto un regime "semplificato", atteso che possono individuare la figura dotata delle specificità prescritte - sempre tra il personale già in servizio - anche ricorrendo alla gestione associata. Sulla base delle argomentazioni sopra rese, si conferma la neutralità finanziaria dell'intervento normativo;

- in relazione all'articolo 6, in materia del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, in analogia ai chiarimenti resi sull'articolo 3, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica verificata, ossia che la nomina del responsabile deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la individuazione del Responsabile sarà effettuata nell'ambito dei dirigenti di ruolo ovvero degli altri dipendenti con esperienza nel settore

dell'inclusione sociale;

- viene infine confermato quanto già indicato in relazione tecnica anche con riferimento all'articolo 9 recante la clausola di invarianza finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 73

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

in relazione all'articolo 3, viene confermato che gli obblighi amministrativi a carico degli operatori sono già informatizzati dal Sistema Informativo Biologico (SIB), operante nell'ambito dell'infrastruttura SIAN, e istituito con decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049;

in relazione all'articolo 4, con riferimento alla Convenzione triennale per i controlli stipulata tra il Ministero e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, viene confermato che sono presenti presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese.

Inoltre, con riferimento alle indicazioni da parte della Commissione Europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, si precisa che la Commissione, con il documento "*DG AGRI working document on additional official controls on products originating from certain third countries*", ha fornito indicazioni sulla frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea nell'anno 2023, recepite con Decreto Ministeriale n. 165043 del 20.03.2022, e viene confermato che vi sono sufficienti risorse per far fronte ai controlli ivi previsti;

in ordine all'articolo 11, con riferimento alle previsioni inerenti il laboratorio di riferimento designato e ai compiti indicati dall'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 con le risorse previste a legislazione vigente, viene chiarito che, secondo quanto già evidenziato nella Relazione Tecnica, l'attività prevista nel provvedimento rientra nell'ambito dell'attività ordinaria ed istituzionale dell'ICQRF, che dispone di 5 laboratori ufficiali ai sensi degli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625, di cui uno sarà designato quale laboratorio nazionale di riferimento. Le attività previste nel provvedimento in esame sono già svolte dai Laboratori dell'ICQRF, che operano in conformità del Regolamento (UE) 2017/625, che prescrive rigorosi canoni di competenza del personale, richiede adeguati livelli di disponibilità di risorse, nonché l'accreditamento alla norma internazionale EN ISO 17065. Pertanto, sono già sussistenti i requisiti di cui all'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il quale stabilisce che i laboratori di riferimento devono soddisfare le relative prescrizioni.

Inoltre, con riferimento alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero, viene assicurato che le attività conseguenti possono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di attività già svolta ai sensi del decreto ministeriale del 12 marzo 2014 n. 2592, recante Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

in relazione agli articoli da 22 a 27, con riferimento al sistema sanzionatorio e, in particolare, in merito alla previsione di adeguati scambi informativi tra le autorità competenti e gli organismi di controllo per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25, viene chiarito che tale scambio informativo è già operativo e si avvale della Banca dati vigilanza del SIAN, istituita con decreto 16 febbraio 2012; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4.4. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 124 (pom.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

124^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi fino alle ore 16,30, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 1.1000, che occorre avere conferma che l'attività di formazione focalizzata anche nel campo delle nuove tecnologie, di cui in relazione tecnica e relativa al personale da assumere, possa essere espletata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 3.34 e 5.3.

In merito agli identici emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, che ai fini della fruizione del credito d'imposta, sostituiscono l'obbligo per le imprese di chiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, con una facoltà, segnala che sembrano ampliare la platea dei beneficiari. Appare quindi opportuno, considerato anche che i criteri di assegnazione dei crediti d'imposta e le procedure applicative saranno definite con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, valutarne la prudenzialità e la compatibilità con il tetto di spesa.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 5.0.4.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 7.2, 10.16, 11.3, 11.5, 12.15 (testo 2), 12.0.11, 14.9, 15.1 e 16.5 (testo 2).

Relativamente all'emendamento 18.3 (testo 2), occorre verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della connessa copertura finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO chiede di accantonare la proposta 6.1. In ordine all'emendamento 18.3 (testo 2), esprime l'avviso di nulla osta del Governo a condizione, da rendere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà integrale lettura. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti al Governo in ordine al parere non ostativo reso dall'Esecutivo con riferimento alle identiche proposte 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, su cui la relazione evidenziava un profilo di ampliamento della platea dei beneficiari.

La sottosegretaria SAVINO rileva che agli emendamenti si riconnette un profilo evidenziato nella relazione illustrativa, ribadendo che non vi sono effetti onerosi.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede che il Governo chiarisca le specifiche ragioni per cui non vengono a determinarsi effetti finanziari con riferimento alle proposte in questione.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori elementi da parte del Governo, dispone di accantonare le proposte 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, al fine di poter svolgere l'approfondimento richiesto dal senatore Patuanelli.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, trasmessi fino alle 16,30, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 18.3 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "nel limite massimo di cui al primo periodo" inserire le seguenti: "al netto di quanto stabilito al quarto periodo," e sostituire le parole: "ferme restando le eventuali modifiche dei contratti" con le seguenti: "per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024,";

b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni per l'anno 2023 e 278 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana e quanto a 278 milioni per l'anno 2024 a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo."».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.1000, 3.34, 5.3, 5.0.4, 7.2, 10.16, 11.3, 11.5, 12.15 (testo 2), 12.0.11, 14.9, 15.1 e 16.5 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 6.1."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso del Governo conforme al relatore.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 19,15.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di taluni chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 non determinano effetti finanziari poiché è previsto un tetto di spesa.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti approvati e gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.1, già accantonata.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 19.3 (testo 2) identica a 19.4 (testo 2), 19.5 (testo 2), 19.6 (testo 2), 19.7 (testo 2), 19.8 (testo 2). Relativamente all'emendamento 19.9, occorre avere conferma che non determini un'accelerazione della spesa. Non vi sono osservazioni sulle proposte 19.10 e 19.11 (testo 2). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse oggetto di copertura nell'emendamento 19.12 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 19.15 (testo 2), 19.17 e 20.8. Per quanto riguarda la proposta 21.1 (identica a 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5), occorre avere conferma che dall'estensione temporale non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 21.9 (testo 2). Per la proposta 21.0.10 (identica a 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13 e 21.0.14), occorre avere la conferma dell'assenza di effetti onerosi. Non si hanno osservazioni sugli emendamenti 22.1 (identico a 22.2, 22.3 e 22.4) e 24.1. In riferimento all'emendamento 23.1000, occorre avere un chiarimento sulla differenza tra le risorse indicate nelle lettere 0a) e 0b) che dispongono la riduzione delle integrazioni del reddito da parte dell'Inps rispetto a quanto conteggiato per un importo inferiore dalla relazione tecnica ai fini della copertura. Non vi sono

osservazioni da formulare sugli emendamenti 26.1000 e 28.500.

La sottosegretaria SAVINO chiede l'accantonamento delle proposte 6.1 e 23.1000, su cui sono in corso approfondimenti istruttori. Non vi sono osservazioni da parte del Governo su tutti i restanti emendamenti illustrati dal relatore, che non determinano effetti finanziari.

Dopo un intervento della senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), volto a sottolineare come il Governo chieda l'accantonamento di alcuni degli stessi emendamenti governativi, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, tramessi fino alle 19, nonché gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 19.3 (testo 2), 19.4 (testo 2), 19.5 (testo 2), 19.6 (testo 2), 19.7 (testo 2), 19.8 (testo 2), 19.9 19.10, 19.11 (testo 2), 19.12 (testo 2), 19.15 (testo 2), 19.17, 20.8, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.9 (testo 2), 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.013, 21.0.14, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 24.1, 26.1000 e 28.500. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 6.1 e 23.1000."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

Dopo l'intervento sull'ordine dei lavori del senatore [LIRIS](#) (*FdI*), che richiama sinteticamente l'andamento dell'esame presso le Commissioni riunite, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta convocata domani mattina.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

1.4.2.4.5. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 125 (ant.) del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023

125^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi alle ore 22.30 del 27 settembre 2023 dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a, nonché le proposte in precedenza accantonate, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli identici emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.1. In relazione alla proposta 10.14 (testo 3), occorre valutare di specificare il periodo per il quale sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali, nonché di espungere la copertura per il 2024, essendo gli oneri limitati al 2023. Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 10.0.4, sugli identici emendamenti 11.0.27 (testo 2) e 11.0.28 (testo 2), sulle identiche proposte 11.0.29 (testo 2), 11.0.30 (testo 2) e 11.0.31 (testo 2), nonché sugli identici emendamenti 12.0.16 (testo 2) e 12.0.17 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.8 (testo 2). Appare suscettibile di determinare minori entrate la proposta 15.5 (testo 3). In relazione alla proposta 17.12 (testo 2), occorre valutare se quanto disposto dal comma 3-bis determini un obbligo immediato, con conseguenti oneri a carico delle aziende pubbliche, nonché avere conferma della disponibilità delle risorse di cui al comma 3-ter. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 18.8. Occorre verificare gli effetti finanziari delle proposte 18.0.10 (testo 2) e 21.0.15 (testo 2). Con riguardo alla proposta 23.23 (testo 2), occorre valutare la riformulazione del comma 1-bis con la riduzione o soppressione della vigente autorizzazione di spesa, e avere conferma della disponibilità delle relative risorse. Con riferimento all'emendamento 23.1000, occorre avere un chiarimento sulla differenza tra le risorse indicate nelle lettere 0a) e 0b) che dispongono la riduzione delle integrazioni del reddito da parte dell'Inps rispetto a quanto conteggiato per un importo inferiore dalla relazione tecnica ai fini della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti fino ad ora trasmessi.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione alla proposta 6.1, evidenzia che questa non comporta nuovi e maggiori oneri, stante il carattere non innovativo della misura, volta solo a confermare quanto previsto in sede di contratto collettivo.

In relazione alla proposta 10.14 (testo 3), specifica che dalla disposizione derivano oneri pari alla spesa autorizzata che prevede la copertura anche per il 2024 in via prudenziale per compensare

eventuali effetti di cassa.

Conferma che la proposta 14.8 (testo 2) non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; conferma poi che la proposta 15.5 (testo 3) non è suscettibile di determinare impatto finanziario, in quanto specifica che l'aggiornamento annuale della componente fissa dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime deve essere calcolato assumendo come base di calcolo la misura unitaria individuata dai decreti annuali di determinazione dell'incremento ISTAT.

In relazione alla proposta 17.12 (testo 2), rileva il carattere di neutralità finanziaria in quanto si limita a prevedere l'individuazione di requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea per garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività finalizzate alla definizione dei suddetti requisiti saranno svolte dal Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; conferma poi la reale disponibilità delle risorse di cui al comma 3-ter e rappresenta che le stesse non sono preordinate ad altre finalità.

In relazione alle proposte 18.8 e 18.0.10 (testo 2), conferma che le stesse rivestono carattere ordinamentale e non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alla proposta 23.23 (testo 2), rileva che essa non determina oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta esclusivamente di una diversa finalizzazione delle risorse disponibili.

In riferimento all'emendamento 23.1000, rinvia a quanto rappresentato nella relazione tecnica debitamente verificata dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, tenuto conto degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, la riduzione complessiva su saldo netto da finanziare per 248 milioni di euro per l'anno 2023 relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023 comporta economie per minori prestazioni per i predetti saldi per 170 milioni di euro per l'anno 2023, che unitamente alle economie per minori prestazioni, derivanti dalla riduzione per 200 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 61 del 2023, consentono la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica dell'incremento dell'autorizzazione di spesa per l'erogazione dei contributi economici in esame da 120 milioni a 490 milioni di euro (articolo 20 -sexies, comma 6) pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023.

Con riguardo alle altre proposte non ha nulla da osservare ad eccezione dell'emendamento 21.0.15 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento essendo in corso l'istruttoria per verificare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'esame presso le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE rileva che presso le Commissioni di merito vi sono ancora alcuni emendamenti accantonati, ancora in attesa di riformulazioni, per cui occorrerà esaminare in sede consultiva gli ulteriori emendamenti approvati nella sede referente.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) segnala la grande frammentarietà dell'esame in corso, tanto più in sede di esame di un decreto-legge sostanzialmente *omnibus*, che non consente di trattare in modo organico anche l'esame dei profili finanziari, come invece risulterebbe auspicabile. Chiede inoltre specifici chiarimenti in ordine alle proposte 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), evidenziando come sarebbe opportuno acquisire elementi circa l'avvenuta conclusione o meno dell'esame di tutto l'articolo 3 presso le Commissioni di merito, al fine di poter fornire un parere organico e non frammentario.

Il PRESIDENTE evidenzia come la Commissione bilancio non possa che attendere l'invio degli emendamenti approvati da parte delle Commissioni in sede referente, ai fini dell'espressione del proprio parere sui profili finanziari. D'altra parte, si procede di frequente a rendere pareri parziali.

Non essendovi ulteriori interventi, il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, trasmessi alle 22,30 di ieri, nonché gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.10 (testo 2), 3.11 (testo 2), 6.1, 10.14 (testo 3), 10.0.4, 11.0.27 (testo 2), 11.0.28 (testo 2),

11.0.29 (testo 2), 11.0.30 (testo 2), 11.0.31 (testo 2), 12.0.16 (testo 2), 12.0.17 (testo 2), 14.8 (testo 2), 15.5 (testo 3), 17.12 (testo 2), 18.8, 18.0.10 (testo 2), 23.23 (testo 2) e 23.1000.

L'esame resta sospeso sull'emendamento 21.0.15 (testo 2).".

La proposta di parere testé illustra è messa ai voti e approvata.

La seduta sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 13,50.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti trasmessi alle ore 13,05, nonché gli emendamenti accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 11.2 (testo 3), 13.16 (testo 2), 13.0.1000, 16.4 (testo 2), 18.3 (testo 2)/5ª, 19.0.500 (testo 2) e 23.1 (testo 2). Occorre valutare la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 12.0.13 (testo 2), [identico a 12.0.14 (testo 2)], 17.1 (testo 2), 17.7 (testo 2) e 18.9 (testo 2). Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 21.0.15 (testo 2), già accantonata. In relazione all'emendamento 23.1000, su cui è stato già espresso parere non ostativo, segnala, a livello redazionale, che al comma b-ter) la cifra: "7.438.00" va corretta in: "7.438.000".

La sottosegretaria SAVINO fa presente di essere in attesa degli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore, e chiede pertanto una breve, ulteriore sospensione.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), il quale segnala che l'emendamento 13.0.1000 del Governo attinge, ai fini della copertura finanziaria, al patrimonio istituito dal cosiddetto "decreto rilancio" del 2020. Al riguardo, chiede di ricevere dati informativi sulla consistenza residua di tale stanziamento.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di sollecitare l'approfondimento richiesto.

Dispone quindi una breve sospensione, in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 14.10.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO, con riferimento agli emendamenti 12.0.13 e 12.0.14 (testo 2), conferma la correttezza degli oneri quantificati nelle predette proposte sulla base degli elementi pervenuti dal Ministero del lavoro e dall'INPS.

In relazione alla proposta 17.7 (testo 2), dopo aver dato ampiamente conto dei contenuti della relativa relazione tecnica, conferma la correttezza degli effetti finanziari della proposta e l'assenza di profili di onerosità.

In ordine all'emendamento 18.9 (testo 2), conferma la corretta quantificazione degli oneri, effettuata in analogia e sulla base degli elementi forniti nella relazione tecnica del decreto-legge n. 109 del 2018, che ha quantificato i fabbisogni di personale del commissario.

In relazione alla proposta 21.0.15 (testo 2), dopo essersi soffermata in modo diffuso sui contenuti della relativa relazione tecnica, conferma l'assenza di effetti onerosi sui saldi di finanza pubblica.

Sull'emendamento 23.1000, concorda con quanto segnalato dal relatore.

Chiede poi di integrare il parere reso sull'emendamento 10.14 (testo 3) nel senso di modificare l'ultimo periodo dell'emendamento sostituendo le parole: ", per ciascuno degli anni 2023 e 2024" con le seguenti: "per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024". La modifica si rende necessaria per specificare che i 500 mila euro per l'anno 2024 servono per compensare gli effetti di indebitamento e fabbisogno.

Sull'emendamento 11.2 (testo 3), chiede di sostituire, alla lettera b), capoverso 3-ter, le parole: "parte capitale" con le seguenti: "conto capitale".

Sulle restanti proposte approvate, conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), associandosi al quesito avanzato dal senatore Patuanelli, chiede al Governo, con riguardo all'emendamento 13.0.1000, di fornire informazioni specifiche sulle disponibilità residue del cosiddetto "Patrimonio destinato", sia in relazione alla competenza finanziaria per i singoli esercizi, sia in ordine alla consistenza complessiva del Fondo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, appena possibile, i dati richiesti.

Dopo un breve intervento del senatore [PATUANELLI](#) (M5S), che segnala un problema di carattere redazionale sull'emendamento 12.2 (testo 3), il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), alla luce dei

chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, tramessi alle ore 13,05, nonché la proposta in precedenza accantonata, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 12.0.13 (testo 2), 12.0.14 (testo 2), 13.16 (testo 2), 13.0.1000, 16.4 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.7 (testo 2), 18.3 (testo 2)/5ª, 18.9 (testo 2), 19.0.500 (testo 2), 21.0.15 (testo 2) e 23.1 (testo 2).

Sull'emendamento 11.2 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso 3-ter, delle parole: "parte capitale", con le seguenti: "conto capitale".

A rettifica del parere precedentemente reso sulla proposta 10.14 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'ultimo periodo, delle parole: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024" con le seguenti: "per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024,".

In relazione all'emendamento 23.1000, su cui è stato già espresso parere non ostativo, si segnala, a livello redazionale, che al comma *b-ter*) la cifra: "7.438.00" va corretta in: "7.438.000".

Posta in votazione, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere risulta approvata.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, giovedì 28 settembre 2023, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023
126ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

(854-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE ricorda che è all'esame della Commissione il testo A del provvedimento, per i profili finanziari.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene preliminarmente ricordando di aver chiesto alla rappresentante del Governo elementi di chiarimento in ordine all'emendamento 13.0.1000 e al relativo Fondo per il patrimonio destinato. Sollecita il Governo a fornire gli elementi informativi già richiesti nella precedente seduta, in relazione al testo ora all'esame.

La sottosegretaria SAVINO, riservandosi ulteriori integrazioni sul tema, chiarisce che le risorse previste dal relativo Fondo per l'anno 2023 risultano esaurite e non vi sono ulteriori risorse disponibili rispetto agli impegni già previsti.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, conferma dell'assenza di oneri.

La sottosegretaria SAVINO fornisce la conferma da parte del Governo dell'assenza di oneri finanziari del provvedimento.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto per esprimere una valutazione del tutto critica e negativa rispetto al provvedimento in esame, non solo nel merito politico, ma anche per i profili di effetti di finanza pubblica, atteso il carattere del tutto disomogeneo e frazionato delle misure da questo recate. Esprime, oltre alla posizione di netta contrarietà, anche preoccupazione e rammarico per le modalità di procedere della maggioranza con decretazione di urgenza a carattere del tutto frammentario, nella quale sono state inserite disposizioni prive peraltro del carattere di urgenza, oltreché disomogenee nei temi trattati. Si delinea una grave deriva istituzionale, in relazione alla quale ricorda la posizione critica a suo tempo espressa dalla ora *premier* Meloni, che aveva definito, quando era all'opposizione, l'eccesso di decretazione di urgenza un pericolo democratico, mentre ora ne integra tutti i profili nelle modalità di legiferare. Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) esprime la profonda contrarietà della propria parte politica sul provvedimento in esame. Critica in particolare il ricorso da parte dell'Esecutivo della questione di fiducia per un decreto-legge varato già il 10 agosto, che poteva essere affrontato in sede di esame

parlamentare in tempi più congrui e con un lavoro di diversa qualità. In particolare, alla luce dell'andamento dell'esame di merito di tale provvedimento presso le Commissioni in sede referente, esprime una forte preoccupazione per tali modalità di lavoro in vista della sessione di bilancio. Conclude quindi preannunciando il voto contrario rispetto a un provvedimento che non reca alcuna misura di sostegno per famiglie ed imprese.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Ricorda quindi che sul testo all'esame è stata posta la questione di fiducia, intendendosi pertanto concluso l'esame della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4.2.6. 6[^] (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6^a(Finanze e tesoro) - Seduta n. 71 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

71^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Discussione e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento, che prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del Comune di Caorle di un'area denominata "Falconera" oggi classificata come area demaniale. Con il termine "classificata" la relatrice intende dare immediatamente contezza di una circostanza oggettiva che motiva l'iniziativa legislativa: la perdita dei requisiti di demanialità causata dalla trasformazione dei luoghi, *in primis* dall'arretramento della linea di battigia e ritiro del mare. Ricorda quindi che le aree demaniali non possono essere cedute a privati e che, in applicazione delle norme, la Capitaneria di porto competente per territorio ha attivato dei procedimenti penali per l'occupazione dei suoli, nonostante le condizioni di utilizzo si siano modificate nel tempo e siano risalenti a diversi decenni orsono.

Evidenzia poi che nella relazione illustrativa al disegno di legge si dà conto delle numerose iniziative poste in essere dal Comune per acquisire al patrimonio la suddetta area e che la proposta legislativa n. 24 del 5 ottobre 2022, di iniziativa dell'allora consigliere regionale, oggi senatore, Speranzon, sottoscritta da tutto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla Regione Veneto, giungeva alle medesime conclusioni.

Sottolinea quindi che, allo stato attuale, si registrano sia il sequestro di alcuni immobili che lo svolgimento di processi per occupazione abusiva. Il disegno di legge infatti prevede, contestualmente al trasferimento del titolo delle aree al patrimonio disponibile, anche il venire meno delle pretese dello Stato per canoni pregressi e a qualsiasi somma a titolo compensativo per l'occupazione medesima e la sospensione dei procedimenti di ingiunzione o di richiesta di rilascio delle aree.

Dato il carattere dirimente sia della condizione attuale del territorio oggetto del disegno di legge sia dell'accertamento della praticabilità di una soluzione normativa come proposta nel disegno di legge, la relatrice ritiene opportuno in via preliminare svolgere un approfondimento con l'audizione dell'Agenzia del demanio e del Comune di Caorle. Inoltre, dato che la Commissione ha già avviato l'esame del disegno di legge riguardante un'area demaniale nel comune di Praia a mare (Atto Senato n. 500), propone che la fase istruttoria venga svolta in maniera comune per i due provvedimenti, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta. Infatti, a suo parere le condizioni e le peculiarità delle situazioni non giustificerebbero un esame congiunto, restando quindi distinte le due proposte di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) introduce l'atto in titolo precisando che l'articolo 1 dello schema, in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284, che inserisce nella direttiva 2006/112/UE la Sezione 2-*bis* modifica la disciplina generale dell'IVA, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allo scopo di inserirvi un nuovo Titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*. L'articolo 40-*bis*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-*bis* della direttiva 2006/112/UE, contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati. L'articolo 40-*ter*, al comma 1, recependo l'articolo 243-*ter* della citata direttiva 2006/112/UE, prevede che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-*sexies*, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile. Il comma 1, in continuità con quanto previsto dall'articolo 243-*ter*, paragrafo 1, della direttiva, esplicita la finalità per la quale è introdotto l'obbligo di conservazione delle informazioni e, per meglio definire la portata dell'adempimento, fornisce la definizione di pagamento transfrontaliero, ovvero quello che interviene tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. L'obbligo di conservazione delle informazioni relative ai beneficiari e ai servizi di pagamento in parola, nonché quello di comunicazione delle stesse, previsto dal successivo articolo 40-*quater*, sono introdotti, come espressamente affermato dal considerando n. 6) della direttiva (UE) 284/2020, nel rispetto del principio di proporzionalità e limitati a quanto è necessario e funzionale al fine di contrastare le frodi IVA nell'ambito delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, senza risultare eccessivamente gravosi per i soggetti interessati. In tale prospettiva, il comma 2, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 243-*ter* della direttiva, prevede l'introduzione di un massimale, calcolato in base al numero di pagamenti forniti dai prestatori di servizi di pagamento al medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame. Secondo la relazione illustrativa, il massimale risulta funzionale all'obiettivo perseguito, in quanto offre un'indicazione del fatto che i pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica ed esclude, quindi, i pagamenti ricevuti per fini non commerciali ai quali non sono riconducibili adempimenti IVA. Tale massimale è fissato in 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, effettuati nel corso di un trimestre civile da parte del prestatore del servizio di pagamento. Il numero di 25 pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo e, nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Il comma 3 dell'articolo 40-*ter* stabilisce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 243-*ter* della direttiva, che qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi localizzati nell'Unione europea - secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo degli stessi - solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dalle norme in commento, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile. La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che invece, se soltanto il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è localizzato nel territorio dell'Unione, mentre il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese o territorio terzo, l'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative al pagamento e al beneficiario del pagamento ricade soltanto sul primo, il quale è tenuto al relativo

adempimento qualora nel trimestre civile di riferimento effettuati più di 25 pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario. Il comma 4, infine, indica il termine di conservazione della documentazione di cui al comma 1, fissandolo in un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-*quater* disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-*ter*, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate (comma 1) e da questa al Cesop (comma 2). Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 sono tenuti a tale adempimento i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato di origine, nonché i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Il medesimo comma 1 dispone quindi che tali prestatori dei servizi di pagamento mettano a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni in loro possesso in conformità alle previsioni dell'articolo 24-*ter* del regolamento (UE) 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, inserito dal regolamento (UE) 2020/283, il quale prevede che i prestatori dei servizi di pagamento comunichino tali informazioni entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le stesse si riferiscono, utilizzando formulari elettronici *standard*. Si rimanda, inoltre, a un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate per eventuali specificazioni tecniche di trasmissione. Il comma 2 prevede che le informazioni messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano da quest'ultima trasmesse al Cesop secondo quanto previsto dall'articolo 24-*ter* del regolamento (UE) 904/2010, il quale dispone che la trasmissione avvenga entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

L'articolo 40-*quinquies* recepisce l'articolo 243-*quater* della direttiva detta i criteri in base ai quali avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, valevoli per l'individuazione dei pagamenti transfrontalieri per cui vigono gli obblighi dettati dalla disciplina in esame. In particolare, sia il pagatore che il beneficiario si considerano localizzati nello Stato membro ovvero nel paese o territorio terzo corrispondente: all'IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo; al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione. Come riportato nella relazione illustrativa, tali informazioni, secondo i sistemi di pagamento attuali, sono già nella disponibilità dei prestatori dei servizi di pagamento, a cui quindi non viene richiesto di ampliare la loro base informativa, ma soltanto di razionalizzare le informazioni che già possiedono in modo da metterle a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali per rafforzare la lotta alle frodi in ambito IVA.

Infine, l'articolo 40-*sexies*, in linea con le previsioni dell'articolo 243-*quinquies*, indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali. In particolare, in base al comma 1, vengono conservati e comunicati: le informazioni, quali il BIC o altro codice identificativo d'azienda, che individuino, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri; i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti. Il comma 2 dispone che, in relazione ai pagamenti transfrontalieri e a eventuali rimborsi di tali pagamenti, devono essere conservate e trasmesse le informazioni relative alla data e all'ora, all'importo e alla valuta, allo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario, o a suo nome, ovvero allo Stato membro di destinazione del rimborso nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o

la destinazione del rimborso. Devono inoltre essere conservate e trasmesse le informazioni relative a ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento e, se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, le informazioni relative a tale circostanza.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione delle norme introdotte (articoli 40-ter e 40-quater). Al riguardo, il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che, dal momento che la legge di delegazione europea 2019-2020 non fornisce una base giuridica specifica per l'introduzione della disciplina sanzionatoria nell'ambito del decreto legislativo, il fondamento della disciplina sanzionatoria viene rinvenuto nell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 in base al quale, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. La norma prevede un trattamento sanzionatorio differenziato: nel caso di violazione di un obbligo di conservazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la violazione di obblighi relativi alla contabilità, ovvero la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Ove sia violato l'obbligo di comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo (previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari), ovvero la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, recependo l'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/284, prevede che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenso del rappresentante del GOVERNO, avverte che il parere verrà votato nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle parti di competenza della Commissione, evidenziando che l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11. L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.

L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti

extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che la Commissione, al fine di poter esprimere un parere più esauriente, attenda per pronunciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione di emendamenti con particolare riferimento all'articolo 26. Prende atto la Commissione.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore [CROATTI \(M5S\)](#) circa la mancata assegnazione del provvedimento in esame in sede referente anche alla Commissione finanze risponde il [PRESIDENTE](#), il quale precisa che le competenze delle Commissioni 8a e 9a erano complessivamente più ampie. Ciò nonostante ribadisce l'opportunità che la Commissione formuli un parere articolato e incisivo, specialmente con riferimento agli articoli 26 e 27.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(674\)](#) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è collegato alla legge di bilancio per l'anno 2022 e che quindi, prima di passare alla fase di votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 3 agosto, è necessario attendere il relativo parere da parte della Commissione bilancio. Rinvia dunque il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.6.2. 6^a(Finanze e tesoro) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023
72^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la fase istruttoria del disegno di legge n. 484, recante "Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle", e del disegno di legge n. 500, contenente "Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare", verrà svolta in maniera comune, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta. Informa poi che sono già pervenute alcune proposte di audizioni (Agenzia del demanio, Avvocatura dello Stato, Comune di Praia e Comune di Caorle) e sollecita i Gruppi a trasmettere alla Presidenza ulteriori richieste di soggetti da audire entro la fine della settimana corrente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.2 e 21.1.

Comunica inoltre che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 12.0.100 e 21.100, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 12 di lunedì 18 settembre 2023.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Borghesi, oggi assente, preannuncia la presentazione di un parere favorevole, che verrà votato nella seduta di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Alla richiesta della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sui tempi a disposizione per la discussione e per l'espressione del parere risponde il [PRESIDENTE](#), il quale ribadisce che la Commissione attenderà per pronunciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione degli emendamenti, il cui termine scade nella giornata di domani.

Interviene incidentalmente il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), che ricorda come la sua parte politica avesse già sottoposto al Governo il tema dell'inopportunità che un decreto-legge potesse confluire in un altro decreto-legge, a maggior ragione se già molto eterogeneo per materia, anche al fine di scongiurare che tale operazione legislativa diventasse una consuetudine in Parlamento. Il riferimento è al decreto sulla rete TIM, che impegna il Ministero dell'economia per circa 2,5 miliardi e che dovrebbe trasformarsi in un emendamento al cosiddetto "decreto *Asset*", attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 9a. Preannunciando un intervento sul tema in Assemblea, invita il Governo a fare chiarezza sull'esistenza o meno di un piano per TIM e per la relativa rete e sul riferimento alla misura del Patrimonio destinato che ha previsto, nel 2020, l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, che potrebbe essere oggetto di uno specifico atto di sindacato ispettivo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il Governo risponderà compiutamente appena possibile nelle sedi ritenute opportune.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 12

12.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter. I- (*Lista del consiglio di amministrazione*)- 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b),

con le seguenti modalità:

- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
- 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
- 3) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;
- 4) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
- 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui all'art. 147 ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

2. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

3. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1 gennaio 2025.»

Art. 21

21.100

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

c) al comma 2:

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

1.4.2.6.3. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 73 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

73ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURCO (M5S), pur considerando almeno parzialmente condivisibili alcune delle misure di competenza della Commissione, esprime un giudizio negativo sul complesso del provvedimento. In particolare, con riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria per l'anno 2023, sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche operanti sul territorio dello Stato, contesta il criterio individuato dal Governo, che appare inadeguato allo scopo e potrebbe presentare profili di incostituzionalità, come segnalato anche dall'ABI. Anticipa quindi che la propria parte politica presenterà presso le Commissioni di merito un emendamento in proposito, che interessi anche altri settori e possa superare le criticità espresse dai soggetti coinvolti.

Esprime quindi apprezzamento per l'articolo 24, che proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per alcune categorie di case, tuttavia stigmatizza l'ostilità del Governo nei confronti della misura, additata in maniera strumentale come responsabile della mancanza di risorse a disposizione per la prossima legge di bilancio. Ricorda quindi nel dettaglio i benefici che il Superbonus ha portato in termini di investimenti, occupazione, efficientamento di parte del patrimonio edilizio italiano, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Segnala inoltre che recentemente la Commissione europea ha attribuito la sensibile diminuzione del PIL nazionale anche alla graduale eliminazione degli incentivi straordinari e temporanei per le ristrutturazioni edilizie decisi durante la pandemia.

In conclusione, presenta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, e chiede il rinvio alla prossima settimana della votazione della proposta di parere che il relatore sottoporrà alla Commissione.

In senatore ORSOMARSO (FdI) invita il senatore Turco e i colleghi tutti ad avere un atteggiamento più realista al fine di offrire un contributo maggiormente costruttivo ai lavori della Commissione. Giudica infatti il Superbonus una misura di carattere emergenziale e non strutturale e condivide la scelta di prevedere un suo *décalage* nel tempo in termini di incentivo riconosciuto. Segnala peraltro alcuni gravi errori nella sua impostazione iniziale, che hanno avuto effetti negativi sulle finanze pubbliche e ne hanno condizionato l'efficacia.

A integrazione dell'intervento precedente e per alcune precisazioni interviene nuovamente il senatore

[TURCO](#) (M5S), che ricorda come il Superbonus fosse stato concepito per favorire la ripresa di un settore in crisi, quello dell'edilizia, e dell'intera economia dopo la crisi pandemica, e sia stato prorogato da diversi Governi, con le varie forze politiche intente a prendersene il merito. Ora invece il Governo attuale ne disconosce la validità e l'efficacia e l'accusa di aver danneggiato i conti pubblici nel tentativo di giustificare le proprie inefficienze. Ricorda quindi i risultati economici positivi degli anni 2021 e 2022, mettendoli a confronto con le previsioni al ribasso per il 2023 e il 2024. Invita dunque il Governo, che ha bloccato anche la misura Transizione 4.0, a varare misure a sostegno dell'economia. Il senatore [CROATTI](#) (M5S), in materia di Superbonus, rileva l'ipocrisia e l'amnesia che sembra riguardare la maggioranza, visto che parlamentari e componenti del Governo attuale in passato si erano pubblicamente spesi per prorogare e potenziare la misura.

Entrando più nel merito del provvedimento, si sofferma sull'articolo 23, in materia di attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per segnalare le preoccupazioni dei sindaci delle zone colpite dell'Emilia-Romagna, che richiedono un intervento immediato per evitare, dopo il dissesto idrogeologico, anche quello economico e finanziario. Ritiene infatti insufficienti le misure previste e sollecita il Governo ad adottare un decreto specifico - senza continuare a procedere con norme inserite in provvedimenti *omnibus* -, che riguardi le zone colpite e stanzi diversi miliardi per ristorare gli enti locali delle spese anticipate e finanzia gli ulteriori interventi di messa in sicurezza del territorio prima dell'arrivo della stagione invernale.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), in premessa, si associa agli interventi svolti ieri dal senatore Boccia in Commissione e in Assemblea, sia quanto alla pratica di far confluire, sotto forma di emendamento, un decreto-legge in un altro decreto-legge, sia quanto alla presentazione di decreti-legge eterogenei per materia.

Quanto alle parti di competenza del provvedimento in esame, esprime perplessità sia nel merito che nel metodo con riferimento all'articolo 26, relativo alla tassazione straordinaria degli extraprofitto bancari. Infatti, pur condividendo misure fiscali a carattere redistributivo, segnala le criticità della norma in termini di contenuti e risultati auspicati, oltre che di tempistica nella comunicazione, visti i riflessi degli annunci governativi sui corsi azionari.

In conclusione, si associa alla richiesta di rinviare alla prossima settimana la votazione del parere.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) condivide le proposte di rinvio della votazione del parere alla prossima settimana al fine di poter predisporre un parere più esaustivo e incisivo.

Anche il sottosegretario FRENI si rimette al rinvio della votazione del parere, mentre quanto al merito dei temi sollevati, dichiara che il Governo si riserva di esprimere la propria posizione in sede di esame presso le Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

La seduta termina alle ore 9,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La 6ª Commissione Finanze e tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*" (AS 854),

premessi che:

l'articolo 24 del provvedimento in esame proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

la disposizione, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

l'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo;

l'articolo 26 istituisce [un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse \(cd. extraprofitti\) delle banche operanti nel territorio dello Stato](#), determinata applicando un'aliquota del 40% sulla differenza del margine di interesse degli istituti di credito, legato all'esercizio tipico dell'attività bancaria, rispetto all'esercizio antecedente al 2022;

considerato che:

risulta senza dubbio condivisibile e apprezzabile la proroga del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per le unifamiliari;

il valore economico prodotto dal Superbonus è stato confermato anche dai rappresentanti di Nomisma nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera dei deputati, svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva, i quali hanno stimato un valore indiretto e indotto superiore a 200 miliardi; nel corso dell'audizione è emerso come l'Ecobonus prima e il Superbonus poi siano stati utili a rilanciare l'edilizia e ad aumentare l'efficienza e le rinnovabili nel residenziale, l'Ecobonus ha attivato investimenti pari a 53 miliardi di euro. Gli interventi incentivati sono stati 5,5 milioni, di cui un milione solo nel 2021. Il Superbonus, invece, a fronte di 85 miliardi di euro di interventi ammessi a detrazione, 69 miliardi di euro di interventi conclusi e 425.000 edifici riqualificati, ha prodotto un risparmio cumulato pari a 12 TWh l'anno, di cui 8 per l'isolamento termico di 134 milioni di metri quadri e 4 per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;

la misura ha portato alla ristrutturazione del 4% del patrimonio edilizio italiano, con un ritorno economico, tra diretto, indiretto e indotto, superiore ai 200 miliardi, e un risparmio medio per famiglia sulle bollette pari a circa 1.000 euro;

non da ultimo occorre considerare la misura in ottica di leva ambientale: secondo Nomisma, le emissioni di CO2 sono state tagliate ben del 50%;

tuttavia la politica di questa maggioranza ha osteggiato e criminalizzato la misura, utilizzandola in maniera strumentale in vista della stesura della legge di bilancio e della relativa individuazione delle coperture;

le misure adottate dal Governo nell'ultimo anno hanno posto un blocco all'utilizzo della misura con gravi ripercussioni sia per il mercato edile che per i singoli contribuenti;

considerato altresì che:

con riferimento all'istituzione di un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, appare necessario effettuare una valutazione sul criterio utilizzato per la qualificazione di extraprofitto;

l'imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell'impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al *fair value* o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi

passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio; l'imposta in questione incide in modo rilevante (il 40%) su importi inerenti ad una specifica voce del conto economico delle banche (il margine di interesse), la quale, come base imponibile del prelievo, dovrebbe preliminarmente essere considerata come idoneo indice di effettiva capacità contributiva; come evidenziato dal servizio Bilancio del Senato, sussistendo la possibilità che soggetti che presenteranno risultati molto positivi in relazione a tale voce del conto economico, destinati quindi ad essere pesantemente incisi dall'imposta straordinaria, registrino tuttavia risultati di bilancio inferiori (anche significativamente) a quelli conseguiti da soggetti meno incisi dal prelievo, *"non sembra si possa escludere l'ipotesi di un'alterazione del nesso fra imposizione fiscale e capacità contributiva, fra l'altro nell'ambito della medesima categoria di contribuenti, con possibile sindacato negativo di costituzionalità"*;

a questo si aggiunga che tale misura di fatto si riduce, di fatto, a una patrimoniale liquidata quasi sempre applicando lo 0,1% sull'attivo dei bilanci 2022;

il comma 3, infatti, vieta che l'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, possa essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;

nei primi sei mesi dell'anno, le principali banche italiane (che nel 2022 sommavano l'80% del margine di interesse di sistema), hanno registrato un incremento medio del 70% della "voce 30" del conto economico rispetto ai bilanci 2021;

il criterio utilizzato, pertanto, non appare idoneo al fine della qualificazione di extraprofitto dal momento che da una prima analisi emerge che nessuna delle banche italiane sarebbe tassata sul margine finanziario;

a ciò si aggiunga che sarebbe auspicabile l'individuazione di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese, e non solo delle banche, il cui presupposto impositivo sia dovuto ad una situazione eccezionale che porti, in un determinato periodo di tempo, ad un margine operativo lordo superiore rispetto agli esercizi precedenti, esprime parere contrario.

1.4.2.6.4. 6^a(Finanze e tesoro) - Seduta n. 74 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023
74^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. In conclusione, si dichiara disponibile a valutare eventuali osservazioni, anche dei Gruppi di opposizione, che dovessero emergere nel corso del dibattito o pervenire per le vie brevi.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) presenta e illustra un nuovo schema di parere contrario, pubblicato in allegato. In particolare, con riferimento all'articolo 26, esprime un giudizio negativo sul criterio utilizzato per la qualificazione di extraprofitto delle banche operanti sul territorio dello Stato, che non sembra idoneo a raggiungere lo scopo ed è stato oggetto di critiche da parte degli operatori del settore, con riferimento soprattutto a possibili profili di incostituzionalità. A suo parere, inoltre, la misura si ridurrà a un'imposta patrimoniale - nei confronti della quale esprime una forte contrarietà -, che verrà liquidata applicando lo 0,1 per cento sull'attivo dei bilanci 2022. La propria parte politica, viceversa, aveva proposto di adottare una misura strutturale con la previsione di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese, non solo bancarie, ma anche farmaceutiche e belliche, legato a una situazione eccezionale che avesse portato, in un determinato tempo, a un margine operativo lordo superiore rispetto agli esercizi precedenti.

Quanto all'articolo 24, condivide la proroga al 31 dicembre del corrente anno del Superbonus per le case unifamiliari e i condomini, e ne suggerisce un'altra per tutti coloro non dovessero riuscire a terminare i lavori in tempo. Ricorda quindi i risultati economici e occupazionali legati alla misura e gli effetti positivi che presto verranno registrati anche dall'Istat con riferimento al PIL e correlativamente al rapporto *deficit* e debito del 2021. Infine, contesta le scelte del Governo che hanno bloccato la cessione dei crediti, mettendo così in crisi famiglie e imprese, a discapito dell'economia del Paese.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S), a integrazione dell'intervento svolto nella seduta del 13 settembre scorso, rileva l'insufficienza delle nuove somme stanziare a favore delle imprese dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione della scorsa primavera, tenuto conto che i danni sono stati stimati in 8,8 miliardi e che lo stanziamento di 2,7 miliardi è previsto su tre annualità e per buona parte non è nemmeno nella disponibilità del Commissario straordinario. Ricorda quindi che molti Comuni hanno anticipato risorse per gli interventi più urgenti e attendono un ristoro per evitare il dissesto economico e finanziario. Segnala inoltre che andrebbe prevista una norma specifica in materia di Superbonus, perché molte

aziende del settore non sono in grado di operare avendo perduto gran parte dei macchinari e dei materiali necessari. Stigmatizza inoltre il trasferimento di metà delle risorse inizialmente destinate, tra l'altro, a beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica delle scuole alluvionate dell'Emilia Romagna, alla lotta per combattere la dispersione scolastica al Sud. Ritiene infatti che il termine del 31 agosto scorso per ammettere tali interventi potesse essere considerato non tassativo, mostrando quindi più sensibilità per la situazione straordinaria che si era verificata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta di domani si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in base a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza svolto in precedenza, nella seduta di domani inizierà l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 674, recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali", compresi i subemendamenti agli emendamenti dei relatori, il cui termine scade domani alle ore 12, al cui esame la Commissione procederà una volta pervenuti i necessari pareri da parte della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che

- a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11.
- b) L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.
- c) L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
- d) Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
- e) L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofiti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre ineducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di

famiglie e imprese.

f) L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Considerato che

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. Tale prelievo trova giustificazione nell'intercettare gli effetti di un'esternalità positiva per le banche che incrementa i margini di redditività di una componente del conto economica delle stesse; un elemento che le dinamiche del libero mercato, viceversa, non hanno consentito di cogliere. Il mancato adattamento della crescita del tasso di interesse di riferimento disposto dalle autorità monetarie agli interessi passivi praticati dalle banche ha reso evidente tale "fallimento del mercato" e indotto quindi il governo a introdurre una specifica misura redistributiva. Inoltre, la destinazione delle risorse pubbliche così incamerate al settore dei mutui immobiliari consente anche di ridurre il peso dei maggiori costi che le banche avrebbero potuto scaricare su tale tipologia di contratti a valle del prelievo stesso. L'applicazione per un solo esercizio finanziario costituisce parte integrante del carattere straordinario di tale imposta. La misura, meritevole quindi di sostegno nel limite indicato e per le finalità citate, necessita tuttavia di alcune modifiche per tenere conto dei rilievi emersi in termini di adeguatezza della misura fiscale e di operatività dei soggetti incisi. Sul primo aspetto, l'ancoraggio ai principi di capacità contributiva e eguaglianza di trattamento consentono di suggerire alcune modifiche che appaiono appropriate in riferimento sia all'individuazione del cespite imponibile sia alla misura massima dell'imposta. Il margine di interesse esposto al numero 30 del conto economico, infatti, costituisce un indicatore non esaustivo rispetto alla reale incidenza di tale voce sulla redditività complessiva dell'attività bancaria: appare pertanto proponibile considerare l'attivo ponderato cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta; in secondo luogo, accedendo a tale logica, tenuto conto delle stime di entrata che potrebbero assegnarsi a tale prelievo straordinario, il limite massimo potrebbe essere rimodulato. Va considerato anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, con particolare riferimento a quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva e che potrebbe risentire di più del prelievo. Appare opportuna una parziale misura agevolativa di recupero delle somme versate. Si darebbe in tal modo una risposta argomentata ai rilievi circa la posizione patrimoniale equilibrata degli enti creditizi.

2. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.

3. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto legge 34 del 2020. Per recuperare e rilanciare tali obiettivi occorre rivedere radicalmente la misura, a partire dall'aliquota di agevolazione, ma soprattutto collegando direttamente le spese eleggibili al risparmio energetico effettivo, anche nell'ottica di avviare il recupero edilizio di cui alla direttiva europea sul risparmio energetico degli edifici: in tale logica, occorre limitare i lavori a quegli immobili la cui fruizione continuata nel tempo consente di massimizzare gli effetti in termini di risparmio energetico,

non solo per i committenti, ma anche in un'ottica di transizione ecologica generale. Per gli interventi che interessano immobili non utilizzati per abitazione principale non deve essere applicata la misura maggiorata né la cessione del credito. Resta sullo sfondo la questione complessa dei crediti maturati a fronte di lavori effettivamente realizzati, asseverati e esposti nel cassetto fiscale, che non trovano mercato, creando gravissime condizioni di fragilità finanziaria alle imprese e al settore delle costruzioni edilizie in generale e ai committenti privati.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*" (AS 854),

premessi che:

l'articolo 24 del provvedimento in esame proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

la disposizione, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

l'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo;

l'articolo 26 istituisce [un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse \(cd. extraprofitti\) delle banche operanti nel territorio dello Stato](#), determinata applicando un'aliquota del 40% sulla differenza del margine di interesse degli istituti di credito, legato all'esercizio tipico dell'attività bancaria, rispetto all'esercizio antecedente al 2022;

l'articolo 23 apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni), volte principalmente: a consentire l'utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità; a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati; ad incrementare, di soli 149,65 milioni di euro per il 2023, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente; considerato che:

le modifiche apportate dall'articolo 23 appaiono nuovamente non idonee e non sufficienti al fine di intervenire a supporto dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023;

nonostante le molteplici sollecitazioni e segnalazioni agli esponenti di Governo, dall'ambito di applicazione degli interventi a favore di territori colpiti dall'alluvione, restano ad oggi ancora esclusi alcuni comuni che hanno subito notevoli danni;

sono passati ormai quasi 3 mesi dalle alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna e, rispetto agli impegni dichiarati dal Governo, allo stato attuale non è stata ancora affrontata, né sono state prospettate soluzioni ed interventi per fronteggiare la drammatica situazione in cui versa la regione; le gravi conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi continuano diffusamente a pesare sui beni

pubblici e privati dei territori interessati e soprattutto sulle famiglie e sulle imprese ai quali non è stato corrisposto ancora alcun ristoro per i danni subiti;
valutato altresì che:
risulta senza dubbio condivisibile e apprezzabile la proroga del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per le unifamiliari;
il valore economico prodotto dal Superbonus è stato confermato anche dai rappresentanti di Nomisma nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera dei deputati, svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva, i quali hanno stimato un valore indiretto e indotto superiore a 200 miliardi; nel corso dell'audizione è emerso come l'Ecobonus prima e il Superbonus poi siano stati utili a rilanciare l'edilizia e ad aumentare l'efficienza e le rinnovabili nel residenziale, l'Ecobonus ha attivato investimenti pari a 53 miliardi di euro. Gli interventi incentivati sono stati 5,5 milioni, di cui un milione solo nel 2021. Il Superbonus, invece, a fronte di 85 miliardi di euro di interventi ammessi a detrazione, 69 miliardi di euro di interventi conclusi e 425.000 edifici riqualificati, ha prodotto un risparmio cumulato pari a 12 TWh l'anno, di cui 8 per l'isolamento termico di 134 milioni di metri quadri e 4 per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;
la misura ha portato alla ristrutturazione del 4% del patrimonio edilizio italiano, con un ritorno economico, tra diretto, indiretto e indotto, superiore ai 200 miliardi, e un risparmio medio per famiglia sulle bollette pari a circa 1.000 euro;
non da ultimo occorre considerare la misura in ottica di leva ambientale: secondo Nomisma, le emissioni di CO2 sono state tagliate ben del 50%;
tuttavia la politica di questa maggioranza ha osteggiato e criminalizzato la misura, utilizzandola in maniera strumentale in vista della stesura della legge di bilancio e della relativa individuazione delle coperture;
le misure adottate dal Governo nell'ultimo anno hanno posto un blocco all'utilizzo della misura con gravi ripercussioni sia per il mercato edile che per i singoli contribuenti;
considerato altresì che:
con riferimento all'istituzione di un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, appare necessario effettuare una valutazione sul criterio utilizzato per la qualificazione di extraprofitto;
l'imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell'impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al *fair value* o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio; l'imposta in questione incide in modo rilevante (il 40%) su importi inerenti ad una specifica voce del conto economico delle banche (il margine di interesse), la quale, come base imponibile del prelievo, dovrebbe preliminarmente essere considerata come idoneo indice di effettiva capacità contributiva; come evidenziato dal servizio Bilancio del Senato, sussistendo la possibilità che soggetti che presenteranno risultati molto positivi in relazione a tale voce del conto economico, destinati quindi ad essere pesantemente incisi dall'imposta straordinaria, registrino tuttavia risultati di bilancio inferiori (anche significativamente) a quelli conseguiti da soggetti meno incisi dal prelievo, *"non sembra si possa escludere l'ipotesi di un'alterazione del nesso fra imposizione fiscale e capacità contributiva, fra l'altro nell'ambito della medesima categoria di contribuenti, con possibile sindacato negativo di costituzionalità"*;
la Corte Costituzionale, come noto, ha ribadito come una misura fiscale di carattere discriminatorio, per superare il vaglio di costituzionalità, debba rispondere a criteri di adeguata ragionevolezza; come sottolineato anche dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), nel corso dell'audizione nelle commissioni riunite 8a e 9a nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, un notevole profilo di non ragionevolezza è relativo agli "extraprofitti";
l'articolo 26 assume a base imponibile l'intero margine di interesse come individuato dalla relativa voce di bilancio, senza verifica concreta sulla sua correlazione con gli asseriti "extra" profitti derivanti dall'"andamento dei tassi di interesse e del costo del credito". L'elezione di quella voce di bilancio mal

si presta ad individuare una maggiore capacità contributiva;
a questo si aggiunga che tale misura di fatto si riduce, di fatto, a una patrimoniale liquidata quasi sempre applicando lo 0,1% sull'attivo dei bilanci 2022;
il comma 3, infatti, vieta che l'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, possa essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;
nei primi sei mesi dell'anno, le principali banche italiane (che nel 2022 sommavano l'80% del margine di interesse di sistema), hanno registrato un incremento medio del 70% della "voce 30" del conto economico rispetto ai bilanci 2021;
il criterio utilizzato, pertanto, non appare idoneo al fine della qualificazione di extraprofitto dal momento che da una prima analisi emerge che nessuna delle banche italiane sarebbe tassata sul margine finanziario;
sarebbe oltretutto auspicabile l'individuazione di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese, e non solo delle banche, il cui presupposto impositivo sia dovuto ad una situazione eccezionale che porti, in un determinato periodo di tempo, ad un margine operativo lordo superiore rispetto agli esercizi precedenti,
esprime parere contrario.

1.4.2.6.5. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 75 (pom.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra una nuova proposta di parere con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto anche dell'andamento del dibattito.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) presenta e illustra una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato. In particolare, dopo aver richiamato sinteticamente i principali punti trattati nell'intervento svolto durante la discussione generale, si sofferma sull'articolo 5, che riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese residenti nel territorio nazionale che effettuino investimenti nell'ambito dei semiconduttori. In proposito ricorda l'intesa di massima raggiunta nel 2022 tra il presidente Draghi e l'amministratore delegato di Intel per la realizzazione di un impianto in Italia, intesa che tuttavia non ha avuto seguito durante il mandato del Governo in carica, mentre nello stesso tempo Intel ha realizzato investimenti in Germania, Polonia e Israele. Giudica quindi condivisibile la norma, ma estremamente tardiva e tutto insufficiente rispetto alla perdita di potenziale occupazionale e di sviluppo tecnologico del Paese che sarebbe derivato dalla realizzazione di uno stabilimento Intel. Quanto all'articolo 23, definisce del tutto insufficienti le risorse stanziare a favore dei territori colpiti dall'alluvione del maggio scorso, mentre con riferimento all'articolo 24 sottolinea la mancata individuazione di una soluzione, che pure il Governo aveva annunciato, al problema dei crediti incagliati.

Il [PRESIDENTE](#) suggerisce al relatore, anche alla luce dell'intervento della senatrice Tajani, di aggiungere alla quarta osservazione un riferimento al tema dei crediti incagliati.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la proposta del Presidente e modifica il testo del parere. Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificata, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Non sono pertanto poste in votazione le proposte di parere contrario presentate, rispettivamente, dai senatori Turco, Croatti e Barbara Floridia e dai senatori Cristina Tajani, Boccia e Losacco.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è scaduto il termine per presentare subemendamenti al disegno di legge

n. 674.

Si riserva di comunicare l'eventuale sconvocazione della seduta di domani, già convocata alle ore 9,15.
La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che

- a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11.
- b) L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla *cybersicurezza*, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.
- c) L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
- d) Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
- e) L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofiti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
- f) L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Considerato che

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 23, la Commissione ritiene opportuno che sia valutato attentamente il problema delle risorse assegnate ai soggetti danneggiati dall'alluvione, con particolare riferimento al volume complessivo, e ai meccanismi di erogazione e di realizzazione degli investimenti.
2. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a

trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. La misura peraltro potrebbe essere meritevole di un approfondimento, volto a considerare l'attivo ponderato (o altro tipo di parametro) cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta, prevedendo eventualmente anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, tenendo conto di quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva.

3. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.

4. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto legge 34 del 2020. Le modifiche introdotte sono in linea con tale indirizzo di superamento di tale meccanismo agevolativo nelle attuali forme previste a legislazione vigente. Rimane sullo sfondo la questione dei crediti maturati a fronte di interventi effettivamente realizzati che non trovano mercato, per i quali appare opportuno implementare l'operatività della piattaforma digitale prevedendo una certificazione dell'Agenzia delle entrate rispetto ai crediti cedibili.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che

- a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11.
- b) L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla *cybersicurezza*, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.
- c) L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
- d) Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
- e) L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica

sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

f) L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Considerato che

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 23, la Commissione ritiene opportuno che sia valutato attentamente il problema delle risorse assegnate ai soggetti danneggiati dall'alluvione, con particolare riferimento al volume complessivo, e ai meccanismi di erogazione e di realizzazione degli investimenti.
2. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. La misura peraltro potrebbe essere meritevole di un approfondimento, volto a considerare l'attivo ponderato (o altro tipo di parametro) cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta, prevedendo eventualmente anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, tenendo conto di quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva.
3. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.
4. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto legge 34 del 2020. Le modifiche introdotte sono in linea con tale indirizzo di superamento di tale meccanismo agevolativo nelle attuali forme previste a legislazione vigente.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La 6ª Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (A.S. 854)

Premesso che,

il provvedimento in esame contiene un insieme disomogeneo di misure, molte delle quali appaiono in netto ritardo o del tutto inadeguate rispetto alle problematiche che intendono affrontare, con grave pregiudizio per lo sviluppo economico del Paese e le attese di cittadini ed imprese;

nel merito, l'articolo 5 prevede nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori;

la norma, apparentemente positiva, appare in netto ritardo rispetto alle aspettative e alle esigenze del Paese ed evidenzia un grave fallimento nelle politiche industriali e di sviluppo economico del Governo in carica. Nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea

con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato l'obiettivo di realizzare in Europa diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

il 25 settembre 2022, il Governo Draghi e l'amministratore delegato di Intel avevano preannunciato un'intesa di massima per la realizzazione in Italia di un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori - poi individuata nell'area territoriale del Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza - prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele. In sequenza, lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori. Il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti. Lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

sulla spinta del suddetto accordo, la Germania diventerà, a partire dal 2027, il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte della forte strategia tedesca in materia, non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

a fronte della situazione descritta, le misure contenute nell'articolo 5, appaiono del tutto insufficienti rispetto alla perdita di potenziale occupazionale e di sviluppo tecnologico del Paese che sarebbe derivato dalla realizzazione in Italia di un importante stabilimento Intel;

Considerato che,

le misure introdotte dall'articolo 23, per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si limitano, da un lato, a consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. Dall'altro, si autorizza il Commissario straordinario ad aprire un apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di

ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;
per il problema centrale della ricostruzione privata, il provvedimento a fronte delle ingenti risorse mancanti quantificate dalle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, si limita ad autorizzare una ulteriore spesa per gli interventi di ricostruzione privata del tutto insufficiente rispetto alle attese della popolazione dei territori colpiti dall'alluvione e di soli 149,65 milioni di euro per il 2023; nulla è previsto per quanto riguarda la ripresa economica delle attività economiche colpite dall'alluvione, che ad oggi ancora non hanno ricevuto i ristori annunciati nei decreti legge dei mesi scorsi, e sul fronte degli interventi sul dissesto idrogeologico che interessano tutto il fronte appenninico emiliano-romagnolo;

Rilevato che,

l'articolo 24 reca disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica che si limitano alla sola proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110 per cento per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento;

il provvedimento per l'ennesima volta non affronta il tema centrale dei crediti incagliati che rischiano, in assenza di adeguata soluzione, di mettere a rischio la continuità operativa di migliaia di imprese edili e i livelli occupazionali del settore, senza contare le ripercussioni economiche e patrimoniali a carico delle famiglie che hanno avviato i lavori di efficientamento energetico e sismico dei loro immobili e la crescita esponenziale dei contenziosi in conseguenza di lavori non avviati o peggio non terminati nei termini previsti dai contratti sottoscritti tra le parti;

la vicenda si protrae ormai da diversi mesi senza soluzioni concrete. In occasione della conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante "misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34", il Governo aveva annunciato come soluzione al problema la creazione di uno strumento finanziario in grado di assorbire i crediti "incagliati" e di liberare il plafond fiscale delle banche in modo da far ripartire il mercato;

il Ministro dell'economia e delle finanze in più occasioni ha dichiarato, in relazione alla suddetta norma, che era in corso la realizzazione di "un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l'arretrato". Coerentemente con gli indirizzi del Ministro, l'amministratore delegato di Enel X aveva altresì dichiarato di lavorare ad una soluzione finalizzata "alla realizzazione di una piattaforma finanziaria che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato";

a distanza di mesi, nonostante le forti aspettative del mercato e gli impegni assunti dal Governo, la suddetta piattaforma finanziaria stenta ad avviare il proprio iter e migliaia di imprese e famiglie si trovano ancora nell'impossibilità di liquidare i propri crediti generati a valere su interventi effettuati mesi fa. Nel frattempo sono rimaste del tutto inascoltate le proposte provenienti dal mondo delle imprese e dalle stesse banche. In particolare, diverse associazioni di categoria, a partire da ABI, ANCE, Confedilizia, a più riprese nel corso degli ultimi mesi, hanno avanzato proposte di soluzione alle questioni principali determinate dall'assetto normativo vigente relativo ai crediti fiscali per i bonus edilizi;

Tenuto conto che,

l'articolo 26 introduce un'imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull'incremento del margine d'interesse;

tale disposizione, dal punto di vista normativo, non affronta con una soluzione tecnicamente efficace e adeguata l'esigenza del concorso dei soggetti che più hanno beneficiato dell'incremento del costo del denaro e dell'inflazione alla redistribuzione delle maggiori risorse conseguite per tali eventi in favore di cittadini e famiglie che hanno subito un forte peggioramento della loro condizione economica;

come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, la proposta non garantisce un gettito certo e immediatamente utilizzabile con il quale procedere all'immediato finanziamento di interventi urgenti per contrastare la crescita dei tassi d'interesse sui mutui e il carovita in atto, che risultano

conseguentemente del tutto assenti nel provvedimento in esame;
da più parti sono state sollevate critiche in merito agli effetti della disposizione, le cui motivazioni sono rinvenibili ed evidenziate nel dossier del Servizio del Senato, nelle audizioni svolte nelle Commissioni riunite 8^a e 9^a, e nel parere espresso dalla BCE e da altre istituzioni europee e internazionali. Fra le diverse critiche emerse, colpiscono inoltre gli effetti distorsivi che produrrebbe l'applicazione della norma nello stesso settore bancario, con particolare pregiudizio per la stabilità finanziaria degli istituti di piccole dimensioni e che operano a livello locale che sarebbero maggiormente colpiti dall'applicazione dell'imposta straordinaria rispetto agli istituti e ai Gruppi di maggiori dimensioni;
Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.8. 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.8.1. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 59 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

59^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 15,40

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **MARCHESCHI** (*FdI*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alle Commissioni riunite 8a e 9a, il quale introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici.

Rileva che l'intervento legislativo è volto, in particolare, a introdurre un'imposta straordinaria a carico degli intermediari finanziari, con cui rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e ridurre la pressione fiscale; a tutelare gli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre, con riferimento alle misure di contrasto al "caro voli" e al rilascio di licenze taxi aggiuntive; a incentivare gli investimenti in ricerca e in altri ambiti strategici.

Con specifico riferimento agli aspetti di competenza della 7a Commissione, segnala che l'articolo 5, ai commi 1-6 e 11, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti sino al 31 dicembre 2027. Il limite di spesa è pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

L'articolo 5, commi da 7 a 10, nell'istituire il Comitato tecnico permanente per la microelettronica (con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori), stabilisce che esso è composto, fra l'altro, da un rappresentante del ministero dell'Università e della Ricerca.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking.

Inoltre, l'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere *d*), *f*) e *g*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del

paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche. Ricorda in proposito che l'articolo 142, al comma 1, stabilisce, fra l'altro, che si considerano di interesse paesaggistico e che sono conseguentemente sottoposte alle disposizioni del Codice sui beni paesaggistici: le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lettera *d*); i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera *f*); i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (lettera *g*). Come evidenzia la relazione illustrativa, la finalità dell'articolo in esame è quello di promuovere ambiti in cui la ricerca scientifica italiana risulta particolarmente avanzata, ovvero lo spazio e l'aerospazio.

Rileva infine che l'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano (sono tali quelli che superano il valore di un miliardo di euro). Ai fini della loro celere realizzazione, il Consiglio dei ministri nomina commissari straordinari cui è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, salve eccezioni esplicitamente elencate. Per quanto di specifico interesse, si prevede che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione.

L'autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario, in esito ad apposita conferenza di servizi semplificata, convocata dal medesimo commissario, a cui partecipano tutte le amministrazioni competenti, comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, oltre che quelle competenti in materia di salute e di pubblica incolumità dei cittadini.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, su invito del [PRESIDENTE](#), il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) ha preannunciato il voto contrario del proprio Gruppo, poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 65)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra l'atto del governo in titolo, il quale, composto di tre articoli, reca la proposta di ripartizione, per l'anno finanziario 2023, dello stanziamento di 36.915.050 euro - destinato alla erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al ministero della Cultura - tra i due seguenti gruppi di organismi: enti e progetti inseriti nella Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001, ai quali è destinata la somma di 25.263.263,89 euro; istituzioni culturali indicate nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001, alle quali è destinata la restante somma di 11.651.786,11 euro.

La somma di 36.915.050 euro, come accennato, è iscritta sul capitolo 2570 del centro di responsabilità 17 - direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.

Il relatore osserva che non si registrano variazioni rispetto alla somma stanziata per il 2022.

Rispetto alla somma stanziata per il 2021, si è invece registrato, dal 2022, un incremento dell'importo complessivo destinato al riparto in esame pari ad oltre il 39 per cento.

La Direzione generale, nella proposta di riparto sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari, suggerisce di attenersi, per l'anno 2023, ai criteri adottati per l'anno 2022. Propone pertanto di assegnare ai beneficiari una quota dell'importo complessivo identica al contributo dello scorso anno.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, concede la

parola al relatore per l'espressione del parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) propone di esprimere un parere favorevole sull'atto del governo in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'atto del governo n. 65 è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto con favore che la Commissione si è espressa all'unanimità.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna ([n. 66](#))

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia ([n. 67](#))

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) illustra congiuntamente gli atti del governo in titolo, i quali recano rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Emilia-Romagna e Puglia.

Ricorda, anzitutto, che il suddetto Fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del ministero della Cultura.

Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal ministro, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione.

Richiama il programma relativo agli anni 2019 e 2020, adottato con decreto ministeriale 4 giugno 2019, il quale disponeva la programmazione delle risorse per un totale complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Fa menzione, quindi, del programma triennale 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021. Tale provvedimento reca l'approvazione del programma delle risorse per un totale complessivo di 264 milioni di euro, di cui 40 nel 2021, 78 nel 2022 e 146 nel 2023.

Passa, indi, a dar conto dei due schemi di decreto in esame.

Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 66, evidenzia che esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Emilia-Romagna per un importo complessivo di poco meno di due milioni di euro (1.762.266,83 euro). In particolare, si propone una riduzione dell'originario stanziamento (pari a 2,1 milioni di euro) destinato ai lavori di consolidamento, restauro, adeguamento funzionale e sismico per la realizzazione dei nuovi uffici del ministero della Cultura presso l'ex Convento della SS. Annunziata in Bologna, tenuto conto che per tale finalità - come è precisato nella documentazione governativa trasmessa - sono stati messi a disposizione altri finanziamenti. L'importo oggetto di rimodulazione con il provvedimento in esame è ora destinato a tre distinti interventi: attività di restauro, consolidamento e completamento dei lavori sulla facciata e sul lato nord della chiesa del S.S. Salvatore; restauro e miglioramento sismico di Villa Torlonia di S. Mauro Pascoli (in provincia di Forlì-Cesena); opere di completamento e rifunzionalizzazione di Campo Fossoli in Carpi (in provincia di Modena).

Precisa che lo schema di decreto ministeriale in esame, come del resto anche quello riferito alla rimodulazione che interessa la regione Puglia, è corredato di ampia documentazione, con cui è possibile ricostruire l'*iter* amministrativo seguito. Al riguardo, segnala che già nel febbraio 2022 il Comitato tecnico-scientifico per le belle arti aveva espresso parere favorevole alla rimodulazione dell'intero importo destinato all'ex Convento SS. Annunziata ai tre interventi da ultimo richiamati.

Ricorda che, tuttavia, la procedura, allora avviata, non si concluse tempestivamente, essendo stata nel frattempo rilevata - a seguito di verifiche contabili circa la disponibilità delle risorse per l'annualità 2019 dovuta all'esercizio dei fondi negli esercizi precedenti - l'esigenza di rettificare l'importo da rimodulare (che avrebbe dovuto essere pari a 1.762.267, e non a 2,1 milioni di euro). Ciò ha reso necessario un nuovo parere del medesimo Comitato tecnico, effettivamente espresso in data 9 marzo 2023.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 67, pone in evidenza che esso dispone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Puglia, per un importo complessivo di euro 230.000. Si propone, nello specifico, una rimodulazione dell'originario stanziamento, pari ad un milione di euro, destinato alle Opere di restauro e valorizzazione funzionale dell'Antiquarium e del Parco archeologico di Canne della Battaglia in Barletta (BAT).

In virtù della rimodulazione in oggetto, la medesima somma di 230.000 euro viene destinata al completamento dei lavori di allestimento del Museo archeologico nazionale "Matteo Sansone" di Mattinata (FG).

Al riguardo, fa presente che, a seguito di un'interlocuzione tra l'Ufficio di segreteria della Commissione e l'Ufficio legislativo del ministero, risulta che la riduzione dello stanziamento originario è motivata dalla presenza di ulteriori risorse destinate ad interventi di riqualificazione dell'Antiquarium e del Parco archeologico di Canne della Battaglia. Conclude formulando una proposta di parere favorevole su entrambi gli atti in esame.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito chiarimenti alla senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, avverte che si passerà innanzitutto alla votazione del parere favorevole sull'atto del governo n. 66.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole sull'atto del governo n. 66, che risulta approvata.

Constatato che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole sull'atto del governo n. 67 è indi posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con favore che su entrambe le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.9. 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

109^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si procederà alla loro illustrazione.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti 3.71 e 3.78, i quali sono volti ad agevolare l'attività della Commissione di inchiesta, attraverso la soppressione di riferimenti ad aspetti di particolare delicatezza. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 5.1, relativo alla tutela del segreto di indagine in relazione all'attività dell'autorità giudiziaria.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) chiarisce che l'intento alla base della presentazione dell'insieme degli emendamenti della propria parte politica è l'estensione dell'ambito di indagine all'operato di Regioni e province autonome, in considerazione del loro ruolo di primo piano nella gestione dell'emergenza pandemica.

Richiamando le motivazioni espresse dal senatore Mazzella, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) specifica che gli ordini del giorno e gli emendamenti a propria firma sono fondati sull'esigenza di assicurare che l'attività della Commissione di inchiesta sia realmente esaustiva.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) richiama l'analogia di finalità di diverse proposte emendative di cui è firmataria con quelle oggetto dei precedenti interventi.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 3.1, teso a una migliore definizione dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta. Le finalità di questa, anziché essere punitive per ragioni politiche, dovrebbero infatti essere mirate alla preparazione nei confronti di possibili nuove emergenze pandemiche. Tra i compiti proposti è inoltre contemplata l'indagine relativamente alla mancanza di idonei strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e alle differenze fra regioni nella capacità di diagnosi per mezzo di tamponi.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la fase dell'illustrazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno. Oltre a esprimere favore rispetto alla finalità di

migliorare le capacità di risposta a eventuali nuove pandemie, pone in evidenza l'ampiezza della trattazione da parte del Parlamento del disegno di legge in esame, anche in considerazione dell'assenza di preclusioni nei confronti di un'ulteriore lettura della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° agosto.

Constatata la mancanza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore [SATTA](#) (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione e approvata a maggioranza.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del decreto-legge in esame, la relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 12, recante misure specifiche relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, riguardanti particolarmente il trattamento straordinario di integrazione salariale e le agevolazioni per l'assunzione.

Il successivo articolo 8 interviene in materia di decadenza di aiuti di Stato a grandi imprese successivamente a delocalizzazioni.

L'articolo 14 reca norme concernenti la società Stretto di Messina Spa, tra le quali: l'esclusione dai limiti di remunerazione posti per le società controllate da pubbliche amministrazioni; la determinazione, per gli amministratori della stessa società, dei limiti di remunerazione nella misura massima consentita dalla normativa vigente, l'esclusione, per il reclutamento e la gestione del personale, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 22 prevede che le regioni possano, con disposizioni di rango legislativo, conferire agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti.

L'articolo 26 istituisce, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, il cui gettito è destinato al Fondo di garanzia per la prima casa e ad interventi per la riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) rileva che il decreto-legge in esame è caratterizzato, come già più volte avvenuto, da un contenuto decisamente disomogeneo, tale da limitare le possibilità di un esame efficace da parte del Parlamento. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, relativo a un caso specifico di crisi aziendale, segnala la questione delle asimmetrie normative in relazione ai diversi scenari di crisi, particolarmente riguardo l'attivazione di ammortizzatori sociali.

Giudica poi particolarmente grave quanto disposto relativamente alle retribuzioni nella società Stretto di Messina, in mancanza di ragioni legate alla produttività, specie a fronte della nota sussistenza di un'ampia area di lavoro povero e della necessità di una più oculata gestione delle risorse destinate al settore dell'amministrazione pubblica e degli enti da questa controllati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 1, che estende il termine per la delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati

individualmente.

L'articolo 2 è invece volto a rinnovare alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° agosto.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che, come auspicato da componenti della Commissione, solleciterà il Ministro della salute a intervenire in merito agli aspetti di competenza dell'atto in esame, così da permettere un ulteriore approfondimento della trattazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di oggi, mercoledì 6 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [790](#)

G/790/1/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare tra i compiti della Commissione si prevede quello di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad assicurare un monitoraggio sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo tutti gli elementi utili per fare chiarezza sui rapporti tra politica e sanità pubblica e privata, comunicando le risultanze alle competenti commissioni parlamentari.

G/790/2/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

tra i compiti della Commissione si prevede quello di verificare le procedure amministrative per l'approvvigionamento, anche da parte di Stati esteri, di farmaci, dispositivi di protezione individuale, macchinari, compresi ventilatori polmonari, reagenti e materiali diagnostici, nonché per la realizzazione di strutture ospedaliere destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a relazionare alle competenti commissioni parlamentari in merito all'efficacia attuale del sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie a seguito delle attivazioni nel corso dell'emergenza pandemica, anche in relazione alle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano verificando se si sono verificati eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità.

G/790/3/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

la lettera n) dell'articolo 3 indica tra i compiti della Commissione quello di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a verificare con attento monitoraggio nelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle aziende sanitarie locali quali siano state le attività di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni sia nel corso dell'emergenza pandemica che gli attuali livelli a seguito delle iniziative assunte per il potenziamento del SSN.

G/790/4/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare la lettera *dd)* dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede quello di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad accertare e a relazionare alle competenti commissioni parlamentari sul reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico ed in particolare sulla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.

G/790/5/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare, la lettera *dd)* dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede quello di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a relazionare dalla data di entrata in vigore della presente legge in merito al livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché alla ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sia in riferimento alla riduzione dei ricoveri ospedalieri, indicando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale.

G/790/6/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad accertare in ambito regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio a livello nazionale e regionale».

1.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nelle singole regioni e province autonome».

1.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nelle singole regioni e province autonome».

1.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e regionale».

1.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, sugli aspetti non oggetto d'inchiesta o di indagine da parte dell'autorità giudiziaria alla data dell'entrata in vigore della presente legge,».

1.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e di valutarne la prontezza e l'efficacia» con le seguenti: «e di valutare la resilienza del Servizio sanitario nazionale»

1.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione conclude i lavori entro un anno dalla sua istituzione».

1.9

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.10

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

1.11

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dalla sua istituzione, rinnovabili solo una volta».

1.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle Camere» inserire le seguenti: «annualmente con relazioni periodiche specifiche o con relazioni generali e».

1.13

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle Camere» aggiungere la seguente: «annualmente»

Art. 2

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da quindici senatori e da quindici deputati» con le seguenti: «da venti senatori e venti deputati, o il maggiore e diverso numero di senatori e deputati in modo tale da garantire la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare»;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: «esistente in almeno un ramo del Parlamento»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «e da due segretari» con le seguenti: «e da quattro segretari»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «due segretari» con le seguenti: «quattro segretari».*

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in almeno in un ramo del Parlamento» aggiungere le seguenti: «garantendo l'equilibrio della rappresentanza di genere».

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

Art. 3

3.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere tutte le indagini necessarie per valutare l'efficacia la tempestività e i risultati conseguiti dalle misure adottate in ambito nazionale, regionale e locale volte a prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da COVID-19, individuando le soluzioni organizzative e il coordinamento tra le principali istituzioni nazionali, regionali, locali nell'azione di contrasto all'epidemia di COVID-19;

b) verificare l'esistenza e l'aggiornamento costante dei Piani pandemici nazionali e regionali con l'attuazione di quanto previsto in particolare nelle fasi interpandemiche;

c) verificare lo stato di attuazione da parte delle regioni delle politiche sanitarie e sociosanitarie nel territorio nazionale, con particolare riguardo per la qualità dell'offerta dei servizi ai cittadini, allo standard delle condizioni di accesso, in relazione ai livelli essenziali di assistenza nonché alla gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica, e il numero di posti letto per pazienti acuti e subacuti nei reparti di terapia intensiva allo scopo di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini sul tutto il territorio nazionale ed individuare soluzioni per un maggiore controllo di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

d) comprendere le cause per cui si sia registrata inizialmente la mancanza di strumenti indispensabili per il contrasto all'epidemia, quali tamponi, mascherine, dispositivi di protezione individuale, ingressi separati nelle strutture sanitarie per le persone positive al COVID-19, formazione specifica del personale sanitario;

e) individuare i motivi della diversa capacità di effettuare tamponi che si è registrata nella prima fase dell'epidemia tra regioni di analoga popolazione, evidenziando anche eventuali vincoli burocratici che abbiano impedito la realizzazione di misure emergenziali indispensabili quali i *test* in autosomministrazione che si sono dimostrati in grado di tracciare i positivi asintomatici.»

3.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di contrastare, prevenire, ridurre o mitigare la diffusione e l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2;».

3.3

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2;»

3.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «sulle misure adottate, nei diversi livelli istituzionali»

3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto»

con le seguenti: «da istituzioni e organismi nazionali e regionali».

3.6

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dal Governo e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti «da enti e da organismi nazionali, regionali e locali».

3.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dal Governo» aggiungere le seguenti: «e dalle regioni e dalle province autonome.»

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: «sue» con la seguente: «loro».

3.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere dalla b) alla gg).

3.9

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto».

3.10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione» con le seguenti «elaborati dal Governo nonché dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

3.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «elaborati dal Governo» aggiungere le seguenti: «e dalle regioni e dalle province autonome».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: «sua» con la seguente «loro».

3.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o comunque sottoposti alla sua attenzione».

3.14

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché quelli elaborati o sottoposti all'attenzione delle regioni e degli enti locali;».

3.15

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) verificare l'esistenza di strumenti nazionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica, sia preesistenti al SARS-CoV-2 sia successivi, al fine di verificarne la congruità a contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia.»

3.16

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «accertare le ragioni del mancato aggiornamento» con le seguenti: «indagare sull'aggiornamento».

3.17

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei correlati piani regionali».

3.18

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «da parte di tutti i Governi che si sono succeduti dal 2006 alla data di entrata in vigore della presente legge;».

3.19

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «né a fronte» fino a «successivamente alla» con le seguenti: «a fronte sia della» e le parole: «e alla» con le seguenti : «sia della».

3.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.21

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) verificare quali siano state le scelte dei diversi livelli istituzionali per contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia, anche in ordine agli strumenti nazionali e regionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica ritenuti più idonei al virus SARS-CoV-2;»

3.22

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «istituiti dal Governo» aggiungere le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali».

3.23

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, tra cui la task-force» fino alla fine della lettera.

3.24

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, tra cui la task-force» fino alla fine della lettera.

3.25

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.26

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.27

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) indagare sul monitoraggio dell'andamento della pandemia e sulla redazione del relativo piano sanitario nazionale di contrasto;»

3.28

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) accertare l'eventuale nesso di casualità tra la diffusione del virus SARS-CoV-2 e i livelli di inquinamento ambientale in quelle zone del paese in cui si riscontra la presenza di particolato nell'aria (PM2,5 e PM10) e di biossido di azoto (NO2);»

3.29

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) effettuare una ricognizione dei diversi organismi istituiti per l'emergenza a tutti i livelli istituzionali al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle misure adottate;»

3.30

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita» con la seguente: «riunita».

3.31

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costituiti, anche dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte all'emergenza».

3.32

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) effettuare una ricognizione delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, per individuare le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative avvenuto nel corso della pandemia nonché per verificarne l'idoneità futura ad affrontare analoghe pandemie;»

3.33

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «delle normative» aggiungere la seguente: «regionali» e dopo le parole: «dello Stato italiano» aggiungere le seguenti: «e delle singole regioni e province autonome».

3.34

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007,».

3.35

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) effettuare una ricognizione delle relazioni intercorrenti tra l'Italia e gli organismi europei e internazionali in relazione alla gestione delle emergenze epidemiologiche, verificando come le predette relazioni si siano esplicitate in relazione al virus SARS-CoV-2.»

3.36

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Stato italiano» aggiungere le seguenti: «, gli organismi europei».

3.37

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.38

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) verificare l'efficacia delle indicazioni e degli strumenti adottati nel corso dell'emergenza pandemica a tutti i livelli istituzionali al fine di rafforzare la resilienza del Servizio sanitario nazionale;».

3.39

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «valutare» con la seguente: «verificare».

3.40

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la tempestività dell'applicazione di tali misure da parte delle regioni, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto:».

3.41

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «e se tali soggetti abbiano dato attuazione».

3.42

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e le province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;».

3.43

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle singole regioni e province autonome nell'adottare le indicazioni del Governo in modo da far emergere eventuali differenze territoriali di diffusione del virus SARS-CoV-2;»

3.44

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) valutare se le difformità nell'applicazione delle indicazioni del Governo da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali abbia inciso sulla diversa diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale;».

3.45

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle singole regioni e province autonome nell'adottare le indicazioni del Governo;»

3.46

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.47

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il testo con il seguente: « valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto, nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso dell'emergenza pandemica. »

3.48

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «valutare» con la seguente: «verificare».

3.49

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue strutture di supporto, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali».

3.50

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «e dalle sue» con le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e dei servizi sanitari regionali».

3.51

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«*o*) verificare il sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie attivato nel corso dell'emergenza pandemica, a tutti i livelli istituzionali, per il contenimento della diffusione e per la cura della malattia da SARS-CoV-2, appurando l'esistenza di eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità;».

3.52

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni» con le seguenti: «in dotazione alle strutture sanitarie sul territorio immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro strutture di supporto, nonché dalle ulteriori stazioni appaltanti, e distribuiti»

3.53

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la qualità e la quantità dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratori eventualmente acquistati direttamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;».

3.54

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera q).

3.55

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

3.56

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere q).

3.57

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.58

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.59

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «delle sue strutture» fino alla fine della lettera con le seguenti: «delle regioni e delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza, accertando e valutando eventuali responsabilità in riferimento a:

1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;

2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli *hub* vaccinali e delle piattaforme per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della campagna di vaccinazione;

3) l'acquisto di presidi per le istituzioni scolastiche allo scopo di fronteggiare l'emergenza;»

3.60

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «delle sue strutture» fino alla fine della lettera con le seguenti: «delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza;».

3.61

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «delle sue strutture» con le seguenti: «delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture».

3.62

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;».

3.63

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3.64

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: «prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

1) *al numero 2) sostituire le parole: «,tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale» con le seguenti: «e delle piattaforme»;*

2) *al numero 2) sopprimere le parole: «fase iniziale della»;*

3) *al numero 3), sostituire le parole: «banchi a rotelle» con la seguente: «presidi».*

3.65

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera s), al numero 1), sostituire le parole da: «prodotti in Cina» fino alla fine del numero con le seguenti: «, i loro requisiti per l'utilizzazione e gli importi versati;».

Conseguentemente, alla medesima lettera :

- *al numero 2), sopprimere le parole da: «, tra cui i centri temporanei» fino alla fine del numero*

;

- *sopprimere il numero 3).*

3.66

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «da SARS-CoV-2», aggiungere le seguenti: «,la tempestività con cui le regioni e le strutture sanitarie hanno trasmesso i dati necessari a un efficace e tempestivo tracciamento».

3.67

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

3.68

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

«t) effettuare una ricognizione delle misure di contenimento adottate a tutti i livelli istituzionali al fine di verificarne la proporzionalità e l'efficacia, nell'ottica di rafforzare per il futuro la capacità di reazione del nostro paese dinanzi a emergenze pandemiche analoghe;».

3.69

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) verificare le misure di contenimento adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia, valutandone la ragionevolezza, la proporzionalità e l'efficacia e comparandole con la condotta seguita da altri Stati europei».

3.70

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) valutare la tempestività e la congruità delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti».

3.71

Il Relatore

Al comma 1, lettera t), sopprimere le seguenti parole: «individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali e»;

3.72

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: «individuando eventuali obblighi» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che più volte hanno ribadito che le limitazioni imposte non prefiguravano una violazione dell'articolo 13 della Costituzione;».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera u).

3.73

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere u) e v).

3.74

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.75

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.76

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.77

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «nelle fasi iniziali e successive della pandemia» *con le seguenti:* «, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia»

3.78

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.79

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.80

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.81

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.82

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza».

3.83

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «valutare l'adeguatezza» con le seguenti: «indagare sull'adeguatezza».

3.84

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «misure adottate» aggiungere le seguenti: «, nonché la loro applicazione da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali,».

3.85

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) indagare e valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dei contagi nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) con particolare riferimento:

- 1) alle misure preventive adottate dalle RSA per la prevenzione da SARS-CoV-2;
- 2) alle misure volte ad evitare il totale isolamento e allettamento dell'ospite, anche al fine di verificare il rispetto dei diritti umani dello stesso;
- 3) sull'utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in ragioni dei numerosi contagi e dei decessi che ne sono conseguiti;
- 4) ai dati relativi all'effettuazione dei tamponi ai residenti nelle RSA;
- 5) sulla corretta adozione di misure idonee volte a garantire un adeguato distanziamento sociale fra gli ospiti delle RSA;
- 6) sull'adeguata formazione del personale sulla corretta adozione delle precauzioni standard;
- 7) sul rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 8) sulla dotazione organica del personale medico e sanitario in base al realistico fabbisogno delle RSA in relazione alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2;
- 9) sui requisiti di accreditamento delle strutture e i requisiti igienicosanitari, strutturali e organizzativi;
- 10) sull'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate in relazione alle patologie dei pazienti residenti nelle RSA.»

3.86

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) indagare e valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dei contagi nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA);»

3.87

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere aa) e ff).

3.88

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «valutare la» con le seguenti: «indagare sulla».

3.89

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

3.90

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le parole: «da parte di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle decisioni inerenti la gestione della pandemia».

3.91

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «organi tecnici governativi» aggiungere le seguenti: «, regionali e delle province autonome, strutture sanitarie pubbliche e private».

3.92

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «organi tecnici governativi» aggiungere le seguenti: «e degli eventuali organi tecnici regionali e locali».

3.93

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire il testo con il seguente: «dd) verificare l'efficacia e il reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico in particolare alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.»

3.94

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera dd), con la seguente:

«dd) effettuare una ricognizione dei trattamenti sanitari volti a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e alla cura del Covid-19, verificandone la corrispondenza alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali e della comunità scientifica;».

3.95

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione in quei territori dove maggiore è stato il numero di decessi tra le persone fragili e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in strutture similari;».

3.96

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

«dd-bis) verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili con particolare attenzione verso quei territori ove maggiore è stata l'incidenza della mortalità tra le persone anziane e fragili;».

3.97

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

3.98

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

3.99

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto» aggiungere le seguenti: «anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili».

3.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sua eventuale diversa applicazione temporale e organizzativa nelle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano;».

3.101

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

3.102

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

3.103

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) verificare, attraverso l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19, nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate.»

3.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente

«gg-bis) accertare a seguito della fase pandemica quale sia il livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché la ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nella riduzione dei ricoveri ospedalieri, verificando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale».

3.105

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente

«gg-bis) accertare a carattere regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli di essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.»

3.106

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg) aggiungere, in fine, la seguente:

«gg-bis) indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze.»

Art. 5

5.1

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti» con le seguenti: «dell'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti se non coperti da segreto

di indagine»

5.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «anche se coperti da segreto.» con le seguenti: «anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale.»

5.3

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni,» aggiungere le seguenti: «incluse le regioni e gli enti locali»

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di inchiesta, la Commissione acquisisce le risultanze delle eventuali indagini svolte dalle regioni sulle materie di cui all'articolo 3, anche a mezzo di commissioni costituite a norma dei rispettivi statuti.»

1.4.2.9.2. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023**

110^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente **ZAFFINI** informa circa la presentazione degli emendamenti 3.73 (testo 2) e 3.107, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario GEMMATO formula parere contrario su tutti gli emendamenti, eccettuate le proposte 2.4, 3.71, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.107, 3.99 e 5.1, sulle quali il parere è favorevole. Il parere è inoltre favorevole, subordinatamente a specifiche formulazioni, sugli emendamenti 1.7 e 3.36.

Esprime infine contrarietà su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il relatore **BERRINO** (*FdI*) si esprime in senso analogo.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che è respinto.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 1.2.

Gli emendamenti identici 1.3 e 1.4 sono messi ai voti congiuntamente, risultando respinti.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

La senatrice **GUIDOLIN** (*M5S*) accoglie la riformulazione precedentemente proposta riguardo l'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.7 (testo 2) - pubblicato in allegato - è quindi posto in votazione e approvato.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 1.8.

Gli identici emendamenti 1.9 e 1.10 sono messi in votazione congiuntamente e respinti.

All'esito di successive distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2 e 2.3.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 2.4.

È quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

La senatrice **GUIDOLIN** (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.2, le cui finalità, comuni a diverse altre proposte emendative riferite all'articolo 3, consistono nell'evitare che l'ambito di indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta non comprenda il ruolo delle

Regioni nella gestione della pandemia.

Posto in votazione, l'emendamento 3.2 è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

L'emendamento 3.8 è posto in votazione limitatamente alla prima parte, congiuntamente all'emendamento 3.9, che risulta identico.

La Commissione respinge quindi le proposte.

Successivamente è messa ai voti e respinta la seconda parte dell'emendamento 3.8.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22, nonché gli identici 3.23 e 3.24, posti in votazione congiuntamente.

Gli identici emendamenti 3.25 e 3.26 sono a loro volta messi in votazione congiuntamente e respinti.

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.27.

Sull'emendamento 3.28 ha la parola la senatrice [SIRONI](#) (M5S), la quale richiama l'attenzione sull'opportunità di accertamenti in merito all'incidenza dell'inquinamento da particolato sulla diffusione e sulla gravità del Covid 19, particolarmente al fine di predisporre un adeguato piano di prevenzione.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta i pareri contrari già espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo. Suggerisce pertanto di valutare la possibilità di trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario GEMMATO, pur esprimendo apprezzamento riguardo lo spirito dell'emendamento, osserva l'incongruità del tipo di indagine proposto rispetto alla natura di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.28, che, posto ai voti, è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.

L'emendamento 3.36 è riformulato dalla senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) in un testo 2 (pubblicato in allegato), sulla base di quanto precedentemente proposto dal rappresentante del Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.36 (testo 2) è approvato.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 e 3.56.

Gli emendamenti identici 3.57 e 3.58 sono messi in votazione congiuntamente e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69 e 3.70.

L'emendamento 3.71, posto in votazione, è accolto. Risulta di conseguenza precluso l'emendamento 3.72.

Sono poi messi congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 3.73 (testo 2), 3.74, 3.75 e 3.76, i quali risultano respinti.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 3.77.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.78, 3.79, 3.80, 3.81 e 3.107 sono approvati. È conseguentemente precluso l'emendamento 3.82.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.83, 3.84 e 3.85. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.86.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95 e 3.96.

Gli identici emendamenti 3.97 e 3.98, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.

È invece approvato l'emendamento 3.99.

Successivamente è respinto 3.100.

Gli identici emendamenti 3.101 e 3.102, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.

Con votazioni successive sono poi respinti gli emendamenti 3.103, 3.104, 3.105 e 3.106.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, è approvato.

In esito a successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà non appena saranno disponibili i pareri delle Commissioni permanenti 1a e 5a sugli emendamenti approvati. La Commissione procederà quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene in riferimento all'articolo 12 del decreto legge n. 104, rilevando criticamente l'insufficienza delle misure relative alla cassa integrazione del personale della preesistente società Alitalia. Questo è ulteriormente penalizzato dall'insoddisfacente formulazione del testo, che può precludere il pensionamento anche di soggetti che pure avevano già maturato i requisiti necessari. Segnala inoltre l'opportunità di misure per agevolare l'assunzione del medesimo personale nelle compagnie aeree di recente costituzione.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto dei rilievi della senatrice Pirro, chiede di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Constatata la mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce l'intenzione di concordare con il Ministro della salute un intervento in Commissione relativo ai profili di competenza dell'Atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [790](#)

Art. 1

1.7 (testo 2)

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e l'efficacia» con le seguenti: «, l'efficacia e la resilienza».

Art. 3

3.36 (testo 2)

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Stato italiano» aggiungere le seguenti: «, gli organismi dell'Unione europea».

3.73 (testo 2)

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.107

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

1.4.2.9.3. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 111 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

111^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), nel quale specifica di aver tenuto conto delle considerazioni espresse dalla senatrice Pirro in discussione generale.

La senatrice PIRRO (M5S) valuta favorevolmente l'apertura dimostrata dalla relatrice, che giudica tuttavia solamente parziale. Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene che i temi oggetto del provvedimento meriterebbero una trattazione maggiormente ampia, in particolar modo in considerazione delle diversità di trattamento che possono determinarsi fra lavoratori di una stessa impresa. Dichiarando quindi il voto contrario sullo schema di parere.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) apprezza l'attenzione dimostrata alla questione della protezione dei lavoratori. Rileva peraltro le carenze sussistenti relativamente al ricorso alla cassa integrazione, alla assenza di certezze riguardo l'entità dei programmi di riduzione del personale, nonché alla mancanza di una soluzione legislativa idonea a evitare trattamenti ingiustificatamente diversificati del personale dipendente nei casi di ristrutturazione aziendale. Preannuncia infine il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere, posto in votazione, risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DELLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 854

La 10^a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'opportunità di introdurre una previsione normativa che consenta di attingere in via prioritaria al personale dipendente da Alitalia Sai e Cityliner in amministrazione straordinaria, che attualmente consta di circa 3100 persone. Senza questo passaggio, si continuerebbe infatti a permettere ad ITA di attingere anche dal mercato per le

assunzioni, con danno evidente per i lavoratori coinvolti oltre che per casse dello Stato.

1.4.2.10. Comitato per la legislazione

1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 23 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

23^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 9,50

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(856) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(317-553, e 548-A) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(403-A) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GIORGIS (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10,15

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 854

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, sono state trasmesse in data 5 settembre

2023;

l'analisi tecnico-normativa è stata predisposta con riferimento alle disposizioni in materia di imprese (articoli 1, 2, 5 e 9), in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20), in materia di turismo (articolo 4), in materia di agricoltura (articolo 10), in materia di lavoro e politiche sociali (articolo 12), in materia di economia e finanze (articoli 24, 25 e 26) e in materia di affari europei (articolo 27);

non è stata invece prodotta l'analisi tecnico-normativa delle disposizioni recate dall'articolo 6, relativo alla partecipazione a programmi europei dell'industria dei semiconduttori, dall'articolo 7, in materia di poteri speciali per l'utilizzo di tecnologie critiche, dall'articolo 8, relativo al rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione delle imprese, dall'articolo 11, recante misure urgenti per le produzioni viticole, dall'articolo 13, in tema di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, dall'articolo 21, relativo ad interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria, dall'articolo 22, in materia di bonifiche e di rifiuti e dall'articolo 23, recante disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in relazione all'articolo 8, in materia di "rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione", che modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2018 elevando, nel caso delle grandi imprese, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale un'eventuale delocalizzazione comporta la decadenza del beneficio e l'applicazione di una sanzione, sarebbe opportuno disporre di dati circa l'attuazione della misura oggetto di modifica e prevedere il monitoraggio degli effetti di tale modifica;

con riguardo all'articolo 19, che istituisce il 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' con l'obiettivo di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, rileva che la destinazione di una dotazione finanziaria di importo limitato (18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025) a una platea molto ampia di potenziali beneficiari che, se fosse costituita dai 5.531 comuni italiani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, potrebbe determinare un'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse, con conseguente indebolimento dell'efficacia della misura;

con riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione al fine di valutarne gli effetti sulla profittabilità e sull'adeguatezza delle condizioni patrimoniali degli istituti di credito;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento in modo non organico alle principali aree di intervento normativo, in alcuni casi giustificando analiticamente singole disposizioni, quali le misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma di cui all'articolo 3 e a quelle relative al conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti di cui all'articolo 22, in altri casi omettendo il necessario apparato motivazionale, ad esempio con riguardo alle misure urgenti nel settore della pesca e per le produzioni viticole di cui agli articoli 10 e 11 e a quelle in materia di autotrasporto di cui all'articolo 20;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

i richiami normativi interni - utili, quando non necessari, all'individuazione dell'oggetto della disposizione - non sono sempre indicati correttamente;

nell'articolato sono utilizzate espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, oltre che ripetizioni e formulazioni discorsive;

alcuni riferimenti normativi contengono date e numeri errati o relativi a norme abrogate e sostituite; la formulazione delle rubriche è talvolta troppo sintetica e informale e, in alcuni casi, non corrisponde

al contenuto della partizione di riferimento;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 3, comma 3, nello stabilire che ciascun comune fissi l'entità del contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza, l'assenza del richiamo al comma 2 lascia supporre che anche le licenze concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo possano essere a titolo oneroso;

all'articolo 3, il comma 4 e il primo periodo del comma 7 fanno riferimento ai «provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», che al secondo periodo del medesimo comma 7 sono indicati con l'espressione «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», ingenerando possibile confusione;

all'articolo 3, comma 9, lettera *a*), capoverso *5-ter*, la previsione che il titolare di licenza presenti la comunicazione di inizio attività «entro [almeno] il giorno precedente all'avvio del servizio con [nella] turnazione aggiuntiva [integrativa]» è ripetuta due volte, rendendo opportuna la soppressione della seconda occorrenza;

all'articolo 4, comma 1, l'individuazione delle cause dei costi rimborsabili con un contributo del Fondo istituito dal medesimo comma potrebbe essere formulata in modo più congruo e senza esemplificazioni;

l'articolo 5, comma 1, prevede il riconoscimento di un incentivo «alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori», esteso, ai sensi del comma 3, «alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati» precisamente identificati. La mancata ripetizione al comma 3 della specificazione relativa al settore dei semiconduttori sembra prefigurare la possibilità che si tratti di attività di ricerca e sviluppo relative a qualunque settore, in contrasto quindi con la finalità dell'incentivo;

all'articolo 10, il comma 1 autorizza una spesa a favore dei consorzi e delle imprese che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie aliena invasiva granchio blu, senza specificare ulteriormente le forme di tale sostegno. Il comma 2, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo, è a sua volta formulato in modo discorsivo, rendendo disagevole l'individuazione precisa dei contenuti del decreto;

all'articolo 11, comma 2, il Fondo di solidarietà nazionale citato non è univocamente identificato e i riferimenti normativi europei relativi alle dichiarazioni di produzione di uva da vino sono a disposizioni abrogate e sostituite;

all'articolo 11, il comma 3, specificando le forme di finanziamento del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, oltre a indicare un riferimento incongruo, in quanto il comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, ivi richiamato, sostituisce lo stesso comma 3 dell'articolo 15, che quindi ha al suo interno la previsione del suo meccanismo di finanziamento annuale, tramite tale rinvio fa poi riferimento a un meccanismo di finanziamento (inserimento nella tabella E allegata alla legge finanziaria, poi legge di stabilità) non più vigente, giacché il testo vigente della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) non prevede più alcun meccanismo analogo. Al riguardo occorre valutare se espungere del tutto il riferimento al finanziamento annuale, con una formulazione più semplice;

all'articolo 12, il comma 6 prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana e di Alitalia Cityliner; tali incentivi sembrano riferiti a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, anche se tale previsione non è espressamente indicata nel testo, che dovrebbe essere quindi integrato in tal senso, come già avvenuto per analoghe previsioni del decreto-legge n. 48 del 2023;

all'articolo 14, il comma 4, lettera *b*), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva un aumento di capitale della società Stretto di Messina «d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; di norma, la formula di accordo tra autorità pari ordinate quali i Ministeri è il concerto, a meno di una limitata modalità di consultazione, per la quale si impiega l'espressione: «sentito il

Ministero»;

[all'articolo](#) 19, il comma 1 istituisce un fondo per sostenere i piccoli comuni, che programmano interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, e i commi da 3 a 7 definiscono taluni aspetti procedurali. In particolare, il comma 4 prevede che la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l'elenco degli interventi beneficiari siano approvati «con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», mentre il comma 5 prevede che il comune beneficiario di finanziamento è tenuto a stipulare il contratto per i lavori «entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento», decreto che tuttavia non è previsto in nessuna delle fasi procedurali fissate nei commi precedenti. A tale riguardo, appare opportuna una correzione formale sia nel caso in cui si intenda che il finanziamento è concesso con la pubblicazione della graduatoria e dell'elenco ai sensi del comma 4, sia nel caso contrario, inserendo - in questa seconda ipotesi - un comma 4-*bis* che preveda un termine per l'adozione del decreto di concessione del finanziamento e individui l'autorità che deve procedere all'adozione dello stesso;

all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, la formula di copertura finanziaria degli oneri non è coerente con quella della lettera *a*) del comma 8, alla quale andrebbe uniformata. In termini più generali, le formule di copertura finanziaria nel decreto riportano spesso lievi imprecisioni o difformità che richiedono numerosi interventi in sede di coordinamento formale;

all'articolo 20, il comma 2 stabilisce che gli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto non debbano più pagare il contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti previsto dall'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011, che tuttavia resta dovuto dagli altri soggetti previsti dalla norma. Il comma deve quindi essere riformulato poiché non sopprime il contributo in parola, ma prevede che lo stesso contributo non sia dovuto da una delle categorie di soggetti su cui attualmente grava;

all'articolo 23, il comma 1, lettera *a*), numero 1), aggiunge al comma 3 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 un periodo finale che prevede l'utilizzo, per il completamento di alcuni interventi, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito di due specifici programmi di due differenti missioni. Tali somme sono individuate come quelle «soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, [e che] possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», agli interventi predetti. Tale formulazione tuttavia non rende univocamente identificabili le somme, poiché in primo luogo non chiarisce cosa si intenda con l'espressione «soggette al piano» e, in secondo luogo, il piano a cui si fa riferimento non è univocamente individuato, né sembra del tutto congruente il riferimento al decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale articolo infatti prevede, al comma 1, un decreto meramente ricognitivo del rispetto dei saldi di finanza pubblica ai fini dell'effettuazione di operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Sembra quindi necessario identificare puntualmente il piano al quale si fa riferimento, eventualmente con l'inserimento degli opportuni riferimenti normativi, e indicare più chiaramente in che senso le somme siano «soggette» al piano medesimo; appare altresì utile specificare che, come si desume dalla lettura della relazione illustrativa e della relazione tecnica, gli interventi ai quali le somme dovrebbero essere finalizzate sono quelli in favore della Guardia di finanza; la lettera *b*) del medesimo comma 1 aggiunge un comma 6-*bis* all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Il terzo periodo del suddetto comma 6-*bis* provvede alla copertura degli oneri «mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56»; tuttavia i citati commi da 2 a 5, nel concedere crediti di imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas, non indicano, né quantificano le risorse a tal fine destinate; la rubrica del capo IV, recante «Disposizioni finanziarie», non appare congrua, in primo luogo perché

la medesima rubrica è recata anche dall'articolo 28 del decreto-legge, che si trova però correttamente nel capo V, e in secondo luogo perché non sembra corrispondere al contenuto degli articoli da 24 a 27, che compongono il capo. Questi articoli, in particolare, disciplinano un termine per l'accesso a una detrazione fiscale (articolo 24), l'obbligo di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in caso di crediti d'imposta non utilizzabili (articolo 25), l'istituzione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse (articolo 26) e l'applicazione dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di riduzione dei costi in caso di estinzioni anticipate di contratti di credito al consumo, che prevede che non siano comunque soggette a riduzione le imposte;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, anche rispetto alla misura previgente;

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 26, al fine di valutarne gli effetti sulla profittabilità e sull'adeguatezza delle condizioni patrimoniali degli istituti di credito;

invita, inoltre, a valutare la ridefinizione dei requisiti per l'accesso al 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' di cui all'articolo 19, così da evitare un'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse e salvaguardare l'efficacia della misura;

sotto il profilo della qualità della legislazione, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo*, raccomanda che i riferimenti normativi esterni siano citati in modo appropriato e uniforme; raccomanda che le disposizioni oggetto di abrogazione siano indicate espressamente; *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*, invita le Commissioni di merito a valutare la modifica delle disposizioni che seguono:

all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della licenza» inserire le seguenti: «di cui al comma 2»;

all'articolo 3, al comma 4 e al primo periodo del comma 7, sostituire le parole: «dai provvedimenti attuativi» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi»;

all'articolo 3, comma 9, lettera a), capoverso 5-ter, sopprimere le parole: «almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa»;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti» con le seguenti: «costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, dell'acquisto di servizi non previsti e della riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti nonché degli altri costi derivanti dai predetti eventi eccezionali»;

all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo» inserire le seguenti: «relative al settore dei semiconduttori»;

all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1»;

all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «Fondo di solidarietà nazionale» inserire le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» e sostituire le parole da: «dell'articolo 185-ter» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017»;

all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;

all'articolo 12, comma 6, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 14, comma 4, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto»;

all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «con provvedimento del Capo del Dipartimento» con le seguenti: «con decreto del Capo del Dipartimento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono concessi i finanziamenti»;

all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «allo scopo» inserire la seguente: «parzialmente»;

all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso» con le seguenti: «non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci»;

all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e della digitalizzazione» inserire le seguenti: «per il Corpo della guardia di finanza»;

all'articolo 23, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, dopo le parole: «corrispondente utilizzo delle risorse» inserire le seguenti: «destinate alle finalità»;

sostituire la rubrica del capo IV con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 856

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

l'acquisizione da parte dello Stato di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico è una forma di investimento in settori reputati di interesse nazionale, che configura una misura di intervento pubblico diretto a tutela degli interessi nazionali in settori di rilevanza strategica, distinta rispetto all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo nell'esigenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge si compone di due articoli, uno dei quali relativo all'entrata in vigore, di contenuto specifico e corrispondente all'ambito materiale descritto nel titolo;

l'acquisizione di partecipazioni di società azionarie di rilievo strategico per il paese è definita previa adozione di uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 317-553, e 548-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il testo unificato del disegno di legge formulato dalla Commissione, di iniziativa parlamentare, reca

modifiche alla legge n. 92 del 2004;

la prima novella prevede l'indizione con cadenza annuale, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno, già proposta con il disegno di legge n. 317;

una seconda novella mira ad istituire un fondo per la promozione dei *"Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*, secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 548;

la terza novella attribuisce, infine, un finanziamento alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacriario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste, così come proposto dal disegno di legge n. 533;

pur essendo rivolte a destinatari diversi, le misure in questione sono ispirate dal comune obiettivo di diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e di promuovere la cultura del ricordo e della memoria nazionale rispetto agli eventi storici in questione. Le misure potrebbero, dunque, avere un impatto significativo in termini di conservazione della memoria e di approfondimento della consapevolezza dei tragici eventi e della complessa vicenda del confine orientale anche da parte delle giovani generazioni;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 403-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico, promuovendo il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali;

per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il disegno di legge prevede l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi e l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive;

il disegno di legge tutela e promuove l'attività sportiva presso le giovani generazioni sia nella sua funzione educativa, legata allo sviluppo e alla formazione della persona, sia nella sua funzione sociale, come fattore di aggregazione e strumento di inclusione;

le misure introdotte dal disegno di legge potrebbero avere un impatto significativo anche in termini di promozione della salute, intesa nella più ampia nozione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 106 del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

106a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,39).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Il presidente della 9a Commissione permanente, senatore De Carlo, riferisce sui lavori delle Commissioni riunite 8a e 9a in merito al disegno di legge n. 854.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, stiamo procedendo da questa mattina abbastanza celermente all'esame del provvedimento, che contiamo di concludere almeno per la parte che non abbiamo accantonato. Il Ministero dell'economia e delle finanze ci invierà le ultime valutazioni nel giro di un'ora; dopodiché le operazioni richiederanno il voto sui nuovi pareri del MEF. Dovrà poi esprimersi la 5a Commissione, anche se abbiamo già dato loro modo di avere la documentazione.

È evidente che abbiamo bisogno di un supplemento di tempo, quindi le chiedo, se possibile, di rinviare a domani mattina l'esame in Assemblea del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del lavoro in corso, che mi pare sia arrivato a buon punto, visto che tre quarti degli articoli sono stati esaminati, salvo gli accantonati. C'è un lavoro che è bene che voi proseguiate, quindi direi di rinviare l'esame in Assemblea a domani mattina alle ore 10.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZAMPA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, svolgerò un breve intervento per richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul caso di un giovane italo-palestinese, Khaled El Qaisi, arrestato da Israele il 31 agosto scorso al valico di frontiera di Allenby, e che da un mese è in stato di arresto, con il timore che ci

possa essere un processo arbitrario, in questo momento senza nessun capo di accusa. Dal momento dell'arresto risulta che si siano svolte quattro udienze, nelle quali nei confronti del giovane ricercatore dell'università La Sapienza non è stato formulato alcun capo di accusa. Sappiamo solo che il giovane stava svolgendo ricerche a fini di ricostruzione storica documentale sulle relazioni tra Israele e Palestina. In ogni caso, non si ha notizia di che cosa Israele intenda fare. Ribadisco che stiamo parlando di un cittadino italiano, peraltro sposato e padre di un bambino che in questo momento è stato quindi privato della figura paterna. L'ultima delle quattro udienze si è svolta il 21 settembre e ha prorogato la custodia cautelare fino al primo ottobre, giorno nel quale si deciderà se far iniziare un processo penale. In quel caso però ci si attende che vengano formulate delle accuse.

Questa mattina la moglie e il legale della famiglia hanno chiesto un pronunciamento del Governo italiano e una presa di posizione, ricordando evidentemente che Khaled è un cittadino italiano oltre che palestinese.

Il legale Rossi Albertini ha avvertito che questa detenzione potrebbe tramutarsi in un vero e proprio processo penale, ma questa decisione sarebbe fondata su interrogatori viziati a monte dal fatto di non essere stati resi in presenza di un difensore. Secondo il legale le autorità israeliane non hanno elementi per processarlo e, in ogni caso, si chiede al Governo di intervenire a tutela della libertà e dei diritti di un proprio cittadino. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 28 settembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 17,46*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, La Pietra, Licheri Sabrina, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Stefani e Versace.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Autonomie (SVP-PATT, Campobase, Sud Chiama Nord) ha comunicato che il senatore Spagnolli entra a far parte della 4a Commissione permanente.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Parrini Dario, Bazoli Alfredo, Giorgis Andrea

Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (888)

(presentato in data 26/09/2023);

senatrice Malpezzi Simona Flavia

Disposizioni per la promozione e il rafforzamento della partecipazione studentesca (889)

(presentato in data 26/09/2023);

senatori Crisanti Andrea, Parrini Dario, Manca Daniele, Rojc Tatjana

Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea "Medicina generale e di prossimità"

(890)

(presentato in data 26/09/2023);

DDL Costituzionale

senatore De Cristofaro Peppe
Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (891)
(presentato in data 27/09/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Potenti Manfredi ed altri

Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (775)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 27/09/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cantalamessa Gianluca

Interventi urgenti in tema di incendi boschivi (831)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
(assegnato in data 27/09/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Sen. Pucciarelli Stefania

Norme in materia di indennità in favore di lavoratori della Croce rossa italiana richiamati alle armi (810)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 27/09/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Potenti Manfredi

Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello (834)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 27/09/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Mennuni Lavinia, Sen. De Priamo Andrea

Disposizioni in materia di diminuzione dei livelli di inquinamento derivante dalla circolazione di veicoli in ambito urbano (776)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 27/09/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. De Priamo Andrea ed altri

Interpretazione autentica del comma 49 bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (837)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 27/09/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Occhiuto Mario ed altri

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana (863)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 27/09/2023);

7^a (Cultura, istruzione) e 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

Sen. Potenti Manfredi ed altri

Modifica all'articolo 52 del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in materia di opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico (724)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 27/09/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. De Priamo Andrea ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi (836)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 27/09/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (872)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
C.1001 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 27/09/2023).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 21 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 18).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana (n. 17).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 19 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione:

la comunicazione sull'accettazione da parte della Commissione europea della richiesta di adozione urgente e sulla chiusura della procedura in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2023/0504/IT, relativa all'«aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante, tra l'altro, "Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile" da convogliare, finalizzata a garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità di sistemi del gas europei». La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 271);

i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2023/0225/I, relativa allo schema di regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante "Consultazione pubblica in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre". La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 272).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 settembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Ente Vill Vesuviane, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 125);

della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc.*

XV, n. 126).

Interrogazioni

[ALUISIO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [LICHERI Sabrina](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#), [CATALDI](#), [PATUANELLI](#), [TREVISI](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#) -
Al Ministro della cultura. - Premesso che:

il cinema "Metropolitan", con ingresso ai piedi dello storico palazzo Cellamare, in via Chiaia a Napoli, e al di sotto del quale si sviluppa, è uno degli attrattori principali del capoluogo partenopeo, luogo di incontro di giovani e meno giovani, che vi si ritrovano per seguire le opere cinematografiche del momento o di tempi addietro. Realizzato nelle cavità tufacee che erano state utilizzate come rifugi antiaerei nella seconda guerra mondiale su progetto della prima architetta napoletana Stefania Filo Speziale, il cinema-teatro Metropolitan fu inaugurato nel 1948, momento testimoniato anche dai filmati storici dell'Istituto Luce. Il più grande d'Italia con i suoi 3.000 posti, fu celebrato a livello culturale con la pubblicazione sul n. 251 di "Domus" del 1950; la riconversione in multisala ha mantenuto comunque i caratteri spaziali originali della galleria di accesso e del *foyer*;

oggi la proprietà appartiene alla banca Intesa Sanpaolo e, come si apprende da notizie di stampa, il Metropolitan rischierebbe di chiudere i battenti, depauperando così il capoluogo partenopeo dell'ennesima sala cinematografica, anche in considerazione della chiusura recente del cinema "Arcobaleno", i cui locali sono attualmente adoperati quale "mercato" di proprietà cinese ("napolitoday.it", 20 febbraio 2023);

in particolare, come riferito dalla testata "Il Mattino" in data 3 marzo 2023, risulta che al posto del "Metropolitan" potrebbe installarsi un supermercato o una sala bingo, poiché secondo le categorie omogenee delle destinazioni d'uso previste dal vigente piano regolatore generale le suddette tipologie rientrano tra quelle previste, nonostante la storicità della destinazione d'uso quale cinema, visto che il vincolo monumentale diretto interessa il solo palazzo Cellamare; allo stato l'area non è vincolata alla presenza di un cinema o un teatro, come identitariamente dovrebbe essere;

considerato che:

la vicenda ha attirato l'attenzione del Ministero della cultura, che ha convocato un tavolo di lavoro al Ministero con i gestori della struttura, banca Intesa Sanpaolo, il direttore generale ABAP, Luigi La Rocca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il consigliere del Ministro, Luciano Schifone;

il ministro Sangiuliano ha dichiarato: "Stiamo verificando il quadro normativo ma la chiusura del Metropolitan rappresenterebbe una grave perdita per la città di Napoli e per la sua cultura. Peggio ancora se, come apprendiamo da notizie di stampa che auspichiamo essere infondate, la struttura corre il rischio di diventare un supermercato o una sala bingo. Spero che queste notizie siano prive di fondamento. Il comun denominatore deve essere la volontà di salvare il Metropolitan. (...) Dobbiamo fare ogni tentativo per salvare questo simbolo della città nel momento in cui ci sono timidi segnali di ripresa relativi all'affluenza ai bottegghini" ("beniculturali.it", comunicato del 2 marzo);

risulta agli interroganti che il Ministero intenda verificare la possibilità di porre un vincolo relazionale che legherebbe il sito alla sua destinazione. Si evidenzia che negli ultimi anni, soprattutto nelle città più grandi d'Italia, botteghe tradizionali, storici negozi, cinema, librerie e attrattori culturali hanno cambiato categoria merceologica, anche alla luce dell'incremento dei canoni di affitto dei locali, depauperando il tessuto cittadino di siti d'interesse culturale in luogo di *street food* e "mercato" di proprietà straniera;

nelle ultime settimane, un caso analogo ha interessato la storica libreria "Tullio Pironti" di piazza Dante, a Napoli, da decenni punto di riferimento per migliaia di studenti, scrittori e intellettuali. In particolare, i gestori dei locali sono stati raggiunti da un avviso di sfratto;

nella stessa zona di Chiaia, inoltre, proprio in prossimità del "Metropolitan", la libreria Feltrinelli sta al momento ridimensionando i suoi locali, eliminando il bar caffetteria interno che era anche sede di eventi culturali;

considerato infine che l'art. 8 della legge n. 220 del 2016 prevede che: "La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai",
si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, che ha manifestato l'interesse ad occuparsi della problematica, intenda evitare la chiusura del cinema "Metropolitan", anche al fine di salvaguardare il comparto occupazionale direttamente e indirettamente coinvolto;

se intenda procedere direttamente ad avviare la pratica di dichiarazione di interesse culturale;

se, al fine di tutelare i caffè letterari e le librerie (come la storica libreria Tullio Pironti o la Feltrinelli), anche alla luce del *boom* dell'*e-commerce* e del digitale nel periodo *post* pandemico, condivida l'opportunità di salvaguardare la matrice identitaria di tali imprese e il connesso comparto occupazionale, intervenendo in modo strutturale attraverso un'apposita disciplina;

se, al fine di salvaguardare le istituzioni e i luoghi di particolare interesse culturale, condivida l'opportunità di disciplinare, attraverso apposita normativa, vincoli ulteriori e specifici per tutelare le categorie merceologiche di botteghe tradizionali, negozi storici, librerie, cinema, *auditorium* e storici attrattori culturali.

(3-00703)

(già 4-00293)

[VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [LORENZIN](#), [FURLAN](#), [MANCA](#), [GIACOBBE](#), [FRANCESCHELLI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [D'ELIA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

tra le opere previste dal PNRR, nell'ambito degli "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", ne risultano due relativi al fiume Tenna, l'uno riguardante la "captazione idrica dal fiume, sollevamento e linea di adduzione sino al potabilizzatore", l'altro un "impianto di potabilizzazione delle acque del lago di Gerosa e del fiume Tenna con opera di presa e linea di captazione"; per entrambi il soggetto attuatore è la CIIP S.p.A., Cicli integrati impianti primari, gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO n. 5 Marche Sud, che associa anche tutti i comuni della valle del Tenna;

i progetti del PNRR per le infrastrutture idriche primarie e la sicurezza dell'approvvigionamento idrico sono motivati dalle sempre più frequenti crisi idriche, causate in primo luogo dai cambiamenti climatici in atto, e sono finalizzati a rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e ambientali, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico in tutti i settori;

considerato che:

la finalità del progetto di captazione dal fiume Tenna è garantire l'approvvigionamento di acqua potabile, in particolare del territorio ascolano, in conseguenza delle diminuzioni riscontrate a seguito degli eventi sismici 2016-2017 e dell'evoluzione della situazione climatica degli anni successivi; tuttavia, il prelievo di oltre 200 litri al secondo di acqua fra i comuni di Montefortino e Amandola, cui si aggiungeranno gli altri prelevati dal lago di Gerosa, non tiene in adeguata considerazione l'impatto ambientale che l'opera avrà sul territorio montano e sulle valli fermane, anch'essi soggetti, in particolare negli ultimi anni, ad alti livelli di siccità; in questi anni infatti il cambiamento climatico ha reso il fiume Tenna sempre meno provvisto di risorsa idrica;

le opere previste e l'attività di attingimento delle acque sono tra l'altro di poco esterne al perimetro del parco nazionale dei monti Sibillini e l'area interessata dal prelievo, sia a monte che a valle delle opere di derivazione e sollevamento, ospita specie significativamente importanti per l'ecosistema e protette dalla direttiva "Habitat";

l'area interessata dal progetto, e tutto il reticolo fluviale del Tenna, è ambiente di primaria importanza per la popolazione, dal punto di vista ecologico, storico, sociale, turistico e produttivo;

nel corso dell'estate si sono tenuti sul territorio numerosi incontri pubblici che hanno visto la partecipazione, accanto alle associazioni ambientaliste del territorio, di sindaci e cittadini della vallata del Tenna, riunitisi in comitati ed associazioni con lo scopo di acquisire le adeguate garanzie di non alterazione dell'ecosistema fluviale e discutere delle problematiche relative al progetto e delle conseguenze ambientali da esso derivanti;

l'*iter* autorizzativo adottato per il progetto non ha infatti previsto il coinvolgimento preventivo della popolazione, né in merito sono state informate preventivamente tutte le amministrazioni locali del territorio interessato, per illustrare le finalità delle opere ed i possibili impatti che esse potrebbero avere sull'ambiente e sulle attività economiche dell'area; l'opera di prelievo dell'acqua prevista sul fiume Tenna interessa infatti direttamente e indirettamente tutti i comuni dell'omonima vallata, sia della provincia di Fermo, sia della provincia di Macerata;

a quanto risulta, nel rilascio del parere di competenza della Regione Marche, Direzione ambiente e risorse idriche, trasmesso dall'AATO5, lo stesso ente ha espresso numerose prescrizioni non ottemperate, tra le quali la richiesta di diminuzione della metà della captazione d'acqua prevista (100 litri al secondo, a fronte dei 200 previsti), un sistema di misura, registrazione e controllo del rilascio del deflusso minimo vitale-deflusso ecologico (DMV-DE), un monitoraggio idrometrico in continuo; tanto che il parere della Regione, pur se favorevole, esplicita che, per entrambi progetti di captazione, l'acquisizione di ulteriori dati idrologici e ambientali per i bacini interessati o l'eventuale definizione di ulteriori misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche potrebbero determinare, comunque e in qualsiasi momento, anche a concessione operante, la revisione di quanto specificato nel parere; considerato altresì che:

nei giorni scorsi, Legambiente Marche e FIPSAS hanno inviato una diffida a CIIP S.p.A. e all'AATO 5 Marche al fine di sospendere il progetto; secondo le associazioni, infatti, le quantità di prelievo potrebbero comportare un deperimento dell'ambiente e un'alterazione del sistema fluviale, mettendo a rischio l'esistenza stessa dell'ecosistema del Tenna e addirittura del fiume;

alcune amministrazioni interessate hanno inoltre manifestato con propri atti la volontà di determinare negli organi preposti un ripensamento del progetto al fine di limitare le attività di prelievo, derivazione e sollevamento di acque;

la procedura autorizzativa adottata, seppur reputata confacente dagli organi preposti, non sembra aver garantito la completa disamina dei rischi per l'ambiente e per la popolazione e le ripercussioni sulle attività economiche della valle, in particolare le attività agricole legate ai sistemi irrigui, e non ha coinvolto i Comuni, né gli altri enti interessati, quali il parco nazionale dei monti Sibillini, la Provincia di Macerata e il consorzio di bonifica, né preventivamente, né contestualmente, nel merito dell'attività di prelievo dal fiume Tenna;

i dati assunti per la valutazione degli impatti sull'ambiente non sembrano sufficientemente completi ed esaustivi, come si evince dalle prescrizioni espresse dalla Regione Marche con la richiesta di un sistema di monitoraggio aggiuntivo;

per tutte le problematiche esposte, non considerate nell'ideazione del progetto, sollevano il dubbio che siano violate norme, principi e regole dell'ordinamento sia italiano che europeo;

considerato infine che il progetto di captazione del fiume Tenna risulta essere già in fase molto avanzata, autorizzato dalla Regione Marche, con lavori già appaltati, il cui inizio è previsto entro ottobre prossimo e la cui conclusione, anche visto il finanziamento con fondi PNRR, dovrà avvenire entro dicembre 2025,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sia a conoscenza delle gravi problematiche ambientali connesse alla realizzazione del progetto di captazione del fiume Tenna, che ricade in ogni caso nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e se vi siano state in merito adeguate interlocuzioni tra i due Ministeri;

se i Ministeri in indirizzo, in considerazione dell'allarme suscitato dal progetto, intendano porre in essere iniziative di informazione e coinvolgimento delle popolazioni interessate, al fine di fornire adeguate rassicurazioni in merito alle conseguenze ambientali ed economiche del progetto ed in caso contrario procedere ad una revisione del progetto medesimo;

se, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possano o meno confermare la conformità del progetto di captazione e del connesso *iter* autorizzativo alla normativa nazionale ed europea.

(3-00704)

[SENSI](#), [ALFIERI](#), [LA MARCA](#), [DELRIO](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [MALPEZZI](#),

[FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nel triennio 2020-2022 le forze armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto l'arruolamento eccezionale nella ferma di un anno nelle forze armate di medici ed infermieri con un limite di età pari a 45 anni;

il personale, reclutato mediante tali procedure, non risulta fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta. A questo contingente, secondo quanto previsto, è stato attribuito "il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente".

le operazioni in cui sono stati coinvolti questi uomini e donne delle forze armate sono state capillari e diffuse su tutto il territorio nazionale. Si pensi ai "drive through" allestiti all'aperto soprattutto nei periodi più acuti legati alla crisi epidemiologica da COVID-19, ovvero quelli invernali. Nei momenti di picco della pandemia ed in maniera mirata dove i focolai erano più intensi, hanno prestato servizio presso le RSA più colpite ed in difficoltà tali da dover richiedere supporto per assistere i propri pazienti. Attività che sono state riassunte in un'intervista che Tania Pistoni, appartenente a questo contingente, ha rilasciato a Maria Antonietta Farina Coscioni su "Radio Radicale" e che è alla base di un appello pubblico rivolto al generale Figliuolo in qualità di commissario straordinario per l'emergenza COVID;

come tutti i sanitari, sono stati a contatto con il virus tutti i giorni e molti di loro hanno contratto la malattia riportando in alcuni casi conseguenze a lungo termine tali da comprometterne l'idoneità al servizio militare. Il personale ha supportato le ASL e gli enti militari nel corso della campagna vaccinale. Durante lo stesso periodo, per sopperire alla mancanza di personale militare negli enti dove venivano assegnati, è stato disponibile a corsi di formazione anche per mansioni che non erano di competenza. È stato, infine, inviato in missioni umanitarie come quella del recupero della popolazione afghana (missione "Aquila Omnia"), dopo il ritiro del contingente militare da quell'area;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), all'articolo 1, comma 268, prevede un piano di stabilizzazione per il personale medico, infermieristico e ausiliario assunto nel 2020 a tempo determinato durante il periodo della pandemia che ha prestato servizio presso un ente del sistema sanitario nazionale, del tutto similmente a quanto fatto nelle forze armate;

la disposizione, nel fare espresso riferimento agli enti del SSN, ha di fatto esercitato una distinzione che ha determinato l'esclusione del personale arruolato eccezionalmente nelle forze armate, con un'evidente penalizzazione rispetto ai colleghi occupati nel servizio sanitario nazionale;

a tale personale oggi non viene riconosciuta la riserva di posto nei concorsi pubblici. Non avendo un rapporto di impiego, ma di servizio, in quanto volontari, a questi lavoratori e queste lavoratrici non spetta un trattamento fine servizio e un'indennità di disoccupazione, secondo le norme dettate dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 66489 del 2 agosto 2013 e secondo le disposizioni del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come non spettano loro le riserve dei posti;

alla data di scadenza delle relative ferme, fissata al 31 dicembre 2022, risultavano ancora in servizio 26 ufficiali medici e 210 sottufficiali infermieri del personale medico e infermieristico arruolato negli anni dell'emergenza pandemica;

il 30 giugno 2023 tali operatori sanitari, dopo un servizio continuativo che per alcuni è durato anche 36 mesi, hanno terminato ufficialmente il loro mandato e, dopo un'esperienza così intensa, spesa con sacrificio e con i rischi drammaticamente noti, non solo hanno perso il lavoro, ma sembrano, dunque, non essere mai esistiti per lo Stato, pur avendo lavorato, durante la crisi pandemica, come tutti i colleghi del SSN,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia stata operata un'odiosa discriminazione nei confronti del personale militare medico e infermieristico rispetto al personale del servizio sanitario nazionale, alla luce del lavoro svolto in condizioni assai critiche e a parità di risultati ottenuti nel corso della crisi

epidemiologica;

se non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative necessarie volte a riconoscere ai "ragazzi militari COVID", non riconosciuti espressamente dalla legge come volontari, ma trattati come tali durante la ferma contratta, la possibilità di essere inseriti nel contesto legislativo che meritano, anche lavorativo, con i relativi diritti acquisiti e le prerogative che l'attività svolta riconosce ad altri lavoratori impegnati a fronteggiare la crisi pandemica.

(3-00705)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CUCCHI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", prevede, all'articolo 16, che: "entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero";

l'ultima relazione trasmessa al Parlamento risale all'8 giugno 2022 e contiene i dati relativi all'anno 2020;

ad oggi, in violazione del disposto normativo, non risultano ancora depositate le relazioni relative agli anni 2021 e 2022, inoltre l'ultima depositata, come premesso, è relativa al periodo pandemico e di conseguenza riferisce di una situazione emergenziale e di un contesto a parere dell'interrogante in larga parte difforme rispetto a quello odierno;

considerato che:

nei decenni le interruzioni di gravidanza risultano essere fortemente diminuite: nel 1983 erano pari a 233.976, quelle registrate nel corso dell'anno 2020 sono 66.413, a conferma del continuo andamento in diminuzione del fenomeno (9,3 per cento in meno rispetto al 2019) a partire dall'inizio delle rilevazioni (annualità 1983);

tuttavia, l'ultimo *report* pubblicato riporta comunque dati allarmanti riguardanti in particolare la ridotta operatività delle reti dei consultori, un ancora limitato ricorso al metodo farmacologico e alla contraccezione d'emergenza, che sarebbe opportuno incrementare per ridurre il ricorso all'IVG tradizionale, l'altissima incidenza in ambito pubblico dell'obiezione di coscienza con riguardo a personale medico e non medico;

quest'ultimo dato in particolare comporta ancora oggi un'alta percentuale di strutture pubbliche che non effettuano IVG, in aperta violazione dell'art. 9 della legge n. 194 del 1978;

dai dati sono inoltre desumibili significative differenze nell'attuazione della normativa vigente nelle diverse regioni del Paese ed elevate criticità in merito, in particolare, al diritto di accesso agli strumenti sanitari da parte delle donne straniere;

ritenuta l'importanza dell'acquisizione di dati precisi, puntuali e aggiornati sul tema,

si chiede di sapere:

per quale motivo non siano state ancora depositate le relazioni 2021 e 2022 al Parlamento sulla legge n. 194 del 1978, come previsto dall'art. 16, quando tale deposito avverrà e, nel caso in cui vi siano motivi ostativi, in che cosa consistano;

alla luce delle criticità evidenziate in relazione all'ultima rilevazione effettuata sulla legge n. 194 del 1978, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire una corretta, completa e uniforme applicazione della legge n. 194 su tutto il territorio nazionale e il libero accesso agli strumenti sanitari autorizzati, quali, in particolare, contraccezione d'emergenza e IVG farmacologica, nel pieno rispetto del diritto all'autodeterminazione delle persone che intendano accedere ad essi.

(4-00723)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità*

alimentare e delle foreste, dell'economia e delle finanze e dell'interno. - Premesso che:

sta destando sconcerto la vicenda del sussidio per famiglie in difficoltà economica da 382,50 euro, che sarebbe stato incassato anche da politici locali nel salernitano, tra i quali figurano anche avvocati e imprenditori;

si tratta della nuova *social card* per le famiglie in povertà, fortemente voluta dal Governo Meloni, che prevede una somma da spendere entro fine anno in generi alimentari di prima necessità (tanto che vi si è impegnato in prima persona anche il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste): si tratta di un aiuto concreto contro il "caro carrello" per alleviare le difficoltà economiche delle famiglie;

i requisiti per accedere al beneficio sono sostanzialmente tre: essere un nucleo di almeno tre componenti, avere un ISEE che non superi i 15.000 euro presentato entro maggio, essere iscritto ad un'anagrafe comunale;

in particolare, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, a Nocera inferiore, il vicesindaco e due assessori, entrambi avvocati, risulterebbero tra i destinatari del sussidio economico, nonostante gli ultimi due abbiano dichiarato redditi annuali di 7.500 e 2.000 euro, a cui si somma l'indennità di circa 1.200 euro mensili con l'entrata in Giunta comunale, come risulta dalla sezione trasparenza del Comune salernitano;

fermi restando gli accertamenti del caso sull'effettiva sussistenza dei requisiti per l'accesso alla *social card*, la vicenda solleva legittimi interrogativi su eventuali falle nei controlli da parte degli uffici comunali, a cui compete un esclusivo potere sull'attribuzione finale del beneficio, dopo aver ricevuto gli elenchi dei nominativi dall'INPS con le autocertificazioni ISEE del 2021;

si chiede di sapere:

di quali informazioni si disponga per fare chiarezza sui fatti descritti, nonché se e quali iniziative di competenza si intenda assumere per evitare il ripetersi di episodi analoghi e, quindi, di indebite acquisizioni di benefici a supporto delle famiglie in difficoltà economica;

se si ritenga di dover promuovere, con l'ausilio della Guardia di finanza, un'ispezione presso l'amministrazione comunale di Nocera inferiore al fine di verificare se siano state distratte risorse dedicate alle persone in reale stato di necessità, a cui è dedicata l'iniziativa governativa;

se si ritenga, per quanto di competenza, che quanto accaduto a Nocera inferiore configuri, oltre ad un atto di grave immoralità politica, anche condotte che potrebbero costituire fattispecie di illecito.

(4-00724)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00703 della senatrice Aloisio ed altri, sulle misure di salvaguardia del cinema "Metropolitan" di Napoli.

1.5.2.2. Seduta n. 107 del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

107a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Il presidente della 9a Commissione permanente, senatore De Carlo, riferisce sui lavori delle Commissioni riunite 8a e 9a in merito al disegno di legge n. 854.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, da ieri abbiamo esaminato circa 550 emendamenti e subemendamenti. Siamo ad un ottimo punto. Siamo in attesa solamente di ricevere pochissimi pareri da parte del MEF su emendamenti che, grazie anche al lavoro di grande raccordo del vice ministro Rixi, siamo riusciti ad accantonare per un supplemento di indagine e di relazione.

Avremmo pertanto bisogno di posticipare la seduta dell'Assemblea di almeno due ore da quando iniziano i lavori della Commissione, cioè dalle ore 11, riunendoci quindi verso le ore 13, se fosse possibile: a quel punto, avremo tutti i pareri e il testo pronto per l'Assemblea.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle ore 13,03).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Chiederei al Presidente delle Commissioni riunite 8a e 9a, senatore Fazzone, che vedo qui presente, di riferirci sullo stato dell'arte.

FAZZONE (FI-BP-PPE). Signor Presidente, le Commissioni 8a e 9a hanno terminato i lavori già da trenta minuti, gli emendamenti sono stati trasmessi alla 5a Commissione, che sta lavorando. Non appena la Commissione bilancio ce li avrà rimandati, saremo in grado di approvare il testo, a mio parere in circa mezz'ora.

Ritengo pertanto che l'esame in Aula potrebbe riprendere per le ore 14,30.

PRESIDENTE. La ringrazio per questa sua previsione.

Sospendo dunque la seduta fino alle ore 14,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,04, è ripresa alle ore 14,32).

Chiederei al presidente De Carlo di riferire sull'andamento dei lavori.

DE CARLO (Fdi). Signora Presidente, la Commissione bilancio ha appena finito di votare il parere: ci sono due piccoli dettagli sulle condizioni, pertanto ritengo che presumibilmente per le ore 15,15 potremo tornare in Aula.

PRESIDENTE. La ringrazio molto, signor Presidente.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 15,15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,32, è ripresa alle ore 15,17).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Discussione del disegno di legge:

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Relazione orale) (ore 15,17)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 854.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, rappresento che al momento non è ancora stato stampato né è pronto per la distribuzione il testo A, che - come noto - è un'innovazione regolamentare di quest'anno. Ritengo che sia certamente irrituale che inizi la discussione generale in assenza del testo di cui si parla in Aula: questo è il primo elemento. Ancor più irrituale è che si chieda ai Gruppi di presentare gli emendamenti sulla base di una bozza del testo A, che poi potrà cambiare a seconda delle risultanze della Commissione bilancio che nel frattempo si è espressa.

Chiedo quindi innanzitutto che i termini per la presentazione degli emendamenti in Aula siano di un'ora a partire dalle disponibilità del testo A definitivo, ma che anche la discussione generale inizi dopo che il testo A sarà definitivo, cosa che al momento non è. La discussione generale inizierà quando il testo è pronto.

PRESIDENTE. Presidente Patuanelli, gli uffici hanno distribuito un testo provvisorio. Ha ragione nel dire che serve anche quello definitivo, che mi risulta essere in corso di invio. Quindi, ai fini degli emendamenti, la sua osservazione è giusta quanto all'opportunità di parametrare il termine di presentazione degli emendamenti all'arrivo del testo definitivo. Tuttavia, sulla base del testo provvisorio e dei lavori svolti, possiamo procedere con la discussione generale. Sono quindi parzialmente accolte le sue ragioni, per cui può essere soddisfatto di tale sentenza interpretativa diligente.

I relatori, senatori Rosso e Bergesio, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

ROSSO, relatore. Signor Presidente, siamo giunti al termine e siamo arrivati in Aula per l'esame di un decreto-legge importante e corposo. Con il collega relatore, senatore Bergesio, proprio perché si tratta di un provvedimento estremamente importante, abbiamo deciso che ne depositeremo la relazione,

estremamente dettagliata, per dare più spazio all'Assemblea per poter svolgere la discussione generale. Vorrei ringraziare il collega Bergesio, per il lavoro che mi ha aiutato a svolgere come correlatore, i Presidenti delle Commissioni 8a e 9a e tutti i colleghi, anche dell'opposizione, perché il Parlamento ha lavorato come dovrebbe, esaminando 550 emendamenti, uno per uno, senza scartarne nessuno. Ovviamente questo ha portato a un prolungamento dei tempi, però devo dire che come relatori siamo estremamente soddisfatti del lavoro compiuto, perché questo provvedimento, che è arrivato già corposo dal Governo, è stato enormemente arricchito dall'intervento delle Commissioni riunite 8a e 9a. Ringrazio pertanto tutti i colleghi per il buon lavoro che è stato svolto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Bergesio, si associa alle parole del correlatore, senatore Rosso. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare i relatori per il grande lavoro svolto insieme ai commissari in questi giorni. In Commissione ho avuto modo anche di sentire nei loro interventi i rappresentanti delle opposizioni cercare di sminuire la portata di questo decreto-legge. Qualcuno ha sostenuto addirittura che il testo conterrebbe troppi argomenti, ma io onestamente sarei preoccupato del contrario: sarei preoccupato se ne contenesse pochi, perché purtroppo non sono pochi i problemi che sono stati lasciati in eredità a questo Governo. A differenza del passato, in cui si fuggiva davanti ai problemi, questa maggioranza invece affronta con determinazione le criticità che affliggono la Nazione.

Ho ascoltato in Commissione anche il solito argomento, ossia che è passato un anno dalle elezioni. Certamente è passato un anno in cui tutti si sono resi conto che c'è stato un netto cambio di passo rispetto al passato e anche i più scettici si sono dovuti ricredere, constatando che con il presidente Meloni c'è un Governo politico che si assume la responsabilità delle scelte. *(Applausi)*.

Dal primo momento, abbiamo fatto scelte molto importanti. Ci siamo occupati del caro energia, che rischiava di mettere in ginocchio imprese e famiglie ed è un argomento sul quale il Consiglio dei ministri qualche giorno fa è tornato stanziando ulteriori 1,3 miliardi di euro per attenuare gli effetti del rialzo dei prezzi energetici sulle fasce più deboli. Ci siamo occupati del reddito di cittadinanza e di sanare le criticità del PNRR. Abbiamo affrontato il tema del superbonus, una legge scritta male e applicata peggio, che ha reso possibili truffe e messo in difficoltà le imprese e i conti dello Stato, con un buco di 140 miliardi.

Anche oggi in Commissione i rappresentanti delle opposizioni sono tornati su questo argomento e io consiglio loro vivamente di smetterla di fare gli esperti su questo tema, perché, quando hanno avuto responsabilità e modo di occuparsene, hanno fatto un pasticcio di portata epocale.

Potrei continuare per ore, parlando anche dell'autorevolezza riacquisita dall'Italia grazie al presidente Meloni a livello internazionale, ma mi fermo qui. Non sfidateci però sui risultati di questo primo anno, perché non abbiamo paura del confronto, che ci vede vincenti. Il decreto-legge *asset* è in linea con l'impegno di questo primo anno, contiene molti argomenti e vi consiglio vivamente di leggerlo con attenzione, perché racconta la determinazione del Governo a stare vicino a cittadini, imprese ed enti locali. Con questo provvedimento ci schieriamo al fianco dei cittadini per tutelarli dalle speculazioni, contrastando il caro voli, che ha portato aumenti medi nel periodo estivo anche del 40 per cento, con punte del 70, a danno soprattutto dei collegamenti con le isole. Un provvedimento necessario anche secondo il parere dell'ENAC.

Questo è un decreto che si occupa di contrastare le delocalizzazioni delle grandi imprese, portando da cinque a dieci anni il termine entro il quale le aziende che hanno ricevuto agevolazioni, se decidono di delocalizzarsi, sono tenute a restituire l'incentivo preso. Tradotto: se lo Stato italiano ti aiuta con incentivi per insediare la tua azienda sul nostro territorio, in Italia ci rimani almeno per dieci anni. *(Applausi)*.

È un decreto che si occupa di aiutare le imprese agricole che hanno subito danni da peronospora alle produzioni viticole, inizialmente con un fondo di un milione di euro, che in Commissione abbiamo portato a 7 milioni. Anche qui, una risposta tempestiva e importante del ministro Lollobrigida *(Applausi)*, e desidero ringraziare il presidente De Carlo, primo firmatario di questo emendamento. È

un decreto che aiuta i Comuni in stato di dissesto finanziario, con un'anticipazione di liquidità fino a un importo massimo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. È un decreto che racconta l'impegno del Governo ad aiutare i piccoli Comuni per gli interventi di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di loro competenza. Ditelo ai vostri sindaci che siete in disaccordo con questo provvedimento.

Nel decreto *asset* troviamo anche il coraggio di introdurre la tassa sugli extraprofitti delle banche, derivanti non da investimenti fatti dagli istituti di credito, ma dall'aumento dei tassi di interesse avviato dalla Banca centrale europea per combattere l'inflazione. Il testo iniziale è stato migliorato e ora le banche possono scegliere se pagare il 40 per cento dei maggiori profitti o destinare l'intero ammontare degli extraprofitti a una riserva di bilancio da destinare alla concessione di più mutui alle famiglie e alle imprese. Rispetto al passato, in cui si usavano i soldi dei cittadini per aiutare le banche a risanare i bilanci, oggi si usano i soldi degli extraprofitti per aiutare cittadini, imprese e tessuto economico. *(Applausi)*.

Sarà il senatore Pogliese, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, a fare la dichiarazione di voto. Qualcuno in questi giorni ha parlato di retromarcia della maggioranza e del Governo, che invece vanno avanti spediti al fianco degli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, anche oggi siamo chiamati a votare, secondo una modalità scorretta e dannosa per l'onore di questo Parlamento e per la democrazia del nostro Paese, la conversione in legge dell'ennesimo confusionario decreto governativo in stile azzecagarbugli. Ormai ci troviamo regolarmente seduti tra questi banchi a votare provvedimenti raffazzonati, che rastrellano senza logica brandelli di tematiche che non hanno né capo, né coda, ma che vanno a incidere pericolosamente sulla crescita e sullo sviluppo sostenibile di questo Paese, impattando negativamente sulla vita di cittadine e cittadini.

È imbarazzante che la maggioranza non abbia ancora definito un approccio strutturale per affrontare i veri problemi dell'Italia, impedendoci di entrare veramente nel merito delle questioni che la affliggono. A un anno dall'inizio della legislatura ci si limita a far passare con superficialità provvedimenti ed emendamenti bandierina, a diretto uso e consumo della maggioranza, bisognosa di strumenti per giustificare la sua inconsistente politica, in difficoltà rispetto alle vere sfide e alle priorità cui siamo chiamati a rispondere.

Da un anno a questa parte, il *modus operandi* della maggioranza del centrodestra non è più una semplice coincidenza, ma una pratica politica intenzionalmente opportunistica e inefficace, che in nessun modo risponde alle esigenze che gli italiani ci chiedono urgentemente di affrontare. Nel decreto-legge *asset*, che oggi stiamo fingendo di esaminare, le cui sorti erano già ben chiare dalle prime discussioni farsa cui abbiamo assistito in Commissione, confluiscono una miriade indistinta di disposizioni coriandolo, che, spaziando dal settore dei trasporti a quello della pesca ed arrivando persino a eliminare i tetti degli stipendi dei dipendenti facenti parte della società partecipata dello Stretto di Messina, risultano infarcite senza pudore di emendamenti che nulla c'entrano con gli articoli proposti.

Questo calderone informe di norme ci impedisce, anche solo da un punto di vista logico tematico, di condurre un'analisi seria e concreta degli interventi proposti, penalizzando, di fatto, il mondo fuori, l'Italia, che si trova a subire l'ennesimo pasticcio politico. Qui, un grande assente, però, c'è. Anche questa volta, il Governo non ha messo in cima alla propria agenda le politiche di contrasto ai danni causati dal cambiamento climatico. Anche per questo provvedimento legislativo la dimensione della sostenibilità ambientale è un elemento inesistente.

Sul famoso superbonus del 110 per cento, su cui si sta conducendo una irresponsabile campagna denigratoria ai danni di imprese e cittadini, non si è pensato di apportare interventi migliorativi su quanto effettivamente è risultato non aver funzionato nella sua applicazione. Si è, invece, deciso di peggiorare ciò che doveva essere potenziato.

Sugli obiettivi prefissati, quali l'efficientamento energetico, la riduzione dei costi dell'energia elettrica in bolletta, la riduzione delle emissioni clima alteranti a vantaggio della salute, lo slancio al mercato

del lavoro, che altri Paesi hanno saputo cogliere, il Governo è infatti intervenuto con una sciabolata, contribuendo ad aggravare la crisi che ha già investito l'intero settore edile ed una parte della società, con il dramma dei cantieri fermi e quello delle famiglie che hanno avviato lavori condominiali.

Il Governo aveva poi ben pensato di tassare gli extrautili delle banche, a detta del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Salvini per aiutare famiglie e imprese colpite dall'aumento dei tassi; salvo poi stravolgere completamente la disposizione e ingranare subito la retromarcia. A questo punto, la maggioranza ha pensato bene di avventurarsi sul tema della caccia, che con questo decreto *asset* non c'entra assolutamente nulla e, soprattutto, non ci pare rientri nelle urgenze del Paese, come invece la necessità di sostenere concretamente l'Emilia Romagna e le altre Regioni colpite da eventi climatici estremi; come quella di mettere in sicurezza il nostro territorio, di migliorare le condizioni di lavoro e di affrontare seriamente i problemi della sanità in Italia.

Nel decreto oggi in discussione, nella parte recante misure urgenti per le produzioni viticole, che a logica comune ci si aspetterebbe essere relative al tema dei vitigni e della loro coltura, avete maldestramente inserito delle insensate modifiche per la pratica della caccia, scavalcando peraltro il divieto dell'Unione europea di utilizzare le cartucce al piombo nelle aree cosiddette umide.

Tanto per capirci, volete dare il via libera alle cartucce al piombo in laghi, torbiere, fiumi, stagni, lagune, valli da pesca, paludi, litorali con le acque marine e costiere, prevedendo una sanzione irrisoria in caso di violazione e pensando di evitare o di aggirare il rischio di nuove procedure di infrazione comunitarie, che già sottraggono milioni di euro alle casse dello Stato, risorse economiche di cui il Paese ha estremamente bisogno.

È palese che poco importa al Governo che le cartucce siano ambientalmente dannose a causa dell'inquinamento prodotto dal piombo sulla biodiversità e sulla salute delle persone. Si pensi solo agli stessi pallini di piombo che finiranno sulle nostre tavole. Evidentemente - ci viene da dire - il centrodestra le digerisce meglio. Ma tant'è. Per il Governo era prioritario proporre l'eliminazione del potere dei giudici amministrativi in caso di ricorsi sui piani venatori e il depotenziamento definitivo dell'ISPRA per estendere senza limiti il calendario venatorio.

Il tempestivo intervento delle associazioni ambientaliste che hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto, indirizzato al presidente del Senato La Russa, per denunciare il fatto e l'improponibilità di questi emendamenti, ha costretto la maggioranza a fare un irrisorio passo indietro.

Riteniamo preoccupante che si debba delegare anche alla società civile il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento del Senato e sul rispetto dei parametri costituzionali previsti per la conversione in legge di un decreto governativo. A questo proposito giova ricordare che l'articolo 97 del Regolamento del Senato indica come improponibili gli emendamenti estranei all'oggetto della discussione.

Altrettanto improponibile riteniamo la proposta di articolo a prima firma del Presidente della 9a Commissione che ci restituisce perfettamente la fotografia del vostro modo di fare politica. Nella parte recante misure per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica si inserisce un'ulteriore disposizione nella quale si autorizza il taglio di alberi e boschi. *L'incipit* di tale articolo chiarisce, senza mezzi termini, l'intenzione del Governo di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane, anche potenziando la possibilità di approvvigionamento della materia prima.

Serve, insomma, legno, serve tagliare alberi e boschi. Abbiamo una forte perplessità rispetto a questa norma; ne monitoreremo gli effetti applicati per essere sicuri che le semplificazioni ora introdotte non si traducano in una gestione disinvolta del patrimonio boschivo, al solo fine di sviluppare la filiera foresta-legno. Sarebbe questo uno schiaffo al nostro Paese colpito fortemente dal dissesto idrogeologico.

Ieri sera mi è stato detto dalla maggioranza che questa è democrazia. Questi sono giochi di forza alle spalle degli italiani; giochi condotti, a nostro parere, senza rispetto dei parametri costituzionali previsti per la conversione in legge di un decreto governativo di urgenza e senza rispetto della corretta applicazione del Regolamento del Senato. Giochi che in una sana democrazia non devono trovare spazio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, la legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, pone alcuni interrogativi - qualora ce ne fosse ulteriore necessità, Presidente - sul rispetto della Costituzione e delle istituzioni, con particolare riferimento al ruolo del Parlamento e sulla capacità di questo Governo di intervenire nel nostro ordinamento.

La disomogeneità dei decreti-legge è un sintomo di assenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 e, badi bene, Presidente, non lo dice il senatore Nave, ma la Corte costituzionale.

Il contenuto del decreto-legge, che definire *omnibus* è un eufemismo, è un coacervo di problematiche sorte durante l'estate che, non essendo stati in grado di affrontare in maniera sensata e con efficienza, avete inserito frettolosamente in un calderone che non ha né capo né coda. Si passa dai taxi agli extraprofitti, dove poi si è dovuto aggiustare il tiro per non incorrere in un vizio di legittimità costituzionale, passando per le produzioni vitivinicole, gli investimenti strategici, il caro voli; insomma, chi più ne ha, più ne metta.

Presidente, lungi da me sminuire i problemi che questo decreto-legge aveva in mente di risolvere. Sono problematiche sentite che gravano sui cittadini, ma questo - come diciamo da tempo - non è modo di operare. Questa confusione di materie ha infatti il solo effetto di creare delle problematiche di natura operativa e istruttoria all'interno delle Commissioni. Qualcuno della maggioranza mi dovrà spiegare in che maniera si pensa di eseguire un'istruttoria adeguata se la 9a Commissione, competente per attività produttive, turismo e agricoltura, viene ritenuta competente in materia di tassa sugli extraprofitti. Capisco che la vostra concezione del Parlamento è quella di una scatola vuota, come se il Parlamento dovesse solo ratificare le vostre decisioni, attribuendo a questo un mero ruolo notarile. Ma qui, Presidente, si è veramente superato ogni limite.

Questi aspetti, ancorché preoccupanti, non sono l'apice del vostro scarso senso istituzionale: l'apice si è raggiunto con gli emendamenti del Governo, laddove questi venivano pubblicati una settimana dopo che ne fu data notizia alle agenzie di stampa. Ancora, qui si avalla l'idea del partito che rappresento, vale a dire che questo non è un decreto-legge: è il vostro *spot* pubblicitario per l'estate. (*Applausi*).

Ovviamente, Presidente, credo sia utile rendersi conto della gravità di far uscire gli emendamenti governativi prima sui giornali e poi in Parlamento, oppure l'emendamento di coordinamento che arriva a lavori non ancora conclusi e i cui errori di *drafting* palesemente evidenziano la superficialità con cui affrontate i problemi.

Queste criticità sul vostro metodo parlano da sole: sono sintomi di un *modus operandi* oltre che inutile, fortemente irrispettoso della nostra Costituzione e dei ruoli che essa riserva alle singole istituzioni, *in primis* al Parlamento. Ma al peggio non c'è mai fine.

Ora, Presidente, veniamo al merito. Chiaramente, per ragioni di tempo non posso soffermarmi su tutti gli articoli, ma su due in particolare bisogna intervenire: il caro volo e il tema TIM. L'articolo 1 del decreto-legge partiva con degli errori di fondo clamorosi, motivo per cui siete intervenuti autocorreggendovi, però facciamo un passo indietro. Anzitutto dobbiamo constatare che la destra, benché in audizione al Senato i commissari di maggioranza facessero la voce grossa con le compagnie aeree, ha ceduto ai ricatti. Il ministro Urso ha fatto dietrofront. Si sono inventati una procedura di monitoraggio e di intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che non è chiara rispetto ai criteri da tenere in considerazione. Tra i criteri che l'AGCM può tenere in considerazione, vi è l'eventualità in cui vi sia un aumento del prezzo di vendita del biglietto e dei servizi accessori nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento. Per intenderci, se il biglietto viene acquistato nella settimana precedente al volo e la tariffa media è di 100 euro, qualora il prezzo praticato sia di 300 euro, l'AGCM deve tenerne conto, ma solo nel caso in cui l'acquisto venga effettuato, appunto, nella settimana.

Di conseguenza, logica vuole che se il biglietto viene acquistato cinque giorni prima e il prezzo praticato è superiore al 200 per cento non vi sia alcun problema. Inoltre si parla di prezzo medio senza identificare quale sia il parametro temporale da tenere in considerazione. Anche in questo caso un

esempio pratico aiuta a capire: poniamo il caso che venga ridotta l'offerta di voli come è già successo dopo le improvvide uscite del ministro Urso, facendo aumentare di conseguenza la tariffa media da 100 a 150 euro. In questo caso, stando alla scrittura della norma, un biglietto da 300 euro non sarebbe più un prezzo eccessivo, in quanto non supera del 200 per cento la tariffa media praticata.

Insomma non gli riesce proprio di fare le cose bene. Da un lato, non si comprende il funzionamento della legge della domanda e dell'offerta e, dall'altro, si scrivono norme sotto dettatura delle compagnie aeree, senza rendersi conto dei danni che si producono ai cittadini. Questa frenesia di uscire sui giornali con i titoli eclatanti sta mandando a scatafascio un intero Paese. Unica nota quasi positiva è quella di aver inserito dei criteri di trasparenza per la rendicontazione delle sovvenzioni pubbliche alle compagnie aeree. Ovviamente, questa norma era già stata chiesta dalla collega Lupo del MoVimento 5 Stelle nella passata legislatura. Dico "quasi" positiva, perché in realtà i criteri di trasparenza sono stati annacquati rispetto alle richieste del MoVimento 5 Stelle.

Altra nota dolente è rappresentata dall'articolo 13, che il Governo velatamente presenta come uno strumento da poter utilizzare per gli *asset* strategici del Paese, mentre è chiaro a tutti che si riferisce alla NetCo di TIM e quindi al futuro che questo Governo vuole assicurare alla rete nazionale delle telecomunicazioni, per noi *asset* strategico, appunto. Ci saremmo aspettati da un Governo di destra sovranista (a parole) l'impegno ad acquistare quote importanti della stessa per poterne indirizzare le politiche economica e industriale. Invece ci troviamo di fronte a un timido approccio, senza un piano industriale, che porterà a depauperare il patrimonio destinato a Cassa depositi e prestiti che si vuole usare per l'acquisto. A proposito, Presidente, questo è un fondo creato da Conte nel 2020 per acquistare solo il 20 per cento delle quote, lasciando la quota di maggioranza ad un fondo straniero (KKR, appunto). Eppure, narrate che nonostante tutto il Governo avrà pieno potere di decisione. Non capisco a quale manuale di diritto commerciale si faccia riferimento, per cui una società di minoranza possa poi dettare legge.

Insomma, oggi è il caso di dire che da italiani sovranisti a sudditi di multinazionali straniere è proprio un attimo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosa. Ne ha facoltà.

ROSA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi discutiamo del provvedimento noto come decreto *asset*, che contiene un articolato importante e complesso che incide sulla carne viva del tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Si tratta di un provvedimento che si pone due obiettivi principali: da un lato cerca di dare risposte rapide a problematiche emergenziali ed urgenti in favore dei cittadini e delle attività economiche, problematiche alle quali il Governo non poteva sottrarsi e alle quali, infatti, non si è sottratto; dall'altro lato tenta di riportare un equilibrio e una giustizia sociale rispetto a fenomeni economici che si sono manifestati negli ultimi tempi.

Mi soffermerò solo su alcuni aspetti, non su tutti, anche se sono meritevoli di attenzione ed approfondimento. Partirei proprio dall'articolo 1 del provvedimento, che tratta del caro voli aerei in determinati periodi da e verso le isole maggiori, che sancisce un principio fondamentale: non si possono consentire speculazioni insopportabili che colpiscono i cittadini nel loro diritto fondamentale alla mobilità. (*Applausi*). Si prevede, dunque, l'ampliamento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla concreta verifica del funzionamento degli algoritmi sui quali poggiano pratiche di fissazione dinamica della tariffe dei voli quando ricorrono determinate condizioni. È una norma coraggiosa sulla quale l'Italia sta facendo scuola. Noi abbiamo un Governo che il problema se lo è posto e lo ha risolto, perché se da un lato è giusto garantire il diritto alla concorrenza delle imprese private, dall'altro ancor più giusto è tutelare il diritto alla mobilità a prezzi accessibili per quei passeggeri che subiscono svantaggi derivanti dall'insularità o da eventi calamitosi, quando non vi è la possibilità di muoversi in altro modo.

Quando parliamo di divario sociale, dobbiamo tenere a mente che la mobilità è fondamentale anche e soprattutto per chi abita in un territorio come le nostre meravigliose isole e che deve avere le medesime possibilità di spostamento di qualsiasi altro cittadino italiano a prezzi giusti. Questa norma tenta di ristabilire un equilibrio quando questo viene intaccato da pratiche scorrette.

Andando avanti nell'analisi del provvedimento, altro articolo particolarmente importante per lo

sviluppo industriale italiano è quello che incentiva la filiera dei *microchip*. La pandemia Covid e la guerra in Ucraina hanno posto in evidenza con rilevante drammaticità le problematiche derivanti da un modello globale di approvvigionamento e produzione di beni. Le misure restrittive alla circolazione dei beni che possono derivare da pandemie, come abbiamo potuto sperimentare, o da embargo o da qualsiasi altra motivazione geopolitica hanno causato e possono causare inevitabilmente la paralisi endemica dei flussi commerciali. Quello della carenza di determinati beni è un problema che ha messo in evidenza una certa fragilità dell'Europa, Italia inclusa, che dipenda, per l'approvvigionamento di numerosi prodotti e materie, da Stati esteri. Nel 2020 sono stati prodotti un trilione di *microchip* in tutto il mondo e mentre l'importanza del *microchip* cresceva di pari passo con la necessità di implementare la transizione digitale ed ecologica, l'Europa disinvestiva. Siamo passati dal 40 per cento degli anni Novanta al 13 per cento del 2010 fino al 10 per cento del 2020. La norma contenuta in questo decreto, che riconosce il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo della microelettronica, risponde quindi a un problema reale trasformandolo in una sfida per l'Italia. Con questa norma diamo avvio a una strategia volta ad implementare una maggiore autonomia interna rispetto alla produzione e approvvigionamento di semilavorati che sono ritenuti strategicamente essenziali per i nostri piani di sviluppo.

Con questo provvedimento, il Governo Meloni incentiva la creazione di una rete di produzione in Italia di semiconduttori al fine di ridurre la dipendenza da altri Stati. È una norma che dà una risposta concreta ad un problema che ha tenuto sotto scacco molte nostre aziende in questi ultimi anni.

Infine, sarò breve, ma non possiamo non parlare dell'articolo 26, cui ha accennato anche il collega Sigismondi, recante la norma sugli extraprofitti bancari. In un mercato del credito realmente concorrenziale i tassi attivi e passivi, cioè quelli che la banca chiede al cittadino sui prestiti e quelli che gli offre per i soldi depositati sui conti, dovrebbero essere allineati. Queste parole sono non le mie, ma di Luigi Signorini, direttore generale della Banca d'Italia. La norma oggi in discussione non è solo di giustizia, ma tenta anche di ristabilire un equilibrio in un mercato sensibile come quello del credito. Con questa norma le banche verseranno allo Stato un'imposta straordinaria sull'extraprofitto generato nel 2023, determinato sulla differenza fra gli interessi attivi e quelli passivi confrontati con gli stessi dati del 2022. Tale imposta sarà destinata a un apposito fondo volto a finanziare il fondo di garanzia mutui prima casa e interventi finalizzati alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

Ancora una volta, dunque, l'attenzione è rivolta a quei settori della società italiana con i quali ci siamo impegnati quando con il voto abbiamo chiesto la loro fiducia. In alternativa gli istituti di credito potranno costituire una riserva che servirà a consolidare il loro patrimonio, troppo spesso debole rispetto a fenomeni finanziari nazionali e internazionali. In questo modo eviteremo in futuro che il ripianamento delle perdite delle banche ricada sui cittadini: una per tutte ricordo la vicenda del Monte dei Paschi di Siena.

Mi avvio alla conclusione, dicendo che il decreto-legge in discussione è l'ennesima prova di un Governo politico che l'Italia non vedeva da dieci anni, che ha una visione su come devono andare le cose e ha una sua maggioranza solida. Questa è la differenza essenziale tra il Governo in carica e quelli che ci hanno preceduto, frutto di numerosi compromessi tra parti politiche con visioni differenti e spesso opposte, che non riuscivano a mettersi d'accordo e i cui provvedimenti erano il risultato annacquato di quei compromessi. Il nostro è un Governo che non guarda alle rendite di posizione, ma agisce nell'interesse prioritario dei cittadini, come oggi siamo chiamati a fare in quest'Aula. Il decreto-legge in esame è l'ultimo esempio in ordine di tempo di un Governo che prende decisioni senza nascondersi. *(Applausi)*.

Saluto ad una delegazione di scuole paritarie

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea suor Anna Monia Alfieri dell'Unione superiore maggiori d'Italia (USMI) e una delegazione delle scuole paritarie che sta seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 854 (ore 15,53)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tubetti. Ne ha facoltà.

TUBETTI (Fdl). Signor Presidente, vorrei consegnare agli atti della seduta il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, oggi l'Assemblea è chiamata a discutere la conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2023, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, pomposamente ribattezzato decreto *asset*.

Dico subito in premessa che di strategico in questo provvedimento non c'è proprio nulla (*Applausi*). Anzi, esso si caratterizza non per quello che c'è, ma per quello che manca o meglio per quello che è stato annunciato e poi è stato stralciato dal testo, secondo una chiara e ormai consolidata strategia di comunicazione politica di questo Governo: evidenziare problemi reali - penso all'inflazione che erode il potere di acquisto dei ceti medi facendoli scivolare verso l'impoverimento; penso alle file e alle code dei cittadini in attesa di un taxi; penso ai prezzi alle stelle per raggiungere in aereo la Sicilia o la Sardegna durante l'estate - ai quali però si risponde con misure che strizzano l'occhio al consenso popolare - penso alla norma sugli extraprofitti, al tetto massimo sul caro voli, alle nuove licenze dei taxi - e poi ci si rende conto che queste misure sono impraticabili o incompatibili con il quadro normativo italiano ed europeo e allora le si stralcia dal testo legislativo e le si annacqua di contenuto tanto da farle diventare acqua fresca.

Dal punto di vista della comunicazione politica, di tutto ciò rimane il consenso effimero creato da qualche titolo altisonante sui giornali, in TV, sui *social*, ma dal punto di vista normativo non rimane niente. Allora, signor Presidente, torniamo a chiamare le cose con il loro nome: non chiamiamolo decreto *asset*, ma decreto dietrofront. (*Applausi*).

Beninteso: su alcuni provvedimenti che erano stati annunciati, per come erano stati configurati, fortunatamente si è fatto un passo indietro. Parto subito entrando nel merito della misura più controversa: la norma sugli extraprofitti delle banche. Cerco di essere più semplice possibile, anche se la norma è delicata e complessa e non consente semplificazioni che portino alla banalizzazione dell'argomento. Qual è stata la strategia comunicativa del Governo? Prendere un problema serio, anzi serissimo, come il tema dell'impoverimento degli italiani causato dall'inflazione, e cercare di risolverlo nel modo più sbagliato possibile. Lo avete fatto non intervenendo sulla sterilizzazione delle accise sulla benzina, come fece il Governo Draghi (*Applausi*) e come abbiamo proposto anche noi sotto forma di emendamento, per il quale ringrazio la collega Silvia Fregolent per il lavoro incessante, nonostante il caos dei lavori in Commissione. Si tratta di un emendamento che la maggioranza ha respinto e per il quale vi prendete la responsabilità davanti agli italiani, che oggi pagano il pieno di carburante molto di più di quanto lo pagavano un anno e mezzo fa. (*Applausi*).

Lo avete fatto non intervenendo sulla proposta di salario minimo avanzata dalle opposizioni, per il quale ancora aspettiamo fiduciosi la vostra controproposta, ma intervenendo con gli appunti di Giorgia con data 9 agosto: «Stiamo registrando utili record. Abbiamo deciso di intervenire introducendo una tassazione del 40 per cento sulla differenza ingiusta del margine di interesse. Le risorse che arriveranno andranno a finanziare misure di sostegno a famiglie e imprese in difficoltà per l'alto costo del lavoro». Wow, modello Robin Hood: togliamo i soldi alle banche ingorde e cattive e li diamo ai poveri. Wow. Vedi ad avere una Presidenza del Consiglio forte, che finalmente attacca i poteri forti e le banche? Onorevoli colleghi, mi dite cortesemente in quale disposizione di questo testo gli appunti di Giorgia sono diventati norma? (*Applausi*).

Stimo la vostra intelligenza, per cui so che non mi risponderete riprendendo l'arabesca disposizione dell'articolo 26, in cui oggi le banche "possono" (non devono) scegliere se pagare un'aliquota del 40 per cento sulla differenza tra il margine che hanno realizzato, oppure se accantonare una riserva al proprio patrimonio. Dal punto di vista giuridico, bastava leggere quello che la Banca centrale europea, sulla medesima proposta che era stata avanzata dal Governo della Lituania, aveva dato, ammonendo sulla necessità di preservare la solidità patrimoniale delle banche per garantire la capacità di erogare credito. Eh sì, perché le banche devono mantenere una posizione patrimoniale adeguata per poter fungere da cinghia di trasmissione delle misure di politica monetaria all'economia in generale. Tradotto negli appunti di Giorgia: se tocchi alle banche lo 0,1 per cento del totale dell'attivo, ma poi a causa di questo le banche non danno più mutui ai piccoli risparmiatori, non stai facendo affatto una

cosa che aiuta gli italiani che sono in difficoltà. (*Applausi*).

Altra norma annunciata dal ministro Urso e poi stralciata è quella sul caro voli. È un problema reale quello del costo troppo alto dei voli in estate in Sardegna e in Sicilia. Possibili soluzioni: favorire la concorrenza leale tra i vettori aerei. Avevo presentato un emendamento a firma mia e del Gruppo per dire che le compagnie aeree, come Ryanair e ITA Airways, che sistematicamente, in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, non danno la compensazione pecuniaria, oltre alla riprotezione del volo, violano la carta dei diritti fondamentali del passeggero e andrebbero sanzionate per concorrenza sleale. Voi invece che fate? Annunciate la tariffa massima del 200 per cento sulla tariffa media, senza peraltro specificare qual è l'orizzonte temporale (un giorno, un mese, un anno?) e poi, quando vi rendete conto che questa farebbe scappare i vettori aerei, la ritirate.

Per non parlare delle licenze del taxi: stesso film. Problema vero: le code alle stazioni. Soluzione presentata da noi: una licenza aggiuntiva a chi è già titolare, in modo da aumentare la concorrenza, senza penalizzare i tassisti di oggi, ma ciò non viene accolto. Passo avanti, passo indietro, dietrofront: mi chiedo se è rimasto qualcuno di liberale in questa maggioranza o se le parole «concorrenza leale» fanno fatica ad entrare nel linguaggio politico di una certa parte di questa maggioranza. (*Applausi*).

L'unica cosa della quale vi devo dare il merito di averci ascoltato è aver esteso non solo alla Sicilia e la Sardegna, ma a tutte le Regioni interessate, il fondo a favore degli operatori del settore turistico per i danni degli incendi. Non avete fatto un favore a noi o al Gruppo, ma avete fatto una cosa giusta per territori come ad esempio il Comune di Vieste, che ha stimato un danno ambientale di 1 milione di euro per gli incendi del luglio 2023 che hanno interessato la Regione Puglia. Temo che le risorse che avete messo su quel fondo non siano sufficienti a ristorare i danni da incendio, ma almeno apprezzo la vostra buona volontà.

La stessa cosa non posso dire per quanto riguarda gli emendamenti che avevamo presentato per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna, riprendendo la legittima richiesta di tanti amministratori locali e del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Ebbene, ci avete respinto tali emendamenti senza giustificazione.

Arrivo alla conclusione. Non chiamatelo decreto-legge *asset*. Sul nostro territorio italiano scoppiano ogni giorno delle crisi aziendali: solo per rimanere nel territorio dell'area metropolitana di Bologna, penso alle lavoratrici de La Perla e ai lavoratori della Magneti Marelli, a cui sabato prossimo andremo non solo a presentare la nostra solidarietà, ma anche a spiegare quali sono le responsabilità precise che non hanno consentito lo sviluppo dell'azienda e che mettono a rischio la salvaguardia della sua capacità produttiva e dei posti di lavoro.

Voi dovrete essere capaci non di decantare la sovranità nazionale, ma di esercitarla e magari di esercitare la *golden power* a tutela degli investimenti: questi sì che sono strategici per l'interesse nazionale. Allora chiamiamolo "decreto dietrofront". State attenti, però: la strategia di comunicazione politica può durare un po' di tempo, ma non a lungo. Mentre la nave Italia continua a galleggiare senza una rotta, senza una visione, senza una strategia, gli italiani non si fanno e non si faranno prendere in giro: non sono così sprovveduti da non capire che così ci si prende gioco di loro. Quando la loro fiducia viene tradita, il consenso effimero della comunicazione politica svanisce come d'incanto se mancano le risposte concrete ai loro bisogni, alle loro paure e alle loro speranze. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, mi rivolgo a lei per dire subito che la nave Italia veleggia verso mari sicuri e porti sicuri (*Applausi*), e anche con l'approvazione oggi di questo provvedimento il Paese farà due passi in avanti, anche grazie al confronto proficuo che c'è stato all'interno della nostra maggioranza, che ha portato a migliorare il provvedimento.

Signor Presidente, mi rivolgo ancora a lei per dire: basta, è passato oramai un anno, eppure citiamo sempre e soltanto il Governo Draghi, del quale abbiamo fatto parte anche noi, ma un anno fa. Oggi festeggiamo un anno, gli italiani hanno votato e hanno fatto una scelta netta: hanno scelto nelle urne, in maniera democratica, il centrodestra e il Governo del centrodestra. (*Applausi*). Abbiamo oggi titolo a governare e lo facciamo non con la poesia che ci venite a riferire in quest'Aula, ma con la pratica delle azioni che il Governo sta compiendo insieme al Parlamento in questo momento particolare.

Entriamo quindi nel merito di un provvedimento che tocca settori strategici e importanti del nostro Paese: il turismo, l'economia, i trasporti, gli enti locali e le banche. Non voglio nascondere l'argomento principale che ha tenuto banco, perché si tratta di un decreto di agosto, in un periodo in cui anche la politica per qualche giorno è andata in ferie e quindi i giornali hanno certamente dato risalto a questo aspetto.

Oggi, grazie anche alle nostre proposte, andiamo a migliorare il provvedimento in esame. Sin dal primo momento, siamo stati sempre d'accordo su questa imposta; abbiamo soltanto cercato di tracciare un po' quello che poteva essere il perimetro in un momento particolare, che serviva e serve oggi a sostenere e aiutare le famiglie e le imprese messe in difficoltà dall'aumento indiscriminato dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea. E lo abbiamo fatto con questo provvedimento e con questa imposta: si tratta di un contributo importante che viene destinato al fondo per il sostegno alle giovani coppie per acquistare la prima casa; le entrate vengono utilizzate anche per il fondo per la riduzione della pressione fiscale e per sostenere famiglie e imprese. Quindi il voto oggi delle forze di opposizione in quest'Aula è contrario alla riduzione delle tasse, è contrario ai giovani, è contrario al sostegno delle famiglie meno abbienti.

La cosiddetta tassa sugli extraprofiti viene migliorata con le nostre proposte. Sapete tutti come il Governo e la maggioranza abbiano ricreato un dialogo molto importante con i settori vitali del nostro Paese, in questo caso con le banche, con i *player* economici e le imprese. Grazie a questo discorso e al rapporto che abbiamo tenuto in questa settimana è stata migliorata la norma, con una semplice riscrittura che soddisfa tutti, perché è sì cambiata, ma alla fine abbiamo mantenuto - e l'abbiamo sempre detto - invariato il gettito dell'entrata prevista a sostegno di famiglie e imprese. È importante aver posto un tetto massimo fisso al prelievo, pari allo 0,26 per cento. Cambia inoltre la base imponibile, perché non si prende tutto il totale dell'attivo, ma si prende esclusivamente l'esposizione del rischio. Questo significa ad esempio che i titoli di Stato, molto importanti per il nostro Paese, anche quelli che hanno in pancia le banche, sono fuori dalla questione.

Le banche possono fare anche un'altra scelta: utilizzare questa tassa per potersi patrimonializzare. Cosa significa patrimonializzare una banca? Significa poter aiutare ancora di più le famiglie e le imprese. Ecco perché abbiamo migliorato e siamo tutti più contenti di approvare questo provvedimento. Altro che un passo indietro: due passi in avanti. Cambiano inoltre i beneficiari delle entrate della norma, che - come dicevo - servono per alimentare il fondo per il mutuo della prima casa, per ridurre la pressione fiscale e per alimentare il fondo da cui attinge Mediocredito Centrale per dare garanzie di sostegno alle nostre imprese. Meglio di così io ritengo che il Parlamento non potesse fare. Lo abbiamo fatto ed è oggi nostro merito confrontarci e riuscire sempre a dare risposte agli italiani.

Come dicevo, questa norma era necessaria. Non dimentichiamo quello che è successo nell'ultimo anno. Dodici mesi fa avevamo tassi pari a zero e di colpo, in dodici mesi, i tassi sono aumentati del 4 per cento. Certo: c'è da combattere l'inflazione, ma - ahimè - questo aumento continuo, spropositato e così veloce, ha messo in difficoltà le famiglie. Da tempo, sin dall'inizio della legislatura, io, insieme con tutta la maggioranza e il mio Gruppo parlamentare, chiedevo di fare attenzione, perché questo momento avrebbe messo in difficoltà e quindi era necessario creare un fondo per aiutare e sostenere. Lo abbiamo fatto nella manovra finanziaria dello scorso anno, quando abbiamo stabilito, attraverso lo *switch* automatico alle banche, che i clienti che avevano sottoscritto dei mutui a tasso variabile potessero, senza assolutamente alcun tipo di documentazione o pratica, switchare il mutuo da tasso variabile a tasso fisso. Abbiamo messo in campo tante azioni importanti per le nostre famiglie.

Non va dimenticato che il provvedimento contiene tante altre norme, che sono state migliorate grazie alle proposte di tutto il Parlamento; sono stati approvati infatti anche emendamenti proposti dalle opposizioni. Voglio ricordare l'articolo 3, che riguarda una problematica che noi viviamo quasi quotidianamente: la scarsità del servizio taxi. Esso dà la possibilità ai Comuni di aumentare le licenze per quanto riguarda i taxi. Vengono stanziati circa 3 milioni di euro per l'agricoltura e la pesca, in particolare per la cattura del granchio blu, ma soprattutto nell'agricoltura, dove sono state colpite le produzioni viticole (anche in questo caso ci sono delle risorse importanti).

Non dimentichiamo la continua attenzione che questo Governo sta manifestando verso la

velocizzazione del PNRR. Dobbiamo spendere fino all'ultimo centesimo di quei soldi, perché rappresenteranno il volano della nostra economia e del nostro PIL. E lo abbiamo fatto anche in questo provvedimento, con alcune norme che velocizzano tutta una serie di opere e di infrastrutture ferroviarie, che vengono finanziate e serviranno a rilanciare il nostro Paese dal punto di vista infrastrutturale.

L'articolo 19 prevede investimenti stradali in favore dei piccoli Comuni. Tante volte i nostri sindaci si sentono abbandonati, ma noi oggi creiamo un fondo di circa 18 milioni di euro per sostenere i lavori di rifacimento delle strade nei piccoli Comuni, negli anni 2023, 2024 e 2025.

Molto importante è anche l'articolo 21. Molti Comuni sono in dissesto finanziario e si dà anche a loro la possibilità di riuscire a pagare, con un fondo, i debiti.

Questo è, quindi, il contenuto di un decreto che - come detto - sconta un periodo particolare. Siamo, però, ormai entrati nel vivo dell'attività politica e quindi io ritengo che oggi si faccia non un passo indietro, ma rifacciano due passi avanti. Pertanto, ringrazio il Governo per il contributo che ci ha fornito in queste settimane e siamo convintamente favorevoli e sostenitori del provvedimento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

[NATURALE \(M5S\)](#). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, il decreto *asset*, tra i vari argomenti, ha investito in maniera importante il mondo agricolo, cercando di dare soluzione, in maniera però inadeguata, a due problematiche del comparto: una che attacca la vite, la peronospora, e una che, invece, sta attaccando le nostre acque, vale a dire il granchio blu. C'è da osservare che entrambi i fenomeni hanno un'unica matrice, quella del cambiamento climatico. Più tardi si accetterà questo fatto e più lentamente si potrà risolvere il problema, perché si continuerà a indugiare, aggirando il fulcro della questione senza mai affrontarla con la reale volontà di porre un rimedio efficace.

Partiamo dal capitolo delle risorse che - ahimè - è uno dei più amari. Per la peronospora, per ristorare le perdite di migliaia di imprese viticole, il Governo ha pensato, in principio, che fosse addirittura sufficiente solo un milione di euro a livello nazionale. Oggi, in fase emendativa, sono stati aggiunti solo altri sei milioni. Sono stati respinti tutti i miei emendamenti che chiedevano maggiori risorse.

Eppure, l'Italia è storicamente la più grande produttrice di vino in Europa. Solo quest'anno, se le stime verranno confermate, sarà sorpassata purtroppo dalla Francia. Sono dati questi che convincerebbero anche i non esperti del settore a elargire adeguate risorse per un segmento che è semplicemente trainante non solo per il mondo agricolo italiano, ma per l'intero *made in Italy*.

Per il granchio blu, invece, le risorse stanziare sfiorano i tre milioni, ugualmente insufficienti e per di più aggravati dalla raggelante soluzione delle ultime ore proposta dal ministro Lollobrigida, quella di consentire la pesca a strascico entro tre miglia dalla costa. Ma siete davvero sicuri che deturpare l'ecosistema marino sia la soluzione per ridurre la presenza del granchio blu? (*Applausi*).

Le reti a strascico distruggono qualunque cosa incontrino sul fondale: pesci, invertebrati, coralli, alghe, posidonie, lasciando l'*habitat* devastato, privato delle comunità biotiche originarie che si sono formate in tanto tempo e che dunque è indispensabile difendere e preservare. Le reti non sapranno distinguere il granchio blu. Non selezionano il pescato. Dunque, sarà un metodo di distruzione diffuso della ricchezza marina e della biodiversità. L'azione meccanica delle reti, poi, non è solo dannosa per tutte le forme di vita acquatica, ma va anche a intaccare i sedimenti di carbonio, rilasciandoli nell'acqua e innescando un processo di emissione di anidride carbonica.

Quindi, per un problema che si pensa di risolvere con un metodo strampalato, se ne creano altri cento di crescente gravità e intensità. I nostri rimedi a entrambe le questioni, peronospora e granchio blu, abbiamo proposto dando una visione prospettica dei fenomeni, affrontandoli con un metodo e non come blanda attenzione momentanea, mossa dall'emergenza. Per la peronospora, abbiamo ovviamente chiesto di aumentare le risorse per le aziende colpite, precisando che gli interventi a beneficio delle produzioni viticole devono riguardare l'uva sia da vino che da tavola.

Al fine di sostenere la ricostituzione di questa filiera e di contribuire concretamente alla ripresa economica, abbiamo richiesto l'istituzione di un fondo per la rigenerazione della viticoltura. Abbiamo poi pensato a una serie di interventi che potessero affievolire la pressione fiscale sulle imprese agricole

colpite dal patogeno in questione, come il contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva in vista del contributo europeo *in de minimis* e il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Coscienti che la peronospora è solo una delle mille facce dell'incidenza antropica sull'ambiente, abbiamo richiesto di dare centralità alla ricerca, attraverso risorse da destinare a studi non solo su questa malattia, ma anche sul rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole. Questo perché si possa fruire di opportune tecniche che siano adeguatamente attualizzate all'emergenza e al mutato contesto ambientale, giungendo a un concreto contenimento della diffusione del patogeno e aumentando il livello di tolleranza dell'infezione.

Per contrastare gli effetti speculativi che stanno imperversando nelle compravendite da uva da vino a uva da tavola, abbiamo proposto un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti proprio le relazioni commerciali tra gli acquirenti e i fornitori. Ciò per garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni e per dare un freno all'inarrestabile volatilità dei prezzi all'origine, che troppo affliggono i nostri produttori agricoli.

Ancora, per il granchio blu, abbiamo ritenuto che tra i beneficiari delle misure di sostegno dovessero figurare anche le imprese di lavorazione e di trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca. Nel dare denaro solo a chi cattura e smaltisce il granchio blu, infatti, il Governo ha perso ancora una volta il *focus* del fenomeno, quello cioè dell'utilizzo e riutilizzo circolare di materiali che differentemente sarebbero classificati in maniera impropria come rifiuti. Rendiamoci conto: il granchio blu diventa un rifiuto. In tal senso numerose aziende, specie di piccole dimensioni, emergenti nel contesto industriale italiano, stanno virtuosamente promuovendo le attività di recupero e di trasformazione di gusci di crostacei in tessuti, impiegati poi in numerosi settori merceologici. È una eventualità anche che - a quanto pare - è stata completamente ignorata. Al momento, infatti, chi vuole regolare la diffusione del granchio blu lo deve fare a suo discapito, quindi a discapito di biosistemi, con costi su costi, in un circolo vizioso senza capo né coda. In ogni caso secondo noi le operazioni di cattura devono essere svolte mediante l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e attraverso l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre al minimo ogni possibile effetto dannoso.

Non parliamo poi delle pratiche di mero smaltimento del granchio blu che, in luogo di usi funzionali, sono solo un ulteriore costo, specie di tipo ambientale.

Sempre in un'ottica prospettica e regolatoria abbiamo richiesto che venisse messo nero su bianco un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene e, nello stesso tempo, anche un quadro di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene. Basta ascoltare i centri di ricerca che si occupano dello studio di queste specie per poter agire in modo efficace.

Per quanto riguarda il granchio blu, il suo ciclo vitale prevede due fasi: una in acque di transizione (lagune, estuari, porti) e una marina. La maggior parte della loro vita la svolgono nelle acque interne, per poi guadagnare il mare per la riproduzione. È nei canali di comunicazione con il mare, durante i periodi di migrazione, che va catturato, utilizzando le nasse, che sono attrezzi da pesca selettivi.

Altro tasto dolente, che non riguarda solo questa trattazione e che sta diventando ormai una pessima consuetudine di questa maggioranza, sta nella presentazione ed approvazione di interventi emendativi che non hanno la benché minima attinenza con il testo in esame. Sto parlando in questo caso degli emendamenti in tema di caccia che distorcono il regolamento sul piombo nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità delle zone umide. La riduzione della sanzione amministrativa a un minimo di 20 euro - ripeto, 20 euro - è un invito a infrangere il divieto (*Applausi*), oltre al fatto che non si applicherebbe nel caso in cui il soggetto dimostri di detenere le munizioni di piombo - non so - in tasca o nel panino, e quindi non per andare a caccia ma chissà per cosa. Sarà curioso vedere quindi che spiegazioni verranno date per la detenzione di munizioni di piombo in giro per le aree umide. Vedremo.

Si tratta dunque di un modo subdolo per liberalizzare le attività di caccia, scardinando anche il ruolo di garanzia dell'ISPRA nella definizione dei calendari venatori regionali. Il risultato è che in tutte le zone

umide si continueranno a utilizzare le munizioni con il piombo, un vero veleno non solo per la fauna, ma anche per chi consuma poi la cacciagione; tutto ciò nonostante il chiaro divieto disposto a livello comunitario.

Le Regioni poi potranno modificare a piacimento la lista delle specie cacciabili - altro abuso - con una grave violazione dei più elementari principi di tutela degli animali.

Abbiamo richiesto l'immediato ritiro di questi emendamenti, che minano la credibilità dell'Italia anche nei consessi internazionali, perché proporre delle interpretazioni svianti ed errate delle norme europee significa dare il via a una pioggia di procedure di infrazione, come se non ne avessimo abbastanza.

Il Governo, ovviamente, dovrà assumersi la responsabilità di quello che propone e di quello che fa. Come forza di opposizione abbiamo cercato di apportare un concreto contributo: a mia prima firma sono stati approvati tre ordini del giorno e, dunque il nostro grande impegno sembra non sia stato invano, essendo stati recepiti alcuni indirizzi.

Per affrontare i problemi bisogna guardare lontano. Non ci si può fermare alla superficie delle cose, senza analizzarle nella loro complessità ed efficacia, per una reale risoluzione nel tempo e non per darne una mera illusione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANA' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cosiddetto decreto *asset* racchiude una serie variegata di misure che riguardano ambiti anche lontani tra loro per i quali è richiesto con urgenza il nostro intervento. Si tratta di misure e ambiti che toccano, infatti, direttamente o indirettamente, le tasche degli italiani, le loro attività economiche, i loro spostamenti e le infrastrutture connesse, e quindi incidono pesantemente sulla loro vita personale quotidiana. Verso di loro l'attenzione di questo Governo è stata ed è sempre massima.

È un provvedimento importante e complesso e voglio citare alcune delle norme che contiene. Innanzitutto quella contenuta, non a caso, nell'articolo 1, con la quale, anche se criticata, il Governo si preoccupa di garantire la massima trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali con una particolare attenzione a una parte dell'Italia troppo spesso non considerata, ovvero le isole, e io, da siciliano, ne sono testimone. Per farlo si rafforzano i poteri dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che valuterà in tal modo le tariffe. Si tratta di un provvedimento importantissimo non solo per i viaggiatori ma anche per la stessa economia del Paese. Il trasporto aereo è uno strumento fondamentale anche per lo sviluppo degli affari e, se un viaggio costa troppo o addirittura diventa proibitivo e non conveniente, rappresenterà un danno, una gravissima perdita di opportunità di crescita e sviluppo per i territori interessati. Ecco perché tale previsione va condivisa da tutti. Questo è lo spirito che muove, in generale, l'azione di questa maggioranza e del Governo.

Un altro esempio è quello del trasporto taxi. Il nostro Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, da tempo interloquisce con la categoria dei tassisti che gli hanno sottoposto le giuste rivendicazioni per i costi sostenuti per le licenze e soprattutto, oggi, per i costi del carburante e della manutenzione delle auto. Sappiamo anche, però, quanto attualmente il servizio sia insufficiente, soprattutto nelle grandi città, con enormi disagi per la cittadinanza e purtroppo anche con un danno di immagine per l'Italia agli occhi dei turisti, che spesso non riescono a trovare mezzi per spostarsi in maniera veloce.

Finalmente si fa attenzione anche alle piccole comunità. L'articolo 19 istituisce presso il MIT un fondo di investimenti stradali nei piccoli Comuni con una dotazione di 50 milioni di euro per le annualità 2023-2024 e 2025 che potranno usare per mettere in sicurezza e mantenere strade, ponti e viadotti.

Ricordo anche l'anticipo di liquidità per i Comuni in dissesto, che purtroppo sappiamo essere sempre di più nel nostro Paese. Cito altre misure, come ad esempio le norme per consentire la piena e rapida operatività della neonata - o rinata - Stretto di Messina SpA, la concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare nei termini previsti tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell'opera. Aspettiamo con ansia anche il disegno di legge di bilancio per inserire i primi fondi e zittire un po' di uccellacci del malaugurio.

Ricordo la cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico o per i dipendenti dell'Alitalia, per i quali viene prevista una proroga dell'integrazione salariale fino all'ottobre 2024, in modo da accompagnare i processi di ricollocazione.

Per il settore della pesca - come è stato più volte richiamato - è stato previsto un contributo per fronteggiare la diffusione ormai invasiva del granchio blu che sta provocando gravi danni nel settore ittico e all'acquacoltura. E ancora, citerei il fondo istituito presso il MEF per gli interventi di bonifica, di ricostruzione e di messa in sicurezza dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali: più di 100 milioni per il 2025 e più di 100 per il 2026. Ci sono, inoltre, interventi per le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni vitivinicole non coperti da risarcimenti assicurativi; c'è il fondo da 15 milioni di euro per ristorare viaggiatori e operatori del settore turistico colpiti purtroppo quest'estate dagli incendi sia in Sicilia che in Sardegna; c'è un incremento a quasi 150 milioni di euro per il 2023 del contributo per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni (Emilia-Romagna, Toscana, Marche); cito il rafforzamento del contrasto della delocalizzazione con la previsione che le grandi imprese che hanno beneficiato degli aiuti di Stato non possono delocalizzare la produzione prima di dieci anni anziché cinque.

Per non dilungarmi troppo ed essere sintetico, siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che hanno fatto il Governo e le Commissioni 8a e 9a, ma anche la Commissione bilancio, in queste settimane. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, come hanno già ricordato alcuni colleghi, stiamo affrontando in quest'Aula un provvedimento che nulla ha a che vedere con il nome che gli era stato assegnato, ossia decreto *asset*.

Credo sia inutile ricordare che i provvedimenti d'urgenza devono recare misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di applicazione immediata. Come è evidente a tutti noi, questo è solo un vero e proprio provvedimento *omnibus*, contenente le più svariate disposizioni che nel corso della sua conversione ha subito interventi, tanto da parte del Governo quanto da parte della maggioranza, che lo hanno ulteriormente snaturato.

Qualcuno avrebbe davvero il coraggio di argomentare che non sia così? Abbiamo affrontato tematiche che hanno spaziato dall'estensione dei poteri speciali - la *golden power* - per i settori ad alta tecnologia al contenimento del granchio blu. I provvedimenti per l'emergenza del disastro alluvionale in Emilia-Romagna hanno avuto meno spazio della deroga ai pallini al piombo per i cacciatori. Invece di approfondire le politiche industriali per il comparto strategico dei *microchip*, la maggioranza ha tentato fino all'ultimo di tenere l'attenzione sugli allevamenti per i cavalli da corsa.

Un provvedimento così disomogeneo e con caratteri talmente diversificati avrebbe avuto bisogno almeno di una presenza costante dell'intero Governo, di tutti i Ministeri, di una approfondita discussione nelle Commissioni competenti. Invece, nonostante la correttezza istituzionale che riconosciamo ai due Presidenti di Commissione, il Governo ha portato ancora una volta il Parlamento a essere spettatore, costringendo all'esame di oltre 500 emendamenti - lo ha ricordato il relatore - in poco meno di due giornate, con continui rinvii in attesa dei pareri dei tanti diversi Ministeri coinvolti e sfruttando il provvedimento per inserire ulteriori norme che nulla avevano a che vedere con le finalità dello stesso. *(Applausi)*.

Altri colleghi affronteranno le tematiche di così grande valenza che il decreto si riprometteva di risolvere e invece ha lasciato irrisolte. Io vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su due di particolare rilevanza. Mentre la maggioranza di Governo litigava solo di extraprofitti alle banche, prima annunciati e poi nella pratica ritirati su imposizione di Forza Italia, il Paese attendeva risposte su questioni dirimenti come la ricostruzione in Emilia-Romagna e la risoluzione dei crediti incagliati che stanno bloccando opere in tutto il territorio.

Sul tema ricostruzione *post* alluvione in Emilia-Romagna, assistiamo al totale fallimento delle scelte iniziali che il Governo ha compiuto: propaganda, dichiarazioni di 4,5 miliardi di euro a disposizione per la ricostruzione. Nella realtà, tutta la frammentazione introdotta dai diversi Ministri con misure individuali dei singoli Ministeri fatte a *spot* sta determinando l'impossibilità dell'utilizzo anche delle poche, scarse risorse assegnate, per cui oggi siamo ancora alla metà delle risorse disponibili rispetto al fabbisogno necessario per ricostruire strade, per rimettere in sicurezza tutta la montagna e l'Appennino. Ma, soprattutto, di fatto queste sono le prime risorse a disposizione del commissario per

indennizzare famiglie e imprese; risorse che sono abbondantemente lontane dal miliardo di euro quantificato. Siamo quindi in presenza di un tradimento delle promesse che la presidente Meloni e diversi Ministri, nelle varie sfilate elettorali che hanno compiuto subito dopo l'alluvione, avevano garantito, promettendo di indennizzare i danni al 100 per cento. In realtà, i danni non solo non sono stati ancora indennizzati, ma hanno compromesso anche la vita di molte aziende. Le imprese, infatti, rischiano di non avere le condizioni - sul versante dei loro bilanci - per poter garantire una ripartenza ordinata delle loro attività, in particolare nel comparto agricolo. Se a questo aggiungiamo che tutto il progetto della ricostruzione, così frammentata, risulta fallimentare, non stupitevi che nel territorio cominci a crescere la rabbia sociale per problemi di natura economica, ma anche in tutti i processi di ricostruzione della montagna, che richiedevano un'analisi puntuale e sono invece sostanzialmente fermi, lasciando sconnesse tante realtà. Siamo in grande ritardo per colpa di un progetto sbagliato e delle scelte sbagliate di questo Governo, che ha fallito e sembra non volersi rendere conto dei propri errori. *(Applausi)*.

Anche sul superbonus imprenditori e famiglie sono stati ancora una volta mortificati dal Governo che, insieme alla maggioranza, ha bocciato tutti gli emendamenti in materia. A nulla sono serviti gli appelli forti non solo di migliaia di cittadini e lavoratori preoccupati, ma anche di rappresentanti delle tante categorie economiche che da mesi denunciano i rischi di questa inerzia. Con un nostro emendamento avevamo richiesto la necessaria proroga al 31 dicembre 2024 per i lavori nei condomini, ma tale proposta è stata bocciata; medesima sorte addirittura per gli emendamenti della maggioranza che prevedevano una proroga almeno al 30 giugno 2024. Tutto questo mentre la vera questione, quella dei crediti incagliati, mette in ginocchio esodati del superbonus e imprenditori onesti che si sono fidati dello Stato, ma sono ormai relegati sempre più nel totale disinteresse dell'Esecutivo. Governo e maggioranza sono stati sordi davanti alle difficoltà che mettono in ginocchio famiglie e imprese. Tuttavia, non hanno lesinato risorse per finanziare la società Ponte sullo Stretto di Messina, per dare incarichi commissariali con nuovi oneri per le finanze pubbliche secondo una logica spartitoria dei partiti di maggioranza. Avevate mai visto creare commissari di Governo con emendamenti parlamentari, oppure rischiare nuove infrazioni comunitarie, ricorrendo a finanze pubbliche per derogare all'uso dei pallini al piombo? La verità è che, di fronte alle tante mancate promesse di questa maggioranza, in vista di una legge di bilancio in cui i partiti di maggioranza hanno compreso che non troveranno risorse per tante promesse elettorali, è stato usato il decreto-legge in esame per contendersi i fondi disponibili, invece che per affrontare seriamente le tante urgenze del nostro Paese.

D'altra parte, abbiamo e avete avuto difficoltà anche a dare un nome a questo zibaldone; magari sforzandoci potremo paragonarlo alla pioggia: norme, provvedimenti, risorse a pioggia senza un'idea, una visione, una direzione, una qualche intelligenza razionale. Purtroppo, alla fine resterà proprio questo: una pioggia destinata a non trovare un contenitore e a evaporare presto, lasciando troppe domande senza risposte e troppe aspettative delle italiane e degli italiani dolorosamente tradite. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, lei ha dichiarato chiusa la discussione generale e io, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

[PRESIDENTE](#). Non può farlo in questa fase, ma doveva farlo in un altro momento. Può preannunciarlo. Adesso ascolteremo le repliche.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rosso.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Il relatore Bergesio non è in Aula e, quindi, deduco che anche lui rinunci.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[CIRIANI](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza

emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 854, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 854, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,49).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del decreto-legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 8a e 9a.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama, una volta pervenuto il parere della 5a Commissione permanente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [854](#)

e della questione di fiducia (ore 16,50)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 854, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame oggi è solo l'ultimo importante tassello che negli ultimi mesi Governo e Parlamento hanno realizzato insieme in tema di imprese, semplificazione, crescita e investimenti strategici.

In soli dieci mesi di buon governo del centrodestra, come provato da ogni dato economico, diverse sono state le misure approvate per favorire la crescita delle imprese e la competitività del comparto industriale italiano, lungo quel percorso già tracciato dal presidente Meloni e che riteniamo possa assicurare pieno sviluppo al Paese, nell'ottica di un rilancio nazionale e della competitività delle nostre imprese italiane, di quegli *asset*, appunto, che sono strategici per far fare gol al Paese e che questo decreto intende promuovere, tutelare e rafforzare.

In ragione di questo interesse nazionale, l'articolato decreto-legge in esame mira a varare importanti misure in favore di settori fondamentali della nostra economia: dal settore dei trasporti a quello dell'agricoltura e pesca, dal settore turistico-ricettivo a quello energetico, dalla velocizzazione dei cantieri previsti dal PNRR alla competitività delle imprese sui mercati internazionali.

Penso in particolare alle norme per far fronte alle carenze del sistema di trasporto pubblico a mezzo taxi: le file interminabili di turisti e cittadini comuni ai varchi delle stazioni e degli aeroporti, ad esempio nelle grandi città come Roma e Milano, sono inaccettabili e non sono degne di un Paese civile come il nostro, che fa del turismo il proprio biglietto da visita. La disperazione dei turisti che perdono aerei e treni per assenza di mezzi di trasporto pubblici è un deterrente per un Paese la cui economia può gemmare quasi esclusivamente sul turismo.

Penso in particolare al tema dell'accesso al credito per le imprese o anche ai problemi legati ai ritardati pagamenti dei lavori eseguiti in favore della pubblica amministrazione, oppure ai tanti crediti fiscali ancora incagliati a causa di scellerati *bonus* distribuiti a pioggia (uno per tutti, il superbonus, voluto dai precedenti Governi di centrosinistra), che ora influiscono forse negativamente sulla manovra finanziaria che il Governo si appresta a varare, e che quei Governi hanno varato senza pensare a quello che avrebbero successivamente causato al bilancio dello Stato e soprattutto al futuro delle nostre generazioni.

Penso anche all'eccessiva pressione fiscale che grava ancora su quelle imprese che vogliono investire

in particolare in innovazione, specie quella digitale, un settore che merita di essere accelerato e tutelato, perché *start up* e innovazione tecnologica rappresentano oggi un *asset* strategico fondamentale e al tempo stesso un'importante fetta del nostro PIL nazionale. D'altronde, sono i dati e le statistiche che lo certificavano, come dirò più innanzi. Per essere seri e concreti, però, dobbiamo garantire loro un quadro di maggiori certezze che favorisca e non certo penalizzi gli imprenditori, proseguendo nella scia di sburocratizzazione, eliminando lacci e laccioli che da troppo tempo attanagliano le nostre imprese.

Signor Presidente, nel provvedimento che stiamo esaminando abbiamo voluto ricordare anche un altro settore strategico per la nostra economia: mi riferisco al settore turistico e in particolare al tema delle concessioni demaniali. Gli imprenditori turistico-balneari meritano la giusta attenzione, soprattutto alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato, tali da complicare non poco il tema del rinnovo delle concessioni. In tale ottica, noi non ci siamo mai sottratti al confronto, facendoci parte attive e proattiva di questa maggioranza. Ringrazio pertanto il Governo per aver dimostrato sensibilità e ascolto verso un tema così delicato, posto da subito alla sua attenzione: il tema dei canoni per le concessioni. Si poteva fare però di più in merito alle concessioni rilasciate a chi intende usare il patrimonio pubblico demaniale marittimo per fare impresa senza scopo di lucro e senza sfruttare economicamente le aree demaniali rilasciate in concessione (*Applausi*): un primo importante punto fermo, un solido riconoscimento a chi della categoria fa impresa etica, lasciando che le nostre coste e il nostro mare possano davvero essere patrimonio di tutti e gratificare il territorio.

Da ultimo, signor Presidente, ma non per questo meno importante, voglio richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea verso un settore parimenti strategico per l'economia nazionale, quello dell'innovazione tecnologica e delle comunicazioni. Mi lasci solo sottolineare che l'ecosistema dell'innovazione italiano, seppure in netta crescita, muove purtroppo volumi ancora distanti da quelli presenti in altri Paesi europei con dimensioni economiche simili o inferiori. C'è anche una grande necessità di sostegno da parte delle istituzioni tutte, per provare a recuperare il divario esistente.

Per quanto riguarda il raffronto con altri Paesi, basti pensare che nel 2022, un anno *record*, in Italia sono stati investiti circa 1,8 miliardi sulle *start up* e le imprese innovative; un dato che invece viene triplicato, se non moltiplicato, in altre realtà. Nonostante gli alti e bassi, l'ecosistema italiano dell'innovazione sta attraversando una fase di crescita. Ci sono le basi per essere il prossimo potenziale centro di attrazione per molti operatori internazionali, come dimostrato da una crescita del 48 per cento del mercato del nostro Paese (2021-2022); una crescita che assume ancora più valore se confrontata con quella del 6 per cento del mercato francese e con quelle negative di Spagna e Germania.

Ci auguriamo quindi che, come segno di attenzione verso un settore così strategico per la crescita, per l'internazionalizzazione e la competitività dell'Italia nel mondo, ben presto possano essere varate misure che sappiano tutelarne e promuovere gli interessi. Ricordo che ogni singolo euro investito in economia dell'innovazione rappresenta un euro in più restituito alle future generazioni.

Mi avvio a concludere. La nostra visione riteniamo sia quella di realizzare un contesto più competitivo per le imprese e più attrattivo nei confronti di nuovi capitali e investimenti, nonché di salvaguardare gli interessi strategici nazionali, in coerenza con gli interventi di interesse comune per le industrie italiane ed europea.

In tal senso, abbiamo ben chiara la strategia da seguire, come ha detto il *premier* Meloni da quando ha assunto la responsabilità di Governo. Il monito che credo sia il più importante e che ciascuno di noi dovrebbe rammentare è solo uno: tornare a crescere per far tornare grande l'Italia. Continueremo ad affiancare pertanto e a supportare con convinzione il presidente Giorgia Meloni, per rendere ancora più concreta la politica che sta portando avanti, fatta di meno tasse e di più interventi a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Siamo convinti che il Paese o, per meglio dire, la squadra Italia saprà reagire e ce la farà, se ognuno, anche voi dell'opposizione, a cominciare dal Governo, farà fino in fondo la sua parte.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ci troviamo ancora una volta, anzi per l'ennesima volta, davanti a un decreto-legge che approvate con la fiducia, un decreto peraltro che avrebbe dovuto trattare urgenti interventi strategici per lo sviluppo del Paese. L'avevate infatti chiamato inizialmente decreto *asset*, ma strada facendo - come è stato riportato e detto da molti colleghi - è diventato un vero e proprio decreto *omnibus*, con al suo interno norme di tutti i tipi e del tutto eterogenee, che riguardano argomenti diversissimi tra di loro, alcuni dei quali sono effettivamente urgenti, mentre tanti altri sono di ordinaria amministrazione, sui quali evidentemente il Parlamento avrebbe dovuto esprimersi con il procedimento ordinario.

Si passa dalle tariffe aeree ai granchi blu, dal trasporto pubblico locale alla ricostruzione post-alluvione, dalla micro-elettrica alla pesca, dall'Alitalia alla TIM. Si parla di caccia, si parla di foreste; verrebbe davvero da domandarsi cosa c'entrino, per esempio, i pallini di piombo, di cui ha parlato poc'anzi la nostra senatrice Floridia, con l'*asset* strategico del Paese, tanto per dirne una. Mi sembra - mi dispiace dirlo - che siano ancora una volta cadute del tutto inascoltate le sagge parole e le sagge raccomandazioni dello stesso Presidente della Repubblica, che tante volte, anche negli ultimi mesi, ha invitato a non inserire norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alla finalità dei provvedimenti d'urgenza. Ma è chiaro che il Governo ha scelto la strada di andare avanti, ignorando tutto e tutti, e presenta per l'appunto quello che noi consideriamo un vero e proprio obbrobrio.

Nel merito delle misure, la prima cosa che vorrei evidenziare è che, anche su quelle poche scelte un po' più coraggiose che per una volta il Governo aveva cercato di mettere all'attenzione, si è però poi scelto di tornare indietro. Ciò è successo attraverso una serie di emendamenti presentati in Commissione; avete cambiato direzione, in maniera anche un po' sfacciata, rimangiandovi le misure che avrebbero potuto effettivamente incidere, almeno in parte, con un risultato finale che ci sembra del tutto deludente. Ancora una volta, una vera e propria montagna che partorisce il topolino.

Mi riferisco in particolare, Presidente, agli articoli 1 e 2, sulle tariffe praticate sui voli nazionali, in particolare sulla decisione di fissare una soglia massima alle tariffe, per evitare che si ripresenti di nuovo il problema che si è verificato questa estate, cioè tariffe gonfiate a dismisura anche su tratte di continuità territoriale (penso alla Sicilia e alla Sardegna in particolare), con la conseguente insopportabile compressione del diritto di movimento delle persone, particolarmente grave, peraltro, quando si tratta di isolani a cui viene imposto il pagamento di cifre esorbitanti per poter tornare a casa o per poter ripartire da casa. Avete deciso di fissare una soglia massima agli aumenti delle tariffe, ma, di fronte alle lamentele delle compagnie aeree, avete fatto clamorosamente dietrofront, dimostrando davvero pressapochismo e anche una certa improvvisazione - fatemela definire così - mentre invece io credo - come ho sempre detto in tutti questi mesi - che il Paese avrebbe più che mai bisogno di grande competenza e di grande serietà.

Stessa cosa, se possibile ancora più grave, per quanto riguarda la cosiddetta norma sugli extraprofitto delle banche. L'avevate presentata inizialmente come una misura di equità sociale. Sono da ricordare oggi le parole del ministro Salvini di qualche settimana fa sui giornali, secondo cui vi era la convinzione che il prelievo sui maximargini delle banche che hanno guadagnato decine di miliardi in questo periodo fosse la strada giusta per aiutare lavoratori, famiglie ed imprese. Parole giuste: peccato, però, che poi siano state totalmente disattese da quello che è successo nel corso delle settimane successive. Anche su questo, totale e clamoroso dietrofront del Governo.

Peraltro, il danno e la beffa, perché c'è stato, nel frattempo, anche il crollo di Piazza Affari, con le inevitabili polemiche della stampa internazionale, che ovviamente ha considerato goffo e caotico questo modo di fare. Ancora una volta, anche in questo caso mi pare abbastanza evidente come si sia vista tutta la debolezza di una coalizione purtroppo non sufficientemente capace, dal mio punto di vista, di guidare autorevolmente il Paese.

Sempre la solita logica: grande forza con i fragili e invece grande debolezza con i forti. Tanto per citare un altro esempio, ma davvero si potrebbe andare avanti per ore in questa disamina, pensate alla vicenda TIM e al fatto che siano rimaste inascoltate le istanze di chi chiedeva che un così ingente investimento di risorse pubbliche venisse vincolato a precisa garanzia di stabilità sui posti di lavoro in

gioco, che peraltro sono molte migliaia.

Invece, il timore è che fra qualche mese dovremo affrontare le conseguenze di spregiudicate delocalizzazioni all'estero di lavoratori in esubero, gestiti, come sempre, come numeri e non come persone in carne ed ossa: esattamente come sta accadendo in queste ore ad i lavoratori ex Alitalia. Problemi, insomma, che riguarderanno interi settori ed interi comparti; sembra, però, che davvero i destini di queste persone interessino poco.

Sono state peraltro bocciate proposte emendative di puro buonsenso: una per tutte, quella tesa ad evitare una vera e propria stortura del nostro ordinamento, che prevede l'obbligo di restituzione degli ammortizzatori sociali fruiti da lavoratori reintegrati giudizialmente anche dopo diversi anni trascorsi dal licenziamento illegittimo. È una questione che peraltro riguarda moltissimi lavoratori, che hanno atteso magari per anni una sentenza che, per l'appunto, cancellasse l'illegittimo licenziamento e che però prevede, come indennizzo, una somma equivalente a un solo anno di retribuzione. Sarebbe stato assolutamente giusto intervenire su questo, ma non è stato fatto.

Avete rigettato istanze del tutto meritevoli, come questa di cui ho appena detto, per accoglierne altre discutibili. Mi riferisco, in questo caso, agli emendamenti che avete approvato in tema di caccia. Anche qui, davvero si fa fatica a comprendere quale sia stata la traccia che tenesse insieme questi argomenti diversi. Anche in questo caso, avete stravolto totalmente l'equilibrio della competenza tra Stato e Regioni.

Evidentemente è un tema, quello della competenza Stato-Regione, che vi appassiona molto, perché voi siete gli stessi che, in queste settimane e in questi mesi, stanno realizzando l'autonomia differenziata. In questo caso, l'avete sbilanciata in favore delle Regioni e, anche nell'ultima formulazione, avete svilito il ruolo dell'ISPRA, in sostanza annullando il valore del parere, che può essere superato con una cosiddetta motivazione adeguata. Anche in questo caso, sarebbe stato giusto e doveroso impegnarsi in una discussione condivisa, ma evidentemente avete preferito fare un regalo ai cacciatori.

Il regalo più grande, però, è un altro e non lo avete fatto ai cacciatori, gettando definitivamente la maschera sulla fandonia che avete raccontato in campagna elettorale, quando vi presentavate come una destra sociale. Lo ripeto ogni volta che vengo in quest'Aula e lo farò fino alla fine della legislatura. Avete ben pensato di regalare ai dirigenti della società Ponte dello Stretto di Messina la soppressione del tetto dei 240.000 euro agli stipendi degli amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo. Davvero un provvedimento sociale, che va nella direzione di una maggiore equità all'interno di questo Paese, segnato invece da una totale diseguaglianza, dalla grande evasione che purtroppo conosciamo bene, dall'immunità penale e dalle questioni di cui abbiamo discusso molte volte.

Esattamente mentre tagliate questo tetto è, in qualche modo, fate questi regali milionari, abolite però il reddito di cittadinanza e lo trasformate in una vera e propria elemosina di Stato. Continuate con questo racconto sloganistico secondo il quale ci sarebbero i giovani seduti sul divano che non vogliono lavorare, mentre tutti sappiamo che il reddito di cittadinanza era anche e soprattutto uno strumento per evitare che quei giovani, quelle ragazze e quei ragazzi, fossero sfruttati sul lavoro, visto che molto spesso vengono loro proposti 3 o 4 euro all'ora per andare a lavorare. Ecco, francamente, dinanzi a questa clamorosa sperequazione, mi sembra davvero che ci sia ben poco da aggiungere.

Presidente, potrei andare avanti perché considero molto lungo l'elenco delle cose che non vanno in questo decreto-legge, ma concludo qui il mio intervento perché ho finito il tempo, annunciando, come immagino si sia compreso, il voto profondamente contrario del Gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra. *(Applausi)*.

Saluto ad una delegazione di amministratori locali

PRESIDENTE. Saluto, a nome del Senato, la delegazione del Comune di Campo Tures presente in Aula. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 854 e della questione di fiducia (ore 17,07)

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, questo decreto-

legge è l'ennesimo votato con la fiducia; ciò ci sorprende un po', visto che, pur non volendo ricordare il Governo Draghi, nella passata legislatura l'opposizione, soprattutto Fratelli d'Italia, ci accusava spesso di mettere la fiducia perché non eravamo coesi su nulla, promettendo che, non appena ci fosse stato un governo politico, tutto ciò sarebbe stato un terribile ricordo. Vediamo che la questione di fiducia continua invece ad essere posta in essere; se dobbiamo essere consequenziali, visto che dovete sempre approvare con voti di fiducia i decreti-legge che emanate, evidentemente neanche voi andate così d'accordo quanto agli obiettivi da raggiungere.

Detto questo, il decreto-legge *asset*, che è stato emanato durante l'estate, aveva un cappello trionfale dato dalla necessità di tutelare la nostra economia e i nostri *asset* strategici, finendola, almeno secondo le parole del ministro Urso, con le speculazioni ai danni dei cittadini; guardiamo il caro volo. Tra l'altro, l'incontro con le compagnie aeree è stato organizzato dal ministro Urso - non ho capito perché non dal ministro Salvini - alla fine dell'estate, quando cioè ormai il caro voli sulle tasche dei cittadini italiani che volevano partire per le ferie era già avvenuto.

Nonostante questo, fate anche una norma, in questo caso, completamente sbagliata, non a detta solamente di chi vi parla, ma dell'Unione europea, che comincia a sollecitare un passo indietro rispetto alla norma che prevedeva un tetto massimo al prezzo dei voli, oltre ovviamente alla protesta di tutte le compagnie aeree e, di fatto, al blocco operato da Ryanair dei viaggi dalle isole al continente, con un danno ulteriore ai cittadini italiani.

Avete fatto allora marcia indietro, ma non soltanto in questo caso. Avete fatto marcia indietro praticamente un po' su tutto, in particolare sulla norma sugli extraprofitti bancari. Chi vi parla pensa che quella norma fosse una grande sciocchezza. L'articolo 47 della Costituzione dice che lo Stato riconosce e tutela il risparmio; ebbene, è bastato il preannuncio della norma sugli extraprofitti per far perdere agli italiani 900 milioni in Borsa, perché ovviamente è stata tale la sorpresa dei mercati finanziari all'annuncio di una tassa, scritta tra l'altro male, tant'è vero che avete dovuto fare marcia indietro anche su questo argomento, per provocare un tonfo di tutti i titoli bancari. Anche in tal caso, c'è stato un richiamo dall'Europa perché le banche italiane non sono solo italiane, ma fanno parte di un sistema che, insieme alla BCE, serve alla stabilità della moneta unica. Siete dovuti ritornare indietro, facendo un pastrocchio incredibile. Se aveste voluto risorse da destinare per esempio ai mutui bancari (è vero che quello è un problema serio; il rialzo dei tassi di interesse ha determinato rincari pazzeschi soprattutto per i tassi variabili), non sarebbe stato più sensato chiamare ad un tavolo i rappresentanti di ABI, Banca d'Italia e delle maggiori banche, chiedendo un contributo di solidarietà? Avreste avuto forse meno titoli sui giornali come "il Governo bacchetta le banche" e magari meno *like*, ma avreste avuto le risorse che così intanto non avete (*Applausi*), perché la norma che avete riscritto, di fatto, non vi farà avere i 10 miliardi che avevate preventivato su quel capitolo.

Com'è stato detto da molti colleghi che sono intervenuti, questo è un decreto *omnibus* e non riguarda più soltanto gli *asset* strategici. Sono state già citate le norme sulle foreste, sulla caccia, sul granchio blu e le varie norme che riguardano piccole nicchie di interesse che non sono però l'*asset* strategico del nostro Paese.

Un anno fa - è vero che bisogna ricordare quello che è successo - un Governo è caduto sui tassisti e sulle licenze balneari. Dopo un anno, il problema dei taxi non è stato risolto, neanche con questo provvedimento, perché di fatto rimane tutto inalterato, di fatto i cittadini continueranno a fare la coda e il taxi sarà una chimera (perché non abbiamo risolto neanche il problema degli NCC), quindi su quell'argomento avete deciso di abdicare e di non decidere, che è meglio, perché ovviamente avere contro una *lobby* importante come quella dei taxi fa male. Certamente bisognerebbe avere il coraggio di andare in piazza a confrontarsi con persone che non sarebbero sicuramente felici di avere una concorrenza più ampia, ma magari i cittadini, che in questo momento fanno code interminabili e si trovano un disservizio così elevato nel nostro Paese, avrebbero sommessamente ringraziato il Governo per aver pensato a loro.

Insomma, il decreto al nostro esame non risolve i problemi degli italiani, dà mance più o meno piccole ad alcuni portatori di interessi particolari, che non sono la struttura ossea dell'economia del nostro Paese, e poi però all'improvviso, quando già il decreto è stato incardinato, arriva la norma su TIM. Una

norma così importante viene messa così, all'ultimo? La rete unica ci sarà o no? Non si comprende da quell'emendamento, che si limita a stanziare soldi - beati loro - per TIM. Immagino lo sconcerto degli altri operatori del mobile, perché TIM sicuramente ha ancora la gestione della rete nazionale, però nulla si dice su come dovrà modernizzarsi.

Noi abbiamo avuto la fortuna di avere l'amministratore delegato Labriola in audizione in 8a Commissione. Devo dire di non aver capito - sicuramente perché sono limitata io - la strategia per TIM, la sua modernizzazione e la salvaguardia dei posti di lavoro, ma anche per l'incentivazione di quella che dovrebbe essere finalmente la rete unica, per poi arrivare al 5G.

Insomma, molto rumore per nulla e penso che ve ne siate accorti anche voi, perché ad un certo punto non arrivavano neanche i pareri sulle riformulazioni del Governo. Noi non abbiamo dovuto fare, come opposizione, alcun ostruzionismo. Ci avete pensato voi. Avete sconvocato le Commissioni della scorsa settimana perché non eravate pronti. Questa è una settimana particolare, che è iniziata ovviamente con il lutto nazionale per rispetto del presidente Napolitano - e ci mancherebbe - ma mercoledì e giovedì sono giorni che hanno visto la fatica di questa maggioranza per arrivare alla conclusione del provvedimento in esame, perché forse anche voi, cammin facendo, avete perso le parole di entusiasmo che avevate pronunciato non appena pubblicato il decreto-legge, rendendovi conto che alla fine non avete portato a casa nulla per l'economia del Paese.

Sapete che cosa lo certifica, visto che dai vostri banchi ogni volta si parla delle misure e degli indici macroeconomici che rendono solido il nostro Paese? I tassi di interesse e la differenza che c'è tra i nostri tassi di interesse e quelli tedeschi e quella che c'è tra i tassi della Grecia e quelli tedeschi: stiamo peggiorando. Siamo stati superati in meglio dalla Grecia: ma come, non era uno spauracchio non finire come la Grecia? Bene, siamo finiti molto peggio: grazie di questo regalo! Spero che nel prossimo decreto-legge, che voterete con la fiducia, entri almeno un po' di Paese reale.

Per questi motivi, voteremo contro la fiducia. (*Applausi*).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, vorrei subito sgomberare il campo dagli equivoci: questo decreto-legge non è sicuramente un passo indietro della maggioranza, non ci porta al livello della Grecia e non è neanche *omnibus*. È semplicemente un decreto che interviene per sostenere l'economia italiana (*Applausi*). Lo fa attraverso un ampio e ragionato articolato, che prevede misure mirate su alcuni aspetti critici della nostra economia, innanzitutto attraverso norme che incentivano gli investimenti delle imprese e l'iniziativa dei privati, ma anche attraverso alcuni divieti, come quello di delocalizzare da parte di imprese che abbiano ottenuto aiuti pubblici. Allo stesso tempo, contiene norme a tutela dei consumatori e interviene per sostenere progetti di ricerca e sviluppo, attraverso i quali si guarda in maniera prospettica allo sviluppo della nostra economia.

Il decreto si occupa, ad esempio, di sostenere le imprese che operano nel settore dei semiconduttori, che è in forte espansione, che da tempo chiede attenzione anche per sfruttare meglio il Chips Act europeo, e in cui l'Italia - anche se pochi lo sanno - è protagonista: basti pensare che proprio nel mio Piemonte, a Volpiano, si trova una delle tre aziende *leader* mondiali della verifica automatizzata dei *microchip*.

L'esame in Commissione ha visto anche diverse modifiche, mirate a correggere quella che nel testo iniziale lo stesso vice *premier* Tajani aveva evidenziato come criticità. Mi riferisco alla tassazione dei cosiddetti extraprofitti delle banche. Se da un lato le banche si sono trovate, in un momento di rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali di tutto il mondo, ad avere un margine di interesse maggiore e hanno guadagnato col salire dei tassi, non hanno però remunerato proporzionalmente i risparmi degli italiani. Dall'altro lato, però, il modo in cui inizialmente si era provveduto a tassare questo maggior profitto presentava molti rischi per i correntisti, soprattutto quelli delle piccole banche. Le richieste di Forza Italia hanno portato a un proficuo confronto all'interno del Governo e del Parlamento, producendo una soluzione condivisa da tutta la maggioranza. È stata quindi modificata la base imponibile dell'imposta, in quanto ora viene applicata sull'attivo medio ponderato, che porta all'esclusione dei titoli di Stato dalla tassazione, per evitare di disincentivarne l'acquisto da parte del

sistema bancario italiano in considerazione della sua capacità di assorbire quote rilevanti del debito pubblico.

Inoltre, viene concessa a ogni istituto di credito la possibilità di scegliere tra versare l'imposta oppure rafforzare il proprio capitale, mettendo a patrimonio due volte e mezzo il valore dell'imposta dovuta. Questo consentirà soprattutto alle piccole banche di patrimonializzare l'imposta, rafforzando la solidità dell'istituto stesso, mettendo quindi in sicurezza i correntisti e consentendo una maggiore concessione di credito sia ai privati sia alle imprese.

Inoltre, come aveva rilevato la stessa BCE, maggiori riserve consentiranno di affrontare in sicurezza eventuali esercizi in perdita nel futuro. Questo vuol dire che in Italia non ci saranno più questioni come quella del Monte dei Paschi di Siena o, per pensare a un dramma mondiale, della Lehman Brothers. Invece, le banche più solide e maggiormente orientate alla distribuzione di utili ai propri azionisti faranno le proprie scelte: se verseranno l'imposta, contribuiranno a finanziare gli scopi previsti dal decreto-legge, che non vengono meno, come l'aiuto alle famiglie che stipulano mutui per l'acquisto della prima casa o il rifinanziamento del Fondo per le piccole e medie imprese. Infine, è stato previsto che le banche non potranno rivalersi sui correntisti per recuperare l'imposta: su questo vigilerà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che riferirà al Parlamento.

Nel decreto-legge, inoltre, trovano soluzione alcune questioni urgenti che non potevano essere lasciate insolute, come quella dei voli per le isole. Parliamo di territori che scontano già una discontinuità territoriale che non può essere aggravata da costi per biglietti che a volte crescono in maniera immotivata. Sui prezzi dei voli, che non possono essere regolati da algoritmi, avrà potere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: si tratta di poteri ampi e articolati che possono verificare il funzionamento degli algoritmi, al fine di evitare il crearsi di pratiche concordate o di posizioni dominanti. Anche su questo intervento la tutela del consumatore è stata l'obiettivo principale dell'azione della maggioranza di Governo.

Una ulteriore questione sulla quale si è fatta molta speculazione politica sulle spalle di gente che certamente non lo meritava riguarda i sostegni alle zone alluvionate del maggio di quest'anno. Anche in questo ambito il Governo si è mosso con grande trasparenza e senza strumentalizzazioni, innanzitutto nominando un commissario che gode di una stima e di un apprezzamento molto ampi, il generale Figliuolo, e ora con il decreto-legge in esame il Governo interviene rifinanziando le risorse destinate ai contributi economici per gli eventi di ricostruzione privata nei territori dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche. Pertanto, le risorse ci sono e vengono assegnate a chi ne ha diritto.

Mi sono soffermato su alcune modifiche proposte al testo iniziale del decreto-legge, che contiene molte altre misure, soprattutto di sostegno al nostro vasto tessuto di imprese e al mondo del lavoro.

Infine, durante l'esame in Commissione sono stati accolti diversi emendamenti di Forza Italia volti a migliorare il testo del provvedimento: come sempre, l'ascolto delle categorie e del Paese reale ha avuto un ruolo importante nella nostra attività emendativa.

Concludo dicendo che Forza Italia è soddisfatta di come il provvedimento in esame esce dal Senato e la maggioranza di centrodestra dimostra per l'ennesima volta di essere in grado di garantire il rispetto della volontà di noi rappresentanti del popolo: abbiamo esaminato uno per uno 550 emendamenti e ne sono stati approvati molti, anche dell'opposizione. Abbiamo inoltre dimostrato che questa maggioranza riesce a fare sintesi anche delle diverse sensibilità delle forze che la compongono.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ci ritroviamo ancora una volta a discutere delle scelte a metà di un Esecutivo che pare procedere per tentativi: il decreto-legge in esame, così come gli altri, sostanzialmente è infatti andato sgonfiandosi in significato e contenuti fin dai primi giorni. A pensarci bene, è eccessivo anche parlare di scelte, perché di fatto non far nulla è la conseguenza di decisioni non prese, a meno che non abbiate deciso che sia proprio questa la vostra scelta, la vostra linea politica. (*Commenti*). Allora forse è questa la vostra linea

politica, ditecelo voi se avete deciso proprio di non fare niente. Siete fermi, ma raccontate che state correndo, narrando una favola a cui ormai solo voi credete e in ogni caso di questa fantomatica corsa si percepisce esclusivamente il vostro affanno. È di favole che avete riempito la vostra politica e la vostra campagna elettorale: oggi sembrate delle mummie costrette nelle bende della vostra arroganza e delle promesse impossibili da realizzare. *(Applausi)*.

Forse è per questo che avete messo gli occhi sul Museo egizio di Torino: forse siete alla ricerca di un comodo sarcofago in cui nascondervi dalla vergogna, in attesa che passi la tempesta. *(Applausi)*.

Solitamente, a un Governo si chiede conto delle azioni messe in campo nei primi cento giorni. Signori, voi avete avuto un anno e ad un anno a quest'Assemblea e all'intero popolo manca ancora la percezione, non si è ancora compreso se siete partiti e che cosa avete fatto. Ah no, perdonatemi, dimenticavo l'urgenza e la necessità della legge sulla carne sintetica, che è arrivata nel momento in cui il divieto era già vigente. *(Applausi)*.

Andiamo nel merito del provvedimento che ci apprestiamo a votare. Prendiamo ad esempio l'articolo in cui avete sostanzialmente spogliato l'Autorità di regolazione dei trasporti di funzioni ad essa riconosciute da leggi e sentenze, funzioni insite nel ruolo stesso dell'Autorità; avete escluso dai principi di equità e non discriminazione un'unica categoria, quella degli autotrasportatori di merci, e avete deciso di tirare dritto per questa strada, anche davanti a una serie di perplessità che la stessa Autorità di regolazione dei trasporti ha sollevato durante il corso delle audizioni nelle Commissioni riunite, andando incontro, con ogni probabilità, a dubbi di tenuta costituzionale della normativa da voi inserita e sotto il profilo della disparità di trattamento tra gli operatori economici. Tutto questo facendo un'enorme confusione tra le attività svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle attribuite alle autorità indipendenti.

Sui taxi avete annunciato misure straordinarie nel periodo estivo, per rispondere all'emergenza stagionale. In questi due mesi, da quando il decreto è stato pubblicato e ha iniziato a produrre i propri effetti, il risultato che è emerso chiaramente è non avete risolto un tubo. Eh sì, voi direte che questo non è assolutamente vero; provate a uscire a prendere un taxi, poi tornate qua e ne riparlamo. *(Applausi)*.

Sulla questione delle tariffe dei voli, il ministro Urso, che per la verità non è nuovo all'improvvisazione, è stato costretto a una clamorosa marcia indietro: lo dico ai colleghi di maggioranza che negano questa evidenza. C'è stata una clamorosa marcia indietro, perché ricordiamo quando il Ministro settimane fa tuonava che non si sarebbero fatti ricattare da Ryanair. Sappiamo bene quale sia stato nei fatti il risultato di cotanta fermezza: è stato presentato un emendamento governativo che ha riscritto l'articolo in questione, che in buona sostanza si è limitato a rafforzare i poteri dell'Antitrust. In sintesi: un atterraggio morbido, da applausi per le compagnie e a discapito degli utenti. *(Applausi)*.

L'algoritmo usato dalla maggioranza e dal Governo è sempre lo stesso, al pari del risultato, chiaramente. La formula prevede un annuncio altisonante a reti unificate contro questo o quel sistema che deve essere distrutto e successivamente lo si aiuta a prosperare.

Vogliamo parlare degli extraprofitti delle banche? È arrivato il momento di parlare anche di questo. La norma è stata annunciata come una vera e propria rivoluzione. Chi si scorda di Giorgia Meloni pronta ad affermare di essersi presa la responsabilità di averla fatta inserire nel testo senza dividerla con il Governo? Insomma, una di quelle operazioni da "io ci metto la faccia". Anche noi del MoVimento 5 Stelle, con gran stupore, devo dire, avevamo accolto con un certo entusiasmo questa decisione presa dal Governo, visto che sono mesi che chiediamo di intervenire sugli extraprofitti (non solo delle banche, perché noi parliamo anche di quelli di assicurazioni, case farmaceutiche, imprese energetiche e industria delle armi). *(Applausi)*.

Ebbene, tanto rumore per nulla, a conferma di quanto vi dicevo poc'anzi. Avete riscritto la norma per ben tre volte per placare le tensioni della maggioranza, lo sottolineo. *(Applausi)*. Signori, ma cosa avete scritto in questa norma, ce lo spiegate? Ce lo spiegano le note tecniche: non ci sono stime di gettito, cioè non si sa quanto verrà incassato dallo Stato tramite questa norma.

Il prelievo sarà dato dalla differenza tra l'esercizio del 2021 e quello del 2023, che è ancora in corso,

quindi l'entrata non è quantificabile. La genialata sta però nell'aver garantito alle banche la possibilità di evitare l'imposta, versando una somma per rafforzare il proprio patrimonio. Il risultato? Gettito impossibile da prevedere. Secondo voi - sono curiosa di capire - quale banca deciderà di pagare una tassa invece di autofinanziarsi? (*Applausi*). Mi aspetto una risposta negli interventi che seguiranno. Complimenti, quindi, anche per questa bellissima trovata. Viene da pensare che lo abbiate fatto apposta, perché l'alternativa è quella di ritenervi assolutamente incapaci.

Noi abbiamo provato a cambiare questa norma, al pari di altre; lo abbiamo fatto con diversi emendamenti e il senatore Turco lo sa bene; lo ringrazio per il suo contributo, ma purtroppo non siamo riusciti a cambiare questa norma. Anzi, permettetemi di ringraziare tutti i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che hanno lavorato con il loro impegno e con una decisa volontà di migliorare il provvedimento in esame. Tanto valeva - e cito proprio il collega Turco - definire quella sugli extraprofitti una norma a favore della stabilità del capitale bancario e del settore finanziario, più che dei cittadini. In poche parole, è un grosso favore alle banche. (*Applausi*).

In Commissione avete respinto tutti gli emendamenti che abbiamo proposto sul superbonus; anzi no, avete respinto anche i vostri. Da un anno stiamo assistendo ad uno spettacolo indecoroso fatto di attori e comparse che dicono che andrà tutto bene, perché loro amano metterci la faccia. Ma quelle che vediamo sono solo delle maschere che sussurrano, perché non possono più gridare. Ma quanto vi manca gridare a quest'Assemblea «Lamorgese, dimettiti»? Quanto vi manca dispensare facili soluzioni a problemi complessi?

Il vostro nervosismo in queste settimane è palpabile e ogni giorno pare che ci sia una gara a chi la spara più grossa. La maggioranza di Governo oggi accusa il MoVimento 5 Stelle di aver mandato in rovina il Paese con il superbonus al 110 per cento, una misura che fino a pochi mesi fa avevate in mente di estendere in ogni ambito, anche ai formicai. Tuttavia, consentite a voi stessi di usufruire quotidianamente di un superbonus di scemenze a credito illimitato (*Applausi*), in barba al ruolo istituzionale e di Governo che continuate a svilire. Il Paese continua a soffrire per le vostre mancanze. Siete partiti dal diario di Giorgia, che doveva essere pieno di appunti. Ebbene, quel diario a quanto pare è rimasto bianco, completamente intatto e candido, perché avete dimenticato di sostituire l'inchiostro della propaganda con quello della concretezza, della coerenza, della serietà e della responsabilità. In altre parole, avete dimenticato di governare. Abbiamo quindi una *Premier* che voleva scrivere un diario delle cose fatte, ma dopo un anno lo riconsegna al Paese in bianco, e abbiamo un *Vice Premier* che, peggio mi sento, si affida a Topolino per consigli su come guidare il Paese; sì, perché così un domani Salvini potrà dare la colpa a Topolino di aver autorizzato lo sfornamento del tetto di spesa per il compenso dei dirigenti della società Stretto di Messina, norma che avete inserito vergognosamente in questo testo.

A proposito, spero che qualche abitante di Paperopoli abbia detto al ministro Salvini che per il momento - questa è notizia di oggi - il ponte non si farà: niente ponte in questa legge di bilancio (*Applausi*), è tutto rimandato all'anno prossimo, e via! Un altro successo del ministro Salvini.

Questo provvedimento è solo un altro mattone, ben inserito nella vostra piramidale e ormai stratificata inadeguatezza. Siete i primi e più efficaci detrattori di voi stessi.

Per questo e tanti altri motivi che, signor Presidente, non ho il tempo di illustrare, il MoVimento 5 Stelle voterà contro la fiducia. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con questo decreto-legge ci accingiamo ad approvare una serie di disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici, permettendo così il raggiungimento di più alti livelli nei servizi offerti e l'avvio di una fase di crescita maggiormente strutturata, in previsione della legge di bilancio ormai imminente.

Il provvedimento in esame riguarda materie di particolare rilievo... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, posso chiedervi di abbassare la voce? Grazie.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). ...e cerca di rispondere alle esigenze di famiglie e imprese e alle problematiche emerse negli ultimi anni di forte crisi e difficoltà, o quantomeno di mitigarne gli effetti

negativi su tutto il Paese.

Le novità introdotte da questo decreto riguardano la complessa materia delle licenze dei taxi, nonché gli investimenti strategici nel settore delle infrastrutture, ma anche il caro voli e i prelievi degli extraprofitti delle banche limitati al 2023. Ricordiamo in quest'Aula che le prime cinque banche italiane, nel primo semestre del 2023, hanno già accumulato un margine di interesse di 40 miliardi di euro. Gli introiti di questa tassa andranno all'aiuto per i mutui sulla prima casa e al taglio delle tasse, che diventa fondamentale per la ripartenza economica e per il sostegno alle famiglie e alle imprese di questo Paese, in un momento di così grave difficoltà. Si tratta, come ha ribadito il vice *premier* Matteo Salvini, di una norma di equità sociale. Con l'emendamento del Governo, su indicazione della Lega e del ministro Giorgetti, si salvano le piccole banche, mettendo a riserva questa eventuale partecipazione alla tassa che doveva essere effettuata; ma soprattutto diamo sostegno a chi eroga credito più facilmente alla clientela più piccola e salvaguardiamo i risparmi delle famiglie e delle imprese e non li mettiamo in discussione.

Per quanto riguarda il settore dei taxi, viene consentito ai Comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio, in favore di chi già sia titolare di licenza, il quale può affidare la licenza aggiuntiva a terzi o gestirla in proprio, anche tramite un sostituto alla guida, nel rispetto di regole ben definite.

In materia di caro voli, pensiamo di aver frenato in via definitiva l'asta che si determina in alcune condizioni, quando vi è il massimo delle richieste e un arbitrio che in questo modo non sarà più consentito realizzare. Viene stabilito un tetto massimo per nuove gare dei servizi pubblici per le isole e, per quello che è già vigente, per l'algoritmo che di fatto realizza una sorta di asta dei voli e una prassi commerciale scorretta che porta a pregiudizi per l'utente.

Un'altra parte fondamentale del decreto contiene le misure di estensione della *golden power*, importantissima nel caso di trasferimento all'estero di tecnologia particolarmente critica. Anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo, si autorizza l'esercizio dei poteri speciali quando atti e operazioni riguardino intelligenza artificiale, macchinari per la produzione di semiconduttori, *cybersecurity*, tecnologia aerospaziale, stoccaggio di energia quantistica e nucleare. Se un'impresa delocalizza nei primi dieci anni di attività, dovrà restituire gli incentivi.

Per quanto riguarda l'attrazione degli investimenti esteri, per rafforzare gli strumenti e quanto messo in atto già dall'inizio della legislatura, sarà possibile nominare commissari straordinari per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione, nel caso di investimenti esteri superiori a un miliardo.

Si interviene anche sul caro materiali, che sta molto a cuore, soprattutto in questo momento così particolare, per permettere la realizzazione di interventi indifferibili, quali tra l'altro l'alta velocità ferroviaria.

Un intervento riguarda anche il settore dell'autotrasporto merci, al fine di andare incontro alla crisi del comparto. Si esclude il settore dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), con la conseguente soppressione del contributo annuale da parte degli autotrasportatori. È una misura di buona e sana amministrazione, che elimina un onere burocratico a carico della categoria degli autotrasportatori, attribuendo al Ministero delle infrastrutture, con un significativo risparmio di spesa, le funzioni di regolazione del settore.

Viene razionalizzato il riparto dei fondi per il trasporto pubblico locale, in maniera più coerente con l'effettiva rilevazione dei servizi da parte delle Regioni.

Vi è un punto importantissimo che vorrei ricordare a quest'Aula, che non è stato citato: il fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, fortemente voluto dal Ministero delle infrastrutture. E qui ringrazio il vice ministro Rixi per l'attività svolta, soprattutto in Commissione, per l'approvazione di questo importante provvedimento. Un ringraziamento a lei, da condividere con la struttura legislativa sua e del Ministero. (*Applausi*).

In questo fondo vengono dedicate, alla messa in sicurezza e manutenzione sulle strade, ponti e viadotti, 50 milioni di euro dal 2023 al 2025. Potranno presentare richieste di contributo i Comuni fino a 5.000 abitanti, per interventi dal costo non superiore a 150.000 euro. La misura interviene anche in

modo importante, perché dà sostegno alle piccole comunità e diventa importante rafforzare ed efficientare i piccoli comuni. Abbiamo poi misure sia nel settore vitivinicolo che nel settore riguardante la pesca per quanto riguarda la cattura e lo smaltimento della specie del granchio blu.

In tema di efficientamento energetico, viene esteso, dal 30 settembre al 31 dicembre, il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110 per cento, sulle spese sostenute o su interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti autonome, che, alla data del 30 settembre 2022, avevano già completato i lavori per circa il 30 per cento.

Cito ora la variante di Demonte. È particolarmente importante questo Comune, sito in provincia di Cuneo, dove vi è una strada statale frequentata da centinaia di camion pesanti tutti i giorni. In questi decenni è cambiato tantissimo il percorso di questa strada, che è sempre più frequentata. L'Anas aveva preparato, dal 1990 in poi, ben cinque progetti, tutti bocciati per i motivi più diversi: ambientali, idrogeologici, consumo del territorio o perché troppo cari.

L'ultimo progetto valeva circa cento milioni di euro, ma alla fine non è stato finanziato. Il nuovo progetto della variante è stato presentato a ottobre 2019. Ottenuti i pareri favorevoli di alcuni enti importanti, è mancato il parere del Ministero dei beni culturali, che ha bocciato la proposta per motivi paesaggistici. Nel bando erano presenti in Anas risorse per circa 50 milioni di euro. Con gli aumenti di costi, stimiamo che oggi superino gli 80 milioni di euro.

Con l'approvazione, però, dell'emendamento dei relatori, a firma mia e del collega Rosso, presentato all'articolo 19, si mette un punto fermo su questa parte di progettazione da parte del Governo, che dovrà nominare un Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte. Ed è stato messo nero su bianco che la fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma di Anas per gli investimenti sulla rete stradale di carattere nazionale, cioè nei prossimi due mesi. Ringrazio entrambe le Commissioni, perché il voto su questo emendamento è stato all'unanimità e va riconosciuto l'impegno di tutti i senatori.

Abbiamo, inoltre, confermato la grande attenzione per i territori colpiti dalle alluvioni di quest'estate, consentendo alle Regioni, con l'emendamento a prima firma del Presidente del nostro Gruppo, il senatore Romeo, di anticipare fino a 235 milioni di euro di interventi per affrontare i danni subiti e a favore delle zone alluvionate. Sono stati inoltre incrementati di 370 milioni per il 2023 i fondi per la ricostruzione. Parliamo di risorse per un totale superiore a mezzo miliardo di euro, immediatamente disponibili per problemi che si sono verificati su più Regioni del nostro territorio nazionale.

Si è agito anche per rimuovere gli ostacoli di ordine amministrativo e burocratico, che sono motivo di intralcio allo sviluppo del Paese. Per quanto riguarda l'attività venatoria, vorrei tranquillizzare i colleghi che non è successo nulla di catastrofico. Abbiamo semplicemente fatto fare un passo in avanti al settore, nel recepimento del Regolamento europeo sul divieto di uso delle munizioni di piombo nelle aree umide, con l'obiettivo di dare la certezza del diritto a coloro che praticano attività venatoria.

Non dimentichiamo che l'attività di gestione della fauna selvatica contribuisce in modo determinante al contenimento della peste suina africana, una delle piaghe dalle quali il nostro Paese sta cercando di risollevarsi, che non coinvolge solo una Regione, ma coinvolge più territori.

Un passo dopo l'altro ci avviciniamo alla legge di bilancio e su ogni provvedimento la maggioranza parlamentare e il Governo hanno dimostrato capacità di dialogo e determinazione molto importanti. Oltre al vice Ministro voglio ringraziare anche i due presidenti delle Commissioni, senatori Fazzone e De Carlo, per il loro impegno nonché i commissari per aver analizzato 550 emendamenti con molta capacità ed attenzione.

Termino richiamando comunque l'Aula agli impegni che noi assumiamo nei confronti del Governo e del Parlamento, ringraziando che comunque su ogni provvedimento possiamo intervenire cercando di migliorarlo grazie alla grande disponibilità che ci viene data sia da parte delle Commissioni che del Governo, dichiarando il voto favorevole del Gruppo su questo provvedimento così importante.

(Applausi).

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, ascoltando i colleghi della maggioranza si ha l'impressione che

forse in questi giorni abbiamo vissuto realtà diverse e analizzato provvedimenti diversi.

Siamo all'ennesimo decreto di urgenza, questa volta fatto - devo dire che si vede - ad agosto, sotto l'ombrellone; un altro decreto *omnibus* sul quale nuovamente si chiede la fiducia. La cifra però più evidente in questo decreto-legge del fallimento di questo Governo, ad un anno dalla vittoria delle elezioni, è che le principali proposte cosiddette di urgenza sono state emendate dallo stesso Governo in quella che è una vera e propria ritirata. Hanno ragione i colleghi che hanno detto che d'estate si annunciano dei provvedimenti solo per fare qualche *tweet*, per andare sulla stampa, per illudere gli italiani che c'è un tetto al prezzo dei voli o che, in qualche misura, ci saranno 3-4 miliardi da spendere in spese sociali, prese da i cosiddetti extraprofitti delle banche. Dibattiti, prese di posizione, rivendicazioni, dopodiché il Governo stesso, per primo, presenta due emendamenti in cui cancella le sue principali proposte. (*Applausi*). E in più su questo ci mette la fiducia. Secondo me fa bene a farlo perché ci vuole veramente una grande fiducia in un Governo che fa un provvedimento d'urgenza e poi lo cancella.

Signor Presidente, è passato un anno dalle elezioni in cui erano pronti e guardando a tutti i provvedimenti sembra che questo Governo produca un unico grande decreto *omnibus* a puntate, un po' come certe riviste di una volta dove c'erano tante sezioni (la sezione dedicata ai problemi della casa, quelle dedicate alla caccia o anche all'oroscopo, viste alcune dichiarazioni di eventi tutt'altro che realistici).

Se dovessimo rappresentare questa produzione di decreti *omnibus*, sui quali si chiede ancora una volta la fiducia, con le parole pronunciate esattamente due anni fa, a settembre 2021, dalla *premier* Giorgia Meloni, dovremmo dichiararla una mortificazione del Parlamento o una deriva democratica.

Da questo punto di vista il Governo invece insiste nella sua corsa, ma la cosa che ci lascia ancora più perplessi è che il senatore Rosso ha detto che sono stati analizzati oltre 550 emendamenti, uno per uno. Grazie, speriamo che non arrivi mai il momento in cui fare un'analisi a strascico degli emendamenti. Siamo qui per questo, dobbiamo discutere. (*Applausi*). Siamo nel Parlamento e non credo che sia un elemento di merito. Il punto vero è che nei nodi fondamentali, negli stralci fondamentali di intervento delle proposte dell'opposizione, non c'è stato alcuno spazio per una discussione costruttiva.

Iniziamo dalle banche; vi era una proposta che ha bruciato in due giorni 10 miliardi alle banche del nostro Paese per produrre eventualmente circa 2 miliardi a metà anno del 2024. Adesso il Governo, prendendo in un certo senso una parte di un emendamento (bocciato) del Partito Democratico, propone un incentivo che fa sì che tutti questi extrautili diventino riserve, mentre noi abbiamo proposto che venisse istituito un fondo per dare risposte, come suggerisce la BCE a proposito dei prelievi delle banche, agli utenti, ai clienti, alle famiglie (*Applausi*), al fondo per la prima casa, alla proposta sulla rateizzazione dei mutui, alla proposta relativa alle prime case per i giovani, alle imprese che hanno visto incrementare i costi dei propri crediti.

Nulla di questo è stato approvato, neanche un emendamento, signor Presidente, che proponeva semplicemente di considerare questi possibili impieghi per le entrate eventuali di una tassa che non c'è, che non viene applicata, che è stata annunciata, ma che effettivamente non produrrà nessun gettito spendibile per il sostegno della spesa sociale.

Inoltre, vi è un evento abbastanza traumatico nella produzione di questa norma, perché sostanzialmente questa stessa norma, nel momento stesso in cui viene emendata da parte della maggioranza, rivela che siamo in un contesto in cui stanno ricrescendo i costi per le famiglie. Ieri è stata annunciata sostanzialmente una riduzione della crescita attesa del PIL, un aumento prospettico della manovra in *deficit* che si vede anche nell'incremento dello *spread*, quindi sostanzialmente un insieme di misure confuse.

Voglio citare una norma che ci ha lasciato molto perplessi e che noi riprodurremo nel decreto concorrenza, la cosiddetta norma TIM. Vi è stata chiesta la fiducia per due miliardi e mezzo per operazioni che non sappiamo quali saranno. Abbiamo inserito una serie di emendamenti su Telecom Italia perché sappiamo, dal decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, che quello è lo sbocco, ma sostanzialmente noi stiamo impegnando due miliardi e mezzo di risorse pubbliche per comprare una rete che non sarà una rete complessiva del Paese, non sarà una rete a controllo pubblico, sarà una

rete deflazionata (*Applausi*), vedrà ancora problemi di sicurezza e ridurrà la concorrenza nel Paese e il valore per l'impresa TIM e anche per i suoi azionisti. Una strategia del tutto contraria a quella annunciata nella campagna elettorale dei vostri partiti in cui insistevate sulla sovranità e sulla sicurezza dei dati. Avete dato, state dando il là ad un'operazione che mortifica il valore della rete, che sperpera soldi pubblici senza neanche garantire il controllo.

Per quanto riguarda i voli, scusate, voi lo sapete e mi prendete anche in giro, io sono siciliano. Abbiamo annunciato nel decreto una misura che prevedesse un tetto ai costi dei voli sostenendo che un incremento del 70 per cento fosse talmente inaccettabile rispetto al prezzo medio e che c'era bisogno di un decreto d'urgenza che fissasse un tetto al 200 per cento. Poi, però, avete ritirato questa norma e avete conferito dei poteri aggiuntivi all'Autorità *antitrust* tra cui i poteri di segnalazione che già la legge n. 287 del 1990 attribuisce a tale Autorità, anche in questo caso inserendo una innovazione nella legge n. 287 del 1990 che richiederà ancora un intervento perché non si possono modificare i poteri dell'Autorità indipendente solo per un settore, senza coinvolgere, come sosteneva un nostro emendamento, l'Autorità di regolazione del settore. Non possiamo, con tutto il rispetto delle autorità indipendenti, delegare loro la politica industriale.

Poi ancora, avete fatto un provvedimento in cui sostanzialmente avete stanziato, giustamente, risorse per gli incendi in Sicilia e in Sardegna, ma soltanto fino al 7 agosto, quando sappiamo che gran parte dei danni sono avvenuti dopo. Abbiamo presentato un emendamento per spostare tale data al 30 agosto. Lo chiedo ai colleghi siciliani: come fate a ritornare in Sicilia questo fine settimana e a spiegare a tutti coloro che hanno avuto dei danni nel contesto turistico che questa copertura non c'è stata?

La stessa cosa vale per tutti gli emendamenti relativi alla situazione in Emilia Romagna. Continuate a dire che date un sostegno: non è arrivato nulla da quello che ci dicono gli amministratori locali. Alcuni ottimi emendamenti di buon senso e *bipartisan* sono stati bocciati, anche quelli che riguardavano la Lombardia e la Liguria, e non abbiamo ancora capito perché.

Noi abbiamo presentato tanti emendamenti: in questi giorni abbiamo lavorato a emendamenti di strategia industriale da discutere insieme nelle Commissioni, come possono confermare i Presidenti e i relatori. Tanti di voi hanno detto che si trattava di posizioni ragionevoli, qualcuno mi ha chiesto - citando una canzone di Jannacci - perché non lo abbiamo detto prima. Ma la risposta è che il nostro lavoro è discutere le proposte con gli emendamenti, non avanzarle prima. Quando abbiamo chiesto al vice Ministro qui presente le motivazioni di alcuni no, la risposta è stata sostanzialmente: perché no. Non abbiamo ricevuto delle motivazioni vere perché dietro non c'è - ed è evidente - una politica industriale.

Qui c'è un tema che non riguarda soltanto il Governo e l'azione del Governo nel mettere la fiducia: c'è un problema che riguarda voi, colleghi senatori della maggioranza, perché è a voi che tocca dimostrare l'orgoglio della vostra vita da legislatori. Voi dovete pretendere che il Governo che vi chiede la fiducia abbia fiducia in voi, nelle vostre capacità di istruire un lavoro nelle Commissioni che analizzi le questioni, il merito e i problemi. Oggi questo Governo così lontano dal merito non vi ha chiesto in effetti la fiducia, ma vi sta chiedendo fedeltà e, quando un Governo si muove e si sostiene soltanto sulla fedeltà dei suoi sostenitori, evidentemente non solo non era pronto, ma sta già finendo la sua corsa. (*Applausi*).

[POGLIESE \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[POGLIESE \(Fdl\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge n. 104, che oggi è sottoposto alla nostra attenzione, è un provvedimento molto importante, all'interno del quale si affrontano tematiche di grande valenza e di stringente attualità in materia di attività economiche, finanziarie e di investimenti strategici. Ma prevede altresì - come è stato ricordato - alcune disposizioni a tutela degli utenti, quale certamente quella inserita all'interno dell'articolo 1, laddove si affronta un tema molto importante quale quello del caro voli. Di questa problematica si parla da moltissimi anni, ma al riguardo non c'è stato mai un intervento pragmatico da parte dei Governi che si sono alternati. Lo dico da siciliano che reputa - come ritengo anche il collega Nicita - assolutamente offensivo ed

eticamente non giustificabile dover pagare un volo Catania-Roma o Palermo-Roma - come fanno meglio di me i colleghi Russo e Sallemi - 1.000 euro, più di quanto si paghi per un Roma-Sidney o un Roma-New York. (*Applausi*).

È opportuno che sappiate che la tratta Catania-Roma, la più trafficata d'Italia, è quella più remunerativa per le compagnie aeree e questo accade perché di fatto in Sicilia non ci sono mezzi di trasporto alternativi per poter raggiungere in tempi ragionevoli la Lombardia, il Lazio, il Veneto e le altre Regioni italiane. Manca infatti la continuità territoriale, perché non vi è un collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria, e manca l'Alta velocità, una mancanza che finalmente sarà colmata nelle Regioni meridionali della nostra Nazione, grazie a quello che il Governo Meloni ha finalmente tracciato. (*Applausi*). Mi riferisco al progetto qualificante del Ponte sullo Stretto, fortemente voluto dal Governo Meloni e dal ministro Salvini, dopo cinquantadue anni di parole al vento che sono costate centinaia di milioni di euro, da quando nel 1971 si costituì la società Stretto di Messina. Ebbene, quel percorso di parole al vento finalmente si è concluso e dal 2024 si apriranno i cantieri, nel 2032 si completerà quell'opera di fondamentale importanza non soltanto per la Sicilia e la Calabria, ma per tutta la nostra Nazione. Fin quando questo non accadrà, però, è fondamentale che si affronti la tematica. Il Governo Meloni e il ministro Urso sono intervenuti per evitare queste pratiche commerciali scorrette.

Hanno fatto benissimo il Governo Meloni e il ministro Urso ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri non soltanto ispettivi, ma anche operativi, anche perché - lo ricordo a me stesso e a chi ci ascolta - nel passato alcuni Governi hanno tentato di affrontare questa tematica, ma le iniziative, seppur lodevoli dal punto di vista concettuale, non hanno sortito alcun effetto. Penso a quanto è accaduto con il finanziamento di un progetto denominato «Sicilia vola», del quale, nonostante 75 milioni di euro stanziati in un triennio, alla fine sono state utilizzate soltanto risorse pari al 2 per cento dello stanziamento complessivo (*Applausi*), perché sono state immaginate procedure farraginose e restrittive. Il Governo Meloni sta affrontando anche questo tema grazie al ministro Salvini, al vice ministro Bignami, in sinergia con la Regione Sicilia, col presidente Schifani e l'assessore Aricò, e queste regole verranno modificate. Tuttavia, nelle more che esse cambino, era importante intervenire su un tema molto sentito all'interno non soltanto della mia Regione e della Sardegna, ma anche di altri contesti territoriali, come quello dell'Emilia Romagna; contesti che hanno vissuto l'eresia del caro voli, laddove, nonostante fossero colpiti da alcune emergenze atmosferiche (mi riferisco all'alluvione di qualche mese fa) con l'interruzione contestuale dei trasporti ferroviari e stradali, hanno registrato anche un prezzo eretico per trasferimenti aerei da parte alcune compagnie aeree nelle tratte da Roma a Bologna. Credo infatti che questo intervento normativo serva anche ad evitare queste assolute eresie. (*Applausi*).

Allo stesso modo reputo opportune ed equilibrate - contrariamente a quanto è stato detto da qualche collega che mi ha preceduto - le misure previste per affrontare un'altra oggettiva criticità, qual è quella delle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma. All'articolo 3 sono infatti previste licenze aggiuntive a carattere temporaneo stagionale di dodici mesi estendibili a ventiquattro: si prevede che, all'interno dei Comuni capoluogo di Regione o sede di Città Metropolitana o in quelli all'interno del cui territorio sono presenti aeroporti internazionali, possono essere messe a bando fino al 20 per cento di ulteriori licenze rispetto a quelle in essere alla data di pubblicazione del bando. I proventi di questi bandi sono destinati a un fondo che servirà a compensare i titolari di licenza alla data di pubblicazione del bando. Credo che si siano trovate delle soluzioni equilibrate per rispondere a due esigenze fortemente sentite: la prima è quella di tutelare gli utenti all'interno di un contesto caratterizzato da una crescita vertiginosa della domanda dovuta anche all'aumento delle presenze turistiche nella nostra Nazione; la seconda è quella di tutelare i titolari delle vecchie licenze che in passato hanno investito molte risorse per poterle acquisire.

Considero molto importante anche l'intervento previsto all'articolo 4, grazie a una iniziativa fortemente voluta dal ministro Garnero Santanchè, che ringrazio pubblicamente, per gli operatori del settore turistico che quest'estate, fra il 17 luglio e il 7 agosto, hanno registrato danni economici a causa dei roghi e degli incendi che si sono registrati in Sicilia e in Sardegna.

Avviandomi alla conclusione, considero altrettanto importante quanto previsto dall'articolo 5, laddove sono inseriti incentivi nella forma del credito d'imposta per le imprese che operano all'interno del settore dei semiconduttori (*Applausi*), coerentemente con quanto sancito dal Chips Act europeo, mirante a rafforzare la produzione locale di semiconduttori e a ridurre la dipendenza dell'Unione europea dai produttori asiatici. Questo è un problema non soltanto politico ed economico, ma è anche geopolitico che viene affrontato con altrettanta determinazione da parte del Governo Meloni.

L'articolo 8 prevede l'innalzamento da cinque a dieci anni del divieto di delocalizzare per le imprese che hanno ottenuto ingenti finanziamenti per alcuni progetti qualificati, pena la perdita dei finanziamenti ottenuti. E credo che questo sia un intervento normativo che tutela l'interesse nazionale. (*Applausi*).

Stessa cosa è sancita all'interno dell'articolo 13, dove si affronta il tema dei programmi di investimento esteri in territorio nazionale, ma all'interno di settori strategici con investimenti superiori a un miliardo di euro, laddove è prevista la possibilità di nomina di un Commissario straordinario di Governo che possa accelerare le pratiche burocratiche e amministrative, anche attraverso una Conferenza dei servizi.

Importante è anche l'intervento a sostegno dei Comuni in dissesto finanziario, previsto all'articolo 23, con un'anticipazione di liquidità da 100 milioni di euro nel 2024, 2025 e 2026, che faciliti il pagamento dei debiti.

Altrettanto importante, infine, è quanto previsto dall'articolo 26 in riferimento all'imposta straordinaria a carico delle banche: una norma che è stata modificata attraverso l'emendamento governativo, mirante a cambiare la base imponibile, ma che ha il grande merito di affrontare un tema molto delicato, quale certamente è quello dei profitti straordinari realizzati dopo l'aumento dei tassi di interesse, fortemente voluto dalla Banca centrale europea. Ricordo a me stesso e a chi ci ascolta che la Banca d'Italia ha sancito qualche mese fa come i tassi di interessi sui mutui abbiano raggiunto il 4,75 per cento. A fronte di questo aumento non c'è stato un contestuale aumento dei tassi applicati nei confronti dei titolari di conti correnti o di conti depositi. Ecco perché era giusto intervenire in tal senso: credo che sia un problema di giustizia sociale che il Governo Meloni ha affrontato in maniera assolutamente qualificante. (*Applausi*).

Siamo quindi in presenza di un decreto-legge che affronta alcune tematiche molto importanti per la nostra Nazione, in maniera pragmatica e altrettanto equilibrata, avendo come stella polare la tutela dell'interesse nazionale che credo rappresenti una discriminante del Governo Meloni, che persegue anche attraverso questo intervento normativo.

Questo è il motivo per il quale, con orgoglio, preannunzio il voto favorevole di Fratelli d'Italia su questo importante provvedimento. (*Applausi*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 854, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Borgonzoni*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Borgonzoni.

(*Il senatore Segretario PAGANELLA fa l'appello*).

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente GASPARRI - ore 18,20 -*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 854, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	144
Senatori votanti	144
Maggioranza	72
Favorevoli	94
Contrari	49
Astenuti	1

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 104.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 3 ottobre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 3 ottobre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (ore 18,42).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (**854**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (*Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali*) - 1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

- a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
- b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
- c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-*quater* e 2-*septies*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penali di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penali di mora di cui all'articolo 15, commi 1-*bis* e 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 14, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito *web*, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";
- b) al comma 15, dopo la parola: "comunicano" è inserita la seguente: "annualmente", dopo la parola: "competitività" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*" ».

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi," sono inserite le seguenti: "inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,".

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti *internet* delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina *web* visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, al primo periodo, le parole: « legge 10 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 11 febbraio 2019 » e le parole « a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale » sono sostituite dalle seguenti: « a eccezionali flussi di presenze turistiche » e, al terzo periodo, le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze » sono sostituite dalle seguenti: « L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza »;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo »;

al comma 2, la parola « internazionale » è soppressa, le parole: « 22 dicembre 2011, n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre 2011, n. 214 », le parole: « punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m) » e le parole: « di g/km di CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO2 »;

al comma 4, le parole: « concorso di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « concorso di cui ai commi 2 e 3 », le parole: « di g/km di CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO2 » e le parole: « dai provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi »;

al comma 5, lettera a), le parole: « licenza taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenza per l'esercizio del servizio di taxi »;

al comma 6, le parole: « La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto » e le parole: « in misura » sono soppresse

;
al comma 7, dopo le parole: « commi 4 e 5 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « dai provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi »;

al comma 8, le parole: « dell'articolo 9, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 9, comma 2 » e le parole: « dei servizi taxi » sono sostituite dalle seguenti: « dei servizi di taxi »;

al comma 9:

all'alinea, dopo le parole: « del 1992 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera a):

al capoverso 5-bis, le parole: « licenze taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenze per l'esercizio del servizio di taxi »;

al capoverso 5-ter, dopo le parole: « presenta al comune » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;
alla lettera b), il segno di interpunzione: « ; » è sostituito dal seguente: « . ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « degli eventi eccezionali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso, le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi », le parole: « parchi divertimento » sono sostituite dalle seguenti: « parchi di divertimento », le parole: « i porti turistici, i campeggi » sono sostituite dalle seguenti: « i porti turistici e i campeggi » e le parole: « destinazioni turistiche dell'isola » sono sostituite dalle seguenti: « destinazioni turistiche delle isole ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 25 del » è inserita la seguente: « medesimo »;

al comma 3, dopo le parole: « attività di ricerca e sviluppo » sono inserite le seguenti: « relative al settore dei semiconduttori »;

al comma 4, dopo le parole: « credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e la parola: « richiedono » è sostituita dalle seguenti: « possono richiedere »;

al comma 7, dopo le parole: « per la microelettronica » sono inserite le seguenti: « , di seguito denominato "Comitato" » e le parole: « e da uno » sono sostituite dalle seguenti: « e da un rappresentante »;

al comma 9, le parole: « e semiconduttori » sono sostituite dalle seguenti: « a semiconduttore »;

al comma 11, le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

alla rubrica, le parole: « di imposta » sono sostituite dalle seguenti: « d'imposta » e le parole: « nella microelettronica » sono sostituite dalle seguenti: « nel settore della microelettronica ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy) - 1.

Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « per le nano ed eterostrutture » sono sostituite dalle seguenti: « per le nanostrutture e le eterostrutture »;

alla lettera a), dopo le parole: « scientifica e tecnologica (FIRST) » sono inserite le seguenti: « , di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, »;

al comma 2, le parole: « 11 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 11 milioni », le parole: « per gli anni » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni » e le parole: « per il 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2028 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:

"4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di

ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "*Chips Joint Undertaking*" ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « decreto-legge 5 marzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 15 marzo » *e dopo le parole:* « e nucleare, » *è inserita la seguente:* « e »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 5 marzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 15 marzo » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « del presente articolo »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003, » *sono sostituite dalle seguenti:* « raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « del relativo progetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 ».

All'articolo 10:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro, per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (*Sanzioni in materia di riproduzione animale*) - 1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente", le parole: "dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "dalla

normativa vigente";

b) al comma 5, le parole: "dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni vigenti";

c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici" ».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « , previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » *sono soppresse, dopo le parole:* « Fondo di solidarietà nazionale » *sono inserite le seguenti:* « di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, » *e le parole da:* « dell'articolo 185-ter » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora »;

al comma 3, le parole: « come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, » *sono soppresse e le parole:* « 1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. » *sono sostituite dalle seguenti:* « 7 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-bis. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) - 1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Art. 11-ter. - (Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) - 1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro." ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « ed Alitalia Cityliner » sono sostituite dalle seguenti: « e di Alitalia Cityliner », le parole: « decreto-legge 12 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 21 ottobre 2021 », le parole: « decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 » e le parole: « per il 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: « ovvero » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « commi 10 e 11, del » è inserita la seguente: « citato », al secondo periodo, le parole: « Istituto nazionale di previdenza e assistenza » sono sostituite dalle seguenti: « Istituto nazionale

della previdenza sociale » e, al terzo periodo, dopo le parole: « e delle finanze » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « trattamento di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, al quinto periodo, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 » e dopo le parole: « per l'anno 2024 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, dopo la parola: « lavoratore » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « Alitalia-Sai S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. » e, al secondo periodo, le parole: « , del Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo sociale per occupazione »;

al comma 6:

all'alinea, al primo periodo, le parole: « Società aerea » sono sostituite dalle seguenti: « Società aerea » , le parole: « ed Alitalia Cityliner » sono sostituite dalle seguenti: « e di Alitalia Cityliner », dopo le parole: « i predetti lavoratori » il segno di interpunzione « , » è soppresso, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascuno di questi ultimi » e le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 3,1 milioni di euro » e, al quinto periodo, dopo le parole: « del presente comma » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,1 milioni di euro », le parole: « di 1,8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1,8 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera a), le parole: « 1,0 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 milione » e dopo le parole: « per l'anno 2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione ».

Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo";

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: "sono adeguate al rischio rilevato" sono inserite le seguenti: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)".

Art. 12-ter. - (Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) - 1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti".

Art. 12-quater. - (Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico) - 1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 13:

al comma 3, primo periodo, la parola: « necessaria » è sostituita dalla seguente: « necessari »;

al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « è adottata » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « atti concessione, di autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « atti di concessione, autorizzazione » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma »;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « dell'autorizzazione unica » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 5 », dopo la parola: « approvazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma » e al terzo periodo, la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma », dopo le parole: « e costituisce titolo per la localizzazione delle opere » sono inserite le seguenti: « , che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, » e dopo le parole: « relativa indennità » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico) - 1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « e all'articolo 19 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 201 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 201 » e le parole: « decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, »;

al comma 3, dopo le parole: « dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, » sono inserite le seguenti: « dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e » e alle parole: « nonché i limiti » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4, lettera b), capoverso 3, le parole: « d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto

» e dopo le parole: « delle infrastrutture e dei trasporti » è inserito il seguente segno di interpunzione:
« , »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile".

4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

"b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, » sono soppresse, le parole: « del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328 » sono sostituite dalle seguenti: « del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 », le parole: « regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) » sono sostituite dalle seguenti: « medesimo regolamento » e le parole: « , e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202 ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: « una società per azioni » sono inserite le seguenti: "in house";
- b) al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o il soggetto da essa interamente partecipato", la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:
 - a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità

previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione".

1-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-*ter* ».

All'articolo 17:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale";

2) la lettera e) è abrogata »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

"2-*quater*. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis* del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma" »;

alla lettera b), alle parole: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, » *sono premesse le seguenti:* « Fermo restando quanto previsto dal comma 2-*quater*, »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « progettazione e affidamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla progettazione e all'affidamento » *e le parole:* « per gli scopi » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i predetti scopi » *e, al terzo periodo, le parole:* « nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-*bis* del presente articolo il Commissario straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100

milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.

3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma *3-bis*, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.

3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », *le parole:* « della localizzazione, della conformità » *sono sostituite dalle seguenti:* « della localizzazione e della conformità » *e le parole:* « al soggetto gestore. » *sono sostituite dalle seguenti:* « al soggetto gestore »;

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: « dal terzo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « sulle somme » *sono sostituite dalle seguenti:* « a valere sulle somme »; *al secondo periodo, dopo le parole:* « di cui al primo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *dopo le parole:* « nel limite massimo di cui al primo periodo » *sono inserite le seguenti:* « al netto di quanto stabilito al quarto periodo, », *le parole:* « ferme restando le eventuali modifiche dei contratti » *sono sostituite dalle seguenti:* « per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, » *e le parole:* « del decreto legislativo n. 36 del 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";

b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

alla rubrica, le parole: « interventi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « interventi del PNRR ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art.18-bis. - (Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "di nuova realizzazione", ovunque ricorrono, sono soppresse ».

All'articolo 19:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al »;

al comma 2:

alla lettera b), dopo le parole: « all'articolo 50 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

alla lettera d), le parole: « , primo periodo, » sono soppresse;

alla lettera e), dopo la parola: « erogazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, le parole: « Entro il 31 ottobre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, » e dopo le parole: « umane e strumentali » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « Entro il 15 novembre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici

giorni dal termine di cui al comma 3, », *le parole*: « con provvedimento del Capo del Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Capo del Dipartimento », *le parole*: « , è approvata » sono sostituite dalle seguenti: « sono approvati » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono concessi i finanziamenti »;

al comma 5, dopo le parole: « dell'investimento » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 7, dopo le parole: « commi 3, 4 e 5 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 9, le parole: « S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, » sono sostituite dalle seguenti: « San Benedetto Po e Bagnolo San Vito », *le parole*: « del fondo speciale di conto capitale iscritto » sono sostituite dalle seguenti: « dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, », dopo le parole: « allo scopo » è inserita la seguente: « parzialmente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.

9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter. ».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-bis. - (Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte) - 1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: « dell'autotrasporto merci » *il segno di interpunzione « . » è soppresso;*
al comma 2, le parole: « dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso » *sono sostituite dalle seguenti:* « non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « a far data dal 1° gennaio 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a far data dal 1° gennaio 2017 » *e dopo le parole:* « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » *sono inserite le seguenti:* « esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 »;

al comma 2, dopo le parole: « L'anticipazione » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 1 »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dell'anticipazione » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 1 » *e, al secondo periodo, le parole:* « da emanare e pubblicare sul sito » *sono sostituite dalle seguenti:* « da pubblicare nel sito »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « predetta contabilità speciale » *sono sostituite dalle seguenti:* « contabilità speciale di cui al comma 3 » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « comma 2, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720" »;

b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"*11-bis.* L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma *3-bis*. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati".

5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-quater. L'anticipazione di cui al comma *5-ter* è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 »;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « n. 267 del 2000 » *il segno di interpunzione « , » è*

soppresso e le parole: « tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto ».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« Art. 21-bis. - (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio) - 1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

Art. 21-ter. - (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici) - 1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

4. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

All'articolo 22:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in

particolare del principio di adeguatezza » e, al secondo periodo, le parole: « , l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, » sono sostituite dalle seguenti: « e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo";

0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: "620 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "372 milioni";

0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: "253,6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "53,6 milioni";

0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperienza della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2";

0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6" »;

alla lettera a), numero 2), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « n. 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e dopo le parole: « l'articolo 27 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 20-sexies:

1) al comma 6, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "490 milioni";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3" »;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) all'articolo 20-septies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base di apposito modello predisposto dal commissario straordinario";

2) al comma 8, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-*bis*, i comuni";

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b-ter) all'articolo 20-*octies*, comma 4, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione";

b-quater) all'articolo 20-*novies*, comma 2, al primo periodo, le parole: "delegare ai comuni," sono sostituite dalle seguenti: "delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni," e, al secondo periodo, le parole: "può individuare lo stesso ente locale titolare," sono sostituite dalle seguenti: "può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare," »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

b) quanto a 370 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere *0b*) e *0c*) del comma 1.

1-*ter*. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Al capo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia fiscale ».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 121, comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ».

All'articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: « commi 2 e 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « all'articolo 1 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 »;

al comma 3 le parole: « pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

al comma 4, le parole: « nel 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'anno 2024 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita

relazione »;

al comma 7, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » *sono inserite le seguenti:* « al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

alla rubrica, le parole: « su incremento margine interesse » *sono sostituite dalle seguenti:* « sull'incremento del margine di interesse ».

Al capo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali ».

All'articolo 28:

al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ».

ARTICOLI DA 1 A 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE E TABELLA 1

Capo I

MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

Articolo 1.

(Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1999, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;

b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;

c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera *a)*, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: *a)* la struttura del mercato; *b)* le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; *c)* i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; *d)* le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; *e)* le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; *f)* l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine

conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-*quater* e 2-*septies*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-*bis* e 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole da: « , secondo modalità da definirsi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito *web*, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso »;

b) al comma 15, dopo la parola: « comunicano » è inserita la seguente: « annualmente », dopo la parola: « competitività » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del *made in Italy* ».

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: « sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, » sono inserite le seguenti: « inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta, ».

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti *internet* delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina *web* visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-*ter* e 7-*quater*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

Articolo 2.

(Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)

1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo.

L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992, come modificato dal comma 9, lettera *a)*, del presente articolo.

2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *m)*, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai principi di cui al numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera *m)*, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂.

3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:

a) ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti « *de minimis* ».

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi di taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Alla legge n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis*. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, il titolare di licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma *5-bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. »;

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: « apposita commissione regionale » sono inserite le seguenti: « , con cadenza almeno mensile, ».

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.

Articolo 4.

(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle

destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera *b*), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 5.

(Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)

1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, concernente « Una normativa sui *chip* per l'Europa », alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4

settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.

4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese possono richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato.

7. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di seguito denominato « Comitato », composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del *made in Italy* eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispose e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.

9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.

Art. 5-bis.

(Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy)

1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) ».

Articolo 6.

(Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo « Chips Joint Undertaking »)

1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo « *Chips Joint Undertaking* », nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 *Final*, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore:

a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.

2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 4-*sexies*. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali ».

Articolo 7.

(Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche)

1. All'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. ».

2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-*ter* del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato.

Articolo 8.

(Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « dell'iniziativa agevolata » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».

Articolo 9.

(Interventi in materia di opere di interesse strategico)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

Articolo 10.

(Misure urgenti nel settore della pesca)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 10-*bis*.

(Sanzioni in materia di riproduzione animale)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente » e le parole: « dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente »;

b) al comma 5, le parole: « dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni vigenti »;

c) al comma 6, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione

di stazioni di monta, di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici ».

Articolo 11.

(Misure urgenti per le produzioni viticole)

1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.

2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

3. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e

speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 11-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».

Articolo 11-*ter*.

(*Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-*quater*. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-*bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro ».

Articolo 12.

(*Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa*)

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la

realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma è riconosciuta, per l'anno 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.

5. Le società Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92,

nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto per ciascuno di questi ultimi, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

- a*) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
- b*) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.

Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non

escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo »;

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: « sono adeguate al rischio rilevato » sono inserite le seguenti: « e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) ».

Art. 12-ter.

(Misure in favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti ».

Art. 12-quater.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 13.

(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)

1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione « attrazione e sblocco degli investimenti » di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonché del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

1. Alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-*bis* della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della società di cui al comma 1, la medesima è classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'articolo 20, comma 3-*undecies*, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di » sono inserite le seguenti: « incarichi di studio, di consulenza e di » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. »;

c) al comma 4, al primo periodo le parole: « Al fine di » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di » e il secondo periodo è soppresso.

4-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile ».

4-*ter*. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera *b-ter*) è aggiunta la seguente:

« *b-quater*) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-*decies*, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione e dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.

Articolo 16.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

1. All'articolo 44-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente

« *3-bis.* Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico-finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera *a*), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo. ».

1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . In tali casi, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « una società per azioni » sono inserite le seguenti: « *in house* »;

b) al secondo periodo, le parole: « , quale organismo di diritto pubblico, » sono sostituite dalle seguenti: « o il soggetto da essa interamente partecipato », la parola: « diretto » è sostituita dalle seguenti: « analogo congiunto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e

straordinaria:

a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione ».

1-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-*ter* ».

Articolo 17.

(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale »;

2) la lettera e) è abrogata;

a-bis) dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

« 2-*quater*. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis* del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma »;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 2-*quater*, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: « e scelto, » e le parole: « fra i funzionari dell'amministrazione dello stato in servizio » sono soppresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, alla progettazione e all'affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per i predetti scopi. A tal fine, il predetto Commissario è autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di

investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo.

3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma *3-bis* del presente articolo il Commissario straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.

3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma *3-bis*, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.

3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 18.

(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore »;

b) all'articolo 48-*bis*, comma 1:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova

realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture. ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo al netto di quanto stabilito al quarto periodo, sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza.

3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2026 »;

b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 18-bis.

(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: « di nuova realizzazione », ovunque ricorrono, sono soppresse.

Articolo 19.

(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni », con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:
 - a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
 - b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;
 - d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4 nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
 - e) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.
3. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
4. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3, con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvati la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari e sono concessi i finanziamenti.
5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono classificate sotto la voce « Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni ».
7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5 sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.
8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
 - a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,

nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.

9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario, di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter.

Art. 19-bis.

(Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte)

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20.

(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: « , nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni,

aeroporti e porti », sono inserite le seguenti: « ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci ».

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

Articolo 21.

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazioni di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro-capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 »;

b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue.

Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati.

5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-quater. L'anticipazione di cui al comma *5-ter* è concessa a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-*bis* e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

Articolo 21-ter.

(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del

piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

4. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile e il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

Articolo 22.

(Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.

Articolo 23.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o la fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter*, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo »;

0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: « 620 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 372 milioni »;

0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: « 253,6 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 53,6 milioni »;

0d) all'articolo 20-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2 »;

0e) all'articolo 20-*ter*, comma 8, primo periodo, le parole: « e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 »;

a) all'articolo 20-*quinquies*:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. »;

2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera c), numero 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. »;

b) all'articolo 20-*sexies*:

1) al comma 6, le parole: « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 490 milioni »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere

a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 »;

b-*bis*) all'articolo 20-*septies*:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « , sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario »;

2) al comma 8, le parole: « I comuni » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-*bis*, i comuni »;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti

locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione »;

b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2, al primo periodo, le parole: « delegare ai comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni, » e, al secondo periodo, le parole: « può individuare lo stesso ente locale titolare, » sono sostituite dalle seguenti: « può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare, ».

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

b) quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere *0b)* e *0c)* del comma 1.

1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma *1-ter*, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma *1-ter*, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma *1-ter*.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 26.

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.
 3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
 4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nell'anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
 5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- 5-*bis*. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza

l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 27.

(Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella 1

(Articolo 21, comma 6)

Ente	Popolazione al 1/1/2022	Riparto
PALERMO	635.439	1.097.677
CATANIA	301.104	520.136

MESSINA	221.246	382.187
Totale	1.157.789	2.000.000

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

01.7

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#)

Precluso

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga dei termini per la presentazione delle domande al Fondo di garanzia prima casa)

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

1.1

[Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio, che, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, finalizzati a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati su rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale e i rappresentanti dei consumatori.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1.350

[Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra Governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio finalizzati, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati sulle rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità, le eventuali penalità a carico delle compagnie aeree in caso di mancato rispetto degli accordi, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti dei consumatori.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.351

[Nicita](#), [Martella](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «ovvero» fino a: «o un abuso di posizione dominante, da cui derivino un incremento del livello dei prezzi fissati praticato sulle rotte di collegamento nazionali, con particolare riguardo ai periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità e con conseguente pregiudizio per i consumatori.»*

b) *sopprimere il comma 2*

c) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b),»*

d) *sopprimere il comma 4*

1.352 (già 1.1000/3)

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «può tener conto» con le seguenti: «tiene conto»;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: «con le isole;» aggiungere, in fine, le seguenti: «e con i territori geograficamente svantaggiati»;*

3) *alla lettera b), dopo la parola: «durante» aggiungere le seguenti: «ovvero verso»;*

1.353 (già 1.1000/4)

[Sabrina Licheri](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «può tener conto» con le seguenti: «tiene conto»*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento, praticata nell'anno precedente.»*

1.354 (già 1.1000/5)

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «200» con la seguente: «50»

1.355

[Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».*

1.356

[Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia effettuata direttamente dal passeggero".»

1.357

[Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione sia effettuata dal passeggero avvalendosi di soggetti terzi".»

1.8

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di cancellazione del volo, le compagnie aeree che operano su rotte nazionali e rotte di collegamento tra il territorio nazionale e il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le compagnie aeree assicurano l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, riconoscendo in ogni caso, oltre al diritto al rimborso ovvero alla riprotezione, il diritto alla compensazione pecuniaria».

1.9

[Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 da stanziare a tal fine.»*

1.10

[Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere*

dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

1.11

[Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia avvenuta direttamente sul sito della compagnia".»

1.358

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: « In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità» aggiungere le seguenti: «sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti»

1.359 (già 1.1000/10)

[Sabrina Licheri, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 14, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co - marketing;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

b) alla lettera b), sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».

1.360

[Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7- bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

1.361 (già 1.1000/12)

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 10.

1.362

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «otto unità» con le seguenti: «10 unità» e le parole: «due unità» con le seguenti: «quattro unità».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

G1.300

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure concernenti il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

considerato che:

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano un deficit infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G1.301

[Sabrina Licheri](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aeree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo;

l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;

valutato che:

la *ratio* dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;

uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

2.1

[Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197.»*

2.0.1

[Sabrina Licheri](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina della continuità territoriale per la Sardegna)

1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Tra i soggetti di cui al comma 3, lettera *b*), hanno diritto a una tariffa agevolata i residenti in Sardegna e i nati nella medesima regione, nonché il coniuge e i figli dei nati nella stessa, i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del trentesimo anno di età, i giovani dai 2 ai 25 anni e gli anziani sopra i settanta anni di età."»

2.0.2

[Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.3

[Irto](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia e della Regione Calabria, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra Villa S. Giovanni e la città di Messina, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.4

[Nicita, Martella](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.0.5

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." »

3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 in esito della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in aggiunta a quanto previsto al punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono rilasciare e conseguentemente decidere di attivare, in via sperimentale titoli autorizzatori aggiuntivi per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. I titoli autorizzatori di cui al primo periodo, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di altri dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio ulteriormente emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. I predetti titoli autorizzatori possono essere rilasciati, nella misura di una singola unità pro capite, esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vengono eventualmente attivati dai comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, nel numero ritenuto congruo rispetto alle esigenze dell'utenza, con specifica turnazione paritaria tra tutti gli aventi diritto, i quali possono valorizzarle

mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. Il complesso dei titoli autorizzatori temporanei rilasciati ai sensi del punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e integrato di quanto previsto al presente comma non può essere superiore al 10% delle licenze ordinarie in esercizio.

2. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 al fine di far fronte al consistente incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, in esito della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.

3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:

a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,

mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'art 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie, di norma, aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio realizzato con la seconda guida, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma *5-bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del richiamato servizio.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.";

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "apposita commissione regionale" sono inserite le seguenti: ", con cadenza, di norma, mensile,";

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 la lettera a) e' soppressa.»

3.2

[Paita, Fregolent](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo *10-bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo,

della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio».

3.3 (testo corretto)

[Nicita, Martella](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «Nelle more della ricognizione» fino a: «10 febbraio 2019, n. 12,» con le seguenti: «Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.»

b) sostituire le parole da: «i comuni» fino a: «dalla medesima legge n. 21 del 1992» con le seguenti: «All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

3.4

[Lombardo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «possono rilasciare» con le seguenti: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, rilasciano»;

2) sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La licenza supplementare di cui al primo periodo è rilasciata a titolo gratuito ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge, come modificato dal successivo comma 9. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante inserimento in una piattaforma informatica aperta al pubblico istituita e gestita dall'Autorità per i Trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di validità e gode degli stessi diritti ed obblighi degli attuali licenziatari. I cessionari sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui venga documentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal successivo comma 9.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di 24 mesi perdono validità e il Comune emittente le riemette ponendole in vendita per ulteriori 24 mesi attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2 sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge e in possesso dei requisiti prescritti. Il

ricavato della cessione è di pertinenza del Comune.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge.»;

d) *al comma 4, sostituire le parole*: «vincitori del concorso di cui al comma 3» *con le seguenti*: «che acquistano le licenze supplementari di cui al comma 1, inclusi coloro che lo abbiano fatto attraverso la procedura di cui al comma 2»;

e) *dopo il comma 7, inserire il seguente*: «7-bis. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»;

f) *al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti*:

«a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole "presso la sede o la rimessa" sono abrogate;
- 2) il comma 2 è abrogato.

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea ed un sistema improntato a principi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori e del maggior efficientamento del trasporto locale. A tal fine la regione ed i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici che curino la raccolta e pubblicazione degli indicatori e *standard* di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) punto 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della disciplina regolamentare emanata in sua applicazione. Gli uffici di cui al periodo precedente si coordinano con i comitati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti.";

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda ed offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dalla presente legge ed a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nella indicazioni delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili nonché tramite la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.

6-ter. L'Autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni e sui comuni e città metropolitane affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza".

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) aver compiuto i 25 anni di età e possedere idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno 5 anni;

b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni licenzianti possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture miranti alla riduzione dell'inquinamento;

c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva

superiore ad anni 2, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli e/o mezzi di trasporto con uso di sostanze alcoliche o psicotrope;

e) non aver subito quale sanzione accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 codice penale."

d) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "sono riferite ad un singolo veicolo o natante" sono sostituite dalle seguenti: "sono riferite al singolo soggetto che ottenga la licenza";

2) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "di cui al comma 1".»

e) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22:00;

3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali e/o case di cura;

6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

c) gli sconti riconosciuti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);

d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica la stessa inizia ad essere determinata solo dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero raggiunga il punto di prelievo concordato;

g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno e/o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva»

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli esercenti il servizio di noleggio con

conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il pagamento del servizio deve esser sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, incluse le carte prepagate. In caso di inadempienza la sanzione è quella prevista dalle disposizioni vigenti e in caso di ripetute violazioni può esser disposta la sospensione della licenza fino ad un massimo di tre giorni per ciascuna violazione segnalata.

4-ter. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e/o le prenotazioni in favore di soggetti che operino mediante il servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta."

g) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti introdotti con il presente articolo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

9-ter. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, come introdotto dalla presente disposizione, di vedersi assegnare corse o prenotazioni.".»

3.5

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «licenze aggiuntive», aggiungere le seguenti «, non cedibili a terzi,»

3.350

[Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche»;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'ulteriore licenza può essere rilasciata,» aggiungere le seguenti: «previa procedura selettiva,»;

b) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»;

c) al comma 9, lettera a), capoverso "5-quater" aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio.»

3.18

[Nicita](#), [Martella](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:*« in deroga alla» *con le seguenti:*« nel rispetto della procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge »;

b) *dopo le parole:*« a incrementare» *aggiungere le seguenti:*« previo adeguamento del regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea»

c) *sostituire le parole:* « in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate» *con le seguenti:*« secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto alla mobilità degli utenti.»

3.19

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate,»

3.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» *inserire le seguenti:* «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici.»

3.22

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» *inserire le seguenti:* «, con priorità per i veicoli elettrici.»

3.24

[Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.»

3.28

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole «Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto».

3.29

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.30

[Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.31

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «ai fini dell'acquisto dei veicoli» con le seguenti: «ai fini dell'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine»

3.32

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici,».

3.33

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2» inserire «, con priorità per i veicoli elettrici,».

3.35

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «per l'acquisto di veicoli» con le seguenti: «per l'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine».

3.36

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: «sostituiscono» con la seguente: «rottamano».

3.38

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree urbane,» inserire le seguenti: «distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli,».

3.39

[Basso](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi

di noleggio, con conducente.»

3.40

[Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante, agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL, è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. I medici del lavoro e i medici del servizio sanitario nazionale devono indicare le patologie e le cause di decesso al Registro elettronico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute adotta con decreto la istituzione e la regolazione del Registro di cui al presente comma.»

3.41

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)» apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità i Comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi, di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive, a carattere stagionale, diverse da quelle svolte dai titolari»;

b) *sopprimere il terzo periodo.*

3.42

[Nicita, Martella](#)

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «degli utenti alla mobilità,» *aggiungere le seguenti:* «i comuni, previo adeguamento del proprio regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, possono consentire» *e sostituire le parole da:* «è sempre consentito avvalersi» *con le seguenti:* «di avvalersi, con le modalità e nel numero definiti nel medesimo regolamento»

3.47

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: «almeno» *con la seguente:* «anche».

3.49

[Di Girolamo, Naturale](#)

Precluso

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 10, comma 5-quater, dopo le parole: "nei turni dichiarati" sono aggiunte le seguenti: "anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio".».

3.50

[Franceschelli, Nicita](#)

Precluso

Sopprimere il comma 10.

3.53

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dai comuni ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

G3.350

[Magni](#), [Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854-A);

premessi che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni inerenti misure per fronteggiare le carenze del sistema di trasporto taxi su gomma (art. 3);

è evidente che il settore, negli ultimi tempi, abbia registrato deficit temporanei di offerta specialmente nelle grandi città metropolitane in virtù dell'incremento dell'afflusso turistico, fenomeno certamente stagionale, e che in ogni città metropolitana interessa un periodo che, nell'arco dell'anno, non supera i sei mesi;

nel provvedimento in esame si prevede la possibilità di concedere licenze temporanee fino a dodici mesi - prorogabili per altri dodici, quindi non tenendo conto della stagionalità- con l'attribuzione solo a chi sia già titolare di licenza (art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) che, a sua volta, può affidarla a terzi non meglio identificati, pur essendo, in ogni caso, il tassista un lavoratore autonomo che gestisce un servizio pubblico del Comune;

le previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3, in tema di licenze strutturali, evidentemente sono dettate dalla necessità di incrementare, con procedimento straordinario, tali licenze a seguito dei ritardi nella ricognizione della situazione del settore, nel bandire i concorsi e portarli a termine; nella fase transitoria, dunque, si possono rilasciare licenze temporanee (senza alcun limite percentuale rispetto agli organici della flotta) e bandire concorsi straordinari per un numero di titoli fino al 20% degli organici esistenti;

nell'articolo 3 non si fa alcun riferimento al Dpcm di regolazione delle piattaforme tecnologiche delle multinazionali di grandi gruppi economici, né al decreto sul foglio di servizio relativo agli NCC, strumenti essenziali per combattere l'abusivismo e l'uso distorto dei titoli autorizzativi del tpl non di linea;

peraltro, con la definizione del R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) si sbloccherebbero i concorsi per le autorizzazioni degli NCC;

ad avviso dei firmatari, il provvedimento in esame, quanto alla materia taxi, rischia in tal modo di creare una flotta di sfruttati, come anche evidente al comma 10 dell'articolo 3, nel quale vengono soppresse, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le lettere a) e c), che già permetteva di erogare, da parte dei comuni, autorizzazioni temporanee cd. "acefale", in quanto rimanevano nella disponibilità del Comune che le affidava- previo esame con la categoria in riferimento al numero delle medesime- ai soggetti di cui all'articolo 7 della Legge 21/92, con preferenza (non esclusività) alle cooperative ed ai consorzi dei tassisti che organizzavano il servizio e fornivano i mezzi e gli operatori professionali;

quanto alle modalità esecutive per concretizzare la seconda guida (comma 9 dell'articolo 3), il provvedimento propone che sulla stessa vettura di una licenza strutturale possano operare diversi soggetti che non hanno titoli autorizzativi personali; anche rispetto a tale ambito, non compare alcun

riferimento al Dpcm di regolazione delle piattaforme tecnologiche, alcuna limitazione temporale o numerica, ovvero alcuna necessaria condizione per attivarla: ogni titolare di licenza può, infatti, attivare la seconda guida con il solo obbligo di comunicarlo al Comune, e con il diritto ad un secondo turno di servizio di lavoro;

tale previsione non può non rappresentare una deregolamentazione vera e propria che rischia di far saltare ogni tipo di programmazione dell'ente territoriale; si rende necessaria una regolamentazione adeguata sul punto, con il coinvolgimento delle Amministrazioni e dei Rappresentanti dei tassisti nelle varie città metropolitane, alla luce delle particolari situazioni dei territori (flussi di lavoro, durata delle turnazioni, etc);

alla luce di tali osservazioni,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, con sollecitudine sui punti illustrati in premessa, in particolare ma puntando a misure strutturali realmente efficaci per il rafforzamento del servizio taxi.

3.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per l'ampliamento dei contributi straordinari per il caro bollette)

1.All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

4.1

[Nicita](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «7 agosto 2023» con le seguenti: «al 30 agosto 2023»;

b) dopo le parole: «Regione Sardegna» aggiungere le seguenti: «nonché a causa degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito la Liguria e la Lombardia nel mese di Agosto»;

c) sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

4.3

[Lombardo](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «della Regione Siciliana e della Regione Sardegna» con la seguente: «nazionale».

4.4

[Lombardo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «territorio della Regione Siciliana» inserire le seguenti: «, della Regione Calabria, della Regione Puglia».

4.0.3

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

- a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
- b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei comma da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai comma da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».

4.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli

effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 5 agosto 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, quali costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è determinato con le seguenti modalità:

- a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
- b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.9

[Fina](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite dalle seguenti "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.».

4.0.350

[Mirabelli](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro Per l'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.0.351

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

4.0.352

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.

4.0.353

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno

2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 110 milioni di euro per l'anno 2023.

4.0.354

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.1

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#), [Misiani](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti: « 01. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 400 milioni per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

01-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) quanto a quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro 30 settembre 2024 presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 agosto 2024 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera.»

7.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis

G7.300

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premessi che,

il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche; considerato che,

i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

gli Stati Uniti hanno perso la *leadership* nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come *computer*, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria

autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in

Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,

ritenuto che,

le misure contenute nel presente decreto-legge, alla luce di quanto descritto, appaiono del tutto insufficienti se confrontate con le strategie strutturate come quelle adottate da Germania, Stati Uniti, Francia, Israele, Polonia e Corea del Sud,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

2) a tentare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

8.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 227, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"duecentoquaranta giorni";
- b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
- c) al comma 235, le parole: "aumentato del 500 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"aumentato del 700 per cento".»

8.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».»

G8.300

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame concerne la predisposizione di misure a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

una situazione di particolare delicatezza occupazionale stanno vivendo i 312 lavoratori già occupati nell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord;

come noto, dopo essersi aggiudicato l'avviso pubblico, lo scorso 25 luglio, il gruppo Teatek ha costituito la società progetto Italian Green Factory Spa per la realizzazione dell'investimento, attività di impresa e del piano industriale per l'ex sito Whirlpool;

alla luce delle condizioni poste nel suddetto avviso pubblico, è previsto il rilevamento e quindi l'assunzione dei 312 lavoratori facenti parte del bacino dei licenziati ex Whirlpool con obbligo ed impegno specifico alla loro ricollocazione agli stessi patti e condizioni sia economiche che normative in godimento alla data di intervenuta risoluzione alle dipendenze della stessa Whirlpool;

medesimo obbligo di riqualificazione e trasformazione riguarda anche le aree su cui incidono gli impianti ex Whirlpool, tenuto conto della nuova vocazione industriale che sarà riferibile allo sviluppo di impianti finalizzati al mondo delle energie rinnovabili;

i lavoratori in questione attualmente usufruiscono dell'indennità di sostegno al reddito (Naspi), il cui termine è fissato per il prossimo 31 ottobre;

è di tutta evidenza la necessità di individuare le soluzioni più opportune che assicurino la continuità reddituale per detti lavoratori, accompagnandoli durante tutto il percorso di riqualificazione professionale e in vista del progressivo reinserimento lavorativo, non appena saranno stati realizzati i dovuti interventi sulle aree e sugli impianti;

nella auspicata ipotesi dell'immediata assunzione dei lavoratori in questione, andrebbe resa disponibile la possibilità di ricorrere alla CIGS per i lavoratori in questione,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di sostegno del rilancio produttivo dell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord, assicurando ogni misura utile ad assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei 312 lavoratori già occupati in detti impianti, anche prevedendo specifiche misure normative volte ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria durante tutta la fase di

riqualificazione delle aree e degli impianti e i percorsi di riqualificazione professionale.

9.1

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

c-ter. Il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per le attività di formazione, studio, ricerca scientifica, sviluppo di metodi e di nuovi approcci metodologici (NAM) che escludono gli esseri animali per le sperimentazioni scientifiche".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

10.1

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «1° agosto 2023» con le seguenti: «1° luglio 2023».

10.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "15 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024";*

b) *sostituire le parole: "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" con le seguenti: "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";*

c) *sostituire le parole da. "dell'autorizzazione di spesa" fino alla fine del comma con le seguenti: "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

10.3

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «2,9 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Si applicano altresì le misure di sostegno di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

10.4

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «2,9 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;*
- b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

10.5

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1:*
 - 1) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;*
 - 2) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali»;*
- b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».*

10.6

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1:*
 - 1) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;*
 - 2) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali»;*
- b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».*

10.7

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;*
- b) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali».*

10.8

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;*

b) *sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».*

10.9

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di acquacoltura» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura,».

10.10

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed allo smaltimento».

10.11

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».

10.12

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 500.000 euro, è destinata al sostegno dei consorzi e delle imprese di miticoltura.»

10.13

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».

10.15

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto, nonché i criteri, le modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu.».

10.17

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

10.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Basso](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

10.350

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.351

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-bis.1 Gli stanziamenti economici, di cui al comma 1, sono corrisposti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione definiti dalla politica comune della pesca (PCP), ai sensi dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1139/2021, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca per monitorare il rispetto dei criteri e delle priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.".

10.352 (già 10.20)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione stabiliti dalla politica comune della pesca (PCP) ed è elargita, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca che rispettino i criteri e le priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.».

10.0.350 (già 10.0.1)

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes*

sapidus) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.351 (già 10.0.3)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.».

10.0.352 (già 10.0.2)

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Misure di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10-bis.0.350

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.1 (Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."

11.350

[Franceschelli](#), [Basso](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Nicita](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «50 milioni»,

b) dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente: «3-*quinqües*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

11.351 (già 11.10)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

11.352 (già 11.11)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

*Dopo il comma 3-*quater*, aggiungere il seguente: «3-*quinqües*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

11.0.350 (già 11.0.2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.351 (già 11.0.4)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.352 (già 11.0.8)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.353 (già 11.0.3)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.354 (già 11.0.1)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.355 (già 11.0.13)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.356 (già 11.0.9)

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.357 (già 11.0.5)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.358 (già 11.0.6)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11-ter.350

[Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11-ter.0.350

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Dopo l'articolo 11-ter inserire il seguente:

«Art. 11-quater

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.1

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile.» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*

12.2

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non ulteriormente prorogabile»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti «7,7 milioni»*

d) *sopprimere il comma 4.*

12.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

«*non ulteriormente prorogabile*».

12.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

12.5

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

12.6

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del primo diritto utile» con le seguenti: «dei diritti utili»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

12.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «*ovvero, della pensione anticipata*», fino alla fine del periodo.*

12.8

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;*

b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti: «7,7 milioni».*

12.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 3, sostituire le parole: «*pari al 60 per cento*», con le seguenti: «*pari all'80 per cento*».*

Conseguentemente:

1) *al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «5,8 milioni», con le seguenti: «8 milioni»;*

2) *al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «8,3 milioni», con le seguenti: «12 milioni».*

12.10

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.»

12.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

12.13

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

12.350 (già 12.14)

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro»;

b) sostituire ovunque ricorrano le parole: «di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027»;

c) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.16

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di *business* di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale.».

12.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico.».

G12.350

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti, quali quelle contenute all'articolo 12;

a parere dei firmatari, non può non apparire grave che i lavoratori reintegrati giudizialmente, anche dopo diversi anni trascorsi dal licenziamento illegittimo subito, se hanno fruito per un periodo di tempo di ammortizzatori sociali a seguito del licenziamento, vengano raggiunti dalla richiesta dell'Inps di restituzione di quanto versato dall'Istituto previdenziale stesso;

tale situazione sta determinando gravi disagi a moltissimi lavoratori che, il più delle volte, hanno atteso per anni, anche dopo la fine dell'erogazione degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di una sentenza che cancellasse l'illegittimo licenziamento subito ed imponesse la loro reintegrazione al lavoro ma che, nella quasi totalità dei casi, ha imposto al datore di lavoro - a titolo di sanzione per l'illegittima espulsione dal servizio comminata al dipendente- l'erogazione dei contributi previdenziali maturati dal giorno del licenziamento stesso, e di un indennizzo equivalente a sole dodici mensilità di retribuzione;

la Riforma Fornero ha, infatti, modificato le previsioni dell'articolo 18 della L.300/70, - anche modificate successivamente dal cd. "Job Act"- cancellando la previsione che un datore di lavoro potesse essere sanzionato, oltre che con l'obbligo della reintegrazione al lavoro del dipendente e con il versamento dei contributi previdenziali, anche con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza in questione;

a fronte delle modifiche intervenute con la cd. "Riforma Fornero", la sentenza di reintegrazione di un lavoratore non determina il ripristino delle retribuzioni, ma solo un indennizzo;

ad oggi sono molti i lavoratori che, ricevendo lettere dell'Inps di richiesta di restituzione degli importi ricevuti a titolo di mobilità e/o altre prestazioni di ammortizzazione sociale dopo il licenziamento, hanno impugnato tali comunicazioni, chiedendo invano un pronunciamento del Giudice in ordine alla inaccettabilità di tale richiesta;

al momento non c'è ancora una giurisprudenza univoca nel merito, anche se le pronunce dei Tribunali del Lavoro e delle Corti di Appello si stanno purtroppo consolidando- stante la normativa vigente- contro i ricorsi dei lavoratori avverso le richieste dell'Inps;

non può non segnalarsi il contrasto con l'articolo 3 Cost. per l'evidente differenziazione di trattamento tra i lavoratori trovatisi nel medesimo stato di disoccupazione involontaria. I lavoratori reintegrati entro i dodici mesi dal licenziamento non subirebbero alcuna perdita di copertura reddituale, a fronte dell'indennizzo (e magari potrebbero godere anche di una indennità risarcitoria superiore ai mesi di mancata occupazione); i lavoratori reintegrati a distanza di anni dal licenziamento, invece, non solo percepirebbero un indennizzo ragguagliato nella misura massima a dodici mensilità, ma sarebbero addirittura tenuti a restituire la già percepita indennità di mobilità o naspi;

anche l'articolo 24 Cost. sarebbe violato, in quanto è del tutto evidente che il rischio di dover restituire, a distanza di anni, decine di migliaia di euro, percepite a titolo di indennità di mobilità o naspi, a fronte di una reintegra che ripristini, effettivamente, il rapporto di lavoro a distanza di anni, si tradurrebbe in un decisivo deterrente all'azione giudiziaria, comportando essa un potenziale costo non sostenibile da alcun lavoratore;

infine, sarebbero violati anche gli artt. 11 e 117 della Costituzione poiché la normativa italiana introdotta dalla Riforma Fornero confliggerebbe con quella europea, in particolare quanto:

1) al mancato rispetto del Codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964- Parte IV- Indennità di disoccupazione - nel quale si sostiene l'obbligatorietà del sostegno durante la disoccupazione involontaria;

2) all'aggiornamento delle previsioni della Carta sociale europea (riveduta - del 3.5.1996), in base alla quale tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale e tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento;

3) alla mancata applicazione delle previsioni del Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in specifico degli articoli da 61 e 65 che dispongono l'obbligatorietà di misure a copertura della disoccupazione involontaria;

impegna il Governo:

ad intervenire al più presto per sanare la situazione illustrata in premessa, in tal modo evitando che i lavoratori reintegrati nel posto di lavoro debbano restituire quanto percepito come ammortizzatore sociale a seguito del licenziamento illegittimo.

12-bis.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

12-ter.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

12-quater.0.350

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12- quater.1

1.Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria."

12-quater.0.351

[Turco](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente

comma.»

12-quater.0.352

[Turco](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) i lavoratori del settore siderurgico a ciclo continuo.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-*bis*";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-*bis*";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-*bis*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

12-quater.0.353

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12- quater.1 (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012)

"1. L'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi."

12-quater.0.354

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.12 quater.1:

1. La disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità-

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - piano di gestione n. 1 del capitolo 2215

12-quater.0.355

[Turco](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies

(Politiche attive di sostegno all'occupazione)

1. Al fine di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

13.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole «sul territorio italiano», aggiungere le seguenti:

«che non pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e degli specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e che non interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale e ».

13.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore all'importo di un miliardo di euro» inserire le seguenti: «, erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

13.8

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «un miliardo di euro» aggiungere le seguenti: « ovvero 200 milioni di euro per opere portuali strategiche.»

13.11

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.12

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

13.14

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la deroga non può riguardare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.»

13.17

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio» con le seguenti: «ad eccezione di quelle in materia ambientale, igienico-sanitaria o antincendio»;

b) sopprimere le seguenti parole: «e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e

ambientale».

13.18

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai grandi programmi d'investimento esteri nel settore della siderurgia.»

13.19

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano ai programmi d'investimento esteri nei settori dell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto.»

G13.300

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge (AS 854) di conversione del decreto legge n. 104/2023 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici",

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicoltura;

con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.

13-bis.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

13-bis.351

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico" aggiungere le seguenti: "e della salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie".

13-bis.352

[Nicita](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" aggiungere le seguenti: "*previa relazione illustrativa alle Camere in merito alle strategie, all'analisi d'impatto economico, industriale e occupazionale e agli assetti di *governance* societaria delle specifiche operazioni, alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione della partecipazione, alla necessità e urgenza dell'operazione rispetto alle finalità di interesse generale da conseguire, al collegamento dell'operazione con gli attivi di rilevanza strategica e l'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2015, n. 21 , e previo il rilascio del parere da parte delle commissioni pertinenti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,".

13-bis.353

[Nicita](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "*Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR. Inoltre, l'operazione deve prevedere espressamente la possibilità di confluenza di altre infrastrutture private in fibra ottica (VHCN) ovvero quelle per l'erogazione di servizi di connettività in 5G, su richiesta degli operatori interessati,".

13-bis.354

[Nicita](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "*Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla

realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR".

13-bis.355

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle finanziate dai bandi PNRR."

13-bis.356

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove la separazione tra rete e servizi sia:

(a) qualificata come rimedio pro-concorrenziale rispetto alla prioritaria strategia di aggregazione in una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN) di tutte le infrastrutture a controllo pubblico, aperta alla confluenza di reti private di altri operatori, ivi incluse quelle finanziate dal PNRR;

(b) corredata da un piano di salvaguardia occupazionale e delle competenze coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa".

G13-bis.350

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premessi che:

con un emendamento governativo è stato aggiunto all'articolato del provvedimento in esame l'articolo 13-bis che raccoglie il contenuto dell'intero decreto legge 31 agosto 2023, n. 118 intitolato "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico", attraverso il quale si acconsente di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

nel dettaglio, si tratta quindi di acconsentire all'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e a tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023;

si tratta con tutta evidenza delle risorse necessarie per acquistare azioni della compagnia TIM S.p.a e per consentire l'ingresso del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella compagine societaria e partecipare quindi tramite il Mef alla cordata guidata da KKR che entro il 30 settembre dovrebbe presentare a Tim l'offerta per la rete;

al Mef in conseguenza dell'operazione suddetta, andrebbe fino al 20% della società della rete fissa NetCo, per un impegno economico massimo di 2,2 miliardi di euro, al fondo Usa Kkr andrebbe invece il 65% della società; oltre alla quota del 20% che sarebbe in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, un altro 15% potrebbe essere suddiviso tra F2i, gestore italiano di fondi infrastrutturali, e Cassa depositi e prestiti: al primo andrebbe il 10% mentre Cdp avrebbe un ulteriore 5%; Cdp, partecipata dal Tesoro all'83%, possiede già, oltre al 10% di Tim il 60% del gestore infrastrutturale concorrente, Open Fiber;

la complessa operazione finanziaria condurrà ad un ridimensionamento di TIM Spa, con lo scorporo di rami di azienda che verrebbero acquisiti da altre società;

chiaramente, questa vicenda comporterà importanti conseguenze sul piano occupazionale e le questioni attinenti alle garanzie occupazionali per il personale attualmente in forza alla Società TIM avrà un peso rilevante nell'ambito delle trattative;

secondo numerose indiscrezioni di stampa, la società Vivendi punterebbe infatti ad acquisire un massimo di 8mila dipendenti in ServiceCo e a tal proposito gli analisti di Intermonte fanno notare che il paventato tetto degli 8mila dipendenti in ServiceCo comporterebbe un radicale riassetto occupazionale, posto che il piano di ristrutturazione di Tim prevede che sulla ServiceCo domestica restino circa 19mila dipendenti destinati a scendere a circa 17mila nel 2025-26, quindi più del doppio degli 8mila chiesti da Vivendi;

a rischio vi sarebbero quindi oltre 10mila posti di lavoro;

considerato che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che la direzione intrapresa dal Governo sarebbe quella di "assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro";

si impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa praticabile al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie.

14.350

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.1

[Basso](#), [Martella](#), [Fina](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.4

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.5

[Basso](#), [Martella](#), [Fina](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

14.6

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La società di cui al comma 1 assicura, in tutte le fasi operative, il coinvolgimento degli enti locali dell'area metropolitana dello Stretto di Messina».

14.7

[Basso](#), [Martella](#), [Fina](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

14.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.».

15.0.3

[Fregolent](#), [Gelmini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

16.1

[Basso](#), [Nicita](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma "3-bis", sopprimere l'ultimo periodo.

17.3

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione pari a 200 milioni di euro";

b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.4

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

17.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

17.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater

17.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 , n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, primo periodo:
 - le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;
 - dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";
 - dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica", sono inserite le seguenti: "da loro affidati";
- 2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- 3) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

17.0.350

[Misiani](#), [Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

18.1

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle autorità di sistema portuale che operano in qualità di stazioni appaltanti».

18.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 3-bis e 3- quater

18.6

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività e gli interventi attuati in ogni semestre in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»

18-bis.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18-bis.0.350

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 18-bis. 1 (Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata".

19.2

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole da: «18 milioni» fino a: «per l'anno 2025» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» aggiungere le seguenti: «per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché dei piccoli comuni delle aree interne e del Mezzogiorno»

b) al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: « 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

19.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole "Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2; al comma 4, sopprimere le parole " Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3."

19.351

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9-bis

19.352

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 9-quinquies, aggiungere i seguenti:

"9-quinquies.1. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale."

"9-*quinquies*.2 Agli oneri derivanti dal comma 9-*quinquies*.1, si provvede, a decorrere dell'anno 2024, con la progressiva eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015."

19-bis.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

19-bis.0.350

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

Dopo l'articolo 19-bis inserire il seguente:

«Art. 19-*ter*.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

20.1

[Nicita](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.2

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.3

[Basso](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « del settore autotrasporto merci» *con le seguenti:* « delle attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « operanti nel settore dell'autotrasporto merci» *con le seguenti:* « che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.»;

c) *alla rubrica, sostituire la parola:* « autotrasporto» *con le seguenti:* « trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.».

20.5

[Lombardo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci» *inserire le seguenti:* «e del settore ferroviario del trasporto merci.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci» *inserire le seguenti:* «e del trasporto ferroviario delle merci.».

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e trasporto ferroviario merci.».

20.7

[Nicita](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

20.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

20.10

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009».

20.11

[Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 il comma secondo è soppresso; sostituire il quarto comma con il seguente:

"Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".»

21.350

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»

Conseguentemente:

1) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole:« con decreto annuale del Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti:« da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno»;

b) sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»

2) al comma 5, sostituire le parole:« 20 euro» con le seguenti:« 40 euro»

21.351

[Nicita](#), [Basso](#)

Precluso

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:« 5-ter.1. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo una tantum di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

5-ter.2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-bis, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR.

5-ter.3. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-ter.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.14

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.16

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.17

[Nicita](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 2 milioni di euro» con le seguenti: « 5 milioni di euro».

21.0.26

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

21-bis.0.350 (già em. 21.0.1)

[Croatti, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis 01

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione

temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello

Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il mero e l'importo delle singole rate.

21-bis.0.351

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21- bis.1 (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1.All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023"."

21-ter.0.350

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

Dopo l'articolo 21-ter inserire il seguente:

«Art. 21-*quater*.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»

21-ter.0.351

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

Dopo l'articolo 21-ter, inserire il seguente:

«Art. 21-*quater*.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativo all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

22.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.9

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni».

22.10

[Fregolent](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni» ed, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.350

[Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la qualità delle acque dei laghi naturali e artificiali, gli enti locali possono provvedere allo sfalcio e rimozione delle alghe infestanti dall'interno del bacino idrico, durante tutto il periodo dell'anno ad eccezione del periodo di deposizione delle uova della fauna ittica e anfibia. Le attività di cui al presente comma sono considerate attività di manutenzione ordinaria del lago.»

23.350

[Manca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0c) aggiungere la seguente: "0d) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di ulteriori 10 milioni di euro per investimenti in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «30 milioni» e aggiungere in fine le seguenti parole: «per 20 milioni, e quanto a 10 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

23.4

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato».

23.351 (già 23.11)

[Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.7

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.» e, al secondo periodo, sostituire le parole «Le risorse di cui al primo periodo sono» con le seguenti «L'incremento delle risorse pari a 149,65 milioni

di euro di cui al primo periodo è».

23.10

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».

23.13

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.», aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10.».

23.352

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b.1):

«b.1) all'articolo 7, il comma 12 è soppresso;».

23.353

[Manca](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: "b-bis) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate, nonché delle strutture delle amministrazioni delle regioni interessate,";

23.354

[Manca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «all'articolo 20-ter,» inserire le seguenti: «dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate." e al»

23.355

[Manca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b-ter), al numero 2), sostituire le parole da: "8-bis. Gli enti locali" fino alle parole: "d'intesa con le regioni interessate" con le seguenti: "8-bis. Le regioni interessate e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato

dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai suddetti enti, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché a dotarsi di personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori."

23.356 (già 23.1000/7)

[Croatti, Di Girolamo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera b-*sexies*), aggiungere la seguente:*

«b-*sexies*- 1) al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo paria 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56" ».

23.357

[Manca, Basso, Franceschelli, Casini, Delrio, Fina, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Giacobbe](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera b-*septies*) aggiungere la seguente: "b-*octies*) dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo 21-*bis*:*

*"Art. 21-*bis*.*

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile

esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

23.358

[Manca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente: «b-octies) all'articolo 20-novies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli enti territoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e) ;

ove necessario, gli enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo."

23.359 (già 23.1000/12)

[Di Girolamo, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «510.138.598 euro per l'anno 2023»;

2) è aggiunta in fine la seguente: «e-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b-ter) all'Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

PG ASSISI Tutto il territorio comunale
PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale
PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale

23.360 (già 23.1000/11)

[Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "509.138.598 euro per l'anno 2023";

2) è aggiunta in fine la seguente: "e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN BELLARIA- IGEA MARINA Tutto il territorio comunale
RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale

23.32

[Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi».

23.361

[Martella](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: « 1-sexies. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

23.362

[Manca, Franceschelli, Basso, Casini, Delrio, Fina, Irto, Rando, Zampa](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: «1-sexies. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

23.0.3

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.4

[Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a

comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.5

[Sironi](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.6

[Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

23.0.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";
- b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

23.0.8

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)

1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

23.0.9

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022"».

23.0.10

[Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti

dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

23.0.11

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo"».

23.0.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23- bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.».

24.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024".

2. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025." sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

4. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi

al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

5. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta, ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischio Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

7. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. Il comma 10-*quater*, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

9. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E -F24 ELIDE dell'Agenzia delle entrate."»

24.4

Manca

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "*entro il 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024*".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

7. Il comma 10-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell' 11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE."»

24.6

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Trevisi](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 119, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

24.7

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

24.11

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

24.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

24.14

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

24.15

[Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.»

24.17

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024"».

24.18

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

G24.350

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854-A);

premessi che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni inerenti misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica (art.24);

in particolare, l'articolo 24 prevede che in riferimento alle persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetti anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

tale disposizione non appare sufficiente, sia in riferimento all'estensione del termine temporale, sia rispetto all'ambito di applicazione;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite VIII e IX sono stati presentati diversi emendamenti sul tema, molti dei quali tesi a migliorare la portata della norma, nessuno dei quali purtroppo approvato;

sarebbe stato auspicabile estendere il termine alla data di scadenza del titolo edilizio o comunque entro il 31 marzo 2024, a titolo esemplificativo; come anche intervenire in riferimento alle imprese, i professionisti, i privati committenti e per i loro fornitori, che, a seguito della mancata monetizzazione dei crediti d'imposta, non abbiano potuto onorare i debiti contratti e siano stati oggetto di protesti, decreti ingiuntivi, azioni legali da parte di banche / fornitori / istituzioni finanziarie o segnalazioni in CRIF per mancati pagamenti, prevedendo la sospensione di tali azioni fino alla data dell'avvenuta cessione e liquidazione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente nel cassetto fiscale del contribuente, nonché disponendo, per tali soggetti, e sino al medesimo termine, la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non

abitativo, ovvero le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti;

come noto, il problema degli incentivi in edilizia e dei cd. "crediti incagliati" ha ormai assunto, da oltre un anno e mezzo, proporzioni di carattere nazionale e necessita di soluzioni immediate e concrete per evitare il collasso socio-economico del Paese;

è assolutamente urgente, dunque, intervenire con misure mirate ed efficaci in riferimento a tutti gli aspetti del tema, nonché ai soggetti, nei diversi ruoli, interessati,

impegna il Governo:

ad intervenire al più presto al fine di introdurre misure e tutele quanto agli incentivi nell'edilizia e ai cd. "crediti incagliati", al fine di introdurre soluzioni immediate e concrete al fine di evitare il collasso socio-economico del Paese.

25.1

[Di Girolamo, Turco](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

25.2

[Di Girolamo, Turco](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

25.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).».

25.0.2

[Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio

nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: "1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)."

26.1

[Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.2

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Contributo di solidarietà calcolato sul reddito netto incrementale)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle grandi imprese.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2023, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

26.350

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2 le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento" e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".

26.9

[Misiani](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta straordinaria non è comunque dovuta se l'importo della voce 40 lett. b) risultante dallo stato patrimoniale del bilancio relativo dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, eccede quello della medesima voce relativa al bilancio dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 per almeno il 20 per cento».

26.351

[Basso](#), [Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: « in corso al 1° gennaio 2023» aggiungere le seguenti: « L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva l'importo dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2»

26.12

[Basso](#), [Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali e di credito cooperativo.»

26.358 (già 26.1000/5)

[Turco](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la sola esclusione dei titoli di Stato.»

26.13

[Basso](#), [Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva le maggiori entrate derivanti dall'incremento del margine di interesse di cui al comma 2».

26.14

[Basso, Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni.».

26.357 (già 26.1000/9)

[Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo si applica, altresì, a carico dei soggetti operanti nel settore finanziario ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità attuative del presente comma.»

26.355 (già 26.1000/10)

[Turco](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5-bis

26.360

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5-bis.

26.354

[Nicita, Misiani, Basso](#)

Precluso

*Sostituire il comma 5-bis, con i seguenti:« 5-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.*

5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

5-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 5-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5-quinquies. Il comitato di cui al comma *5-quater*:

- a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma *5-bis* e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;
- b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;
- c) predispose i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

5-sexies. Il Fondo di cui al comma *5-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

- a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;
- b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;
- c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

5-octies. Il Fondo di cui al comma *5-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.»

26.352

[Basso, Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Tale maggiorazione dell'importo non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale.»

26.353

[Nicita, Misiani, Basso](#)

Precluso

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Una quota fino al 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi del primo periodo può essere altresì destinata dalle banche, con versamenti volontari, come contribuzione alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Il contributo è versato al Fondo in due annualità di pari importo. Il Fondo è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato vigila sull'affluenza dei contributi dovuti e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo e predispose i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione. Il Fondo provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati: a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro; b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento; c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di

giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie. Il Fondo scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.
26.356 (già 26.1000/15)

[Turco](#)

Precluso

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di credito cooperativo.»

26.23

[Fina](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole: «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», inserire le seguenti: «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;*

b) *dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui".

26.28

[Nicita](#), [Misiani](#), [Basso](#)

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al presente articolo, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria di cui al presente articolo, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari

importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

7-ter. Il Fondo di cui al comma *7-bis* è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

7-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma *7-bis*. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

7-quinquies. Il comitato di cui al comma *7-quater*:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma *7-bis* e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predisporre i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

7-sexies. Il Fondo di cui al comma *7-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie.

7-septies. Il Fondo di cui al comma *7-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.»

26.359 (già 26.1000/21)

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

7-bis. All'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione".

G26.300

[Maffoni](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premessi che:

si ritiene opportuno incentivare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani, facilitando tale

possibilità;

la legge n. 244 del 2007, all'articolo 475 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e ha anche previsto nei successivi commi la possibilità per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate;

impegna il Governo:

a ricomprendere nel provvedimento in esame quanto previsto dalle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

a prevedere che il Fondo di garanzia per la prima casa non operi in via prioritaria ma esclusivamente per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui;

a prevedere che le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che riguardano il Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", si applichino, prorogandole, fino al 31 dicembre 2024", e che il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, sia prorogato al 31 dicembre 2023, e che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente indicato nel non superiore a 30.000 euro annui.

G26.350

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premesso che:

l'articolo 26 in una prima versione istitutiva, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, applicando un'aliquota pari al 40 per cento e in ogni caso contenuta entro una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;

le maggiori entrate derivanti dalla disposizione sarebbero affluite in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;

in seguito alla presentazione di un emendamento governativo la disposizione ha subito rilevanti modifiche che ne hanno radicalmente mutuato la funzione e attenuato gli effetti: in particolare, l'imposta si calcolerà «applicando un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine di interessi» dell'esercizio 2023 «che eccede per almeno il 10% il medesimo margine» dell'esercizio 2021;

è stato introdotto inoltre il divieto di traslare gli oneri derivanti dalla tassa sugli extraprofitto «sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione anche mediante accertamenti a

campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione;

il tetto massimo dell'imposta straordinaria sugli extra profitti delle banche sale da 0,1% a 0,26% "dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale", (non più il totale dell'attivo, una precisazione che quindi esclude i titoli di Stato) ma è stata introdotta una alternativa al previsto versamento fiscale: le banche avranno infatti la possibilità di destinare un importo pari a due volte e mezza l'imposta a una riserva non distribuibile. Questa riserva verrà inclusa tra gli elementi del capitale primario di classe 1, contribuendo così a rafforzare il patrimonio delle banche;

considerato che:

ancora una volta l'onda lunga della crisi economica che ha portato ad una eccezionale instabilità del sistema economico statale, in particolar modo a causa delle fluttuazioni del mercato energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, viene fronteggiata dal Governo con una misura redistributiva tiepida ed inadeguata;

il prelievo degli extraprofiti guadagnati nell'attuale contesto di crisi, dalle grandi aziende di particolari settori, come quello bancario, farmaceutico, energetico, a discapito dei piccoli consumatori, normato attraverso versamenti fiscali e attingendo anche solo in parte al totale delle somme accumulate negli ultimi anni, attraverso meccanismo di equa redistribuzione, contribuirebbe ad alleviare gli effetti della crisi sulla fasce di popolazione più sofferenti e condurrebbe il Paese a positivi effetti di crescita nel medio periodo;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure di prelievo fiscale sugli extraprofiti nei settori bancari, energetici, farmaceutici al fine di una più equa distribuzione delle risorse in funzione di una auspicabile riduzione delle disuguaglianze e della povertà.

26.0.4

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "*rich media*", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 854

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Intervento della senatrice Tubetti nella discussione generale del disegno di legge n. 854

Pregiatissimo Presidente, colleghi, con questo decreto il Governo Meloni ancora una volta si dimostra all'altezza del compito che, un anno fa, è stato chiamato a ricoprire: agire nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Potrebbe forse sembrare un'ovvietà ma, considerando quanto compiuto da diversi dei precedenti Governi, è necessario ribadirlo: l'interesse dell'Italia e degli italiani.

Perché quando non cede ai ricatti delle compagnie aeree *low cost*, che lucrano sulla pelle dei viaggiatori delle rotte nazionali - molte volte lavoratori - ed utilizzano pratiche ingannevoli, come la determinazione automatizzata delle tariffe attraverso la profilazione *web* degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per la prenotazione, il Governo agisce nell'interesse dell'Italia e degli italiani.

Quando sceglie di investire sulla microelettronica, un settore essenziale nella nostra società, e così di decrementare la dipendenza, talvolta pericolosa, da altri Paesi non sempre rispettosi dei diritti umani, il Governo agisce nell'interesse dell'Italia e degli Italiani.

Quando sanziona le aziende che, dopo aver beneficiato di aiuti di Stato per i propri investimenti, decidono, incuranti degli effetti sul territorio e sui lavoratori, dopo solo qualche anno di delocalizzare la produzione, il Governo agisce nell'interesse dell'Italia e degli italiani.

Il Governo agisce. È esattamente questo ciò che ha caratterizzato il primo anno del Governo Meloni: l'azione. Non le vuote chiacchiere, alle quali le sinistre, oggi all'opposizione ma ieri al Governo, paiono particolarmente avvezze. Ma l'azione, e specialmente la pronta ed efficace azione di risposta alle numerose emergenze. Dai roghi che tra luglio e agosto hanno devastato Sicilia e Sardegna, colpendo molto duramente il settore turistico, alla diffusione della dannosissima peronospora, la quale, complici le piogge estive torrenziali, in alcune Regioni, come l'Abruzzo e il Molise, ha compromesso la viticoltura biologica addirittura con perdite fino al 40 per cento del raccolto, in questo decreto il Governo reagisce con rapidità non solo agli eventi eccezionali che hanno colpito il Paese negli ultimi mesi, ma anche alle problematiche che, dopo anni di colpevole noncuranza dei Governi precedenti, si sono inevitabilmente trasformate in emergenze.

Si è dovuto attendere il Governo Meloni per intervenire sulle carenze del sistema dei taxi, questione che ciclicamente si ripresentava ormai da anni ed anni! Si è dovuto attendere il Governo Meloni per contrastare gli enormi disagi provocati dal granchio blu, specie alloctona che certamente non ha cominciato a diffondersi nei nostri mari nel corso dell'estate appena trascorsa! A chi oggi non sa proporre altro che critiche domando: perché queste questioni non sono mai state affrontate fino ad ora? Questo decreto, però, oltre che un rilancio per quegli specifici territori colpiti da situazioni emergenziali, intende garantire un rilancio dell'intero sistema Paese.

Mi è particolarmente empatico il monito che il Presidente Meloni ha espresso a margine della partecipazione al Gran Premio di Monza: "dobbiamo correre". Solo accelerando il passo, infatti, possiamo colmare il gap che ci separa da una gestione corrente del Paese sui grandi temi dell'innovazione e dello sviluppo. È una citazione che condivido per la sua attualità, ma la corsa, mi permetto di osservare, non deve essere solo rapida, perché l'obiettivo non è quello di portare a casa qualche medaglia, l'ambizione è quella di vincere le Olimpiadi.

In questa linea di pensiero accolgo con enorme favore e con estrema fiducia la previsione di istituire dei commissari per la gestione dei grandi programmi degli investimenti esteri, apprezzando in particolare modo il cambio di passo e di metodo.

I commissari straordinari non sono più dei satrapi che governano *legibus solutus* ma sono soggetti che, per legge, e sottolineo per legge, debbono necessariamente confrontarsi ed integrarsi con il territorio in cui sono chiamati ad operare o, nel quale insisteranno gli investimenti. Il confronto con il territorio, dunque, non è più una facoltà del commissario ma diventa una premessa ed una prerogativa fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Un cambio di rotta non banale che congiunge due linee di

condotta fondamentali: la prima diretta a valorizzare il territorio, le persone, gli amministratori che diventano parte attiva e non più un invitato di pietra; la seconda diretta a razionalizzare e semplificare l'*iter* amministrativo consentendo loro di derogare alle normative esistenti eccetto, ovviamente, quelle coperte dalla doverosa riserva di legge.

Il confronto e la possibilità di normare combinano la necessità di operare celermente in uno con la massima attenzione ai nostri territori. Sia chiaro a tutti non è l'abbrivio al popolo dei no, ai comitati del "contro" alle associazioni del "non si può fare". Tutt'altro. Chi ne desse questa interpretazione è legato agli stilemi del passato in cui sotto il cappello di una finta autoreferenzialità si calavano le decisioni dall'alto. Questo è l'*incipit* per una concertazione consapevole diretta, finalmente, a convincere gli investitori esteri dell'efficienza del sistema Italia e non dissuaderli o peggio illuderli con false promesse e portarli allo sfinimento. Abbiamo tutti presente la fuga di British blue Energy dalla Puglia ed il fallimento di quella gestione pubblica. Una concertazione consapevole dunque che consenta all'investitore di poter contare su un regista ed una regia.

Ma consentitemi di aggiungere, e mi accingo a concludere, il cambio di passo elide *in nuce* che vi siano investimenti ed investitori che, facendosi scudo di un progetto virtuoso (apparentemente virtuoso), coltivino interessi del tutto avulsi e per certi versi sicuramente contrari alla collettività ed al territorio. Questo non succederà perché per norma e non per proclama il Governo Meloni lo impedirà. Su questa partita, ancora una volta, ci mettiamo la faccia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Boccia, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Delrio, Durigon, Fallucchi, Farolfi, Fazzolari, Franceschelli, Furlan, Gelmini, La Pietra, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Patton, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnoli, Stefani, Unterberger e Versace.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Tosato Paolo

Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria (892) (presentato in data 28/09/2023);

senatore Borghi Enrico

Istituzione della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del «Grande Torino» (893) (presentato in data 27/09/2023);

senatori Murelli Elena, Pucciarelli Stefania, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Dreosto Marco, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Stefani Erika, Tosato Paolo

Disposizioni in materia di accesso alla carriera militare per persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari (894)

(presentato in data 27/09/2023);

senatori Ambrogio Paola, Gelmetti Matteo, Spinelli Domenica, Mancini Paola, Matera Domenico, Silvestroni Marco, Rosa Gianni, Petrenga Giovanna, Nocco Vita Maria, Farolfi Marta, Petrucci Simona

Introduzione del furto su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate ad area cimiteriale o ad altri luoghi di sepoltura, sacri e di culto tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche all'articolo 624 del codice penale (895)

(presentato in data 28/09/2023);

senatore Dreosto Marco

Disposizioni in materia di Rigenerazione Urbana, nonché delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia (896)

(presentato in data 28/09/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 novembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 (n. 82).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro 15 giorni dall'assegnazione. Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è altresì deferito alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 15 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 29 agosto 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (n. 83).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è altresì deferito alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 27 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto "Fighting malnutrition in Njombe DC - agricoltura sostenibile per la lotta contro la malnutrizione nel distretto di Njombe - Tanzania".

Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- alla dottoressa Barbara Acreman, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- all'ingegner Francesco Baldoni, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero del turismo;
- al dottor Donato Liguori, funzionario dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 26 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. CXXXII*, n. 3).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 18 settembre 2023, ha inviato, la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, presentata alla Commissione europea in data 30 giugno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 12).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 181 del 6 giugno 2023, depositata il successivo 26 settembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV). (*Doc. VII*, n. 38) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 settembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 127).

Roma Capitale, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario del governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con lettera in data 27 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, per l'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CC*, n. 1).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 28 settembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2023) 420 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 28 settembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 32

LOPREIATO ed altri: sui corsi per l'abilitazione alla professione forense (4-00465) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

MAZZELLA ed altri: sul patrimonio confiscato ai fratelli Pellini di Acerra, condannati anche per reati

ambientali (4-00529) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Mozioni

[TERZI DI SANT'AGATA](#), [MATERA](#), [MENIA](#), [MENNUNI](#), [NASTRI](#), [PELLEGRINO](#), [SALVITTI](#), [SATTA](#), [SCURRIA](#), [SISLER](#) - Il Senato,

premessi che:

sin dall'inizio dell'occupazione illegale del territorio dell'Ucraina da parte delle forze militari della Federazione russa, è stata messa in atto una deportazione di massa di minori ucraini in Russia, con lo scopo dichiarato di sottrarli ai rischi della guerra, ma che parrebbe, in realtà, avere la finalità di minare l'identità ucraina delle prossime generazioni, in continuità con la pratica dei trasferimenti di bambini ucraini in Russia attuata sin dal 2014;

molti di questi bambini, prelevati da orfanotrofi, scuole o case, sarebbero stati dati in adozione nella Federazione russa, grazie anche alla modifica della propria legislazione, volta a facilitare il conferimento della cittadinanza e l'adozione da parte delle famiglie del luogo;

secondo il portale "Children of war", creato dal Governo ucraino, sono stati identificati 19.546 bambini ucraini deportati in Russia o trasferiti forzatamente in territorio sotto controllo russo: solo per 386 di loro è stato possibile ottenere il rimpatrio in Ucraina, attraverso l'attuazione del programma governativo "Bring kids back UA", il quale unisce gli sforzi anche di organizzazioni internazionali e non governative;

secondo il rapporto della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova del 30 luglio 2023, dall'inizio dell'invasione, la Russia ha accolto circa 4,8 milioni ucraini, di cui più di 700.000 sono bambini;

considerato che:

il 17 marzo 2023, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di cattura nei confronti di Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, contestando loro il crimine di deportazione e trasferimento illegale di bambini ucraini dai territori occupati dell'Ucraina alla Federazione russa, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), punto vii), e b), punto viii), dello statuto di Roma;

tali condotte si configurano come crimini di genocidio, sia ai sensi della Convenzione dell'ONU del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, il cui articolo II, lettera e), fa riferimento al "trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro", sia ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale, il quale riconosce come crimine di genocidio un atto commesso nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, tra cui quello di "trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso";

il 26 maggio 2023, a Lubiana, la Conferenza diplomatica sulla reciproca assistenza legale (MLA, Mutual legal assistance and extradition), composta da rappresentanti di 80 Stati, ha adottato la Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nel perseguimento del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e di altri crimini internazionali (Ljubljana-The Hague convention), la quale contempla anche gli atti di deportazione o trasferimento forzato di popolazione;

il Consiglio d'Europa, al vertice di Reykjavik del 17 maggio 2023, ha adottato il registro dei danni causati dall'aggressione russa contro l'Ucraina, che avrà sede a L'Aja (Paesi Bassi) e a cui aderiranno 43 Stati. È, altresì, previsto il sostegno finanziario dell'Unione europea, quale strumento finalizzato a coadiuvare gli sforzi volti ad ottenere il risarcimento internazionale per le vittime dell'aggressione russa all'Ucraina;

tenuto conto:

della risoluzione del Senato francese del 17 aprile 2023, con cui si condannano le deportazioni di bambini ucraini da parte della Federazione russa e in cui si ricorda, tra l'altro, che, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, il trasferimento forzato di bambini è un elemento fondamentale del reato di genocidio, se commesso "con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale";

dell'invito, riportato nella risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2023 sulle "deportazioni e trasferimenti forzati di bambini ucraini e altri civili nella Federazione russa o nei territori ucraini temporaneamente occupati: creare le condizioni per il loro ritorno sicuro, fermare questi crimini e punire i responsabili" e rivolto alla Corte penale internazionale, a valutare il perseguimento del reato di genocidio, con riferimento alla politica statale della Federazione Russa finalizzata alla "russificazione" dei bambini ucraini deportati;

della risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia, in cui si insiste sulla necessità che gli autori di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità e di eventuali genocidi o con un intento genocida, nonché i funzionari governativi e i *leader* militari responsabili, rispondano delle loro azioni;

delle atroci condotte compiute dalla Russia, consistenti in deliberati attacchi avverso i minori ucraini, in trasferimenti forzati all'interno dei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia, in deportazioni illegali in Russia e Bielorussia, in adozioni illegali e in tentativi di "rieducazione", così come ribadito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2023 sulla tortura e il perseguimento penale dei minori ucraini Tihiran Ohannisian e Mykyta Khanhanov. In quest'ultima, inoltre, è riaffermato l'auspicio che la Commissione e il Consiglio adottino un pacchetto di misure per la protezione dei minori, in particolare per quelli in fuga o colpiti dalla guerra;

della risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2023, sulle relazioni con la Bielorussia, attraverso la quale, tra l'altro, "denuncia il trasferimento illegale di oltre 2.150 minori, anche orfani, dai territori ucraini occupati dalla Russia a 'campi ricreativi' in Bielorussia, dove sono sottoposti a russificazione e indottrinamento; condanna fermamente il coinvolgimento della Croce Rossa bielorussa nella deportazione illegale di bambini ucraini; sostiene le indagini dei pubblici ministeri ucraini riguardo al presunto ruolo della Bielorussia nelle deportazioni forzate e ritiene che le azioni dello stesso Lukashenka e del suo regime possano anche costituire il crimine contro l'umanità di deportazione o trasferimento forzato della popolazione di cui allo statuto di Roma della Corte penale internazionale; ritiene Lukashenka responsabile di tali crimini di guerra al pari di Vladimir Putin e di Maria Lvova-Belova e invita pertanto la Corte penale internazionale a valutare di emanare un mandato di arresto internazionale simile nei confronti di Lukashenka; invita il Consiglio a estendere l'elenco di persone fisiche oggetto delle sanzioni UE onde includere i soggetti coinvolti nelle deportazioni forzate di minori ucraini in Bielorussia";

esprime la più forte e incondizionata condanna contro il crimine di guerra e il crimine di genocidio perpetrato dalle forze di occupazione russe in Ucraina attraverso la deportazione di migliaia di minori e il loro allontanamento dalla propria terra e dai propri genitori e parenti, con l'unico obiettivo di trasferire loro in territorio russo per forzarne l'integrazione nella cultura russa e bielorussa, impegna il Governo:

- 1) a sostenere ogni iniziativa multilaterale in grado di esercitare pressione sul Governo russo e su quello bielorosso, per consentire l'accesso alle informazioni sui bambini trasferiti dal territorio ucraino, la loro pronta identificazione e il loro immediato rimpatrio in Ucraina;
- 2) a incoraggiare e sostenere il lavoro che si sta svolgendo, anche con la partecipazione di organizzazioni non governative, nell'ambito del piano d'azione ucraino "Bring kids back UA" del Ministero per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, per l'identificazione dei bambini deportati e per facilitare il loro ritorno alle famiglie di provenienza;
- 3) a sostenere l'attività di Eurojust a L'Aja per realizzare le indagini, agevolare la costituzione di fascicoli per i procedimenti giudiziari, futuri e in corso, da tenersi dinanzi sia a tribunali nazionali o internazionali, compreso un eventuale tribunale per il crimine di aggressione, sia dinanzi alla Corte penale internazionale.

(1-00074)

Interpellanze

[DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [SCARPINATO](#), [MAZZELLA](#), [PATUANELLI](#), [ALOISIO](#), [PIRRO](#), [BEVILACQUA](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [DI GIROLAMO](#), [GUIDOLIN](#), [MAIORINO](#), [SIRONI](#),

[TURCO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [CASTIELLO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [CATALDI](#), [BILOTTI](#), [CROATTI](#), [LICHERI Sabrina](#), [CASTELLONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

secondo quanto riferito dalla stampa il 26 settembre 2023, il 7 agosto è stata presentata alla Commissione europea una proposta di modifica relativa alla quinta rata del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che porta gli obiettivi da 69 a 51. Secondo la richiesta italiana, dovrebbero slittare 13 *target* e 6 verrebbero cancellati con l'obiettivo di spostarsi su altri progetti con diverso finanziamento, come i fondi di coesione, mentre i *milestone* passerebbero da 23 a 21;

le dimensioni dei cambiamenti richiesti implicano non semplici ritocchi, ma una revisione in piena regola, che apre la strada alla trattativa sulla massiccia rimodulazione o riscrittura dell'intero PNRR; considerato che:

in data 3 agosto 2023, la prima firmataria del presente atto aveva inviato una lettera ai presidenti delle Commissioni permanenti 4a e 5a, con la quale, in riferimento alla "Proposta di revisione complessiva degli investimenti e delle riforme incluse nel Piano di ripresa e resilienza, inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU" presentata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, chiedeva di voler valutare la possibilità di attivarsi presso i medesimi dicasteri, al fine di richiedere la documentazione completa, le relazioni e le schede progetto, ivi comprese quelle del capitolo dedicato al piano "REPowerEU", che rendano chiare le modifiche che il Governo avrebbe inteso apportare al PNRR;

il 4 agosto 2023 è pervenuta una risposta alla lettera, sottoscritta da entrambi i presidenti di Commissione consultati, con la quale gli stessi comunicavano di avere inoltrato la richiesta al Ministro per gli affari europei, ma, da allora, nessuna notizia o documento è stato trasmesso dal dicastero ai membri delle Commissioni competenti,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno chiarire le modifiche che sta apportando al PNRR, condividendo la documentazione completa, le relazioni e le schede progetto utili a garantire un esame compiuto e approfondito da parte delle Commissioni competenti per materia e a favorire il coinvolgimento del Parlamento con relazioni improntate alla massima trasparenza e condivisione.

(2-00008p. a.)

Interrogazioni

[ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [MAZZELLA](#), [PIRONDINI](#), [DE ROSA](#), [CATALDI](#), [PIRRO](#), [BEVILACQUA](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 385, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), "in considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale della Badia di Santa Maria di Pattano", monumento basiliano del IX secolo d.C., situato a Vallo della Lucania (Salerno), è stata "autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene, nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza dell'immobile allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale";

in violazione dei fondamentali principi di semplificazione e di tempestività dell'istruttoria la Soprintendenza dei beni archeologici di Salerno e Avellino ha ripetutamente interrotto l'*iter* valutativo disponendo numerose e defatiganti incombenze istruttorie, tanto che, a distanza di quasi 3 anni dalla legge di bilancio per il 2020, il progetto non è stato ancora approvato;

a causa dei persistenti ritardi nell'*iter* approvativo del progetto, il Comune di Vallo della Lucania non è stato messo in grado di indire, a tutt'oggi, l'appalto e i lavori di restauro non hanno potuto ancora avere inizio. Ne consegue che un efficace attrattore turistico-culturale non è in grado di funzionare, con gli intuibili, gravi pregiudizi per l'occupazione e lo sviluppo del territorio, cosa tanto più deprecabile se rapportata al grave e diffuso stato di disoccupazione e alle condizioni di area interna incisa da preoccupante spopolamento;

a causa dei defatiganti appesantimenti istruttori la somma messa a disposizione dalla legge pari a 1,3 milioni di euro, a ragione della pesante inflazione registrata nell'ultimo biennio, si è notevolmente ridimensionata e non è più sufficiente al restauro e, perdurando l'atteggiamento dilatorio della

Soprintendenza, rischia di atrofizzarsi sempre più, diventando, in pratica, inconsistente, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e quali misure intenda adottare affinché l'azione della Soprintendenza venga opportunamente velocizzata e il procedimento di approvazione del progetto si definisca finalmente al più presto, cosicché il restauro e la messa in agibilità della struttura possano finalmente venire a compimento.

(3-00707)

[BEVILACQUA](#), [DE ROSA](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

un articolo del 24 settembre 2023 pubblicato su "il Fatto Quotidiano", dal titolo "Migranti, così gli scafisti su Tik Tok promuovono i viaggi verso l'Italia: 'Barche con motori buoni, contattami su Whatsapp'", testimonia il fatto che numerosi trafficanti utilizzerebbero *social media*, innanzitutto "TikTok", per sponsorizzare i viaggi verso Lampedusa (Agrigento), al fine di reclutare tanto scafisti, quanto passeggeri;

l'articolo riporta di come sia estremamente semplice individuare i video di promozione dei viaggi, dato che è stato sufficiente confrontarsi con i migranti arrivati a Lampedusa per risalire a numerosi profili *social* di trafficanti, che risultano ancora attivi e per visionare alcune delle *chat* nelle quali venivano conclusi gli accordi, includendo anche "listini di prezzi" e "*optional*" in base alle proprie possibilità economiche;

descrivendo i video, l'articolo de "il Fatto Quotidiano" riporta che "è possibile vedere i magazzini dove vengono costruiti e custoditi i precari barchini di ferro che per tanti migranti sono diventati una trappola di morte. Vengono mostrati i motori nuovi o usati e anche questo determina il costo del viaggio. Sugli stessi video pubblicati è possibile leggere il numero Whatsapp dei trafficanti in sovrapposizione, come una televendita grossolana, che al posto di materassi e pentole, vende senza scrupoli la speranza o la morte";

rispetto ai "listini di prezzi", l'articolo riferisce che "I migranti possono scegliere se fare un viaggio 'low-cost' partendo direttamente dalle spiagge tunisine, con il rischio di essere fermati già in partenza, e la barca devono spingerla loro dalla battigia al mare, oppure scegliere un viaggio che costa di più, venendo rilasciati in mare da 75 o da 35 miglia dalle coste italiane, e questo fa presupporre che ci sia una nave madre che lascia questi barchini al largo dalle coste tunisine. Tra gli optional con costi extra possono scegliere anche viveri e salvagente, la bussola non tutti la comprano perché usano quella digitale sullo smartphone";

considerato che:

al termine della riunione del Consiglio dei ministri, tenutasi il 9 marzo 2023 a Cutro (Crotone) a seguito della morte di almeno 180 migranti nella notte del 26 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha illustrato in conferenza stampa il decreto-legge in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20) e ha affermato che l'Italia sarebbe abituata a occuparsi "soprattutto di andare a cercare i migranti attraverso tutto il Mediterraneo, quello che vuole fare questo Governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, perché vogliamo rompere questa tratta";

simili affermazioni appaiono stridere con la presenza di tali profili *social*, facilmente identificabili, appartenenti ai trafficanti (e non agli scafisti, figure che, spesso, non sono sovrapponibili), rispetto alle quali il Governo non ha riportato alcuna azione specifica di contrasto, né interloquendo, in modo specifico sul tema, con i Paesi di provenienza dei trafficanti, né con le piattaforme di *social media*, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato dalla stampa e, in particolare, delle modalità di sponsorizzazione dei viaggi organizzati dai trafficanti;

quali azioni intenda intraprendere per identificare e punire i trafficanti.

(3-00708)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, all'articolo 11, stabilisce che le amministrazioni pubbliche

possono trattenere in servizio fino al 31 dicembre 2026 i dirigenti generali dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i relativi ordinamenti, che siano attuatori di interventi previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza;

in varie università, professori ordinari che sono anche direttori di dipartimenti ad attività integrata (DAI) di aziende ospedaliere universitarie, e attuatori di interventi previsti nel PNRR, hanno presentato domanda di trattenimento;

l'università di Padova si è già mossa ed ha chiesto un parere all'ufficio legale della Regione Veneto sull'applicazione del decreto-legge ai direttori dei DAI delle aziende ospedaliere universitarie, ricevendo un riscontro ampiamente favorevole,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che tali professori siano ricompresi tra coloro che possono essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2026.

(3-00709)

[MENIA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei e della giustizia.* - Premesso che:

dal marzo 2014 l'Unione europea ha imposto gradualmente misure restrittive nei confronti della Russia in risposta all'annessione illegale della Crimea, alla guerra di aggressione contro l'Ucraina e all'annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson;

le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina si applicano attualmente a circa 1.800 persone ed entità, un numero che può naturalmente aumentare nei mesi prossimi;

è nota la questione dello *yacht* denominato "A" (142,8 metri di lunghezza, 91 di altezza), commissionato da Andrey Melnichenko, uomo d'affari russo, giunto a Trieste nel gennaio 2022 per essere sottoposto a lavori di manutenzione presso l'arsenale; il 12 marzo 2022 l'imbarcazione è stata "congelata" dalla Guardia di finanza in seguito alla richiesta dell'Unione europea agli Stati membri di requisire beni ed imporre sanzioni ad alcuni degli uomini d'affari russi più influenti in ambito internazionale; il congelamento non ha natura espropriativa né ablatoria ed è finalizzato ad impedire temporaneamente l'utilizzo di beni e risorse economiche; l'imbarcazione parrebbe non essere più del signor Melnichenko, ma di una società estera con la quale l'imprenditore russo non avrebbe alcun rapporto; da notizie stampa di dicembre 2022 si evince che Fincantieri, che segue i lavori di manutenzione dello *yacht* nell'arsenale di Trieste, ha fatto sapere di avere tutto l'interesse che la controversia si risolva;

la vicenda non riguarda solo la società, o la persona, che rivuole l'utilizzo del proprio bene, ma coinvolge anche lo Stato italiano; secondo notizie di stampa a giugno 2023 i costi complessivi sostenuti dallo Stato, cioè dai contribuenti, per la custodia e la manutenzione di "A" ammontano a circa 15 milioni di euro;

il conflitto internazionale, che non è di immediata soluzione, pone la questione dei costi elevatissimi in capo allo Stato italiano per la custodia e la manutenzione dell'imbarcazione, un impegno finanziario che impoverisce le casse dello Stato, risorse che potrebbero essere canalizzate per interventi a favore delle persone, delle famiglie e delle imprese, specialmente in questa congiuntura economica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno portare la problematica esposta all'attenzione dell'Unione europea, essendo una questione di comune interesse dei Governi, e proporre l'istituzione di un fondo europeo di emergenza finalizzato a coprire le spese in capo a ciascun Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni;

se vi siano altre situazioni analoghe a questa in Italia riguardanti cittadini russi, e quali siano le eventuali spese sostenute ad oggi dallo Stato italiano e con quali risorse finanziarie si provveda nel caso dello *yacht* "A".

(3-00710)

[BOCCIA](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#), [BASSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la situazione dello stabilimento ex ILVA di Taranto è estremamente preoccupante e l'incontro del 27 settembre 2023 tra il Governo e le organizzazioni sindacali, richiesto da queste ultime per affrontare il problema, ha purtroppo confermato l'assenza di una strategia dell'Esecutivo volta a garantire la continuità e prospettive certe per l'azienda. All'esito dell'incontro, le organizzazioni sindacali hanno confermato lo sciopero di 24 ore previsto per il giorno successivo;

nonostante l'impegno di ingenti risorse pubbliche, dopo 5 anni di gestione dello stabilimento da parte di Arcelor-Mittal, la produzione è a rischio di collasso. Sulla base dei dati disponibili, nel 2023 la produzione scenderà al di sotto di 3 milioni di tonnellate. Allo stato attuale risultano occupati soltanto 3.500 dipendenti su un totale di oltre 8.200 e continua il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali; i provvedimenti finora adottati dal Governo, per affrontare la situazione dello stabilimento ex ILVA di Taranto, ne hanno aggravato lo stato di crisi, capovolgendo il percorso auspicato da più parti finalizzato alla ripresa dei livelli produttivi e occupazionali, alla decarbonizzazione della produzione di acciaio e alla messa in sicurezza ambientale del sito. Gran parte delle misure finora adottate rispondono alle richieste di Arcelor-Mittal, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto, della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, nonché dell'interesse nazionale alla definitiva ripresa produttiva dello stabilimento;

il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, tra le varie misure in favore di Arcelor-Mittal, ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro per garantire liquidità all'azienda e ha sancito il ritorno dello scudo penale in favore della stessa, senza che tali interventi abbiano poi prodotto risultati apprezzabili in termini di ripresa delle attività produttive ed occupazionali. Con l'articolo 9-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è stata prevista, sempre in favore di Arcelor-Mittal, la salvaguardia penale agli interventi di decarbonizzazione e stabilito che l'azienda possa essere ceduta dal gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, anche in caso di sequestro degli impianti, consentendone la continuità operativa anche nel caso in cui la Corte di giustizia, in terzo grado, dovesse confermare la confisca degli impianti. A queste misure, si aggiungono le limitazioni al potere di ordinanza nei confronti del sindaco di Taranto;

sul piano della riconversione del sito, l'attuazione del piano di decarbonizzazione, che dovrebbe portare alla totale elettrificazione dell'area a caldo con un investimento di oltre 5 miliardi di euro, risulta di fatto ferma, mentre incombe la scadenza del 2026, anno in cui finirà l'esenzione dello stabilimento di Taranto dal sistema UE dei "certificati verdi", con il rischio per l'azienda di finire fuori mercato per effetto di costi aggiuntivi per centinaia di milioni di euro;

sul fronte delle risorse da mettere a disposizione per il rilancio e la riconversione dello stabilimento ex ILVA di Taranto, le operazioni finora previste dal Governo hanno destato forti perplessità. A fronte dello stralcio dal PNRR del finanziamento di un miliardo di euro destinato ad attivare la produzione del "preridotto", il Governo ha finora chiarito quali e quante risorse saranno effettivamente messe a disposizione tramite il fondo di sviluppo e coesione, il "REPower EU" e il "Just transition fund". In tale contesto preoccupa, in particolare, il trasferimento del miliardo di euro dal PNRR al FSC, tenuto conto che su tale fondo dovranno essere riposizionati anche tutti gli altri interventi defianziati a seguito della revisione del piano, nonché il capitolo REPowerEU su cui si dovrà trovare un accordo con la UE;

a fronte di tale situazione, si apprende che nei giorni scorsi il ministro Fitto avrebbe sottoscritto un *memorandum of understanding* con l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia (AdI) e Arcelor-Mittal, finalizzato a garantire lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro derivanti dal FSC, ma senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari a carico del gruppo Mittal. Il *memorandum* di fatto conferma il cambio netto della posizione del Governo in favore di Arcelor-Mittal, archiviando l'intenzione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di portare Invitalia al 60 per cento del capitale di AdI, coinvolgendo una cordata di imprenditori siderurgici italiani come *partner* industriali della società con l'obiettivo di rilanciarne la produzione, l'occupazione e la riconversione industriale, si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

abbia sottoscritto, in luogo del Ministro delle imprese competente per materia, un *memorandum of understanding* con l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia e Arcelor-Mittal e, di conseguenza, se intenda confermare l'intenzione del Governo di rinunciare al percorso finalizzato a portare Invitalia al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia;

se il Governo intenda rendere pubblici i contenuti del suddetto *memorandum* e di conseguenza quali siano le condizioni e le prospettive per AdI e, in assenza di un piano industriale, la strategia che si intende mettere in atto per garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali di una realtà produttiva di importanza strategica per il Paese;

se intenda rendere note le disponibilità del fondo di sviluppo e coesione e se queste siano sufficienti a garantire il ripristino integrale dell'intervento previsto per l'impianto preridotto di ferro nello stabilimento di Taranto e il rifinanziamento di tutte le misure definanziate dal PNRR, tenendo conto dei vincoli di ripartizione regionale del FSC e se abbia intenzione di mettere a carico delle spettanze della Regione Puglia una quota consistente degli interventi previsti per il sito;

se intenda istituire un tavolo permanente, con il coinvolgimento delle istituzioni locali, finalizzato a fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex ILVA e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, e alla stesura di un accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei predetti obiettivi;

quali iniziative intenda adottare per fronteggiare la preoccupante situazione anche negli stabilimenti ex ILVA di Genova Cornigliano e Novi Ligure, dove si è registrato anche recentemente il blocco delle produzioni e un aumento del ricorso alla cassa integrazione, effetto della mancanza di un piano industriale serio nonostante le ripetute dichiarazioni fatte al riguardo.

(3-00712)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CAMUSSO](#), [VALENTE](#), [FURLAN](#), [SENSI](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#), [ROSSOMANDO](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [DELRIO](#), [D'ELIA](#), [VERDUCCI](#), [RANDO](#), [FINA](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [IRTO](#), [MANCA](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali*

. - Premesso che:

le tormentate vicende aziendali di questi ultimi anni che interessano gli stabilimenti Whirlpool in Campania sembrano non avere mai una conclusione positiva, nonostante trattative e proposte di investimento volte a scongiurare l'uscita della multinazionale dal territorio campano, che ha per molti anni rinvenuto nella presenza del gruppo industriale un presidio occupazionale e un argine alla disoccupazione, all'irregolarità dei rapporti di lavoro e alla criminalità diffusa; tuttavia, nonostante gli accordi sottoscritti, dal 2018, il gruppo Whirlpool ha avviato un drastico ridimensionamento aziendale con procedure di licenziamento collettivo;

nell'ambito di questa complessa vicenda, particolarmente critica sembra essere la situazione del sito di Teverola (Caserta): lo stabilimento, oggetto dell'accordo quadro Whirlpool Europe e Indesit company siglato il 24 luglio 2015, era parte fondamentale di un programma di reindustrializzazione con il quale si intendeva avviare nel sito dismesso di Teverola un'iniziativa industriale che avrebbe consentito il reimpiego di forza lavoro Whirlpool;

nell'agosto 2017, a seguito di un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico tra il gruppo industriale Whirlpool, il gruppo Seri e le organizzazioni sindacali, è stato approvato un programma di sviluppo industriale presentato dal gruppo Seri, che prevedeva l'acquisizione del sito dismesso di Teverola per la produzione di celle al litio per accumulatori elettrici nel settore *storage* e trazione; l'accordo, finanziato per 37.445.394 euro, di cui 20.164.345 a carico del Ministero e 17.281.049 di euro a carico della Regione Campania a valere sui fondi FSC 2014-2020, sarebbe stato idoneo a garantire il reimpiego degli esuberanti previsti dal piano di ristrutturazione di Whirlpool, per un numero pari ad almeno 75 addetti entro il mese di settembre 2018;

nel mese di novembre 2019, anche a seguito della presentazione di un comunicato unitario FIOM-FIM-UILM Caserta, in cui si denunciava la mancata attuazione degli accordi sottoscritti nel 2017, il

Ministero dello sviluppo economico ha nuovamente convocato un tavolo con le aziende coinvolte e le parti sociali in cui si è ribadita la necessità di procedere in tempi rapidi all'attuazione del piano industriale, garantendo anche ulteriori investimenti sia da parte di Invitalia sia da parte della Regione, che si era impegnata a supportare percorsi di formazione per i lavoratori e sgravi fiscali per l'impresa, al fine di agevolare il reimpiego dei lavoratori coinvolti che di fatto non avevano potuto riprendere alcuna attività;

nel gennaio 2021, a seguito di un ulteriore incontro presso il Ministero sollecitato dalle parti sociali, il gruppo Seri ha dichiarato che il processo di completamento dello stabilimento di Teverola era già in fase avanzata; nello specifico, il primo impianto sorto nell'area ex Whirlpool, denominato Teverola 1, sarebbe stato inaugurato entro marzo 2021, mentre l'impianto Teverola 2, destinato alla produzione di batterie per auto, sarebbe stato completato entro il 2026, grazie a 500 milioni di euro di finanziamenti UE per la realizzazione di una filiera europea delle batterie per auto; ciò avrebbe comportato una notevole ricaduta in termini di rioccupazione dei lavoratori ex Whirlpool, poiché si stimava di impiegare 675 persone, tra cui anche 175 ex dipendenti Whirlpool del programma IPCEI ("Important projects of common European interest"); nello specifico, secondo quanto dichiarato dall'ingegner Civitillo, amministratore delegato del gruppo Seri, entro il mese di marzo 2022 sarebbe stato avviato il procedimento di riassunzione dei 175 addetti ex Whirlpool, mentre i restanti 550 sarebbero stati reclutati nell'arco di un biennio e comunque non oltre il 2023;

a quanto risulta agli interroganti, dal 2021 non si hanno notizie sull'inizio della procedura di reclutamento dei lavoratori, né sull'inizio dell'attività produttiva degli stabilimenti, nonostante le parti coinvolte nella vicenda abbiano più volte annunciato con comunicati a mezzo stampa di essere in condizione di avviare le procedure di riassunzione, con grave danno per i lavoratori coinvolti cui era stato garantito il ricollocamento, mentre invece non hanno neppure ricevuto informazioni circa la tempistica delle procedure di riassunzione nei nuovi stabilimenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda, quali siano le valutazioni nel merito e se ritengono conseguentemente di procedere all'immediata convocazione di un tavolo con le parti coinvolte;

quali provvedimenti urgenti ritengano necessario adottare al fine di garantire il rispetto del contratto di sviluppo del 2017, il rispetto degli impegni finanziari e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

(3-00706)

[DE PRIAMO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è stato disciplinato l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

l'articolo 53 detta disposizioni in ordine al mandato politico ed amministrativo del personale appartenente alla Polizia di Stato ed in particolare stabilisce: al comma 1, che il candidato alle elezioni politiche ed amministrative non può prestare servizio per 3 anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato; al comma 2, che non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a 3 anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita;

la normativa quindi incide in modo considerevole nell'ambito lavorativo del personale di Polizia indipendentemente dall'elezione del candidato, al punto che la norma impone il trasferimento fuori dalla circoscrizione in cui è stato candidato per 3 anni;

considerato che:

in tale contesto, la norma appare limitativa del diritto di ciascun cittadino di concorrere liberamente alle elezioni politiche ed amministrative in ragione degli effetti che la sola candidatura determina e delle conseguenze lavorative che rendono particolarmente gravoso e preclusivo concorrere alle elezioni per tale categoria di lavoratori;

inoltre, la vigente disciplina non considera le eventuali esigenze anche di natura familiare che possono conseguire dal trasferimento del personale al di fuori della circoscrizione ove si è candidato,

soprattutto laddove il nucleo familiare sia bisognoso di costante assistenza anche per ragioni di salute; ritenuto inoltre che:

gli appartenenti alla Polizia di Stato che decidono di accettare una candidatura denotano con tale scelta uno spiccato senso civico che è altresì espressione del forte legame con il territorio e con la comunità di riferimento unita alla passione per il bene comune che è proprio dei servitori dello Stato;

nella prospettiva di assicurare anche ai cittadini che appartengono a tale importante comparto dello Stato il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti è meritevole l'attenzione in ordine ad auspicabili modifiche normative che possano contemperare le diverse esigenze e valorizzare, invece, il contributo che costoro possono conferire alla vita politica e sociale della comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda farsi promotore di specifiche iniziative legislative volte a modificare la disciplina vigente, al fine di prevedere in particolare che: a) laddove il candidato risulti eletto possa continuare a prestare servizio presso l'ufficio di appartenenza compreso nella circoscrizione elettorale purché non sia preposto a compiti operativi esterni o, diversamente, collocato per tutta la durata del mandato elettorale presso altri uffici nell'ambito della medesima circoscrizione senza compiti operativi esterni; b) nel caso di mancata elezione il candidato possa permanere nell'ufficio di appartenenza e che limitazioni di natura operativa non debbano avere durata superiore ad un anno; c) sia in ogni caso escluso il trasferimento in presenza di situazioni gravi e comprovate ricadenti nell'esigenza di assistere il proprio nucleo familiare in presenza delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

(3-00711)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [MARTON](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [TREVISI](#), [DAMANTE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [DI GIROLAMO](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [PIRONDINI](#) - *Ai Ministri per le disabilità e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

Agata è una ragazzina di undici anni e mezzo, affetta da disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Frequenta la scuola secondaria di primo grado e vive a Ferrara con i suoi genitori;

la madre della bambina, A.B., ha 48 anni, due diplomi, una laurea, un *master* e un dottorato in materie pedagogiche, esperienze di lavoro come dirigente nel settore privato e insegnante, educatrice e pedagoga. Due anni fa, è entrata in graduatoria quale vincitrice di un concorso regionale per insegnante di scuola primaria;

la signora B. a luglio 2023 ha appreso, attraverso una comunicazione ricevuta via *e-mail*, di essere stata assegnata, con un incarico a tempo indeterminato, presso una scuola primaria di Piacenza, a 200 chilometri circa, 2 ore e mezza di auto o 5 ore di treno, dalla sua abitazione che si trova a Ferrara;

considerato che:

Agata necessita di assistenza continuativa. Ogni mattina e ogni sera deve fare esercizi di allungamento, deve essere vestita e svestita, aiutata per poter utilizzare il bagno e i servizi igienici, spostata mediante carrozzina elettrica e accompagnata con auto appositamente attrezzata ogni qual volta debba svolgere delle attività, che siano terapie o attività sportive;

tale assistenza deve essere svolta, il più delle volte, da entrambi i genitori;

considerato inoltre che la legge n. 104, all' articolo 33, comma 5, prevede che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, affetto da invalidità grave, con lui convivente, "ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede";

considerato infine che:

un lavoro in una sede così distante pregiudicherebbe la possibilità per la madre di assistere in modo efficace e continuativo la propria figlia;

un trasferimento della famiglia dalla città di Ferrara alla città di Piacenza, inoltre, comporterebbe un enorme disagio, anche e soprattutto per la minore che non vedrebbe garantito il proprio diritto a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali,

ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati, come sancito dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), della legge n. 104,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se e come intendano intervenire per ripristinare e normalizzare una situazione che, a parere degli interroganti, viola le vigenti norme di legge a tutela delle persone affette da disabilità e i loro congiunti;

se si possa valutare, con l'Ufficio scolastico regionale, un'assegnazione provvisoria della professoressa B. presso una sede più vicina alla propria residenza.

(4-00725)

[BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

come previsto dal comma 975, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 ha approvato la graduatoria del bando relativo al programma periferie, che vedeva la Città metropolitana di Palermo in 47a posizione, con un finanziamento richiesto pari a 40 milioni di euro;

tra gli interventi previsti dalla Città metropolitana di Palermo vi è la riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale di Poste italiane, sita nel quartiere Brancaccio (via Cirincione). Tale area è stata acquistata nel 2004 dall'ex Provincia regionale di Palermo per promuovere un processo di riqualificazione urbana di un'area periferica con un elevato indice di dispersione scolastica, disagio sociale e disoccupazione, per rigenerare un complesso edilizio esistente in un polo di istruzione secondaria e per migliorare la qualità dell'edilizia scolastica del territorio, riducendo i canoni di locazione di immobili adibiti a scuole. Il progetto prevede la ristrutturazione integrale degli edifici esistenti e la realizzazione di 57 aule normali, 18 aule speciali o laboratori, sala multifunzionale trasformabile in massimo sei aule speciali, biblioteca a doppia altezza e sala multimediale, *auditorium*-aula magna, palestra coperta, sale ginniche, posteggio scoperto, uffici a servizio dell'attività scolastica;

il complesso scolastico, oltre a svolgere funzioni didattiche, diventerebbe un centro di aggregazione e fulcro di attività sociali a servizio del quartiere grazie alla differenziazione degli ingressi all'interno del complesso per consentire l'uso *extra* scolastico di alcuni servizi quali la biblioteca e l'*auditorium*. Il progetto prevede elevati *standard* di efficienza energetica (anche con dotazione di impianti fotovoltaici sulle coperture e di un sistema di riscaldamento a sonde geotermiche), antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche;

il progetto definitivo risulta approvato dal febbraio 2022, ma si è dovuto procedere ad ulteriori passaggi prima della gara e del successivo avvio dei lavori. In seguito, ulteriori vicissitudini hanno rallentato l'*iter* per l'attuazione del progetto. Tuttavia, occorre considerare l'assoluta rilevanza per diversi quartieri della seconda circoscrizione di Palermo, proprio in virtù della necessità di puntare su una più elevata qualità dei servizi scolastici e per favorire la piena affermazione della scuola come centro strategico per il rilancio socioculturale ed economico dell'area,

si chiede di sapere se il Governo, nell'ambito del programma periferie, intenda promuovere ogni azione utile alla realizzazione da parte della Città metropolitana di Palermo del progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale di Poste italiane, sita nel quartiere Brancaccio.

(4-00726)

[SIRONI](#), [PATUANELLI](#), [DI GIROLAMO](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

i XXV giochi olimpici invernali, noti anche come Milano-Cortina 2026, si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo (Belluno), città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta e i XIV giochi paralimpici invernali si terranno nelle stesse località dal 6 al 15 marzo 2026;

il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha successivamente stabilito il modello di *governance* dei giochi olimpici, prevedendo tra l'altro la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.r.l. (SIMICO), nonché l'eventuale nomina di un commissario di Governo;

questa società rivestirà il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione delle opere infrastrutturali riportate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 e definite "essenziali, connesse e di contesto", da realizzare per garantire la sostenibilità delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

per l'organizzazione dei giochi olimpici, in forza del *dossier* di candidatura, oltre alle infrastrutture indicate nel citato decreto-legge, è necessaria la realizzazione di ulteriori opere "olimpiche", individuate attraverso l'analisi e lo studio delle esigenze generali e future della città di Cortina e dell'area montana bellunese, con l'obiettivo di valorizzare il territorio in un arco temporale che tenga conto anche degli effetti successivi all'evento sportivo;

tra le opere "olimpiche" rientra anche l'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob "E. Monti", quale progetto strategico di maggiore rilievo, di proprietà del Comune di Cortina d'Ampezzo ed individuato nel *masterplan* olimpico quale "venue" di gara per lo svolgimento delle discipline del bob, del *parabob* e dello *skeleton*;

tale intervento è stato finanziato dal Governo con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022);

i costi previsti per la realizzazione dell'impianto e dei connessi necessari servizi sono considerevolmente lievitati dagli iniziali 61 milioni agli attuali 124 milioni di euro;

considerato che:

un documento redatto dalla SIMICO con l'ipotesi di conto economico dello *sliding center* per il quinquennio 2027-2032 riporta che i costi annuali sarebbero, per un totale di 1.595.000 euro all'anno nel 2032, i seguenti: spesa per la refrigerazione 694.000 euro; spesa pubblicitaria 60.000 euro; costi per il personale amministrativo 230.000 euro circa; costi personale tecnico 292.000 euro a salire fino a 362.000; manutenzione 94.000 euro;

dal suddetto documento si evince che i ricavi annuali ipotizzati sono: allenamenti agonistici 375.000 euro e gare agonistiche 90.000 euro; incassi per l'utilizzo ludico della pista 1.075.000 euro; eventi 30.000 euro; produzione di energia da fotovoltaico 30.000 euro;

i suddetti ricavi sono solo presunti e, peraltro, sicuramente molto discutibili nella valutazione, in particolar modo riguardo alla voce con l'importo maggiore, ovvero gli incassi per l'utilizzo ludico della pista (1.075.000 euro), attività che allo stato non viene garantita da nessuna ipotesi concreta;

i costi, invece, risultano certi e molto impattanti dal punto di vista delle finanze pubbliche, con particolare riferimento agli enti locali interessati, come il Comune di Cortina, che potrebbe avere serie conseguenze in merito a eventuali *deficit* nel proprio bilancio, con possibilità di adeguata copertura finanziaria soltanto grazie a eventuali interventi straordinari, in questo momento assolutamente non ipotizzabili;

il sindaco della città austriaca di Innsbruck si è detto disponibile ad ospitare gli eventi di bob, *skeleton* e slittino nella struttura sportivo-agonistica presente in città, peraltro attualmente utilizzata per le gare di coppa del mondo, come si evince da lettera inviata all'amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier, ad agosto 2023,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali siano le sue valutazioni in merito al documento redatto da SIMICO, relativamente ai costi ipotizzati e agli eventuali ricavi, nonché in merito alla sostenibilità economica dello *sliding center* di Cortina negli anni successivi alle olimpiadi;

se non ritenga opportuna la valutazione di soluzioni alternative alla realizzazione dello *sliding center*, come l'utilizzo della pista da bob di Innsbruck, destinando le risorse economiche ad opere di riqualificazione ad alta sostenibilità ambientale, di concerto con gli enti locali e le associazioni territoriali, con particolare riferimento adeguati collegamenti di rifornimento elettrico per auto private e mezzi di trasporto pubblici, così come indicato nel *dossier* di candidatura olimpica;

se intenda comunque attivare iniziative per garantire al Comune di Cortina e gli enti locali interessati la copertura finanziaria in caso di eventuali futuri *deficit* di bilancio derivanti dalla copertura delle spese per lo *sliding center* realizzato in occasione delle olimpiadi Milano-Cortina 2026.

(4-00727)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale confermano che il 60 per cento degli erbicidi nel mondo contiene il glifosato, un erbicida il cui utilizzo è notevolmente aumentato negli ultimi 20 anni. Il suo utilizzo annuale varia dalle 600.000 alle 750.000 tonnellate e si stima che il suo impiego possa arrivare alle 900.000 tonnellate entro il 2025. Il composto, utilizzato nei campi e in ambito urbano e domestico, è dannoso per l'ambiente e ha un effetto ad ampio spettro contro le piante infestanti;

un recente rapporto dell'ISPRA, "Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2019-2020", accerta la presenza del glifosato e del suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico) nell'ambiente, e conferma che i livelli di concentrazione sono superiori ai limiti ambientali;

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, collegata all'Organizzazione mondiale della sanità, classifica il glifosato come "probabile cancerogeno" per gli esseri umani;

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) confermano gli effetti negativi del glifosato sull'ambiente;

il comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA ha confermato che il glifosato è altamente dannoso per la biodiversità ed è tossico per gli ecosistemi marini. I prodotti a base di glifosato impattano negativamente sul comportamento, la crescita, lo sviluppo delle specie acquatiche e, inoltre, costituiscono un problema per l'estrazione dell'acqua potabile;

considerato che:

le evidenze scientifiche dimostrano che il glifosato è una sostanza a elevata tossicità ambientale capace di alterare la funzionalità degli ecosistemi e degli *habitat* naturali e ridurre drasticamente la biodiversità;

un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica "Environmental science and pollution research" ha evidenziato come nel 99,8 per cento dei campioni di urina analizzati il glifosato sia presente. Non sono, quindi, solo gli agricoltori a essere esposti all'erbicida ma anche gli anziani, i giovani e i bambini che nulla hanno a che vedere con i campi coltivati;

ritenuto che:

la licenza per l'utilizzo del glifosato nel mercato UE è stata rinnovata l'ultima volta nel 2017 e per soli 5 anni, dopo una lunga discussione anche scientifica iniziata nel 2015, quando l'OMS aveva classificato per la prima volta il glifosato come un prodotto "probabilmente cancerogeno";

il 23 settembre 2023 la Commissione europea ha proposto di rinnovare per altri 10 anni l'autorizzazione del glifosato con la condizione che l'utilizzo sia compensato da misure di mitigazione del rischio per le aree irrorate dal pesticida;

la proposta sarà esaminata dai rappresentanti dei 27 Stati membri, e in seguito sarà messa in votazione il 13 ottobre 2023. L'attuale autorizzazione del glifosato, rinnovata nel 2017 per 5 anni, era scaduta il 15 dicembre 2022, ma è stata prorogata di un anno, fino al 15 dicembre 2023, in attesa di una valutazione scientifica. Sui danni sanitari e ambientali c'è un largo riconoscimento scientifico e ampio consenso della società civile;

l'appello delle associazioni ambientaliste è rivolto contro ogni ulteriore proroga dell'uso del glifosato in quanto in contrasto con le strategie europee "From farm to fork" e "Biodiversity 2030" che fissano al 2030 la riduzione del 50 per cento dei pesticidi, del 20 per cento dei fertilizzanti e del 50 per cento degli antibiotici utilizzati negli allevamenti;

in Europa il glifosato è sottoposto a una severa regolamentazione, ma il suo uso viene prolungato grazie all'approvazione di continue proroghe alla deroga,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della votazione europea per il rinnovo

dell'autorizzazione europea del glifosato prevista per il prossimo 13 ottobre, e quali siano le rispettive posizioni e le indicazioni di voto.

(4-00728)

MAGNI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -

Premesso che:

nel 1959 tra Glori e Badalucco (Imperia) iniziarono i lavori per la costruzione da parte della società privata ILSA di una diga che doveva essere alta 80 metri e con una portata d'acqua di circa 20 milioni di metri cubi;

in seguito al disastro del Vajont, in data 9 ottobre 1963, che causò 1.917 morti, la popolazione dell'entroterra della provincia di Imperia si oppose al progetto, temendo che qualcosa di simile potesse verificarsi anche in quel territorio;

in data 11 novembre 1963 si decise di interrompere i lavori in seguito della protesta popolare organizzata dal sindaco di Badalucco, Filippo Boeri, insieme ai cittadini di Badalucco, Montalto e Taggia;

successivamente, nel marzo 1984, l'ENEL provò a riprendere il vecchio progetto, ma dovette tirarsi indietro a causa di un'altra protesta popolare organizzata dal sindaco di Badalucco, Gianfranco Moro, insieme ad altri sindaci della valle Argentina;

successivamente, nel 2014, i cittadini di Badalucco tornarono a protestare per via di un progetto che prevedeva la realizzazione di un nuovo invaso a Glori, questa volta rivisto con una portata inferiore e alta 30 metri circa;

da notizie di stampa, si apprende che, dal 16 marzo 2023, si è concretizzata, con un finanziamento ministeriale di 800.000 euro all'Autorità distrettuale del bacino appenninico ligure-toscano, l'idea della realizzazione di uno studio di fattibilità per una diga (o due mini invasi) da 3-4 milioni di metri cubi nella valle Argentina, sempre all'altezza di Glori, frazione di Molini di Triora;

sempre da notizie di stampa, si apprende che Matteo Orenco, sindaco di Badalucco, ha così commentato la notizia: "Per ora non siamo stati informati, e per la verità ci stiamo preparando a organizzare, per l'11 novembre, una giornata per celebrare la vittoriosa battaglia di 60 anni fa della nostra comunità contro la grande diga che stava nascendo a Glori. Detto questo, i tempi sono cambiati, la siccità è un problema purtroppo destinato a crescere, e siamo pronti a confrontarci su un progetto sostenibile, di impatto limitato. Ma tutto è da valutare";

in particolare, si tratta di un muro costruito nell'alveo del torrente Argentina in zona Glori, alto 30 metri e capace di contenere intorno ai 3-4 milioni di metri cubi d'acqua. L'opera, che prevede anche la realizzazione di una galleria sull'ex strada statale 548 per ovviare al problema del passaggio in paese dei mezzi pesanti, dovrebbe costare circa 40 milioni di euro;

in data 28 luglio 2023, oltre 500 persone hanno manifestato a Badalucco in segno di protesta contro gli studi per la costruzione di una diga o invasi lungo il torrente Argentina. Accompagnati da alcuni membri della banda cittadina al motto di "Un solo grido, un solo allarme, la diga è in fiamme, la diga è in fiamme", gli abitanti hanno sfilato in corteo per le vie e piazze del borgo con striscioni, manifesti e cartelli per ribadire il loro "no" alle opere idrauliche;

in data 4 settembre, il coordinamento imperiese acqua pubblica ha diffuso una nota nella quale ha dichiarato che "Per contrastare il cambiamento climatico e preservare la risorsa acqua bene comune, l'unica vera grande opera necessaria è la manutenzione e la realizzazione di una nuova rete idrica. In un territorio e in un Paese dove si spreca più del 42% di acqua per le perdite degli acquedotti, a fronte di una media europea del 15%";

si legge anche: "Non si può definire emergenza un fenomeno strutturale per il quale cambiamento e surriscaldamento climatico, siccità ed alluvioni si intrecciano e si rinforzano fra loro. La crisi idrica del 2022 e quella di quest'anno hanno messo in evidenza le responsabilità di un sistema di gestione caratterizzato dalla decennale mancanza di pianificazione e di investimenti infrastrutturali, soprattutto tra l'imperiese e l'andorese, dove i gestori cessati (vedi Amat) erano più impegnati in questi ultimi anni nei tribunali che a curare la progettualità e la salute degli impianti. Tutto ciò mentre il decreto siccità del governo va in tutt'altra direzione e promuove la realizzazione di dighe e sbarramenti, come quelli

in Valle Argentina. Soluzioni fuori dal tempo, fortemente impattanti dal punto di vista ambientale, non in grado di dare risposte al problema della siccità per il mutamento del regime delle precipitazioni e l'incremento delle perdite per evaporazione, infine, escludendo da queste decisioni fondamentali le comunità territoriali",

si chiede di sapere:

se sia stato realizzato lo studio di fattibilità annunciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quali siano stati i risultati;

se verrà realizzata l'opera e se si tratterà di una diga o di una serie di invasi, come trapelato da notizie di stampa;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione in valle Argentina e del malcontento causato dal progetto di una diga tra Badalucco e Glori, frazione di Molini di Triora;

se sia stato valutato l'impatto ambientale di tale opera che non solo verrebbe costruita su un fiume torrentizio, quale l'Argentina, ma che causerebbe anche notevoli squilibri sull'ecosistema della valle.

(4-00729)

[PAROLI](#), [OCCHIUTO](#), [DAMIANI](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute.* - Premesso che:

le importazioni europee di grano duro turco e russo continuano a crescere e le navi *cargo* approdano in Italia;

secondo i dati della Commissione UE, dal mese di luglio al 17 settembre 2023, sono arrivate in Europa 585.000 tonnellate di grano duro di cui 482.000 arrivate in Italia (pari all'82 per cento);

il grano che arriva in Europa proviene in prevalenza dalla Turchia per 255.000 tonnellate (43,6 per cento), dalla Russia per 154.000 tonnellate (26,3), dal Canada per 85.000 tonnellate (14,6 per cento), dal Kazakistan per 69.000 tonnellate (11,9) e dagli Stati Uniti per 15.000 tonnellate (2,7 per cento);

si può dunque affermare che il 70 per cento di grano importato dal 1° luglio al 17 settembre 2023 sia prevalentemente grano turco-russo, e che oltre l'80 per cento di questo grano finisce nel piatto degli italiani con pasta, pane e altri derivati;

l'ingresso inaspettato di tutta questa merce genera due motivi di preoccupazione. Il primo riguarda la sicurezza alimentare dei consumatori. Quel grano proviene da aree in cui c'è un conflitto fatto con munizioni e missili infarciti di sostanze indesiderate che indurrebbero molta prudenza e precauzione da parte delle istituzioni italiane;

giòva considerare soprattutto che esso proviene da Paesi terzi in cui, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi nocivi per la salute;

tale contaminazione può ancora costituire una minaccia per la salute pubblica nell'Unione;

la Turchia e la Russia, infatti, rientrano nell'elenco di cui all'art 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari originari dei Paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl;

l'elenco include anche altri Paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Svizzera, Ucraina, Gran Bretagna esclusa l'Irlanda del Nord;

già il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio aveva fissato le tolleranze massime di radioattività per determinati prodotti agricoli originari dei Paesi terzi, e aveva inoltre disposto che gli Stati membri procedessero a controlli su tali prodotti prima della loro immissione in libera pratica, al fine di garantire l'osservanza delle tolleranze di radioattività fissate;

la centralità del tema della sicurezza alimentare è stata ribadita anche dall'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione europea, Josep Borrell, che ha affermato all'ONU: "La Russia continua a prendere di mira l'agricoltura, le aziende e le infrastrutture con effetti globali devastanti";

i consumatori italiani sono al primo posto al mondo per consumo di derivati del grano duro (pasta, pane, focacce, biscotti, eccetera), ma in questo momento rischiano di assumere sostanze provenienti da territori altamente bombardati ed inseriti nell'elenco dei Paesi terzi che possono costituire una minaccia per la salute pubblica nell'Unione;

il secondo motivo riguarda la nostra economia, poiché, in assenza di un sistema di tracciabilità del prodotto nazionale, questi volumi di grano importati a prezzi da saldo favoriscono la speculazione finanziaria, costringono gli agricoltori italiani a vendere sottocosto e mettono a rischio anche la pasta *made in Italy*, con risvolti negativi per i consumatori italiani;

il principio di precauzione si fonda sulla necessità che, a richiesta dello Stato di destinazione della merce, l'importatore dimostri la non nocività del bene da importare;

il principio di precauzione previsto dall'attuale legislazione alimentare (regolamento (CE) n. 178/2002) può essere invocato quando è necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana;

appare legittimo da parte dei produttori di grano duro, e dei consumatori di prodotti a base di cereali, invocare l'applicazione di una regolamentazione più restrittiva e protettiva adducendo motivazioni introdotte dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 23 della direttiva 2001/18/CE, già adottata per gli OGM,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per tutelare la salute dei consumatori e la competitività dei cerealicoltori italiani;

se sia il caso di prevedere una griglia di qualità tossicologica, nell'ambito della Commissione unica nazionale del grano duro, per armonizzare le quotazioni nazionali rispetto al mercato internazionale.

(4-00730)

[BILOTTI](#), [PIRRO](#), [MARTON](#), [LICHERI](#) Ettore Antonio, [LOPREIATO](#), [MAIORINO](#), [CATALDI](#), [SCARPINATO](#), [CASTIELLO](#), [MAZZELLA](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [GUIDOLIN](#), [ALOISIO](#), [DAMANTE](#), [PIRONDINI](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che, all'alba del 20 settembre 2023 nel rifugio "Cuori liberi" di Sairano (Pavia) è stata portata a termine un'operazione congiunta del personale della ASL e delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, con l'obiettivo di sopprimere 10 maiali tenuti in cattività, e non destinati all'alimentazione, per contrastare il diffondersi della peste suina africana;

considerato che:

il rifugio "Cuori liberi" è un luogo riconosciuto quale "rifugio permanente" dal decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023;

secondo le numerose testimonianze rese pubbliche dai giornali e dai siti di informazione gli agenti di polizia hanno scelto di agire con modalità inutilmente aggressive e violente nei confronti degli attivisti del rifugio, che opponevano una pacifica resistenza all'operazione in corso;

alcuni di loro sono stati portati via di peso dalle forze dell'ordine, come si vede nei filmati girati dagli attivisti stessi e, secondo quanto dichiarato, "Molti sono stati picchiati con tirapugni e manganelli, alcuni fatti salire sulle camionette della celere e portati via senza rispettare i protocolli di sicurezza e sanificazione". Altre testimonianze parlano di violenze gratuite, pugni, manganellate, contro manifestanti inermi, talvolta a terra, nell'assoluta assenza di cause di giustificazione del ricorso a misure estreme;

nonostante gli agenti di polizia abbiano impedito di fare riprese e fotografie, circolano in rete immagini dell'accaduto. L'attivista Cristina Rimoldi in un video spiega che le forze dell'ordine "Hanno subito cominciato a manganellare le persone, e alla fine sono entrati gli operatori dell'Asl con fucili che ipotizziamo fossero carichi di narcotico, ma la verità è che non sappiamo cosa sia successo in quel recinto. Il veterinario del rifugio non è stato fatto entrare, così come la proprietaria del rifugio, Federica Bocca, che solo in un secondo momento è stata fatta avvicinare alla casa ma tenuta comunque lontana dall'area dove c'erano i maiali",

si chiede di sapere:

se il Ministro della salute intenda fornire gli elementi per descrivere il quadro sanitario rilevato, quanti animali fossero effettivamente infetti e i rischi oggettivi di diffusione del virus;

se intenda fornire rassicurazioni sulle modalità, che devono essere incruente e non recare *stress* e angoscia, con cui è stata effettuata la soppressione degli animali, spiegando i motivi per cui è stato impedito alla titolare del rifugio di assistere all'operazione;

se non intenda valutare l'opportunità di individuare soluzioni alternative e incruente a quella della soppressione nelle circostanze in cui gli animali, ancorché affetti dalla patologia infettiva, non siano destinati all'alimentazione e in ogni caso non in condizione di causarne la diffusione, con particolare riguardo alle strutture di ricovero degli animali come "Cuori liberi", la cui peculiare natura e il cui valore sociale imporrebbero l'adozione di protocolli speciali e differenziati, in grado di tutelare gli animali domestici ospitati e non destinati al consumo alimentare, tenuto conto anche della speciale relazione di affezione che li lega ai proprietari;

se il Ministro dell'interno intenda informare il Parlamento in modo circostanziato su quanto avvenuto al rifugio, chiarendo se davvero vi siano state forme di inutile e gratuita violenza nei confronti delle persone che pacificamente cercavano di opporsi alla mattanza, valutando l'opportunità di procedere all'identificazione ed eventuale adozione di provvedimenti nei confronti dei membri delle forze dell'ordine che avrebbero colpito al volto e al corpo deliberatamente i cittadini e che non avrebbero rispettato le misure di biosicurezza previste invece per legge;

se il Ministro della salute intenda illustrare quali siano le misure di contenimento della peste suina africana previste nel dettaglio per la Regione Lombardia, a causa dei focolai identificati e se quanti e quali controlli siano stati effettuati negli allevamenti in Lombardia per verificare il rispetto di misure di biosicurezza che siano efficaci onde evitare situazioni simili.

(4-00731)

[BILOTTI](#), [PIRRO](#), [MARTON](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LOPREIATO](#), [MAIORINO](#), [CATALDI](#), [SCARPINATO](#), [CASTIELLO](#), [MAZZELLA](#), [FLORIDIA Barbara](#), [GUIDOLIN](#), [ALUISIO](#), [DAMANTE](#), [PIRONDINI](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

come riportato da numerose organizzazioni non governative di tutela dei diritti umani e da fonti di stampa nazionale e internazionali, Khaled El Qaisi, cittadino italo-palestinese, traduttore e studente della facoltà di Lingue e civiltà orientali all'università "Sapienza" di Roma e fondatore del Centro di documentazione palestinese, è stato arrestato dalle forze di polizia israeliane il 10 settembre 2023 al valico Allenby, alla frontiera con la Giordania, mentre faceva ritorno in Italia con la moglie Francesca Antinucci e il figlio di 4 anni, a seguito di una visita alla propria famiglia, nei territori palestinesi occupati dalle forze di Israele a Betlemme;

El Qaisi sarebbe stato tenuto in isolamento per 14 giorni nella città di Ashkelon, senza la possibilità di avere contatti regolari con la sua famiglia e con i suoi legali, e senza che gli fossero rese note le accuse e le "ragioni di sicurezza" alla base del suo arresto e trasferimento nei territori di Israele;

a seguito di un'udienza, che si sarebbe tenuta in data 21 settembre 2023, la detenzione di Khaled El Qaisi sarebbe stata prolungata di 11 giorni, senza che gli venisse notificato alcun capo di imputazione, in quella che appare come una flagrante violazione degli *standard* internazionali del processo equo; considerato che:

Khaled El Qaisi sarebbe stato ammanettato durante il controllo dei bagagli, senza che venissero fornite motivazioni o giustificazioni, elementi che appaiono configurare un quadro di detenzione arbitraria, in possibile violazione del diritto internazionale;

la presunta sospensione del diritto alla difesa e il presunto diniego di giusto processo appaiono rappresentare gravi violazioni dei diritti umani. Le organizzazioni non governative che si stanno occupando del caso riportano condizioni di detenzione a cui Khaled El Qaisi sarebbe sottoposto, come la privazione del sonno, le minacce, le offese verbali e l'imposizione prolungata di posizioni di *stress*, che risultano potenzialmente riconducibili a crimini di diritto internazionale;

considerato inoltre che la risoluzione A/RES/77/247, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 30 dicembre 2022, esprime grave preoccupazione per "l'imprigionamento e la detenzione arbitraria dei palestinesi, alcuni dei quali sono stati imprigionati per decenni" da parte delle autorità israeliane, per la detenzione di cittadini palestinesi in "condizioni dure, comprese quelle igieniche, isolamento, l'uso estensivo di detenzioni amministrative di durata eccessiva senza accuse e la negazione del giusto processo, la mancanza di un'adeguata assistenza sanitaria e una diffusa negligenza medica, anche per i detenuti malati, con il rischio di conseguenze fatali, la negazione delle

visite ai familiari, che compromettono il loro benessere" e per " i maltrattamenti e le molestie e per tutte le segnalazioni di tortura di prigionieri palestinesi",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda porre in atto ogni possibile interlocuzione diplomatica con Israele per addivenire a un rapido rilascio del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi.

(4-00732)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

3-00710 del senatore Menia, sulle spese sostenute dallo Stato italiano per la custodia dello *yacht* "A", in seguito alle sanzioni contro la Russia;

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00709 del senatore Iannone, sulla possibilità di rimanere in servizio per i professori universitari, direttori di dipartimenti ad attività integrata di aziende ospedaliere universitarie.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 105^a seduta pubblica del 26 settembre 2023, a pagina 9, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla terza riga, dopo la parola: "Sisto" inserire le seguenti: ", Stefani".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.